GIORNALE MILITARE

1907

PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1907

GIORNALE MILITARE

ANNO 1907

—

PARTE PRIMA

—

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
22 nov. 1906	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 617 con cui vengono apportate modificazioni al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	1	1
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 659 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Chieti	11	15
2 dic. 1906	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 724 che approva il regolamento per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	38	135
6 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 666 che provvede per la nomina di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale	14	19
9 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno ai forti Montorio, Preara e Ca Bellina della piazza di Verona	19	23
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 645 che assegna alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-1907 la spesa complessiva di lire 16 milioni	2	3

30 dic.	1906	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — AVANZAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali.	3	4
30	»	DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi	24	105
2 genn.	1907	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	4	8
2	»	DISPOSIZIONI VARIE — Pubblicazione delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria.	5	8
2	»	DISPOSIZIONI VARIE — Divieto ai sottufficiali ed ai militari di truppa raffermati, in servizio effettivo, di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali, ecc.	6	9
2	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa	7	10
4	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Tariffe delle indennità di viaggio e d'ospedale pei nuovi gradi di sottufficiale stabiliti dalla legge 19 luglio 1906, n. 372.	8	11
4	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Scomposizione dei nuovi assegni giornalieri risultanti dalla legge 30 dicembre 1906, n. 647 pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali	9	13
5	»	TRASPORTI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana.	10	14
6	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	31	129
6	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Genova . .	61	213
7	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	12	16

10 genn. 1907	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.	13	17
13 »	ONORIFICENZE. — R. decreto n. 22 relativo al riconoscimento delle campagne di guerra degli anni 1848-1849 e 1859	42	153
15 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Regolamento sul servizio di tappa . . .	15	20
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906.	16	20
17 »	MILITARI DI TRUPPA. — Militari che si trovano in istato di liberazione condizionale o di condanna condizionale	17	21
19 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme	18	24
20 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Castello n. 2 della piazza di Alessandria.	54	195
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado per i sottufficiali	20	26
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali	21	27
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi . .	22	94
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone corto per i minatori del genio	23	98
24 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1907.	43	159
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Mandati di rimborso e di anticipazione	25	108
30 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Istruzione pei comandanti di tappa . . .	26	110
30 »	SCUOLE MILITARI. — Destinazione degli ufficiali alle scuole militari.	27	110
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del IV, VII, IX e XII corpo d'armata . . .	28	111
30 »	TRASPORTI. — Trasporti militari sul mare. .	29	128
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Operai per i reggimenti d'artiglieria.	30	128
31 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le opere di riva sinistra dell'Adige della piazza di Legnago.	62	214

31 genn.	1907	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera ed alle difese di Cima di Campo, in Val di Brenta	64	217
5 febb.	1907	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo speciali per i ciclisti	32	130
7	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina	33	131
7	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la presentazione dei telegrammi di Stato in franchigia, diretti a più destinazioni, o circolari	34	131
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Certificati di acconto per lavori e provviste, . .	35	132
9	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	36	132
9	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità annua ai capimusica con anzianità anteriore al 1° luglio 1904	37	133
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.	65	218
14	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed al regolamento sull'uniforme	39	142
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria.	40	148
14	»	ARMI, MUNIZIONI E SUFFETTERIE. — Armamento dei tamburini	41	149
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che modifica quello in data 11 ottobre 1906 che stabiliva nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare	87	343
18	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali	44	159
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	45	184
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	46	184

23	febb. 1907	AVANZAMENTO. — Norme per i concorsi a sottotenenti medici in servizio attivo permanente	47	185
26	»	ARMI, MUNIZIONI, E BUFETTERIE. — Adozione di strumenti verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali	48	187
26	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi	49	187
27	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	50	188
28	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 120 che provvede alla sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale	71	277
3	mar. 1907	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di spalto dell'opera a corona di San Rocco al Porto della piazza di Piacenza . .	88	314
4	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (edizione 1896)	51	191
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	52	192
8	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina speciali . .	53	192
11	»	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	55	196
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Premi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare	56	208
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istituzione di ginnastica militare.	57	209
14	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Partecipazione degli ufficiali in congedo alle varie gare annuali di reggimento e di presidio.	58	210
15	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali.	59	211
15	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale.	60	211

17 mar. 1907	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decr. n. 143 che provvede alla sostituzione d'un membro della commissione centrale del tiro a segno naz.	75	297
17 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto di nomina dei membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva	89	315
20 »	TRASPORTI. — Viaggi di andata e ritorno a tariffa differenziale	63	214
21 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 83 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1887 . . .	66	222
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 84 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito ed il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi in rapporto al personale della giustizia militare	72	278
21 »	PENSIONI. — R. decreto n. 219, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani.	90	317
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 96 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 . .	79	301
25 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Modificazione alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza	67	223
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 154 sul personale civile dei depositi di allevamento cavalli.	91	318
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tariffa per le modificazioni alla carretta da battaglione (2°-57) per rendere le fiancate amovibili e le stanghe in due pezzi	68	256
29 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il serv. del genio.	69	257
1° apr. 1907	AVANZAMENTO. — Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente	70	259
4 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 192 che sopprime il tribunale militare di Messina ed estende la giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo.	80	302

1 apr. 1907	COLONIA ERITREA. — Legge n. 188, che approva il trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia.	92	319
4 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 203 che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.	93	321
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	73	281
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Partecipazione di ufficiali in congedo, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad esercitazioni militari non obbligatorie	74	295
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di strumenti leggeri da zappatore, per fanteria	76	298
16 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale	77	299
19 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di immobili militari nel territorio del IX e XII corpo d'armata	78	299
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.	81	303
24 »	MILITARI DI TRUPPA. — Soldati arcionisti . .	82	304
25 »	AVANZAMENTO. — Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento del R. esercito, debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente.	83	304
25 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione della siringa tipo *Luer*	84	311
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali	85	311
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Mandati di rimborso e d'anticipazione	86	311
14 mag. 1907	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Truppe in alta montagna	94	323
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località disagiate	95	333

14 mag. 1907	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione di alcune misure della giubba di panno da genio (escluso il treno)	96	337
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuove norme per le anticipazioni degli assegni ordinari e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti.	97	343
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio . . .	98	351
16 »	COLONIA ERITREA. — Computo delle campagne d'Africa	99	351
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di strumenti leggeri da zappatore, per fanteria. . . .	100	351
28 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.	101	353
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio della galletta distribuita ai cavalli. . . .	102	375
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del II, V e XII corpo d'armata.	103	375
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 375 che modifica il R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare	123	465
6 giug. 1907	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 287 per la nomina di una commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra	137	517
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217.	104	379
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 325 che autorizza la spesa dell'esercizio 1906-907 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).	113	391
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado per sottufficiali.	105	381
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali	106	381

13 giug. 1907	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	107	384
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	108	385
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 327, che apporta modificazioni ai testi unici delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito	112	389
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Biblioteche delle scuole, collegi, istituto geografico, farmacia centrale ed ospedali milit. principali.	109	385
14 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegram. espressi di Stato.	110	386
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio . . .	111	387
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. CCLXXVII che costituisce in ente morale il legato « Todini » a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna e ne approva lo statuto	151	553
19 »	AVANZAMENTO. — Commissioni di avanzamento per i gradi di truppa.	114	392
19 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali . . .	115	406
21 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali	116	417
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc.	117	434
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 411 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897.	146	529

27	giug. 1907	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retta da corrispondersi dagli ufficiali superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari	138	519
30	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 384 di riordinamento della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali	130	495
3	lug. 1907	MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. . . .	118	437
4	»	TRASPORTI. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto	119	460
4	»	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 390 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi	121	464
4	»	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 391 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.	122	463
4	»	RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 390 del 4 luglio 1907, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.	124	467
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . .	120	460
7	»	PENSIONI. — Legge n. 436 che concede l'aumento di favore alla media degli stipendi per la pensione degli ufficiali subalterni .	131	449
9	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il serviz. del genio.	125	481
9	»	SERVIZIO SANITARIO. — Soppressione dell'infermeria presidiaria di Bard	126	481
9	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale con cui è concesso l'aumento del terzo della indennità di trasferta agli ufficiali in servizio di rimonta nel territorio dello Stato	156	559
10	»	TRASPORTI. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari, nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.	127	481

10 lug. 1907	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale con cui sono stabiliti i soprassoldi spettanti ai sottufficiali guarda-magazzini del foraggio ed ai soldati di fanteria comandati in accompagnamento dai carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre	157	560
11 »	TRASPORTI. — Viaggi a tariffa militare compiuti, per ragioni di servizio, con treni diretti o direttissimi	128	493
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 491 con la quale è istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno un laboratorio chimico per le sostanze esplosive	139	520
11 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 510 che modifica la circoscrizione del servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna	140	522
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di strumenti leggeri da zappatore, per fanteria . . .	129	494
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 479 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.	132	499
14 »	PENSIONI. — Legge n. 482 che apporta aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.	133	505
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 483 recante provvedimenti per i sottuffic.	134	509
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 484 recante provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali. . .	135	512
14 »	AVANZAMENTO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — PENSIONI. — Legge n. 495 che sancisce provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito. . . .	136	514
14 »	COLONIA ERITREA. — Legge n. 505 relativa all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea	141	523

14 lug. 1907	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 556 che stabilisce l'uso delle stellette da parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza . . .	152	555
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto numero CCXCV di fondazione dell'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie.	158	561
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano	142	524
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Coperta sottosella per la cavalleria	143	527
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.	144	527
26 »	SERVIZIO SANITARIO. — Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.	145	528
31 »	TRASPORTI. — Trasporti in treni diretti sulla linea Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro	147	547
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta alla R. Agenzia consolare in Aleppo	148	547
1° agos. 1907	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizioni annuali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari	149	548
1° »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che costituisce in deposito la sezione staccata di allevamento cavalli di Portovecchio (Sermide) e in sezione staccata l'attuale deposito di Palmanova	161	571
2 »	TRASPORTI. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	150	551

5 agos. 1907	ONORIFICENZE. — Computo del servizio utile al conseguimento della croce per anzianità di servizio	153	557
6 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	154	557
8 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta al R. consolato d'Italia in Calcutta	155	558
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo . .	159	569
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Utilizzazione della paglia che ha servito per la giacitura della truppa	160	569
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 694 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra .	189	639
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Commissione d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra	162	572
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Attestati per gare di ginnastica	163	572
2 sett. 1907	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 650 col quale la sede del distretto militare di Udine è trasferita a Sacile. . .	176	605
2 »	COLONIA ERITREA. — R. decreto n. 684 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali	195	689
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . .	164	573
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217.	165	573
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto 23 maggio 1907 n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità . . .	166	344
12 »	TRASPORTI. — Tassazione dei veicoli smontati trasportati sui piroscafi della società di navigazione generale italiana.	167	577
13 »	CAVALLI. — Autorizzione agli ufficiali alpini e agli ufficiali del reggimento artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio	168	577

14	sett. 1907	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Errata-corige al 5° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.	169	578
18	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio . . .	170	579
25	»	AVANZAMENTO. — Proposte e commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente . .	171	579
25	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio del casermaggio	172	600
25	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spesa relativa ai nastri, nastrini e cordoncini per le decorazioni dei militari di truppa . .	173	600
26	»	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative ai macchinisti ed ai fuochisti della brigata laguuari	174	600
27	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località disagiate.	175	604
2	ottob. 1907	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme e programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra	179	609
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Diritti di segreteria su contratti stipulati dai corpi per le provviste dei viveri	177	606
10	»	MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego	178	607
18	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della borsa di cinturino con guaina, per vanghetta, per bersaglieri ciclisti, e della borsa di cinturino con guaina, per piccozzino, per bersaglieri ciclisti	180	612
22	»	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso di mascalcia	181	612
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento per il personale familiare degli istituti militari	182	612
24	»	SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione di medicinali ai comandi del corpo della Regia guardia di finanza, agli ufficiali e ai sottufficiali ammogliati del corpo stesso e ai sottufficiali ammogliati della R. marina	183	614

30 ottob. 1907	AVANZAMENTO. — Avanzamento degli ufficiali in congedo.	184	615
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e lavori per parte della direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia	185	635
30 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio del casermaggio	186	636
31 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dei matrimoni contratti dai militari di leva prima di giungere alle armi	187	636
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la carta intestata da corrispondenza e per i bolli d'ufficio	192	643
1° nov. 1907	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle quote posto-letto per gli aggregati ai soli effetti disciplinari	188	637
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze e certificati di tesoreria.	190	640
9 »	AVANZAMENTO. — Avanzamento degli ufficiali in congedo.	191	641
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 741 che modifica il R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sull'idoneità all'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare . .	204	711
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n 736, che modifica il R. decreto 20 ottobre 1904 n. 585 (Disposizione n. 20 del fascicolo 1 della Raccolta) in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento degli assistenti del genio militare . . .	205	713
13 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	193	686
14 »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 726 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	196	700
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicazione delle disposizioni inserte nel bollettino delle nomine	194	687

28 nov. 1907	Amministrazione e contabilità. — Invio al Ministero delle richieste d'anticipazioni di assegni	197	701
4 dic. 1907	Cavalli. — Assegnazione dei cavalli di carica agli ufficiali	198	703
5 »	Equipaggiamento. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina, ecc.	199	703
5 »	Equipaggiamento. — Spese per la numerazione e la stagnatura delle gavette	200	704
9 »	Amministrazione e contabilità. — Norme da osservarsi dai distretti militari per il conteggio degli assegni per le reclute ritardatarie e per gli uomini fuori forza	201	707
12 »	Servizio del genio. — Impianti di carburo di calcio e di acetilene nei fabbricati e stabilimenti militari	202	709
12 »	Trasporti. — Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Mantova-Asola e Mantova-Viadana	203	710
15 »	Reclutamento. — Legge n. 763, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	211	719
16 »	Equipaggiamento. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali	206	714
16 »	Servizio veterinario. — Profilassi delle malattie diffusibili nel quadrupedi del R. esercito	207	714
18 »	Armi, munizioni e bufetterie. — Istruzione per l'applicazione del copricanna di nuovo modello ai fucili mod. 91	208	715
20 »	Trasporti. — Documenti di viaggio e di trasporto per gli allievi dei collegi militari che trovansi in licenza	209	715
21 »	Avanzamento. — Commissioni d'avanzamento per le compagnie di sanità e di sussistenza	210	716
24 »	Avanzamento. — Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali	212	724
26 »	Circoscrizione territoriale militare. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	213	724
27 »	Trasporti. — Trasporti sulle linee Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Luino e Milano-Arona	214	724

27 dic. 1907	TRASPORTI. — Trasporti sulle ferrovie esercitate a regime economico	215	725
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Grandi esercitazioni ed esercitazioni annuali .	216	727
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Servizio territoriale durante le esercitazioni annuali o grandi esercitazioni.	217	740

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale militare* 1907.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
2 dic. 1906	R. decreto n. 724, che approva il regolamento per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	38	135
11 aprile	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.	73	281
20 maggio	R. decreto n. 375, che modifica il R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare	123	465
7 giugno	Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217. . .	104	379
30 »	Legge n. 384 di riordinamento della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali. .	130	495
14 luglio	Legge n. 479 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito	132	499
14 »	Legge n. 484 recante provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali	135	512
25 »	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.	144	527

17 agosto	R. decreto n. 694, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. .	189	639
4 settembre	Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 4° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217. . .	165	573
2 ottobre	Norme e programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel personaledell'amministrazione centrale della guerra . . .	179	609
10 novembre	R. decreto n. 741, che modifica il R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sull'idoneità all'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare	204	711
10 »	R. decreto n. 736 che modifica il R. decreto 20 ottobre 1904 n. 585 (Disposizione n. 20 del fascicolo 1 della Raccolta) in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avvanzamento degli assistenti del genio militare	205	713
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
30 dic. 1906	Legge n. 645 che assegna alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907 la spesa complessiva di lire 16,000,000	2	3
2 gennaio	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	4	8
22 »	Aggiunte e varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	22	94
29 »	Mandati di rimborso e di anticipazione . .	25	108
8 febbraio	Certificati di acconti per lavori e provviste .	35	132
20 »	Aggiunte alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi .	46	184
24 mar. 1907	Legge n. 96 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-1906.	79	301
24 aprile	Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906	84	303

26 aprile	Mandati di rimborso e d'anticipazione. . .	86	311
15 maggio	Nuove norme per le anticipazioni degli assegni ordinari e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti	97	343
30 »	R. decreto n. 375 che modifica il R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare	123	465
9 giugno	Legge n. 325 che autorizza la spesa dell'esercizio 1906-907 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).	113	391
14 »	Biblioteche delle scuole, collegi, istituto geografico, farmacia centrale ed ospedali militari principali	109	385
23 »	R. decreto n. 411 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256	146	529
27 »	Retta da corrispondersi dagli ufficiali superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari.	138	519
5 luglio	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	120	460
14 »	R. decreto n. CCXCV di fondazione dell'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie	158	561
1° agosto	Ricognizioni annuali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari	149	548
9 »	Adozione di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo	159	569
16 »	Utilizzazione della paglia che ha servito per la giacitura della truppa	160	569
4 settembre	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	164	573
25 »	Spesa relativa ai nastri, nastrini e cordoncini per le decorazioni dei militari di truppa	173	600
10 ottobre	Diritti di segreteria su contratti stipulati dai corpi per le provviste di viveri	177	606
24 »	Modificazioni al regolamento per il personale familiare degli istituti militari.	182	612

1° novembre	Conteggio delle quote posto-letto per gli aggregati ai soli effetti disciplinari	188	637
4 »	Quietanze e certificati di tesoreria	190	640
28 »	Invio al Ministero delle richieste d'anticipazioni d'assegni.	197	701
9 dicembre	Norme da osservarsi dai distretti militari per il conteggio degli assegni per le reclute ritardatarie e per gli uomini fuori forza .	201	707
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
30 dic. 1906	Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	3	4
30 » »	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi . . .	24	105
	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE.		
14 febbraio	Armamento dei tamburini.	41	149
26 »	Adozione di strumenti verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali. . .	48	187
26 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi	49	187
15 marzo	Somministrazioni di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale. . . .	60	211
16 aprile	Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale	77	299
18 dicembre	Istruzione per l'applicazione del copricanna di nuovo modello ai fucili mod. 91 . .	208	715
	AVANZAMENTO.		
30 dic. 1906	Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	3	4
23 febbraio	Norme per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente	47	185
11 marzo	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	55	196

1° aprile	Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente	70	259
25 »	Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento del R. esercito, debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente	83	304
19 giugno	Commissione di avanzamento per i gradi di truppa	114	392
19 »	Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali.	115	406
19 »	Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali.	116	417
14 luglio	Legge n. 495 che sancisce provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito.	136	514
25 settembre	Proposte e commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente	171	579
30 ottobre	Avanzamento degli ufficiali in congedo . .	184	615
9 novembre	Avanzamento degli ufficiali in congedo . .	191	644
21 dicembre	Commissione d'avanzamento per le compagnie di sanità e di sussistenza.	210	716
24 »	Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali.	212	724
	CAVALLI.		
13 settembre	Autorizzazione agli ufficiali alpini e agli ufficiali del reggimento artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio.	168	577
4 dicembre	Assegnazione dei cavalli di carica agli ufficiali	198	703

	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
7 gennaio	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	12	16
9 febbraio	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	36	132
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	50	188
29 marzo	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	69	257
4 aprile	R. decreto n. 192 che sopprime il tribunale militare di Messina ed estende la giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo	80	302
13 giugno	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	107	384
9 luglio	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	125	481
11 »	R. decreto n. 510 che modifica la circoscrizione del servizio d'artiglieria per comandi d'artiglieria da campagna.	140	522
6 agosto	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	154	557
2 settembre	R. decreto n. 650 col quale la sede del distretto militare di Udine è trasferita a Sacile	176	605
26 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	213	724
	COLONIA ERITREA.		
4 aprile	Legge n. 188, che approva il trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia .	92	319
16 maggio	Computo delle campagne d'Africa	99	351
14 luglio	Legge n. 405 relativa all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.	141	523
2 settembre	R. decreto n. 684 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali . .	159	689
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
7 febbraio	Norme per la presentazione dei telegrammi di Stato in franchigia, diretti a più destinazioni o circolari	34	131
14 giugno	Telegrammi espressi di Stato.	110	386

31 luglio	Indirizzo della corrispondenza diretta alla Regia agenzia consolare in Aleppo	148	547
8 agosto	Indirizzo della corrispondenza diretta al R. consolato d'Italia in Calcutta	155	558
31 ottobre	Norme per la carta intestata da corrispondenza e per i bolli d'ufficio.	192	643
	DISCIPLINA MILITARE.		
30 dic. 1906	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi	24	105
19 gennaio	Modificazioni al regolamento sull'uniforme .	18	24
14 febbraio	Modificazioni alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed al regolamento sull'uniforme	39	142
14 luglio	R. decreto n. 556 che stabilisce l'uso delle stellette da parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza	152	555
	DISPOSIZIONI VARIE.		
2 gen. 1907	Pubblicazione delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria	5	8
2 »	Divieto ai sottufficiali ed ai militari di truppa raffermati, in servizio effettivo, di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali, ecc. . .	6	9
16 »	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906	16	20
10 febbraio	Regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale .	65	218
17 »	Decreto ministeriale che modifica quello in data 11 ottobre 1906 che stabiliva nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare	87	313
28 marzo	Legge n. 154 sul personale civile dei depositi di allevamento cavalli	91	318

6 giugno	Legge n. 287 per la nomina di una commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra. . .	137	517
16 »	R. decreto n. CCLXXVII che costituisce in ente morale il legato « Todini » a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna e ne approva lo statuto	151	553
11 luglio	Legge n. 491 con la quale è istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno un laboratorio chimico per le sostanze esplosive .	139	520
22 »	Divisa degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano.	142	524
21 agosto	Commissione d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra	162	572
22 novembre	Applicazione delle disposizioni inserte nel bollettino delle nomine	194	687
	EQUIPAGGIAMENTO.		
22 gennaio	Distintivi di grado per i sottufficiali . . .	20	26
22 »	Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali.	21	27
24 »	Adozione del pantalone corto per i min. del gen.	23	98
5 febbraio	Oggetti di corredo speciali per i ciclisti . .	32	130
18 »	Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali.	44	159
16 aprile	Adozione di strumenti leggeri da zappatore, per fanteria	76	298
26 »	Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali .	85	311
14 maggio	Modificazione di alcune misure della giubba di panno da genio (escluso il treno)	96	337
16 »	Adozione di strumenti leggeri da zappatore, per fanteria	100	351
10 giugno	Distintivi di grado per sottufficiali	105	381
11 »	Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali . .	106	381
12 luglio	Adozione di strumenti leggeri da zappatore, per fanteria	129	494
22 »	Coperta sottosella per la cavalleria	143	527
18 ottobre	Adozione della borsa di cinturino con guaina, per vanghetta, per bersaglieri ciclisti e della borsa di cinturino con guaina, per piccozzino, per bersaglieri ciclisti.	180	612
5 dicembre	Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina ecc.	199	703
5 »	Spese per la numerazione e la stagnatura delle gavette	200	704
16 »	Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali .	206	714

		GIUSTIZIA MILITARE.	
22 nov.	1906	R. decreto n. 647 con cui vengono apportate modificazioni al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	1	1
		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.	
2	gennaio	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa.	7	10
14	febbraio	Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria.	40	148
20	»	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.	45	184
4	marzo	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	52	192
14	»	Premi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare	56	208
14	»	Istruzione di ginnastica militare	57	209
21	agosto	Attestati per gare di ginnastica	163	372
27	dicembre	Grandi esercitazioni ed esercitazioni annuali .	216	727
27	»	Servizio territoriale durante le esercitazioni annuali o grandi esercitazioni	217	740
		MATRICOLA.	
31	ottobre	Inscrizione a matricola dei matrimoni contratti dai militari di leva prima di giungere alle armi.	187	636
		MILITARI DI TRUPPA.	
30 dic.	1906	Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	3	4
17	gennaio	Militari che si trovano in istato di liberazione condizionale o di condanna condizionale .	17	21
30	»	Operai per i reggimenti d'artiglieria . . .	30	128
7	febbraio	Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina	33	131
8	marzo	Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina speciali	53	192
24	aprile	Soldati arcionisti.	82	304
21	giugno	Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc.	117	434
3	luglio	Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi	118	437

4 luglio	R. decreto n. 391 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina. . . .	122	463
10 ottobre	Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego.	178	607
14 novembre	R. decreto n. 726 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	196	700
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
15 gennaio	Regolamento sul servizio di tappa	15	20
30 »	Istruzione per i comandanti di tappa. . . .	26	110
25 marzo	Modificazione alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza	67	223
	ONORIFICENZE.		
13 gennaio	R. decreto n. 22 relativo al riconoscimento delle campagne di guerra degli anni 1848-1849 e 1859	42	153
5 agosto	Computo del servizio utile al conseguimento della croce per anzianità di servizio . . .	153	557
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
29 nov. 1906	R. decreto n. 659 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Chieti	11	15
30 dic. 1906	Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali.	3	4
21 marzo	Legge n. 84 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito ed il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi in rapporto al personale della giustizia militare.	72	278
13 giugno	Legge n. 327 che apporta modificazioni ai testi unici delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito . .	112	389
14 luglio	Legge n. 343 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fisssi per il R. esercito.	132	499

14 luglio	Legge n. 483 recante provvedimenti per i sottufficiali.	134	509
1° agosto	R. decreto che costituisce in deposito la sezione staccata di allevamento cavalli di Portovecchio (Sermide) e in sezione staccata l'attuale deposito di Palmanova . . .	161	571
	PENSIONI.		
21 marzo	R. decreto n. 219 che provvede alla sostituzione di un membro della commissione permenente per l'esecuzione delle leggi pei veterani. .	90	347
7 luglio	Legge n. 436 che concede l'aumento di favore alla media degli stipendi per la pensione degli ufficiali subalterni.	131	499
14 »	Legge n. 482 che apporta aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.	133	505
14 »	Legge n. 495 che sanzisce provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito .	136	514
	RECLUTAMENTO.		
24 gennaio	R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1907.	43	159
17 marzo	R. decreto di nomina dei membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva	89	315
21 »	Legge n. 83 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1887.	66	222
4 luglio	R. decreto n. 390 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi	121	461
4 »	Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 390 del 4 luglio 1907, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi .	124	467
26 settembre	Disposizioni relative ai macchinisti ed ai fuochisti della brigata lagunari	174	600
15 dicembre	Legge n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	211	719

	SCUOLE MILITARI.		
30 gennaio 22 ottobre	Destinazioni di ufficiali alle scuole militari. . Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo, e corso di mascalcia	27 181	110 612
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
4 marzo	Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (edizione 1896)	51	194
29 »	Tariffa per le modificazioni alla carretta da battaglione (2ª-57) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi . . .	68	256
25 aprile	Adozione della siringa tipo *Luer*.	84	311
14 settembre	Errata-corrige al 5° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	169	578
	SERVIZIO DEL GENIO.		
9 dic. 1906	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno ai forti Montorio, Preara e Ca Bellina della piazza di Verona.	19	25
6 gennaio	R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Genova	61	213
20 »	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Castello n. 2 della piazza di Alessandria	54	195
30 »	Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del IV, VII, IX e XII corpo d'armata	28	111
31 »	R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le opere di riva sinistra dell'Adige della piazza di Legnago . . .	62	214
31 »	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera ed alla difesa di Cima di Campo, in Val di Brenta	64	217
3 marzo	R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di spalto dell'opera a corona di S. Rocco al Porto della piazza di Piacenza	88	314
19 aprile	Cambio di denominazione di immobili militara nel territorio del IX e XII corpo d'armata .	78	299

30 maggio	Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del II, V e XII corpo d'armata	103	375
30 ottobre	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e lavori per parte della direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia. . . .	185	635
12 dicembre	Impianti di carburo di calcio e di acetilene nei fabbricati e stabilimenti militari	202	709
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
15 marzo	Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali	59	211
25 settembre	Servizio del casermaggio	172	600
30 ottobre	Servizio del casermaggio	186	636
	SERVIZIO SANITARIO.		
13 giugno	Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	108	385
9 luglio	Soppressione dell'infermeria presidiaria di Bard.	126	481
26 »	Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari	145	528
24 ottobre	Somministrazione di medicinali ai comandi del corpo della R. guardia di finanza, agli ufficiali ed ai sottufficiali ammogliati del corpo stesso ed ai sottufficiali ammogliati della R. marina	183	614
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
30 dic. 1906	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale ecc. . . .	24	105
6 gennaio	R. decreto che apporta modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	31	129
27 dicembre	Servizio territoriale durante le esercitazioni annuali o grandi esercitazioni.	217	740
	SERVIZIO VETERINARIO.		
28 maggio	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	101	353
13 novembre	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.	193	686
16 dicembre	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.	207	714

STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.

30 dic. 1906	Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	3	4
4 gennaio	Tariffe delle indennità di viaggio e d'ospedale pei nuovi gradi di sottufficiale stabiliti dalla legge 19 luglio 1906, n. 372	8	11
4 »	Scomposizione dei nuovi assegni giornalieri risultanti dalla legge 30 dicembre 1906, n. 647 pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali	9	13
10 »	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	13	17
9 febbraio	Indennità annua ai capimusica con anzianità anteriore al 1° luglio 1904	37	133
21 marzo	Legge n. 84 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito ed il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi in rapporto al personale della giustizia militare	72	278
14 maggio	Truppe in alta montagna	94	323
14 »	Località disagiate	95	333
16 »	Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio .	98	351
13 giugno	Legge n. 327 che apporta modificazioni ai testi unici delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito.	112	389
14 »	Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio .	111	387
9 luglio	Decreto ministeriale con cui è concesso l'aumento del terzo della indennità di trasferta agli ufficiali in servizio di rimonta nel territorio dello Stato	156	559
10 »	Decreto ministeriale con cui sono stabiliti i soprassoldi spettanti ai sottufficiali guarda-magazzini del foraggio ed ai soldati di fanteria comandati in accompagnamento di carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre	157	560
14 »	Legge n. 479 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito	132	499

14 luglio	Legge n. 495 che sancisce provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito	136	514
14 »	R. decreto n. CCXCV di fondazione dell'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie	158	561
6 settembre	R. decreto 23 maggio 1907, n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità. . . .	166	574
18 »	Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio .	170	579
27 »	Località disagiate.	175	604
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
6 dic. 1906	R. decreto n. 666 che provvede per la nomina di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale	14	19
28 febbraio	R. decreto n. 120 che provvede alla sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.	71	277
17 marzo	R. decreto n. 143, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . .	75	297
4 aprile	R. decreto n. 203, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . .	93	321
	TRASPORTI.		
5 gennaio	2ª serie di aggiunte e varianti al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana	10	14
30 »	Trasporti militari sul mare	29	128
20 marzo	Viaggi di andata e ritorno a tariffa differenziale	63	214
4 luglio	Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.	119	460
10 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	127	481
11 »	Viaggi a tariffa militare compiuti per ragioni di servizio, con treni diretti o direttissimi	128	493
31 »	Trasporti in treni diretti sulla linea Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro . . .	147	547

2 agosto	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	150	551
12 settembre	Tassazione di veicoli smontati trasportati sui piroscafi della società di navigazione generale italiana	167	577
12 dicembre	Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Mantova-Asola e Mantova-Viadana.	203	710
20 »	Documenti di viaggio e di trasporto per gli allievi dei collegi militari che trovansi in licenza	209	715
27 »	Trasporti sulle linee Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Luino e Milano-Arona	214	724
27 »	Trasporti sulle ferrovie esercitate a regime economico	215	725
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
14 marzo	Partecipazione degli ufficiali in congedo alle varie gare annuali di reggimento o di presidio	58	210
12 aprile	Partecipazione di ufficiali in congedo, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad esercitazioni militari non obbligatorie . .	74	295

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372 . . .	18
2	Restituzione dei libretti di viaggio	192
3	Assegno giornaliero dei furieri maggiori e furieri capi armaiuoli.	193
4	Alloggi forniti dai comuni.	216
5	Ufficiali comandati agli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione	614
6	Note caratteristiche	641
7	Qualifica di ottimo richiesta per l'avanzamento a scelta dei graduati di truppa	687

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare — parte I^a^

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Atto col quale vennero pubblicate
17	Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali	21
2	Pantalone corto per i minatori del genio.	23
2	Distintivi di grado per ufficiali, sciarpa e spalline. (Queste due tavole furono pubblicate per sostituirle alle corrispondenti della istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito)	39
4	Modificazioni agli accessori per tamburi	41
10	Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali	44
1	Contrassegni agli strumenti leggeri da zappatore per fanteria	76
1	Carta indicante a quali categorie sono inscritte le linee delle ferrovie dello Stato agli effetti dell'applicazione della tariffa per biglietti d'abbonamento ordinari.	127
1	Distintivi per i macchinisti e fuochisti della brigata lagunari	174
1	Borsa di cinturino con guaina, per vanghetta e borsa di cinturino con guaina, per piccozzino, per bersaglieri ciclisti	180
1	Sciabola per marescialli a piedi (in sostituzione della corrispondente tavola XVII pubblicata con l'*Atto* 21) . . .	206

DISPENSA 1ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

1906 NOVEMBRE 22. — R. decreto 647 con cui vengono apportate modificazioni al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, *pag.* 1.
» DICEMBRE 30. — Legge n. 645 che assegna alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907 la spesa complessiva di lire 46.009.000, *pag.* 3.
» » 30. — Legge n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 4.
1907 GENNAIO 2. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 8.
» » 2. — Pubblicazione delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria, *pag.* 8.
» » 2. — Divieto ai sottufficiali ed ai militari di truppa raffermati in servizio effettivo, di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali, ecc., *pag.* 9.
» » 3. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, *pag.* 10.
» » 4. — Tariffe delle indennità di viaggio e d'ospedale pei nuovi gradi di sottufficiale stabiliti dalla legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 11.
» » 6. — Scomposizione dei nuovi assegni giornalieri stabiliti dalla legge 30 dicembre 1906, n. 647 pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 13.
» » 3. — 2ª serie di aggiunte e variazioni al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana, *pag.* 14.

Atto N. 1. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 647 con cui vengono apportate modificazioni al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari.** — 22 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d' Italia.

Visto l'art. 33, ultimo capoverso, della legge 19 luglio 1906, n. 367, relativa al nuovo ordinamento della R. guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *sexies* (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 9 dicembre 1886, n. 4220 (serie 3ª), 15 agosto 1893, n. 521 e 7 dicembre 1899, n. 498;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 45ª del 1906, pag. 705 — Nel secondo alinea della Decisione di massima n. 14: nella quarta riga, *invece di:* quale e tenuta, *leggasi:* quale è tenuta — nella quart'ultima riga: *invece di:* (§ 1410), *leggasi:* (§ 1401).

Articolo unico.

Al capo I, titolo I, del regolamento organico per il servizio nei tribunali militari è aggiunto il seguente articolo:

Art. 12 bis.

Le norme stabilite negli articoli precedenti si applicano anche per la designazione e la estrazione a sorte dell'ufficiale della R. guardia di finanza che, a termini dell'art. 33 della legge 19 luglio 1906, n. 367, deve nella qualità di giudice sedere in un tribunale militare territoriale o speciale; osservate le modificazioni seguenti:

a) il comandante di ogni legione territoriale compila per ciascun tribunale militare, il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel territorio della legione, un elenco degli ufficiali del grado non inferiore a quello di capitano, residenti nel territorio di ciascun tribunale, e lo invia al comandante della divisione militare in cui ha sede il tribunale militare;

b) da tali elenchi il comandante della divisione militare forma due liste: una dei capitani designabili a giudici, ordinari e supplenti, dei tribunali militari territoriali; e l'altra degli ufficiali del grado da capitano a colonnello, che debbono essere compresi nella estrazione a sorte per la composizione dei tribunali speciali; inviando poscia una copia autentica di ambedue le liste all'avvocato fiscale militare, che la fa depositare nella segreteria del tribunale militare;

c) nel caso di mancanza, assenza o impedimento degli ufficiali residenti alla sede del tribunale, sono designati pei tribunali militari territoriali, ovvero compresi nella estrazione a sorte per i tribunali militari speciali, gli ufficiali del grado richiesto che siano residenti nel territorio della divisione, e, ove occorra, nell'altra divisione del corpo d'armata, e successivamente nella divisione più vicina, e nelle altre divisioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MASSIMINI.
MIRABELLO.

N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 645 che assegna alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907 la spesa complessiva di lire 16,000,000.** — 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, in continuazione degli assegni fatti nei precedenti esercizi del sessennio 1900-906, la spesa complessiva di lire 16,000,000, così ripartita:

Cap. n. 52.	— Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita) . . .	L.	500,000
» 53.	— Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita) . . .	»	1,000,000
» 54.	— Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	»	1,500,000
» 55.	— Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita) . . .	»	100,000
» 56.	— Lavori a difesa delle coste (spesa ripartita)	»	300,000
» 57.	— Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (spesa ripartita)	»	800,000
» 59.	— Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (spesa ripartita)	»	2,000,000
» 60.	— Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (spesa ripartita). . .	»	9,000,000
» 61.	— Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (spesa ripartita). . . .	»	600,000
» 63.	— Materiale per la brigata ferrovieri (spesa ripartita)	»	200,000
		L.	16,000,000

Art. 2.

Per le alienazioni di opere fortilizie, immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'amministrazione della guerra e riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, sono conservate in vigore le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, ed all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e i materiali suddetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MASSIMINI.
A. MAJORANA.

N. 3. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — AVANZAMENTO — MILITARI DI TRUPPA — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 617 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali.** — 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni giornalieri stabiliti per i militari di truppa dell'arma dei reali carabinieri della tabella VII, annessa alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono rispettivamente aumentati, nella seguente misura, tanto per l'arma a piedi quanto per quella a cavallo:

Marescialli d'alloggio: maggiori, capi, ordinari.	L.	1.20
Brigadieri.	»	1.00
Vice-brigadieri	»	0.90
Appuntati.	»	0.70
Carabinieri	»	0 50
Allievi carabinieri.	»	0.40

Art. 2.

L'organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali è aumentato di 56 marescialli, e cioè 17 marescialli maggiori, 11 marescialli capi, e 28 marescialli ordinari.

Art. 3.

L'indennità di L. 2000 cui si acquista diritto al compimento della terza rafferma con premio, giusta l'art. 143 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificata dalla legge 28 giugno 1891, n. 315, è elevata pei militari dell'arma dei carabinieri reali a L. 3000, fermo restando il premio annuo di L. 300.

Avranno diritto a tale maggiore indennità, oltre ai militari che saranno ammessi alla terza rafferma con premio, dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche tutti i militari dell'arma che all'entrata in vigore della legge siano stati già ammessi alla rafferma stessa, sia che l'abbiano già compiuta, sia che la stiano compiendo, purchè alla data suddetta prestino ancora effettivo servizio nell'arma.

Art. 4.

È istituita una scuola allievi ufficiali dei carabinieri per l'abilitazione alla nomina a sottotenente dei marescialli e brigadieri.

Art. 5.

Al primo periodo dell'art. 35 della legge sull'avanzamento nel R. esercito 2 luglio 1896, n. 254, modificato colla legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

« Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti nel grado di tenente sono occupati, per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ».

Art. 6.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

Alla tabella dell'articolo 8 sostituire:

GRADO	Stato maggiore generale (1), stato maggiore fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo contabile e corpo veterinario	Carabinieri reali
Tenenti generali	65	—	—
Maggiori generali	62	—	—
Colonnelli	58	62	60
Tenenti colonnelli	56	58	58
Maggiori	53	56	55
Capitani	50	53	52
Tenenti	48	50	50
Sottotenenti			

(1) Non sono compresi i maggiori generali medici per i quali il limite di età è di 65 anni.

Art. 7.

Al quadro degli ufficiali dei reali carabinieri sono arrecate le seguenti variazioni:

sono aumentati: 18 maggiori e 15 capitani;

sono diminuiti: 12 ufficiali subalterni, e cioè 10 tenenti e 2 sottotenenti.

Art. 8.

La maggiore spesa occorrente per questi provvedimenti, quale risulta dall'unita tabella che fa parte integrante della presente legge, andrà in aumento al contributo annuo che il Ministero dell'interno versa a quello della guerra per coprire l'effettiva spesa dal medesimo sostenuta per l'arma dei reali carabinieri oltre la somma di L. 29,500,000 per esso consolidata.

Al Ministero del tesoro è fatta facoltà di introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni necessarie.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie pei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge che attenuino le eventuali conseguenze a danno dei marescialli ora prossimi alla nomina a sottotenenti.

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.
VIGANÒ.

ALLEGATO

Tabella della spesa.

Maggiore spesa per aumentare le competenze dei reali carabinieri come paga giornaliera (art. 1) . .	6,227,009,50
Maggiore spesa per l'aumento di 56 marescialli (art. 2)	113,296 —
Maggiore spesa per elevare l'indennità della terza rafferma con premio (art. 3)	800,000 —
Spesa per l'istituzione della scuola allievi ufficiali (art. 4)	50,000 —
Spesa per rimaneggiamento d'organico degli ufficiali dell'arma (art. 7)	143,720 —
Spesa totale	7,334,025,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 2 gennaio.

Si sono pubblicati:

il 4° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa, contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di lire 1,15 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di lire 1,75.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 5. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione delle disposizioni riflettenti il servizio d'artiglieria** — 2 gennaio.

A modificazione dell'*Atto* 110 del 20 maggio 1898, il Ministero determina che col 1° gennaio 1907 la pubblicazione delle disposizioni di carattere permanente riflettenti il servizio d'artiglieria venga eseguita, a misura che occorre, dal laboratorio fotolitografico, in fascicoli analoghi a quelli dei fogli di ordine conservando alla pubblicazione stessa il titolo attuale: « Disposizioni speciali per l'artiglieria ».

La distribuzione sarà eseguita a pagamento ai seguenti comandi, corpi ed uffici nel numero di copie per ciascuno indicato:

Ispettorati d'artiglieria	Copie n. 2
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	» » 2
Comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare	» » 4

Comando d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza	Copie	n.	1
Comando della scuola militare . . .	»	»	2
Comando della scuola centrale di tiro d'artiglieria	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	»	»	5
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	7
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	»	»	1
1° e 2° reggimento artiglieria da costa	»	»	5
2° reggimento d'artiglieria da costa .	»	»	5
Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	»	»	1
1° reggimento artiglieria da fortezza	»	»	6
2° e 3° reggimento d'artiglieria da fortezza	»	»	5
Direzione d'artiglieria di Messina, Roma, Napoli, Venezia e Mantova . . .	»	»	3
Direzione d'artiglieria di Maddalena, Piacenza e Taranto	»	»	2
Direzione d'artiglieria di Genova, Torino e Verona	»	»	9
Direzione d'artiglieria di Alessandria	»	»	6
Direzione d'artiglieria di Spezia . . .	»	»	5
Stabilimenti militari di costruzione d'artiglieria	»	»	3

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 6. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divieto ai sottufficiali ed ai militari di truppa raffermati in servizio effettivo, di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali, ecc.** — 2 gennaio.

Le disposizioni contenute negli *Atti* 251 della *Raccolta* e 204 del 1900, sono da applicarsi anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa raffermati in servizio effettivo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 7. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa.** — 2 gennaio.

Alla suddetta istruzione apportare la seguente 5ª serie di aggiunte e varianti (le 4 precedenti serie furono pubblicate cogli *Atti* 105 e 233 del 1904, 132 del 1905 e 260 del 1906).

Pag. 116. — Ultime due linee dello specchio, sostituirle con le seguenti:

Quadrante a livello	1/2	1/2	Entro il relativo astuccio, nel ripostiglio ove si trovano gli attrezzi ed armamenti di ricambio della batteria, in posizione appariscente.

Pag. 117. — Ultime due linee dello specchio del n. 221, sostituirle con le seguenti:

Quadrante a livello	1/2	Entro il relativo astuccio, nel ripostiglio, ove si trovano gli attrezzi ed armamenti di ricambio della batteria, in posizione appariscente.

Pag. 118. — Le linee relative al quadrante a livello, sostituirle con le seguenti:

Quadrante a livello	1/2	Entro il relativo astuccio, nel ripostiglio, ove si trovano gli attrezzi ed armamenti di ricambio della batteria, in posizione appariscente.

Pag. 129. — Specchio della glicerina occorrente pei freni. Nella colonna « quantità da estrarre », *sostituire*: « 2 » al n. 4 posto in corrispondenza dei freni idraulici di sott'affusto del n. 7.

Nella colonna avvertenze, *dopo*: « tubo » *aggiungere*: « allorchè l'affusto è nella posizione in batteria ».

Pag. 130, 2ª linea. — *Dopo*: « freni », *aggiungere*: « da 240 e 280 ».

Pag. 130, 8ª linea. — *Dopo*: « glicerina », *aggiungere*: « pei freni da 321 e »

Pag. 133, n. 244. — *Dopo*: « rotture », *aggiungere*: « e specialmente nelle coppe dei respintori posteriori dei sott'affusti da 321 nei tiri a brevi distanze ».

Pag. 147, n. 264, linea 3ª. — *Cancellarla* e *sostituirvi*: » Granata — Puntamento preparato diretto ».

Pag. 158, linea 17ª. — *Cancellarla* e *sostituirvi*: « Palla — Puntamento individuale ».

Pag. 159, linee 18ª e 19ª. — *Cancellarle* e *sostituirvi*: « Granata (o palla) » « Alzo ordinario ».

Pag. 160, linea 10ª ed 11ª: — *Cancellarle* e *sostituirvi*: « Granata (o palla) » « Quadrante a livello ».

Pag. 175, n. 299, linea 3ª. — *Cancellarla* e *sostituirvi*: « Granata (o granata con fulmicotone o granata con pertite) ». « Puntamento diretto ».

Pag. 182, linea 12ª. — *Cancellarla* e *sostituirvi*: « Granata (o granata con fulmicotone, o granata con pertite) » « Quadrante a livello ».

Pag. 193, n. 324, linea 3ª. — *Cancellarla* e *sostituirvi*: « Granata (o granata con fulmicotone) » « Puntamento diretto ».

Pag. 197, n. 330, linea 5ª. — *Cancellarla* e *sostituirvi*: « Granata (ecc.) » « Quadrante a livello ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 8. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Tariffe delle indennità di viaggio e d'ospedale pei nuovi gradi di sottufficiale stabiliti dalla legge 19 luglio 1906, n. 372.** — 4 gennaio.

1.

Le indennità di viaggio pei nuovi gradi di sottufficiale stabiliti dalla legge 19 luglio 1906 n. 372 (*Atto* 178) sono fissate nella misura seguente:

a) indennità per i viaggi e servizi collettivi:

GRADI	INDENNITÀ DI			
	Accantonamento		Marcia e di pubblica sicurezza	
Maresciallo di qualunque grado.	»	15	»	30
Sergente maggiore e sergente .	»	10	»	20

b) indennità per i viaggi e servizi isolati:

GRADI	INDENNITÀ di trasferta di 1ª categoria	INDENNITÀ di trasferta di 2ª categoria	Indennità di missione all'estero	Assegno per le spese di trasporto personale in ferrovia	Assegno per le spese di trasporto personale sul mare	Assegno per le spese di trasporto personale sui laghi
				in posti di		
Maresciallo di reggimento	4 —	3 65	10 —	2ª	2ª	1ª
Maresciallo di battaglione, di mezzo reggimento o brigata	3 50	3 15				
Maresciallo di compagnia, squadrone o batteria	3 —	2 65	8 —	3ª	3ª	2ª
Sergente maggiore	2 50	2 25				
Sergente	2 10	1 85				

Le tariffe della indennità di trasferta sono accresciute degli aumenti giornalieri di lire 0,30, che, a norma dell'art. 7 della legge su indicata, spettano ai sottufficiali non raffermati con premio per ogni triennio di servizio.

2.

La indennità giornaliera d'ospedale, pei gradi sopra indicati, è la seguente:

Maresciallo di qualunque grado	1,10
Sergente maggiore	0,50
Sergente	0,30

Pei sottufficiali non raffermati con premio le predette tariffe sono accrescinte degli aumenti giornalieri di lire 0,30 dovuti, a norma della legge su indicata, per ogni triennio di servizio.

3.

Queste disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1907.

Disposizione transitoria.

Pei furieri maggiori e pei furieri che conservano dopo il 1° gennaio 1907 il grado e gli assegni rispettivi restano in vigore le tariffe attuali, così delle indennità di viaggio come della indennità d'ospedale.

Il Ministro — VIGANÒ

N. 9. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Scomposizione dei nuovi assegni giornalieri risultanti dalla legge 30 dicembre 1906 n. 647 pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.** — 4 gennaio.

In seguito al disposto dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1906 n. 647, che aumenta gli assegni giornalieri stabiliti pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, il § 2 della tabella indicante la scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa, quale è stata modificata dall'*Atto* 139 del 1904 (allegato *A* al regolamento d'amministrazione), è sostituito col seguente:

GRADI	Assegno giornaliero	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO			
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
§ 2. Carabinieri reali.					
Carabinieri a piedi.					
Maresciallo d'alloggio Maggiore	4 96	4 57	»	»	28	»	11
Maresciallo d'alloggio Capo	4 96	4 57	»	»	28	»	11
Maresciallo d'alloggio Ordinario	4 36	3 97	»	»	28	»	11
Brigadiere musicante	3 96	3 57	»	»	28	»	11
Brigadiere trombettiere	3 96	3 57	»	»	28	»	11
Brigadiere	3 71	3 32	»	»	28	»	11
Vice-brigadiere musicante	3 51	3 12	»	»	28	»	11
Vice-brigadiere trombettiere	3 51	3 12	»	»	28	»	11
Vice brigadiere	3 26	2 87	»	»	28	»	11
Appuntato	2 66	2 27	»	»	28	»	11
Carabiniere musicante	2 66	2 27	»	»	28	»	11
Carabiniere trombettiere	2 66	2 27	»	»	28	»	11
Carabiniere	2 41	2 02	»	»	28	»	11
Allievo	1 59	» 35	»	96	15	»	13
Carabinieri a cavallo.					
Maresciallo d'alloggio Maggiore	5 62	4 97	»	»	47	»	18
Maresciallo d'alloggio Capo	5 62	4 97	»	»	47	»	18
Maresciallo d'alloggio Ordinario	5 02	4 37	»	»	47	»	18
Brigadiere trombettiere	4 62	3 97	»	»	47	»	18
Brigadiere	4 37	3 72	»	»	47	»	18
Vice-brigadiere trombettiere	4 12	3 47	»	»	47	»	18
Vice-brigadiere	3 87	3 22	»	»	47	»	18
Appuntato	3 27	2 62	»	»	47	»	18
Carabiniere trombettiere	3 27	2 62	»	»	47	»	18
Carabiniere	3 02	2 37	»	»	47	»	18
Allievo	2 14	» 40	»	96	29	»	49

Annotazioni.

Quando i viveri per gli uomini di truppa dei carabinieri reali sono prelevati dai magazzini o dalle imprese dello Stato, è ritenuta sul soldo una quota giornaliera di centesimi 62, cioè 20 pel pane e 42 pei viveri.

Ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo (esclusi quelli del personale permanente della legione allievi e quelli comandati alla scuola di cavalleria) durante il tempo che facciano uso di cavalli di proprietà dell'amministrazione, sarà fatta una ritenuta sul soldo di centesimi 30, a favore della massa cavalli.

Le disposizioni del presente *Atto* hanno vigore dal 1° gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **10**. — TRASPORTI. — **2ª serie di aggiunte e variazioni al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana.** — 5 gennaio.

Il Ministero ha pubblicato, in apposito fascicolo, la 2ª serie di aggiunte e variazioni al *Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana*.

Le amministrazioni militari riceveranno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, senza che occorra glie ne facciano domanda, tanti esemplari del fascicolo suddetto, quanti sono gli esemplari del prontuario che acquistarono, e dovranno curare che questi siano regolarmente messi al corrente, cosa che viene resa facile dall'essere le aggiunte e variazioni state stampate in modo da potersi, nella massima parte, sovrapporre alla stampa primitiva.

Il costo dei fascicoli sarà addebitato in conto corrente al prezzo di L. 0,45 per ognuno.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 gennaio.

1906 NOVEMBRE 29. — R. decreto n. 659 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Chieti, *pag.* 15.
GENNAIO 7. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 16.
» 10. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 17.
———— Decisioni di massima, *pag.* 18.

Atto N. **11**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 659 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Chieti.** — 29 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300, 9 luglio 1905, n. 347 e 12 luglio 1906, n. 176;

Visti i regi decreti 22 luglio e 11 agosto 1897, n. 366 e 395, riguardanti la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visti i regi decreti 15 settembre 1897, n. 489, 2 marzo 1899, n. 97, 12 giugno 1904, n. 306 e 29 luglio 1906, n. 412, che conferiscono autonomia tecnica ed amministrativa ad alcune sottodirezioni del genio militare;

Visto il R. decreto 21 novembre 1865, col quale venne costituito un consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 5, pag. 9. — Nella 11ª riga, *invece di:* 1° e 2° reggimento artiglieria da costa, *leggasi:* 1° e 3° ecc. — Nella 12ª riga in corrispondenza del 2° reggimento d'artiglieria da costa, *invece di:* 5, *pongasi:* 4.

Atto 9, pag. 14. — Nella 2ª e 3ª riga delle annotazioni alla tabella che precede, *invece di:* centesimi 62, cioè 20 pel pane e 42 pei viveri. *leggasi:* centesimi 61, cioè 20 pel pane e 41 pei viveri.

Ritenuta la convenienza di dare autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Chieti in conformità di quanto è stabilito per le direzioni di detta arma;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sottodirezione del genio di Chieti ha autonomia tecnica ed amministrativa ed è alla diretta dipendenza del competente comando del genio.

Art. 2.

Presso la sottodirezione del genio sopraindicata è istituito un consiglio d'amministrazione composto del sottodirettore, *presidente* — di un ufficiale addetto, *membro* — e di un ragioniere geometra parimenti addetto alla sottodirezione, *relatore*.

Art. 3.

Al suaccennato consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi consigli presso le direzioni del genio, col precitato R. decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° gennaio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **12**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 7 gennaio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28,

54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906, sono apportate le seguenti varianti per quanto riguarda il comando del genio di Roma:

Direzioni	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Ancona	—	1ª Ancona 2ª Ancona	Pesaro —	Ancona (13ª)
—	Chieti*	1ª Chieti 2ª Aquila**	Ascoli Piceno-Foggia —	Chieti (14ª)
Roma	—	1ª Roma 2ª Roma 3ª Roma	Civitavecchia Nettuno Fontana Liri	Roma (17ª)
—	Perugia*	1ª Perugia 2ª Terni**	Foligno-Spoleto Viterbo	Perugia (18ª)
—	Cagliari*	1ª Cagliari 2ª Sassari**	— Ozieri	Cagliari (25ª) (meno l'arcipelago della Maddalena)
—	Maddalena*	1ª Maddalena 2ª Maddalena***	— —	Cagliari (25ª) (solo per l'arcipelago della Maddalena)

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **13**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna**. — 10 gennaio.

All'elenco delle località da considerarsi di alta montagna, pubblicato con l'*Atto* 96 del 1904, *aggiungere* quella di Tombion prima di *Tramonti di sopra* (Divisione militare di Padova).

Tale aggiunta dovrà avere effetto dal 1° gennaio corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372. — Le disposizioni date con circolare 208 del *Giornale militare* del 1906, parte 2ª, sono ispirate al concetto di mettere in pari condizioni di fronte alla legge 19 luglio 1906, n 372, per quanto è possibile nel passaggio ad un ordinamento nuovo, tanto tutte le categorie di sottufficiali già alle armi, quanto i sottufficiali che saranno assunti in servizio più tardi.

In quest'ordine di idee, e per rispondere a quesiti pervenutigli, il Ministero avverte che per la *ferma da sottufficiale*, di cui parlano i numeri 3, 4 e 6, della ricordata circolare, deve necessariamente intendersi la ferma medesima, sulla quale l'articolo 3 della legge citata pone le basi delle nuove norme di avanzamento, e cioè *la ferma di tre anni;* e che a questa dovrà pertanto commisurarsi, nei riguardi dell'avanzamento, il primo servizio prestato dai sottufficiali attualmente alle armi. (*Div. truppa*).

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

1906 DICEMBRE 6. — R. decreto n. 666 che provvede per la nomina di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 19

GENNAIO 15. — Regolamento sul servizio di tappa, *pag.* 20.

» 16. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906, *pag.* 20.

» 17. — Militari che si trovano in istato di liberazione condizionale o di condanna condizionale, *pag.* 20.

» 19. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme, *pag.* 24.



Atto N. 14. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 666 che provvede per la nomina di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 6 dicembre 1906.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della predetta commissione;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1906, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la commissione summentovata;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del defunto Di San Giuseppe barone Benedetto, senatore del Regno, è nominato membro della commissione centrale di tiro a segno nazionale Tassi avv. Camillo, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.
RAVA.

N. **15**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Regolamento sul servizio di tappa.** — 15 gennaio.

Con R. decreto 8 ottobre 1906, n. 593, è stato approvato un nuovo regolamento sul servizio di tappa, che sostituisce il libro VIII del regolamento sul servizio delle intendenze in guerra, approvato con R. decreto 14 gennaio 1881, che rimane perciò abrogato.

Ciascun comando, ispettorato, od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di un esemplare del detto regolamento; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie almeno.

Oltre gli esemplari suindicati dovranno essere acquistati anche quelli occorrenti per le dotazioni di cancelleria, prescritti dal III quaderno del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione del R. esercito, considerando il regolamento stesso come parte integrante del regolamento di servizio in guerra, parte II.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 20.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **16**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906.** — 16 gennaio.

È stata pubblicata la 3ª dispensa dell'anno 1906 delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, alla quale sono uniti la co-

pertina e l'indice dell'annata; i comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di cent. 25

Il Ministro — VIGANÒ

N. 17. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari che si trovano in istato di liberazione condizionale o di condanna condizionale.** — 17 gennaio.

1. Allo scopo di evitare disparità di trattamento e inesatte interpretazioni delle disposizioni vigenti, questo Ministero, presi accordi col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, dichiara che, in analogia a quanto è disposto dai §§ 237 e 237bis del regolamento sul reclutamento per la posizione di domicilio coatto, anche gli stati di liberazione condizionale o di condanna condizionale non sono incompatibili colla prestazione del servizio militare.

I militari che si trovano in uno degli stati suindicati dovranno perciò esser chiamati a prestar servizio non altrimenti che gli altri militari la cui libertà non è sottoposta a condizione alcuna.

2. Ogniqualvolta un individuo in istato di liberazione condizionale sarà chiamato a prestar servizio militare, il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello provvederà ad avvertirne il comandante del distretto militare cui l'individuo appartiene, perchè detto comandante ne informi a sua volta il comandante del corpo cui l'individuo sarà assegnato.

Per gli individui invece che si trovano in istato di condanna condizionale e debbono imprendere servizio militare non occorre che i comandanti dei corpi ricevano comunicazioni speciali in proposito, poichè, come si dirà in appresso, detti comandanti dovranno tener presenti tali condanne condizionali solo per gli effetti delle promozioni, e per questi effetti essi debbono già richiedere, giusta il n. 5 dell'*Atto* 272 del 1903, la dichiarazione del casellario giudiziale.

Liberazione condizionale.

3. Pei militari in istato di liberazione condizionale si dovrà anzitutto tener presente che la liberazione condizionale è continuazione, in forma diversa, della esecuzione della con-

danna per il residuo di pena da espiare, che è accordata come premio a coloro che diano manifesti segni di ravvedimento e che può essere sempre revocata (colle modalità stabilite ed entro il tempo in cui sarebbe durata l'espiazione della pena) se gli interessati commettano altro reato che importi pena restrittiva della libertà personale o non adempiano le condizioni speciali loro imposte col rispettivo decreto di liberazione.

Tali condizioni, giusta il combinato disposto dell'articolo 4 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, e dell'art. 118 della legge di pubblica sicurezza, possono essere le seguenti :

1° darsi a stabile lavoro e farlo constare nel termine che sarà prefisso ;

2° non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza ;

3° non ritirarsi alla sera più tardi e non uscire al mattino più presto di una data ora;

4° non ritenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

5° non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

6° non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli e trattenimenti pubblici;

7° non associarsi a pregiudicati;

8° tenere buona condotta e non dar luogo a sospetti;

9° presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

10° portare sempre indosso la carta di permanenza ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

4. L'applicazione delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 9, siccome incompatibili o superflue durante il servizio militare, sarà sospesa a cura del Ministero di grazia e giustizia per i militari liberati condizionalmente, cui tali condizioni fossero state imposte.

Continueranno invece ad applicarsi loro, per tutto il tempo in cui durerà lo stato di liberazione condizionale, quelle delle altre condizioni che loro siano state imposte.

Occorrerà perciò che i comandanti dei corpi — in luogo dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata di tale vigilanza nei casi ordinari — facciano sottoporre a speciale sorveglianza gli individui in istato di liberazione condizionale, affinchè non violino le condizioni loro imposte, tenendo presente che in caso

di manifesta violazione dovranno riferirne al procuratore generale del Re, che partecipò la liberazione condizionale, per gli opportuni provvedimenti.

Nel caso poi che un militare venga congedato quando ancora trovasi in istato di liberazione condizionale, i comandanti di corpo dovranno darne pure comunicazione allo stesso procuratore generale del Re.

I comandanti di corpo dovranno infine tener presente che la liberazione condizionale non modifica gli effetti della condanna penale per quanto riguarda l'avanzamento ai gradi di truppa, effetti previsti dal § 21 del regolamento sull'avanzamento.

Essi perciò, nell'applicare detto § 21, terranno conto della condanna in sè, prescindendo affatto dalla intervenuta liberazione condizionale.

Condanna condizionale.

5. Per i militari condannati condizionalmente in base alla legge 26 giugno 1904, n. 267, occorre tener presente che, anche durante il tempo in cui l'esecuzione della condanna è soltanto considerata come sospesa, essi non sono sottoposti ad alcuna speciale restrizione della libertà personale e che la sospensione dell'esecuzione della condanna deve essere revocata, per iniziativa od a cura dell'autorità giudiziaria, soltanto se il condannato commette altro reato.

Per conseguenza nessun provvedimento speciale dovrà essere preso dall'autorità militare riguardo ai militari che siano stati in tal modo condannati.

I comandanti dovranno prendere in considerazione il fatto della condanna condizionale soltanto pei riguardi dell'avanzamento ai gradi di truppa, tenendo presente che la condizione che si accompagna alla condanna, se sospende o cancella tutti gli effetti di questa, non ne attenua peraltro gli effetti relativi all'avanzamento, effetti previsti dal § 21 succitato.

Essi nell'applicare detto § 21 terranno conto della condanna in sè, prescindendo dalla condizione che ad essa s'accompagna.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **18.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme.** — 19 gennaio.

Al 6° alinea del n. 65 del regolamento sull'uniforme *sostituire il seguente:*

« Non la portano, ma indossano invece il cappotto, per i servizi di cui ai commi *b*) e *c*), durante la stagione rigida o quando piove.

Potrà essere opportuno che durante i servizi predetti indossino in alcune ore la giubba, ed in altre il cappotto: ciò verrà stabilito e regolato dal comando di presidio. In questo caso la truppa porterà il cappotto rotolato nel telo da tenda ».

Il Ministro — VIGANÒ.



Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 gennaio.

1906 DICEMBRE 9. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno ai forti Montorio, Preara e Ca Bellina della piazza di Verona, *pag.* 25
GENNAIO 22. — Distintivi di grado per i sottufficiali, *pag.* 26.
» 22. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali, *pag.* 27.
» 22. — Aggiunte e varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 94.
» 24. — Adozione del pantalone corto per i minatori del genio, *pag.* 98.

Atto N. **19.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno ai forti Montorio, Preara e Ca Bellina della piazza di Verona.** — 9 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 19 novembre 1891, n. 753, che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare imposte attorno ai forti Montorio, Preara e Ca Bellina, della piazza di Verona, in dipendenza del succitato R. decreto 19 novembre 1891, n. 753, sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Vigano.

N. **20**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado per i sottufficiali**. — 22 gennaio.

In relazione alla nuova progressione dei gradi di sottufficiale, stabilita con legge 19 luglio 1906, n. 372, questo Ministero, premesso che i marescialli non dovranno avere distintivi di grado sulle maniche degli abiti e delle giubbe, determina:

1. I sergenti di squadra, di contabilità o con incarichi speciali ed i vice-brigadieri dei reali carabinieri, fanno uso dell'attuale distintivo da sergente;

2. I sergenti maggiori ed i brigadieri dei reali carabinieri fanno uso dell'attuale distintivo da furiere, il quale continuerà ad essere usato anche dagli attuali furieri che non possono essere promossi marescialli;

3. Il distintivo da furiere maggiore è conservato temporaneamente per gli individui rivestiti di tale grado, che non possono essere promossi marescialli.

In dipendenza di quanto precede alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	196	da brigadiere dei carabinieri e da sergente maggiore	P	2 70	Variante
»	197	da furiere	»	2 70	Abolito
»	198	da vicebrigadiere dei carabinieri e da sergente	»	2 00	Variante
»	199	da sergente	»	2 00	Abolito
»	205	da sergente maggiore	»	3 20	Variante

Nell'intestazione dei conti di costruzione dei distintivi di grado in argento ed in oro da furiere, inserti nell'*Atto* 143 del 1904, *alla parola:* furiere, *sostituire le parole:* sergente maggiore.

Il Ministro — Vigano.

N. **21.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali.** — (Con 17 tavole di disegno)(1). — 22 gennaio.

La divisa dei marescialli delle varie armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali, è quale risulta dall'istruzione che segue:

Degli oggetti di vestiario non vengono somministrati campioni, poichè per l'allestimento di siffatte robe i corpi dovranno attenersi strettamente alle descrizioni inserte nell'istruzione.

I corpi ed istituti richiederanno, alla direzione dell'arsenale di costruzione di Torino i nuovi cinturini da marescialli occorrenti per la loro dotazione.

Il Ministero si riserva di impartire apposite norme per la trasformazione delle attuali sciabole da fanteria in carico ai corpi ed istituti per i rispettivi marescialli.

Le disposizioni relative alla divisa dei marescialli inserte nell'*Atto* 36 del 1903, l'*Atto* 97 di detto anno, i conti di costruzione di oggetti da marescialli inserti nell'*Atto* 143 del 1904 e relative modificazioni, gli *Atti* 7 e 269 del 1906 sono abrogati.

ISTRUZIONE
sulla divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità esclusi quelli dei carabinieri reali.

I marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali, fanno uso degli oggetti di corredo regolamentari prescritti per gli altri sottufficiali con le modificazioni che seguono. Sono inoltre adottati per essi gli oggetti speciali in appresso descritti, in sostituzione dei corrispondenti in uso per gli altri sottufficiali.

Berretto.

È costruito con panno turchino da istituti militari e si compone essenzialmente di un tondino, di una fascia in quattro pezzi e di una sopraffascia in un sol pezzo.

Il taglio delle varie parti deve essere eseguito in modo che dal basso all'alto il berretto si protenda alquanto in avanti, come risulta della tav. I, fig. 1ª.

Le due cuciture laterali e quella posteriore della fascia sono guarnite nella parte scoperta con cordoncino d'argento e seta

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

nera o d'oro e seta nera secondo l'arma o specialità (tav. I, fig. 2ª).

In prossimità di ciascuna cucitura laterale e ad un centimetro circa da essa e dall'orlo del tondino, sono praticati due fori con occhiello di metallo verniciato nero.

Il berretto è rinforzato da una fodera di tela di crine, coperta a sua volta da una seconda fodera di tela di cotone nera lucida; è inoltre munito nell'interno di una fascia di alluda annerita, alta circa mm. 40. Il berretto porta una visiera di cuoio nero verniciato da ambe le parti, dello spessore di circa mm. 3, leggermente inclinata in basso e che abbraccia colla sua attaccatura la metà anteriore del berretto; il lembo esterno della visiera è orlato con una striscia di pelle verniciata nera.

Presso le estremità laterali dell'attaccatura della visiera sono cuciti alla sopraffascia due bottoni piccoli uguali a quelli da sottufficiali della relativa arma o specialità, ai quali è fermato il soggolo, composto di due striscie di pelle di montone verniciata nera con passante ad orecchio; le striscie hanno lunghezza tale da permettere di adattare il soggolo sotto il mento.

Sulla fascia, e precisamente lungo l'orlo superiore della sopraffascia è cucito il distintivo di grado, formato di un gallone alto mm. 16 di argento e seta nera o d'oro e seta nera secondo l'arma o specialità (tav. I, fig. 3ª).

Il berretto ha le seguenti dimensioni:

altezza sul davanti.	mm.	100
» alla metà posteriore	»	110
lunghezza dell'asse longitudinale del tondino	»	205
lunghezza dell'asse trasversale	»	165
altezza della sopraffascia.	»	35
larghezza della visiera a metà.	»	55
altezza del soggolo.	»	25

Tali dimensioni sono date per il berretto avente la misura di 56 cm.; si intende quindi che pel tondino le medesime dovranno essere aumentate o diminuite secondo l'aumento o la diminuzione della misura della testa.

È parimenti stabilito un aumento od una diminuzione fino a 5 mm. nell'altezza del berretto e fino a 2 mm. nella larghezza della visiera, secondo la statura dell'individuo e la misura della testa.

Il berretto è completato da un fregio in ricamo d'argento o d'oro identico a quello prescritto per gli altri sottufficiali; fanno però eccezione:

Il fregio in ricamo d'argento per berretto da marescialli di fanteria di linea, che è costituito da due fucili incrociati con disco recante il numero del reggimento, il tutto sormontato da corona reale (tav. II, fig. 5ª).

L'altezza totale del fregio misurata al centro è di mm. 87 a 89; la larghezza massima è di mm. 50 a 52; il diametro del disco è di mm. 32 a 33; l'altezza del numero è di mm. 25 circa.

Il fregio in ricamo d'oro per berretto da marescialli dei bersaglieri, che è costituito da due moschetti incrociati con cornetta sormontata da granata recante il numero del reggimento, e fiamma (tav. II, fig. 6ª).

L'altezza totale del fregio misurata al centro è di mm. 68 a 70; la larghezza massima è di mm. 60 a 63.

Tutti i fregi di stella, in ricamo d'argento o d'oro, che sono costituiti da una stella inscritta in un circolo di raggio di mm. 27 a 28 con cinque punte equidistanti fra loro, con un disco recante numero, o croce, ecc., uguale a quello dei fregi per berretti degli altri sottufficiali, il tutto sormontato da corona reale (tav. II, fig. 7ª).

L'altezza totale del fregio misurata al centro è di mm. 75 circa; la larghezza della corona è di mm. 44 circa.

Al berretto è annessa una copertura di tela di cotone bianca (*domestik*) formata da un tondino e da una fascia in due pezzi aventi dimensioni tali da coprire la parte del berretto soprastante al distintivo di grado (tav. I, fig. 4ª). Essa viene assicurata al berretto per mezzo di 3 gangherelli di metallo bianco applicati all'orlo internamente e di corrispondenti magliette di seta nera praticate sul berretto immediatamente al disopra del gallone ed in prossimità dei tre montanti.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito, senza fregio, da marescialli di fanteria di linea, granatieri, alpini, cavalleria, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	0 12	13 50	1 620
Tela di crine, alta m. 0,24	»	0 51	1 75	0 892
Cordoncino d'argento e seta nera, del diametro di mm. 3	»	0 30	1 00	0 300
Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16	»	0 60	2 50	1 500
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	2 —	1 00 %	0 020
Fascia di alluda per berretti da marescialli	»	1 —	0 25	0 250
Visiera per berretti da marescialli	»	1 —	0 50	0 500
Soggolo per berretti da marescialli	»	1 —	0 25	0 250
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)	—	— —	— —	1 700
Prezzo di costo			L.	7 032
Prezzo di conteggio			L.	7 10

(1) Nella fornitura sono compresi la fodera di tela nera lucida e 4 occhielli d'ottone verniciato nero.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito senza fregio, da marescialli dei bersaglieri, d'artiglieria e genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	0 12	13 50	1 620
Tela di crine, alta m. 0,24.	»	0 51	1 75	0 892
Cordoncino d'oro e seta nera, del diametro di mm. 3	»	0 30	1 30	0 390
Gallone d'oro e seta nera, alto mm. 16	»	0 60	3 20	1 920
Bottoni piccoli da sottufficiali	N	2 —	6 50 %	0 130
Fascia di alluda per berretti da marescialli	»	1 —	0 25	0 250
Visiera per berretti da marescialli	»	1 —	0 50	0 500
Soggolo per berretti da marescialli	»	1 —	0 25	0 250
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	1 700
Prezzo di costo . . .			L.	7 632
Prezzo di conteggio . . .			L.	7 70

(1) Nella fornitura sono compresi la fodera di tela nera lucida e 4 occhielli d'ottone verniciato nero.

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura per berretti da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (domestick) per copertura, alta m. 0,72	M	0 15	0 40	0 06
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 20
Prezzo di costo . . . L.				0 26
Prezzo di conteggio . . . L.				0 26

(1) Nella fortitura sono compresi tre ganghetelli di metallo bianco.

Calzatura.

I marescialli dei corpi nei quali gli altri sottufficiali fanno uso di scarpe con uose e quelli di artiglieria da costa e da fortezza debbono essere forniti di un paio di stivalini del modello prescritto dall'*Atto* 64 del 1890 e di un paio di stivaletti allacciati; tutti gli altri di due paia delle calzature prescritte per la rispettiva arma o specialità, però allestite con materia di qualità più fina.

I marescialli di artiglieria da campagna (batterie), inoltre fanno uso di speciali gambali di cuoio.

Stivaletti allacciati.

(Tav. III, fig. 8ª a 13ª).

Sono costruiti sopra due diverse forme, sono provvisti di lacciuoli e si compongono delle seguenti parti riunite assieme per mezzo di cuciture:

Suola — mezza suola — sottopiede — ripieno — fiosso — trapunta — tacco — contrafforte — tomaio — fodera del tomaio — quartiere — fodera del quartiere — mantice.

La suola è di cuoio suola forte di buona qualità in un sol pezzo, di uno spessore di mm. 4 a 6 e comprende l'intiera lunghezza dello stivaletto. È tagliata ed arrotondata per il tratto

visibile del fiosso, ben battuta a martello e mossa a posto in modo da presentare all'interno una leggera concavità onde il piede vi trovi comodo appoggio.

La mezza suola è pure di cuoio suola dello spessore da mm. 2,5 a 4; deve avere per qualità gli stessi requisiti della suola intiera, ma può essere ricavata dagli avanzi delle pelli dopo effettuato il taglio delle suole intiere, escluse però sempre le parti della testa e dei fianchi spugnosi della pelle. La mezza suola è collocata fra la suola e la trapunta.

Il sottopiede è di cuoio suola sottile, in un pezzo lungo e largo quanto lo stivaletto internamente.

Il ripieno è costituito da uno o più pezzi di cuoio suola nuovi, collocati internamente fra il sottopiede, il fiosso e la suola ed unito ad essi con pasta di farina. Uno dei pezzi di cui si compone è lungo abbastanza per arrivare dalla punta dello stivaletto fino a mezzo centimetro sotto il tacco.

Il fiosso è costituito da uno a tre pezzi di cuoio suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede, fra il tacco e la pianta dello stivaletto, in modo da produrre una prominenza leggermente curvata.

La trapunta è una striscia di cuoio suola in un sol pezzo, che serve ad unire tutto all'intorno la suola al tomaio, incominciando dal tacco.

Il tacco, piuttosto largo e basso, è formato da 6 a 9 fogli di cuoio suola; i due ultimi verso l'esterno sono fissati con inchiodatura, mentre gli altri sono cuciti a catena colla suola.

L'inchiodatura è fatta intorno al tacco con punte di ferro senza testa.

Il contrafforte è di cuoio suola sottile, unito al quartiere ed alla fodera mediante pasta di farina; è lungo quanto il quartiere e posteriormente alto mm. 45 circa dal tacco.

Il tomaio si compone di un sol pezzo di pelle di vitello annerita, di prima qualità, piegato e stirato su apposita forma per dargli il garbo del piede.

Tre rinforzi sono collocati tra il tomaio e la fodera; di essi, uno (cappelletto) è di cuoio suola e corrispondente alla punta dello stivaletto; gli altri due, di pelle di vitello, sono posti lateralmente dal primo rinforzo al quartiere.

La fodera del tomaio (di pelle di vitello) si estende dalla punta dello stivaletto fino a tutta la parte che si prolunga sul collo del piede.

Il quartiere è formato con due pezzi di pelle di vitello annerita identica a quella del tomaio. I due pezzi sono uniti fra loro per mezzo di una striscia di pelle di vitello.

Esternamente, dietro al calcagno, ha l'altezza di mm. 280 a 300, e superiormente è completato da un riporto di pelle di vitello tagliato in modo da formare quattro riscontri.

La fodera del quartiere è di pelle di montone.

Le cuciture posteriori sono rinforzate internamente con nastro di cotone.

Il mantice è tagliato nelle parti più sottili delle pelli, affinchè sia morbido ed arrendevole alla piegatura sul collo del piede.

È attaccato al tomaio con cucitura piatta ed al quartiere con due cuciture distanti 15 mm. l'una dall'altra, in modo che framezzo si possano applicare gli occhielli; quando è messo a posto deve raggiungere la precisa altezza del quartiere e deve rimanere ben disteso.

Il quartiere è provvisto di cinque occhielli semplici e quattro a gancio. Sia gli uni come gli altri sono di ottone di buona lega; essi vengono collocati fra le due cuciture che uniscono il mantice al quartiere, come è detto precedentemente.

In corrispondenza poi dei quattro riscontri del riporto del quartiere sono assicurate al quartiere stesso quattro fibbie doppie di ferro verniciato nero.

Gambali per marescialli d'artiglieria da campagna (batterie).
(Tav. IV, fig. 14ª e 15ª).

Sono appaiati uno per la gamba destra e uno per la sinistra e sono costituiti da un sol pezzo di cuoio suola aperto sul davanti nel senso della lunghezza, sagomato in modo da ben adattarsi al polpaccio della gamba e al collo del piede e cogli spigoli inferiori molto arrotondati. Viene chiuso mediante una cinghia di cuoio larga mm. 22 a 24 che partendo dall'estremità inferiore interna, gira due volte attorno al gambale e va ad allacciarsi ad una fibbia cucita in alto sulla parte esterna del gambale stesso. Completa la chiusura un riscontro cucito presso l'estremità superiore interna e una seconda fibbia cucita presso l'orlo superiore sulla parte esterna.

L'inchiappatura che fissa le due fibbie è unica ed è foggiata come appare dalla figura. Tre passanti, disposti come in figura, servono a trattenere la cinghia in posizione regolare.

L'altezza del gambale è di	mm.	330.
La circonferenza all'orlo superiore è di	»	420.
Id. al polpaccio è di . .	»	440.
Id. al fondo è di	»	300.

Tali misure però possono variare lievemente secondo la statura e la corporatura del maresciallo.

Cappello da alpini.

Il cappello sguarnito da marescialli alpini è identico a quello della truppa e viene guarnito e completato mediante l'applicazione di una coccarda, di un fregio, di una nappina, di un distintivo di grado, di una penna e di un soggolo.

La coccarda (tav. V, fig. 16ª) è formata con un nastro il cui ordito è di seta verde, bianca e rossa e la trama di refe di lino o di cotone; il nastro, convenientemente arricciato e piegato, è cucito in modo da avere forma circolare, con diametro da mm. 54 a 60.

Il fregio è, per forma e dimensioni, identico a quello della truppa; però è di metallo nichelato.

La nappina (tav. V, fig. 17ª) di metallo stampato e nichelato, ha la forma ellissoidale appiattita; l'asse maggiore è di mm. 40 e il minore di mm. 31; al centro porta stampata la croce di Savoia in campo rigato. Alla sommità è saldata una piccola tulipa pure di metallo stampato e nichelato. Il fondo è incavato in corrispondenza della tulipa per facilitare la intromissione della penna fra la nappina e il cappello. Il gambo addoppiato è saldato al fondo, ed ha la lunghezza di mm. 70 circa.

Il distintivo di grado è formato con gallone in argento e seta nera alto mm. 16 (tav. I, fig. 3ª) ed è disposto in modo identico a quello del distintivo di grado degli altri sottufficiali.

La penna ed il soggolo sono identici a quelli di cui fa uso la truppa della specialità.

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello guarnito da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito da alpini	N.	1 —	3 30	3 300
Coccarda per chepì, coibacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 200
Gallone d'argento e seta nera alto mm. 16.	M.	0 30	2 50	0 750
Mano d'opera.	—	— —	— —	0 150
Prezzo di costo . . . L.				4 400
Prezzo di conteggio . . . L.				4 50

Cappello da bersaglieri.

Non differisce da quello degli altri sottufficiali se non perch il fregio è di metallo giallo dorato e la coccarda (tav. V. figura 18ª) è, come quella per cappelli da marescialli alpini, seta e allestita in modo identico; il diametro però è di mm. a 86.

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello guarnito da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito da bersaglieri . . .	N.	1 —	3 60	3 600
Coccarda per cappelli da marescialli dei dei bersaglieri.	»	1 —	0 40	0 400
Mano d'opera.	—	— —	— —	0 050
Prezzo di costo . . . L.				4 050
Prezzo di conteggio . . . L.				4 10

Chepi da granatieri, fanteria di linea, sanità e sussistenza.

Il chepì comune, per forma, dimensioni e lavorazione è identico a quello degli altri sottufficiali; però la fascia che ricopre il feltro è di panno turchino da istituti militari.

Viene poi guarnito e completato con tre cordoncini, un distintivo di grado, una coccarda, un fregio, una nappina, una treccia e un soggolo.

I tre cordoncini (tav. I, fig. 2ª) del diametro di mm. 3, in argento e seta nera, sono disposti come montanti, due ai lati ed uno posteriormente fra l'orlo superiore della sopraffascia e il distintivo. Il gallone con cui è costituito il distintivo di grado e la coccarda sono per forma e dimensioni identici a quelli per cappelli da marescialli alpini.

Il fregio è identico per forma e dimensioni a quello della truppa, ma di metallo nichelato o dorato.

La nappina (tav. V, fig. 19ª) di metallo stampato e nichelato ha forma ellissoidale. L'asse maggiore è di circa mm. 45 e il minore di mm. 34; al centro porta stampata la croce di Savoia in campo rigato. Il gambo, addoppiato, è saldato ed ha la lunghezza di circa mm. 70.

La treccia della larghezza di mm. 17 a 19 (tav. V, fig. 20ª) è formata con un cordoncino d'argento e seta nera del diametro da mm. 3 a 3.5, la lunghezza totale non deve essere inferiore a mm. 510. Sul rovescio è provvista ad una estremità di un gangherello di metallo bianco ed a mm. 170 a 190 dall'estremità stessa di un cordoncino nero elastico ripiegato.

Il soggolo è uguale a quello della truppa.

Chepì d'artiglieria e genio.

È uguale a quello da marescialli di fanteria di linea, però il cordoncino, il gallone e la treccia sono di filato d'oro e seta nera.

Il fregio è identico per forma e dimensioni a quello della truppa della rispettiva arma o specialità, ma di metallo dorato.

La nappina (tav. V, fig. 21ª) simile per forma a quella dei marescialli di fanteria di linea, è di metallo dorato ed ha l'asse maggiore di circa mm. 38 e il minore di circa mm. 32; superiormente vi è praticato un foro circolare per introdurvi il gambo del pennacchio o pennacchietto.

Il pennacchio o pennacchietto è uguale a quello della truppa dell'arma o specialità cui il maresciallo appartiene; con esso i marescialli fanno uso di una tulipa di metallo dorato dell'altezza di mm. 53 (tav. V, fig. 22ª).

CONTO DI COSTRUZIONE *del chepì guarnito da marescialli di fanteria di linea, granatieri, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 —	3 50	3 500
Coccarda per chepì, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 200
Cordoncino d'argento e seta nera del diametro di mm. 3	M.	0 360	1 00	0 360
Gallone d'argento e seta nera alta mm. 16	»	0 600	2 50	1 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 240
Prezzo di costo . . . L.				5 800
Prezzo di conteggio . L.				5 80

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.

CONTO DI COSTRUZIONE *del chepi guarnito da marescialli d'artiglieria e genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepi comune	N.	1 —	3 50	3 500
Coccarda per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 200
Cordoncino d'oro e seta nera, del diametro di mm. 3	M.	0 360	1 30	0 468
Gallone d'oro e seta nera, alto mm. 16 .	»	0 600	3 20	1 920
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 350
Prezzo di costo . . . L.				6 438
Prezzo di conteggio . . . L.				6 50

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria o del genio.

Colbacco.

Il colbacco sguarnito pei marescialli di cavalleria è identico a quello degli altri militari di truppa e viene guarnito e completato con una coccarda, due scudetti, un fregio, una nappina, un soggolo, una penna ed una treccia.

La coccarda in seta è uguale a quella per cappello da marescialli alpini.

Gli scudetti, il fregio, il soggolo e la penna sono identici a quelli degli altri militari di truppa della specialità; il fregio, però, è nichelato.

La nappina, di metallo stampato e nichelato, ha forma ellissoidale; l'asse maggiore è di mm. 47, il minore di mm. 36, al centro porta stampata la croce di Savoia in campo rigato; il gambo, addoppiato, è saldato al fondo ed ha la lunghezza di mm. 70 (tav. V fig. 23').

La treccia, della larghezza di mm. 18 a 21 è formata con cordoncino in argento e seta nera del diametro di mm. 4 a 4,5;

la lunghezza non deve essere inferiore a mm. 550, esclusa la ghiandina di legno, che è attaccata per mezzo di occhiello all'estremità della treccia stessa: la ghiandina è rivestita di filato d'argento alternato con filato di seta nera ed è alta da mm. 30 a 35 (tav. V, fig. 24ª).

CONTO DI COSTRUZIONE *del colbacco guarnito da marescialli di cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Colbacco sguarnito	N.	1 —	7 50	7 50
Coccarda per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 20
Scudetti di pakfond con gancio per colbacchi	»	2 —	0 08	0 16
Mano d'opera	—	— —	— —	0 04
Prezzo di costo			L.	7 90
Prezzo di conteggio			L.	7 90

Colletto.

Il colletto è formato di una fascia di tela bianca inamidata che viene fissata alla camicia.

Deve essere portato diritto ed allacciato sul davanti in modo che le due estremità combacino o si accavalchino leggermente e non deve sporgere più di 2 cm. dal bavero della giubba.

Giubba di panno.

(Tav. VI e VII, fig. 25ª a 28ª).

Si compone delle stesse parti delle quali è formata la giubba per truppa dell'arma o specialità cui il maresciallo appartiene, alla quale è simile per forma e dimensioni, però con le seguenti varianti:

È costruita con panno turchino da istituti militari.

È foggiata a bottoniera coperta: cioè i sei occhielli sono praticati in una striscia di panno uguale a quello della giubba cucita sotto il lembo anteriore sinistro e ad essi corrispondono sei bottoni piatti d'osso nero attaccati al lembo anteriore destro.

Non ha sparati laterali.

Le maniche non hanno distintivi di grado, i quali sono invece portati dai controspallini di cui tutte le giubbe sono munite. Questi sono formati e foderati collo stesso panno della giubba e misurano una larghezza alla base di mm. 75 circa e all'estremità opposta di mm. 50 circa; la loro lunghezza è di mm. 140, ma può variare secondo la corporatura del maresciallo. Vengono fissati colla base alla stessa cucitura che unisce la manica alla spalla, coll'altra estremità al corpo della giubba presso il bavero mediante bottone a vite corrispondente per forma e dimensioni ai bottoni piccoli da sottufficiali della rispettiva arma o specialità. Tanto nella giubba quanto nei controspallini per conseguenza sono praticati i necessari fori orlati ad occhiello.

I distintivi di grado sono così costituiti (1):

per il maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, da una striscia di galloncino d'argento e seta nera o d'oro e seta nera alto mm. 6 (tav. VIII, fig. 29ª) cucita in senso longitudinale e nel mezzo di ciascun controspallino (tav. VIII, fig. 30ª);

per il maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata da due strisce dello stesso galloncino cucite in egual modo ed equidistanti fra loro di quanto è largo il galloncino (tav. VIII, fig. 31ª);

per il maresciallo di reggimento da tre striscie di detto galloncino applicate come le precedenti (tav. VIII, fig. 32ª).

Tutte le giubbe sono prive di spallini, di fregi e dei quattro bottoni della parte posteriore.

Le dimensioni della parte rovesciata del bavero sono uguali a quelle stabilite per la truppa; però le estremità formano angolo piuttosto acuto, in modo che quando è agganciato il bavero stesso risulti alquanto chiuso sul davanti.

Le manopole misurano l'altezza di mm. 140 alla punta for-

(1) Nei conti di costruzione l'ammontare della provvista e della attaccatura dei distintivi di grado è calcolata in base alle quantità di galloncino e alla mano d'opera occorrenti in media proporzionale per i 3 gradi di maresciallo; il prezzo della giubba risulta perciò unico per tutti e tre i gradi stessi.

mata sulla parte anteriore della manica e di mm. 70 nella parte posteriore.

Il soprabavero e le manopole delle giubbe da marescialli di fanteria di linea, bersaglieri, sanità e sussistenza e il soprabavero delle giubbe da marescialli alpini sono dello stesso panno di cui è formata la giubba, anzichè di panno nero da mostreggiature.

I soprabaveri, le manopole, le mostreggiature e le filettature colorate sono di panno da mostreggiature fino di colore identico a quello prescritto per la rispettiva arma o specialità.

Le filettature sono alte nella parte visibile mm. 3 a 4.

La fodera della giubba è di tela color cenerino nel corpo e nelle maniche; di satino di lana nera nella falda e nel lembo anteriore sinistro. La parte anteriore, la falda, le manopole, il bavero, i controspallini sono rinforzati internamente con tela di lino cruda.

Il bavero è ornato di alamari o di mostrine secondo che è prescritto per i sottufficiali del corpo cui appartiene ogni singolo maresciallo.

Le mostrine di velluto filettato di panno colorato e quelle di panno amaranto hanno una lunghezza massima di mm. 125 ed una altezza massima di mm. 50 (tav. IX, fig. 33ª e 34ª).

Gli alamari e le altre mostrine hanno la forma e le dimensioni stesse stabilite per gli altri sottufficiali.

La giubba dei marescialli d'artiglieria da campagna (batterie) è identica per foggia a quella dei marescialli di artiglieria a cavallo.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza, granatieri, bersaglieri, alpini, artiglieria da costa, da fortezza ed operai, del genio e del treno d'artiglieria e del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino per istituti militari, alto metri 1,34 oppure panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alta m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
2ª	25	1 60	40 00	
3ª	50	1 50	75 00	
4ª	25	1 40	35 00	
Totali	100		150 00	
		Media	1 50	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da marescialli di cavalleria.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino per istituti militari, alto metri 1,34 oppure panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	25	1 50	37 50	
2ª	50	1 40	70 00	
3ª	25	1 30	32 50	
Totali	100		140 00	
		Media	1 40	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie).*

TAGLIE	Da costruirsi su 400	Panno turchino per istituti militari, alto metri 1,34 oppure panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	25	1 60	40 00	
2ª	50	1 55	77 50	
3ª	25	1 50	37 50	
Totali . . .	100		155 00	
		Media . . .	1,55	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Da costruirsi su 400	Panno turchino per istituti militari, alto metri 1,34 oppure panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	25	1 70	42 50	
2ª	50	1 60	80 00	
3ª	25	1 50	37 50	
Totali . . .	100		160 00	
		Media . .	1 60	

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno comune da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34.	M.	1 50	13 50	20 250
Tela di cotone color cenerino, per fodere, alla m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alla m. 0,64	»	1 10	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	11 700
Prezzo di costo . . .			L.	34 577
Prezzo di conteggio . . .			L.	34 60

(1) Nella fornitura sono compresi: il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

All'infuori del suindicato prezzo della giubba comune, devesi calcolare l'importo della provvista e attaccatura delle mostrine sul bavero, nella misura seguente:

Provvista e attaccatura delle mostrine di gallone in seta (compresi i bottoni) L. 0,40
» » » di panno amaranto » 0,50
» » » di velluto filettato di panno colorato » 0,80

Resta inteso che il gallone di seta ed i bottoni per le mostrine da giubba per marescialli di fanteria di linea dovranno essere prelevati dai magazzini dei corpi.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da maresciallo dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34.	M.	1 500	13 50	20 250
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 100	1 00	2 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61.	»	1 200	0 57	0 684
Alamari in argento da granatieri . . .	»	1 —	1 40	1 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	14 800
Prezzo di costo . . . L.				39 234
Prezzo di conteggio . . . L.				39 30

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite, e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34.	M.	1 500	13 50	20 250
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	12 600
Prezzo di costo . . . L.				35 477
Prezzo di conteggio . . . L.				35 50

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, un gancherello diferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 500	13 50	20 250
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo . . . L.				35 377
Prezzo di conteggio . . . L.				35 40

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della fabla e del lembo' listro, il panno fino da mostreggiature, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, watta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado bottoni a vite, e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	14 100
Prezzo di costo . . . L.				35 627
Prezzo di conteggio . . . L.				35 70

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della fabla e del lembo listro, il panno fino da mostreggiature, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta watta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado bottoni a vite, e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 3° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 500	13 50	18 900
Tela di colone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,40	»	0 360	10 00	3 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)	—	—	—	12 200
Prezzo di costo			L.	37 327
Prezzo di conteggio			L.	37 40

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno lino da mostreggiature, 4 gangherello di ferro con rispettiva maghetta, l'ovatta per l'imbottitura, il gallonemo d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 500	13 50	18 900
Tela di colone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,40	»	0 220	10 00	2 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	13 200
Prezzo di costo			L.	36 927
Prezzo di conteggio			L.	37 00

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno lino da mostreggiature, 4 gangherello di ferro con rispettiva maghetta, l'ovatta per l'imbottitura, il gallonemo d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dell'11° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 040	10 00	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	15 600
Prezzo di costo			L.	37 527
Prezzo di conteggio			L	37 60

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 260	10 00	2 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	14 200
Prezzo di costo			L.	38 327
Prezzo di conteggio			L.	38 50

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 13°, 14°, 20° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 360	10 00	3 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	13 600
Prezzo di costo . . . L.				38 727
Prezzo di conteggio . . . L.				38 80

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 17° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 140	10 00	1 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	15 000
Prezzo di costo . . . L.				37 927
Prezzo di conteggio . . . L.				38 00

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 19° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	16 000
Prezzo di costo . . . L.				37 527
Prezzo di conteggio . . . L.				37 60

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 4 gangheretto di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34.	M.	1 400	13 50	18 900
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 00	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 220	10 00	2 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	14 600
Prezzo di costo . . . L.				38 327
Prezzo di conteggio . . . L.				38 40

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 4 gangheretto di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite, e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 550	13 50	20 925
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 100	1 00	2 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	10 00	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo			L.	36 292
Prezzo di conteggio			L.	36 30

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 600	13 50	21 600
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 100	1 00	2 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 200	0 57	0 684
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	10 00	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo			L.	37 024
Prezzo di conteggio			L.	37 10

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai, del genio e del treno d'artiglieria e del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 500	13 50	20 250
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo . . . L.				35 517
Prezzo di conteggio . . . L.				35 60

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il panno fino da mostreggiature, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

Giubba di panno di fatica.

È identica in tutti i particolari a quella di parata, senonchè:

è costruita con panno turchino da sottufficiali e da carabinieri;

le filettature, i soprabaveri, le manopole e le mostreggiature colorate sono fatti con panni da mostreggiature regolamentari.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica, comune da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 500	9 50	14 250
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	7 50	0 075
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	—	11 000
Prezzo di costo . . . L.				27 952
Prezzo di conteggio . . . L.				28 00

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

All'infuori del suindicato prezzo della giubba comune, devesi calcolare l'importo della provvista e attaccatura delle mostrine sul bavero nella misura seguente:

Provvista e attaccatura delle mostrine di gallone in seta (compresi i bottoni) L. 0,50;

Provvista e attaccatura delle mostrine di panno amaranto L. 0,30;

Provvista e attaccatura delle mostrine di velluto filettate di panno colorato L. 0,35.

Resta inteso che il gallone di seta, i bottoni e le stoffe per l'allestimento delle mostrine devono essere prelevati dai magazzini dei corpi.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 500	9 50	14 250
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 140	7 50	1 050
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 100	1 00	2 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 200	0 57	0 684
Alamari in argento da granatieri . . .	»	1 —	1 40	1 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	11 500
Prezzo di costo . . . L.				30 984
Prezzo di conteggio . . . L.				31 00

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno fatica da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 500	9 50	14 250
Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 025	7 50	0 187
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	–	— —	— —	11 600
Prezzo di costo . . . L.				28 664
Prezzo di conteggio . . L.				28 70

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 500	9 50	14 250
Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 025	7 50	0 187
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	11 500
Prezzo di costo . . . L.				28 564
Prezzo di conteggio . . . L.				28 60

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 130	7 50	0 975
Tela di colone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 000	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	11 000
Prezzo di costo . . . . L.				27 902
Prezzo di conteggio . . . L.				28 00

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il gallonemo d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 3° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 .	M	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	7 50	0 075
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 360	10 00	3 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	11 500
Prezzo di costo . . . L.				31 102
Prezzo di conteggio . . . L.				31 20

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 100	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 060	7 50	0 450
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 220	10 00	2 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	—	11 500
Prezzo di costo . . . L.				30 077
Prezzo di conteggio . . . L.				30 10

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli dell'II° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 130	7 50	0 975
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 040	10 00	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo. . . . L.				29 802
Prezzo di conteggio . . L.				29 90

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, il ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21°, 22°, reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 060	7 50	0 450
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, allo m. 0,49 . . .	»	0 260	10 00	2 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo . . . L.				31 477
Prezzo di conteggio . . . L.				31 50

(1) Nella fornitura sono compresi il saltino nero per la fodera delle falda e del lembo sinistro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 030	7 50	0 225
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64.	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 360	10 00	3 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	12 500
Prezzo di costo . . .			L.	32 252
Prezzo di conteggio . . .			L.	32 30

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, i ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica di marescialli del 17° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 100	7 50	0 750
Tela di cotone color cenerino per fodere, alla m 0,85.	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 140	10 00	1 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo . . . L.				30 577
Prezzo di conteggio . . . L.				30 60

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 19° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino, per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 600	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 150	7 50	1 125
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo . . . L.				29 552
Prezzo di conteggio . . . L.				29 60

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 400	9 50	13 300
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 080	7 50	0 600
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 220	10 00	2 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	12 500
Prezzo di costo . . . L.				31 227
Prezzo di conteggio . . . L.				31 30

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la foderа della fabla e del lembo sinistro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica di marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 550	9 50	14 725
Panno giallo per mostreggiature alto metri 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0.85	»	2 100	1 00	2 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0.49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	11 600
Prezzo di costo . . . L.				29 342
Prezzo di conteggio . . . L.				29 40

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo sinistro, 1 ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 600	9 50	15 20
Panno giallo per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 100	1 00	2 100
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 200	0 57	0 684
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	11 600
Prezzo di costo . . . L.				29 874
Prezzo di conteggio . . . L.				29 90

(1) Nella fornitura sono comprese il satino nero per la fodera della falda e del bavero sinistro, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura il gallioncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 2 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica da marescialli d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai, del genio e del treno d'artiglieria e del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 500	9 50	14 250
Panno giallo carico o cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 —	1 00	2 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	1 100	0 57	0 627
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	—	0 014	10 00	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	11 600
Prezzo di costo . . . L.				28 767
Prezzo di conteggio . . . L.				28 80

(1) Nella fornitura sono compresi il satino nero per la fodera della falda e del lembo smusso, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il galloncino d'oro e seta nera per il distintivo di grado, 5 bottoni a vite e 6 bottoni piatti neri.

Giubba di tela.

È uguale a quella usata dalla truppa, senonchè è provvista di controspallini simili a quelli di panno, e forniti dei distintivi di grado identici a quelli delle giubbe di panno. Essi sono però mobili e vengono assicurati alla giubba mediante gangherelli cuciti sul loro rovescio e corrispondenti maglie di filo praticate sulle spalle dalla giubba stessa.

Mantellina

(Tav. X e XI, fig. 35ª a 38ª).

(In sostituzione dei cappotti, dei pastrani e delle mantelline da truppa).

Mantellina da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza e dei granatieri. — È costruita con panno azzurrato per vestiario da sottufficiali e si compone essenzialmente di un corpo e di un bavero.

Il corpo, non a ruota intiera, è costituito di due parti uguali unite fra loro con doppia cucitura lungo i lembi posteriori. I lembi anteriori sono ripiegati e rinforzati nella parte interna e per tutta la loro lunghezza con una striscia dello stesso panno della mantellina, restringentesi dal colletto alle falde. Nell'interno del lembo sinistro può essere applicata una tasca. Le spalle e la parte superiore del dorso, per un'altezza di 25 a 30 cm., sono foderate con satino di lana nera.

Il bavero, fatto con lo stesso panno della mantellina e rinforzato internamente con tela di lino cruda per asciugatoi, è attaccato nel mezzo del cerchio formato dal corpo della mantellina, la parte rovesciata misura un'altezza di mm. 60 circa al centro e di mm. 70 circa alle due estremità, e la sua lunghezza deve essere tale da adattarsi bene alla persona.

Le estremità del bavero formano angolo alquanto acuto con le punte leggermente arrotondate e presentano, in giusta posizione, un foro per il passaggio del gambo della stelletta di divisa.

La mantellina viene chiusa sul davanti per mezzo di un gangherello nero e rispettiva maglietta, fissati al bavero presso la sua attaccatura, e di un fermaglio di metallo argentato costituito di due borchie a testa di leone fissate al corpo sotto le estremità del bavero, di cui quella di sinistra è munita di catenella, l'altra di gancio.

Le mantelline sono allestite su misura e la loro lunghezza

dev'essere tale da non scendere oltre 5 cm. al disotto del ginocchio.

La lavorazione dev'essere molto accurata.

Mantellina da marescialli dei bersaglieri, degli alpini e dei minatori del genio. — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, ma è formata con panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri; inoltre quelle da bersaglieri e da minatori del genio hanno il fermaglio di metallo dorato anzichè argentato e quella da alpini ha le estremità del bavero guarnite di mostrine di panno verde chiaro per mostreggiature eguali a quello della giubba.

Mantellina da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio (esclusi i minatori). — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, senonchè è formata con panno bigio per vestiario da sottufficiali ed ha le spalle e la parte superiore del dorso foderati con satino di lana color bigio anzichè nero. La mantellina da cavalleria porta il fermaglio di metallo argentato, quella da artiglieria e quella del genio lo portano di metallo dorato.

SPECCHIO *delle misure delle mantelline da marescialli.*

TAGLIE	Lunghezza della parte anteriore	Lunghezza della parte posteriore	Lunghezza del fianco	Altezza del bavero sul davanti	Altezza del bavero sul dietro	*Annotazioni*
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	1130	1180	1220	90	100	La lunghezza del bavero sarà regolata a seconda della conformazione dell'individuo.
2ª	1080	1130	1170	90	100	
3ª	1030	1080	1120	90	100	
4ª	980	1030	1070	90	100	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle mantelline da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	50	4 50	225 00	
2ª	50	4 25	212 50	
Totali . . .	100		437 50	
Media . . .			4 37	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle mantelline da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza, de bersaglieri, degli alpini e dei minatori del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 oppure panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
2ª	25	4 25	106 25	
3ª	50	4 00	200 00	
4ª	25	3 75	93 75	
Totali . . .	100		400 00	
Media . . .			4 00	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle mantelline da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio (esclusi i minatori).*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da sottufficiali alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	25	4 50	112 50	
2ª	25	4 25	106 25	
3ª	25	4 00	100 00	
4ª	25	3 75	93 75	
Totali	100		412 50	
Media			4 12	

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	4 370	8 50	37 145
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	6 400
Prezzo di costo			L.	43 602
Prezzo di conteggio			L.	43 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 ganghierello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m 1,30	M.	4 000	8 50	34 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	6 400
Prezzo di costo . . . L.				40 457
Prezzo di conteggio . . . L.				40 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei bersaglieri e dei minatori del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	4 000	9 50	38 000
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	6 400
Prezzo di costo . . . L.				44 457
Prezzo di conteggio . . . L.				44 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo dorato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	4 000	9 50	38 000
Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m 1.30.	»	0 015	7 50	0 112
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	7 000
Prezzo di costo . . . L.				45 169
Prezzo di conteggio . . . L.				45 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 ganghetello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio (esclusi i minatori).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	4 120	8 00	32 960
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	6 400
Prezzo di costo . . . L.				39 417
Prezzo di conteggio . . . L.				39 50

(1) Nella fornitura sono compresi: il satino di lana color bigio per foderare le spalle e la parte superiore del dorso, 1 ganghetello con rispettiva maglietta e, per la cavalleria, 1 fermaglio di metallo argentato, per l'artiglieria e pel genio 1 fermaglio di metallo dorato.

Mantellina di stoffa impermeabile.

È permesso l'uso di una mantellina di stoffa impermeabile nera (cauciù, loden, ecc.) simile per foggia a quella usata dagli ufficiali.

Le mantelline impermeabili dei marescialli debbono essere fornite di stellette delle stesse dimensioni di quelle metalliche di divisa, ma in ricamo di seta bianca, senza rilievo, su fondo di panno nero.

Pantaloni di panno.
(Tav. XII a XV, fig. 39 a 42).

Si compongono delle stesse parti con cui sono formati i pantaloni da truppa delle rispettive armi e specialità, ai quali sono anche simili per foggia e dimensioni, però colle seguenti varianti:

Sono di panno turchino da istituti militari per i marescialli dei bersaglieri, d'artiglieria e del genio; sono di panno bigio (gros-grain) da istituti militari per i marescialli delle altre armi e specialità.

I pantaloni dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusa la cavalleria, sono forniti, in luogo della semplice filettatura, di una banda di panno fino da mostreggiature di colore corrispondente a quello della rispettiva truppa, larga non più di tre centimetri e applicata in modo da coprire la cucitura esterna dei gambali; questa deve perciò esser eseguita a sopragitto.

I pantaloni dei marescialli di cavalleria sono forniti di due bande accoppiate di panno fino da mostreggiature, di colore corrispondente a quello delle bande dei pantaloni da ufficiali dei rispettivi reggimenti, larghe non più di due centimetri ognuna e applicate in modo identico alle bande di panno turchino della truppa.

La cintura dei pantaloni misura un'altezza di mm. 100 a 110 sul davanti e di mm. 60 a 70 nella parte posteriore ed è provvista di bottoni per bretelle. Tutti i bottoni sono di metallo.

L'apertura angolare posteriore è chiusa da due linguette di panno di cui una munita di fibbia e l'altra foggiata a riscontro.

La cintura, la parte superiore dei gambali e l'inforcatura sono foderate di tela color cenerino e della stessa tela sono formate

le tasche. Lo sparato anteriore e il fondo dei gambali sono foderati di tela di cotone nera per i pantaloni di panno turchino e di tela di cotone bigia per i pantaloni di panno bigio.

La cintura e il riporto dei bottoni dello sparato anteriore sono internamente rinforzati con tela di lino cruda.

I marescialli dell'artiglieria da campagna (batterie) fanno uso dei pantaloni corti di foggia identica a quelli usati dall'artiglieria a cavallo (batterie).

Per i marescialli del treno d'artiglieria e del treno del genio rimangono in vigore i pantaloni lunghi.

Questi sono muniti di sottopiedi, congiunti al fondo internamente mediante due bottoni gemelli, ed esternamente mediante due fibbie di ottone ad anello ovale (uguali a quelle usate dagli ufficiali) cucite sulla banda dei pantaloni, nelle quali entrano due linguette del sottopiede ricoperte della medesima stoffa della banda (tav. XVI, fig. 43).

I marescialli dei minatori del genio fanno uso di pantaloni di panno corti, di foggia uguale a quella dei pantaloni per marescialli degli alpini e dell'artiglieria da montagna.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza, dei bersaglieri, di artiglieria da costa, da fortezza ed operai, del genio (esclusi i minatori) e del treno di artiglieria e del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio (gros-grain) alto m. 1.40 o panno turchino alto m. 1,35 da istituti militari, oppure, panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 o panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª . . .	25	1 25	31 25	
2ª . . .	50	1 15	57 50	
3ª . . .	25	1 05	26 25	
Totali . .	100		115 00	
		Media . . .	1 15	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1.40, oppure, panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª . . .	50	1 25	62 50	
2ª . . .	50	1 15	57 50	
Totali . .	100		120 00	
		Media . . .	1 20	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni da marescialli degli alpini, di cavalleria, di artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie) e dei minatori del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio (gros-grain) alto m. 1,40 o panno turchino, alto m. 1,35 da istituti militari, oppure, panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 o panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª . . .	25	1 15	28 75	
2ª . . .	50	1 05	52 50	
3ª . . .	25	0 95	23 75	
Totali . .	100		105 00	
		Media . . .	1 05	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,35, oppure, panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª . . .	25	1 15	28 75	
2ª . . .	50	1 10	55 00	
3ª . . .	25	1 05	26 25	
Totali . .	100		110 00	
		Media . . .	1 10	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1,40	M	1 150	12 00	13 800
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 250
Prezzo di costo . . .				20 885
Prezzo di conteggio . . .				20 90

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i ganci, le fibbie e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1,40	M	1 200	12 00	14 400
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 350
Prezzo di costo . . .				21 585
Prezzo di conteggio . . .				21 60

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i ganci le fibbie e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1,40	M.	1 050	12 00	12 600
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	5 900
Prezzo di costo . . .				19 335
Prezzo di conteggio . . .				19 40

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli di cavalleria (mod. Ardito).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio (gros-grain) per istituti militari alto m. 1,40	M.	1 050	12 00	12 600
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7 700
Prezzo di costo . . .				21 135
Prezzo di conteggio . . .				21 20

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro il panno fino colorato per mostreggiature e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 050	13 50	14 175
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 650
Prezzo di costo . . . L.				21 660
Prezzo di conteggio . . . L.				21 70

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i ganci le fibbie, il nastro e la fodera nera per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 100	13 50	14 850
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	5 900
Prezzo di costo . . . L.				21 585
Prezzo di conteggio . . . L.				21 60

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro e la fodera nera per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli dei bersaglieri, d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai e del genio (esclusi i minatori).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 150	13 50	15 525
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	6 250
Prezzo di costo				22 610
Prezzo di conteggio				22 70

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i gauci, le fibbie e la fodera nera per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli dei minatori del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 050	13 50	14 175
Tela di cotone color cenerino per fodere, alto m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	5 900
Prezzo di costo . . . L.				20 910
Prezzo di conteggio . . . L.				21 00

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i gauci, le fibbie, il nastro e la fodera nera per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli del treno d'artiglieria e del treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	M.	1 150	13 50	15 525
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni	N.	4 —	3 50	0 140
Sottopiedi per pantaloni da marescialli del treno	P.	1 —	0 40	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	6 700
Prezzo di costo				23 600
Prezzo di conteggio				23 60

(1) Nella fornitura sono compresi: il panno fino per mostreggiature, i bottoni, i ganci, le fibbie, i rinforzi di pelle, e la fodera nera per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

Pantaloni di panno di fatica.

Sono uguali in tutti i particolari a quelli di parata senonchè:

sono confezionati con panno turchino da sottufficiali e da carabinieri, o con panno bigio da sottufficiali in luogo dei corrispondenti panni per vestiario da istituti militari;

le bande sono fatte coi panni colorati da mostreggiature regolamentari.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica dei marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 150	8 00	9 200
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 080	7 50	0 600
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	4 150
Prezzo di costo . . . L.				14 785
Prezzo di conteggio . . . L.				14 80

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie e la foderа bigia per lo sparato anteriore e il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m 1,50 . .	M.	1 100	9 50	10 450
Panno giallo per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	7 50	0 562
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	3 500
Prezzo di costo . . . L.				15 747
Prezzo di conteggio . . . L.				15 80

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica da marescialli dei bersaglieri, d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai del genio (esclusi i minatori).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Imp...
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m 1,40 . .	M.	1 150	9 50	10
Panno giallo carico o cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 080	7 50	
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	0 750	1 00	
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	
Prezzo di costo . . . L.				
Prezzo di conteggio . . . L.				

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica da marescialli di cavalleria (modello Ardito).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 050	8 00	8 400
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 115	7 50	0 862
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	4 900
Prezzo di costo . . . L				14 997
Prezzo di conteggio . . . L				15 00

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro e la fodera bigia per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40	M	1 050	9 50	9 975
Panno giallo per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	7 50	0 562
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 150	0 57	0 085
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	4 650
Prezzo di costo . . . L.				16 022
Prezzo di conteggio . . . L.				16 10

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie, il nastro e la fodera nera per lo sparato anteriore e il fondo dei gambali.

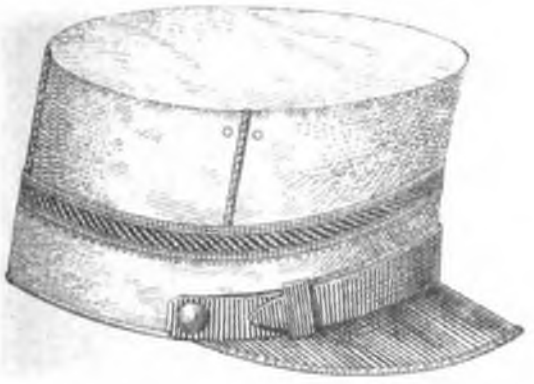
CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica da marescialli del treno d'artiglieria e del treno del genio,*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 150	9 50	10 925
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 085	7 50	0 637
Tela di cotone color cenerino per fodere, alto m. 0,85	»	0 750	1 00	0 750
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64.	»	0 150	0 57	0 085
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni .	%	4 —	3 50	0 140
Sottopiedi per pantaloni da marescialli del treno	P.	1 —	0 40	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 400
			Prezzo di costo . . .	17 337
			Prezzo di conteggio . . .	17 40

(1) Nella fornitura sono compresi: i bottoni, i ganci, le fibbie, i rinforzi di pelle e la fodera di tela nera per lo sparato anteriore ed il fondo dei gambali.

Berretto per marescialli.

Fig. 1 — *Scala di 1 : 4*



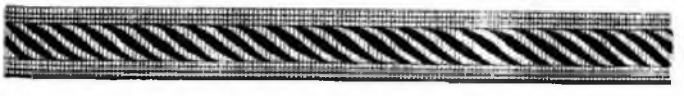
Cordoncino in oro od argento e seta nera del diametro di mm. 3.

Fig. 2 — *Scala di 1 : 1*



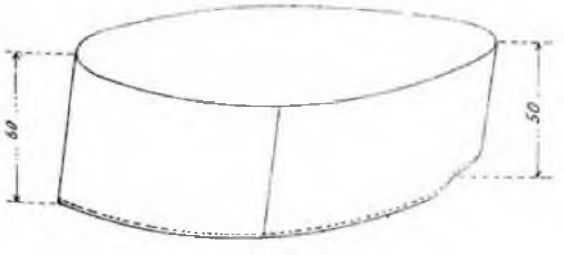
Gallone in oro od argento e seta nera alto mm. 16.

Fig. 3 — *Scala di 1 : 2*



Copertura di tela per berretto.

Fig. 4



Scala di 1 : 4

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra



Fregi per berretti da maresciallo.

Fanteria.

Fig. 5



Bersaglieri.

Fig. 6



Di stella con corona.

Fig. 7



Scala di 1 : 2

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra



Stivaletti allacciati

Fig. 8
Vista di fianco



Fig. 9
Vista di sotto



Fig. 10
Tomaio



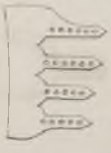
Fig. 11
Quartiere



Fig. 12
Mantino



Fig. 13
Rapporto del quartiere

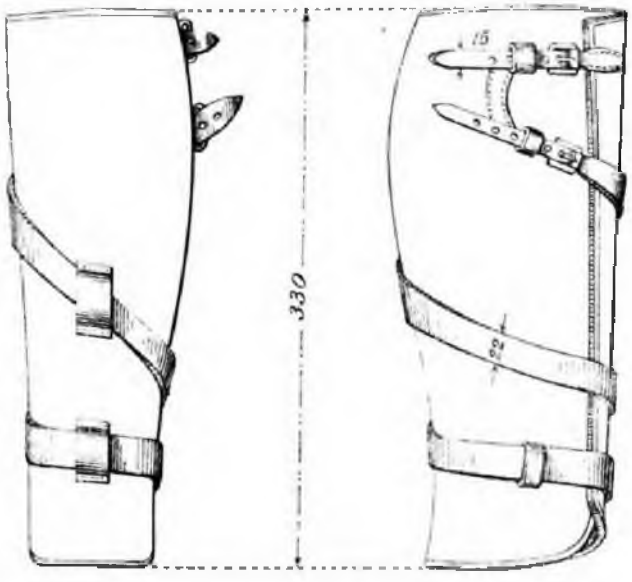


Riproduzione

Gambali di cuoio per marescialli d'artiglieria da campagna (batterie)

Fig. 14

Fig. 15



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

acchi e ch

Fig. 2

a colba

20

o e s

Guarniture per chepi, cappelli e colbacchi.

Fig. 16

Coccarda per cappelli alpini
per chepi e colbacchi.



Fig. 18

Coccarda per cappello
da bersaglieri.



Fig. 22

Tulipa per pennacchi e pennacchietti
d'artiglieria e genio.



Nappine per cappelli alpini, chepi da fanteria, colbacchi e chepi d'artiglieria e genio.

Fig. 17



Fig. 19



Fig. 21



Fig. 23



Fig. 24

Treccia in argento e seta nera da colbacco.

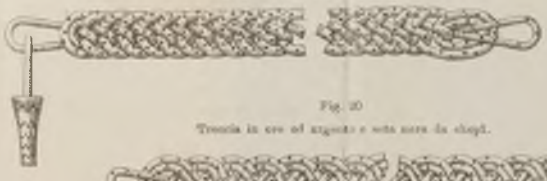


Fig. 20

Treccia in oro od argento e seta nera da chepi.



Scala di 1:1

Litografia Fotolitografia del Ministero della Guerra



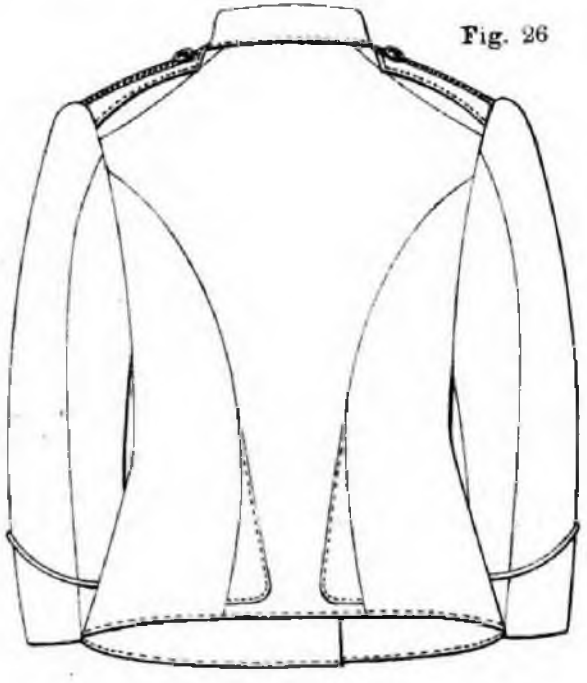
Giubba comune per marescialli

di tutte le armi, esclusi quelli di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie)

Fig. 25



Fig. 26



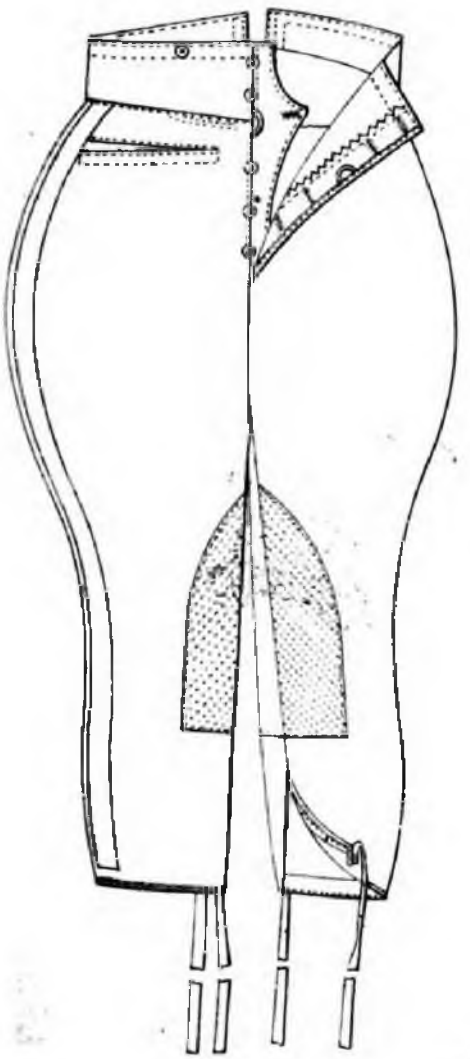
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Pantaloni di panno per marescialli d'artiglieria da campagna, ed a cavallo (batterie)

Fig. 40



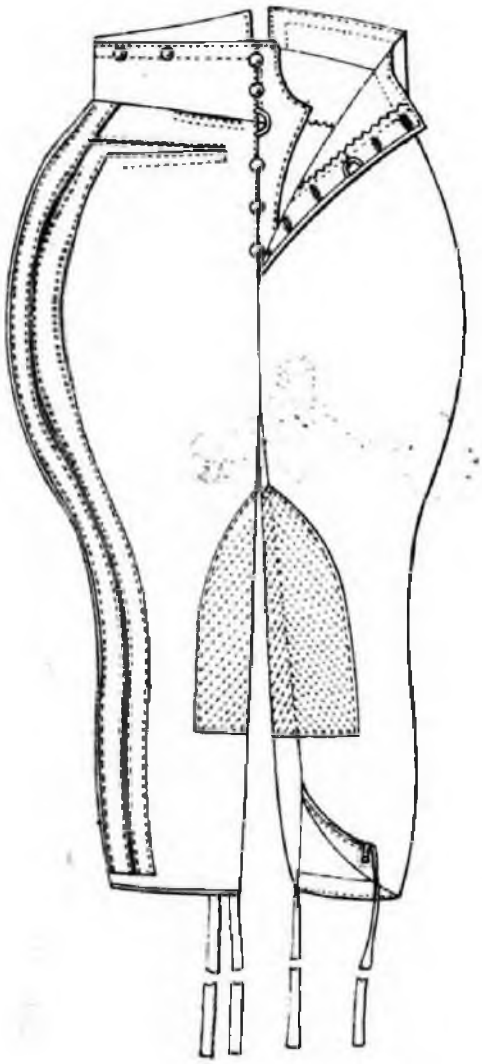
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Pantaloni di panno per marescialli di cavalleria

Fig. 41



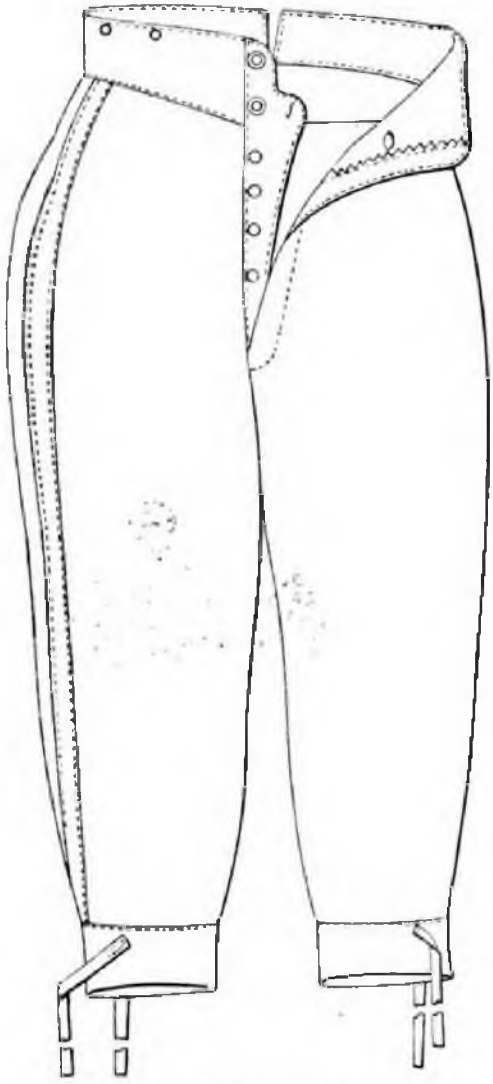
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra



Pantaloni di panno per marescialli d'artiglieria da montagna, alpini e minatori del genio

Fig. 42



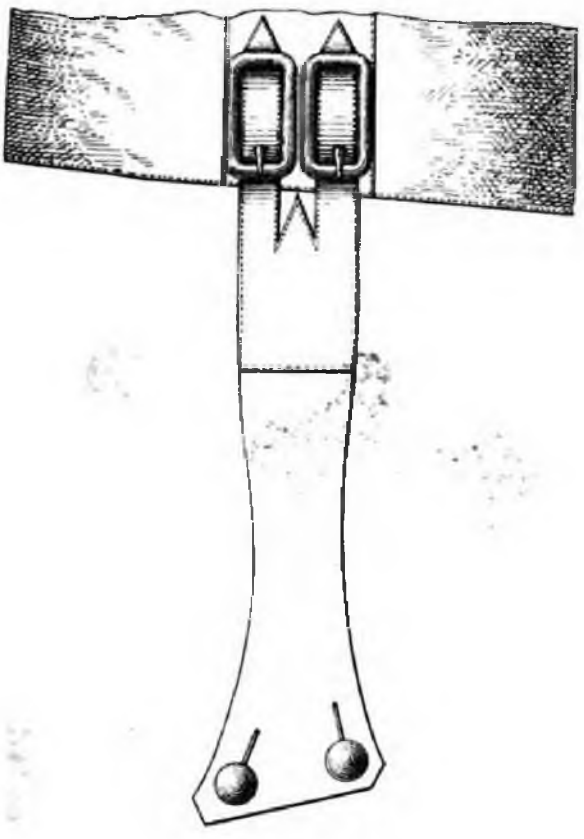
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra



Sottopiedi con linguette per pantaloni da marescialli del treno.

Fig. 43



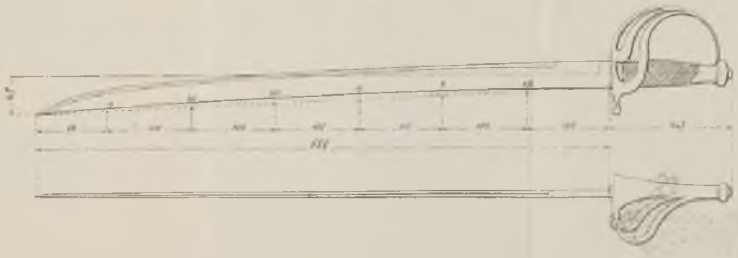
Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



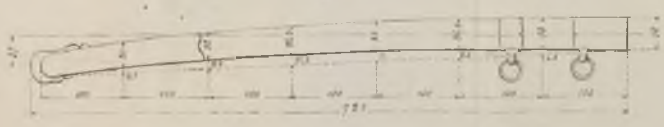
Sciabola per marescialli a piedi

Fig. 44



Fodero di sciabola per marescialli a piedi

Fig. 45

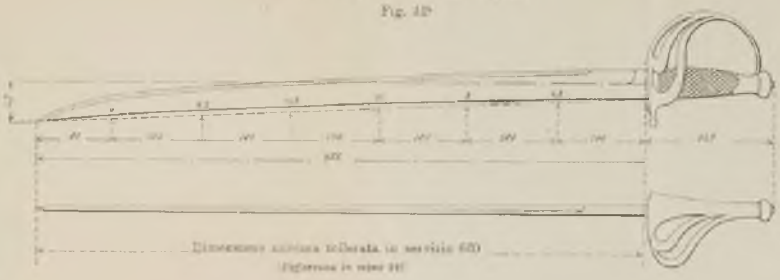


Scala 1/1

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

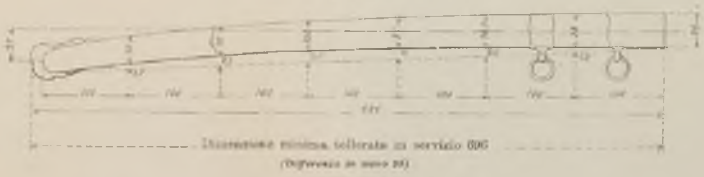
Sciabola per marescialli a piedi

Fig. 42ª



Fodero di sciabola per marescialli a piedi

Fig. 43ª



Scala di 1 : 3.

N.B. — La differenza in meno nel fodero sarà ammessa solo quando si dovesse una parte le quali già sono a ciò predisposte dalla fabbrica della sciabola.

(1) Pubblicata con l'*Atto* 206 del 1907.

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



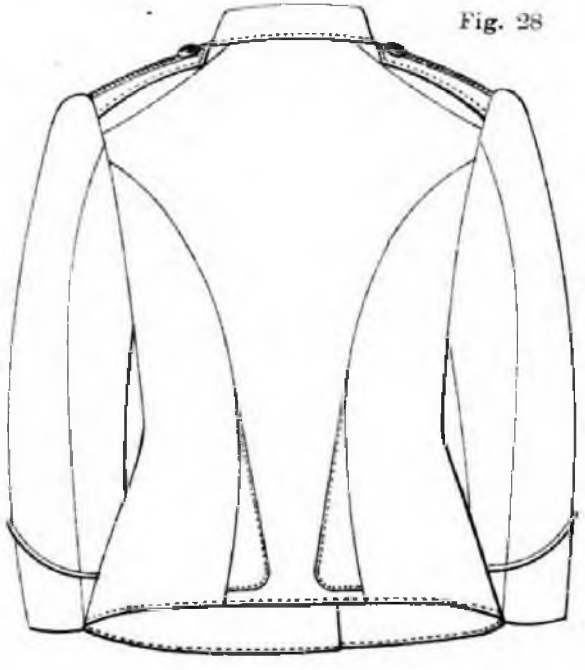
Giubba comune per marescialli

di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie)

Fig. 27



Fig. 28



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra



Galloncino in oro od argento e seta nera alto mm. 6

Fig. 29

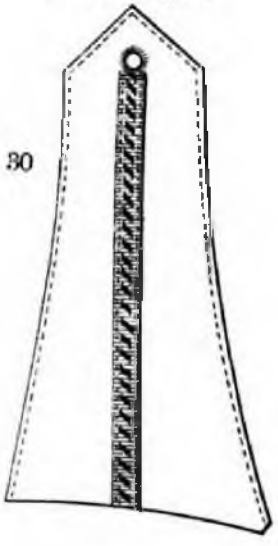


Scala di 1 : 1

Controspallini per giubbe di panno da marescialli

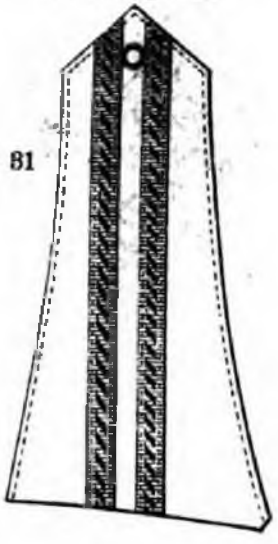
di compagnia

Fig. 30



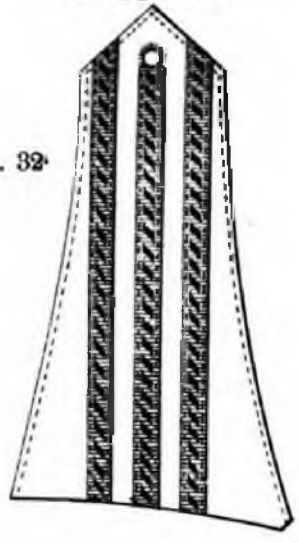
di battaglione

Fig. 31



di reggimento

Fig. 32



Scala di 2 : 5

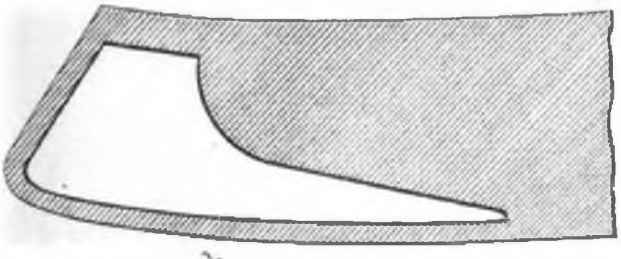
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Mostrine per giubbe di panno da marescialli

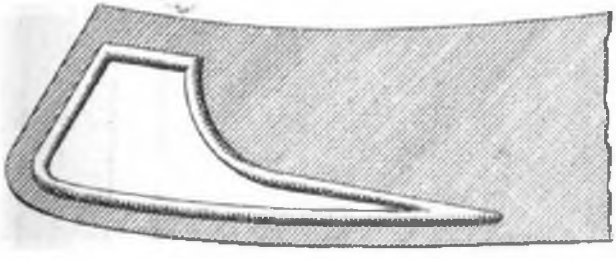
Delle compagnie di sanità

Fig. 33



Di artiglieria, genio ecc.

Fig. 34



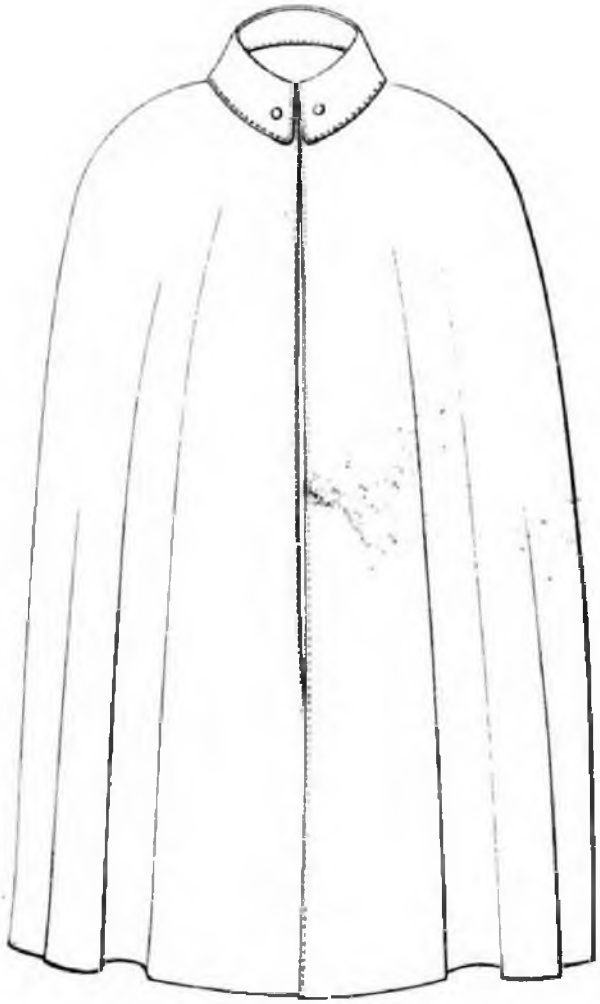
Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Mantellina per marescialli di tutte le armi

Fig. 35



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Modello (patrone) della mantellina per marescialli di tutte le armi

Mezzo corpo

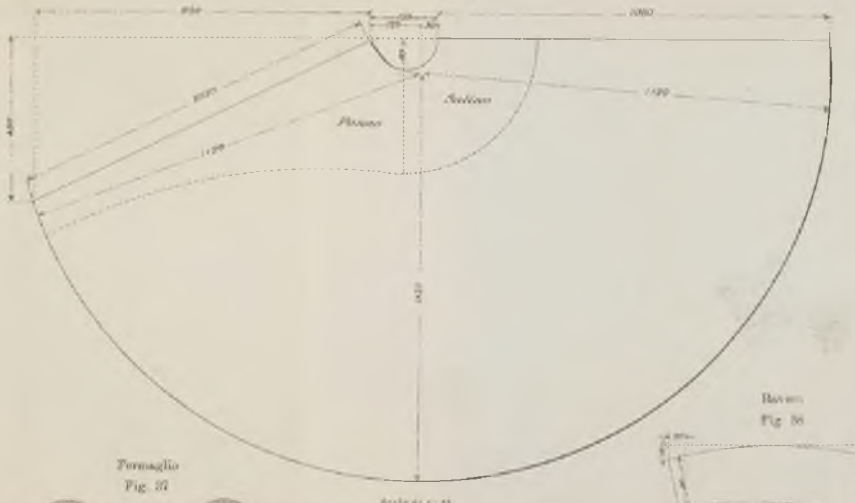
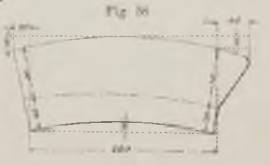
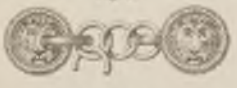


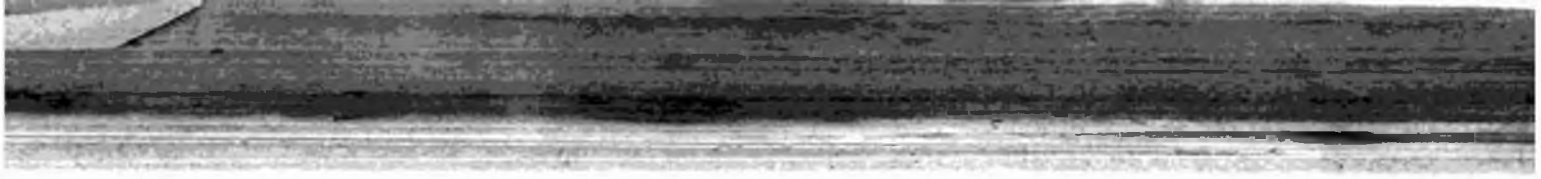
Fig. 36

Bavero
Fig. 38



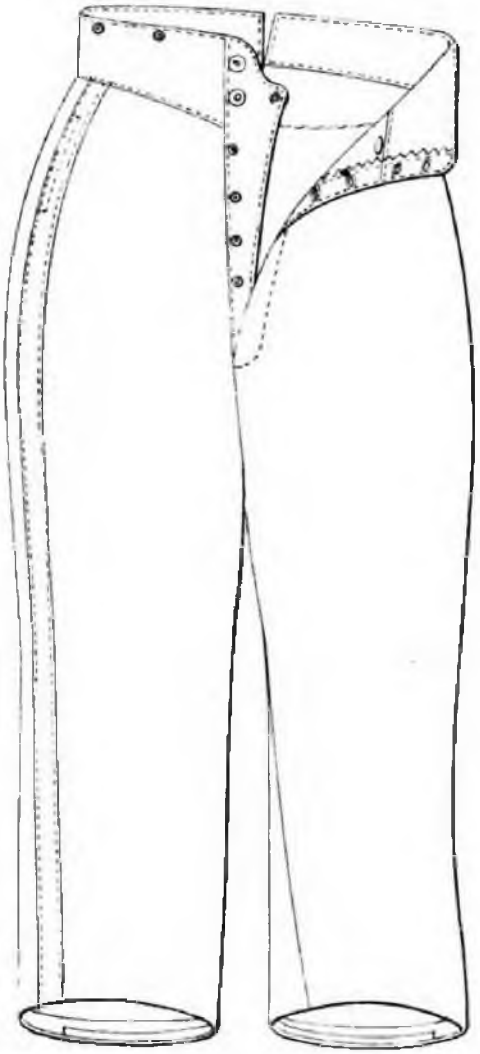
Formaglio
Fig. 37





Pantaloni lunghi di panno per marescialli delle armi a piedi

Fig. 39



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Sciabola.

Per i marescialli di fanteria di linea, degli alpini, del genio (escluso il treno) e delle compagnie di sanità e di sussistenza è adottata una sciabola denominata:

Sciabola per marescialli di fanteria e del genio. — (tav. XVII fig. 44 e 45).

Descrizione.

La *lama* è uguale a quella della sciabola da sottufficiali di fanteria, ma col codolo alquanto allungato.

La *guardia* è di acciaio, con doppia elsa.

L'*impugnatura* è di ebano, a sezione rettangolare.

La *ghiera*, il *cappuccio* ed il *bottone* sono di acciaio.

Il *fodero* è di cuoio ed è guernito di fornimento di acciaio, e cioè di un lungo puntale, di una ghiera con campanella e di una cappa pure con campanella.

Per i marescialli dei bersaglieri, è adottata una sciabola denominata:

Sciabola per marescialli dei bersaglieri. — Essa ha forma e dimensioni uguali alla precedente; varia solo per la qualità del metallo dei fornimenti, sia della sciabola che del fodero, i quali, anzichè essere di acciaio, sono di ottone.

I marescialli di cavalleria, di artiglieria e quelli del treno di artiglieria e del genio fanno uso della sciabola prescritta per gli altri sottufficiali delle rispettive armi e specialità.

Cinturino.

Per i marescialli di fanteria di linea, dei bersaglieri, degli alpini, del genio, (escluso il treno) e delle compagnie di sanità e di sussistenza è adottato un cinturino denominato:

Cinturino per marescialli a piedi. — Esso è costituito da una fascia di cuoio naturale, le cui due parti sono riunite da una campanella di ferro, e da un pendaglio formato da due striscie di cuoio nero, con bottoni gemelli, munito di un gancio a molla reggi-sciabola.

Tutte le parti di metallo sono nichelate.

Per i marescialli di cavalleria, di artiglieria e per quelli del treno di artiglieria e del genio è adottato un cinturino denominato:

Cinturino per marescialli a cavallo, il quale è costituito da una fascia come la precedente e da un pendaglio formato da una striscia di cuoio nero.

Dragona.

I marescialli di tutte le armi e specialità fanno uso esclusivamente della dragona di cuoio nero con fiocco a frange, in tutte le uniformi.

Bandoliera e giberna.

Sono identiche a quelle usate dagli altri sottufficiali della rispettiva arma o specialità.

Sella.

I marescialli delle armi a cavallo fanno uso di sella d'ordinanza per la truppa con la grande uniforme e con l'uniforme di marcia.

Con l'uniforme ordinaria potrà, dai comandanti di corpo esser concesso ai marescialli l'uso della sella inglese.

Disposizioni complementari.

Gli oggetti di vestiario per marescialli sono confezionati su misura e devono esser tagliati con qualche eleganza e lavorati con tutta accuratezza, in modo che bene si adattino alla persona.

I calcoli delle quantità di stoffe occorrenti sono fatti con una certa larghezza, sopratutto in rapporto alla maggiore altezza del panno turchino da sottufficiali e carabinieri; ciò fu stabilito per lasciare qualche latitudine nel taglio degli oggetti, specie trattandosi di costruzioni sempre limitate e per i casi in cui debbansi vestire marescialli di complessa costituzione; resta tuttavia inteso che nell'impiego dei tessuti dovrà sempre curarsi la maggiore economia possibile.

Non sono tollerate alterazioni nella foggia e nelle dimensioni, specialmente per ciò che riguarda il bavero, i distintivi, le mostrine, le manopole e le bande. È ammesso che la tasca interna della giubba abbia disposizione diversa da quella delle giubbe da truppa ed è pure ammessa nelle giubbe e nei pantaloni la formazione di altre tasche interne, oltre quelle già stabilite.

purchè la quantità di fodera occorrente e la mano d'opera rimangano sempre nei limiti fissati dai relativi conti.

I marescialli di tutte le armi e specialità in servizio potranno continuare a far uso delle cravatte, delle giubbe e dei pantaloni di tela; i marescialli dei bersaglieri possono continuare a far uso del berretto fetz.

Tali oggetti sono identici a quelli usati dalla truppa, salvo, per la giubba di tela, la variante ai controspallini più sopra accennata.

Ai marescialli degli alpini e dell'artiglieria da montagna è concesso di far uso di mantellina da truppa nelle escursioni in montagna.

Le giubbe ed i pantaloni di panno di cui sono forniti i sottufficiali all'atto della promozione a maresciallo saranno, se le loro condizioni d'uso lo comportano, ridotti a giubbe ed a pantaloni di panno di fatica. Le stoffe all'uopo occorrenti dovranno essere prelevate dai magazzini dei corpi e le amministrazioni cureranno di mantenere la spesa di riduzione nei limiti più ristretti.

In tal caso verrà protratta la distribuzione dei corrispondenti oggetti di fatica nuovi a quando quelli ridotti dovranno essere sostituiti.

La formazione o la riduzione al tipo prescritto dei controspallini per le giubbe di tela sarà fatta per cura dei corpi, a carico delle rispettive masse vestiario, mantenendo la spesa nei più ristretti limiti.

Le mostreggiature delle divise dei marescialli di artiglieria dovranno corrispondere per punto di colore al panno giallo-arancio di cui venne rimesso alle amministrazioni interessate un campione, con dispaccio n. 53 del 9 gennaio corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **22**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi**. — 22 gennaio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
		Sezione A.			
I	27	Berretti, senza distintivo e fregio, da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	N.	3 40	Abolito
»	122	Coperture per berretti da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio .	»	0 26	Variante
»	232	Fregi d'ancore per controspalline di giubbe da marescialli . . .	»	0 80	Abolito
»	246	Fregi d'arnesi da zappatori per controspalline di giubbe da marescialli del genio.	»	0 80	Id.
»	274	Fregi di cannoni per controspalline di giubbe da marescialli . .	»	0 80	Id.
»	285	Fregi di cornetta per controspalline di giubbe da marescialli. .	»	0 50	Id.
»	305	Fregi di granata per controspalline di giubbe da marescialli . . .	»	0 50	Id.
»	313	Fregi di lancie per controspalline di giubbe da marescialli . . .	»	0 50	Id.
»	351	Giubbe di panno comuni da marescialli di fanteria di linea, sanità e sussistenza	»	34 60	Variante
»	354	Giubbe di panno da marescialli dei granatieri.	»	39 30	Id.
»	357	Giubbe di panno da marescialli dei bersaglieri.	»	35 50	Id.
»	360	Giubbe di panno da marescialli degli alpini	»	35 40	Id.
»	364	Giubbe di panno da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria (20).	»	35 70	Id.
»	367	Giubbe di panno da marescialli del 3° reggimento cavalleria . . .	»	37 40	Id.
»	370	Giubbe di panno da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	37 00	Id.

1	373	Giubbe di panno da marescialli dell'11° reggimento cavalleria . .	N.	37	60	Variante
»	376	Giubbe di panno da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20).	»	38	40	Id.
»	379	Giubbe di panno da marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	38	80	Id.
»	382	Giubbe di panno da marescialli del 17° reggimento cavalleria . . .	»	38	60	Id.
»	385	Giubbe di panno da marescialli del 19° reggimento cavalleria . . .	»	37	60	Id.
»	388	Giubbe di panno da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria (20).	»	38	40	Id.
»	391	Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie)	»	36	30	Id.
»	391bis	Giubbe di panno da marescialli del treno di artiglieria e del genio.	»	35	60	Aggiunta
»	396	Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da montagna . . .	»	37	10	Variante
»	399	Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	35	60	Id.
»	402	Giubbe di panno da marescialli del genio	»	35	60	Id.
»	445bis	Mantelline da marescialli dei bersaglieri e dei minatori del genio	»	44	50	Id.
»	446	Mantelline da marescialli di fanteria di linea, di sanità e di sussistenza	»	40	50	Id.
»	446bis	Mantelline da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio (esclusi i minatori)	»	39	50	Id.
»	474	Pantaloni di panno da marescialli di fanteria di linea, di sanità e di sussistenza	»	20	90	Aggiunta
»	477	Pantaloni di panno da marescialli dei granatieri	»	21	60	Id.
»	480	Pantaloni di panno da marescialli dei bersaglieri	»	22	70	Id.
»	483	Pantaloni di panno da marescialli degli alpini	»	19	40	Id.
»	486	Pantaloni di panno da marescialli di cavalleria (modello Ardito) .	»	21	20	Id.
»	489	Pantaloni di panno da marescialli del treno di artiglieria	»	23	60	Id.
»	492	Pantaloni di panno da marescialli di artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie)	»	21	70	Id.
»	495	Pantaloni di panno da marescialli di artiglieria da montagna. . .	»	21	60	Id.

I	498	Pantaloni di panno da marescialli di artiglieria da costa da fortezza ed operai	N.	22	70	Aggiunta
»	501	Pantaloni di panno da marescialli del genio (esclusi i minatori). .	»	22	70	Id.
»	503bis	Pantaloni di panno da marescialli del treno del genio	»	23	60	Id.
»	627	Berretti guarniti da marescialli di fanteria di linea, granatieri, alpini, cavalleria, sanità e sussistenza (3).	»	7	10	Id.
»	628	Berretti guarniti da marescialli dei bersaglieri, di artiglieria e del genio (3)	»	7	70	Id.
»	629	Cappelli guarniti da marescialli degli alpini (*compresi coccarda e distintivo*)	»	1	40	Id.
»	630	Cappelli guarniti da marescialli dei bersaglieri (8)	»	1	10	Id.
»	631	Chepi comuni da marescialli (13).	»	3	50	Id.
»	632	Chepi guarniti da marescialli di fanteria di linea, granatieri, sanità e sussistenza (*compresi: coccarda, cordoncino, bottoni e distintivo*).	»	5	80	Id.
»	633	Chepi guarniti da marescialli di artiglieria e del genio (*compresi: coccarda, cordoncino, bottoni e distintivo*)	»	6	50	Id.
»	634	Colbacchi guarniti da marescialli di cavalleria (15)	»	7	00	Id.
»	635	Fregi di fucili e corona per berretti da marescialli di fanteria .	»	1	80	Id.
»	636	Gambali di cuoio da marescialli di artiglieria da campagna (batterie).	P	9	00	Id.
»	637	Giubbe di panno di fatica comuni da marescialli di fanteria di linea, di sanità e di sussistenza .	N.	28	00	Id.
»	638	Giubbe di panno di fatica da marescialli dei granatieri	»	31	00	Id.
»	639	Giubbe di panno di fatica da marescialli dei bersaglieri	»	28	70	Id.
»	640	Giubbe di panno di fatica da marescialli degli alpini	»	28	60	Id.
»	641	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria (20)	»	28	00	Id.
»	642	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 3° reggimento cavalleria	»	31	20	Id.
»	643	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20). . .	»	30	10	Id.

I	644	Giubbe di panno di fatica de marescialli dell'11° reggimento cavalleria	N	29	90	Aggiunta
»	645	Giubbe di panno di fatica da marescielli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	31	50	Id.
»	646	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20).	»	32	30	Id.
»	647	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 17° reggimento cavalleria	»	30	60	Id.
»	648	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 19° reggimento cavalleria	»	29	60	Id.
»	649	Giubbe di panno di fatica da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	31	30	Id.
»	650	Giubbe di panno di fatica da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie). . .	»	29	40	Id.
»	651	Giubbe di panno di fatica da marescialli di artiglieria da montagna	»	29	90	Id.
»	652	Giubbe di panno di fatica da marescialli di artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	28	80	Id.
»	653	Giubbe di panno di fatica da marescialli del treno di artiglieria e del genio	»	28	80	Id.
»	654	Giubbe di panno di fatica da marescialli del genio	»	28	80	Id.
»	655	Pantaloni di panno da marescialli dei minatori del genio	»	21	00	Id.
»	658	Pantaloni di panno di fatica da marescialli di fanteria di linea, di sanità e di sussistenza . . .	»	14	80	Id.
»	659	Pantaloni di panno di fatica da marescialli dei granatieri	»	15	30	Id.
»	660	Pantaloni di panno di fatica da marescialli dei bersaglieri	»	16	60	Id.
»	661	Pantaloni di panno di fatica da marescialli degli alpini	»	13	70	Id.
»	662	Pantaloni di panno di fatica da marescialli di cavalleria (mod. Ardito)	»	15	00	Id.
»	663	Pantaloni di panno di fatica da marescialli di artiglieria da campagna ed a cavallo (batterie). . .	»	16	10	Id.
»	664	Pantaloni di panno di fatica da marescialli del treno d'artiglieria .	»	17	10	Id.
»	665	Pantaloni di panno di fatica da marescialli di artiglieria da montagna.	»	15	80	Id.

I	666	Pantaloni di panno di fatica da marescialli di artiglieria da costa, da fortezza ed operai	N.	16	60	Aggiunta
»	667	Pantaloni di panno di fatica da marescialli del genio (esclusi i minatori)	»	16	60	Id.
»	668	Pantaloni di panno di fatica da marescialli dei minatori del genio .	»	15	30	Id.
»	669	Pantaloni di panno di fatica da marescialli del treno del genio . .	»	17	40	Id.
»	670	Soggoli per berretti da marescialli e da carabinieri	»	0	25	Id.
»	671	Sottopiedi per pantaloni da marescialli del treno di artiglieria e del genio.	P.	0	40	Id.
		Sezione B.				
»	859	Panno giallo arancio per mostreggiature, alto m. 1.30	m.l.	7	50	Aggiunta
»	882	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0.85	»	1	00	Variante
»	894	Tela di crine, alta m. 0.24 . . .	»	1	75	Id.
»	1023	Visiere per berretti da marescialli.	N.	0	50	Id.
»	1027	Fasce di alluda per berretti da marescialli e da carabinieri . . .	»	0	25	Aggiunta

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **23**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del pantalone corto per i minatori del genio.** — (Con due tavole di disegno) (1). — 24 gennaio.

È adottato per i militari di truppa del 5° reggimento genio (minatori) un pantalone corto da portarsi entro lo stivaletto alpino, quale risulta dalla descrizione e dalle tavole di disegno che fanno seguito al presente.

In conseguenza di tale adozione, lo *specchio delle misure dei pantaloni di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai, da bersagliere, da fanteria, da granatieri e da genio*, la *dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da genio* di cui all'*Atto* 320 del 1902; il *conto di costruzione del pantalone di panno da genio* di cui all'*Atto* 143 del 1904; il *conto di costruzione del pantalone di panno da sottufficiali dei bersaglieri e del genio* di cui all'*Atto* 243 del 1906 sono modificati aggiungendo alle rispettive intestazioni *le parole:* esclusi i minatori.

(1) Le tavole di disegno saranno pubblicate in una prossima dispensa.

Descrizione del pantalone.

È costruito con panno turchino per vestiario da truppa e si compone di una cintura, di due gambali, di due tasche e di parti accessorie.

La cintura, in due parti ha altezza decrescente dall'avanti all'indietro ed all'estremità anteriore sinistra presenta due occhielli.

I gambali sono costituiti ognuno di una parte anteriore ed una posteriore e vanno gradatamente restringendosi verso il fondo, dove terminano con una fascia di tela di cotone color bigio per fodere. La parte posteriore è completata superiormente da una giunta di panno.

I due gambali sono riuniti fra loro in modo da formare, in un colla cintura, uno sparato anteriore lungo ed uno posteriore più corto; quest'ultimo viene chiuso con una giunta triangolare di panno. Sotto il lembo sinistro dello sparato anteriore è cucita una striscia di panno munita di tre occhielli; al lembo destro è applicato un riporto, pure di panno, con tre bottoni piccoli neri corrispondenti ai tre occhielli predetti, e altri due bottoni grandi in corrispondenza dei due occhielli della cintura. Nel riporto stesso è praticato un occhiello a cui corrispoude un bottone grande cucito sotto il lembo sinistro all'unione della cintura coi gambali.

La cucitura esterna dei gambali è ornata con una filettatura di panno cremisi carico per mostreggiature alta, nella parte visibile, mm. 4 a 6.

Lungo la cucitura stessa ed a mm. 50 circa dalla cintura è praticata un'apertura lunga circa mm. 150 per le tasche.

La cucitura interna termina a circa mm. 120 dal fondo del gambale, formando un'apertura che si chiude con due nastri di lino cuciti ai lembi dell'apertura medesima.

Tre passanti di panno, lunghi mm. 50 circa, sono cuciti con un'estremità sulla cintura e con l'altra sulla parte anteriore dei gambali e servono a dar passaggio alla coreggia per pantaloni.

La cintura i lembi dello sparato anteriore e l'inforcatura sono foderati con tela di cotone color bigio per fodere; con la stessa tela sono formate le due tasche.

I pantaloni da minatori del genio sono di sette taglie, suddivise ciascuna in tre grossezze.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da minatori del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Meta grossezza				Altezza della tela al fondo	Altezza della cintura		
		Esterna	Interna della inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio	al fondo all'attaccatura del bassino		sul davanti	sul fianco	sul dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	0	1050	790	500	390	270	460	70	80	60	35
	1	1050	790	460	390	270	160	70	80	60	35
	2	1050	790	430	380	260	160	70	80	60	35
2ª	0	1020	765	490	380	265	160	70	80	60	35
	1	1020	765	450	380	265	160	70	80	60	35
	2	1020	765	420	370	255	160	70	80	60	35
3ª	0	990	740	480	375	265	160	70	80	60	35
	1	990	740	440	375	265	160	70	80	60	35
	2	990	740	410	365	255	160	70	80	60	35
4ª	0	960	715	470	370	260	160	70	80	60	35
	1	960	715	430	370	260	160	70	80	60	35
	2	960	715	400	360	250	160	70	80	60	35
5ª	0	930	690	460	360	260	160	70	80	60	35
	1	930	690	420	360	260	160	70	80	60	35
	2	930	690	390	350	250	160	70	80	60	35
6ª	0	910	670	460	360	260	160	70	80	60	35
	1	910	670	420	360	260	160	70	80	60	35
	2	910	670	390	350	250	160	70	80	60	35
7ª	0	890	650	450	360	260	160	70	80	60	35
	1	890	650	410	360	260	160	70	80	60	35
	2	890	650	380	350	250	160	70	80	60	35

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da sottufficiali dei minatori del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	1	1 22	1 22	
	1	1	1 19	1 19	
	2	1	1 16	1 16	
2ª	0	1	1 16	1 16	
	1	1	1 13	1 13	
	2	2	1 10	2 20	
3ª	0	1	1 11	1 11	
	1	2	1 10	2 20	
	2	3	1 07	3 21	
4ª	0	1	1 08	1 08	
	1	5	1 07	5 35	
	2	4	1 04	4 16	
5ª	0	1	1 04	1 04	
	1	11	1 04	11 44	
	2	17	1 00	17 00	
6ª	0	1	1 02	1 02	
	1	18	1 02	18 36	
	2	18	0 97	17 46	
7ª	0	1	1 00	1 00	
	1	6	0 99	5 94	
	2	4	0 95	3 80	
Totali		100		102 23	
Media				1 02	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali dei minatori del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1,020	9,50	9,690
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0,030	7,50	0,225
Tela di colone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	0,950	0,35	0,332
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1,900
Prezzo di costo . . .				12,147
Prezzo di conteggio . . .				12,20

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso nero a due fori e metri 1,66 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 40 a 45.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da minatori del genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alta m. 4,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	1	1 20	1 20	
	1	1	1 17	1 17	
	2	1	1 14	1 14	
2ª	0	1	1 14	1 14	
	1	1	1 11	1 11	
	2	2	1 08	2 16	
3ª	0	1	1 09	1 09	
	1	2	1 08	2 16	
	2	3	1 05	3 15	
4ª	0	1	1 06	1 06	
	1	5	1 05	5 25	
	2	4	1 02	4 08	
5ª	0	1	1 02	1 02	
	1	11	1 02	11 22	
	2	17	0 98	16 66	
6ª	0	1	1 00	1 00	
	1	18	1 00	18 00	
	2	18	0 95	17 10	
7ª	0	1	0 98	0 98	
	1	6	0 97	5 82	
	2	4	0 93	3 72	
Totali		100		100 23	
Media				1 00	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da minatori del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	1 000	7 00	7 000
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 030	7 50	0 225
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0 62	»	0 950	0 35	0 332
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1 000
Prezzo di costo				8 557
Prezzo di conteggio				8 60

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso nero a due fori e metri 4,66 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata disporrà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare siano distribuiti al reggimento interessato il campione, i modelli (*patrons*) e la tavola grafica per il taglio del nuovo pantalone.

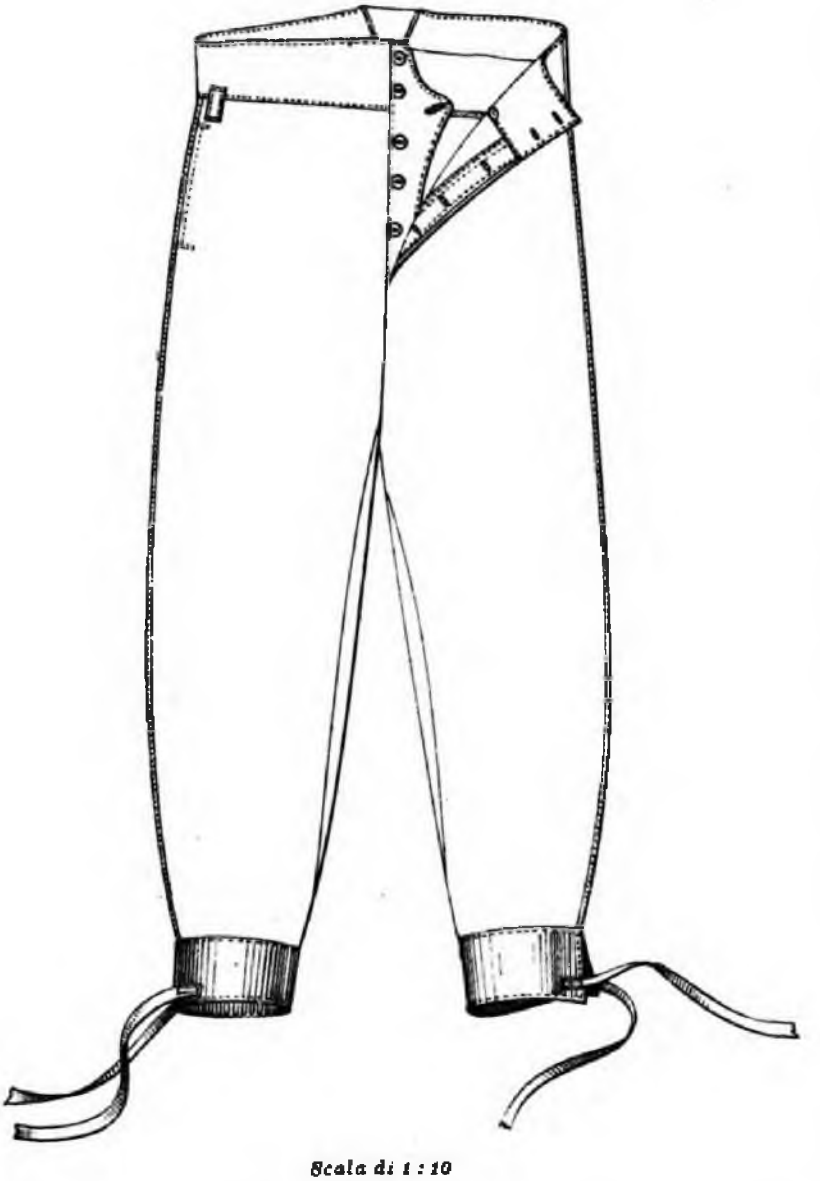
Al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono portate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	502	Pantaloni di panno da sottufficiali del genio, esclusi i minatori	N.	12 90	Variante
»	503	Pantaloni di panno da genio, esclusi i minatori	»	9 40	Id.
»	656	Pantaloni di panno da sottufficiali dei minatori del genio	»	12 20	Aggiunta
»	657	Pantaloni di panno da minatori del genio	»	8 60	Id.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

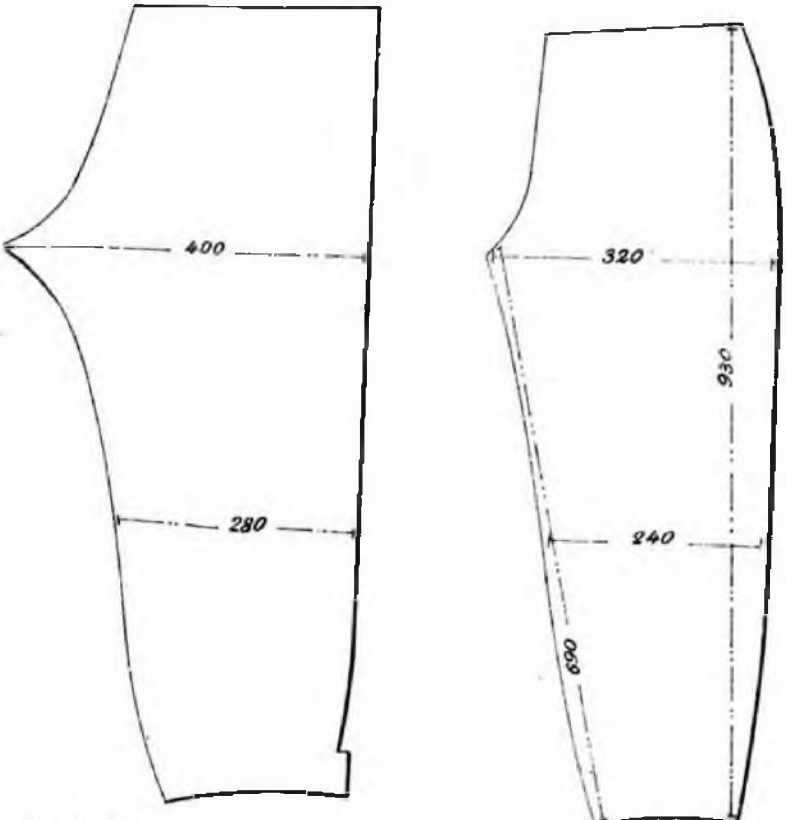
Pantaloni di panno per minatori del genio



Scala di 1 : 10

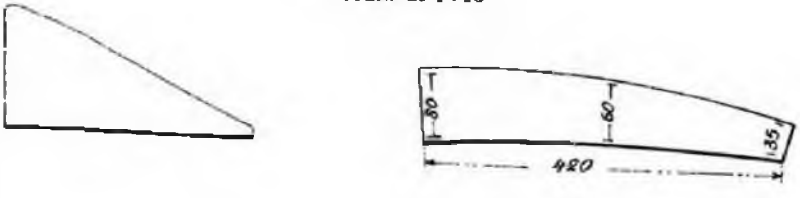
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) dei pantaloni di panno
per minatori del genio



Taglia $^{5}/_{1}$

Scala di 1 : 10



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 5ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 febbraio.

1906 DICEMBRE 30. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, *pag.* 105.

GENNAIO 29. — Mandati di rimborso e di anticipazione, *pag.* 108.

» 30. — Istruzione per i comandanti di tappa, *pag.* 110.

» 30. — Destinazione degli ufficiali alle scuole militari, *pag.* 110.

» 30. — Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del IV, VII, IX e XII corpo d'armata, *pag.* 111.

» 30. — Trasporti militari sul mare, *pag.* 128.

» 30. — Operai per i reggimenti d'artiglieria, *pag.* 128.

Atto N. **21**. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto che apporta modificazioni al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi.** — 30 dicembre 1906.

Visto il R. decreto 1° dicembre 1872, che approva il regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visti i successivi R. decreti che apportano aggiunte e varianti al detto regolamento;

Visto il R. decreto 2 luglio 1905, che approva il regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. decreto 1° maggio 1892, col quale è approvato il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 3 maggio 1892, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1892, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1904, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria;

Visto il R. decreto 6 aprile 1893, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti:

al regolamento di disciplina militare;

al regolamento pel servizio territoriale;

al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi.

Regolamento di disciplina militare.

Ai §§ 156 e 157 *sostituire:*

« § 156. Quando nel luogo ove uno o più riparti attendono all'istruzione arrivino o passino le persone indicate ai n. 2, 3, 4 e 5 del § 148, e **sia stato dato speciale preavviso dell'arrivo o del passaggio,** il comandante più elevato in grado fa suonare l'attenti, ed i segnali prescritti alle lettere *b*), *c*) e *d*) del § 159. Tutti prendono la posizione di attenti, arrestandosi se sono in marcia, appiedando se si tratta di riparti ciclisti; poi ciascun riparto rende gli onori prescritti nel modo indicato al § 154.

§ 157. Quando nel luogo dove uno o più riparti attendono all'istruzione si presenta, **dopo averne dato speciale preavviso:**

il ministro della guerra,
il sottosegretario di Stato per la guerra,
il capo di stato maggiore dell'esercito,
il comandante del corpo d'armata,
il comandante della divisione,
il comandante della brigata,
il comandante del reggimento,

il comandante più elevato in grado fa suonare i segnali prescritti alle lettere *e*), *f*), *g*) del § 159.

Se **nelle circostanze suddette,** si presentano:

il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali,
l'ispettore generale od un ispettore d'artiglieria,
l'ispettore generale od un ispettore del genio,
l'ispettore degli alpini,
l'ispettore di cavalleria,

il comandante di uno dei reggimenti che hanno riparti all'istruzione,

il comandante più elevato in grado fra quelli della rispettiva arma, corpo, o reggimento, fa suonare i segnali prescritti alle lettere *e*), *f*), *g*) del § 159, secondo il grado ed il rango dell'ufficiale, e facendo precedere i segnali d'attenti dal ritornello dell'arma, corpo o reggimento.

Tranne i casi previsti in questo paragrafo e nel precedente, le truppe che attendono alle istruzioni non rendono alcun onore. Non si rendono mai onori durante le esercitazioni di combattimento, il tiro al bersaglio e le manopere di forza.

Regolamento pel servizio territoriale.

Al n. 335 *sostituire*: « Quando nel luogo, ove trovasi un corpo di guardia, arriviuo o passino le persone o le bandiere indicate ai comma *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del n. 331, ed ufficiali generali ed ammiragli in divisa, e **sia stato dato al comandante della guardia speciale preavviso dell'arrivo o del passaggio,** la sentinella più vicina al corpo di guardia, prima di rendere gli onori prescritti dal citato n. 331, grida « all'armi ». La guardia si schiera e presenta le armi.

Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali e regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi.

Al n. 361 del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali; al 3°, 4°, 5° e 6° alinea del n. 58 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, del n. 59 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, del n. 69 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, del n. 61 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, *sostituire*:

« La guardia, oltre a rendere gli onori prescritti per le guardie in generale, deve schierarsi e presentare l'arme tutte le volte che un riparto armato, comandato da un ufficiale, esca dalla caserma o vi rientri.

All'atto in cui entra in una caserma, dove esista un corpo di guardia, un ufficiale generale od il comandante del corpo in uniforme, la sentinella grida « fuori la guardia » e questa si schiera senza prendere le armi; l'ufficiale di picchetto si

presenta senza indugio al superiore che è arrivato nella caserma.

Dalla sveglia alla ritirata, entrando in caserma le LL. MM. il Re e la Regina regnante e S. M. la Regina Madre, od un ufficiale generale in uniforme, od il comandante del corpo, e **sempre quando l'arrivo di dette persone venga comunicato con speciale preavviso,** la sentinella grida « all'armi » la guardia si schiera, presenta le armi ed il trombettiere eseguisce il segnale prescritto.

A questo segnale tutti coloro che si trovano a portata di essere visti dal superiore, prendono la posizione di attenti, e, qualora non siano in riga, volgono la fronte verso di lui ».

I ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.
GALLO.
C. MIRABELLO.

N. **25**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Mandati di rimborso e di anticipazione**. — 29 gennaio.

In adesione ad analogo desiderio manifestato dalla Corte dei conti, l'uso dei mandati di rimborso deve essere ridotto al minimo possibile. In conseguenza i corpi, istituti e stabilimenti militari, quando debbano eseguire spese o non assolutamente urgenti, o non annoverate fra quelle per cui sia prescritta la richiesta di regolari anticipazioni e nessuna disposizione determini il modo di pagamento, inoltreranno al Ministero, prima di farle, apposita domanda di anticipazione. Questa dovrà poi essere richiesta quante volte si preveda che la spesa possa superare le lire 1000, anche se le disposizioni vigenti prescrivano il pagamento seguito da rimborso.

È fatta soltanto eccezione per le spese inerenti al servizio del materiale d'artiglieria eseguite dai reggimenti dell'arma, per le quali continueranno ad osservarsi le disposizioni del § 154 del regolamento 7 aprile 1896, e quelle per il pagamento

del prezzo dei cavalli restituiti o ceduti da ufficiali, pel quale rimane provvisoriamente in vigore l'*Atto* 179 del 1899.

Nulla pure è innovato per quanto riguarda le spese a carico di altri Ministeri (indennità di pubblica sicurezza, spese pel mantenimento delle guardie di finanza nelle compagnie di disciplina, ecc.).

Nei casi di spese urgenti per le quali non siasi potute chiedere le anticipazioni, i corpi avranno cura di compilare ed inviare al Ministero, nel più breve tempo possibile, i rendiconti per avere il rimborso della somma pagata.

La delegazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per la riscossione dei mandati continuerà ad essere fatta, in quanto occorra, soltanto per i mandati di saldo e di rimborso e per le anticipazioni degli assegni ordinari richieste col mod. 218. Tutti gli altri mandati d'anticipazione dovranno essere riscossi direttamente dai consigli di amministrazione o dai consegnatari degli stabilimenti e per conseguenza le somme occorrenti per tali servizi non dovranno più essere comprese sui prospetti dei fondi mod. 303.

I corpi residenti in città sedi di tesoreria a favore dei quali siano emessi mandati d'anticipazioni trimestrali per l'acquisto dal commercio di pane, foraggio, paglia e combustibile, o per indennità eventuali, non dovranno riscuoterli per intero, ma, come dispone l'art. 370 del regolamento di contabilità generale dello Stato, in più rate, corrispondenti all'ammontare dei pagamenti quindicinali o mensili convenuti coi fornitori, od occorrenti per altre esigenze di servizio, sempre in ragione dei pagamenti da effettuare.

Per le anticipazioni da riscuotersi in altre località, dove i mandati non possono essere riscossi in più volte, i corpi chiederanno l'emissione di tanti mandati separati, quante sono le rate in cui dovranno esser divise le anticipazioni giusta i criteri suaccennati; salvo a chiedere un maggiore frazionamento se fosse necessario per rimanere entro il limite di somma sino al quale gli uffici incaricati dei pagamenti per conto del tesoro sono autorizzati ad eseguire i pagamenti medesimi. All'uopo i corpi chiederanno le occorrenti informazioni agli uffici medesimi.

Nelle richieste d'anticipazione i corpi potranno inoltre domandare la emissione di mandati separati a favore dei distaccamenti, per le somme che presumono possano loro occorrere nel trimestre, frazionandole, se del caso, giusta le norme anzi indicate.

Per l'esecuzione di queste disposizioni i corpi compileranno, ove occorra, a tergo delle richieste d'anticipazione una dimostrazione dei mandati da emettersi, analoga a quella contenuta nel quadro *B* della *Richiesta di fondi per gli assegni ordinari* mod. 218.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **26**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Istruzione per i comandanti di tappa.** — 30 gennaio.

In seguito all'approvazione e pubblicazione del nuovo regolamento sul servizio di tappa, di cui l'*Atto* 15 del corrente anno, è stata approvata l'*Istruzione per i comandanti di tappa*.

Per l'acquisto degli esemplari dell'istruzione predetta da parte di ciascun comando, ispettorato od ufficio militare, nonchè per quelli occorrenti per le dotazioni di cancelleria, si osserveranno norme analoghe a quelle stabilite per il regolamento sul servizio di tappa con l'*Atto* 15 sopraindicato.

Le richieste tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **27**. — SCUOLE MILITARI. — **Destinazione degli ufficiali alle scuole militari.** — 30 gennaio.

Al n. 7 dell'*Atto* 123 del 1906 è *sostituito* il seguente:

« La commissione si riunisce alla sede dell'istituto per il quale ha luogo il concorso, prende in esame i titoli dei concorrenti e chiede, occorrendo, agli istituti militari ai quali hanno appartenuto i concorrenti stessi la classificazione finale ottenuta nelle singole materie ed anche, se del caso, la comunicazione delle carte personali, ai corpi cui appartengono.

In base all'esame dei varii titoli la commissione trasmette al Ministero le proposte relative ai concorrenti che sono da escludersi, perchè ritenuti meno idonei al posto cui aspirano, ed agli altri che debbono essere sottoposti ad una ulteriore prova.

Tale prova, per ogni materia per la quale ha luogo il concorso, consiste:

a) per gl'insegnanti titolari, nello svolgere, davanti alla commissione, una lezione orale di un'ora sopra un punto qualsiasi del programma, indicato dalla commissione 24 ore prima. Gli aspiranti all'insegnamento della tattica e della logistica saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico sul terreno; e gli aspiranti all'insegnamento presso la scuola di sanità militare alle prove pratiche relative a ciascuna materia;

b) per gl'insegnanti aggiunti, in un esame orale sul programma d'insegnamento ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **28**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del IV, VII, IX e XII corpo d'armata**. — 30 gennaio.

D'ora innanzi gli immobili militari indicati nell'elenco che fa seguito, prenderanno rispettivamente il nome per ciascuno di essi a fianco segnato.

N. B. — **I comandanti dei corpi e distaccamenti che occupano o che occuperanno in seguito le caserme, provvederanno perchè dagli ufficiali sia data ragione, ai militari di truppa, della nuova denominazione e siano, ai militari stessi, illustrate la vita del personaggio o le vicende del casato da cui quella denominazione trasse origine.**

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici	NUOVA DENOMINAZIONE
		IV corpo
Cremona . .	Caserma S. Pietro . . .	Caserma Eugenio di Savoia
Id. . .	Id. S. Benedetto .	Id. Giacomo Pagliari
Id. . .	Id. S. Chiara . .	Id. San Martino . . .
Id. . .	Id. Annunziata . .	Id. Mario Manfredini
Id. . .	Id. S. Monica . .	Id. Goito . . . . .
Id. . .	Id. Corpus Domini	Id. Giovanni Sagramoso
Parma . . .	Id. ex-Cittadella .	Id. Alessandro Farnese
Id. . .	Id. Pilotta. . . .	Id. Principe Amedeo
Id. . .	Id. Foro Boario vecchio.	Id. Vittorio Bottego

NOTE SPIEGATIVE RIGUARDANTI LE NUOVE DENOMINAZIONI

d'armata.

Eugenio di Savoia. — Sovrastò gli altri capitani dei suoi tempi; audace nell'immaginare, pronto e vigoroso nell'eseguire, condusse a buon esito imprese che parvero temerarie. Fra tutte le sue imprese, principalmente notevole, per l'influenza che ebbe sui destini d'Italia, la liberazione di Torino nel 1706.

Giacomo Pagliari. — Valoroso ed intelligente ufficiale cremonese, prese parte, segnalandosi, alle campagne per l'indipendenza e l'unità d'Italia; comandante del 31° battaglione bersaglieri, cadde mortalmente ferito sulla breccia di Porta Pia.

San Martino. — A ricordo della vittoria riportata, il 24 giugno 1859, dall'esercito sardo contro gli Austriaci.

Mario Manfredini. — Valoroso ed intelligente ufficiale cremonese, tenente nella 1ª batteria artiglieria da montagna delle truppe d'Africa, nel fatto d'arme d'Amba Alagi, già ferito a morte, unicamente premuroso di impedire che i suoi pezzi cadessero in potere del nemico, li fece precipitare in un burrone, ove egli stesso trovò gloriosa sepoltura.

Goito. — A ricordo della vittoria riportata, il 30 maggio 1848, dall'esercito sardo contro gli Austriaci.

Giovanni Sagramoso. — Valoroso ed intelligente ufficiale veronese, capitano del 4° reggimento d'artiglieria, cadde mortalmente ferito all'attacco di Borgoforte, 17 luglio 1866.

Alessandro Farnese. — Principe ricco d'ingegno e di animo, capitano avveduto, prudente, espugnatore di fortezze, abile nel campeggiare e nel muovere, riuscì ad intenti difficili senza arrischiare battaglia; duce degli eserciti di Spagna, avviò bene la riconquista delle Fiandre (1578-1591) e condusse egregiamente due campagne in Francia contro Enrico IV (1590-92).

Principe Amedeo. — Principe illustre e valoroso, nato il 30 maggio 1845, morto il 18 gennaio 1890. A Custoza (24 giugno 1866), alla testa della brigata granatieri di Lombardia, meritò la medaglia d'oro al valor militare.

Vittorio Bottego. — Audace ed intelligente ufficiale parmigiano, esploratore ardito, nel marzo 1897 lasciò la vita combattendo contro gli Abissini nei pressi del lago Rodolfo.

Parma. . .	Caserma S. Giovanni . .	Caserma Smeraldo-Smeraldi .
Id. . . .	Id. Riformati. . .	Id. Ugo Sanvitale. . .
Id. . . .	Id. ex convento Eremitani. . .	Panificio militare . . . . .
Id. . . .	Id. ex convento dei Servi. . . .	Ospedale militare . . . . .
Id. . . .	Id. Santo Uldierico.	Caserma Riccio da Parma. .
Piacenza . .	Id. S. Sisto . . .	Id. Umberto I . . . .
Id. . . .	Id. S. Agostino . .	Id. Ferdinando di Savoia.
Id. . . .	Id. S. Bernardo. .	Id. Felice Gazzola . .
Id. . . .	Id. Rovera. . . .	Id. Giuseppe De Sonnaz
Id. . . .	Id. Casermette . .	Id. Carlo Alberto . . .
Id. . . .	Id. della Neve . .	Id. Sforza Pallavicino .
Id. . . .	Id. Benedettine . .	Id. Pietro Cella . . .
Id. . . .	Id. Darmstadt. . .	Id. Jacopo Dal Verme .

SMERALDO SMERALDI. — Cittadino parmigiano del secolo XVI, valente nell'ingegneria e nell'architettura militare, diresse i lavori della cittadella di Parma.

UGO SANVITALE. — Illustre cittadino parmigiano del secolo XIII, alla testa di una schiera di fuorusciti guelfi, nel giugno 1247 piombò su Parma, tenuta dai partigiani ghibellini di Federico II, li ruppe sul Taro ed entrò nella città, che da quel momento fu perduta per sempre per l'imperatore.

RICCIO DA PARMA. — Con tale nome furono chiamati Pietro e Domenico De Marenghi, valorosi guerrieri nativi di Sarogna. Pietro militò con il Colleoni prima, con Ludovico Sforza poi, e morì alla battaglia di Fornovo; Domenico, figlio del precedente, fu uno dei tredici campioni d'Italia alla disfida di Barletta (13 febbraio 1503).

UMBERTO I. — Re d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio 1900. È superfluo dire di questo Re d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

FERDINANDO DI SAVOIA. — Principe valoroso, nella campagna del 1848 prima diresse l'artiglieria piemontese all'assedio di Peschiera, poi comandò la 4ª divisione, con la quale si segnalò nella giornata di Custoza. Nella campagna del 1849, a Novara, confermò la fama di valoroso ed abile condottiero.

FELICE GAZZOLA. — Illustre generale piacentino che fu al servizio di Spagna nel secolo XVIII.

GIUSEPPE DE SONNAZ. — Dal 1848 al 1866 prese parte, come ufficiale dell'esercito, a tutte le campagne per l'indipendenza e l'unità d'Italia. Uomo di antica tempra, anche sul letto di morte confermò quel sentimento di abnegazione, d'amor patrio e di devozione alla dinastia Sabauda che lo animarono in tutta la sua lunga esistenza. Piacenza, ove per molti anni resse il comando del IV corpo d'armata, lo volle suo cittadino onorario.

CARLO ALBERTO. — Re di Sardegna dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849. La storia gli consacrò il nome di Magnanimo.

SFORZA PALLAVICINO. — Uno dei più rinomati capitani di ventura; fu dapprima al servizio di Carlo V contro i Turchi, meritando la nomina di gran maresciallo del regno d'Ungheria; passato poi al servizio veneto, nel 1555, fu nominato capitano generale delle milizie di terraferma, morì a Salò nel 1585.

PIETRO CELLA. — Capitano nel 6° alpini, alla battaglia d'Adua cadde valorosamente combattendo alla testa di due compagnie del 1° battaglione alpini Africa, con le quali stette saldo sul monte Raio contro il soverchiante nemico.

JACOPO DAL VERME. — Integro e valoroso condottiero del XIV secolo, servì dapprima gli Scaligeri, poi passò al servizio di Gian Galeazzo Visconti di cui condusse in campo le milizie contro Firenze; si segnalò nella campagna del 1391, avendo a fronte il duca d'Armagnac e Giovanni Acuto; nel 1404 passò al servizio di Venezia, ove morì nel 1409. Piacenza ascrisse la famiglia Dal Verme alla propria cittadinanza.

Piacenza . .	Caserma	Nuova	Caserma	Vittorio Emanuele II
Reggio Emil.	Id.	S. Pietro-ex Casa Casoli.	Id.	Raimero Taddei . .
Id. .	Id.	S. Marco . . .	Id.	Enrico Cialdini . .
Id. .	Id.	ex Foro Boario	Id.	Carlo Zucchi . . .
Genova. . .	Id.	Neve . . .	Id.	Giuseppe Garibaldi .
Id. . .	Id.	Quartieri nuovi.	Id.	Nino Bixio . . . .
Id. . .	Id.	S. Leonardo . .	Id.	Andrea Doria . . .
Id. . .	Id.	Provvidenza .	Id.	Cristoforo Colombo.
Pieve di Teco	Id.	ex Chiesa Agostiniane.	Id.	Umberto I. . . . .

VITTORIO EMANUELE II. — Re di Sardegna dal 23 marzo 1849 al 17 marzo 1861 e d'Italia dal 17 marzo 1861 al 9 gennaio 1878 — E' superfluo dire di questo primo Re del nuovo Regno d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

RAINERO TADDEI. — Valoroso ufficiale, durante la campagna del 1848 fece parte della colonna mobile modenese; nel 1859 appartenne ai cacciatori della Magra; nel 1860 fu dei Mille. Ferito a Palermo, si segnalò ancora e specialmente nella giornata del 1° ottobre, guidando il proprio battaglione nei ripetuti assalti di Monte Caro. Entrato nell'esercito regolare raggiunse il grado di tenente colonnello nel 19° reggimento fanteria e incontrò morte gloriosa nella giornata del 24 giugno 1866

ENRICO CIALDINI. — Illustre generale. Dopo i moti del 1831, cui partecipò, passò a combattere prima in Portogallo, poi in Spagna, nel cui esercito regolare raggiunse il grado di tenente colonnello. Nel 1848 lasciò l'esercito spagnuolo e come colonnello capo di stato maggiore del generale Durando prese parte alla difesa di Vicenza, ove cadde ferito; nel 1849, alla testa del 23° reggimento fanteria, si segnalò alla Sforzesca e a Novara; nella spedizione d'Oriente comandò la 3ª brigata, nel 1859 fu a capo della 4ª divisione; nel 1860-61 comandò il IV corpo d'armata, ruppe a Castelfidardo i Pontificî, assediò e prese Gaeta e Messina; nel 1866 guidò prima il IV corpo d'armata, poi il corpo di spedizione fino all'Isonzo. Vittorio Emanuele II gli conferì il titolo di duca di Gaeta.

CARLO ZUCCHI. — Negli eserciti napoleonici si segnalò e raggiunse il grado di generale di divisione; compromesso nei moti del 1821 e del 1831, fu imprigionato dagli austriaci; dalla rivoluzione del 1848 ebbe la libertà e il comando della fortezza di Palmanova, di cui fu strenuo difensore durante l'assedio. Caduta la fortezza, passò a Roma, ministro delle armi con Pellegrino Rossi. Dopo gli avvenimenti del novembre 1848 si dimise e si ritirò a vita privata. Nel 1860 il governo italiano gli riconobbe il grado di luogotenente generale.

GIUSEPPE GARIBALDI. — Il più illustre dei condottieri di volontarî della storia moderna e uno dei principali fattori dell'unità d'Italia.

NINO BIXIO. — Tra i più valorosi ufficiali dei volontari italiani, prese parte splendidissima alla difesa di Roma nel 1849, ove fu gravemente ferito, e nel 1859 si segnalò nei combattimenti di Rezzato e dello Stelvio. Fu uno dei capi e promotori della spedizione dei Mille; a Calatafimi, Palermo e Reggio combattè eroicamente riportandovi ferite. Alla battaglia del Volturno con l'ostinata ed eroica resistenza ai Ponti della Valle contribuì potentemente alla vittoria. Entrato nell'esercito regolare col grado di tenente generale, ebbe notevole parte nella campagna del 1866 ed in quella di Roma.

ANDREA DORIA. — Illustre ammiraglio genovese del secolo XVI, capitanò le squadre di Carlo V.

CRISTOFORO COLOMBO. — Illustre navigatore genovese, scopritore dell'America (1492).

UMBERTO I. — Re d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio 1900. — E'superfluo dire di questo Re d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

Pieve di Teco	Caserma alpina già ex convento Agostiniane . . .	Caserma Sebastiano Manfredi
Id.	Id. ex ospedale civico	Id. Paolo Gandolfo . .
Savona . .	Id. S. Domenico .	Id. Umberto I. . . . .
Oneglia. . .	Id. Nuova	Id. Vittorio Emanuele II
		VII corpo
Fano. . . .	Caserma di nuova costruzione	Caserma Francesco Palazzi .
		IX corpo
Sassari. . .	Caserma Castello . . .	Id. Alessandro La Marmora . . . . .
		XII corpo
Palermo . .	Caserma San Francesco.	Caserma Ruggiero Settimo .
Id. . .	Id. S. Vito . . .	Id. Giacinto Carini .
Id. . .	Id. Quattroventi. .	Id. Giuseppe Garibaldi .
Id. . .	Id. Sma Trinità . .	Id. Rosolino Pilo . . .
Id. . .	Id. SantaElisabetta	Id. Benedetto Cairoli .

SEBASTIANO MANFREDI. — Maggiore del 1° alpini, alla battaglia d'Adua cadde da prode, combattendo alla testa dell'11° battaglione di fanteria Africa.

PAOLO GANDOLFO. — Tenente del 5° reggimento fanteria, cadde mortalmente ferito alla battaglia di S. Lucia, il 6 maggio 1848.

UMBERTO I. — Re d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio 1900. — È superfluo dire di questo Re d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

VITTORIO EMANUELE II. — Re di Sardegna dal 23 marzo 1849 al 17 marzo 1861 e d'Italia dal 17 marzo 1861 al 9 gennaio 1878. — È superfluo dire di questo primo Re del nuovo Regno d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

d'armata.

FRANCESCO PALAZZI. — Cittadino di Fano. Fu generalissimo della repubblica veneta, trovò la morte, con due suoi generi, Lazzara e Bertozzi, nel 1570, all'assedio di Nicosia.

d'armata.

ALESSANDRO LA MARMORA. — Valoroso generale, istitutore del corpo dei bersaglieri. L'8 aprile 1848 fu ferito al combattimento di Goito; nel 1849 fu capo di stato maggiore dell'esercito; in Crimea fu comandante la 2ª divisione del corpo di spedizione; morì in Crimea il 6 giugno 1855.

d'armata.

RUGGIERO SETTIMO. — Illustre cittadino palermitano, capo della gloriosa rivoluzione siciliana del 1848.

GIACINTO CARINI. — Ebbe parte importante nella rivoluzione di Palermo del 1848: della schiera dei Mille, combattè da prode a Calatafimi (15 maggio 1860) ed alla presa di Palermo (27, 28 e 29 maggio 1860), ove fu ferito. Entrato nell'esercito regolare, vi raggiunse il grado di tenente generale.

GIUSEPPE GARIBALDI. — Il più illustre dei condottieri di volontari della storia moderna e uno dei principali fattori dell'unità d'Italia.

ROSOLINO PILO. — Ardente patriota palermitano, fu dei più attivi organizzatori della rivoluzione siciliana del 1848. Precedè in Sicilia la spedizione dei Mille per sollevarvi quelle popolazioni. Capo di una schiera di 800 insorti, lasciò gloriosamente la vita il 21 maggio 1860 sui monti di San Martino presso Monreale, in un fatto d'arme contro truppe borboniche.

BENEDETTO CAIROLI. — Ardente patriota pavese, fece la campagna del 1848 come volontario, segnalandosi in diversi fatti d'armi. Ebbe parte nel tentativo insurrezionale di Milano del 6 febbraio 1853. Nella campagna del 1859, fu a Varese, Como, San Fermo e a Treponti. Nel 1860 fu dei Mille, riportò ferite a Calatafimi e a Palermo. Seguì nuovamente Garibaldi nelle campagne del 1866 e del 1867. Decorato della medaglia d'oro al valor militare perchè il 17 novembre 1878, esponeva la propria vita per salvare quella del Re.

Palermo . .	Caserma Santa Teresa .	Caserma Vittorio Amedeo II.
Id. . .	Id. Vittoria e Borgognoni.	Id. Tuköry . . . . .
Girgenti . .	Id. Cappuccini . .	Id. Francesco Crispi. .
Id. . .	Id. Oblati	Id. Antonio Mosto . .
Id. . .	Id. Carmine . . .	Id. Francesco Nullo. .
Trapani . .	Id. Nuove	Id. Vittorio Emanuele II
Id. . .	Id. Castello di terra	Id. Enrico Fardella . .
Id. . .	Id. Vecchia . . .	Id. XXX gennaio. . .
Id. . .	Id. Sant'Anna . .	Id. Giovanni Maria Damiani.
Corleone . .	Id. Maddalena . .	Id. Francesco Bentivegna.

VITTORIO AMEDEO II. — Principe illustre, buon generale, tenne testa a Luigi XIV di Francia, fieramente e spesso con fortuna. Il trattato di Utrecht gli diede la Sicilia col titolo di Re. L'11 ottobre 1713 sbarcò a Palermo, il 24 dicembre vi fu incoronato re; lasciò l'isola il 2 settembre 1714. I tempi non erano maturi all'idea nazionale: nel luglio 1718 la Spagna con la forza delle armi gli riprese l'isola, non ostante memorande difese. Vittorio Amedeo ne ebbe in cambio la Sardegna.

TUKÖRY LUDOVICO. — Valoroso ungherese della schiera dei Mille, combattè da prode a Calatafimi ed alla presa di Palermo, ove, comandando l'avanguardia dei volontari, riportò ferita per la quale morì il 6 giugno 1860. — Il generale Garibaldi volle nel 1860 fosse dato il suo nome ad un bastimento da guerra.

FRANCESCO CRISPI. — Uno dei più attivi preparatori della spedizione dei Mille in Sicilia: partì con essi; partecipò al combattimento di Calatafimi; entrò in Palermo all'alba del 7 maggio 1860; coprì in seguito le più importanti cariche affidategli dal dittatore generale Garibaldi. — Fu di poi illustre uomo di Stato.

ANTONIO MOSTO. — Della schiera dei Mille, guidò i valorosi carabinieri genovesi nella campagna dell'Italia meridionale, segnalandosi particolarmente a Calatafimi, Palermo, Milazzo, Sant'Angelo e Caserta.

FRANCESCO NULLO. — Ardente patriota e valoroso soldato, prese parte alle cinque giornate di Milano nel 1848, alla difesa di Roma nel 1849, ai combattimenti di Varese, Como, Rezzate, nel 1859. Della schiera dei Mille, si segnalò per valore in quasi tutti i combattimenti della campagna dell'Italia meridionale del 1860, rimanendo ferito a Calatafimi. Nel 1863 accorse al grido dell'insorta Polonia e cadde per l'indipendenza di quel popolo.

VITTORIO EMANUELE II. — Re di Sardegna dal 23 marzo 1849 al 17 marzo 1861 e d'Italia dal 17 marzo 1861 al 9 gennaio 1878. — È superfluo dire di questo primo Re del nuovo regno d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

ENRICO FARDELLA. — Ardente patriota trapanese, partì da Genova colla spedizione che doveva recare prontamente armi e munizioni a Garibaldi già sbarcato in Sicilia e giunse in Marsala il 31 maggio 1860, contribuendo validamente alla riuscita dell'operazione. Si segnalò alla battaglia del Volturno, comandando un reggimento della 16ª divisione.

XXX GENNAIO. — Il 30 gennaio 1848 la popolazione di Trapani insorge e, dopo una fiera lotta, sostenuta per 5 ore contro il presidio borbonico, l'obbliga alla resa.

GIOVANNI MARIA DAMIANI. — Della schiera dei Mille, si segnalò a Calatafimi e Palermo ed al Volturno.

FRANCESCO BENTIVEGNA. — Ardente patriota corleonese, già deputato al Parlamento siciliano del 1848, tentava con trecento animosi di sollevare l'isola contro i Borboni ed espiava con la fucilazione il generoso tentativo. (18 dicembre 1856).

Castellermini	Caserma ex convento Cappuccini.	Caserma Umberto I
Alcamo . .	Id. Carmine . . .	Id. Simone Schiaffino .
Partinico . .	Id. Cappuccini . .	Id. Giuseppe Missori. .
Salemi . . .	Id. Santa Chiara .	Id. XIV maggio 1860 .
Favara . .	Id S. Calogero. .	Id. Umberto I . . .
Id. . .	Id. Carmine . . .	Id. Pietro Stagnetti . .
Caltavuturo .	Id. convento ex Riformati.	Id. Giuseppe Garibaldi
Castelbuono .	Id. ex convento Benedettini.	Id. Umberto I . . . .
Marsala . .	Id. S. Biagio . .	Id. XI maggio 1860 . .
Messina . .	Id. Noviziato. . .	Id. Nicola Fabrizi. . .
Id. . .	Id. S. Elia	Id. Giuseppe Sirtori . .
Id. . .	Id. Santa Maria la Scala.	Id. Giuseppe Dezza . .
Id. . .	Id. Basicò	Caserma Nino Bixio . . . .

UMBERTO I. — Re d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio 1900. È superfluo dire di questo Re d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

SIMONE SCHIAFFINO. — Della schiera dei Mille, cadde da prode a Calatafimi.

GIUSEPPE MISSORI. — Della schiera dei Mille, quale comandante le guide del corpo dei volontari, fu sempre fra i primi in tutti i combattimenti nella campagna dell'Italia meridionale del 1860, segnalandosi per ripetuti atti di valore.

XIV MAGGIO 1860. — Il 14 maggio 1860, il generale Garibaldi emana in Salemi il proclama con cui assume, in nome di Vittorio Emanuele, la dittatura della Sicilia.

UMBERTO I. — Re d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio 1900. — È superfluo dire di questo Re d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

PIETRO STAGNETTI. — Della schiera dei Mille, si segnalò in tutta la campagna dell'Italia meridionale del 1860, come ufficiale dello stato maggiore del generale Garibaldi.

GIUSEPPE GARIBALDI. — Il più illustre dei condottieri di volontari nella storia moderna e uno dei principali fattori dell'unità d'Italia.

UMBERTO I. — Re d'Italia dal 9 gennaio 1878 al 29 luglio 1900. È superfluo dire di questo Re d'Italia, poichè il suo ricordo è nel cuore di tutti gli italiani.

XI MAGGIO 1860. — L'11 maggio 1860 la spedizione dei Mille sbarca a Marsala.

NICOLA FABRIZI. — Uno degli uomini più benemeriti del risorgimento italiano. Prese parte con Ciro Menotti al tentativo insurrezionale del 1831, poi a quello delle Calabrie del 1844. Attivo promotore della spedizione dei Mille, combattè a Milazzo comandando un corpo di squadre siciliane e fu poi ministro della guerra a Palermo.

GIUSEPPE SIRTORI. — Prese parte importantissima alla difesa di Venezia del 1849, segnalandosi per intelligenza e valore. Della schiera dei Mille, quale capo di stato maggiore del generale Garibaldi partecipò a tutti i combattimenti della campagna nell'Italia meridionale, rimanendo ferito a Calatafimi. Contribuì molto al buon successo della battaglia del Volturno. Fu poi generale dell'esercito regolare.

GIUSEPPE DEZZA. — Ufficiale dei volontari italiani (cacciatori delle Alpi), si segnalò pel valore nel combattimento di Como del 1859. Della schiera dei Mille, diede continue prove di coraggio e d'intelligenza nei combattimenti di Calatafimi, Palermo e Milazzo, confermando il nome di valoroso alla battaglia del Volturno. Entrato nell'esercito regolare, vi raggiunse il grado di tenente generale.

NINO BIXIO. — Tra i più valorosi ufficiali dei volontari italiani, prese parte splendidissima alla difesa di Roma nel 1849, ove fu gravemente ferito, e si segnalò nei combattimenti di Rezzato e dello Stelvio nel 1859. Fu uno dei capi e promotori della spedizione dei Mille; a Calatafimi, Palermo e Reggio Calabria, combattè eroicamente riportandovi ferite. Alla battaglia del Volturno, la sua ostinata ed eroica resistenza ai Ponti della Valle contribuì potentemente alla vittoria delle armi italiane. Entrato nell'esercito italiano con grado di tenente generale, ebbe notevole parte nella campagna del 1866 e in quella di Roma.

Milazzo . .	Caserma	Quartiere vecchio.	Caserma	XX luglio 1860 . .
Catania . .	Id.	Carmine . . .	Id.	Francesco Lucchesi Palli . . . . .
Caltagirone .	Id.	S. Domenico. .	Id.	Giuseppe Garibaldi .
Id. .	Id.	S. Orsola. . .	Id.	Ruggiero Normanno
Nicosia . .	Id.	S. Maria di Gesù	Id.	Giacomo Longo . .
Siracusa . .	Id.	Nuova	Id.	Marco Claudio Marcello.
Id. . .	Id.	Asilo	Id.	Gaetano Fuggetta
Noto . .	Id.	S. Antonino . .	Id	Vincenzo Statella.

XX LUGLIO 1860. — Le schiere dei volontari italiani, guidate dai generali Medici e Cosenz, duce Garibaldi, sconfiggono a Milazzo, dopo accanita lotta, le truppe borboniche del colonnello Bosco, costringendole a ritirarsi nel castello della città e quattro giorni dopo a capitolare.

FRANCESCO LUCCHESI PALLI DEI PRINCIPI DI CAMPOFRANCO. — Palermitano, già capitano nell'esercito borbonico, insorta la Sicilia, offriva il suo braccio in difesa della libertà; nominato colonnello comandante il 3° battaglione di fanteria leggera nell'esercito siciliano, comandò la piazza di Catania dal 21 marzo al 5 aprile 1849 e cadde nella fatale giornata del 6 aprile, mentre tentava di rianimare la difesa. Il Parlamento siciliano, con decreto del 17 aprile, lo dichiarava benemerito della patria.

GIUSEPPE GARIBALDI. — Il più illustre dei condottieri di volontari nella storia moderna e uno dei principali fattori dell'unità d'Italia.

RUGGIERO NORMANNO. — Dodicesimo figlio di Tancredi d'Altavilla. Fra il 1061 ed il 1072, operò con varia vicenda la conquista della Sicilia, togliendola ai Saraceni. Ebbe dal fratello Roberto l'investitura dell'isola col titolo di gran conte; morì nel 1101.

GIACOMO LONGO. — Prese parte importante alle rivoluzioni siciliana e calabrese del 1848; arrestato e condannato a morte, fu graziato e tenuto in carcere fino al 1860. Liberato ai primi di luglio del medesimo anno, sbarcò in Sicilia all'indomani della battaglia di Milazzo e venne nominato ministro della guerra. Dimessosi il 28 agosto, raggiunse le truppe di Garibaldi sul continente, e partecipò alla battaglia del Volturno ove rimase gravemente ferito. Entrato poi nell'esercito regolare, vi raggiunse il grado di tenente generale.

MARCO CLAUDIO MARCELLO. — Nella prima guerra punica combattè lungamente in Sicilia contro Amilcare Barca. Nel 222 av. C. vinse a Casteggio i Cisalpini. Nel 215 av. C., posto a capo dei resti dell'armata battuta a Canne, riportò sotto le mura di Nola la prima vittoria romana contro Annibale. Passato in Sicilia, riescì a mettere l'assedio a Siracusa, battè due volte un esercito cartaginese di soccorso e nell'autunno del 212 av. C. prese la città.

GAETANO FUGGETTA. — Valoroso soldato siracusano del 51° reggimento fanteria. Alla battaglia di Custoza, il 24 giugno 1866, comandato con altri per ritirare due pezzi d'artiglieria, che stavano per cadere nelle mani del nemico, fra i primi si slanciò presso uno di essi e ne spinse vigorosamente col braccio destro una ruota; una palla gli spezzò il braccio; egli, a malgrado dell'atroce ferita, si recò presso l'altra ruota continuò a spingere col braccio sinistro; ferito anche a questo braccio, con la voce e con l'esempio infuse coraggio nei compagni, traendo in salvo il cannone. In premio fu decorato della medaglia d'oro al valor militare.

VINCENZO STATELLA. — Prese parte nel 1848 alla difesa di Venezia e nel 1849 a quella di Roma, ove rimase gravemente ferito. Combattè nel corpo dei volontari italiani, segnalandosi nelle campagne del 1859 ed in quella dell'Italia meridionale 1860. A Milazzo, a fianco di Garibaldi, diede prova di grande valore. Entrato nell'esercito regolare, cadde combattendo da prode alla battaglia di Custoza il 24 giugno 1866, meritando la medaglia d'oro al valor militare.

Caltanissetta.	Caserma	S. Flavia . . .	Caserma	Nicola Belleno . .
Id. . .	Id	Falebrne Fratelli.	Id.	Luigi Sartorio . . .
Id. . .	Id.	S. Domenico. .	Id.	Enrico Casaccia . .
Id. . .	Id.	Cappuccini . .	Id.	Angelo Profumo . .
Piazza Armerina.	Id.	S. Pietro . . .	Id.	Federico Fasce . .
Id. . . .	Id.	Santa Trinità .	Id.	Enrico Cosenz . . .
Castrogiovanni.	Id.	S. Benedetto. .	Id.	Ippolito Nievo. .
Id. . . .	Id.	ex-convento Santa Maria del Popolo.	Id.	Eligio Panzeri . .
Id. . . .	Id.	S. Francesco .	Id.	Menotti Garibaldi.
Cefalù . . .	Id.	Paramuro. . .	Id.	Salvatore Guarneri
Id. . . .	Id.	Santa Caterina.	Id.	Salvatore Spinuzza

GIUSEPPE NICOLA BELLENO
LUIGI SARTORIO
ENRICO CASACCIA
ANGELO PROFUMO
FEDERICO FASCE

Della schiera dei Mille, caddero da prodi nel combattimento di Calatafimi il 15 maggio 1860, militando nei carabinieri genovesi.

ENRICO COSENZ. — Ardente patriota e prode soldato, prese parte alla difesa di Venezia nel 1849, dimostrando grande intelligenza e valore. Ufficiale dei volontari italiani, si segnalò nei combattimenti di Como e Rezzate del 1859, comandando un reggimento di cacciatori delle Alpi. Concorse efficacemente alla vittoria di Milazzo il 20 luglio 1860. All'entrata di Garibaldi in Napoli il 7 settembre 1860 venne da questo, con decreto dittatoriale, nominato ministro della guerra. Entrato nell'esercito regolare, col grado di tenente generale, vi coprì le più alte cariche, tenendo per lungo tempo quella di capo di stato maggiore dell'esercito. Lasciò fama di generale illustre.

IPPOLITO NIEVO — Della schiera dei Mille, si segnalò a Calatafimi e Palermo e perì nel naufragio dell'*Ercole*.

EUGIO PANZERI. — Della schiera dei Mille, militando nelle guide di Garibaldi, alla presa di Palermo lasciò la vita.

MENOTTI GARIBALDI. — Giovanissimo partì con la schiera dei Mille, e si segnalò nei combattimenti di Calatafimi e di Palermo. Alla battaglia del Volturno, il 1° ottobre 1860, diede splendide prove di valore comandando il battaglione dei volontari bersaglieri.

SALVATORE GUARNERI. — Volontario nelle squadriglie siciliane formatesi durante la rivoluzione del 1848, prese parte e si segnalò nella spedizione calabro-sicula di quell'anno e nel 1849 tenne il comando di un battaglione della guardia nazionale. Principale organizzatore del moto insurrezionale di Cefalù nel luglio 1856, venne per questo motivo condannato a morte, pena commutatagli in 18 anni di ferri, dai quali lo tolse la rivoluzione del 1860. Fatto libero, seguì subito le truppe di Garibaldi, partecipando col grado di maggiore alla battaglia di Volturno.

SALVATORE SPINUZZA. — Compagno di Francesco Bentivegna nelle cospirazioni e nella prigionia, partecipò vivamente al moto insurrezionale di Cefalù nel 1856. Condannato per questo fatto a morte, affrontava serenamente la fucilazione facendo voti per la redenzione della patria italiana (14 marzo 1857).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **29** — TRASPORTI. — **Trasporti militari sul mare.** — 30 gennaio.

La società di navigazione generale italiana ha consentito che i cappellani incaricati del servizio religioso presso i depositi allevamento cavalli fruiscano delle facilitazioni di viaggio e di trasporto, di cui alla convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare.

Di ciò dovrà essere presa nota a fianco della lettera *K*) dell'art. 1 della citata convenzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **30.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Operai per i reggimenti d'artiglieria.** — 30 gennaio.

Nell'*Atto* 123 del 1905, nel comma n. 2, *alle parole*: (Direzione generale artiglieria e genio — ufficio personali), *sostituire*: (Direzione generale leve e truppa).

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tipografia Enrico Voghera.

DISPENSA 6ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

GENNAIO 6. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 129.
FEBBRAIO 5. — Oggetti di corredo speciali per i ciclisti, *pag.* 130.
» 7. — Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina, *pag.* 131.
» 7. — Norme per la presentazione dei telegrammi di Stato in franchigia, diretti a più destinazioni, o circolari, *pag.* 131.
» 8. — Certificati di acconti per lavori e provviste, *pag.* 132.
» 9. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 132.
» 9. — Indennità annua personale ai capimusica con anzianità anteriore al 1° luglio 1904, *pag.* 133.

Atto N. **31**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che apporta modificazioni al regolamento pel servizio territoriale**. — 6 gennaio.

Visto il R. decreto 2 luglio 1905, con cui è approvato il regolamento pel servizio territoriale ora in vigore;

Visti i successivi Regi decreti che apportano aggiunte e varianti a detto regolamento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento pel servizio territoriale:

N. 8. — Alla fine del 1° comma, *dopo la parola*: « ministero » *aggiungere*: « pei fabbricati e per le dotazioni ed al capo di stato maggiore dell'esercito per le opere di fortificazione ».

Al n. 9, *sostituire il seguente*:

« 9. Il comandante di corpo d'armata rappresenta al capo di stato maggiore dell'esercito le esigenze della difesa del territorio; impartisce ai dipendenti uffici del genio, pel tramite del rispettivo comando dell'arma, gli ordini di studio dei progetti di opere di fortificazione emanati dal capo di stato mag-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 5, pag. 9. — Nella 25ª riga, in corrispondenza della direzione d'artiglieria di Spezia, *invece di*: 5, *pongasi*: 6.

giore dell'esercito; dà parere sui progetti di massima che gli pervengono per essere trasmessi al capo di stato maggiore dell'esercito; avvisa questo dell'avvenuta trasmissione dei progetti particolareggiati di opere di fortificazione, non appena ne sarà avvertito dal comando del genio ».

Al n. 10, *sostituire il seguente:*

« 10. Il comandante di corpo d'armata tiene informato il capo di stato maggiore dell'esercito dell'andamento dei lavori in corso delle opere di difesa. A tal uopo riceve mensilmente dagli uffici del genio un apposito rapporto ».

N. 34. — Alla fine del 1° comma, *dopo la parola*: « contabili » *cancellare la vocale*: « e », *mettere* al suo posto una virgola e *dopo la parola*: « veterinari » *aggiungere*: « e quelli che per la natura del loro servizio dipendono da altro Ministero, eccezione fatta per gli ufficiali dei carabinieri reali ».

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **32**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo speciali per ciclisti**. — 5 febbraio.

Questo Ministero ha determinato che il prelevamento delle camicie di flanella occorrenti ai corpi per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza venga d'ora innanzi effettuato, anzichè dalle legioni dei carabinieri reali, dai più vicini reggimenti bersaglieri dai quali saranno prelevate anche le cravatte di lana per collo.

In conseguenza all'*Atto* 154 del 1903 sono recate le seguenti modificazioni:

nel sest'ultimo comma, *togliere le parole*: « Le cravatte di lana e »;

al quart'ultimo comma, *sostituire il seguente:*

« Le cravatte di lana e le camicie di flanella dovranno dai corpi stessi essere prelevate dai più vicini reggimenti bersaglieri ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **33**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina.** — 7 febbraio.

Col 1° giorno del corrente febbraio, la 1ª e la 2ª compagnia di disciplina di punizione, stanziate rispettivamente a Portoferraio e a Portici, sono state fuse insieme e la compagnia risultante, denominata 1ª compagnia di disciplina di punizione, è stata trasferita a Peschiera, nella caserma Rocca.

Pertanto i militari che, giusta i §§ 136 e seguenti del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina (allegato 12 al regolamento di disciplina militare), avrebbero dovuto essere assegnati sia all'una sia all'altra delle dette compagnie, dovranno essere da ora innanzi tutti indistintamente trasferiti ed avviati alla 1ª compagnia di disciplina di punizione stanziata in Peschiera.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **34**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la presentazione dei telegrammi di Stato in franchigia, diretti a più destinazioni, o circolari.** — 7 febbraio.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha disposto che i telegrammi di Stato in franchigia diretti a più destinazioni, o circolari, di cui nell'*Atto* 116 del 1905, i quali siano presentati senza il numero di copie necessarie per la diramazione, vengano senz'altro rifiutati.

Se ne informano le autorità militari, avvertendole che non sono necessarie le copie per siffatti telegrammi spediti da Roma agli indirizzi seguenti:

Prefetti, sottoprefetti, questori Regno (o terraferma);
Prefetti, sottoprefetti Regno (o terraferma);
Prefetti Regno (o terraferma);
Intendenti di finanza Regno (o terraferma);
Delegazioni tesoro Regno (o terraferma);
Provveditori studi Regno (o terraferma);
Sindaci Regno (o terraferma);

quando i mittenti, pur presentandoli in qualunque ora, dichiarino che quei telegrammi possono essere diramati contemporaneamente colla prima diramazione *wheatstone*.

In questo caso i mittenti debbono aggiungere nei telegrammi l'indicazione: Per diramazione *wheatstone*.

Le diramazioni *wheatstone* hanno luogo alle ore 8,30 — 15,30 — e 20 di ogni giorno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **35**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Certificati di acconto per lavori e provviste.** — 8 febbraio.

Secondo una recente decisione del Ministero delle finanze, i certificati di acconto ai creditori dell'amministrazione per lavori e provviste devono di regola essere compilati su carta bollata da centesimi 50 (art. 19, n. 7, del vigente testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414); nei casi in cui occorra di usare moduli a stampa, la tassa sarà corrisposta mediante l'applicazione di marche da bollo da lire una (art. 20, n. 33, e art. 32 del testo unico medesimo) da annullarsi col timbro a calendario dell'ufficio del registro.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **36**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 9 febbraio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906 e 12 del 1907, sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione del genio di Torino.

Direzioni del genio	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Torino	—	1ª Torino	Pinerolo	Torino (1ª)
		2ª Torino	—	
		3ª Torino	Campi San Maurizio-Lombardore	
		4ª Torino	Bardonecchia-Exilles-Fenestrelle-Cesana-Susa-Moncenisio	
		5ª Torino	—	

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **37.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità annua ai capimusica con anzianità anteriore al 1° luglio 1904.** — 9 febbraio.

Allo scopo di migliorare progressivamente le condizioni economiche dei capi musica nominati anteriormente al 1° luglio 1904 nella misura che era consentita dalle disposizioni che ne stabilivano gli assegni prima della legge 3 luglio 1904, n. 303 (*Atto* 124) — fermi restando i miglioramenti che in virtù di questa legge si riflettono sull'ammontare delle pensioni — questo Ministero ha determinato che ai capi musica aventi la predetta anzianità sia corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, una indennità annua personale commisurata per modo che, aggiunta allo stipendio ed ai relativi aumenti quinquennali, venga a formare un assegno complessivo eguale a quello che i capi musica medesimi avrebbero ricevuto a norma delle antiche disposizioni, computando l'antico stipendio, i relativi aumenti sessennali e le indennità annue stabilite dall'art. 2 dell'*Atto* 206 del 1895.

La predetta indennità personale deve essere imputata alla massa generale (assegno musica) ed in conseguenza, a decorrere del 1° gennaio 1907, il limite massimo per le spese della musica è portato transitoriamente, pei reggimenti il cui capo musica ha anzianità anteriore al 1° luglio 1904, da lire 7000, quale è attualmente in virtù del n. 8 dell'*Atto* 139 del 1904, a L. 7500.

Il secondo comma del n. 7 di quest'ultimo *Atto* è abrogato.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 febbraio.

1906 DICEMBRE 2. — R. decreto n. 734 che approva il regolamento per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari, *pag.* 135.

FEBBRAIO 14. — Modificazione all'*Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito* ed al *Regolamento sull'uniforme*, *pag.* 142.

» 14. — Aggiunte e varianti all'*Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria*, *pag.* 148.

» 14. — Armamento dei tamburini, *pag.* 149.

Atto N. **38**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 734 che approva il regolamento per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari.** — 2 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificata dalle leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904, n. 216 e 300, 9 luglio 1905, n. 347, e 12 luglio 1906, n. 343;

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 305, che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, per l'avanzamento del personale dei farmacisti militari in sostituzione di quelli approvati coi regi decreti 23 febbraio e 5 giugno 1902, n. 108 e 191, che si intendono perciò abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Avanzamento nel personale dei farmacisti militari.

Art. 1.

La nomina a farmacista militare di 2ª classe nel R. esercito ha luogo esclusivamente in seguito ad esame di concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario:

a) avere ottenuto la nomina a farmacista di complemento;

b) non avere oltrepassato il 30° anno di età.

Nella notificazione di concorso sono indicati dal Ministero della guerra il numero dei posti messi a concorso, la durata di validità del concorso ed i documenti che gli aspiranti debbono presentare a corredo della domanda di ammissione.

I concorrenti risultati idonei dopo quelli che occupano i posti messi a concorso non hanno diritto di conseguire la nomina per coprire le successive vacanze; ma il Ministero ha facoltà di nominarli, previo loro consenso e secondo l'ordine di graduatoria, per ripianare le vacanze che eventualmente si verificassero entro i termini stabiliti dalla notificazione del concorso.

Art. 2.

La commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione nel personale dei farmacisti militari effettivi è nominata volta per volta dal Ministero della guerra, è presieduta dall'ispettore capo di sanità militare ed è composta dal chimico farmacista ispettore, da due farmacisti capi, da un farmacista di 1ª classe.

Art. 3.

L'esame di concorso consiste in 4 prove: due pratiche, una orale e una scritta. L'ordine delle prove è stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Con circolare del *giornale militare* vengono di volta in volta indicati i programmi di ciascuna prova di esame, la sede ed i giorni in cui le prove hanno luogo.

I concorrenti che non si presentano nei giorni stabiliti perdono il diritto al concorso; e quelli che non risultano idonei ad una prova non sono ammessi a quelle successive.

Art. 4.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice procede ad una prima votazione a scrutinio segreto, con palline bianche e nere, per determinare a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità. Per quelli risultati idonei la commissione stessa procede poi ad una seconda votazione, pure a scrutinio segreto, per punti di merito, nella quale ciascun esaminatore assegna a ciascun esaminando un punto compreso fra 12 e 20.

Il punto di merito di ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori.

Art. 5.

L'ordine di classificazione dei candidati è determinato dalla somma dei punti riportati in ciascuna delle quattro prove dell'esame d'ammissione.

A parità di punti hanno la precedenza i candidati provvisti di laurea in chimica e farmacia; e fra costoro quelli che hanno conseguito una media maggiore di punti negli esami universitari. Nel caso di parità delle precedenti condizioni fra due o più candidati servirà a stabilire l'ordine di precedenza l'anzianità come farmacista di complemento.

Art. 6.

L'avanzamento al grado di farmacista di 1ª classe ha luogo per anzianità fra i farmacisti di 2ª classe.

Art. 7.

L'avanzamento a farmacista capo di 2ª classe ha luogo per anzianità e a scelta fra i farmacisti di 1ª classe.

L'idoneità, all'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianità, viene accertata mediante esame.

Art. 8.

La commissione per l'esame di promozione a farmacista capo di 2ª classe è nominata volta per volta dal Ministero; viene presieduta dall'ispettore capo di sanità militare e composta dal chimico farmacista ispettore, dal chimico farmacista direttore e da due farmacisti capi.

Art. 9.

L'esame per accertare l'idoneità all'avanzamento dei farmacisti di 1ª classe consiste in tre prove, due pratiche ed una scritta; e viene indetto volta per volta dal Ministero con ap-

posita circolare in cui sono indicati i programmi, la sede e i giorni delle prove e i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi i farmacisti di 1ª classe per esservi ammessi.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice procede ad una prima votazione a scrutinio segreto, con palline bianche e nere, per determinare a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità.

Per quelli risultati idonei la commissione stessa procede poi ad una seconda votazione, pure a scrutinio segreto, per punti di merito, nella quale ciascun esaminatore assegna a ciascun esaminando un punto compreso fra 10 e 20.

Il punto di merito di ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori.

Il punto medio finale viene formato colla somma dei punti parziali divisa pel numero delle prove.

Sono dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta coloro che nella seconda votazione raggiungono un punto medio finale non inferiore a 16/20, gli altri sono dichiarati promovibili per anzianità.

Il Ministero della guerra partecipa per mezzo delle autorità militari l'esito dell'esame ai singoli farmacisti interessati, facendo loro conoscere:

a) se sono stati dichiarati promovibili a scelta;

b) se sono stati dichiarati promovibili ad anzianità;

c) se sono stati dichiarati non idonei.

Art. 10.

In base ai risultati degli esami si compilano due liste d'avanzamento: nell'una s'inscrivono i promovibili a scelta secondo l'ordine della graduatoria risultante dal punto medio finale riportato negli esami e dal *punto di merito* assegnato a ciascun candidato dalla commissione centrale di cui all'art. 18, nell'altra s'inscrivono tutti i promovibili secondo l'ordine rigoroso d'anzianità.

Art. 11.

La lista d'avanzamento a scelta ha valore fino a tutto l'anno successivo a quello degli esami.

Posteriormente le liste dei promovibili a scelta sono formate seguendo l'ordine di una nuova graduatoria la quale ha per base la somma del punto medio finale riportato nell'esame e il punto di merito che all'uopo deve annualmente assegnare a ciascun inscrivendo la commissione centrale di cui all'art. 18.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla data in cui ebbero termine gli esami, possono essere ammessi ad una seconda sessione di esami per concorrere all'avanzamento a scelta e ad anzianità i farmacisti di 1ª classe, che al tempo fissato non si siano presentati a quelli della prima sessione per giustificata causa di forza maggiore.

Coloro che risultano promovibili a scelta o ad anzianità sono intercalati nelle relative liste rispettivamente secondo il punto medio finale riportato negli esami e il punto di merito assegnato dalla commissione centrale di cui all'art. 18 o secondo l'ordine di anzianità.

Prima dell'esito della seconda sessione di esami però le promozioni a farmacista capo di 2ª classe saranno fatte applicando le liste di avanzamento già formate in base ai risultati della prima sessione.

Art. 13.

I farmacisti di 1ª classe che al tempo fissato non si siano presentati agli esami, senza giustificata causa di forza maggiore, o che non conseguono l'idoneità, possono essere ammessi soltanto per una seconda volta all'esame d'avanzamento, entro due anni dalla data in cui ha avuto luogo il precedente esame.

Coloro che risultano idonei possono però concorrere all'avanzamento ad anzianità e non a scelta e sono iscritti sulle liste di avanzamento insieme con gli altri precedentemente dichiarati idonei, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 14.

L'avanzamento a farmacista capo di 2ª classe si effettua in modo che di tre posti vacanti i primi due spettano alla scelta ed il terzo all'anzianità.

Art. 15.

L'alternazione stabilita dal precedente articolo 14 è continua d'anno in anno, nonostante che al 1° gennaio entri in vigore una nuova lista d'avanzamento.

Soltanto nel caso in cui manchino idonei per coprire i posti spettanti alla scelta od all'anzianità, questi sono rispettivamente occupati dagli idonei ad anzianità od a scelta.

Art. 16.

La promozione a farmacista capo di 1ª classe ha luogo per ordine di anzianità fra i farmacisti capi di 2ª classe dichiarati meritevoli d'avanzamento dalla commissione centrale di cui all'art. 18.

Art. 17.

Il chimico farmacista direttore viene scelto fra i farmacisti capi di 1ª classe; il chimico farmacista ispettore fra i farmacisti capi di 1ª classe e il chimico farmacista direttore.

L'uno e l'altro sono nominati dal Ministero su proposta della commissione centrale di cui all'art. 18.

Art. 18.

È istituita una commissione centrale d'avanzamento per i farmacisti militari composta come segue:

Presidente — Il maggiore generale medico ispettore capo.

Membri — Un ispettore medico designato dal presidente,
Il chimico farmacista ispettore.

Questa, esaminati gli specchi caratteristici, le pratiche personali e tutti quei documenti che possono offrire elementi di giudizio sulla capacità professionale, sullo zelo in servizio e sulla condotta dei farmacisti, compila e sottopone al Ministero le proposte d'avanzamento ad anzianità e le proposte di cui all'art. 17 allorchè si verifica la vacanza nei gradi di chimico farmacista direttore e di chimico farmacista ispettore.

I giudizi negativi sull'avanzamento emessi dalla commissione centrale devono essere motivati.

La commissione centrale inoltre assegna il punto di merito di cui agli articoli 10, 11 e 12, con votazione a scrutinio segreto, ai farmacisti di 1ª classe risultati promovibili a scelta in seguito ad esame.

In tale votazione ogni commissario può assegnare da 16 a 20 punti tenendo per base i titoli di merito che devono sempre essere specificati per ciascun candidato nel verbale della commissione.

Art. 19.

In base alle proposte di cui al precedente articolo, ai punti di merito di cui agli articoli 10, 11 e 12 e ai risultati degli esami, il Ministero forma in principio di ogni anno le liste

d'avanzamento che hanno vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Qualora le liste d'avanzamento venissero esaurite nell'anno, si procede, sempre che sia possibile, alla formazione di liste suppletive.

L'idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità, sia a scelta, deve essere confermata ogni anno.

Art. 20.

I farmacisti che per due volte non furono inscritti nel quadro d'avanzamento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Non viene conferita la promozione al grado o alla classe superiore a chi si trovi in aspettativa od in attesa di giudizio, fatta eccezione però per la sola promozione ad anzianità per chi si trovi in aspettativa per motivi di salute.

In quest'ultimo caso ove le esigenze di servizio richiedano di ripianare le vacanze, la promozione di coloro che seguono nel turno d'avanzamento, è disposta con riserva d'anzianità.

Art. 21.

Qualora un farmacista, o farmacista capo, già inscritto nel quadro d'avanzamento fosse ritenuto, per circostanze sopravvenute, non meritevole d'avanzamento, è dovere della commissione di cui all'articolo 18 di inoltrare tosto una speciale proposta motivata per la di lui cancellazione dai quadri d'avanzamento.

Art. 22.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o dall'ultimo decreto di promozione.

Nel computo dell'anzianità deve dedursi il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dall'impiego senza obbligo di prestar servizio e quello trascorso in attesa di giudizio seguito da condanna.

Art. 23.

Le promozioni si effettuano seguendo l'ordine di inscrizione sulle liste d'avanzamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

I primi posti disponibili di farmacista capo di 2ª classe sono devoluti ai farmacisti di 1ª classe che hanno già subito l'esame d'idoneità all'avanzamento secondo il prescritto dall'articolo 6 del nostro decreto 20 luglio 1887, n. 4793.

Art. 25.

Gli attuali farmacisti di 3ª classe, che hanno superato l'esame d'idoneità dopo un anno della loro ammissione nel personale farmaceutico militare, giusta il prescritto dell'articolo 4 del nostro decreto del 31 marzo 1895, n. 94, sono promossi alla 2ª classe secondo la classificazione riportata nei rispettivi esami.

Art. 26.

Per completare l'organico fissato dalla legge n. 305 dell'8 luglio 1906 si effettueranno nel corrente anno le promozioni in base alle liste d'avanzamento formate all'uopo colle norme stabilite dal presente decreto.

Roma, 2 dicembre 1906.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. **39**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla *Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito* ed al *Regolamento sull'uniforme*.** — 14 febbraio.

Il Ministero ha determinato che:

1. Nella grande uniforme degli ufficiali generali siano soppressi elmo, cordelline, giubba e pantaloni di grande uniforme, e sostituiti con berretto, spalline, giubba e pantaloni di uniforme ordinaria, modificati come risulta in seguito.

2. Alla grande uniforme degli ufficiali di stato maggiore siano soppresse le cordelline, e modificata, come risulta in seguito, la giubba.

3. Gli ufficiali generali comandanti di brigata di fanteria di linea, gli ufficiali di fanteria di linea non appartenenti alle brigate, e quelli, pure di fanteria, stati trasferiti nel personale permanente dei distretti, portino sul bavero della giubba le mostrine della brigata alla quale appartengono od hanno per ultimo appartenuto, e che analoga disposizione sia estesa agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario ed a tutti quelli di complemento.

4. Tutti gli ufficiali suaccennati possono portare le uniformi già di prescrizione, sino al 1° giugno p. v.

Gli ufficiali generali, dovranno però sostituire subito, nella grande uniforme, il berretto all'elmo.

Di conseguenza saranno apportate le seguenti aggiunte e varianti:

A) *Alla Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito:*

TABELLA 1ª.

Sopprimere la colonna 9.

Ufficiali generali { colonna 6ª, *alle parole*: « elmo da generale, » *sostituire*: « berretto »; colonna 15ª, *alle parole*: « nodi d'argento », *sostituire:* « d'argento ».

All'annotazione (2), *sostituire*:

« (2) Gli accessori ed ornamenti metallici, ai quali si riferisce la colonna 16ª, comprendono: *bottoni e bottoncini, distintivi di grado applicati al copricapo, fregi e filetti del berretto* (fatta eccezione per la cavalleria), *e del chepi, treccia per chepi e colbacco, nappine, tulipa per pennacchiello* e, per gli ufficiali di stato maggiore, *le bande dei pantaloni*. Comprendono inoltre il *fermaglio della mantellina*, le *fibbie ed i bottoni gemelli dei sottopiedi dei pantaloni lunghi*, le *parti di metallo del cinturino per la grande uniforme*, oggetti che possono essere di metallo bianco o di ottone, anzichè di metallo argentato o dorato. Per i *fregi* vedasi la tabella 2ª; per gli altri accessori, vedasi la descrizione degli oggetti di divisa di cui essi fanno parte ».

TABELLA 3ª.

Alla parte riguardante gli ufficiali generali, e quelli di stato maggiore, *sostituire*:

Ufficiali generali	Sopraffascia di panno scarlatto senza filettatura sulla quale è applicato il distintivo del grado	Velluto nero	Filettatura di panno scarlatto (3)
Stato maggiore	Sopraffascia di velluto nero con filettatura di velluto turchino.	Velluto turchino	—

Velluto nero	Panno scarlatto	Doppie	Panno scarlatto	Velluto nero
Velluto turchino	—	Semplici	Gallone d'oro	Velluto nero

Nella nota (1), *cancellare le parole*: « e soltanto per gli ufficiali generali esse sono filettate con panno scarlatto ».

Alla nota (3) *sostituire*:

(3) Gli ufficiali generali comandanti di brigata di fanteria di linea, gli ufficiali di fanteria di linea non appartenenti alle brigate e quelli pure di fanteria, stati trasferiti nel personale permanente dei distretti, portano sul bavero della giubba le mostrine della brigata alla quale appartengono, od hanno, per ultimo, appartenuto. Gli ufficiali generali comandanti di brigata di fanteria di linea porteranno perciò il bavero senza la filettatura di panno scarlatto.

TABELLA 4ª.

Nell'intestazione *cancellare le parole*: « appartenenti alle brigate ».

§ 12. Cordelline (n. 75, 76, 77, 78) *soppresso*.

Cancellare anche la parte corrispondente nell'indice.

§ 14. Elmo da generale (n. 82, 83, 84, 85, 86, 87) *soppresso*.

Cancellare anche la parte corrispondente nell'indice).

N. 94, 3ª alinea, *soppresso*.

Al n. 96, *sostituire*:

« 96. La giubba a due petti porta filettatura della grossezza di 2 mm. al bavero ed alle manopole, ma solo per gli ufficiali generali, (esclusi i maggiori generali comandanti di brigata di fanteria di linea che non hanno filettatura al bavero) e per alcune armi, corpi o specialità, come risulta, in modo particolareggiato, dalle tabelle 3ª e 5ª ».

N. 98, al 2° alinea, *sostituire*:

« Nella giubba degli ufficiali generali e di quelli di stato maggiore, ciascuna delle mostre è fermata mediante tre bottoni equidistanti fra di loro ed uguali a quelli del busto (fig. 80) ».

N. 99, 1ª alinea, *cancellare le parole*: « Queste dimensioni sono rispettivamente 60 e 70 mm. per la giubba di grande uniforme degli ufficiali generali ».

4° alinea (la fig. 81ª ecc.), *soppresso*.

6° alinea, *alle parole*: « per ufficiali appartenenti alle brigate di fanteria » *sostituire*: « per ufficiali di fanteria di linea ».

N. 101, 2ª riga, *cancellare le parole*: « i nodi ».

Al n. 102, *sostituire*:

« 102. Gli ufficiali, quando non fanno uso di spalline, portano

DISTINTIVI DI GRADO

(§ 16 n. 103).

FIG. 86. — **Controspalline per ufficiali generali.**



FIG. 87. — **Manopole.**

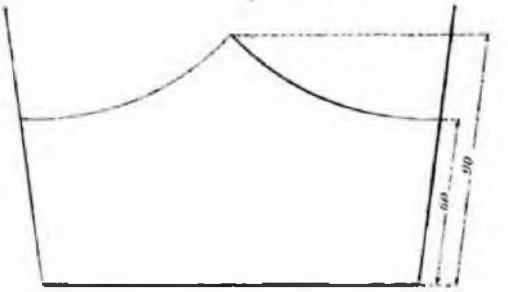


FIG. 88. — **Ufficiali superiori.**

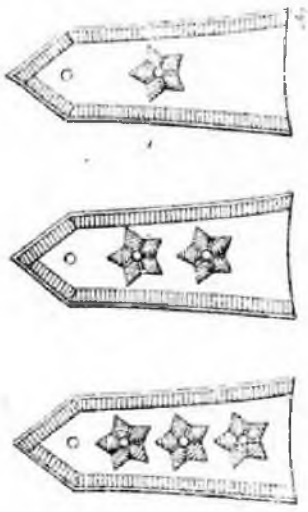


FIG. 89. — **Ufficiali inferiori.**

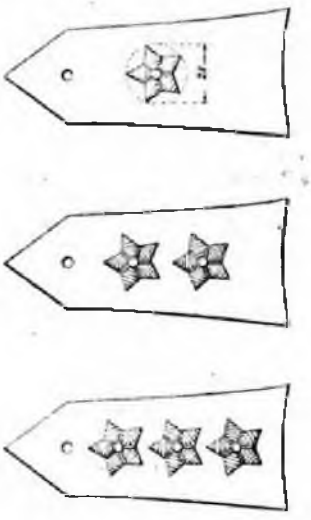
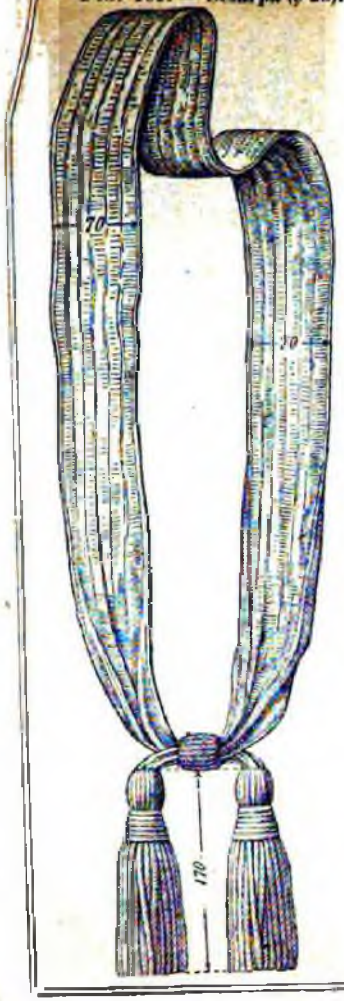


Fig. 101. — Sciarpa (§ 23).



SPALLINE

(§ 24).

Fig. 102.







Fig. 102*bis*.

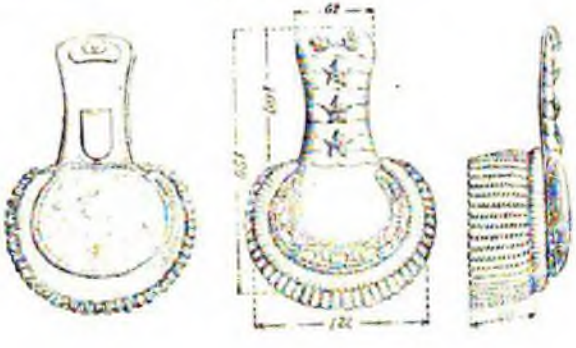


Fig. 103.



Fig. 104.



Fig. 105.



su ciascuna spalla una controspallina della forma indicata dalle fig. 86, 88 e 89. Le controspalline degli ufficiali generali sono in gallone d'argento, filettate di panno scarlatto; quelle degli altri ufficiali sono di panno uguale a quello della giubba; esse sono fissate sulla spalla, verso l'attaccatura della manica, mediante bottoncini, piccoli ganci, od altro congegno, applicati alla parte inferiore della controspallina, e, verso il bavero, mediante il bottoncino a vite di cui al precedente n. 101. Le controspalline devono essere tolte quando si indossano le spalline. Per gli ufficiali dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale e Genova cavalleria, dei cavalleggeri di Foggia e della scuola di cavalleria, le controspalline sono orlate dello stesso panno di cui sono ricoperte le manopole della giubba ».

N. 103, 3° alinea (Nella giubba di grande uniforme, ecc.), *sopprimere*.

Al 4° alinea, *sostituire il seguente*:

« Stellette ricamate in oro, delle dimensioni di quelle del bavero, applicate sulle controspalline in numero di una, due o tre, a seconda che trattasi di un maggiore generale, di un tenente generale, o di un generale d'esercito (fig. 86) ».

N. 110. Al 2° alinea, *sostituire*:

« Le manopole non hanno filettatura. »

N. 124. Al 3° alinea, *sostituire*:

« Gli ufficiali generali portano bande di panno scarlatto, formate ciascuna da due striscie larghe 30 mm., staccate di 6 mm. fra di loro ».

N. 131, 132, 133 e 134. *Sostituire*:

« 131. Le spalline si compongono di una lastra di metallo d'argento o dorato (V. tab. 1ª) della forma e dimensioni risultanti dalle figure 102, 102bis e 103; detta lastra consta di un gambo e di uno scudo.

132. Il gambo è fatto a squame leggermente convesse verso lo scudo, le quali sono in numero di 8 e foggiate a 4 festoni per gli ufficiali generali (fig. 102bis), in numero di 11 e foggiate a 3 festoni per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, medici e veterinari (fig. 103) e sono in numero di 9 ed a curva unita per gli altri ufficiali (fig. 102).

Sulla prima squama vi è un'asola composta di un cordoncino d'argento o d'oro, fissato a due bottoncini dello stesso metallo tagliati a punta di diamante. Nelle spalline per gli ufficiali generali la prima squama ha una larghezza doppia delle altre, l'asola è lunga 15 mm.; in quelle degli altri ufficiali la prima squama ha larghezza quintupla delle altre e l'asola è lunga 50 mm.

Il gambo ha la superficie un po' convessa, ed è munito, nella parte interna, del piuolo e del gancio, per assicurare la spallina alla giubba.

Sulle squame delle spalline degli ufficiali generali, sono applicate delle stellette di metallo dorato ed in numero di una pei maggiori generali, due pei tenenti generali e tre pei generali d'esercito.

133. Lo scudo è ovale, colla superficie un po' convessa.

Parallelamente alla periferia, e presso alla medesima, sono foggiate in rilievo: una greca per gli ufficiali generali: delle righe poligonali aventi sei angoli salienti per gli ufficiali superiori, e delle righe a curva regolare per gli ufficiali inferiori, in numero di tre, per i colonnelli ed i capitani, di due, per i tenenti colonnelli ed i tenenti, e di una per i maggiori ed i sottotenenti.

134. Intorno allo scudo le spalline sono ornate di frangia d'argento, o d'oro, che per gli ufficiali generali scende sulle braccia per la lunghezza di 40 mm., e per gli altri ufficiali 80 mm., misurati esternamente.

Detta frangia, per gli ufficiali generali, è di grovigliola lucida ed unita, del n. 2 di grossezza; per gli ufficiali superiori, come quella dei generali, ma sciolta; per gli ufficiali inferiori, è di tortiglio lucido liscio del numero 6 a 8 e sciolta. Per gli ufficiali dei bersaglieri però la frangia è invece di grovigliola, o di tortiglio, brillantato e sciolto.

Le spalline degli ufficiali generali hanno inoltre fra lo scudo e la frangia un tortiglione d'argento ».

Al n. 149, *sostituire:*

« Gli ufficiali generali e superiori, aiutanti di campo di S. M. e dei Reali Principi, fregiano le loro spalline della cifra di S. M. o del Real Principe di cui sono aiutanti di campo (figura 116) ».

Al n. 154, *sostituire:*

« 154. I tenenti generali, che coprono le cariche di capo di stato maggiore dell'esercito e di primo aiutante di campo generale del Re, e quelli che coprono o coprirono le cariche di comandante titolare di corpo d'armata, e di comandante in capo titolare dell'arma dei carabinieri reali o di ispettori generali di artiglieria e del genio essendo assimilati di rango ai comandanti di corpo d'armata, portano i distintivi qui appresso indicati:

a) il fregio del berretto simile per forma e dimensioni a quello stabilito per gli altri ufficiali generali, ma ricamato in oro, anzichè in argento;

b) sulle controspalline della giubba a due petti e della giubba di campagna, fra le due stellette, una corona reale ricamata in oro su panno scarlatto nel modo indicato dalla figura 121;

c) sulle spalline fra le due stellette, una corona reale di metallo dorato.

La fig. 123 indica la forma e le dimensioni della corona reale di cui ai precedenti comma *b*) e *c*) ».

N. 206. Al terzo alinea, *sostituire*:

« Quelli di fanteria di linea portano sul bavero le mostrine della brigata alla quale per ultimo hanno appartenuto ».

N. 209, *alle parole*: « Quelli di fanteria di linea avranno il bavero della giubba di velluto nero, senza ornamenti, » *sostituire*:

« Quelli di fanteria di linea avranno sul bavero le mostrine della brigata alla quale furono, per ultima, assegnati ».

Pag. 65, nota (1), *cancellare le parole*: « per quelli che si trovano nel caso considerato dal n. 208 ».

Alle tavole XXIV e XXVIII, *sostituire* le nuove tavole XXIV e XXVIII annesse al presente *Atto* ed alla fig. 80 *sostituire* la nuova fig. 80.

FIG. 80. — Finte tasche per ufficiali generali e di stato maggiore.



Le fig. 64, 65, 68, 79, 81, 115 e 122 sono *soppresse*.

B) *Al Regolamento sull'uniforme*:

Al 1° alinea del n. 7, *sostituire*:

« 7. **Varie specie di uniformi.** — *Grande uniforme.* Berretto

per gli ufficiali generali, chepì o copricapo corrispondente per gli altri ufficiali, giubba a due petti con spalline, cinturino con pendagli d'argento o d'oro, dragona d'oro » (1).

N. 20, *soppresso.*

N. 21, al 1° alinea, *sostituire*:

« 21. *Copricapo.* — Per l' uso del copricapo valgono le seguenti prescrizioni: »

N. 39, 2° alinea, *sostituire*:

« La sciarpa è fermata alla spalla dalla controspallina, che deve perciò essere abbottonata sopra la sciarpa. Nella grande uniforme è portata libera sopra la spallina, ma sotto la bandoliera ».

(1) Gli ufficiali generali in congedo sono autorizzati a continuare, senza limite, l'uso della grande uniforme già di prescrizione sino al 1° giugno 1907, sostituendo però il berretto all'elmo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **40**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'*Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria***. — 14 febbraio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente una serie di aggiunte e varianti all'istruzione suddetta.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 41. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Armamento dei tamburini**. — (Con quattro tavole di disegno) (1). — 14 febbraio.

Il Ministero, accogliendo le proposte fatte dal comando del corpo di stato maggiore, ha stabilito di armare i tamburini e caporali tamburini di fanteria col moschetto mod. 91 per truppe speciali, lasciando ai sottufficiali tamburini l'attuale armamento di pistola a rotazione mod. 89.

Con i predetti moschetti debbono essere distribuiti i relativi accessori e le cinghie regolamentari.

In quanto però alle altre bufetterie, sono adottate: una fascia di cinturino per tamburino e caporali tamburini di fanteria, ed una giberna per tamburini e caporali tamburini di fanteria.

La fascia è quella di cuoio nero per cinturino mod. 91 (categoria VI — 1680), con un foro di meno, e coll'aggiunta di una coreggia divisa, con fibbia, applicata a circa metà lunghezza. Tale coreggia serve a mantenere il moschetto in posizione fissa, quando è portato a bracc'arm.

La giberna è capace di un pacchetto completo e di un caricatore sciolto.

L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà ai reggimenti di fanteria di linea e granatieri i campioni della nuova fascia e della giberna ora adottata, nonchè le giberne costituenti la prima dotazione, in n. di 26 per reggimento.

I reggimenti interessati provvederanno alla trasformazione, nella quantità occorrente, di fasce di cinturino in fasce di cinturini per tamburini e caporali tamburini, mediante l'aggiunta della coreggia divisa con fibbia. Il costo delle materie e mano d'opera per la riduzione di ciascuna fascia è di L. 0,35.

La spesa da incontrarsi dai corpi per la suaccennata trasformazione delle fasce sarà conteggiata a carico della massa generale.

I reggimenti di fanteria, dedotto, se del caso, il numero di moschetti da truppe speciali con sciabola baionetta e cinghia che già hanno in carico per l'esperimento eseguito sul nuovo armamento, richiederanno, alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia, il numero di moschetti loro occorrenti, con relativa sciabola baionetta, cinghia ed accessori.

Ricevuto il nuovo armamento, i corpi provvederanno a versare, alla competente direzione d'artiglieria, i materiali della

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

serie 29° loro assegnati, che non sono utilizzabili per il nuovo armamento; se però risultassero, nelle loro dotazioni, deficienze dei predetti materiali, conserveranno il numero di essi occorrente per ripianare alle deficienze.

Le munizioni per pistola saranno, in ogni caso, conservate presso il corpo, per le esercitazioni di tiro, e si provvederà alla costituzione della nuova dotazione di cartucce mod. 91/95, in numero di 3 pacchetti per individuo, colle munizioni disponibili presso il corpo.

Verranno in seguito pubblicate le aggiunte e varianti al modello per gli inventarii ed all'atlante del materiale d'artiglieria, riflettenti le suaccennate modificazioni.

Conto-istruzione per modificazioni agli accessori per tamburi.

Allo scopo di assicurare la cinghia del moschetto alla spalla, di facilitare il trasporto delle canne da tamburini, e di sopprimere la cinghia del grembiale da tamburino, il Ministero ha determinato di far apportare, ai seguenti oggetti, le modificazioni per ognuno di essi sotto specificate:

Bandoliera per tamburini.

Alla distanza di mm. 70 circa dalla cucitura, che unisce le due parti componenti la bandoliera, e propriamente su quella anteriore, sarà applicata una linguetta di cuoio ed un bottone d'ottone con testa a becco e con rosetta (tav. I, fig. 1ª e 2ª).

Per effettuare tali aggiunte, si taglia e prepara una linguetta di cuoio, lunga mm. 150 e larga 22, si scuce la fodera di pelle di montone, per un tratto di cm. 5, dove si devono applicare la linguetta ed il bottone e si fissa la linguetta, mediante cucitura parallela, al margine esterno della bandoliera, lasciandone libero un tratto di mm. 125. Il bottone si ribadisce sulla linea, che passa per l'asse della linguetta, alla distanza di cm. 2 circa dal margine interno della bandoliera.

Infine si rifanno i tratti delle cuciture state scucite e si pratica un foro ovale per fissare la linguetta al bottone.

Compenso per riduzione, compreso l'importo del bottone e rosetta . . . . . L. 0,35

Fodera per canne da tamburini.

Per conferire alla fodera la possibilità di essere portata, con entro la canna, a bracc'arm, occorre preparare le seguenti parti di cuoio:

una cinghia di cuoio naturale lunga m. 1, larga mm. 25 e dello spessore di mm. 3 circa, munita alle due estremità di nove fori a partire da mm. 60 dalla punta e distanti mm. 20 circa fra di loro;

due inchiappature con relativi passanti, lunghe mm. 110, larghe mm. 25 e di spessore come la cinghia;

due contrafforti di pelle di capra o di montone conciati al naturale, di mm. 60 × 40;

due fibbie con ardiglione larghe mm. 25.

Ciò fatto, si applica, a 40 cm. dall'estremità aperta della fodera, lungo la cucitura, la prima inchiappatura, munita di fibbia e passante, con rinforzo interno, mediante una cucitura di spago incerato a tre capi.

Collo stesso procedimento si applica la seconda inchiappatura con fibbia, alla distanza di 40 mm. dalla prima ed in modo che le due fibbie si vengano a trovare disposte l'una di fronte all'altra (tav. II, fig. 3ª e 4ª).

Compenso per la riduzione, compreso l'importo delle fibbie d'ottone con tubicino . . . . . L. 1,10

Aggiunta allo spallaccio destro dello zaino da caporali tamburini.

Per assicurare la fodera contenente la canna, al braccio, quando non possa essere sostenuta dalla mano, si dovrà aggiungere allo spallaccio degli zaini dei caporali tamburini una linguetta di cuoio come appresso è indicato:

Si taglia una linguetta lunga mm. 200, larga mm. 22 e dello spessore di mm. 2,5 circa, riducendone una estremità a riscontro e tagliandone l'altra ad angolo acuto.

Ciò fatto, mediante due cuciture trasversali, si fissa la linguetta allo spallaccio, alla distanza di 80 mm. dal punto nel quale questo esce dallo schienale dello zaino ed in modo che sporga con angolo di 125° verso la parte destra dello spallaccio, allorchè lo zaino è indossato.

Si applica quindi un bottone con rosetta, uguale a quello per bandoliera, ribadendolo al centro dello spallaccio, attraverso questo e la linguetta, e si fa il foro nella estremità libera della linguetta, alla distanza di 3 o 4 centimetri dalla punta, secondo meglio conviene per assicurare la cinghia della canna da caporali tamburini (tav. III, fig. 5ª e 6ª).

Compenso per la riduzione, compreso l'importo del bottone a rosetta . . . . . L. 0,35.

Grembiale da tamburino.

Essendosi riconosciuto conveniente far portare il grembiale da tamburino infilato nel cinturino mediante tre passanti di cuoio, lunghi mm 40, ai grembiali in uso sarà effettuata la seguente riduzione:

Tagliati i tre passanti di cuoio naturale lunghi mm. 180, larghi mm. 18 e dello spessore di mm. 2 circa, si assottigliano alle punte per un tratto di mm. 35.

Detti passanti, piegandoli nel mezzo, si applicano: uno al centro e gli altri due verso gli estremi del margine superiore del grembiale, ovvero, pei grembiali muniti di occhielli, in corrispondenza dei tre occhielli praticati per i bottoni gemelli con due cuciture a spago incerato nel senso della lunghezza e due trasversali ed in corrispondenza di quelle già fatte per fissare la fodera di montone.

I capi del passante devono ricoprire completamente gli occhielli su tutte e due le facce.

La parte che forma il passante deve sporgere al disopra del grembiale per un'altezza di mm. 40 (tav. IV, fig. 7ª).

Compenso per la riduzione. . . . . . L. 0,35.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata provvederà perchè, dal dipendente magazzino centrale sia inviata, a tutti i corpi di fanteria ed alla scuola militare, la quantità di bottoni occorrente per effettuare la modificazione alle bandoliere in distribuzione e l'aggiunta agli spallacci degli zaini da caporali tamburini; detti bottoni saranno poi ceduti a pagamento al capo operaio incaricato delle riduzioni.

La spesa di riduzione sulla quale dovrà procurarsi di ottenere qualche ribasso, sarà conteggiata a carico dello Stato, sul rendiconto mod. 357.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 febbraio.

GENNAIO 13. — R. decreto n. 22 relativo al riconoscimento delle campagne di guerra degli anni 1848-1849 e 1859, *pag.* 153.
» 24. — R. decreto n. 24, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1907, *pag.* 159.
FEBBRAIO 18. — Modificazione alla divisa dei carabinieri reali, *pag.* 159.
» 20. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 181.
» 20. — Aggiunte alla categoria I del Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi, *pag.* 184.
» 23. — Norme per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 185.

Atto N. **22**. — ONORIFICENZE. — **R. decreto n. 22 relativo al riconoscimento delle campagne di guerra degli anni 1848-1849 e 1859.** — 13 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 4 marzo 1865 n. 2174;
Veduta la legge 30 giugno 1904 n. 312;
Visto il R. decreto 7 novembre 1904 n. 628;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 4 marzo 1865 n. 2174, già richiamato in vigore per un anno col R. decreto 7 novembre 1904 n. 628, per quanto si riferisce ai documenti da prodursi in appoggio delle domande per ottenere il brevetto di autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre combattute negli anni 1848 e 1849 per l'indipendenza ed unità d'Italia, è richiamato in vigore per un altro anno, a datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti di cui all'articolo precedente sono estese anche a beneficio di coloro che

ERRATA-CORRIGE.

Nelle tavole pubblicate con l'*Atto* 39, *all'indicazione: Atto 39 del 1906, sostituire: Atto 39 del 1907.*

presero parte alla campagna di guerra dell'anno 1859 per l'indipendenza ed unità d'Italia, per quanto si riferisce ai documenti da prodursi per ottenere il brevetto della medaglia commemorativa di detta campagna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

E. Viganò.
C. Mirabello.
A. Majorana.

Istruzione per l'applicazione del R. decreto in data 13 gennaio 1907 n. 22.

1. Le domande per ottenere il riconoscimento delle campagne di guerra del 1848, 1849 e 1859 ed i relativi brevetti di medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 1.20 ed essere spedite al Ministero della guerra — direzione generale leve e truppa — non più tardi del 13 febbraio 1908.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il casato e nome del ricorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo.

2. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia di atto di nascita;

b) stato di servizio se ufficiale, oppure foglio di congedo assoluto se militare di truppa (coloro i quali militarono in corpi appartenenti all'esercito regolare);

c) certificato comprovante i servizi prestati durante le suindicate campagne di guerra, rilasciato dagli archivi di Stato (coloro i quali appartennero a corpi organizzati pel tempo di guerra).

3. In mancanza dei documenti suddetti tanto per gli individui su accennati quanto per quelli menzionati alla lettera *b*) dell'articolo 7 del R. decreto n. 2174 del 4 marzo 1865, la domanda potrà essere corredata da certificati equipollenti, rilasciati da uno dei capi del corpo al quale appartenne il richiedente, o da uno dei membri dei governi provvisori e comitati istituiti nel tempo delle guerre 1848-1849 e 1859 — la firma apposta ai detti certificati dovrà essere convalidata con

Applicazione di linguetta e bottone alla bandoliera per tamburini

Fig. 1ª

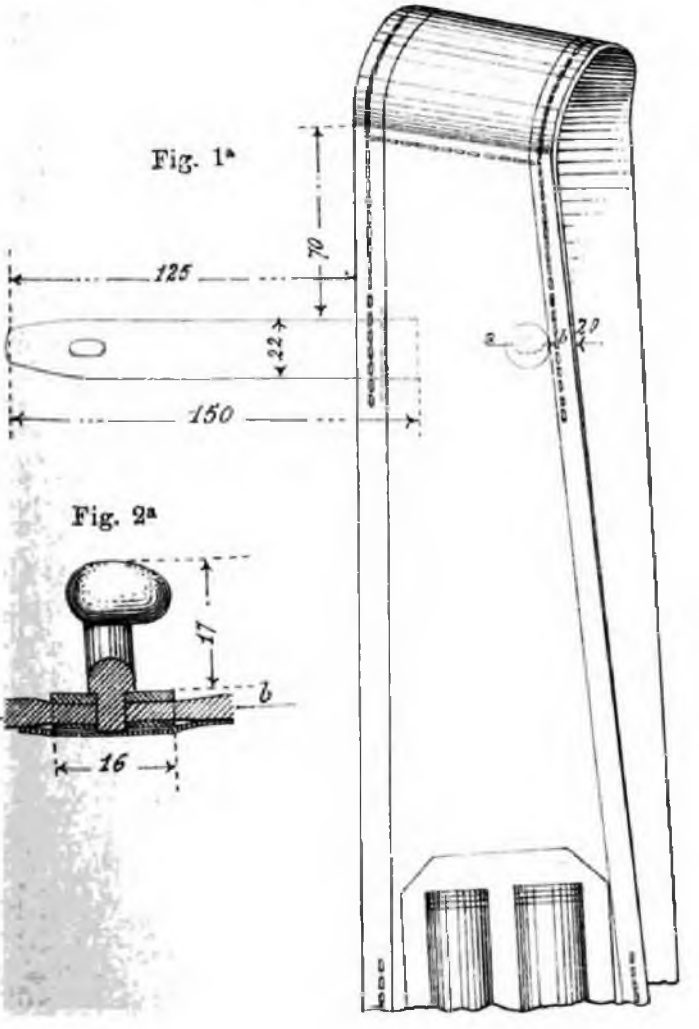
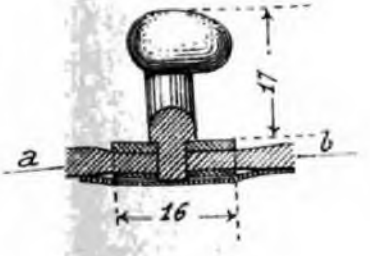


Fig. 2ª

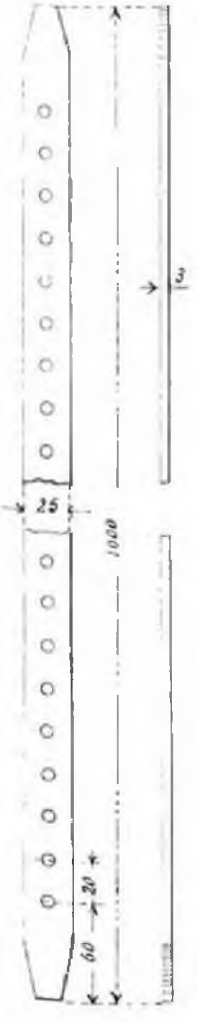


Scala di 1 : 3

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

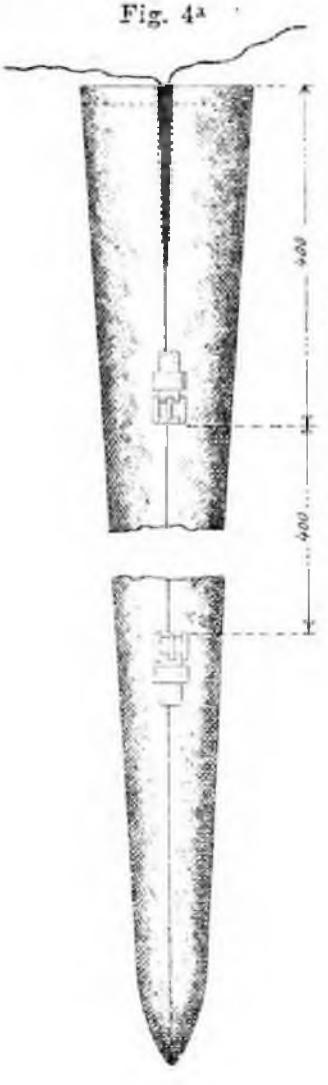
Applicazione di cinghia e fibbie alla fodera per canne da tamburini

Fig. 3ª



Scala di 1 : 5

Fig. 4ª



Scala di 1 : 10

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

Applicazione di linguetta e bottone allo spallaccio degli zaini dei caporali tamburini

Fig. 5ª

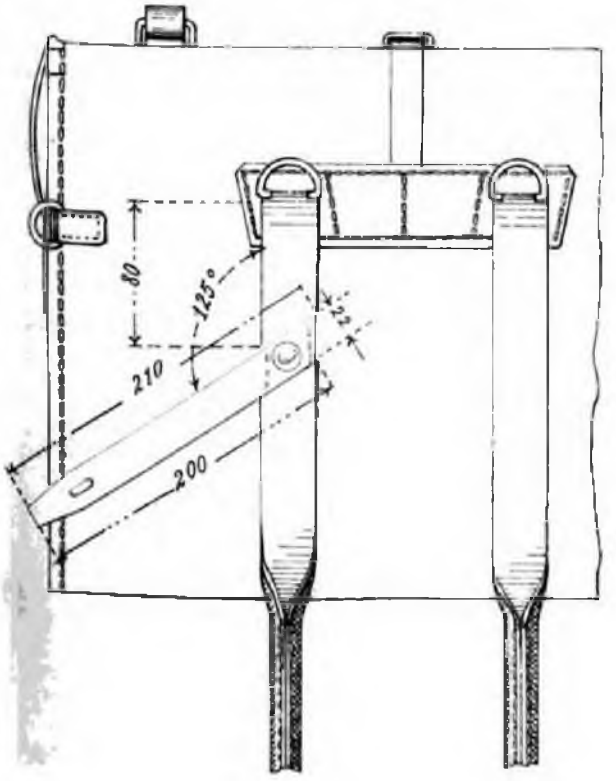
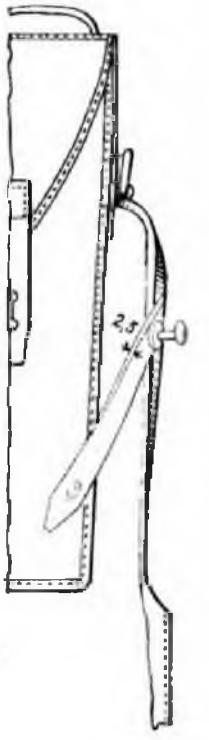


Fig. 6ª

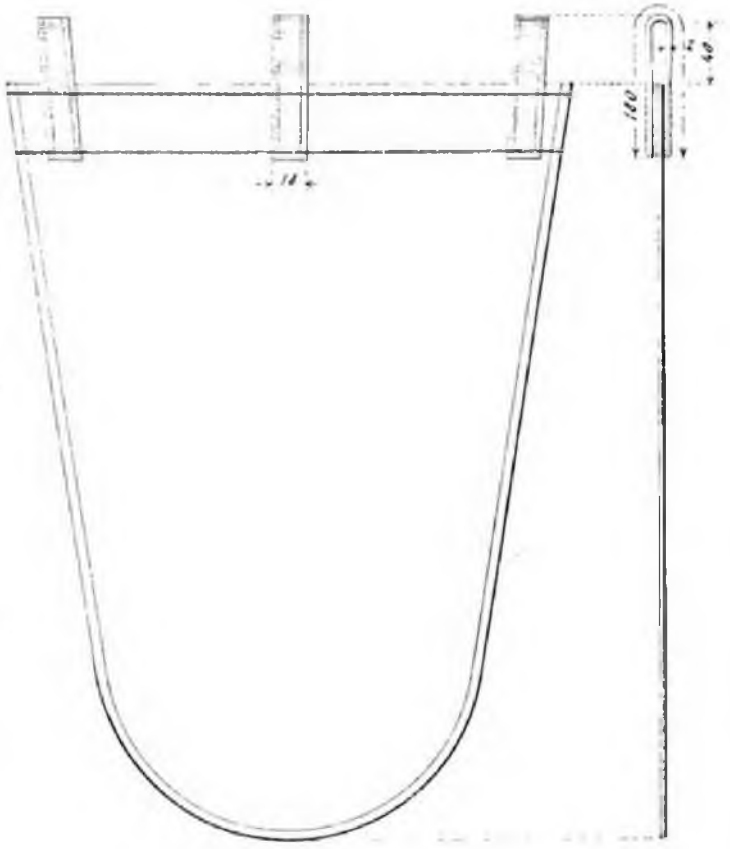


Scala di 1 : 6

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Applicazione di tre passanti al grembiale da tamburino

Fig. 7ª



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

dell'autorità municipale; oppure da atto di notorietà, avanti il pretore, rilasciato da tre persone coetanee al ricorrente notoriamente informate dei fatti dichiarati. In tali atti di notorietà dovrà sempre essere chiaramente indicata la località in cui si trovò o il fatto d'armi al quale prese parte il ricorrente, durante la campagna.

Spetta ad ogni modo al Ministero della guerra di decidere circa la validità dei documenti prodotti per ottenere il brevetto di riconoscimento delle suaccennate campagne di guerra.

Per norma degli interessati, il Ministero crede opportuno riprodurre qui appresso le disposizioni relative alle condizioni stabilite per ottenere il computo delle campagne suddette.

Computo della campagna di guerra dell'anno 1848 per l'indipendenza d'Italia.

Lo stato di guerra per l'anno 1848 ha durato:

a) per le provincie di Lombardia e degli antichi ducati, dal 22 marzo sino all'armistizio del 9 agosto 1848, eccezione fatta delle 5 giornate di marzo a Milano, le quali porgono diritto al computo della campagna di guerra, qualora sia provato lo aver combattuto di fatto in quel glorioso avvenimento;

b) hanno diritto al computo della campagna 1848, tutti coloro ai quali siano applicabili le disposizioni ministeriali del 21 gennaio e 3 marzo 1849, cioè:

i militari che presero parte attiva nei vari fatti d'armi seguiti in Lombardia, gli ascritti ai battaglioni di riserva che furono mandati a Venezia e coloro che furono inviati in Lombardia e nello Stato Toscano;

gli individui, già facenti parte dell'armata piemontese e con essa entrati in campagna nella Lombardia e di poi spediti a Milano;

coloro, che fin da principio o nel decorso dei mesi di aprile maggio, giugno e luglio furono distaccati alla Rocca d'Anfo, allo Stelvio, nel Tonale, al Caffaro e vi prestarono servizi di guerra;

gli individui che partirono da Milano diretti colla divisione Lombarda a prender parte alle mosse di guerra;

coloro, che dopo essere stati diretti su Brescia, per gli ordini ricevuti transitarono per la Valtellina e la Svizzera, e non entrarono negli Stati Sardi che nei primi giorni di settembre 1848;

finalmente coloro che, con autentici certificati dei rispettivi comandanti dei corpi, cui in allora appartenevano, fa-

ranno constare esplicitamente di aver preso parte alle fazioni di guerra che ebbero luogo presso Milano.

c) per le provincie venete lo stato di guerra si ritiene aver durato dal 22 marzo 1848 fino alla capitolazione di Venezia, 24 agosto 1849; coll'avvertenza che dalla capitolazione di Vicenza, 10 giugno 1848, in poi, la guerra venne a limitarsi nel territorio di Venezia, Chioggia e sue adiacenze, non che nel raggio delle due fortezze di Osoppo e Palmanova;

d) è computata la campagna del 1848 a tutti coloro che fecero parte delle truppe napoletane le quali, varcato il Po, combatterono in Lombardia e nella Venezia.

Danno inoltre diritto al computo della campagna del 1848:

tutti i fatti di guerra avvenuti in Sicilia dal 12 gennaio al 31 dicembre (1);

la spedizione del Tonale;

il combattimento di Cornuda e della Piave;

la difesa di Udine dal 23 marzo al 22 aprile;

la difesa di Treviso;

la difesa di Vicenza sino al 10 giugno;

la difesa di Palmanova sino al 24 giugno;

la fazione di Luino;

la cacciata degli Austriaci da Bologna, 8 agosto;

la difesa di Venezia, dal 22 marzo al 31 dicembre (2);

la spedizione Ribotti nelle Calabrie, ed i moti insurrezionali nelle stesse provincie che precedettero detta spedizione, nonchè la parte presa dai Calabresi con la colonna Ribotti;

la difesa di Osoppo dal 25 aprile al 12 ottobre;

i fatti del 15 maggio a Napoli.

Computo della campagna di guerra dell'anno 1849 contro gli Austriaci.

a) lo stato di guerra del 1849, per le antiche provincie, si ritiene aver durato dal 20 al 23 marzo di detto anno, ad eccezione di Casale nel cui raggio le ostilità si protrassero sino al 25 marzo 1849;

---

(1) I fatti della Sicilia nel 1848 e 1849 danno diritto al computo di due distinte campagne (1848, 1849) a tutti coloro che comprovino avervi preso parte per oltre dodici mesi.

(2) La difesa di Venezia nel 1848 e 1849 dà diritto al computo di due distinte campagne (1848, 1849) a tutti coloro che comprovino avervi preso parte per oltre dodici mesi.

b) il computo della campagna spetta a coloro che fecero parte delle sette divisioni attive dell'armata contro gli Austriaci;

c) l'insurrezione di Brescia s'intende compresa nel periodo di tempo dal 23 marzo al 2 aprile 1849;

d) la partecipazione alla repressione dei tumulti di Genova, del marzo 1849, nonchè alla pacificazione di detta città, non porgono diritto al computo di campagna.

Questa è tuttavia computata tanto ai carabinieri reali stanziati in allora in Genova, quanto ai militari dell'arma stessa facenti parte delle luogotenenze e stazioni di Garlasco, Vigevano, Cerano, S. Martino Ticino, Galliate, Vespolate, Novara, Gravellona, Casale, Sartirana, Candia, Frassineto e Balzola.

I fatti di guerra che porgono inoltre diritto al computo della campagna sono:

difesa di Casale, computandosi parimente la campagna a tutti coloro che non più tardi del 25 marzo 1849 accorsero in drappelli armati alla difesa di detta piazza;

disposizione alla resistenza delle truppe che presidiavano la città e fortezza di Alessandria, dal 20 al 23 marzo;

insurrezione di Brescia, dal 23 marzo al 2 aprile;

resistenza di Bologna, sino al 16 maggio;

difesa di Ancona, dal 23 maggio al 18 giugno;

resistenza di Livorno all'invasione austriaca;

difesa di Roma, dal 30 aprile al 2 luglio, compresi i combattimenti di Palestrina e di Velletri;

i fatti avvenuti in Sicilia dal 1° gennaio al 15 maggio;

difesa di Venezia, dal 1° gennaio al 24 agosto.

Computo della campagna di guerra dell'anno 1859 (1).

Hanno diritto al computo di questa campagna:

a) tutti indistintamente i militari che, appartenendo alle truppe mobilizzate, si trovarono presenti ai battaglioni, squadroni, o batterie attive nello spazio di tempo dal 1° del mese di maggio a tutto il 12 luglio 1859, ancorchè non siansi co-

(1) S. M. l'Imperatore dei Francesi si degnò concedere la medaglia commemorativa della campagna d'Italia 1859 ai militari del R. esercito che vi presero parte, e S. M. il Re accettò l'offerta in udienza del 1° aprile 1860. Oltre alla medaglia commemorativa, furono conferite ai militari che presero parte alla campagna del 1859, decorazioni dell'ordine della Legione d'Onore e medaglie militari francesi, e S. M. il Re autorizzò a fregiarsene in udienza del 4 marzo 1860.

stantemente trovati presenti in tutto intiero tale spazio di tempo, ma soltanto in parte del medesimo;

b) i militari che, nel tempo dell'invasione austriaca, trovavansi nelle fortezze di Casale ed Alessandria, vale a dire dal 1° maggio al 4 giugno 1859, giorno della battaglia di Magenta;

c) è inoltre computata la campagna del 1859:

alle truppe della divisione Mezzacapo, le quali, dalla Toscana si condussero ad occupare le legazioni prima del 12 luglio;

ai componenti le truppe dell'esercito toscano, i quali, non solo erano inscritti nei ruoli, ma fecero effettivamente parte dei corpi che varcarono il Po prima del 12 luglio;

agli individui che si arruolarono prima del 12 luglio nelle colonne mobili organizzate dal generale Rosselli;

alle truppe della brigata d'Azeglio arruolate prima del 12 luglio limitatamente però agli individui non domiciliati nell'Emilia;

ai volontari del corpo cacciatori della Magra che vi abbiano servito non più tardi del 12 luglio 1859;

ai componenti le milizie insurrezionali di Fano.

I fatti di guerra inoltre che porgono il diritto al computo della campagna del 1859, sono i seguenti:

combattimenti di Varese, Como, Camerlata e Castenedolo sostenuti dal corpo dei cacciatori delle alpi e da altri drappelli armati;

combattimenti e disposizioni alla resistenza nelle città del Lago Maggiore contro le truppe della flottiglia nemica;

combattimento sul Po a Bassignana;

combattimenti e disposizioni alla resistenza d'Ivrea, Bobbio, Montebello e Valenza;

combattimento nei dintorni di Massa Carrara contro le truppe estensi (12 maggio);

i fatti di Perugia (20 giugno);

difesa di Casteggio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **43**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 24, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1907**. — 24 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito pel 1907 è stabilita in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **44**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla divisa dei carabinieri reali**. — (Con 10 tavole di disegno) (1). — 18 febbraio.

Il Ministero ha determinato di recare dei miglioramenti nell'equipaggiamento individuale dei carabinieri reali modificando alcuni degli attuali oggetti ed adottandone altri di nuovo modello o già in uso per altre armi.

Gli oggetti modificati sono i seguenti:

berretti,
coperture di tela con coprinuca,
giubboni,

---

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

pantaloni di panno bigio per carabinieri a cavallo;
quelli di nuova adozione:
fregi per berretti da sottufficiali,
stivaletti da carabinieri a piedi,
bandoliere di cuoio nero,
dragone di cuoio nero;
quelli già in uso per altre armi ed estesi ai carabinieri:
gambali di cuoio (modello Ardito),
speroni (modello Ardito),
stivalini (modello Ardito).

Berretto da carabinieri. (Tav. I).

È costruito con panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40, e si compone essenzialmente di un tondino, di una fascia in quattro pezzi e di una sopraffascia in un sol pezzo. Il taglio delle varie parti è eseguito in modo che dal basso all'alto il berretto si protenda alquanto in avanti.

Il contorno inferiore del berretto, le due cuciture laterali e quella posteriore della fascia sono guarniti con una filettatura di mm. 3 a 4 formata di panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.48.

A destra ed a sinistra di ciascuna cucitura laterale, alla distanza di un centimetro circa da essa e dall'orlo del tondino, è praticato un foro con occhiello di metallo verniciato nero.

Il berretto, internamente, è rinforzato da una fodera di tela di crine ed è fornito di una fascia di alluda annerita, alta circa mm. 40.

Sul davanti porta una visiera di cuoio verniciato nero lucido da ambo le parti, dello spessore di mm. 2.5 a 3, leggermente inclinata in basso e che abbraccia con la sua attaccatura la metà anteriore del berretto.

Presso le estremità dell'attaccatura della visiera sono cuciti alla sopraffascia due bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria; ad essi è assicurato il soggolo composto di due striscie di pelle di montone verniciata nera lucida, lunghe ciascuna mm. 280 circa e larghe mm. 20, munite di passante ad orecchio.

I berretti da carabinieri son di otto dimensioni o taglie.

Berretto da marescialli dei carabinieri.

È identico per stoffa, foggia e lavorazione a quello dei carabinieri, con le seguenti varianti:

Sulla fascia e precisamente lungo l'orlo superiore della sopraffascia è cucito il distintivo di grado costituito da un ordine di gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16 (tav. II, fig. 2ª).

Le due cuciture laterali e quella posteriore della fascia sono guarnite, anzichè di panno scarlatto, con cordoncino d'argento e seta nera del diametro di mm. 3.

La visiera ha il bordo esterno orlato con una striscia di pelle verniciata nera.

La fodera di crine è, a sua volta, coperta da una fodera di tela di cotone nera lucida.

I berretti da marescialli sono allestiti su misura, avvertendo però che, per la forma, essi non devono differire dal campione del berretto da carabinieri.

Fregi per berretti.

I berretti sono completati da un fregio, speciale per l'arma, applicato sul davanti:

Per gli appuntati, carabinieri ed allievi il fregio è quello attuale, cioè una granata di lastra d'argentone con fiamma rivolta a sinistra; con la cifra reale contornata a sinistra da un ramo di foglie di lauro ed a destra da un ramo di foglie di quercia.

Per i marescialli d'alloggio capi e ordinari e per i brigadieri e vicebrigadieri il fregio è costituito da una granata con fiamma e cifra reale, il tutto in ricamo d'argento;

Per i marescialli d'alloggio maggiori, come quello anzidetto, però in ricamo d'oro alternato da striscie di seta nera e con cifra reale in oro su fondo di tessuto d'argento (tav. II, fig. 1ª).

SPECCHIO *delle misure dei berretti guarniti da carabinieri.*

Taglia	Sviluppo interno	Altezza del berretto		Sviluppo del tondino		altezza della sopraffascia	Larghezza della visiera
		parte anteriore	parte posteriore	asse longitudinale	asse trasversale		
	cm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.
1	60	105	115	216	176	35	da 54 a 56
2	59	105	115	214	174	35	da 54 a 56
3	58	100	110	211	171	35	da 52 a 54
4	57	100	110	208	168	35	da 52 a 54
5	56	100	110	205	165	35	da 52 a 54
6	55	100	110	202	162	35	da 52 a 54
7	54	95	105	198	158	35	da 50 a 52
8	53	95	105	194	154	35	da 50 a 52

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretti guarniti da carabinieri.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
	cent.				
1ª	60	2	0 130	0 26	
2ª	59	8	0 130	1 04	
3ª	58	10	0 125	1 25	
4ª	57	20	0 125	2 50	
5ª	56	25	0 120	3 00	
6ª	55	20	0 120	2 40	
7ª	54	10	0 115	1 15	
8ª	53	5	0 110	0 55	
Totali . .		100		12 15	
			Media. . .	0 12	

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da carabinieri*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 .	M	0 12	9 50	1 140
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0 01	8 00	0 080
Tela di crine, alta m. 0,24.	»	0 51	1 75	0 892
Fascia di alluda per berretti	N	1 —	0 25	0 250
Soggolo per berretti da carabinieri . .	»	1 —	0 25	0 250
Visiera per berretti da carabinieri. . .	»	1 —	0 35	0 350
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 %	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 700
				— —
Prezzo di costo . . . L.				3 682
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				3 70

(1) Nella fornitura sono compresi n. 4 occhielli di ferro verniciato.

AVVERTENZE.

Le parti di panno e di tela di crine devono essere tracciate e tagliate con la massima precisione secondo i relativi modelli (*patrons*). Le cuciture della tela di crine si devono soppressare a secco; quelle del panno leggermente inumidite.

La lavorazione deve essere accurata in ogni particolare, affinchè il berretto riesca in tutto conforme al relativo campione.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da marescialli d'alloggio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	0 12	9 50	1 140
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0 01	8 00	0 080
Cordoncino d'argento e seta nera, del diametro di mm. 3	»	0 30	1 00	0 300
Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16	»	0 60	2 50	1 500
Tela di crine, alta m. 0,24	»	0 51	1 75	0 892
Fascia di alluda per berretti	N.	1 —	0 25	0 250
Soggolo per berretti da carabinieri. . .	»	1 —	0 25	0 250
Visiera per berretti da marescialli. . .	»	1 —	0 50	0 500
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	»	2 —	1 00%	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	1 250
			Prezzo di costo . . .	6 182
			Prezzo di conteggio . . .	6 20

(1) Nella fornitura sono compresi n. 4 occhielli di ferro verniciato e la fodera di tela nera lucida.

AVVERTENZE.

Le parti di panno e di tela di crine devono essere tracciate e tagliate con la massima precisione secondo i relativi modelli (*patrons*). Le cuciture della tela di crine devono essere soppressate a secco; quelle del panno leggermente immidite.

La lavorazione dev'essere accurata in ogni particolare, affinchè il berretto riesca in tutto conforme al relativo campione.

Copertura di tela con coprinuca. (Tav. III).

È costruita con tela di cotone bianca (*domestick*) per coperture e consta di un tondino, di una fascia in due parti; una anteriore ed una posteriore, e di un coprinuca mobile.

La parte anteriore della fascia ricopre la corrispondente parte del berretto, lasciando però scoperto il soggolo e la visiera ed è orlata inferiormente.

La parte posteriore ricopre interamente la relativa parte del berretto ed è munita nel bordo inferiore di una lista di rinforzo, alta mm. 35 a 40; in questo bordo sono praticati tre occhielli verticali di cui due in corrispondenza dei bottoni del berretto ed uno a metà per abbottonarvi il coprinuca.

Le cuciture che uniscono il tondino alla fascia e le due parti di questa sono fra loro ribadite.

Il coprinuca consta di una mantellina di forma semicircolare e orlata (coprinuca propriamente detto) e di una fascia; la fascia è piegata a doppio e porta a ciascuna estremità un occhiello orizzontale per abbottonarla al berretto ed alla metà un bottone d'osso bianco per abbottonarla alla copertura.

La copertura può essere portata con o senza coprinuca.

Le coperture per berretti sono di quattro diverse taglie: la 1ª corrisponde ai numeri 60 e 59 dei berretti; la 2ª ai numeri 58 e 57; la 3ª ai numeri 56 e 55; la 4ª ai numeri 54 e 53.

SPECCHIO *delle misure delle coperture di tela con coprinuca.*

Taglie	Sviluppo interno	Fascia				Larghezza del tondino		Altezza del rinforzo parte posteriore	Coprinuca		
		Altezza parte anteriore	Altezza parte posteriore	Lunghezza parte anteriore	Lunghezza parte posteriore	Asse longitudinale	Asse trasversale		Lunghezza	Fascia: Lunghezza	Fascia: Altezza
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60 e 59	95	120	300	350	220	180	35	160	345	30
2ª	58 e 57	90	115	290	340	215	175	35	160	335	30
3ª	56 e 55	90	115	280	330	210	170	35	160	325	30
4ª	54 e 53	85	110	270	320	205	165	35	160	315	30

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela con coprinuca.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72	m. L.	0 51	0 40	0 20 4
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 29 6
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				0 50

(1) Nella fornitura è compreso un bottone d'osso bianco a due fori per camicie.

AVVERTENZA

La tela dev'essere, prima del taglio, bagnata e stirata. Nel computo della quantità occorrente è già calcolato il raccorciamento e restringimento che la tela subisce per effetto di tale bagnatura.

Giubbone da carabinieri. (Tav. IV e V).

È costruito con panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40, ad un sol petto, con falda alquanto lunga ed a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo,
una falda,
un faldino,
un colletto,
due controspallini,
due maniche,
tre tasche.

Il corpo, che abbraccia il solo busto, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro nove bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria, equidistanti e messi in fila in maniera che il primo in alto si trovi a mm. 35 dal gangherino del colletto e l'ultimo sulla cucitura che unisce la parte anteriore alla falda; sul lato sinistro ha nove occhielli in corrispondenza dei bottoni. Internamente, lungo la linea

dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo della falda è posta una lista di panno della stessa qualità di quello del giubbone. Inoltre la parte anteriore è rinforzata ancora con tela di lino cruda da asciugatoi.

La parte posteriore ha due bottoni piccoli uguali a quelli della parte anteriore posti ai punti di unione fra la parte stessa, la falda ed il faldino.

La falda, in due parti, di forma leggermente arcuata, è cucita alla parte anteriore ed al faldino.

Il faldino, cucito alla parte posteriore ed alla falda, è munito di sei pieghe assicurate con tre cuciture trasversali.

Il lembo inferiore della falda e del faldino è ripiegato verso l'interno e cucito alla fodera.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estremità anteriori, e rinforzato da una striscia di tela di lino cruda, messa a doppio. Viene chiuso sul davanti con un gangherino e rispettiva maglietta. All'atto della distribuzione dei giubboni vengono ad essi applicati gli alamari per colletti da carabinieri aggiunti e praticati i fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa; tali fori devono essere rinforzati con qualche punto a guisa di orlatura e vanno eseguiti in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo formato dall'attaccatura del colletto con i lati corti di esso, venga a trovarsi a circa 20 mm. dal vertice di detto angolo.

I controspallini da un lato sono cuciti alla parte inferiore della spalla, dall'altro sono muniti di occhiello col quale vengono fissati ad un bottone piccolo da carabinieri, fanteria e cavalleria, attaccato sulla spalla presso il colletto. I controspallini sono rinforzati con tela di lino cruda da asciugatoi.

Le maniche hanno le manopole foggiate, nella parte superiore, a punta verso la spalla, ornate al lembo inferiore con un risvolto di panno uguale a quello del giubbone e rinforzate con tela di lino cruda da asciugatoi.

Delle tasche, due sono praticate esternamente sui due lati della parte anteriore, all'altezza del petto, in posizione simmetrica e un po' inclinata verso l'avanti; sono munite di pattina con occhiello al centro e di un bottone piccolo, uguale agli altri, per la chiusura.

La terza tasca è applicata all'interno sul lato sinistro, a metà altezza fra il quarto ed il quinto occhiello e con uno dei lati lunghi (verticali) pressochè aderente alla lista di panno di rinforzo.

Anche questa tasca, alta mm. 180 e larga mm. 150 circa, si chiude con una pattina munita di occhiello ed un corrispondente bottone di metallo assicurato sul risvolto superiore della tasca medesima.

L'imbusto e le maniche sono foderate con tela di cotone color bigio per fodere, la falda ed il faldino sono invece foderati con tela di cotone nera lucida; le tre tasche sono formate con la predetta tela di cotone color bigio per fodere.

In ciascuno dei due fianchi del giubbone è aperto, in senso pressochè verticale, uno sparato che taglia tutta la falda ed un piccolo tratto della parte anteriore; i suoi lembi sono rinforzati con un risvolto di panno uguale a quello del giubbone e vengono chiusi per mezzo di due linguette di panno cucite nell'interno del lembo anteriore e munite ognuna di un bottone piccolo da carabinieri, fanteria e cavalleria, corrispondenti a due occhielli, praticati nel lembo posteriore dello sparato medesimo.

I giubboni sono di cinque taglie, ciascuna delle quali è divisa in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure dei giubboni da carabinieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Parte posteriore			Falda Lunghezza		Larghezza del faldino al fondo	Manica				Parte anteriore			Metà grossezza della vita		Colletto		Mano pole Altezza		Lunghezza degli sparati
		Lunghezza	Metà larghezza		dalla parte anteriore	dalla parte posteriore		Lunghezza della parte esterna compresi 3 cm. di risvolto della man.	Metà larghezza			Metà larghezza del torace al 2° occhiello	Lunghezza		alla taglia	al petto all'altezza delle ascelle	Lunghezza	Altezza	alla punta	di sotto	
			alla schiena	alla taglia					superiormente	al gomito	al polso		dalla cucitura della spalla all'ult. occhiello	da sotto il braccio alla taglia							
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm	mm	mm.
1ª	1ª	510	220	50	180	190	130	650	230	230	160	255	590	270	560	620	470	40	90	60	230
	2ª	510	215	50	180	190	130	650	225	225	160	250	590	275	545	600	460	40	90	60	230
2ª	1ª	495	215	50	175	185	130	635	225	225	160	250	575	260	545	600	460	40	90	60	225
	2ª	495	210	50	175	185	130	635	220	220	155	245	575	265	530	580	450	40	90	60	255
3ª	1ª	480	210	50	170	180	130	620	220	220	155	245	560	250	530	580	450	40	90	60	220
	2ª	480	205	50	170	180	130	620	215	215	155	240	560	255	515	565	440	40	90	60	220
4ª	1ª	465	205	50	165	175	130	605	215	215	155	240	545	240	515	565	440	40	90	60	215
	2ª	465	200	50	165	175	130	605	210	210	150	235	545	245	500	550	430	40	90	60	215
5ª	1ª	450	200	50	160	170	130	590	210	210	150	235	530	230	500	550	430	40	90	60	210
	2ª	450	195	50	160	170	130	590	205	205	150	230	530	235	490	535	420	40	90	60	210

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei giubboni da carabinieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1.40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1.40 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	4	1 53	6 12	2 40	9 60	
	2ª	5	1 51	7 55	2 38	11 90	
2ª	1ª	7	1 47	10 29	2 30	16 10	
	2ª	12	1 45	17 40	2 28	27 36	
3ª	1ª	23	1 42	32 66	2 22	51 06	
	2ª	23	1 40	32 20	2 20	50 60	
4ª	1ª	15	1 37	20 55	2 14	32 10	
	2ª	9	1 36	12 24	2 12	19 08	
5ª	1ª	1	1 33	1 33	2 06	2 06	
	2ª	1	1 31	1 31	2 04	2 04	
Totali		100		141 65		221 90	
			Media	1 41		2 21	

CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone da carabinieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 41	9 50	13 395
Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62	»	2 21	0 35	0 773
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 .	»	1 60	1 00	0 600
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	6 60	0 57	0 312
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	19 —	1 00 %	0 190
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	3 000
Prezzo di costo . . .			L.	18 306
Prezzo di conteggio . . .			L.	18 30

(1) Nella fornitura sono compresi n. 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, n. 1 bottone di metallo traforato, metri 2 di nastro di cotone bianco alto da mm. 10 a 15 e la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli degli sparati.

Giubbone da marescialli dei carabinieri.

Sostituisce quello attualmente in uso, di cui all'*Atto* 58 del 1905, dal quale differisce solo nei controspallini.

È costruito con panno turchino da sottufficiali e da carabinieri, ed è ad un sol petto, con falda lunga ed a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti, come nel giubbone dei carabinieri, sono: un corpo, una falda, un faldino, un colletto, due controspallini, due maniche, tre tasche.

Il corpo, che abbraccia il solo busto fino alla cintola, si divide in parte anteriore e parte posteriore; la prima comprende il lembo destro ed il sinistro.

La falda, divisa essa pure in lembo destro e lembo sinistro ha forma leggermente arcuata ed è cucita al fondo del corpo ed al faldino

Il lembo destro del corpo e della falda sono rinforzati al rovescio con una striscia dello stesso panno di cui è formato il giubbone.

Il faldino è cucito al fondo della parte posteriore del corpo ed alla falda ed è formato di sei pieghe assicurate con cuciture trasversali.

Falda e faldino sono alquanto più lunghe di quelle dei giubboni da carabinieri.

L'orlo inferiore della falda e del faldino sono ripiegati verso l'interno e cuciti alla fodera.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estremità, rinforzato al rovescio con lo stesso panno del giubbone e vi sono praticati i fori per il passaggio del gambo delle stellette di divisa, com'è detto per i giubboni dei carabinieri.

Le maniche hanno le manopole foggiate, nella parte superiore, a punta verso la spalla; queste misurano l'altezza di mm. 120 alla punta e di mm. 70 nella parte inferiore.

Le spalle sono ornate ognuna con un controspallino di panno uguale a quello del giubbone, assicurato colla base alla stessa cucitura che unisce la spalla alla manica e con l'altra estremità al corpo del giubbone presso il colletto, mediante bottone piccolo a vite, di metallo bianco. Tanto nel giubbone come nei controspallini, per conseguenza, sono praticati i necessari fori orlati ad occhiello.

I controspallini sono larghi alla base mm. 75 circa, all'estremità opposta circa mm. 50 e sono lunghi quanto comporta la corporatura del maresciallo.

Sui medesimi è applicato il distintivo di grado costituito da tre striscie di galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6, cucite in senso longitudinale ed equidistanti fra loro quanto è alto il galloncino stesso.

Le tasche sono praticate: due lungo la cucitura della fodera ai lembi del corpo, con apertura verticale e formate di tela color cenerino per fodere, l'altra nella fodera della falda sinistra con taglio pressochè orizzontale e formata di tela di cotone nera lucida.

Il giubbone si chiude sul davanti mediante un gangherello e rispettiva maglietta di ferro verniciato nero, cuciti alle estremità del colletto, e con una bottoniera coperta. Questa è costituita da una striscia di panno sottoposta al lembo sinistro

del corpo e della falda, recante sei occhielli equidistanti fra loro, di cui il primo è praticato a circa mm. 35 dall'attaccatura del colletto e l'ultimo all'altezza della cucitura del corpo con la falda; ad essi corrispondono sei bottoni piatti neri cuciti al lembo destro. A metà distanza fra occhiello ed occhiello, la striscia di panno è assicurata al corpo del giubbone.

Al colletto sono applicati gli alamari sdoppiati da colletto di abiti di grande uniforme.

Il corpo del giubbone e le maniche sono foderate con tela color cenerino per fodere; la falda, il faldino e la parte recante gli occhielli sono foderati con tela di cotone color nera lucida. Il colletto, i lembi anteriori del corpo e della falda, le manopole ed i controspallini sono rinforzati internamente con tela di lino cruda. Sotto la fodera, se occorre, viene applicata una imbottitura di ovatta.

I giubboni da marescialli sono confezionati su misura, attenendosi per foggia e lavorazione al relativo campione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei giubboni da marescialli dei carabinieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40. Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85. Quantità per ogni capo	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85. Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª		25	1 55	38 75	1 80	45 00	
2ª		50	1 45	72 50	1 70	85 00	
3ª		25	1 35	33 75	1 60	40 00	
Totali		100		145 00		170 00	
			Media	1 45		1 70	

CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone da marescialli dei carabinieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 450	9 50	13 775
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	1 700	1 00	1 700
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 800	0 57	0 456
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	»	0 900	1 30	1 170
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	8 500
Prezzo di costo . . . L.				25 601
Prezzo di conteggio . . . L.				25 70

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,70 di tela di cotone nera, 6 bottoni grandi di frutto nero, un gangherello con rispettiva maglietta, 2 bottoni a vite di metallo bianco e l'ovatta per l'imbottitura.

Distintivi di grado e di carica.

Per i distintivi di grado provvedono le disposizioni contenute nell'*Atto* 20 del corrente anno e quelle inserte nella precedente descrizione del giubbone da marescialli.

I marescialli d'alloggio maggiori fanno uso di uno speciale distintivo di carica costituito da un galloncino d'oro alto mm. 6 applicato sopra ciascuna delle estremità arrotondate del colletto degli abiti e dei giubboni per una lunghezza di 14 centimetri a partire dal gangherello.

I marescialli d'alloggio capi fanno uso di uno speciale distintivo di carica simile e disposto similmente al precedente ma costituito di galloncino d'argento, alto mm. 6.

Gambali speroni, stivalini (modello Ardito).

Sono adottati per i militari dell'arma a cavallo, nei servizi nei quali fanno uso di pantaloni di panno bigio:

i gambali di cuoio, modello Ardito — *Atto* 22 del 1899;
gli speroni, modello Ardito — *Atto* 135 del 1884;
gli stivalini, modello Ardito — *Atto* 190 del 1892.

Pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo. (Tav. VI, VII e VIII).

In dipendenza dell'adozione dei gambali, gli attuali pantaloni di panno bigio in uso per i militari dell'arma a cavallo vengono sostituiti con altri foggiati sul modello Ardito.

I nuovi pantaloni sono costruiti con panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1.30, e si compongono di due gambali ognuno dei quali è formato di due parti, una anteriore ed una posteriore; la parte posteriore è poi completata con due giunte di panno, le quali allungano superiormente la parte stessa.

Per meglio adattare i pantaloni alle anche è praticato in alto di ciascuna parte posteriore, ed alla distanza di mm. 60 circa dal fianco, un taglio ad angolo col vertice all'ingiù lungo mm. 90 circa, i cui lembi sono riuniti da cuciture.

Le due parti del gambale sono unite fra loro mediante due cuciture comuni, quella interna cessa a circa mm. 120 dal fondo lasciando una apertura munita di legacci di nastro di filo, lunghi mm. 400 circa ognuno.

La parte posteriore di ciascun gambale è tagliata orizzontalmente all'altezza del ginocchio e poi ricucita per dare maggior garbo al gambale stesso.

La cintura ha esternamente all'estremità anteriore della parte destra due bottoni mezzani d'osso nero a due fori ed una maglietta di ferro; nella corrispondente parte sinistra ha due occhielli ed un gangherello attaccato verso l'interno; pure nell'interno a circa mm. 80 dal gangherello, è cucito altro bottone mezzano d'osso nero.

Alla cintura stessa sono pure attaccati esternamente e in giusta posizione sei bottoni mezzani d'osso nero per abbottonarvi le bretelle.

Il bordo superiore della cintura è ripiegato nell'interno e cucito unitamente alla fodera.

Lo sparato della parte anteriore dei pantaloni è fornito di due liste di panno; quella di destra ha tre bottoni piccoli

d'osso nero a due fori e un occhiello, quella di sinistra ha tre occhielli in corrispondenza dei detti tre bottoni.

Lungo la cucitura esterna di ciascun gambale, a partire da mm. 40 circa dalla cintura è praticata un'apertura per la tasca lunga circa mm. 170.

Ciascun gambale è poi guarnito lungo la cucitura esterna di due bande di panno turchino da sottufficiali e da carabinieri larghe mm. 28 a 30 equidistanti fra di loro di mm. 5.

Sotto la cintura nella parte posteriore del pantalone sono attaccate due linguette di panno bigio da vestiario; quella di sinistra porta una fibbia a due punte.

La cintura, un tratto superiore della parte posteriore del pantalone, l'inforcatura, lo sparato, le linguette ed i lembi inferiori dei gambali sono foderati con tela di cotone color bigio per fodera; con la stessa tela sono pure formate le due tasche.

La cintura, le linguette e la lista di panno di destra dello sparato sono rinforzate internamente con tela di lino cruda da asciugatoi.

I pantaloni sono di quattro taglie ed ogni taglia si divide in due grossezze.

Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.

Sono identici ai precedenti, senonchè invece di due bande hanno le pistagne di panno turchino da sottufficiali e da carabinieri, alte circa mm. 4, cucite fra i lembi di ciascuna parte dei gambali.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno bigio da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà grossezza				Altezza della cintura		
		esterna del gambale	interna della inforcatura	della cintura	della coscia (parte destra)	del ginocchio	del fondo	sul davanti	sul fianco	sulla parte posteriore
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	1000	750	430	375	205	140	100	80	60
	2ª	1000	750	420	370	200	135	100	80	60
2ª	1ª	980	735	420	370	200	140	100	80	60
	2ª	980	735	410	365	195	135	100	80	60
3ª	1ª	960	720	410	365	195	140	100	80	60
	2ª	960	720	400	360	190	135	100	80	60
4ª	1ª	940	700	400	360	190	135	100	80	60
	2ª	940	700	390	355	185	140	100	80	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno bigio da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	5	1,07	5,35	
	2ª	5	1,06	5,30	
2ª	1ª	20	1,05	21,00	
	2ª	20	1,04	20,80	
3ª	1ª	20	1,03	20,60	
	2ª	20	1,00	20,00	
4ª	1ª	5	0,98	4,90	
	2ª	5	0,97	4,85	
Totali		100		102,80	
			Media . . .	1,02	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 020	6 00	6 120
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	»	0 135	9 50	1 282
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	0 900	0 35	0 315
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 250	0 57	0 142
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2 300
				— —
Prezzo di costo . . .			L.	10 159
Prezzo di conteggio . . .			L.	10 20

(1) Nella fornitura sono compresi n. 9 bottoni mezzani e n. 3 piccoli d'osso nero a due fori, n. 4 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, n. 4 fibbia di ferro annerito e m. 2,20 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 40 a 45 e la seta per le cuciture delle bande.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 020	6 00	6 120
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40	»	0 035	9 50	0 332
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	0 900	0 35	0 315
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 250	0 57	0 142
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)	—	—	—	2 000
Prezzo di costo			L.	8 909
Prezzo di conteggio			L.	9 00

(1) Nella fornitura sono compresi n. 9 bottoni mezzani e n. 3 piccoli d'osso nero a due fori, n. 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, n. 1 fibbia di ferro annerito e m. 2,20 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

Stivaletti da carabinieri a piedi. (Tav. IX).

Sono allestiti sulla foggia degli stivaletti per alpini, ma alleggeriti.

Essi sono appaiati e costruiti sopra due diverse forme, l'una per il piede destro e l'altra per il sinistro.

Si compongono delle seguenti parti: suola, tacco, trapunta, ripieno, fiosso, sottopiede, tomaio, quartiere, contrafforte, rinforzo del contrafforte e mantice. Sono inoltre forniti di punte di ferro, chiodetti, occhielli e lacciuoli.

La suola è di cuoio forte in un sol pezzo che comprende la intera lunghezza dello stivaletto; lungo la parte di suola corrispondente alla pianta del piede sono applicati, in una sola linea tangente alla cucitura, dei chiodetti a testa di fungo.

Il tacco è formato da 4 a 6 fogli di cuoio suola sovrapposti uno all'altro; i due ultimi fogli esterni sono fissati con punte

di ferro senza testa, disposte in doppia linea lungo i bordi e lungo la linea trasversale del tacco; gli altri sono cuciti a catena con la suola.

La trapunta è una lista di cuoio suola in un sol pezzo che serve ad unire tutto all'intorno la suola al tomaio incominciando dal tacco.

Il ripieno è formato di cuoio suola nuovo, collocato internamente fra il sottopiede, il fiosso e la suola, è di un sol pezzo così lungo da arrivare dalla punta fino a mezzo centimetro almeno sotto il tacco; dove sia necessario, in vista della spessezza del tomaio e della trapunta, il vano che ne risulta è riempito con altro foglio di suola sottile nuovo più o meno lungo collocato sotto la pianta del piede, il tutto bene adattato e unito al sottopiede ed alla suola con pasta di farina.

Il fiosso è composto di uno a tre pezzi di cuoio suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede tra il tacco e la pianta, in modo da formare una prominenza leggermente curvata.

Il sottopiede è di cuoio suola in un sol pezzo lungo quanto lo stivaletto internamente.

Il tomaio si compone di un sol pezzo di pelle di vacchetta o di vitello piegato e stirato su apposita forma per dargli il garbo del risvolto sul collo del piede, in modo che la sua estremità giunga all'altezza di 3 centimetri dalla metà del giro del collo del piede. Il tomaio viene cucito fra il sottopiede e la trapunta, si unisce alla suola mediante la trapunta e la sua parte superiore viene attaccata al quartiere ed al mantice.

Il quartiere è formato con un sol pezzo di pelle di vacchetta o di vitello simile a quella del tomaio; è assottigliato nelle parti in cui viene unito al mantice e stirato e piegato su apposita forma in modo da darvi la curva del calcagno; inferiormente è cucito al tacco e alla suola fra questa ed il sottopiede.

Il contrafforte è di pelle di vacchetta o di vitello lungo quanto il quartiere ed è foggiato a punta saliente dietro il calcagno; è cucito al quartiere e al tacco col fiore dellapelle all'esterno.

Quale rinforzo fra il quartiere ed il contrafforte è posta una striscia di cuoio suola convenientemente assottigliata superiormente ed ai lati, di forma quasi rettangolare, leggermente rialzata nella parte superiore del calcagno e di altezza minore del contrafforte. Il rinforzo è lungo come il contrafforte e con questo è cucito al quartiere.

Il mantice è in un sol pezzo, tagliato nelle parti più sot-

tili delle pelli, è attaccato al tomaio con cucitura piatta ed al quartiere con due cuciture distanti 15 mm. l'una dall'altra, in modo che framezzo si possano applicare gli occhielli; la cucitura ai lati del contrafforte deve comprendere anche il mantice, il quale rimane così chiuso da entrambi le parte.

Gli occhielli sono di ottone e collocati fra le due cuciture che uniscono il mantice al quartiere; quelli semplici sono in numero di quattro per ogni parte e vengono posti tre nella parte inferiore di detta cucitura ed uno all'estremità superiore; quelli a gancetto sono in numero di cinque per ogni parte, collocati fra quelli semplici ed equidistanti fra loro.

Il lacciuolo è ricavato dalle parti migliori delle pelli di vacchetta, è alquanto arrotondato e misura la lunghezza di metri 1.30 a 1.40.

Gli stivaletti sono di tre taglie, ed in rapporto alla lunghezza sono di sei misure varianti da centimetri 26 a 31 inclusivi, con progressione di centimetro in centimetro.

Uose di panno da carabinieri.

In conseguenza dell'adozione degli stivaletti da carabinieri a piedi rimangono abolite le uose di panno da carabinieri, adottate con *Atto* 227 del 1902.

Bandoliere di cuoio nero. (Tav. X).

È formata da una striscia di cuoio nero di prima qualità della grossezza da mm. 2.5 a 3.5, larghezza da mm. 40 a 42 e lunghezza da mm. 1310 a 1330. Ha un'estremità ripiegata e cucita ad occhiello nel quale è assicurata una fibbia ovale di ottone munita di ardiglione a sezione semicircolare. Sull'altra estremità sono praticate due feritoie nelle quali è applicato un bottone gemello di ottone.

Sulla bandoliera sono praticati nove fori; essa è inoltre munita di un passante di cuoio nero con larghezza di mm. 13 circa.

Dragone di cuoio nero. (Tav. X).

Dragona di cuoio nero per sottufficiali: si compone di una coreggia e di un fiocco. La coreggia è di cuoio nero piegata in due e munita di un passante scorrevole dello stesso cuoio;

essa è assicurata al fiocco mediante spago impegolato annodato sopra un tasselletto di cuoio munito di due fori. La larghezza della coreggia è di mm. 17 a 19 e la sua lunghezza di mm. 340 a 350, non compresa la parte conficcata nel fiocco. Il passante scorrevole è largo mm. 17 a 19.

Il fiocco è rotondo; ha la testa formata da un'anima di legno rivestita di lana turchina a griglia e con la frangia di lana turchina ritorta a due capi, con otto mazzetti di otto fili ciascuno di frangia argentata disposti ad intervalli uguali lungo il perimetro del fiocco. La lunghezza della frangia è di mm. 55 a 58, quella totale del fiocco di mm. 100 a 108.

Dragona di cuoio nero per appuntati, carabinieri ed allievi: è identica a quella da sottufficiali ma sprovvista dei mazzetti di frangia argentata.

La dragona di cuoio nero con mazzetti di frangia dorata, ora in uso per i marescialli dei carabinieri reali, rimane quindi abolita.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata provvederà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare sia disposta la distribuzione alle legioni dei carabinieri reali dei campioni, dei modelli (patrons) e delle tavole grafiche del berretto guarnito da carabinieri, del giubbone e dei pantaloni di panno bigio, nonchè dei campioni degli stivalini, dei gambali e degli speroni mod. Ardito, degli stivaletti da carabinieri a piedi, dei fregi, soggoli e visiere per berretti, e del gallone d'argento e seta nera.

La direzione d'artiglieria dell'arsenale di costruzione di Torino, a sua volta, distribuirà alle legioni i campioni della bandoliera e delle dragone di cuoio nero.

In dipendenza di quanto precede, alla categoria I del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	20	Berretti guarniti da carabinieri (3)	N.	3 70	Variante
»	21	Berretti guarniti da marescialli d'alloggio (3)	»	6 20	Id.
»	118	Coperture di tela con coprinuca per berretti (1)	»	0 50	Id.
»	424	Giubboni da carabinieri	»	18 30	Id.
»	425	Giubboni da marescialli dei carabinieri	»	25 70	Id.
»	468	Pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri e cavallo . . .	»	10 20	Id.
»	469	Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo .	»	9 00	Id.
»	583	Stivalini d'artiglieria da campagna, treno e carabinieri a cavallo .	P.	8 00	Id.
»	600	Uose di panno da carabinieri . .	»	4 40	Abolito
»	672	Fregi di granata in argento per berretti da vicebrigadieri, brigadieri e marescialli d'alloggio ordinari e capi.	N.	1 40	Aggiunta
»	673	Fregi di granata in oro e seta nera per berretti da marescialli d'alloggio maggiori	»	1 70	Id.
»	674	Stivalietti da carabinieri a piedi .	P.	10 50	Id.
»	1028	Visiere per berretti da carabinieri	N.	0 35	Id.
»	1226	Dragone di cuoio nero da sottufficiali dei carabinieri	»	1 40	Variante
»	1271	Bandoliere di cuoio nero da carabinieri	»	1 90	Aggiunta
»	1272	Dragone di cuoio nero da carabinieri	»	1 00	Id.
»	820	Galloncino d'oro per maresciallo d'alloggio maggiore, alto mm. 5	m.	1 50	Abolito

Per quanto riguarda i berretti, i giubboni, le coperture di tela ed i pantaloni di panno bigio in distribuzione ed in magazzino e per quanto concerne la richiesta da parte delle legioni degli oggetti di nuova adozione, questo Ministero si riserva di impartire alle legioni stesse, pel tramite del comando generale dell'arma, ulteriori disposizioni.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **45**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 20 febbraio.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti ai fascicoli *52°* e *53°* *dei caricamenti dei materiali d'artiglieria*, all'*appendice alla parte II dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna* ed al *fascicolo dei materiali dei depositi centrali di artiglieria.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **46**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte alla categoria I del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.** — 20 febbraio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	675	Borracce complete (mod 1905) .	N.	0 90	Aggiunta
»	676	Parti di bastone a tubo scorrevole per teli da tenda	»	0 10	id.
»	677	Sacchetto per cartucce (mod. 1905)	»	0 08	id.
»	678	Tasche per paia di tela impermeabile color marrone (mod. 1905).	»	5 00	id.
»	679	Zaini di tela impermeabile color marrone (mod. 1905).	»	8 80	id.
»	680	Zaini di tela impermeabile color nero (mod. 1905)	»	8 80	id.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. 47. — AVANZAMENTO. — **Norme per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — 23 febbraio.

1. I concorsi per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, hanno luogo fra i sottotenenti medici di complemento che abbiano frequentato il corso alla scuola di sanità militare e ne abbiano superato l'esame finale, o che abbiano superato un esame equivalente a quello finale della predetta scuola (§ 73 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito).

2. Tale esame, equivalente a quello finale della scuola, avrà luogo annualmente presso la scuola stessa in occasione degli esami finali degli allievi. Per essere ammessi a questi esami gli aspiranti rivolgeranno le loro domande in carta bollata da centesimi 50 alla direzione della scuola che li informerà del giorno in cui dovranno presentarsi.

La direzione della scuola, compiuti gli esami, ne comunicherà il risultato al Ministero della guerra (ufficio personali sanitari).

3. I concorrenti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 all'epoca che sarà fissata, volta per volta, dalla circolare che indice il concorso; essere celibi o, se ammogliati, obbligarsi a presentare, in caso di esito favorevole, entro il termine di tre mesi dalla nomina a sottotenente medico effettivo, i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali.

Coloro i quali, essendo ammogliati, non ottemperassero alle prescrizioni della citata legge, saranno, al termine di tre mesi, considerati senz'altro dimissionari.

4. Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire una, dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono; per quelli in congedo al comandante del corpo cui sono effettivi) nel termine stabilito dalla circolare che bandisce il concorso.

Alle domande i concorrenti dovranno unire i titoli che posseggono (memorie scientifiche, titoli accademici, concorsi e simili).

5. Per gli aspiranti in servizio, i corpi cui essi appartengono inoltreranno le domande corredate di copia dello stato di ser-

vizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, dal quale dovrà pur risultare la classificazione (ottimo, buono con punti 1, 2 o 3, mediocre, cattivo) assegnatagli come giudizio complessivo.

Per gli aspiranti in congedo illimitato, i corpi ai quali sono effettivi inoltreranno le domande unendovi copia degli stati di servizio dei medesimi.

6. I documenti detti ai n. 4 e 5 dovranno essere prima trasmessi alla direzione di sanità del corpo di armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta o prestò servizio; e questa vi aggiungerà uno speciale rapporto indicante le qualità di coltura, i servizi prestati, ecc., che valgano a dinotare l'attitudine e la prova già data di concorrenti durante il servizio di complemento; e, poscia, inoltrerà tutti i documenti al Ministero (ufficio personali sanitari) per via gerarchica.

7. Il concorso è per titoli e la commissione che li esamina è composta dagli ispettori di sanità militare riuniti sotto la presidenza dell'ispettore capo. In mancanza di qualcuno degli ispettori, sarà sostituito dal colonnello medico segretario dell'ispettorato.

I punti di cui dispone ciascun membro della commissione sono da 0 a 20, e, restando inalterato il punto di merito riportato negli esami, subiti al termine della scuola d'applicazione di sanità militare, o negli esami a questi equivalenti, saranno oggetto di successiva votazione prima i titoli scientifici e poscia i rapporti sul servizio prestato dal candidato, durante il servizio di complemento. Al punto degli esami suddetti sarà assegnato il coefficiente di 60, a quelli delle altre due votazioni il coefficiente di 20 per ognuna; la somma dei tre prodotti, divisa per cento, costituirà la classificazione definitiva del candidato.

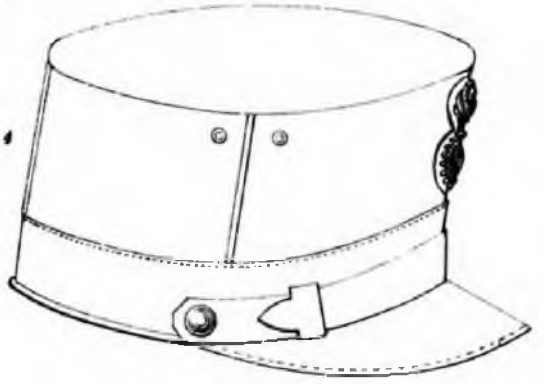
8. I candidati saranno classificati in ordine di merito, ed i primi classificati, nel limite numerico dei posti stabiliti dalla circolare che indice il concorso, saranno nominati sottotenenti medici effettivi.

La nomina sarà annunciata nel bollettino ufficiale, e 20 giorni dopo la pubblicazione, i nuovi nominati, che si troveranno in congedo illimitato, dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

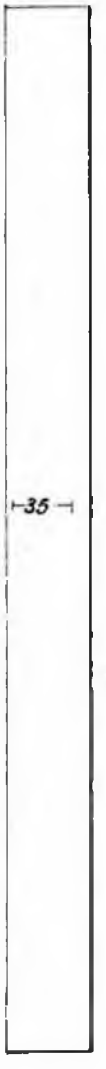
Il Ministro — VIGANÒ.

Berretto da carabinieri reali

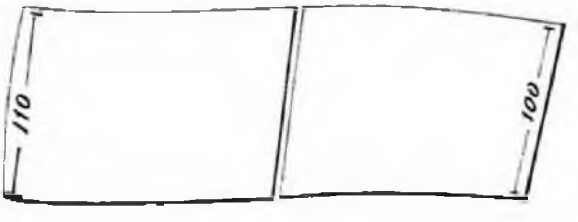
Scala di 1:4







Scala di 1 : 3

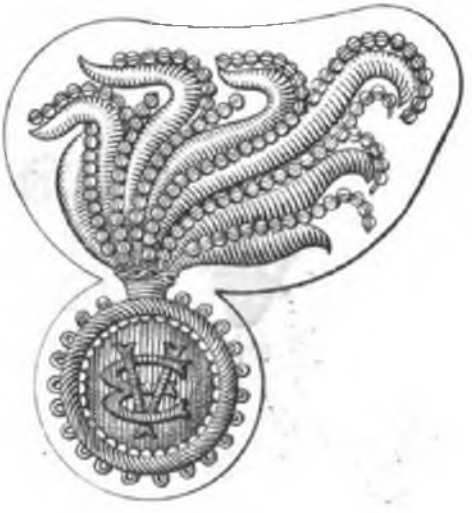


Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Fregio per berretto da sottufficiale
dei carabinieri reali

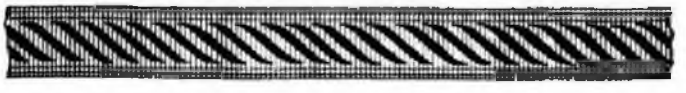
Fig. 1ª



Scala di 2 : 3

Gallone in oro od argento e seta nera alto mm. 16

Fig. 2ª

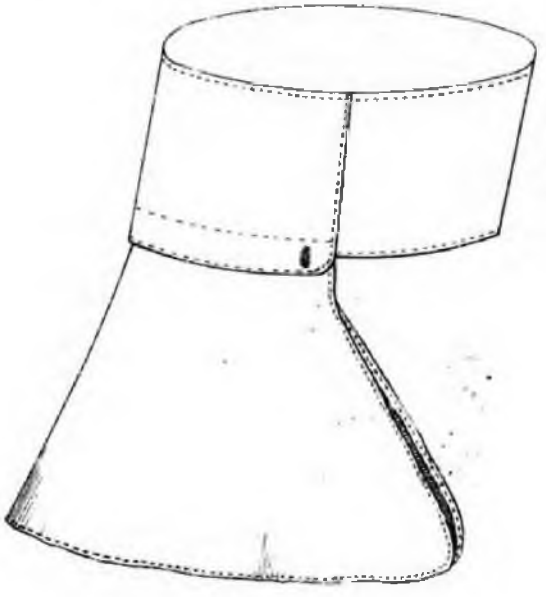


Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Copertura con coprinuca per berretti da carabinieri reali

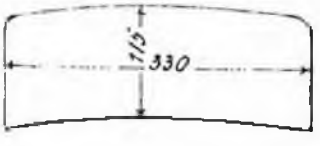


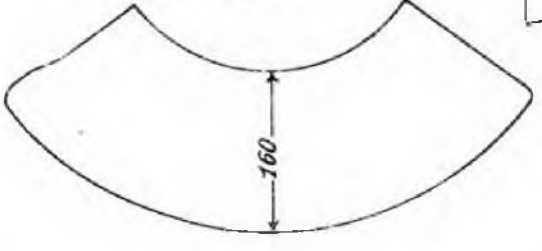
Scala di 1 : 5

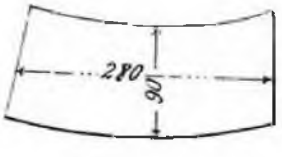


Scala di 1 : 10







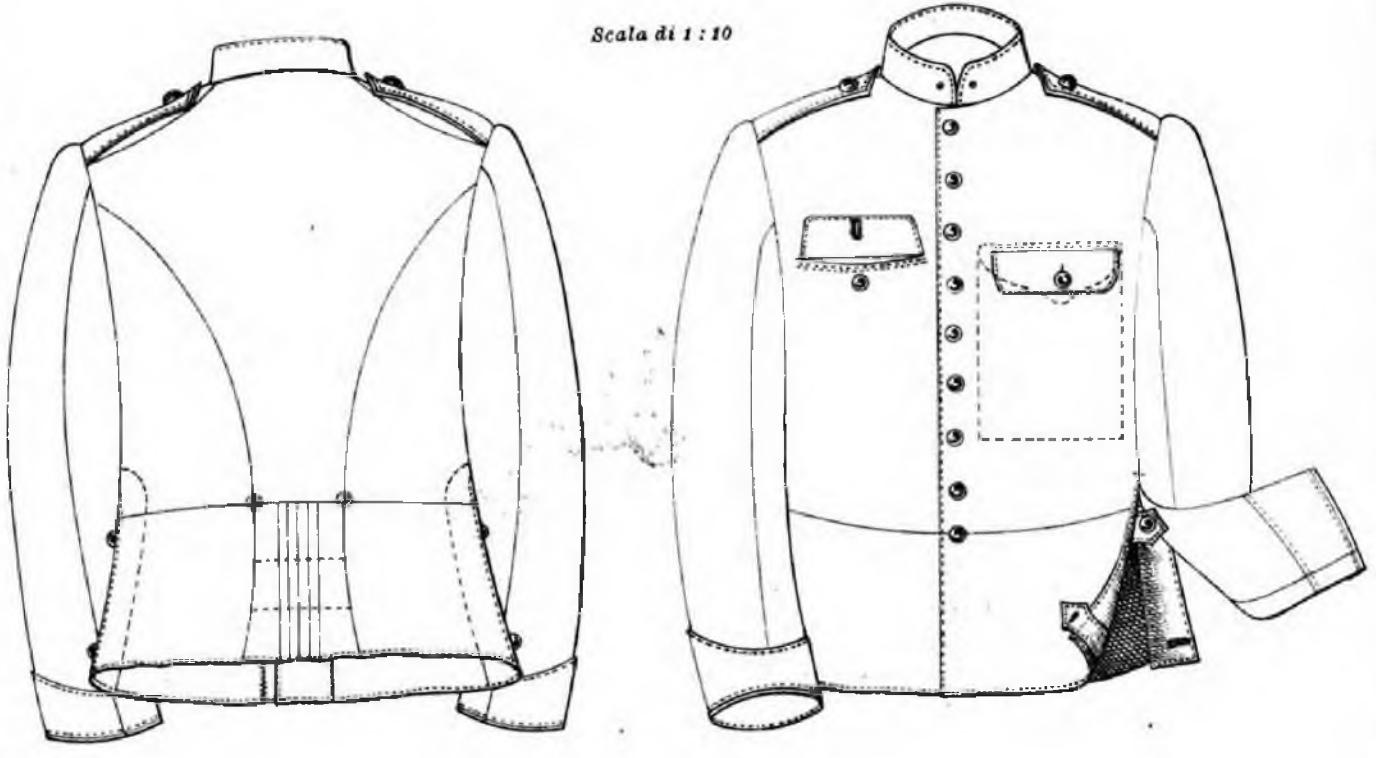


Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Giubbone da carabinieri reali

Scala di 1 : 10

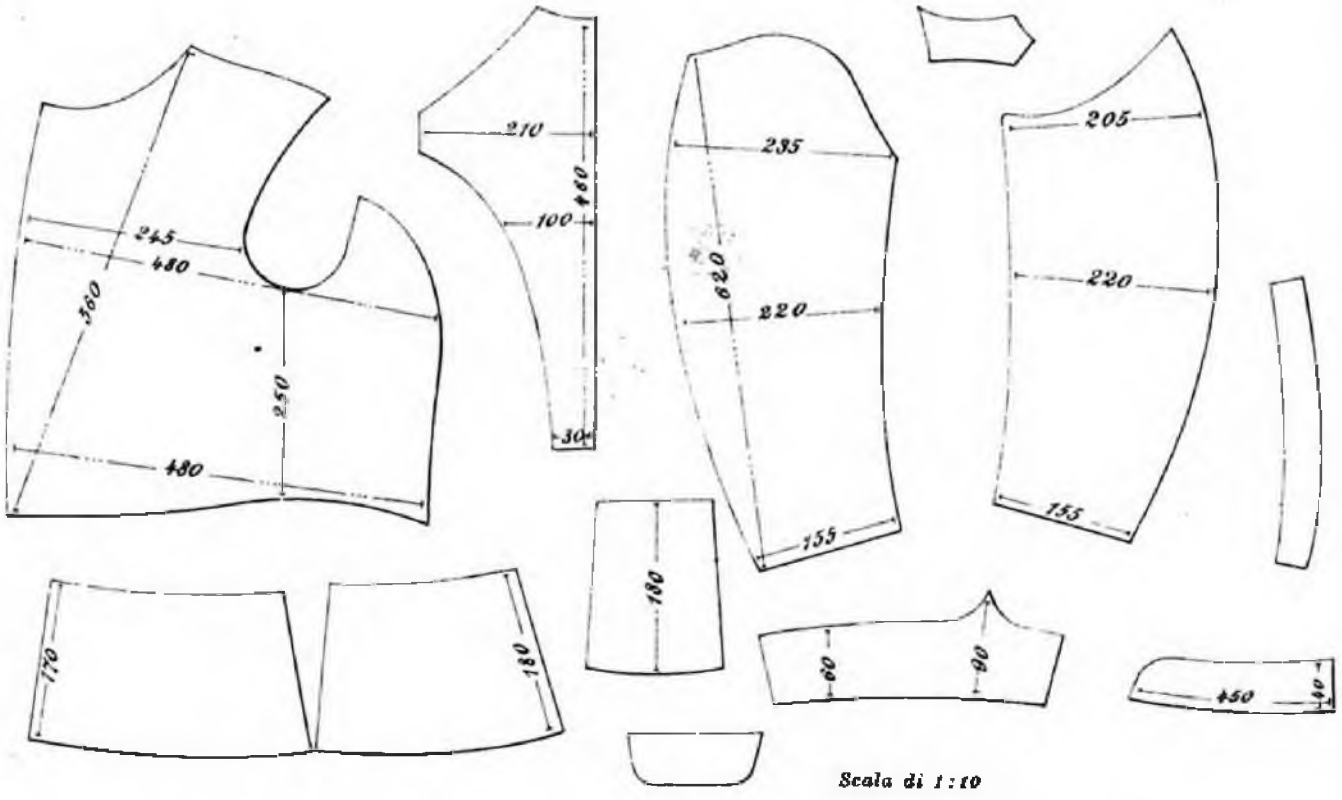


Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

Atto 44 del 1907 – Tav. IV



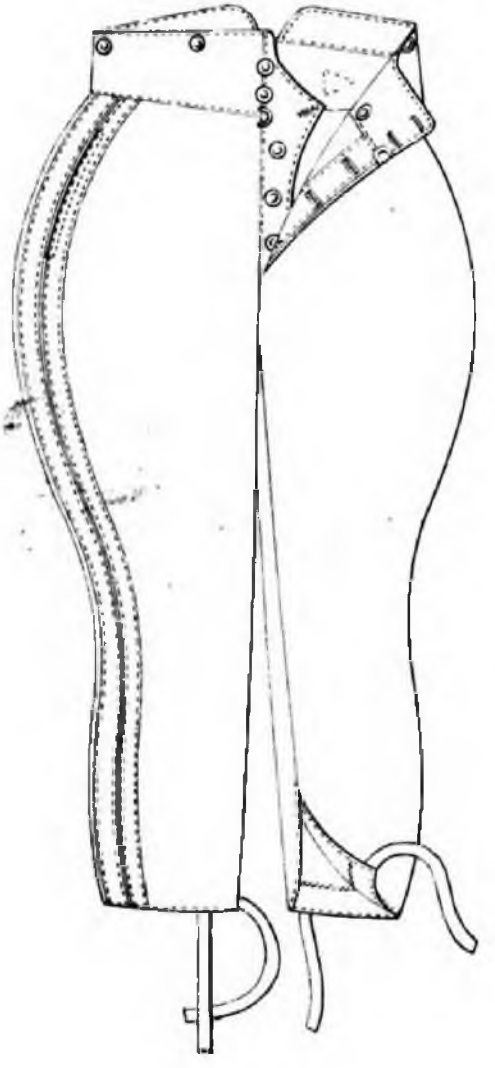
Modelli (patrons) dei giubboni da carabinieri reali



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra.



Pantaloni di panno bigio con bande
da carabinieri reali a cavallo

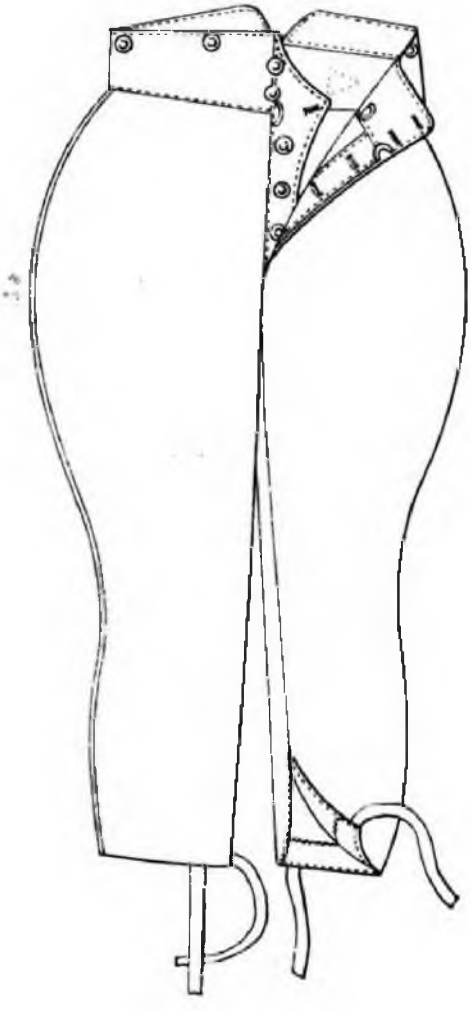


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri reali a cavallo

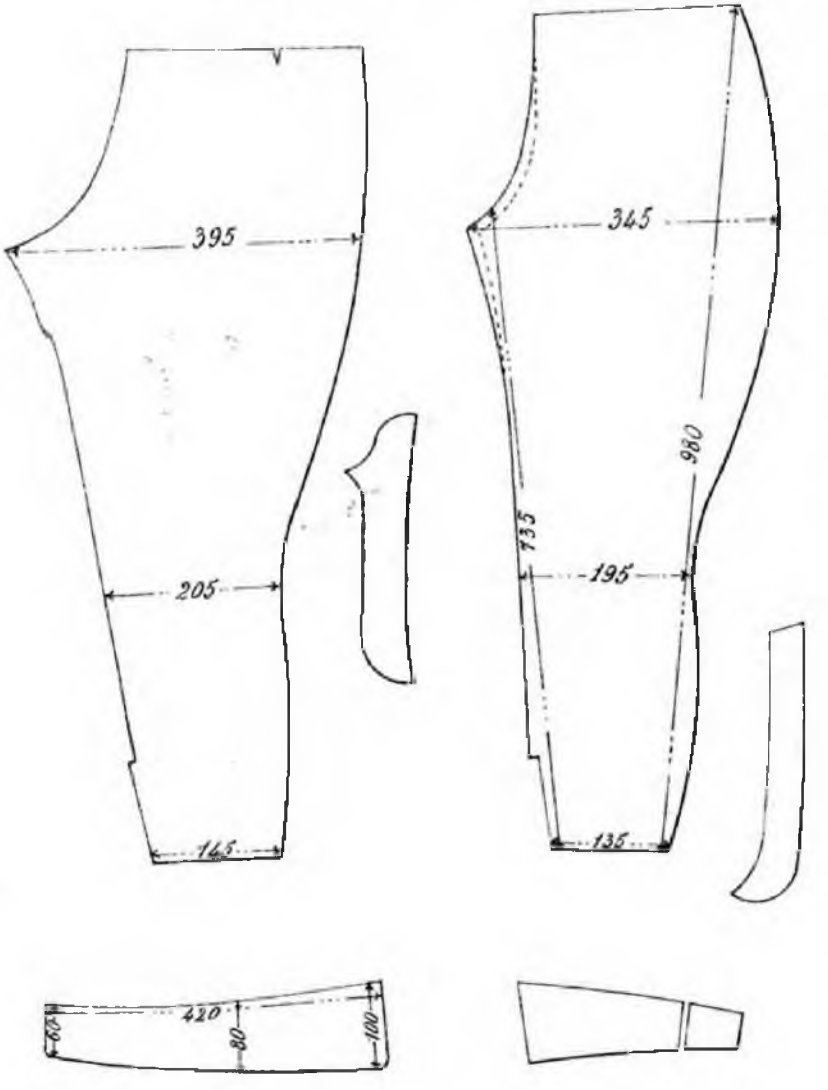


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Modelli (patrons) dei pantaloni di panno
pei carabinieri reali a cavallo

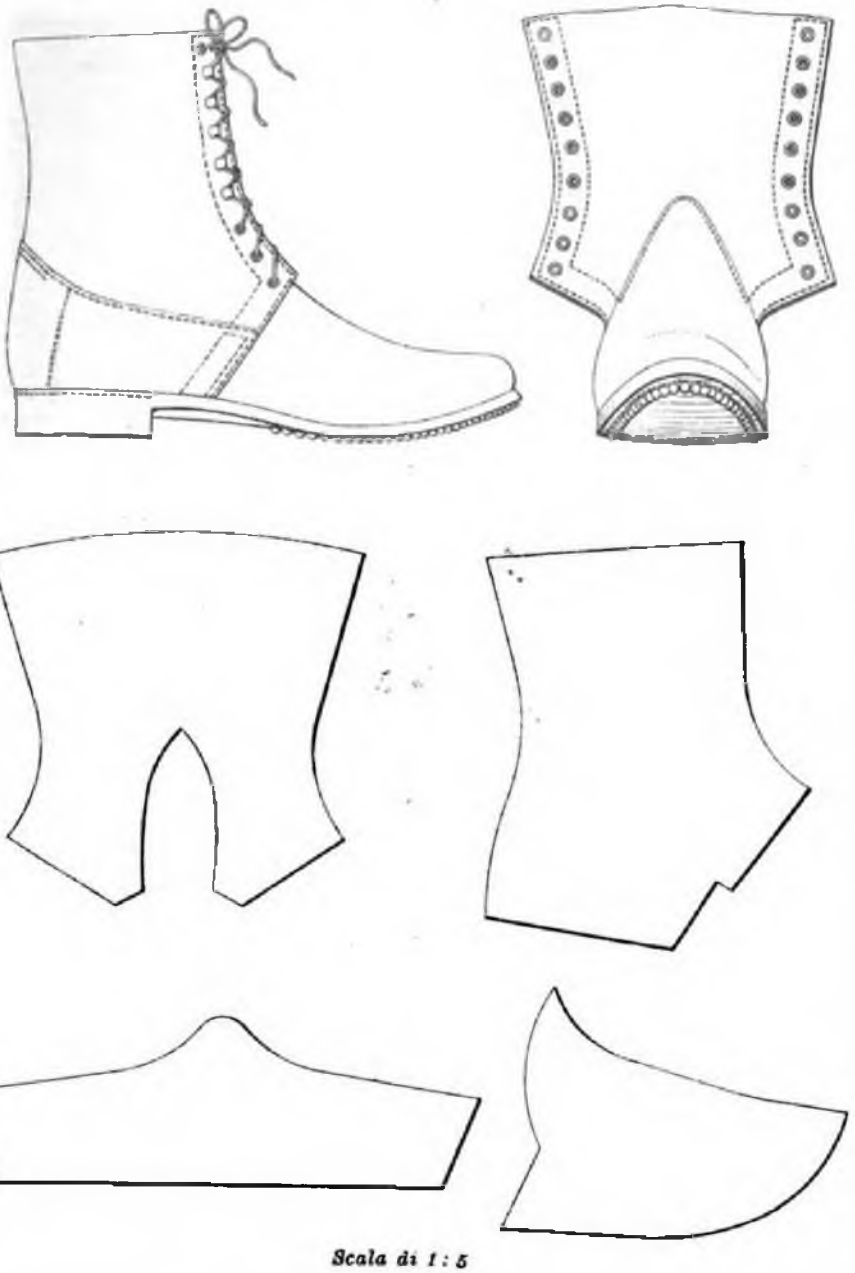


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Stivaletto per carabinieri a piedi

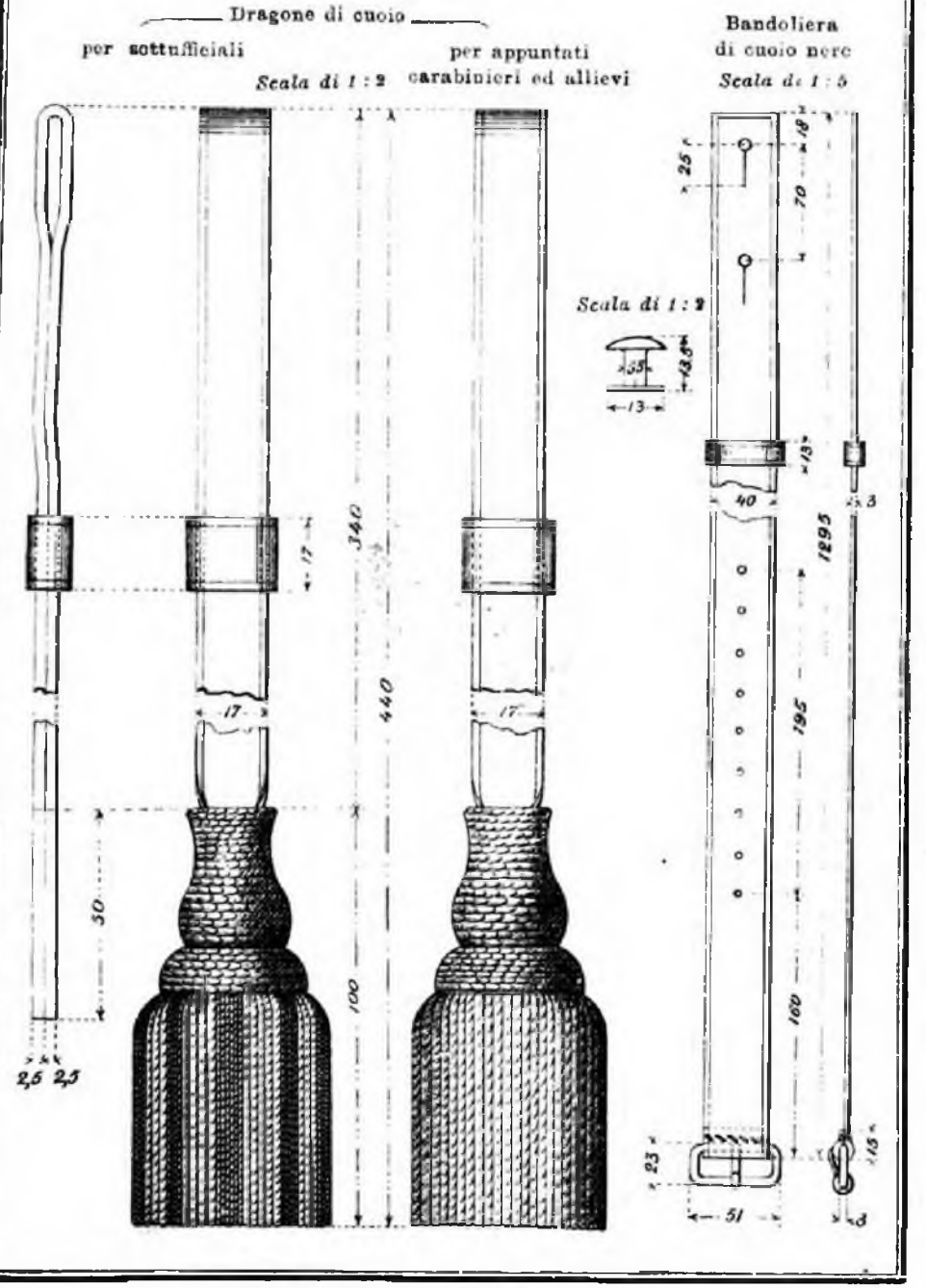


Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della guerra



Dragone di cuoio e bandoliera di cuoio nero per truppa dei carabinieri reali



Laboratorio Fotolitografico del Ministero della Guerra



DISPENSA 9ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 marzo.

FEBBRAIO 26. — Adozione di strumenti verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali, *pag.* 187.
» 26. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi, *pag.* 187.
» 27. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 188.

Atto N. **48.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di strumenti verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali.** — 26 febbraio.

Il Ministero, sentito il parere del competente ispettorato, ha adottato ed introdotto in servizio i seguenti strumenti verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali, che prenderanno il nome di:

Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetti mod. 91 per truppe speciali (per lo zoccolo).

Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetto mod. 91 per truppe speciali (pel mirino).

I corpi che, a norma dello specchio annesso all'appendice n. 2 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi (edizione 15 aprile 1904), stato ora modificato, debbono essere provvisti di detti strumenti, rivolgeranno le rispettive richieste al laboratorio di precisione in Roma, il quale, a sua volta, richiederà al Ministero i fondi occorrenti per il loro allestimento, al principio del venturo esercizio finanziario.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **49.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.** — 26 febbraio.

Nell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi (edizione 15 aprile 1904), dovranno essere introdotte le seguenti aggiunte e varianti.

Aggiunte.

Nello specchio annesso all'appendice n. 2 (pag. 335) *aggiungere* in fine di pagina:

»	—	Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetto mod. 91 per truppe speciali (per lo zoccolo)	»	I	Tutti i corpi armati di moschetti mod. 91 per truppe speciali.		
»	—	Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetto mod. 91 per truppe speciali (pel mirino)	»	I	Id.	Id.	id.

Varianti.

A pag. 335. In corrispondenza del n. 3262, colonna 6ª, *cancellare le parole* « Artig. meno la costa e la fortezza - Genio » e *aggiungere* « Cavalleria ».

A pag. 336 n. 3307. Nella colonna 3ª *modificare* la nomenclatura come segue:

Verificatori del piano di tiro nelle canne di fucile mod. 91 e di moschetto mod. 91 (pel mirino).

A pag. 336 n. 3307. Nella colonna 6ª: *dopo:* Tutti i corpi, *aggiungere*: armati di fucili mod. 91 e di moschetti mod. 91.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **50**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 27 febbraio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale nell'arma dei carabinieri reali e contemporaneamente hanno cambiata denominazione quelli pure in appresso indicati.

Nuovi comandi.

Legione di Ancona. — Divisione di Campobasso. — Compagnia di Larino.

Id. Bari. — Divisione di Bari esterna. — Compagnia di Bari esterna. — Compagnia di Altamura.

Legione di Bologna. — Divisioni di Reggio Emilia e Parma. — Compagnie di Guastalla, Modena esterna, Fiorenzuola d'Arda e Borgo S. Donnino.
Id. Cagliari. — Divisione di Cagliari esterna.
Id. Firenze. — Divisioni di Arezzo e Lucca. — Compagnia di Arezzo esterna.
Id. Milano. — Divisione di Cremona. — Compagnia di Crema.
Id. Napoli. — Divisioni di Benevento e di Napoli esterna. — Compagnie di S. Bartolomeo in Galdo e Pozzuoli. — Tenenze di Caserta e di Torre Annunziata.
Id. Palermo. — Divisioni di Trapani e Siracusa. — Compagnie di Alcamo e Modica.
Id. Roma. — Divisione di Roma esterna 2ª.
Id. Torino. — Divisione di Porto Maurizio. — Compagnia di S. Remo. — Sezione di 1ª classe di Porto Maurizio.
Id. Verona. — Divisioni di Mantova e di Vicenza. — Compagnie di Verona esterna, Bozzolo e Schio.

Comandi soppressi.

Legione di Ancona. — Tenenza di Larino.
Id. Bari. — Tenenza di Altamura.
Id. Bologna. — Tenenze di Guastalla, Modena, Fiorenzuola d'Arda e Borgo S. Donnino.
Id. Firenze. — Tenenza di Arezzo.
Id. Milano. — Tenenza di Crema.
Id. Napoli. — Compagnia di Caserta esterna. — Tenenze di S. Bartolomeo in Galdo e Pozzuoli. — Sezione di Torre Annunziata.
Id. Palermo. — Tenenze di Alcamo e Modica.
Id. Torino. — Tenenza di S. Remo.
Id. Verona. — Tenenze di Bozzolo e Schio. — Sezione di Verona.

Cambio di denominazione.

Legione di Bari. — L'attuale divisione di Bari prenderà il nome di Bari interna. — L'attuale compagnia di Bari prenderà il nome di Bari interna.

Id. Bologna. — L'attuale compagnia di Modena prenderà il nome di Modena interna.

Id. Cagliari. — L'attuale divisione di Cagliari prenderà il nome di Cagliari interna.

Id. Firenze. — L'attuale compagnia di Arezzo prenderà il nome di Arezzo interna.

Id. Napoli. — L'attuale divisione di Napoli prenderà il nome di Napoli interna. — L'attuale compagnia di Caserta interna prenderà il nome di compagnia di Caserta.

Id. Roma. — L'attuale divisione di Roma esterna prenderà il nome di Roma esterna 1ª.

Id. Verona. — L'attuale compagnia di Verona prenderà il nome di Verona interna.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo.



MARZO 4. — Aggiunte e varianti al *Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria*, (edizione 1895), *pag.* 191.
» 4. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 193.
» 8. — Militari da trasferirsi alle compagnie di disciplina speciali, *pag.* 193.
——— Decisioni di massima, *pag.* 193.

Atto N. **51**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al *Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria* (edizione 1895)**. — 4 marzo.

All'istruzione per il servizio d'artiglieria, annessa al regolamento suddetto, apportare la seguente 4ª serie di aggiunte e varianti (le tre prime serie furono pubblicate cogli *Atti* 199 e 200 del 1900, 132 del 1901).

Ai §§ 365, 366 e 367 *sostituire* i seguenti:

« § 365. Per garanzia dell'esattezza e del rigore con cui si eseguiscono le collaudazioni e della bontà dei prodotti delle officine gli ispettori d'artiglieria esercitano al riguardo sulle dipendenti direzioni un superiore controllo.

§ 366. Gli ispettori, nei modi e alla data che credono, ma, di massima, almeno una volta l'anno, sottoporranno ad accurata e minuta visita alcuni dei materiali allestiti dalle direzioni, trasmettendo poi all'ispettorato generale di artiglieria un rapporto sul risultato della visita stessa, accompagnato dalle osservazioni e dalle proposte ritenute utili o necessarie.

§ 367. Gli ispettori, quando non possono effettuare personalmente dette visite, inoltreranno all'ispettorato generale, volta per volta, la proposta dell'autorità militare a cui affidarne il mandato e delle istruzioni che credono d'impartire per l'esplicazione del mandato stesso ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **52**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 4 marzo.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti: all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo; all'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — parte 1ª — fascicolo *C;* al caricamento del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo e dei parchi d'artiglieria per divisione di cavalleria (fasc. 55°); alle formazioni e caricamenti delle batterie da 70 mont.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **53**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari da trasferirsi nelle compagnie di disciplina speciali.** — 8 marzo.

Per opportuna norma dei corpi si avverte che col giorno 28 febbraio u. s. la 6ª compagnia di disciplina speciale è stata traslocata da Venezia (Lido) a Peschiera (Caserma ospedale).

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Restituzione dei libretti di viaggio. — A soluzione dei quesiti proposti sulla restituzione dei libretti di viaggio personali e di famiglia da parte degli ufficiali, impiegati e marescialli (*§ 111 del regolamento trasporti militari sulle ferrovie e art. 10 della concessione speciale C, riprodotta nell'Atto 117 del 1902*), si avverte che il diritto di viaggiare a tariffa ridotta (*militare o differenziale secondo i casi*) cessa in essi e

nelle rispettive famiglie soltanto quando, nei riguardi dello stipendio e delle competenze accessorie, cessano dall'effettività di servizio. Epperò essi debbono consegnare il proprio libretto (od anche quello di famiglia) al rispettivo comandante di corpo o capo d'ufficio non oltre il giorno dal quale decorre il provvedimento che li concerne e fruiscono quindi della pensione o dell'assegno che è loro dovuto in conseguenza della nuova posizione in cui, pel provvedimento stesso, sono venuti a trovarsi. Trascorso tale giorno senza che la restituzione dei libretti sia avvenuta, è obbligo delle autorità dalle quali dipendevano gli ufficiali, gli impiegati od i marescialli, di far ritirare, senza ulteriore indugio, i libretti stessi, ad evitare che siano indebitamente adoperati. All'uopo le autorità medesime, se gli ufficiali, gli impiegati od i marescialli lasciano il proprio posto prima della decorrenza del suaccennato provvedimento, avranno cura, all'atto in cui li ricevono in visita di congedo, di ricordare loro l'obbligo di restituire in tempo il libretto (od i libretti) di viaggio, nonchè di farsi rilasciare da essi, per iscritto, l'indicazione del preciso loro domicilio per le comunicazioni che occorresse di fare loro sia su questo, sia su altri argomenti.

Della presente decisione dovrà essere presa nota a fianco dei ricordati § 111 e art. 10 nonchè del § 9 dell'*Atto* 11 del 1906. (*Div. casermaggio e trasporti*).

3.

Assegno giornaliero dei furieri maggiori e furieri capi armaiuoli. — Qualche corpo ha mosso il quesito se, in base al disposto dall'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 372 (*Atto* 178) — il quale stabilisce pei gradi di sottufficiale assegni giornalieri eguali in tutte le posizioni — si debba corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli, anche se investiti del grado di furiere maggiore o di furiere, l'assegno del grado rispettivo senza più diminuirlo di centesimi 30, come pel passato.

Questo Ministero avverte che l'art. 5 della legge suindicata si riferisce *esclusivamente* ai nuovi gradi dalla legge stessa creati o mantenuti — e cioè ai tre nuovi gradi di maresciallo, a quello di sergente maggiore e a quello di sergente — e non contempla affatto gli antichi gradi di furiere maggiore e di furiere, conservati in via transitoria, i quali non possono dar

diritto ad assegni diversi da quelli che vi sono annessi in virtù della Tabella VII allegata alla legge sugli stipendi.

Perciò, i furieri maggiori e i furieri capi armaiuoli dopo il 1° gennaio 1907 devono continuare a ricevere lo stesso assegno percepito nel passato, cioè quello del grado diminuito di centesimi 30, a norma della annotazione posta a piè della Tabella VII sopra citata. (*Div. assegni*).

Roma 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 11ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo.

GENNAIO 20. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Castello n. 2 della piazza di Alessandria, *pag.* 195.
» 11. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ed anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 196.
» 14. — Premi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare, *pag.* 208.
» 14. — Istruzione di ginnastica militare, *pag.* 209.
» 14. — Partecipazione degli ufficiali in congedo alle varie gare annuali di reggimento e di presidio, *pag.* 210.
» 15. — Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali, *pag.* 211.
» 15. — Somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 214.

Atto N. **54**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Castello n. 2 della piazza di Alessandria.** — 20 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera Castello n. 2 della piazza di Alessandria, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **55.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.** — 11 marzo.

Gli *Atti* 70 del 1904, 138 del 1904, 10 e 33 del 1905, 30 e 63 del 1906 (disposizione 5 del fascicolo n. 4 delle bozze di stampa della Raccolta), sono abrogati.

Alle prescrizioni contenute negli *Atti* e nella disposizione suddetta, è sostituito quanto segue:

§ 1. — GENERALITÀ.

1. Gli esperimenti, necessario complemento alle note caratteristiche, mirano a meglio accertare negli ufficiali che aspirano ai gradi superiori della gerarchia quel complesso di cognizioni tecniche e di attitudini professionali, che oggi in maggior misura sono richieste dall'esercizio delle importanti funzioni a quei gradi attribuite.

Essi assumono in conseguenza specialissimo significato, ed è preciso intendimento del Ministero che le commissioni esaminatrici, giustamente comprese della responsabilità che loro incombe, sappiano ispirare i propri giudicati alla importanza del loro compito.

2. Gli esperimenti hanno luogo ogni anno, e comprendono le prove indicate nei programmi riportati nel § 2.

Ad essi devono essere sottoposti, salvo le eccezioni di cui al numero seguente, i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e contabile, che siano compresi nei limiti di anzianità fissati dal Ministero nell'anno medesimo, per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno successivo.

3. Sono dispensati dagli esperimenti:

a) i capitani che hanno titoli acquisiti per l'avanzamento a scelta al grado superiore, e quelli di fanteria, cavalleria, arti-

glieria e genio, che hanno compiuta con risultati favorevoli la scuola di guerra;

b) i capitani che abbiano già sostenuto gli esperimenti negli anni precedenti, con esito favorevole;

c) i capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento a termini del § 90 del regolamento sull'avanzamento.

4. L'ufficiale che risulti non idoneo negli esperimenti è chiamato a ripeterli nell'anno successivo.

5. L'ufficiale che intenda rinunciare a sostenere gli esperimenti deve presentare per iscritto la rinuncia a concorrere all'avanzamento. Ove la rinuncia a sostenere l'esperimento sia motivata da infermità, ciò deve essere comprovato da certificato di un ufficiale medico.

6. Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio mirano ad accertare se i candidati posseggano la necessaria coltura militare e l'attitudine all'impiego delle tre armi.

I capitani del genio che non hanno prestato servizio nelle direzioni, o che pur avendolo prestato, non hanno riportato al termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, almeno la classificazione di *buono con punti tre*, dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche e da tutte le autorità superiori, saranno inoltre sottoposti ad una prova di carattere tecnico.

7. Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani dei carabinieri reali e dei corpi di commissariato e contabile mirano ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni militari e speciali necessarie ad un ufficiale superiore della rispettiva arma o corpo.

8. Per i capitani di cavalleria addetti ai depositi cavalli stalloni, e per quelli addetti ai depositi allevamento cavalli che, a termini del § 97 del *Regolamento sull'avanzamento*, non possano più conseguire l'avanzamento nell'arma di cavalleria per avere già ottenuta una promozione durante la loro permanenza nel personale dei depositi stessi, oppure rinuncino esplicitamente all'avanzamento nell'arma dichiarando di aspirarvi unicamente nei detti depositi, sono istituiti esperimenti particolari intesi ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni speciali necessarie a ben coprire la carica di direttore di uno dei depositi, dei quali si tratta.

9. Gli esperimenti hanno luogo dinanzi a commissioni per le quali la seguente tabella indica la sede, l'autorità che le nomina e la loro composizione.

ARMI E CORPI	Loro sede	Chi le nomina
Fanteria	Comando di corpo d'armata designato dal Ministero.	Ministero, dietro proposta del capo di stato maggiore dell'esercito.
Cavalleria (esclusi i capitani addetti ai depositi allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni).		
Artiglieria (1)		
Genio (2)	Ispettorati, e, quando occorra, piazze forti designate dal Ministero.	Id.
Carabinieri	Comando generale dell'arma.	Comando generale dell'arma.
Capitani addetti ai depositi allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni di cui al n. 8.	Da destinarsi. . . .	Ministero . . . . .
Commissariato. . . .	Comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza).	Capo di stato maggiore dell'esercito
Contabile.	Comando della divisione militare di Roma.	Ministero . . . . .

(1) Per la prova terza prescritta per gli ufficiali di artiglieria, sarà nominata dall'ispettore ge
bri effettivi (2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma) e da un membro supplente (tenente co
Per i lavori della sottocommissione il maggiore generale preposto prenderà ordini dai presi
La sottocommissione si riunirà poi alla commissione, in seduta plenaria, per emettere il giu
(2) Per la prova tecnica di cui al n. 6 prescritta per gli ufficiali del genio, sarà nominata dal
sieduta da un generale ispettore del genio e formata da due membri effettivi (2 colonnelli o te
nira poi alla corrispondente commissione dell'arma, in seduta plenaria per emettere il giudizio
(3) Per i capitani addetti ai depositi allevamento cavalli, l'ispettore di cavalleria, o, in sua
un comandante di brigata di cavalleria.
(4) Per i capitani addetti ai depositi cavalli stalloni l'ispettore del servizio zootecnico.
(5) Il capo del riparto intendenza od il capo dell'ufficio intendenza del comando del corpo di

COMMISSIONI	Loro composizione		
	Presidente	Membri effettivi	Membri supplenti
	1 tenente generale.	1 maggiore generale. 1 colonnello o tenente colonnello di fanteria 1 colonnello o tenente colonnello di cavalleria. 1 colonnello o tenente colonnello d'artiglieria. 1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore.	1 tenente colonnello di fanteria. 1 tenente colonnello di cavalleria. 1 tenente colonnello di artiglieria. 1 tenente colonnello di stato maggiore.
	1 generale ispettore, o 1 comandante del genio.	2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma. 2 colonnelli o tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore o di altre armi.	2 tenenti colonnelli dell'arma.
	1 maggiore generale dell'arma.	2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma.	1 tenente colonnello dell'arma.
	1 ufficiale generale (3)	1 colonnello o tenente colonnello veterinario. 1 delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio (4).	1 tenente colonnello di cavalleria.
	1 ufficiale generale o colonnello (5).	1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore. 1 colonnello o tenente colonn. commissario.	1 tenente colonnello commissario.
	1 maggiore generale o colonnello.	1 colonnello o tenente colonnello commissario. 1 colonnello o tenente colonnello contabile.	1 tenente colonnello contabile.

rale una sottocommissione presieduta da un maggiore generale dell'arma e formata da due membelio dell'arma).
le della commissione.
o definitivo sugli ufficiali di artiglieria.
spettore generale una sottocommissione che si riunirà presso l'ispettorato delle costruzioni, preti colonnelli del genio) e da un membro supplente (tenente colonnello del genio) - essa si riunirà definitivo circa gli ufficiali del genio sottoposti alla prova tecnica.
e, un comandante di brigata di cavalleria; per i capitani addetti ai depositi cavalli stalloni

to maggiore.

§ 2. — Chiamata agli esperimenti e svolgimento di questi.

10. Ogni anno il Ministero fa conoscere l'epoca e le sedi nelle quali avranno luogo gli esperimenti; il giorno, luogo ed ora in cui i candidati devono presentarsi, e tutte le altre disposizioni esecutive dell'anno del quale si tratta.

I capitani possono essere ripartiti in gruppi, per ciascuno dei quali sarà indicato il giorno di presentazione.

11. Gli ufficiali appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, chiamati agli esperimenti, devono rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per gli esperimenti stessi.

Per gli ufficiali che appartengono ad eventuali spedizioni fuori dello Stato, il Ministero emana, volta per volta, le necessarie disposizioni.

12. In base agli avvisi accennati al n. 10, le autorità cui spetta provvedono alla nomina delle commissioni e predispongono ogni cosa per la esecuzione degli esperimenti, informando il Ministero (Direzione generale o ufficio competente) delle disposizioni prese.

13. Per i locali, il personale di servizio, le truppe ed i cavalli, gli oggetti di cancelleria, ecc. occorrenti, provvede, su richiesta del presidente della commissione, il comandante del presidio dove hanno luogo gli esperimenti. Delle spese per oggetti di cancelleria ecc. che non si fanno presso gli ispettorati od il comando generale dei carabinieri, sarà incaricato il comando del distretto militare locale, il quale ne chiederà poi rimborso al Ministero.

14. Prima dell'inizio degli esperimenti, il Ministero (Direzione generale od ufficio competente) trasmette al presidente della commissione le carte personali dei candidati unitamente ad un rapporto compilato, per ciascun candidato delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dal comandante del corpo d'armata o dall'ispettore d'artiglieria, sulle attitudini di esso all'esercizio del comando tattico delle truppe, sulla di lui attitudine e resistenza fisica, e sulla di lui attitudine e capacità nel cavalcare. È inoltre trasmesso al presidente della commissione uno specchio dal quale emerga per ciascun candidato:

a) se esso sostenga l'esperimento per la prima o per la seconda volta;

b) il risultato degli esperimenti od esami da esso sostenuti, una o più volte, per l'avanzamento da tenente a capitano, se si tratta di capitani commissari o contabili;

c) il risultato degli esperimenti sostenuti per l'avanzamento da capitano a maggiore se si tratta di capitani che sostengono l'esperimento per la seconda volta;

d) il giudizio od i giudizi emessi dalla commissione di avanzamento di grado superiore per la promozione del candidato al grado attuale.

Il presidente dà comunicazione dei suindicati documenti ai membri della commissione prima che essa inizi i suoi lavori.

15. Semprequando non sia tassativamente indicato nel rispettivo programma, spetta al presidente della commissione di determinare i particolari e di regolare l'andamento e la durata degli esperimenti, e di concretare, sentiti i membri di essa, i temi e le questioni da proporsi agli esaminandi. Tali temi dovranno essere comunicati ai candidati soltanto al momento di eseguirne lo svolgimento.

16. Al termine d'ogni prova la commissione pronuncia il suo giudizio su ciascun candidato, mediante votazione palese per *sì* o per *no*. A questa votazione non prendono parte i membri supplenti, a meno che essi non assumano funzioni di membri effettivi.

17. Al termine degli esperimenti la commissione, in base al risultato di ciascuna prova ed agli elementi accennati al precedente n. 14 e premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sulla idoneità del candidato, procede ad una votazione finale a scrutinio palese per *sì* o per *no*, la quale determina a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato negli esperimenti sostenuti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alla discussione sulla idoneità del candidato, ma non alla votazione, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

18. Man mano che hanno terminato gli esperimenti, i candidati sono fatti rientrare al loro corpo.

19. Ultimati i suoi lavori la commissione trasmette al Ministero (Direzione generale od ufficio competente) una breve relazione sull'andamento degli esperimenti, con quelle considerazioni e proposte che credesse presentare in argomento. Ad essa annette uno specchio firmato dai votanti, nel quale, per ciascun candidato, sia indicato il risultato di cadauna prova ed il giudizio finale di *idoneo* o *non idoneo*. In tale circostanza, vengono restituiti al Ministero i documenti di cui al n. 14.

20. Il Ministero comunica, per via gerarchica, il risultato degli esperimenti agli ufficiali interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale

dell'ufficiale (casella *e*) delle note caratteristiche) colla seguente formula:

« Fu giudicato idoneo (o non idoneo) nell'esperimento per « la promozione ad anzianità al grado di maggiore sostenuto « nell'anno..... »

I. — Programmi per gli esperimenti dei capitani di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

Prova prima. — Redazione degli ordini da emanarsi per lo svolgimento di un tema tattico, seguita da una succinta esposizione scritta delle ragioni di tali ordini.

La prova si farà a tavolino col solo sussidio della carta topografica al 100,000.

Prova seconda. — Esposizione sul terreno delle disposizioni prese dal candidato per lo svolgimento del tema di cui alla prova precedente, e soluzione orale dei quesiti posti al candidato dalla commissione in relazione al tema che è in svolgimento.

Prova terza. — (Per i soli capitani di artiglieria). Prova orale su quanto è indicato nei seguenti programmi speciali.

Programma I. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da campagna.*

Ordinamento dell'artiglieria campale in Italia e presso le principali potenze — Bocche da fuoco in servizio presso le varie artiglierie — Cannoni — Obici — Affusti rigidi ed a deformazione, con scudi e senza — Munizioni — Mobilità relativa delle varie vetture.

Ripartizione dell'artiglieria nelle grandi unità — Come si scinde il reggimento — Gruppo d'artiglieria delle truppe suppletive — Comando d'artiglieria di corpo d'armata — Sue attribuzioni — Attribuzioni del comandante d'artiglieria divisionale e di gruppo — Come è regolato il rifornimento delle munizioni.

L'artiglieria nelle grandi unità di guerra — Suo posto nelle marcie e suo impiego nelle varie fasi del combattimento — Ricognizione del terreno — Scelta delle posizioni — Carattere delle posizioni per l'artiglieria da campagna — Occupazione delle posizioni — Formazioni che assumono le batterie ed i

gruppi durante l'azione — Esploratori — Organi di collegamento.

Regole di tiro dell'artiglieria da campagna — Condotta del fuoco — Informatori del tiro — Rifornimento delle munizioni durante l'azione — Colonne di munizioni, parchi di corpo d'armata e parchi d'armata — Come costituiti.

Servizi ai quali provvedono i reggimenti da campagna — Operazioni da compiersi per la mobilitazione di un reggimento — Progetti di mobilitazione — Precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli — Come regolato.

PROGRAMMA II. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da fortezza.*

1. Cenni generali sulla fortificazione permanente. — Criteri attuali che presiedono alla fortificazione delle piazze — Ordinamento delle piazze forti, loro parti costitutive — Sbarramenti — Armamento di una piazza forte — Armamento di sicurezza e di difesa.

2. Attacco di una piazza forte — Varie modalità di attacco — Assedio regolare — Attacco di viva forza — Costruzione di batterie d'assedio — Organizzazione dei vari servizi di batteria — Gruppi di batterie — Condotta del fuoco delle batterie e del gruppo.

3. Difesa — Sua organizzazione — Cenni sullo svolgimento della difesa di una piazza forte durante le varie fasi dell'attacco.

4. Parco d'artiglieria — Sua costituzione — Suo funzionamento durante l'assedio — Trasporto del parco — Trasporto in montagna — Carrelli a cingoli.

5. Tiro preparato — Principi fondamentali — Osservatori: permanenti - eventuali — Capi gruppo — Documenti per il capo-gruppo — Documenti per il comando della batteria — Servizio telefonico — Congegni Bonagente.

PROGRAMMA III. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da costa.*

1. Cenni generali sullo sviluppo dell'azione delle navi contro le piazze marittime.

2. L'attacco improvviso ed il blocco di una piazza con azione singolare o combinata della flotta e dell'esercito.

3. L'assedio regolare per terra e per mare di una piazza marittima.

4. Ordinamento difensivo di una piazza marittima.
5. La difesa di una piazza marittima nelle diverse fasi.
6. Impiego dei telemetri e dei telegoniometri e differenti specie di tiro delle artiglierie da costa.

II. — Programma per gli esperimenti dei capitani del genio.

Prova prima. — Impiego di un riparto del genio proporzionato allo scopo, nella demolizione di opere d'arte e nella loro ricostruzione con materiali occasionali.

Prova seconda. — Impiego sul terreno di una o più compagnie zappatori in concorso con truppe delle altre armi per la sistemazione a difesa di una località.

Nella prova prima e seconda il candidato è a cavallo, ed al termine di ciascuna di esse compila un succinto rapporto da discutersi davanti la commissione. In dette prove i lavori saranno simulati, le truppe di altre armi supposte.

Prova terza. — Partecipazione ad una manovra sulla carta (una o due sedute) in cui agiscano partiti composti delle tre armi, e alla relativa discussione.

Prova quarta. — Partecipazione ad una manovra coi quadri di attacco o di difesa di un forte o di un settore di fortificazione in concorso con quadri di altre armi.

Prova quinta (di carattere tecnico; vedi n. 6 e nota 2 alla tabella del n. 9). — Compilazione, a grandi linee, di uno dei progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni. Il candidato sceglie un tema fra tre presentati dalla sottocommissione. La parte grafica del progetto viene disegnata a matita a colori.

III. — Programma per gli esperimenti dei capitani dei carabinieri reali.

Prova prima. — Comando di un battaglione in piazza d'armi. In questa circostanza la commissione si accerta altresì dell'attitudine del candidato nel cavalcare.

Prova seconda. — Discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali dell'arma.

IV. — Programma per gli esperimenti dei capitani di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di un tema riferentesi al funzionamento dei depositi di allevamento cavalli.

Nella scelta del tema la commissione deve aver di mira di

porgere con esso occasione ai candidati di porre in armonia i concetti generici riguardanti il funzionamento dei depositi, colle speciali esigenze della condotta di uno di essi in particolare, a seconda, cioè, delle diverse condizioni climatologiche, del rapporto intercedente tra la superficie pascolativa e da coltivarsi, del numero dei puledri che dovrebbero esservi, e dei diversi sistemi di allevamento (stallino, semibrado, brado).

Prova seconda (orale). — Viene fornita dalla discussione verbale intorno al tema svolto per iscritto. Porge modo alla commissione esaminatrice di formarsi il criterio esatto del grado d'istruzione tecnica di ciascun candidato.

Prova terza (orale). — Zootecnia:

a) Requisiti del cavallo militare.

b) Produzione e reclutamento del cavallo militare.

c) Igiene del cavallo nei depositi di allevamento. — Alimentazione e regimi speciali.

d) Malattie e lesioni.

e) Riproduzione ed allevamento. — Produzione cavallina in Italia. — Principali razze.

f) Dei bovini: Riproduzione. — Accoppiamento. — Gestazione. — Parto. — Allattamento. — Divezzamento. — Castrazione. — Principali mangimi. — Addestramento. — Alimentazione. — Ingrassamento. — Malattie.

Prova quarta (orale). — Agricoltura pratica.

a) Norme generali di agricoltura pratica e speciale per quanto riflette la coltivazione dei cereali.

b) Prati artificiali e loro avvicendamenti.

c) Governo dei boschi cedui e loro utilizzazione per la legna e per il carbone.

idem per i boschi di alto fusto,

d) Conservazione dei foraggi e dei cereali nei magazzini.

e) Volume dei mucchi. — Cubatura dei legnami. — Misura del fieno e della paglia. — Biche e fienile carico.

f) Nozioni generali di computisteria agraria. — Conti preventivi. — Conti delle colture e delle industrie. — Norme per la compilazione dei contratti di locazione. — Mezzadria. — Soccida.

Prova quinta (orale). — Consiste in interrogazioni sui seguenti regolamenti:

a) Regolamento di amministrazione e di servizio interno per i depositi di allevamento cavalli.

b) Regolamento di amministrazione e di contabilità per i corpi.

c) Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato (Contratti: nozioni e norme generali. — Capitoli di oneri).

d) Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.

e) Istruzione sui trasporti militari,

f) Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Per quella parte che ha attinenza col funzionamento dei depositi di allevamento cavalli.

V. — Programma per gli esperimenti dei capitani di cavalleria addetti ai depositi cavalli stalloni.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di un tema attinente al funzionamento del deposito di cavalli stalloni, considerati in rapporto coi bisogni dell'allevamento nazionale.

Prova seconda (orale). — Discussione intorno al tema svolto per iscritto.

Prova terza (orale). — *a*) Interrogazioni sulle leggi e sui regolamenti in vigore relativamente al servizio ippico, sulla ippotecnia, specialmente per ciò che ha tratto con le razze, le leggi di ereditarietà e d'igiene, e sulla legge di contabilità generale dello Stato.

b) Interrogazione sulle istituzioni ippiche all'interno e all'estero, e sui rapporti che devono intercedere fra il Ministero della guerra e quello di agricoltura, in ordine all'azione che lo Stato deve spiegare a beneficio della produzione cavallina nazionale.

VI. — Programma per gli esperimenti dei capitani commissari.

Prova prima. — Svolgimento per iscritto (sei ore) di un tema logistico amministrativo spedito in piego chiuso dal comando del corpo di stato maggiore, e sua discussione (40 minuti) in presenza della commissione esaminatrice, dopo che questa l'avrà esaminato.

Il tema viene svolto, nel giorno designato, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza, nominata dal comandante di divisione, (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa, nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema e si

assicura che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divisione, il quale lo spedisce, in altro piego raccomandato, al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) che lo rimette intatto al presidente della commissione esaminatrice.

Prova seconda (orale: durata 30 minuti). — Interrogazioni su quanto in fatto di amministrazione, organica e logistica è necessario sia ben conosciuto dall'ufficiale superiore commissario.

Prova terza. — Partecipazione dei candidati allo svolgimento di una manovra sulla carta per servizi d'intendenza.

VII. — Programma per gli esperimenti dei capitani contabili.

Prova prima (scritta). — Svolgimento di due temi: uno relativo all'amministrazione e contabilità dello stato e dei corpi, ospedali, magazzini centrali, e simili; l'altro riflettente il servizio esecutivo negli stabilimenti di commissariato.

I due temi, preparati ed inviati dal Ministero, vengono svolti in due giorni consecutivi, dalle ore 9 alle 15 presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati.

I temi svolti sono spediti al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) che li rimette al presidente della commissione esaminatrice. Per il compimento delle varie operazioni si seguiranno le stesse norme indicate nel precedente capo VI per la prova prima dei capitani commissari.

Prova seconda (orale). — Amministrazione e contabilità generale dello stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica e specialmente col Ministero del tesoro, colla Corte dei conti, col Consiglio di stato e coll'Avvocatura erariale. Si avrà inoltre cura di accertare che i candidati abbiano, in fatto di diritto commerciale e bancario, quelle cognizioni pratiche elementari che hanno relazione col loro servizio. (Titoli di credito; cambiale ed assegno bancario; banche e loro operazioni; pagamenti internazionali; cambio).

Prova terza (orale):

a) Amministrazione e contabilità dei corpi e servizi matricolari;

b) Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; leggi e regolamenti sugli assegni e stipendi fissi; indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna; amministrazione e contabilità del R. corpo di truppe coloniali; convenzioni sui trasporti militari; istruzione per le matricole: il tutto limitatamente alle disposizioni fondamentali di carattere generale che più interessano l'ufficiale superiore contabile;

c) Servizio esecutivo tecnico e contabile negli stabilimenti di commissariato: Regolamenti ed istruzioni relative e nozioni tecnologiche elementari sulle vettovaglie e sul materiale di casermaggio;

d) Organica e servizio in guerra: con speciale svolgimento di tutto quanto interessa l'ufficiale contabile in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e di formazione di guerra e di servizio esecutivo negli stabilimenti di campagna specialmente di commissariato.

Avvertenza. — La commissione esaminatrice è in facoltà di richiedere al candidato la discussione dei temi svolti per iscritto quando, durante una qualsiasi delle prove orali, se ne presenti l'opportunità.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 56. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Premi per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare.** — 14 marzo.

Il Ministero ha determinato che, per le gare di tiro, di stima delle distanze, e di sport militare tra ufficiali e sottufficiali, non siano più distribuiti oggetti d'arte e medaglie, ma solo diplomi.

I diplomi saranno distinti in:

diplomi di 1°, di 2° e 3° grado per gare reggimentali tra ufficiali;

diplomi di 1°, 2° e 3° grado per gare di presidio tra ufficiali;

diplomi di 1°, 2° e 3° grado per gare reggimentali tra sottufficiali;

e, per regolarne con norme uniformi le distribuzioni, il Ministero stabilisce quanto segue:

1. Tutti i diplomi assegnati alle gare devono essere acquistati presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari,

2. Le richieste di diplomi devono essere fatte, nella proporzione stabilita per ciascun'arma nei relativi regolamenti ed istruzioni, nel gennaio di ciascun anno, comprendendovi i diplomi abbisognevoli per l'anno stesso;

3. L'importo dei diplomi per le gare reggimentali, come pure le spese di spedizione, saranno dai corpi imputati alla rispettiva massa generale;

4. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari si rimborserà dell'importo dei diplomi e delle spese di spedizione, mediante operazione di conto corrente;

5. Non si potranno assegnare diplomi a gare diverse da quelle accennate nel presente *Atto*.

Sono abrogati: l'*Atto* 177 del 1899 e la circolare 87 del 1900, (Disposizioni 4 e 5 del fascicolo n. 13 delle bozze di stampa della Raccolta), la decisione di massima 6 del 1902 (Disposizione 141 del fascicolo n. 2 delle bozze di stampa della Raccolta), nonchè tutte le precedenti disposizioni che non siano conformi a quelle del presente *Atto*.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **57**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione di ginnastica militare.** — 14 marzo.

L'*Istruzione di ginnastica militare*, adottata per la fanteria nel 1900, può applicarsi anche alle altre armi, per quanto ha tratto alla dotazione di attrezzi, ai giuochi ed al metodo d'insegnamento della ginnastica militare.

Essa costituirà quindi, d'ora innanzi, una istruzione d'indole generale e sarà comune a tutte le armi, ognuna delle quali si varrà solo di quella parte che può opportunamente applicarsi ad essa, in relazione al proprio armamento ed alle speciali istruzioni stabilite dal regolamento di esercizi per essa adottato.

Le armi di cavalleria, artiglieria e genio, dovranno provvedersi, rispettivamente per ogni mezzo reggimento o brigata, di una serie completa di attrezzi da ginnastica uguale a quella prescritta per i battaglioni di fanteria nella parte terza di detta istruzione, facendo gravare la relativa spesa sulla massa generale.

Tale dotazione di attrezzi dovrà considerarsi come un massimo da non oltrepassarsi se non dietro autorizzazione speciale di questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) da promuoversi volta per volta.

Uguale autorizzazione dovrà essere chiesta per l'acquisto degli attrezzi di cui ai numeri 5 e 131 dell'istruzione.

La spesa annuale per la manutenzione e la sostituzione degli attrezzi da ginnastica non potrà superare la somma stabilita al n. 134, e verrà anch'essa posta a carico della massa generale, come prescrive il § 2191 *p*) del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Come venne già disposto per l'artiglieria, gli ostacoli di cui al capo IV della terza parte dell'istruzione, non dovranno costruirsi per la cavalleria e pel genio.

I corpi delle varie armi preleveranno almeno una copia di detta istruzione per il comando, ove già non ne siano provvisti, e quattro copie per ogni compagnia, squadrone e batteria, a somiglianza di quanto venne disposto per la fanteria.

Le richieste di esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene, a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896 modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo del volume è quello stesso stabilito dall'*Atto* 43 del 1900, cioè:

rilegato in tela centesimi 50
in brochure » 35.

Per uso d'ufficio si dovranno richiedere le copie rilegate su tela.

L'*Atto* 81 del 1897 (Disposizione 3 del fascicolo n. 13 delle bozze di stampa della Raccolta) e le circolari 25 e 80 del 1900 (Disposizioni 85 e 86 del fascicolo n. 2 delle bozze di stampa della Raccolta) sono abrogati.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **58**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Partecipazione degli ufficiali in congedo alle varie gare annuali di reggimento e di presidio**. — 14 marzo.

Gli ufficiali in congedo che desiderano di prendere parte alle varie gare annuali di tiro e di sport militare (scherma, marcia e ciclismo) debbono farne domanda al comandante del corpo cui sono assegnati per la mobilitazione, ovvero al comandante del presidio, a seconda che trattasi di gare reggimentali o di presidio.

Essi debbono obbligarsi di prender parte alle gare nel giorno, ore e luogo che saranno loro indicati e di vestire l'uniforme prescritta pei concorrenti.

Le gare alle quali possono essere ammessi sono le seguenti:

1. — Gare reggimentali (scherma, marcia, tiro e ciclismo). — Gli ufficiali inferiori assegnati al reggimento per la mobilitazione.

2. — Gare di presidio:

a) tiro colla pistola. — Tutti gli ufficiali residenti nel presidio;

b) di tiro col fucile. — Gli ufficiali inferiori assegnati per la mobilitazione, ad uno dei reggimenti di fanteria stanziati nel presidio.

I premi assegnati alle varie gare saranno conferiti complessivamente fra gli ufficiali in servizio attivo e quelli in congedo, e consisteranno in diplomi di 1°, 2° e 3° grado. — Il numero e la qualità dei diplomi assegnati ad ogni gara sono stabiliti dalle varie istruzioni speciali di ciascun'arma.

In nessun caso gli ufficiali in congedo che intervengono a gare possono percepire assegni.

L'*Atto* 95 del 1899 è abrogato.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **59**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Ordinamento del servizio di commissariato militare, riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali.** — 15 marzo.

All'*Atto* 45 del 1906 sono portate le seguenti varianti:

1° nello specchio di ripartizione del personale nella colonna « capi di servizio o d'ufficio » dovunque sia indicato un tenente colonnello, sostituire un tenente colonnello o maggiore.

2° la nota (2) allo specchio medesimo è soppressa.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **60**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale.** — 15 marzo.

All'*Atto* 328 del 1902 è apportata la seguente aggiunta:

Pagina 1004, dopo la voce VII 492, *aggiungere*:

VII	633	Caricatori di cartucce a pallottola frangibile, completi, per armi mod. 91 .	»	» 30

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

520

DISPENSA 12ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 marzo.

GENNAIO 6. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Genova, *pag.* 213.
» 31. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le opere di riva sinistra dell'Adige della piazza di Legnago, *pag* 214.
MARZO 10 — Viaggi di andata e ritorno a tariffa differenziale, *pag.* 214.
———— Decisioni di massima, *pag.* 216.

Atto N. **61.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere della piazza di Genova.** — 6 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d' Italia.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le opere della piazza di Genova: batteria Strega superiore, Quartieri nuovi, Punta molo nuovo, Radice molo nuovo, S. Simone, Concezione e Belvedere superiore, nonchè il tratto della grande cinta di terra dal forte Castellaccio fino alla tagliata di Montesano, sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato e di conseguenza le proprietà fondiarie, adiacenti alle opere stesse, cessano di essere soggette al vincolo delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Viganò
Majorana.

N. **62**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le opere di riva sinistra dell'Adige della piazza di Legnago.** — 31 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le opere di fortificazione di riva sinistra dell'Adige della piazza di Legnago, sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato e di conseguenza le proprietà fondiarie adiacenti alle opere stesse cessano di essere soggette al vincolo della servitù militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ
MAJORANA.

N. **63**. — TRASPORTI. — **Viaggi di andata e ritorno a tariffa differenziale.** — 20 marzo.

Con riferimento all'articolo 7 dell'*Atto* 117 del 1902 (concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato), modificato col n. 8 dell'*Atto* 134 del 1904, il Ministero informa che le stazioni delle ferrovie dello Stato autorizzate a rilasciare biglietti di andata e ritorno a tariffa differenziale, aventi la validità normale di quelli ordinari, risultano dal seguente elenco, nel quale sono indicati i viaggi per cui tale rilascio è ora ammesso, nonchè il prezzo per le tre classi, escluso il bollo.

I biglietti di cui sopra potranno essere richiesti anche da tutte le persone che viaggiano a tariffa differenziale in base al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1° febbraio 1903).

Gli *Atti* 163 del 1904 e 19 del 1905 sono abrogati.

ELENCO *delle stazioni delle ferrovie dello Stato autorizzate a rilasciare biglietti di andata e ritorno pei viaggi a tariffa differenziale in base alla concessione speciale C (Impiegati civili dello Stato) ed al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1° febbraio 1903).*

Stazioni autorizzate a rilasciare i biglietti	Stazioni per le quali i biglietti possono essere rilasciati	PREZZI		
		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Alessandria	Genova P. P.	11,30	8,00	5,20
Alessandria	Torino P. N.	13,50	9,50	6,20
Arezzo	Firenze S. M. N.	13,10	9,20	6,00
Bagni Montecatini	Id. id.	7,20	5,00	3,30
Bergamo	Brescia	7,40	5,20	3,40
Bologna	Firenze S. M. N.	19,70	13,90	9,10
Brescia	Bergamo	7,40	5,20	3,30
Id.	Desenzano	4,20	3,00	2,00
Id.	Milano C.	12,20	8,60	5,60
Chiari	Brescia	3,60	2,50	1,70
Id.	Milano	8,80	6,20	4,10
Desenzano	Brescia	4,20	3,00	2,00
Firenze S. M. N.	Arezzo	13,10	9,20	6,00
Id.	Bagni Montecatini	7,20	5,00	3,30
Id.	Bologna	19,70	13,90	9,10
Id.	Livorno S. M.	14,40	10,10	6,60
Id.	Lucca	11,60	8,20	5,40
Id.	Pisa C.	11,70	8,30	5,40
Id.	Pistoia	5,10	3,60	2,40
Genova P. P.	Alessandria	11 30	8,00	5,20
Id.	Milano C.(via Voghera)	22,40	15,80	10,30
Id.	Savona	6,40	4,50	3,00
Id.	Torino P. N. (via Alessandria)	24,80	17,40	11,40
Lucca	Firenze S. M. N.	11,60	8,20	5,40
Milano C.	Alessandria	14,10	9,90	6,50
Id.	Brescia	12,20	8,60	5,60
Id.	Genova P. P.	22,40	15,80	10,30
Id.	Torino P. N.	22,20	15,60	10,20
Id.	Torino P. S.	21,40	15,00	9,80
Napoli C.	Cassino	16,50	11,60	7,60
Id.	Castellammare S.	4,20	3,00	2,00
Id.	Roma T.	35,60	25,10	16,40
Id.	Salerno	8,00	5,70	3,70
Pistoia	Firenze S. M. N.	5,10	3,60	2,40
Roma T.	Cecchina	4,30	3,10	2,00
Id.	Civitavecchia	12,00	8.50	5,60
Id.	Frascati	3,60	2,50	1,70
Id.	Napoli C.	35,60	25,10	16,40
Id.	Velletri	6,30	4,40	2,90
Roma biglietteria mil.	Civitavecchia	12,00	8,50	5,60
Id.	Frascati	3,60	2,50	1,70
Id.	Napoli.	35,60	25,10	16,40

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Alloggi forniti dai comuni. — A chiarimento di dubbi sorti sulla interpretazione ed applicazione delle norme riflettenti il conteggio ed il pagamento degli alloggi forniti *alla truppa* dai comuni ai quali sono applicabili le R. Patenti *Albertine* 9 agosto 1836, n. 153 e 154, si dichiara:

1. Nessuna retribuzione è dovuta, tanto se l'alloggio è dato dai comuni direttamente quanto se è dato per mezzo degli abitanti, pei cortili, le scale, i corridoi, le latrine, i terrazzi, che si considerano sempre accessori dell'alloggio.

2. Quando l'alloggio è dato per mezzo degli abitanti è dovuta unicamente, esclusi i primi tre giorni se per essi l'alloggio è gratuito, la retribuzione giornaliera di centesimi dieci pei sottufficiali e di centesimi cinque pei caporali e soldati, poichè in questo caso, giusta le citate R. Patenti, si considerano come accessori dell'alloggio, oltre i locali indicati al n. 1, anche le cucine, i magazzini di qualsiasi specie, i corpi di guardia e le sale di disciplina.

3. Quando l'alloggio è dato dai comuni, i luoghi occorrenti per le cucine, i magazzini, i corpi di guardia e le sale di disciplina si pagano, ben inteso quando è dovuto il compenso, in base alla superficie, cioè centesimi due per ogni due metri quadrati.

4. Quando l'amministrazione militare prende in uso dai comuni i fabbricati per l'accasermamento di distaccamenti fissi, il compenso è corrisposto, se i comuni non vi abbiano rinunciato ed esclusi sempre i locali di cui al n. 1, in base alla superficie. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 13ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo.

GENNAIO 31. — R. decreto che determina le zone di servitù militari intorno all'opera ed alle difese di Cima di Campo in Val Brenta, *pag.* 217.
FEBBRAIO 10. — Regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale, *pag.* 218.
MARZO 21. — Legge n. 63 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1887, *pag.* 222.
» 25. — Modificazione alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza, *pag.* 223
» 29. — Tariffa per le modificazioni alla carretta da battaglione (2ª-37) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi, *pag.* 256.
» 29. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag* 257.

Atto N. **64.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno all'opera ed alle difese di Cima di Campo, in Val di Brenta.** — 31 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC.. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti all'opera ed alle difese di Cima di Campo in Val di Brenta, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. 65. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.** — 10 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, testo unico approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 maggio 1885;

Visto il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti di carattere riservato interessanti l'Esercito e la difesa nazionale.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Vigano.
A. Majorana.

Regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.

Art. 1.

L'officina tipografica attende alla stampa di documenti di carattere riservato, interessanti l'Esercito e la difesa nazionale.

Art. 2.

La gestione economica della tipografia è affidata al consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore.

Art. 3.

Il personale per l'esercizio della tipografia e gli assegni al medesimo dovuti sono indicati nell'annesso *Quadro organico* (allegato 1).

Art. 4.

Nei casi di straordinari ed urgenti bisogni, potranno essere impiegati nei lavori della tipografia operai avventizi che abbiano l'attitudine e le qualità volute. Essi saranno retribuiti ad ora od a giornata di lavoro e verranno licenziati, senza diritto ad alcuna gratificazione o compenso, non appena cesserà il bisogno dell'opera loro, ed in ogni caso non oltre la fine dell'esercizio finanziario, salvo a riammettere quelli la cui opera fosse ancora ritenuta necessaria.

Il numero ed il nome degli operai da chiamare per tali straordinari lavori sono, volta per volta, designati dal Ministero della guerra (*Segretariato generale*).

Art. 5.

Il personale di cui all'art. 3, dopo una permanenza di sei anni nella medesima classe potrà passare alla classe superiore, semprechè ne sia giudicato meritevole.

Annuali licenze potranno venir concesse, senza perdita di assegno, al personale in ragione di un mese al proto e di 15 giorni agli altri.

In caso di malattia, e quando siasi già fruito del periodo massimo della licenza, verrà corrisposta, durante l'assenza, al personale metà della paga fino a raggiungere il limite massimo complessivo di tre mesi.

Ogni altra assenza importerà la perdita totale dell'assegno.

In tutto il resto sono applicabili al personale della tipografia il Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Regio decreto 5 ottobre 1903, n. 411, e la Legge 15 luglio 1906, n. 360.

Art. 6.

Alle spese pei lavori della tipografia si farà fronte mediante anticipazioni sul bilancio della guerra, in conformità degli art. 318 e 319 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Le richieste dei fondi saranno fatte dal consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore normalmente di trimestre in trimestre e verranno compilate in relazione ai reali bisogni.

Art. 7.

Le spese che ordinariamente occorrono per il servizio della tipografia sono le seguenti:

a) provvista di carta da stampa, inchiostri tipografici ed altre materie prime occorrenti pei lavori della tipografia;

b) provvista di minute materie;

c) provvista e manutenzione di mobili, caratteri tipografici, macchine tipografiche e attrezzi vari;

d) provvista e manutenzione di motori e spese per la produzione della forza motrice;

e) spese per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali della tipografia;

f) retribuzioni agli operai.

Art. 8.

La carta da stampa, gl'inchiostri tipografici e le altre materie prime per il servizio della tipografia sono acquistate direttamente dal consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore, mediante contratti annuali d'appalto secondo le norme del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora però per urgenti ed impreviste necessità occorresse provvedere carta od altro non contemplato nel contratto annuale d'appalto, le robe verranno acquistate, previa autorizzazione del Ministero della guerra (*Segretariato generale*), in qualsiasi momento a trattativa privata o mediante incanti, secondo l'importanza della provvista.

Art. 9.

Le minute materie possono anche essere provvedute volta per volta, mediante acquisti a semplice trattativa verbale, purchè la spesa non ecceda le lire 200 per trimestre, salvo per impreviste ed urgenti necessità, nei quali casi si potrà pure, previa l'autorizzazione del Ministro della guerra (*Segretariato generale*) oltrepassare il detto limite.

Art. 10.

I mobili, i caratteri, le macchine tipografiche e quelle produttrici della forza motrice nonchè tutti gli altri attrezzi accessori saranno provvisti, previa autorizzazione del Ministero della guerra (*Segretariato generale*), mediante contratti, osservando le norme del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Al termine di ogni trimestre il consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore trasmetterà al Ministero della guerra (*Direzione generale revisione dei conti*) il rendiconto delle spese fatte, sul quale si darà debito delle anticipazioni ricevute.

Il credito o debito risultante sarà riportato sul rendiconto del trimestre successivo fino al termine dell'esercizio, venendo poi così disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto.

Art. 12.

I mobili, i caratteri, le macchine, gli attrezzi accessori e le materie prime sono presi in carico ed inventariati come materiali di proprietà dello Stato.

Art. 13.

Alla gestione dei materiali per il servizio della tipografia in consegna al consiglio di amministrazione predetto sono applicabili le norme del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il presente Regolamento entrerà in vigore col 1° luglio 1906.

Roma, addì 10 febbraio 1907.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

QUADRO ORGANICO del personale della tipografia coll'indicazione delle paghe rispettive.

IMPIEGO	Numero degli operai	CLASSI E PAGHE GIORNALIERE					
		1ª		2ª		3ª	
		L.	C.	L.	C.	L.	C.
Proto	1	8	—	7	—	6	—
Compositori-tipografi .	4	4	50	4	—	3	50
Capi macchina	3	4	50	4	—	3	50
Inservienti	2	3	—	2	50	2	—

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. 66. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 83 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1867.** — 21 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva della classe 1887 che siano riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1885 e 1886 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e

80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in prima categoria nella leva sulla classe 1887, assumeranno, quelli nati nel 1885 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1886 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1887 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **67**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Modificazione alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza.** — 25 marzo.

In attesa di poter pubblicare le nuove disposizioni regolamentari della R. guardia di finanza, che possono interessare le autorità militari, in relazione alla legge n. 387 del 19 luglio 1896, si rende nota le nuova circoscrizione del tempo di pace di detta guardia, colle due tabelle annesse al presente *Atto*.

Rimane in conseguenza abolito l'*Atto* 132 del 1903.

Il Ministro — VIGANÒ.

I. — Tabella delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza.

LEGIONI territoriali		CIRCOLI aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
N. d'ord.	Sedi	N. d'ord.	Sedi	
I	Torino . . .	1	Genova . .	Il circondario di Genova, esclusi i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente, il comune di Camogli e l'isola di Caprala.
		2	Novara . .	Le provincie di Novara ed Alessandria.
		3	Savona . . .	I circondari di Savona e Albelga e i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente in provincia di Genova. La provincia di Porto Maurizio.
		4	Spezia . . .	I circondari di Spezia e Chiavari e il comune di Camogli in provincia di Genova. La provincia di Massa Carrara.
		5	Torino . . .	Le provincie di Torino e Cuneo.
II	Milano . . .	6	Brescia . .	Le provincie di Brescia e Cremona.
		7	Como . . .	Il circondario di Lecco. I mandamenti di Como I (escluso il comune di Lezzeno); Erba, Cantù, Appiano (esclusi i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate); di Como II (esclusi i comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno Cammago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Caversaccio, Drezzo, Gaggino, Rodero, Ronago, Trevano e Uggiate) nel circondario di Como. La sorveglianza alla dogana internazionale ed alla brigata di Chiasso sul territorio svizzero.

II	Milano. . .	8	Menaggio .	Il mandamento di Bellano, meno il comune di Colico; i mandamenti di Castiglione d'Intelvi, Gravedona e Menaggio ed il comune di Lezzeno del mandamento di Como I.
		9	Milano. . .	Le provincie di Milano, Bergamo, Pavia, Piacenza e Parma.
		10	Sondrio . .	La provincia di Sondrio. Il comune di Colico in provincia di Como.
		11	Varese. . .	I mandamenti di Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino e Varese nel circondario di Varese. I comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Camnago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Caversaccio, Drezzo, Gaggino, Rodero, Ronago, Trevano ed Uggiate del mandamento di Como II, i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate del mandamento di Appiano nel circondario di Como.
III	Venezia . .	12	Belluno . .	Le provincie di Belluno e Treviso.
		13	Padova. . .	Le provincie di Padova, Rovigo e Vicenza.
		14	Udine . . .	La provincia di Udine.
		15	Venezia . .	La provincia di Venezia.
		16	Verona. . .	Le provincie di Verona e Mantova.
IV	Bologna . .	17	Ancona . .	Le provincie di Ancona, Pesaro e Macerata.
		18	Bologna . .	Le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
		19	Firenze . .	Le provincie di Firenze Arezzo, Grosseto, Siena e Lucca.

IV	Bologna . .	20	Livorno . .	Le provincie di Livorno e Pisa. L'isola di Capraia in provincia di Genova.
		21	Ravenna . .	Le provincie di Ravenna e Forlì.
V	Roma . . .	22	Cagliari . .	La provincia di Cagliari.
		23	Roma . . .	Le provincie di Roma e Perugia.
		24	Sassari. . .	La provincia di Sassari.
		25	Roma D. C.	Il comune di Roma, pel servizio di vigilanza a tutela del Dazio di consumo.
VI	Bari	26	Bari	La provincia di Bari.
		27	Catanzaro .	Le provincie di Catanzaro e Cosenza.
		28	Chieti . . .	Le provincie di Chieti, Aquila, Ascoli Piceno e Teramo.
		29	Foggia. . .	La provincia di Foggia.
		30	Lecce. . . .	La provincia di Lecce.
VII	Napoli . . .	31	Caserta . .	Le provincie di Caserta (esclusa l'isola di Ponza), Avellino, Benevento e Campobasso.
		32	Napoli . . .	La provincia di Napoli. L'isola di Ponza in provincia di Caserta.
		33	Salerno . .	Le provincie di Salerno e Potenza.
		34	Napoli D.C.	Il comune di Napoli pel servizio di vigilanza a tutela del dazio di consumo.
VIII	Messina . .	35	Catania. . .	La provincia di Catania.
		36	Girgenti . .	Le provincie di Girgenti e Caltanissetta.
		37	Messina . .	La provincia di Messina.
		38	Palermo . .	La provincia di Palermo.
		39	Reggio C. .	La provincia di Reggio Calabria.
		40	Siracusa. .	La provincia di Siracusa.
		41	Trapani . .	La provincia di Trapani.

II. — Tabella delle sedi delle compagnie, tenenze, sezioni e brigate della R. guardia di finanza.

N. B. — I numeri d'ordine delle sezioni sono scritti in carattere corsivo. Le sezioni sono distinte dalle tenenze mediante un *.

La specialità delle brigate è così indicata:

Ramo terra: S = Stanziali; C = di confine; VI = Volanti di linea; Vi = Volanti interne;

Ramo mare: L = di lago, di laguna, di crociera o che presta servizio sui piroscafi; P = costiera o di porto ed altre.

Quelle prive di indicazione sono costituite da personale sedentario esclusivamente pel servizio doganale.

CIRCOLI	COMPAGNIE		TENENZE E SEZIONI		BRIGATE	
	N. d'ord.	Sedi	N. d'ord.	Sedi	Sedi	Specialità
Genova. .	1	S. Limbania.	1	Sampierdarena	Pontedecimo . . .	Vi
					Sestri Ponente. . .	S.
					Cornigliano	S.
					Sampierdarena . .	S.
					Sampierdarena 2ª.	S.
					Sampierdarena volante.	Vi
					Coscia.	S.
			2	Genova I	Passonuovo	S
					C. Colombo	S.
			3	Genova II. . . .	A. Doria	S.
					F. Guglielmo. . . .	S.
			4	Genova III . . .	S. Limbania	S.
					Darsena.	S.
			5	Genova IV . . .	Pontereale	S.
					Deposito franco. .	S.
	2	Grazie .	6	Genova V . . .	Molo	S.
					Magazzini generali.	S.
					Grazie.	S.
			7	Genova VI . . .	Porto	P.
					Mare	L.
					Riscontri	VI
			8	Genova VII . .	Strega	S.
					Volante interna. .	Vi
					Volante calate. . .	VI.
					Personale dogana.	
					Foce.	S.
			9	Nervi	S Nazzaro	S.
					S. Giuliano	S.
					Boccadasse. . . .	S.
					Sturla	S.
					Bagnara.	S.
					Quinto.	S.
					Nervi.	S.
					Nervi.	Vi
					Capolungo	S.
					Bogliasco	S.
					Sori.	S.
					Recco	S.
Novara .	3	Novara	10	Diretta	Varallo	C.
					Biella	Vi
					Novara	Vi
					Vercelli	Vi

Novara		Novara	11	Alessandria	Alessandria	Vi.
					Asti	Vi.
			1	Arona *	Arona	VI.
					Intra	Vi.
	4	Cannobio	12	Diretta	Cannobio	L.
					Piaggio	L.
					Poggio	L.
			13	Cannobio II	Piaggio	C
					Ronco	C.
					Ponte di Falmenta	C
					Spoccia	C.
					Cannobio	VI.
			14	S. M. Maggiore	Finero	C.
					Revalveggezzo	C.
					S. Maria Maggiore	C.
					Druogno	C.
	5	Domodossola	15	Diretta	Monlecrestese	C.
					Bognanco	C.
					Domodossola	C.
					Domodossola	Vi.
					Domodossola dogana.	
			16	Baceno	Baceno	C
					S Rocco	C.
					Formazza	C.
			17	Bannio	Antronapiana	C.
					Pestarena	C
					Macugnaga	C.
					Bannio	C.
			18	Varzo	Varzo	C.
					Bugliaga	C.
					Iselle	C.
Savona	6	Savona	19	Diretta	Savona	S.
					Savona	P.
					Savona	Vi.
			20	Savona esterna	Noli	S
					Spotorno	S
					Vado	S.
					Fornaci	S.
					Albissola	S
					Celle	S.
			21	Albenga	Andora	S.
					Alassio	S.
					Albenga	S.
					Albenga	Vi.
					Ceriale	S.
					Loano	S.
					Pietraligure	S.
					Finalmarina	S.
					Varigotti	S.
			22	Voltri	Varazze	S.
					Cogoleto	S.
					Arenzano	S.

Savona .					Voltri.	S.
					Voltri.	Vi.
					Pra	S.
					Pegli	S.
	7	Ventimiglia.	23	Diretta	Ventimiglia	S.
					Ventimiglia	Vi.
					Latte	S.
			24	Ventimiglia esterna.	Beniamino.	S.
					Grimaldi	S
					Mortola	C
					Torri S. Pancrazio	C.
					Olivetta	C.
					Piena.	C.
			25	S. Remo	Bordighera	S.
					Ospedaletti. . . .	S.
					S. Remo.	S.
					S. Remo.	Vi.
					Arma.	S.
					Rocchetta Nervina	C.
					Pigna	C.
			26	Oneglia.	S. Stefano	S.
					S. Lorenzo	S.
					Portomaurizio. . .	S.
					Oneglia.	S.
					Oneglia.	Vi.
					Loano Marina. . .	S.
Spezia . .	8	Chiavari	27	Diretta	Chiavari	S.
					Chiavari	Vi.
					Lavagna	S.
					Zoagli	S.
			28	Sestri Levante	Cavi	S.
					Sestri Levante . .	S.
					Sestri Levante . .	P.
					Riva	S.
					Valle Grande . . .	S.
					Moneglia.	S.
					Trigoso	Vi.
			29	S Margherita	S. Margherita. . .	S.
					S. Michele.	S
					Rapallo.	S.
					Ruta	Vi.
					Camogli	S.
					S. Fruttuoso. . . .	P.
					Portofino.	S.
					Paraggi	S.
			30	Levanto.	Deiva.	S.
					Framura.	S.
					Bonassola	S.
					Levanto	S.
					Monterosso	S.
					Vernazza.	S.
					Comiglia	S.
					Manarola	S.

Voltri	S.	Spezia . .			Riomaggiore . . .	S.
Voltri	Vi.				Levanto	Vi.
Pra	S.		9	Spezia .	31 Diretta	Spezia . . . . . S.
Pegli	S.					Spezia . . . . . P.
Ventimiglia	S.					Porto mercantile . S.
Ventimiglia	Vi.				32 Spezia esterna	Spezia . . . . . Vi.
Latte	S.					Portovenere. . . . S.
Bennumino	S.					Portovenere. . . . P.
Grimaldi	S.					Grazie . . . . . S.
Mortola	S.					Fezzano . . . . . S.
Torri S. Pancrazio	S.					Cadimare. . . . . S.
Oliveta	S.					Stagnoni . . . . . S.
Piena	S.				2 Lerici *	Pertusola . . . . . S.
Bordighera	S.					S. Terenzio . . . . S.
Ospedaletti	S.					Lerici. . . . . S.
S. Remo	S.					Telaro . . . . . S.
S. Remo	S.				33 Massa	Santa Croce. . . . S.
Arma	S.					Marinella . . . . . S.
Rocchetta Nervina	S.					Marina di Carrara S.
Pigna	S.					S Giuseppe. . . . S.
S Stefano	S.					Massa . . . . . Vi.
S. Lorenzo	S.					Castelnuovo. . . . Vi.
Portomaurizio	S.					
Oneglia	Vi.	Torino . .	10	Torino .	34 Torino interna	Torino . . . . . S.
Oneglia	S.					Torino . . . . . Vi.
Loano Marina	S.					Torino dogana . .
						Moncalieri. . . . S.
Chiavari	S.					Avigliana . . . . . S.
Chiavari	S.				35 Torino esterna	Locana. . . . . C.
Lavagna	S.					Ceres. . . . . C.
Zoagli	S.					Lanzo. . . . . C.
Cavi	S.				3 Pinerolo * . . .	Pinerolo . . . . . Vi.
Sestri Levante	P.					Praly. . . . . C.
Sestri Levante	S.					Bobbio Pellice . . C.
Riva	S.				36 Susa	Ferrera . . . . . C.
Valle Grande	S.					Bard . . . . . C.
Moneglia	S.					Exilles . . . . . C.
Trigoso	S.					Bussoleno . . . . . Vi.
S. Margherita	S.					Susa . . . . . C.
S. Michele	S.				37 Bardonecchia .	Bardonecchia . . . C.
Rapallo	S.					Modane . . . . .
Ruta	S.					Melezet . . . . . C.
Camogli	S.					Oulx . . . . . C.
S. Fruttuoso	S.					Clavières. . . . . C.
Portofino	S.					Bousson . . . . . C.
Paraggi	S.		11	Aosta. .	38 Diretta	Bionaz . . . . . C.
Deiva	S.					Valpelline . . . . . C.
Framura	S.					Etroubles . . . . . C.
Bonassola	S.					Saint Rhémy . . . C.
Levanto	S.					Aosta. . . . . Vi.
Monterosso	S.				39 Verrès	S. Giacomo d'Ayas C.
Vernazza	S.					Valtournanche . . C.
Comiglia	S.					Verrès . . . . . Vi.
Manarola	S.					Ivrea. . . . . Vi.

Torino. .			40	Morgex	Morgex	C.
					Courmayeur . . .	C.
					La Thuile	C.
					Liverogne	C.
	12	Cuneo .	41	Diretta	Saretto.	C.
					S. Dalmazzo . . .	C.
					Entraque.	C.
					Cuneo	Vi.
					Acceglio	Vi.
			42	Saluzzo	Crissolo	C.
					Alba	Vi.
					Chianale	C.
					Casteldelfino. . . .	C.
					Saluzzo.	Vi.
					Savigliano	Vi.
			4	Vinadio *	Argentera	C.
					Bagni.	C.
					Vinadio.	C.
Brescia .	13	Brescia.	43	Diretta	Brescia.	Vi.
					Rovato.	Vi.
					Iseo.	Vi
					Collio.	Vi
			44	Breno	Breno	C.
					Cedegolo	C.
					Angolo.	C.
			45	Edolo	Ponte di Legno . .	C.
					Edolo.	C.
					Corteno	C.
			46	Cremona	Cremona	Vi.
	14	Salò. . .	47	Diretta	Salò	Vi.
					Lavenone.	C.
					Maderno	C.
					Eno.	C.
			48	Anfo	Hano.	C.
					Ponte Caffaro . . .	C.
					Bagolino	C.
					Anfo	L.
			49	Gargnano. . . .	Boccapaolone . . .	C.
					Costa.	C.
					Caselle	C.
					Gargnano.	C.
			50	Limone	Navene	L.
					Riamoll	L.
					Limone	L.
					Torbole	S.
					Riva di Trento. . .	S.
			5	Vesio *	Vesio	C.
					Limone	C.
					Tignale	C.
Como. . .	15	Como. .	51	Diretta	Como	Vi.
					Borgovico	C.
					S. Maria Vergosa.	C.

Como . .					Camerlata.	Vi.
					Torno	Vi.
					Lecco	Vi.
			52	Colombirolo . .	Cavallasca	C.
					Colombirolino . . .	C.
					Parè	C.
					Colombirolo	C.
			53	Ponte Chiasso.	Brugeda.	C.
					Ponte Chiasso . . .	C.
					Chiasso	C.
					Sagnino.	C.
	16	Cernobbio	54	Diretta	Montebisbino . . .	C.
					S. Ambrogio. . . .	C.
					Mastianico	C.
					Piazzola	C.
					Cernobbio	C.
			55	Torriggia	Binate	C.
					Murelli.	C.
					Bugone.	C.
					Torrigia	C.
					Nesso	Vi.
Menaggio	17	Menaggio	56	Diretta	Menaggio	Vi.
					Portezza di Lenno	Vi.
					Bellano.	Vi.
					Dervio	Vi.
			57	Nobiallo	Lezzeno	L.
					S. Giovanni	L.
					Bellagio	L.
					Varenna	L.
					Nobiallo	L.
			58	Gravedona . . .	Dossoliro	C.
					Gravedona.	C.
					Gera	Vi.
			59	Dongo	Stazzona.	C.
					Dongo	C.
			6	Carlazzo * . . .	S. Nazzaro. . . .	C.
					Cavargna	C.
					Carlazzo.	C.
	18	Porlezza	60	Diretta	Oria	C e L
					S. Margherita . . .	C e L
					Osteno	L.
					Porlezza.	L.
			61	Porlezza II . .	Porlezza.	C.
					S. Manette.	C.
					Dasio.	C.
					Buggiolo.	C.
					Seghebbia	C.
			62	Argegno	Prabello	C.
					Ermogna.	C.
					Cerano.	C.
					Argegno.	C.
			63	S. Fedele	Zocca dei Monti. .	C.
					Lanzo	C.

Menaggio					Telo	C.
					S. Fedele	C.
Milano	19	Milano	64	Diretta	Milano	S.
					Milano	Vi.
					Magenta	Vi.
					Saronno	Vi.
					Monza	Vi.
					Lodi	Vi.
			65	Bergamo	Bergamo	Vi.
					Piazza Brembana	Vi.
					Clusone	Vi.
			66	Pavia	Pavia	Vi.
					Vigevano	Vi.
	20	Parma	67	Diretta	Parma	Vi.
					Salsomaggiore	Vi.
			68	Piacenza	Piacenza	Vi.
					Sarmato	Vi.
Sondrio	21	Madonna di Tirano	69	Mad. di Tirano	Sernio	C.
					Madonna di Tirano	C.
					Stazzona	C.
			70	Bormio	Stelvio	C.
					Isolaccia	C.
					Bormio	C.
			71	Grossotto	Leprese	C.
					Grossotto	C.
					Marzo	C.
			72	Tresenda	Teglio	C.
					Tresenda	C.
					Ponte (Casaccie)	C.
	22	Sondrio	73	Diretta	Chiesa	C.
					Sondrio	C.
					S. Pietro	C.
			7	Morbegno *	S. Martino	C.
					Isola Masino	C.
					Morbegno	Vi.
			74	Chiavenna	Villa di Chiavenna	C.
					Chiavenna	C.
					Campodolcino	C.
					Montespluga	C.
			75	Novate	Novate	C.
					Gordona	C.
					Colico	Vi.
Varese	23	Varese	76	Diretta	Varese	Vi
					Gaggio	C.
					Marzio	C.
			77	Gerbo	Drezzo	C.
					Molini Galletto	C.
					Ronago	C.
					Serafino	C.
					Gergo	C.
			78	Casanova	Somazzo	C.

Telo	C.	Varese			Bizzarrone	C.
S. Fedele	C.				Rodero	C.
					Uggiate	C.
Milano	S.				Casanova	C.
Milano	Vi.			79 Viggiù	Gaggiolo	C.
Magenta	Vi.				Clivio	C.
Saronno	Vi.				Cà Bella	C.
Monza	Vi.				Saltrio	C.
Lodi	Vi.				Viggiù	C.
Bergamo	Vi.	24	Luino	80 Diretta	Luino	S.
Piazza Brembana	Vi.				Luino	Vi.
Clusone	Vi.				Monteluino	C.
Pavia	Vi.				Biviglione	C.
Vigevano	Vi.				Torbera	C.
Parma	Vi.				Tornasette	C.
Salsomaggiore	Vi.			81 Ponte Tresa	Laveno	C.
Piacenza	Vi.				Ponte Tresa	C.
Sermato	Vi.				Sommeggio	C.
					Cremenaga	C.
Sernio	C.				Marchirolo	Vi.
Madonna di Tirano	C.			82 Porto Ceresio	Montecasolo	C.
Piazzona	C.				Portoceresio	C.
Celvio	C.				Quasso al Piano	C.
Scolaccia	C.				Casanova	C.
Bormio	C.				Brusimpiano	C.
Teprese	C.			83 Maccagno	Dumenza	C.
Grossotto	C.				Coriglia	C.
Tarzo	C.				Armio Lozzo	C.
Teglio	C.				Z-nna	C.
Tresenda	C.				Maccagno	C.
Ponte (Casaccie)	C.				Colmegna	C.
Chiesa	C.					
Sondrio	C.	Belluno	25	Belluno	84 Diretta	Belluno
S. Pietro	C.					Forni di Zoldo
S. Martino	C.					Sospirolo
Isola Masino	C.				85 Pieve di Cadore	Auronzo
Morbegno	C.					Somprade
Villa di Chiavenna	C.					S. Vito di Cadore
Chiavenna	C.					Pinies di Sotto
Campodolcino	C.					Pieve di Cadore
Montespluga	C.				86 S. Stefano di Cadore	Sappada
Novate	C.					Presenaie
Gordona	C.					S. Stefano
Colico	C.					Ponte Padula
						Monte Croce di Padula
Varese	Vi.					
Gaggio	C.	26	Feltre	87 Agordo	Selva di Cadore	C.
Marzio	C.				Caprile	C.
Drezzo	C.				Laste	C.
Molini Galletto	C.				Falcade	C.
Ronago	C.				Gosaldo	C.
Serafino	C.				Agordo	Vi.
Gergo	C.			88 Fonzaso	Seren	Vi.
Somazzo	C.					

Belluno .					Monte Croce Ponte.	C.
					S. Donato	C.
					Lamon	C.
					Arsiè	C.
					Cima di Campo . .	C.
					Fastro	C.
					Fonzaso	C.
			.8	Feltre *	Feltre	Vi.
					Aune	C.
					Soranzen.	C.
			89	Treviso	Treviso	Vi.
					Crespano	Vi.
Padova .	27	Padova.	90	Diretta	Padova.	Vi
			91	Rovigo	Rovigo.	Vi.
					Lendinara	Vi.
					Ficarolo	Vi.
					Cavanella Po . . .	Vi.
			92	Porto Tolle . .	Porto Fossone . .	L.
					Porto Calì	L.
					Porto Levante. . .	L.
					Maistra.	L.
					Porto Tolle	L.
					Gnocca.	L.
	28	Bassano	93	Diretta	Fontanelle.	C.
					Sarson	VI.
					Pove	VI.
					Bassano	Vi.
			94	Carpané.	Foza	VI.
					Cismon.	VI.
					Carpané	VI.
					Campolongo. . . .	VI.
			95	Enego	Primolano	C.
					Frizzon.	C.
					Marcesina	C.
					Enego	C.
			96	Asiago	Gallio	C.
					Asiago	C.
					Ghertele	C.
					Termine	C.
					Albaredo	C.
	29	Vicenza	97	Diretta	Vicenza	Vi.
					Recoaro	C.
					Campo d'Albero .	C.
					Valdagno	VI.
			98	Schio	Staro	C.
					Pian della Fugazza	C.
					Valle dei Signori .	C.
					Piovene	VI.
					Schio	VI.
			99	Seghe di Velo	S. Pietro d'Astico .	C.
					Lastebasse	C.
					Ponte della Posta.	

Monte Croce Portè.	C	Padova .				Castana	C.
S. Donato	C					Posina	C.
Lamon	C					Seghe di Velo . .	C.
Arsiè	C						
Cima di Campo .	C	Udine . .	30	Udine .	100	Diretta	Udine	S.
Fastro	C						Udine	Vi.
Fonzaso	C						San Vito	Vi.
Feltre	C						Buttrio	C.
Aune	C				101	San Giovanni Manzano.	San Giovanni Manzano.	C.
Soranzen.	C						Visinale	C.
Treviso	VI						S. Andrat	C.
Crespano	VI						Villanova	C.
Padova.	VI						Mediuzza.	C.
Rovigo.	VI				102	Palmanova . . .	Palmanova	C.
Lendinara	VI						Trevignano	C.
Ficarolo	VI						Falmicco	C.
Cavanella Po . . .	L						Privano.	C.
Porto Fossone . .	L				103	S. Giorgio Nogaro.	Portonogaro. . . .	Vi.
Porto Cali	L						Campolunghetto .	C.
Porto Levante . .	L						Castions Mure . .	C.
Maistra.	L						Treponti	C.
Porto Tolle	L						S. Giorgio Nogaro.	C.
Gnocca.	C				9	Marano Lagunare. *	Marano	L.
Fontanelle.	VI						Ausacorno	L.
Sarson	VI						Canalmuro	L.
Pove	VI						S. Andrea	L.
Bassano	VI						Porto Lignano . .	L.
Foza	VI						PortoTagliamento	L.
Cismon.	VI		31	Cividale	104	Diretta	Clinatz	C.
Carpene	VI						Trinco	C.
Campolongo . . .	C						Cepletischis	C.
Primolano	C						Pulfero	C.
Frizzon.	C						Montefosca	C.
Marcesina	C						Canebola	C.
Enego	C						Cividale.	C.
Gallio	C						Ronchis	C.
Asiago	C				105	Castel d'Albana	Cracoretto	C.
Ghertele	C						Castel d'Albana . .	C.
Termine	C						Trepotischis	C.
Alberedo	VI						Podresca	C.
Vicenza	C						Spessa	C.
Recoaro	C				106	Tarcento	Prossenigo	C.
Campo d'Albero .	VI						Platischis	C.
Valdagno	C						Monte maggiore .	C.
Staro	C						Forame.	C.
Pian della Fugazza	C						Montaperto	C.
Valle dei Signori	VI						Tarcento	C.
Piovene	VI						Gemona	Vi.
Schio	C		32	Tolmezzo	107	Diretta	Tolmezzo	Vi.
S. Pietro d'Astico	C						Comeglians	Vi.
Lastebasse	C						Forni Avoltri . . .	C.
Ponte della Posta.	C						Timau	C.
							Paluzza.	C.

Udine . .					Paularo	C.
			108	Pontebba	Moggio	C.
					Pontebba	C.
					Chiusaforte	C.
					Resia	C.
Venezia .	33	Venezia interna.	109	Venezia I	Incrociatori	L.
					Ancoraggio	L.
					S. Basilio	L.
			110	Venezia II . . .	Salute	S.
					Giudecca	S.
					Magazzini Generali.	S.
			111	Venezia III. . .	Marittima I^a . . .	S.
					Marittima II^a . . .	S.
					Santa Chiara . . .	L.
			112	Venezia IV . . .	Venezia inl.	Vi.
					Mestre	Vi.
					Murano	L.
					S. Erasmo	L.
					Dogana	
	34	Venezia esterna.	113	Malamocco. . .	Lido	S.
					Lido	L.
					S. Andrea del Lido	L.
					Malamocco	S.
					Alberoni	S.
					Alberoni	L.
					Valgrande	L.
			114	Chioggia	Porto secco	S.
					Pellestrina	S.
					Cà Roman	L.
					Chioggia	S.
					Chioggia	L.
					Chioggia	Vi.
					Sottomarina	S.
					Cà Lino	L.
			115	Burano	Burano	L.
					S. Felice	S.
					Treporti	L.
					Punta Sabbioni . .	Vi.
					Cavallino	L.
			116	S. Donà	Piave vecchio . . .	Vi.
					Cortelazzo	L.
					Santa Croce	Vi
					San Donà	Vi.
			117	Caorle	S. Margherita . . .	L.
					Caorle	L.
					Falconera	L.
					Baseleghe	L.
					Cà Pineda	Vi.
Verona. .	35	Verona.	118	Diretta	Verona	SeVi
					Cologna Veneta .	Vi.
					S. Bonifacio	Vi.

Paularo	C	Verona.			119	Legnago	Vi.
Moggio	C					Caprino	C.
Pontebba	C					Caprino Veronese.	C.
Chiusaforte	C					Spiazzi	C.
Resia	C					Malcesine	C.
						Castelletto di Brenzone.	C.
Incrociatori	L					Ferrara Montebaldo.	C.
Ancoraggio	L				120	Peri	C.
S. Basilio	L					Ala	C.
Salute	S					Avio	
Giudecca	S					Peri	C.
Magazzini Generali.	S					Belluno veronese.	C.
Marittima I°	S					Ossenigo	C.
Marittima II°	S				121	Mantova	Vi.
Santa Chiara	L					Mantova	C.
Venezia ini.	V					Ostiglia	Vi.
Mestre	T		36	Chiesanuova.	122	Diretta	C.
Murano	L					Chiesanuova	C.
S Erasmo	L					Scandole	C.
Dogana	S					S. Francesco	C.
Lido	L					Mereri	C.
Lido	L				123	Erbezzo	C.
S. Andrea del Lido	L					Erbezzo	C.
Malamocco	S					Vallene	C.
Alberoni	L					Coste	C.
Alberoni	L					S. Anna d'Alfredo.	C.
Valgrande	S					Fosse	C.
Porto secco	S				*10*	Giazza *	C.
Pellestrina	L					Giazza	C.
Cà Roman	S					Selva di Progno	C.
Chioggia	L	Ancona.					
Chioggia	L		37	Ancona.	124	Diretta	Carmine S.
Chioggia	S						Arco Traiano S.
Sottomarina	L						Rione Archi S.
Cà Lino	L						Ancona Porto P.
Burano	L						Dogana
S. Felice	L				125	Ancona II	Ancona volante Vi.
Treporti	L						Numana S.
Punta Sabbioni	L						Trave S.
Cavallino	L						Pietra la Croce S.
Piave vecchio	L						Torretta S.
Cortelazzo	L						Falconara S.
Santa Croce	L						Tremiti P.
San Donà	L				126	Macerata	Porto Recanati S.
S. Margherita	L						Porto Recanati Vi.
Caorle	L						Porto Potenza S.
Falconera	L						Porto Civitanova S.
Raseleghe	L						Penna S. Giovanni Vi.
Cà Pineda	L						Macerata Vi.
			38	Pesaro.	127	Diretta	Firenzuola S.
Verona	V						Pesaro S.
Cologna Veneta	T						Pesaro Vi.
S. Bonifacio	T						Fosse S.
							Urbino Vi.
					128	Fano	Fano S.
							Fano Vi.
							Torrette S.
							Marotta S.

Ancona .			129	Senigallia . . .	Fossombrone . . .	Vi.
					Marzocco	S.
					Fornaci	S.
					Senigallia	S.
					Cerano	S.
					Chiaravalle	Vi.
					Iesi	Vi.
Bologna .	39	Bologna	130	Diretta	Bologna	Vi.
					Bazzano	Vi.
			131	Modena	Modena	Vi.
			132	Reggio Emilia	Reggio Emilia . .	Vi.
	40	Ferrara	133	Diretta	Ferrara	Vi.
					Pontelagoscuro . .	Vi.
			134	Comacchio. . . .	Bellocchio	Vi.
					Magnavacca	Vi.
					Saline	S.
					Canalbiano.	Vi.
					Comacchio	Vi.
			11	Codigoro * . . .	Volano	Vi.
					Pomorto	L.
					Gorino	L.
					Codigoro	Vi.
Firenze .	41	Firenze	135	Diretta	Firenze	S.
					Firenze	Vi.
					Empoli	Vi.
					Granaioli	Vi.
			136	Siena	Siena	Vi.
					Montepulciano (stazione).	Vi.
			137	Arezzo	Arezzo	Vi.
					Rassina.	Vi.
					S. Giovanni Valdarno	Vi.
					S. Sepolcro	Vi.
					Foiano della Chiana.	Vi.
			138	Lucca.	Lucca	Vi.
					Ruozina	Vi.
					Forte de' Marmi .	S.
					Motroni	Vi.
					Viareggio	S.
					Migliarino	S.
	42	Grosseto	139	Diretta	Grosseto	Vi.
					Follonica	Vi.
					Portiglioni	S.
					Torre Troia	S.
					Castiglione della Pescaia.	S.
					Torre S. Rocco .	Vi.
			140	Orbetello	Cala di Forno. . .	S
					Talamone	S.
					Torre Saline . . .	S.

Firenze					Orbetello	Vi.
					Torre Tagliata	VI.
			12	Porto Santo Stefano. *	Port'Ercole	S.
					S. Liberata	S.
					Porto S. Stefano	S.
					Giglio	VI.
Livorno	43	Livorno	141	Livorno I	Marzocco	S
					Punto Franco	S.
					Dogana	S.
					Speciale	
			142	Livorno II	Ostellaggio	P
					Livorno Porto	P
					San Rocco	I.
					Centrale	S.
					Gorgona	S.
			143	Livorno III	Livorno volante	VI.
					Cavalleggeri	S
					Ardenza	S.
					Antignano	S.
					Calafuria	S.
					Quercianello	S.
			144	Portoferraio	Portoferraio	S.
					Portoferraio	L.
					Portoferraio	VI.
					Procchio	S.
					Marciana	S.
					Campo	L.
					Portolongone	L
					Rio Marina	P.
					Capo della Vita	S.
					Pianosa	S.
					Capraia	L.
	44	Pisa	145	Diretta	Pisa	Vi.
					Pontedera	Vi.
					Boccaserchio	S.
					Boccadarno	S
					Mezzapiaggia	S
			146	Cecina	Ponte Ginori	VI.
					Saline Volterra	VI.
					Saline Volterra	S.
					Castiglioncello	S.
					Vada	S.
					Cecina	VI.
			147	Piombino	S. Vincenzo	VI.
					Baratti	S.
					Piombino	Vi.
					Torre Mozza	S.
Ravenna	45	Ravenna	148	Diretta	Ravenna	Vi.
					Primaro	Vi.
					S. Alberto	Vi.
			149	Ravenna II	Ravenna	S.
					Primaro	S.

Ravenna .					Porto Corsini . . .	S.
					Punta Ravenna. .	S.
					Fiumi Uniti	S.
			150	Cervia	Bevano	S.
					Savio	S.
					Cervia	S.
					Cervia	Vi.
					Tagliata	S.
	46	Rimini .	151	Diretta	Rimini	S.
					Rimini	Vi.
					Colonna	S.
					Torre Trinità . . .	S.
					Marecchia	S.
					Viserba.	S.
					Ponte di Verrucchio.	Vi.
			152	Forlì	Forlì.	Vi.
					Cesena	Vi.
					Linaro.	Vi.
			153	Cattolica	Riccione	S
					Torre Felive. . . .	S.
					Cattolica	S.
					Montescudo	Vi.
					Sandecio	Vi.
			13	Cesenatico * . .	Cesenatico	S.
					Due Bocche	S.
					Bellaria	S.
					Torre Pedrera . .	S.
					Cagnona	VI.
Cagliari .	47	Cagliari	154	Diretta	Cagliari	S.
					Cagliari	P.
			155	Cagliari II . . .	Pula	VI.
					Porto Budello . . .	P.
					Maddalena	VI.
					Margineroso . . .	VI.
					Cagliari	Vi.
			156	Lanusei.	Porto Corallo . . .	VI.
					Arbatax.	VI.
					S. Maria Navarese	VI.
					Lanusei	Vi.
	48	Iglesias	157	Diretta	Iglesias	Vi.
					Buggerru	Vi.
					Porto Scuso	VI.
					Ponte Mamiu . . .	L.
			158	Carloforte . . .	S. Antioco	VI
					Calasette	VI.
					Carloforte	S.
					Carloforte	L.
			159	Oristano	Oristano	Vi.
					Marceddi	VI.
					Torregrande. . . .	VI.
					S. Caterina Pettinuri.	VI.

Cagliari .					Bosa	VI.
Roma . .	49	Roma I.	160	Roma interna .	Roma interna . . .	VI.
					Termini	S.
					Ripagrande	S.
					Fiumicino	VI.
					Anzio	VI.
					Torre Astura . . .	VI.
			161	Velletri	Albano	Vi.
					Velletri	Vi.
					Cori	Vi.
					Frosinone	Vi.
			14	Terracina * . .	Torre Vittoria . .	VI.
					Torre Badino . . .	VI.
					Terracina	S.
			162	Perugia	Perugia	Vi.
					Terni	Vi.
					Foligno	Vi.
					Rieti	Vi.
					Città di Castello .	Vi.
	50	Roma II	163	Diretta	Roma esterna . . .	Vi.
					Tivoli	Vi.
					Viterbo	Vi.
			164	Civitavecchia . .	Palo	VI.
					S. Marinella	VI.
					Torre Marangoni	VI.
					Civitavecchia . . .	S.
					Civitavecchia . . .	P.
					Civitavecchia . . .	VI.
			15	Corneto *	Valdalica	VI.
					Saline	S.
					Montalto	VI.
					Corneto	Vi.
Roma D.C.	51	Roma (Termini)	165	Diretta	Termini	S.
					S. Lorenzo	S.
			166	S. Giovanni . .	S Giovanni	S.
					Appia	VI.
					S Paolo	S.
					Porta Maggiore .	S.
			167	Nomentano . . .	Nomentano	VI.
					Tiburtina	VI.
					Malabarba	VI.
					Ponte Salario . . .	VI.
			168	Ponte Milvio .	Acquacetosa	VI.
					Ponte Milvio . . .	VI.
					Angelica	VI.
					Trionfale	S.
	52	Roma (volante)	169	Diretta	Volante forese . .	Vi.
					Volante città . . .	Vi.
			170	Volante II . . .	Trastevere volante.	VI.
					Ponte Milvio volante.	VI.

Roma D. C.					S. Croce volante .	VI.
					Nomentano volante.	VI.
			171	Portese	Testaccio	S.
					Portese	S.
					S. Pancrazio . . .	S.
					Cavalleggeri	S.
Sassari .	53	Sassari.	172	Diretta	Sassari	Vi
					Porto Torres . . .	VI
			173	Sassari II . . .	Alghero	VI.
					Porto Conte	L.
					Torre Saline	VI
					Castel Sardo	VI.
					Sorso	VI.
					Argentiera	
			174	Nuoro	Nuoro	Vi.
					Siniscola	VI
					Orosei	VI.
					Cala di Gonone . .	VI.
	54	Maddalena . .	175	Diretta	Maddalena	S.
					Maddalena	L.
			176	S. Teresa Gallura	Isola Rossa	L.
					S. Teresa	L.
					S. Teresa.	Vi.
					Palau	S.
					Arzaghena	L.
			177	Terranova Pausania	Capo Figari	S.
					Calavolpe	L.
					Terranova	S.
					Terranova	L.
					Porto Brandiuchi .	L.
					Tempio	Vi.
Bari . . .	55	Bari . .	178	Diretta	Bari	Vi.
					Gioia del Colle . .	Vi.
			179	Bari II	Porto nuovo	S.
					Porto Vecchio . .	S.
					Bari Porto	P.
					Magazzini Generali.	S.
					San Cataldo	S
					Santo Spirito . . .	S
			16	Mola *	Torre Carnosa . .	S.
					Torre Pelosa . . .	S
					Mola	S
			180	Monopoli . . .	San Vito	S.
					Polignano	S.
					Orta	S.
					Monopoli	S. P.
					Monopoli	VI.
					Cintola	S.
					Torre Canne	VI.
					Fasano	Vi.

Bari . . .	56	Barletta	181	Diretta	Barletta	S.
					Barletta	P.
					Barletta	VI
			17	Trani *	Trani	S e P
					Lamapaterna . .	S.
			182	Molfetta	Bisceglie	S e P
					Calderina	S.
					Molfetta	S.
					Molfetta	VI
					Molfetta	P.
					Gavitone	S.
					Giovinazzo	S.
Catanzaro	57	Catanzaro.	183	Diretta	Badolato	VI.
					Soverato	VI.
					Catanzaro marina.	VI.
					Catanzaro	VI.
					Roccabernarda . .	VI.
					Castelle	VI.
			184	Cotrone	Capo Rizzuto . . .	VI.
					Capo Colonne . . .	VI
					Cotrone	VI.
					Torre Milissa . . .	VI.
					Torre Nuova . . .	VI.
					Policastro	VI.
			185	Caccuri	Attiglia	VI.
					Oghastro	VI
					Canne	VI.
					Mandravecchia . .	VI.
					Caccuri	VI.
	58	Cosenza	186	Diretta	Cosenza	VI.
					Lungro	VI.
					Castrovillari . . .	VI.
			187	Rossano	Cariati	VI.
					Calopezzato	VI.
					Sant'Angelo . . .	VI.
					Schiavona	VI.
					Rossano	VI.
			18	Trebisacce * . .	Trebisacce	VI.
					Montegiordano . .	VI.
	59	Paola . .	188	Diretta	Amantea	VI.
					S. Lucido	S.
					Paola	VI.
					Fuscaldo	S.
					Acquappesa	S.
					Belvedere	VI.
			19	Scalea *	Diamante	S.
					Cirella	S.
					Scalea	VI.
					Praia	S.
			189	Pizzo	Nicastro	Vi.
					Castiglione	VI.
					S. Eufemia	VI.
					Pizzo	VI.

Catanzaro					S. Venere.	VI.
			20	Tropea *	Briatico	S.
					Tropea.	VI.
					Vaticano.	VI.
					Nicotera.	VI.
Chieti . .	60	Ascoli .	190	Diretta	Ascoli Piceno . . .	Vi.
					S. Benedetto del Tronto.	S.
			191	Grottammare .	Grottammare. . . .	VI
					Cupramarittima . .	S.
					Pedaso.	S.
					Porto San Giorgio	S.
					Porto Sant'Elpidio	S.
					Fermo.	Vi.
			192	Teramo.	Castellammare . .	S.
					Salina Maggiore .	S.
					Silvi	VI.
					Rosburgo.	VI.
					S. Martino	S.
					Giulianova	S.
					S. Egidio	S.
					Martinsicuro. . . .	S.
					Teramo	Vi.
	61	Chieti. .	193	Diretta	Chieti.	Vi.
					Pescara	S.
					Francavilla. . . .	S.
					Ortona.	S.
					S. Vito.	VI.
			21	Vasto *	Vasto	VI.
					Torre Penne. . . .	S.
					Casalbordino. . . .	VI.
					Fossacesia	VI.
			194	Aquila	Sulmona.	Vi.
					Avezzano	Vi.
					Aquila	Vi.
Foggia . .	62	Foggia .	195	Diretta	Foggia.	Vi.
			22	Manfredonia *.	Manfredonia	VI.
					Chiancamasiello. .	S.
					Sciale.	VI.
			196	Margherita di Savoia	Torretta.	S.
					Regina.	S.
					Centrale.	S.
					Reale.	S.
					Imperatrice. . . .	S.
					Margherita di Savoia.	VI.
					Torrepietra. . . .	VI.
	63	Rodi . .	197	Diretta	Rodi	S.
					Varano	VI.
					Vico Garganico. .	Vi.
			23	S. Nicandro * .	Torre Mileto. . . .	VI.
					Tortore	VI.

Foggia . .					S. Nicandro	Vi.
			24	Peschici * . . .	Peschici.	VI.
					S. Menaio.	S.
					Scialmarino	S.
			198	Vieste	Mattinata	S.
					Mattinatella	S.
					S Felice	P.
					Vieste	Tl e P.
Lecce . .	64	Brindisi	199	Tricase.	Presicce	VI.
					Leuca	S.
					Corsano	VI
					Tricase marina . .	S.
					Tricase	VI.
					Lucugnano	VI.
					Castro	S.
			200	Minervino . . .	S. Cesaria.	S.
					Palascia	S.
					Minervino	Vi.
					Corigliano.	Vi.
					Vaste.	Vi
					Otranto	VI.
			201	Lecce.	Melendugno	VI.
					Trepuzzi.	Vi.
					Lecce	Vi.
					Monteroni.	Vi
					S. Cesario.	Vi.
					S. Cataldo.	Vi.
					Casalabbate	VI.
			202	Brindisi	Torre Mattarelle .	VI.
					Torre Cavallo . . .	S.
					Brindisi	S.
					Brindisi	Vi.
					Brindisi	P.
					Torre Penne. . . .	Vi
			25	Ostuni *.	S. Sabina	VI
					Villanova	VI.
					Ostuni	Vi.
	65	Taranto	203	Taranto	Massafra	Vi.
					Tàranto	S
					Taranto	P
					Taranto	Vi.
					S. Vito.	VI.
			26	Manduria *. . .	Torre Sassole . . .	VI.
					Torre Mulini. . . .	VI.
					Columena	VI.
					Torre Cesaria . . .	S.
					Manduria	Vi.
					Francavilla	Vi.
			204	Gallipoli	Nardò	VI.
					Gallipoli	S e P.
					Racale.	VI.
					Ugento	VI.
					Casarano	Vi.

Caserta .	66	Caserta.	205	Caserta.	Mondragone	VI.
					Sessa Aurunca. . .	Vi.
					Caserta	Vi.
					Aversa.	Vi.
			206	Gaeta	Garigliano	S.
					Scauli	S.
					Capossele	P.
					Formia	S.
					Elena.	S.
					Gaeta.	S.
					Gaeta.	Vi.
					Sperlonga.	VI.
			207	Pontecorvo . .	Pontecorvo.	VI.
					Aquino.	Vi.
					Roccasecca.	Vi.
					Pico	Vi.
					S. Giovanni Incarico.	Vi.
			27	Marigliano* . .	Marigliano	Vi.
					Palma-Campagna .	Vi.
					S. Maria a Vico . .	Vi.
	67	Benevento.	208	Diretta	Benevento	VI.
					Paduli	Vi.
			209	Avellino	Avellino.	Vi.
					Cervinara.	Vi
					Montesarchio . . .	VI.
			210	S. Giorgio la Montagna . .	S. Giorgio la Montagna	Vi.
					Pietra de' Fusi. . .	Vi.
					Pastene	VI.
					Apice.	Vi.
			28	Cerreto Sannita*.	Cerreto	Vi.
					Fragneto Monforte.	Vi.
					Casalduni	VI.
					Pietralcina	VI.
			211	Campobasso . .	Campobasso	Vi.
					Isernia.	Vi.
					Montenero	VI.
					Termoli	VI.
					Torre Fantina . . .	VI.
Napoli . .	68	Napoli I	212	Pozzuoli	Cuma.	VI.
					Torre Gaveta . . .	S.
					Miliscola	S.
					Baia	S. P.
					Pozzuoli.	S. P.
					Pozzuoli.	VI.
			213	Ischia.	Ischia	Vi.
					Ischia	L.
					Terra Zappata. . .	S.
					Casamicciola. . . .	S.
					Foria.	S.
					Sant'Angelo	S.

Napoli . .					Procida	P.
					Chiaiolelle	S.
					Ventotene.	S.
					Ponza	P.
			214	Mergellina . . .	Bagnoli	S.
					Capo Posillipo. . .	P.
					Mergellina	P.
					Leone	S
					S. Lucia.	S e P
			215	Napoli I	Magazzini generali.	S.
			216	Napoli II	Stazione marittima	S.
			217	Napoli III. . . .	Porto.	P.
					Riscontri	VI.
			218	Napoli IV. . . .	Dogana	S.
	69	Napoli II.	219	Napoli V	Napoli volante. . .	Vi
					Cardito.	Vi.
			220	S. Giovanni a Teduccio.	Tasse fabbricazione.	S.
					Petroli.	S.
					Granatello	S.
					Vigliena.	S.
					Portici	VI.
			221	Torre Annunziata.	Torre del Greco .	S.
					Torre Annunziata.	S
					Torre Annunziata.	P.
					Torre Annunziata.	VI.
					Capo Uncino. . . .	S.
			222	Castellammare	Castellammare. . .	S.
					Castellammare. . .	P.
					Castellammare. . .	VI.
					Porto Carello . . .	S.
					Vico Equense . . .	S.
					Equa	S.
			223	Sorrento	Meta	S.
					Piano di Sorrento.	S.
					Sorrento.	VI.
					Pudli.	S.
					Massalubrense . .	S.
					Nerano	S.
					Capri.	P.
Napoli D. C.	70	Volante I.	224	Volante I. . . .	Volante ferrovia. .	VI.
					Ponte Maddalena volante.	VI.
					Cupa carbone . . .	VI.
			225	Ferrovie	Ferrovia stanziale	S.
			226	Ponte Maddalena.	Ponte Maddalena stanziale.	S.
					Breccie	S.
					Pasconcello. . . .	S.
					Pascone.	S.
			227	Poggioreale . .	Poggioreale	S.
					Ferriera.	S.

Napoli D. C.					Leutreck	S.
			228	Capodichino . .	Capodichino	S.
					Campo.	S.
					Pontirossi.	S.
	71	Volante II.	229	Diretta	Pigna	VI.
					S. Rocco.	VI.
			230	Capodimonte . .	Capodimonte	S.
					Bellaria	S.
					Lieto'.	S.
					Scudillo	S.
					Imparato	S.
					Cangiani.	S
			231	Casepuntellate.	Casepuntellate . . .	S.
					Sgambate	S.
					Lacco	S.
					S. Domenico	S.
			232	Piedigrotta . . .	Piedigrotta	S.
					Posillipo.	S.
					Patrizi.	S
					Santo Stefano . . .	S.
Salerno .	72	Salerno.	233	Salerno	Salerno	S
					Salerno	P.
					Salerno	VI
					Eboli	Vi.
					Sala Consilina . . .	Vi.
					Polla	Vi.
			234	Cava dei Tirreni.	Cava dei Tirreni .	VI.
					San Marzano. . . .	VI.
					Scafati	VI.
					Cetara	S.
					Vietri.	S
			29	Amalfi *	Maiore.	S.
					Amalfi	VI.
					Praiano	S.
					Positano.	S.
			235	Pisciotta	Palinuro.	S.
					Pisciotta.	VI.
					Pioppi	S.
					Acciaroli	VI.
					Vallo di Lucania .	Vi.
			30	Castellabate * .	Ogliastro	S.
					Castellabate	VI
					Agropoli.	VI.
					Rutino	Vi.
	73	Potenza	236	Diretta.	Scanzano	VI.
					Metaponto	Vi.
					Potenza	Vi.
					Ferrandina.	Vi.
					Rionero	Vi.
			31	Maratea *	Lauria.	Vi.
					Maratea.	VI.
					Acquafredda . . .	S.
			237	Capitello	Sapri	S.

Salerno .					Capitello	S.
					Scario	S.
					Camerota	S.
					Vibonati	VI.
Catania .	74	Catania.	238	Catania esterna	Vaccarizzo	S.
					Simeto	S.
					Punta Plaia	S.
					Catania volante . .	Vi.
					Caltagirone	Vi.
			239	Catania interna	Catania centrale .	S.
					Catania	P.
					S. Giovanni dei Goti.	P.
					Ognina	P.
	75	Riposto	240	Diretta.	Giarre	VI.
					Fiume freddo . . .	VI.
					Riposto	S e P
					Praiola	S.
					Stazzo	P.
			241	Acireale.	Acireale	Vi.
					Santa Tecla	S.
					S. Maria la Scala .	P.
					Capomolini	P.
					Acitrezza.	S.
					Acicastello	P.
Girgenti .	76	Porto Empedocle.	242	Diretta	Porto Empedocle.	S.
					Porto Empedocle.	P.
					Girgenti.	Vi.
					Fiumenaro.	S.
					Lampedusa	VI
			243	Sciacca	Porto Palo.	S
					Maragani.	P.
					Arenella	S.
					Sciacca	VI
					Seccacagrande . .	P.
			32	Siculiana* . . .	Bovomarina	S
					Siculiana	S.
					Acquedolci	P.
					Realmonte	S.
	77	Caltanissetta.	244	Diretta	Caltanissetta	Vi
			245	Terranova . . .	Gela	VI
					Terranova	S.
					Terranova	Vi
					Licca	S.
					Falconara	S.
			246	Licata	Piè la Guardia . .	S.
					Licata	S
					Licata	Vi.
					Rocca S. Nicola .	P.
					Palma Montechiaro.	S.
					Puntabianca	P.

Messina .	78	Messina	247	Santa Teresa .	Giardini	S.
					Letojanni	S.
					Sant'Alessio	S.
					Santa Teresa . . .	VI.
					Nizza di Sicilia . .	S.
					Alì	S.
			248	Tremestieri . .	Scaletta	S.
					S. Paolo	S.
					Galati	S.
					Mili	S.
					Gazzi	S.
					Tremestieri	VI.
			249	Messina I . . .	Ricanato	S.
					Maregrosso	S.
					Lazzaretto	S.
					Messina volante .	VI.
			250	Messina II . . .	Centrale	S.
			251	Messina III . .	Messina Porto . .	P.
					Portosalvo	S.
					Paradiso	S.
					Pace	S.
			252	Peloro	Ganzirri	S.
					Peloro	S.
					Mortelle	S.
					Acqualadroni . . .	S.
					Torremuzza	S.
					Marmora	S.
					Spartà	VI.
	79	Milazzo .	253	Diretta	Milazzo	S.
					Milazzo	VI.
					Vaccarella	P.
					Barcellona	VI.
			254	Patti	Oliveri	VI.
					Patti	VI.
					Gioiosa Marea . .	VI
					Capo d'Orlando . .	VI.
					Forno	VI.
			255	S. Stefano di Camastra	S. Agata di Militello.	VI
					Caronia	VI.
					S. Stefano di Camastra.	VI.
					Tusa	VI.
			33	Spadafora * . .	Spadafora	VI.
					Fondaco nuovo . .	S.
					Bauso	S.
			34	Lipari *	Lipari	L.
					Lipari	S.
					Saline	S.L.
					Stromboli	S.
Palermo .	80	Palermo I	256	Magione	Magione	S.
					Dogana	
					Sant'Erasmo	S.

Palermo .					Bandita	S.
					Aspra	S.
			257	Arsenale	Arsenale	S.
					Arenella	S.
			35	Cefalù *	S. Ambrogio. . . .	VI.
					Cefalù	VI
					Campofelice	VI
			258	Termini	Termini	VI.
					Trabia	S.
					S. Nicolò	S.
					Altavilla	S.
					Porticello	P.
	81	Palermo	259	Diretta	Palermo volante .	Vi.
					Villabate	Vi.
					Mondello	S.
					Sferracavallo. . . .	S.
			260	Palermo mare.	Porto	P.
					Riscontri	VI.
					Calate	VI
					Ustica	S.
			261	Terrasini. . . .	Isola delle femine	S.
					Scavo Carini. . . .	S
					Terrasini	VI.
					Balestrate.	VI.
					Partinico	Vi.
Reggio Calabria .	82	Reggio Calabria	262	Diretta	Reggio Calabria .	S.
					Reggio Calabria .	L.
					Reggio Calabria .	VI.
					Sbarre.	S.
					Candeloro.	S.
			36	Catona *	Palmara.	S.
					Gallico.	S.
					Pentimele.	S.
					Catona.	S
			263	Villa S. Giov. .	Passo Caracciolo.	S.
					Acciarello.	S.
					Villa S. Giovanni .	S.
					Villa S Giovanni .	VI.
					Pezzo	S.
					Cannitello.	S
					Porticello.	S
					Scilla.	S.
					Chianalea.	P.
			264	Palmi.	Favazzina	S.
					Bagnara	S.
					Grugno	P.
					Palmi	VI.
					Ravagliosa	VI.
					Gioia Tauro	S.
					S. Ferdinando . . .	S.
	83	Gerace .	265	Diretta	Brancaleone	S.
					Bianco.	VI.
					Bovalino	S.

Reggio Calabria					Ardore	S.
					Gerace	Vl.
					Siderno	S
			37	Roccella Jonica *	Gioiosa	S
					Roccella	Vl.
					Monasterace	Vl
			266	Melito P. Salvo	Spartivento	S
					Palizzi	S.
					Bova	S.
					Melito	Vl.
					Sant'Elia	S.
					Saline	S
					Riace Capo	S.
			267	Pellaro	Lazzaro	S.
					Fornaci	S
					Casebruciate	S.
					Pellaro	Vl
					San Leo	S.
					San Gregorio	S.
Siracusa	84	Siracusa	268	Siracusa	Torreuzza	S.
					Massa oliveri	P.
					Maddalena	S.
					Sant'Antonio	S.
					Siracusa	S.
					Siracusa	P.
					Siracusa	Vl.
					Cappuccini	S.
					Santa Panagia	S.
			269	Augusta	Stentino	S.
					Magnesi	P.
					Cantera	P.
					Augusta	S e P.
					Augusta	Vi.
					Santa Croce	S.
					Palazzetti	S.
			38	Brucoli *	Brucoli	P.
					S. Calogero	S.
					Agnone	S.
			270	Avola	Legnina	S.
					Fontane bianche	S.
					Caponegro	S.
					Avola	Vl.
					Calabernardo	S.
					Vendicari	P.
	85	Pozzallo	271	Diretta	Donnalucata	S.
					Puntacorvo	S.
					Sampieri	S.
					Cerciollo	S.
					Pozzallo	S.
					Pozzallo	Vl.
			272	Pachino	Porto Ulisse	P.
					Punta Formiche	S.
					Porto Palo	S.

Siracusa					Capo Passero . . .	P
					Marzamemi	S.
					Pachino	VI
			273	Vittoria	Mazzarelli	S.
					Puntasecca	S.
					Puntabraccetto . .	S.
					Scoglitti	VI
					Vittoria	Vi.
Trapani .	86	Trapani	274	Diretta	Cormino.	S.
					Bonagia.	S.
					S Giuliano	S.
					Torre Nubia . . .	P.
					S Francesco . . .	S
					S. Teodoro	S.
					Salina Inferse . . .	P
			275	Trapani II . . .	Trapani	S.
					Trapani	Vi
					Trapani	P
					Favignana	VI.
					Levanzo.	VI
					Maretimo	VI.
			276	Castellamare del Golfo . .	Castelluccio . . .	S.
					S. Vito	S
					Scopello	P
					Castellammare . .	S e P.
					Canalotto	S.
					Alcamo	Vi
	87	Marsala	277	Diretta	Villalipari	S
					Casagil.	S.
					Marsala.	S
					Marsala	P.
					Marsala.	Vi.
					Ponticello	S
					Sibiliana.	S.
					Giardinello	Vi.
			278	Mazzara	Mazzara	S.
					Mazzara	Vi
					Granitola	Vi.
					Trefontane	Vi
					Marinella.	S
					Castelvetrano . . .	Vi.
			39	Pantelleria * . .	Pantelleria	VI.
					Itanima	VI
					Scauri.	VI

N. 68. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tariffa per le modificazioni alla carretta da battaglione (2ª-57) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi.** — 29 marzo.

Con riferimento all'*Atto* 115 del 1906, il Ministero, sentito il parere del competente ispettorato, comunica agli enti interessati la tariffa in base alla quale dovranno essere conteggiate le modificazioni da farsi presso i corpi alla carretta da battaglione (2ª-57) per rendere amovibili le fiancate, e le stanghe in due pezzi:

TARIFFA *per le modificazioni da farsi, presso i corpi, alla carretta da battaglione (2ª-57) per rendere amovibili le fiancate, e le stanghe in due pezzi.*

Art. coll.	Indicazione delle robe da fabbricare o dei lavori da eseguire	Unità di misura	Prezzo della materia	Prezzo della sola mano d'opera	Quantità per ogni esemplare	Totale
1	Togliere le parti amovibili, tutta la ferramenta e scomporre la carretta nelle sue parti	N.	0 00	8 00	1	8 00
2	Modificare le estremità a dente delle traverse, dei calastrelli e modificare i beccatelli della capra .	»	0 00	1 50	1	1 50
3	Modificare la camerella reggi-catenella da tiro del bilancino e quattro anelli con campanella delle fiancate, di fucina	»	0 10	0 25	1	0 35
4	Idem, di lima	»	0 00	0 20	1	0 20
	Allestimento di parti in legno:					
5	Tasselli per le traverse, segarli .	»	0 15	0 05	8	1 60
6	Ultimarli ed applicarli	»	0 00	0 20	8	1 60
7	Stanghe, tracciarle e segarle . .	»	16 00	2 00	2	36 00
8	Id. ultimarle	»	0 00	7 00	2	14 00
9	Mastaloni, tracciarli e segarli . .	»	0 80	0 25	8	6 80
10	Id. . ultimarli	»	0 00	1 00	8	8 00
	Allestimento di parti in ferro:					
11	Manicotti d'unione delle stanghe, costruirli	»	2 00	2 30	2	8 60
12	Idem, limarli	»	0 00	0 90	2	1 80
13	Idem, forarli	»	0 00	0 25	2	0 50
				A riportarsi . . .	L.	88 9[illegible]

					Riporto	L.		88	95
14	Ghiere di manicotti d'unione delle stanghe, fucinarle	»	0	80	0 25	4	2	20
15	Idem, limarle	»	0	00	0 08	4	0	32
16	Idem, forarle	»	0	00	0 04	4	0	16
17	Staffe a vite dei mastaloni, per fucinarle	»	1	92	0 70	16	30	72
18	Idem, limarle	»	0	00	0 30	16	4	80
19	Idem, farvi l'avvitamento	»	0	0	0 08	16	1	28
20	Idem, forarle.	»	0	00	0 15	16	2	40
21	Contro staffe dei mastaloni, fucinarle	»	0	17	0 15	16	5	12
22	Idem, limarle	»	0	0	0 25	16	4	00
23	Idem, forarle	»	0	00	0 10	16	1	60
24	Bandelle di rinforzo dei mastaloni, fucinarle	»	0	21	0 30	8	4	08
25	Idem, limarle	»	0	00	0 10	8	3	20
26	Idem, forarle.	»	0	0	0 05	8	0	40
27	Comporre la carretta ed applicarvi la ferramenta	»	1	00	37 00	1	38	00
28	Ritoccare di prima mano le parti modificate o nuove	»	0	70	1 50	1	2	20
29	Coloritura di seconda mano . . .	»	2	60	5 00	1	7	60
					TOTALE . . .	L.	197	03

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **69**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 29 marzo.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54, 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906; 12 e 36 del 1907 sono apportate le seguenti varianti per quanto riguarda la direzione del genio di Alessandria e le sottodirezioni autonome del genio di Novara e Cuneo.

Nella colonna uffici locali:

In corrispondenza della	2ª	sezione	Novara,	*cancellare*		Bard
Id.	id.	1ª	id.	Alessandria	*id.*	Vigevano
Id.	id.	2ª	id.	id.	*id.*	Novi Ligure
Id.	id.	2ª	id.	Cuneo	*id.*	Bra.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile.

APRILE 1°. — Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 259.

Atto N. 70. — AVANZAMENTO. — **Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — 1° aprile.

Per norma di quei sottotenenti medici di complemento i quali, non avendo frequentata la scuola di applicazione di sanità militare intendano subire gli esami prescritti dal § 73 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, sull'avanzamento nel R. esercito, per poter prender parte agli eventuali concorsi per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, il Ministero della guerra stabilisce col presente *Atto*, in surrogazione di quello n. 35 del 1902 (Disposizione n. 15 della Raccolta delle disposizioni in vigore, fascicolo n. 4, diramato in bozze), il quale s'intende abrogato, i temi su cui verseranno gli esami stessi.

Il Ministro — VIGANÒ.

LIBRO

TEMI

I GRUPPO.

Esame scritto.

I temi saranno dati dal presidente della commissione, al momento dello svolgimento di ciascuna prova scritta nei due giorni indicati nel riparto di esami. L'argomento di ogni tema sarà svolto con brevità ed in forma succinta. Tempo per ogni esame scritto sei ore.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 21, pagine 69 e 88. — Nei conti di costruzione delle giubbe e dei pantaloni di panno di fatica per marescialli di artiglieria da costa, da fortezza, ecc.; *alla nomenclatura:* Panno giallo carico o cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30, *sostituire*: Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.

1.

Servizio sanitario in tempo di pace ed in tempo di guerra.

1. Nozioni generali sulla costituzione e sul reclutamento dell'esercito. Origine e sviluppo del servizio sanitario militare. Sua importanza e sua alta missione.

2. Ordinamento del servizio sanitario. Ispettorato di sanità. Direzioni di sanità. Direzioni degli stabilimenti sanitari. Ufficiali medici (categorie diverse, reclutamento, avanzamento, gerarchia e posizioni varie). Personale farmaceutico (provenienza e promovibilità). Compagnie di sanità (reclutamento e sostituzione). Caporali aiutanti di sanità e portaferiti reggimentali.

3. Servizio sanitario presso i corpi e riparti di truppa: nelle contingenze ordinarie di caserma; all'arrivo delle reclute e dei richiamati dal congedo; rispetto agli aspiranti a rafferma, al volontariato ordinario e di un anno, al plotone allievi sergenti ed allievi ufficiali di complemento, alla surrogazione di fratello. Procedimento e norme regolamentari relative alle licenze di convalescenza, alle rassegne speciali e di rimando.

4. Funzionamento degli stabilimenti sanitari militari (ospedali, infermerie, stazioni balneari, depositi di convalescenza). Norme relative all'eventuale ricovero di militari negli ospedali civili.

5. Compito e doveri dell'ufficiale medico: ai consigli di leva e presso i distretti: quando debba far parte di un collegio peritale per il collocamento in aspettativa, in riforma, a riposo od in posizione di servizio ausiliario; se delegato a visitare aspiranti ai collegi od alle scuole militari, all'arruolamento nella R. marina o nei corpi delle guardie di città, di finanza e di custodia; allorchè debba procedere alla visita di impiegati dipendenti o no dal Ministero della guerra.

6. Importanza della statistica sanitaria militare. Norme per la esatta compilazione dei molteplici documenti statistici che vi si riferiscono.

7. Cenni storici sul servizio sanitario in guerra. Importanza del servizio sanitario in campagna come coefficiente morale, disciplinare, igienico e logistico. Suo coordinamento in rapporto alla speciale formazione di guerra dell'esercito. Organi sanitari direttivi, loro dipendenza ed attribuzioni. Organi esecutivi. Personale e materiale dei corpi. Impianto e funzionamento dei posti di medicazioni.

8. Stabilimenti sanitari di 1ª linea. Sezioni di sanità, loro varia costituzione e compito in marcia, nei luoghi di radunata e di fermata, durante e dopo il combattimento. Ospedali da campo assegnati ai corpi d'armata. Infermerie avanzate e provvisorie e rispettivo funzionamento.

9. Stabilimenti di 2ª linea. Ospedali da campo assegnati alle armate. Ospedali da guerra della Croce rossa e del Sovrano ordine di Malta. Ospedali militari e civili preesistenti e di nuovo impianto nella zona delle tappe. Infermeria di tappa, posti di soccorso e depositi, avanzati e centrali, di materiale sanitario.

10. Stabilimenti di 3ª linea o di riserva. Ospedali militari territoriali o di nuova formazione, ospedali civili, depositi di convalescenza. Deposito di materiale sanitario di riserva.

11. Servizio di sgombro e sua eccezionale importanza sotto il punto di vista umanitario, igienico e curativo. Mezzi e vie di effettuazione. Convogli sanitari. Treni ordinari, provvisori ed attrezzati. Treni ospedale ed ambulanze acquee.

12. Provvedimenti chirurgici sul campo di battaglia. Asepsi ed antisepsi.

13. Esplorazione ed illuminazione del campo. Identificazione e seppellimento dei cadaveri.

14. Esame comparativo sul funzionamento e sul materiale di servizio sanitario in guerra presso i diversi eserciti permanenti.

15. Cenni sulla convenzione di Ginevra e sulle associazioni della Croce rossa e dei cavalieri del Sovrano ordine di Malta.

2.

Igiene militare.

1. La collettività militare dal punto di vista dell'igiene: sua peculiare fisionomia e condizioni che la determinano. Cenni di geografia medica dell'Italia e della colonia Eritrea.

2. Nozioni di climatologia. Descrizione ed uso dei principali istrumenti per osservazioni e misurazioni meteorologiche.

3. Del lavoro del soldato come modificatore della costituzione fisica di esso. Allenamento, fatica, strapazzo.

4. Degli esercizi in particolare: marce, corsa, scherma, nuoto, equitazione, ciclismo, ski. Accidenti facili a verificarsi durante e per effetto degli esercizi e modo di prevenirli. Cuore forzato, colpo di calore, mal di montagna.

5. Abitazioni del soldato. Norme fondamentali per la costruzione di una caserma. Studio del suolo, con particolare riguardo alle sue proprietà fisiche e meccaniche alla falda d'acqua ed all'aria tellurica. Materiali e piani di costruzione.

6. Tipi principali di caserme: ad accentramento Vauban-Vauban modificato lineare) a decentramento (Blocksystem, cottagesystem, a padiglioni ogivali. Tollet o Gruber e Volckner ecc. ecc.). Caserme speciali (per armi a cavallo, per truppe di passaggio, nelle piazze forti ecc. ecc,). Abitazioni militari in climi caldi.

7. Arredamento, illuminazione, riscaldamento degli alloggi militari. Cubo d'aria individuale e superficie. Coefficiente di ventilazione. Pulizia dei locali; allontanamento dei rifiuti.

8. Abitazioni temporanee del soldato ammalato, in pace e in guerra; inconvenienti, vantaggi. Acantonamenti, accampamenti (baracche, capanne, tende). Bivacchi. Cucine, latrine, provviste d'acqua.

9. Luoghi di cura del soldato malato, in pace e in guerra. Criteri che debbono guidarci nella scelta del sito, del piano di costruzione e del tipo architettonico per un ospedale militare. Qualche modello del genere in Italia o all'estero.

10. Vestiario ed equipaggiamento del soldato. Proprietà fisiche e significato igienico delle differenti materie vestimentarie. Requisiti di una tenuta militare rispondente ai bisogni fisiologici. Copricapo, calzatura.

11. Carico del soldato in pace ed in guerra: sua influenza sulla statica e meccanica dell'organismo umano. Critica dei vari tipi di zaino oggi adottati dai principali eserciti.

12. Misure per la nettezza personale degli individui e dei rispettivi indumenti. Bagni, lavanderie.

13. Alimentazione del soldato. Razione di mantenimento, di riposo e nei diversi gradi di lavoro. Bilancio delle calorie. Composizione della razione regolamentare del nostro soldato. Giudizio sul suo valore e confronti con quelle di altri eserciti.

14. Alimenti, loro costituzione e provenienza: loro alterazioni e falsificazioni. Pane da munizione, paste alimentari, carni diverse. Vittidazione del soldato in campagna. Conserve di carne, gallette, brodo concentrato.

15. Delle disinfezioni in genere: dei locali, delle biancherie ed effetti di vestiario degli eserciti. Metodi più raccomandabili per sicurezza e semplicità e più compatibili colle esigenze del servizio militare, massime in campagna. Risanamento del campo di battaglia. Inumazioni, cremazioni.

II GRUPPO

I.

Medicina legale militare.

Esame orale - durata 15 minuti.

1.

a) Principi fondamentali del reclutamento. Concetto della robustezza in rapporto colla scelta del soldato. Età, statura, perimetro toracico, peso.

b) Esame oculare esterno. Blefarite ciliare, congiuntivite, cheratiti, iriti, irido-cicliti: loro esiti e valutazione medico-legale. Tracoma: forma, decorso, reliquati e profilassi nell'esercito.

c) Le otopatie negli eserciti: loro profilassi. Sintomatologia delle otopatie.

2.

a) Le principali cause di inabilità temporanea e definitiva al servizio militare. Commento generale dell'elenco delle malattie e delle imperfezioni esimenti dal servizio militare.

b) Esame funzionale dell'occhio. Acutezza visiva e sua determinazione. Visione periferica: determinazione del campo visivo. Senso cromatico, sua determinazione qualitativa e quantitativa. Alterazione del senso luminoso. Emeralopia.

c) Esame obbiettivo dell'orecchio: otoscopia, speculum di Siegle: ascoltazione dell'orecchio.

3.

a) Debolezza di costituzione, deperimento organico, obesità.

b) L'occhio considerato come sistema diottrico. Occhio schematico. Principii della teoria degli specchi e delle lenti e loro applicazioni pratiche. Numerazione delle lenti e loro azione.

c) Diagnosi delle retrazioni, perforazioni, cicatrici, atrofie ed ipertrofie timpaniche e dei versamenti liquidi contro la cassa del timpano.

4.

a) Importanza della diagnosi precoce delle malattie dell'apparato respiratorio e di quello circolatorio in rapporto al servizio militare. Nevrosi cardiache.

b) Refrazione statica e dinamica. Emmetropia, miopia, ipermetropia. Ampiezza d'accomodazione. Presbiopia.

c) Esame funzionale dell'udito colla parola e coll'orologio.

5.

a) Le malattie latenti e le malattie larvate.

b) Diagnosi subbiettiva dei vizi di refrazione. Metodo di Donders. Ottometri. Considerazioni sul foro stenopeico.

c) Esame funzionale dell'udito coi diapason per via aerea ed osteotimpanico. Esame del senso statico e dinamico labirintico. Esame elettrico dell'acustico.

6.

a) L'enuresi notturna e l'enuresi accompagnata da stillicidio continuo.

b) Diagnosi obbiettiva dei vizi di refrazione. Teoria e tecnica dell'oftalmoscopio. Studio delle immagini retiniche. Angioscopia retinica.

c) Le suppurazioni dell'orecchio in rapporto al servizio militare: otiti esterne, otiti medie e loro complicazioni.

7.

a) Diagnosi medico-legale della claudicazione.

b) Schiascopia. Teoria della formazione dell'ombra. Valore del metodo in medicina legale militare.

c) Limite minimo di audizione compatibile col servizio militare: otiti medie catarrali; malattie dell'orecchio interno e del nervo acustico.

8.

a) Diagnosi medico-legale delle nevralgie e delle paralisi.

b) Esame oftalmoscopico a immagine rovesciata e a immagine diritta. Oftalmoscopio a refrazione.

c) Simulazione ed esagerazione di sordità e mezzi per scoprirle. Provocazione di otopatie.

9.

a) Le nevrosi nell'esercito. Epilessia nelle sue varie forme.

b) L'astigmatismo nelle sue varie specie (semplice, composto misto). Visione degli astigmatici.

c) Esame obiettivo e funzionale del naso.

10.

a) La corea, l'isterismo, la neurastenia. Nevrosi traumatiche.
b) Diagnosi subbiettiva dell'astigmatismo e metodi relativi.
c) Le suppurazioni del naso in rapporto al servizio militare Riniti purulente, malattie dei seni della faccia, tubercolosi, sifilide, ozena, rinite caseosa.

11.

a) Frenastenia e delinquenza. Principii d'antropologia criminale. Delinquenti militari.
b) Diagnosi obbiettiva dell'astigmatismo. Principii di oftalmometria. Oftalmometro di Javal e Schiötz.
c) Le ostruzioni del naso in rapporto al servizio militare; deviazione del setto, rinite ipertrofica, tumori e sinechie.

12.

a) La pazzia nell'esercito. Sue forme principali e diagnosi medico-legale.
b) Diagnosi oftalmoscopica delle alterazioni delle membrane dell'occhio, a immagine rovesciate e a immagine diritta. Malattie del fondo oculare più frequenti negli inscritti e nei soldati.
c) Le malattie della faringe e della bocca incompatibili col servizio militare. Vegetazioni adenoidi della rino-faringea, polipi naso-faringei, ipertrofia delle tonsille palatine. Alito fetido.

13.

a) Delle simulazioni in generale, e dei mezzi per svelare le frodi secondo le moderne vedute scientifiche. Simulazione e provocazione di alcune dermatosi, delle ulceri, delle nevrosi cardiache, dell'enuresi, delle contratture, delle anchilosi e delle nevralgie.
b) Ambliopia ed amaurosi. Diagnosi medico-legale delle forme reali e delle simulate. Mezzi scientifici e mezzi di sorpresa.
c) Esame obbiettivo della laringe. Le laringiti croniche, i tumori e le altre malattie incompatibili col servizio militare.

14.

a) Simulazione dell'epilessia, delle nevrosi traumatiche, della debolezza mentale e della pazzia.
b) L'istero-traumatismo oculare: sua diagnosi e sua importanza medico-legale.

c) Afonia permanente e sue cause. Simulazione dell'afonia. Afonia isterica.

15.

a) Delle varie perizie medico-legali militari. Rapporto fra la lesione o la malattia e la causa di servizio. Questioni relative alle ernie viscerali. Discussione medico-legale dell'articolo 93 n. 3 della legge sul reclutamento, circa l'inabilità al lavoro proficuo.

b) Malattie oculari incompatibili col servizio militare e disposizioni regolamentari che si riferiscono a ciascuna di esse.

c) La balbuzie in rapporto al servizio militare.

II.

Epidemiologia, microbiologia e bromatologia.

La durata della parte orale *a*) e *b*) non eccederà i 15 minuti; quella della parte pratica *c*) e *d*) sarà determinata dalla sottocommissione.

1.

a) Vaiuolo, eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Microorganismi. Loro natura. Dei batteri in particolare. Loro caratteri morfologici e biologici. Riproduzione. Classificazione.

c) Preparazione e colorazione del bacillo piocianeo.

d) Analisi chimica di un campione di acque.

2.

a) Morbillo. Scarlattina. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Azioni diverse dei microorganismi. Enzimi. Prodotti tossici. Azione patogena. Esperimenti sugli animali. Autopsie.

c) Preparazione e colorazione del micrococco tetragono.

d) Analisi chimica di un campione di vini.

3.

a) Rabbia. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Metodi d'indagine dei microorganismi. Microscopio e sue proprietà per uso batterioscopico. Preparato semplice e in goccia pendente. Preparati colorati. Nozioni generali di tecnica sull'impiego dei liquidi coloranti.

c) Preparazione e colorazione del gonococco.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di latte.

4.

a) Tifo esantematico. Dissenteria. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Mezzi di nutrizione artificiale dei batteri. Loro preparazione. Sterilizzazione ed apparecchi relativi. Apparecchi per culture. Termostati. Termoregolatori. Regolatori della pressione.

c) Preparazione e colorazione dello stafilococco.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di birra o di formaggio.

5.

a) Meningite cerebro-spinale. Influenza. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Tecnica per la coltura dei batteri aerobi ed anaerobi. Isolamento dei germi e trasporto dei germi in coltura pura. Caratteri colturali più importanti per la identificazione dei germi.

c) Preparazione e colorazione del pneumobacillo di Friedländer.

d) Analisi chimica d'un campione d'aceto.

6.

a) Malattie veneree e sifilitiche. Malattie oculari infettive. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Immunità. Vaccinazione e sieroterapia. Metodi generali per la preparazione dei vaccini e dei sieri. Dei vaccini e sieri più importanti.

c) Preparazione e colorazione del colibacillo.

d) Analisi chimica di un campione di olio.

7.

a) Peste. Febbre gialla. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Metodo per l'esame batteriologico quantitativo e qualitativo dell'acqua. Esame batteriologico dell'aria e del terreno. Importanza di queste ricerche.

c) Preparazione dell'Achorion e del Tricophiton.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di una stoffa.

8.

a) Polmonite. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Diplococco di Fränkel. Pneumobacillo di Friedländer. Caratteri morfologici, colturali e biologici.

c) Preparazione e colorazione del diplococco di Fränkel.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di farina.

9.

a) Tubercolosi. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Bacillo della tubercolosi. Caratteri morfologici, colturali e biologici. Bacilli paratubercolari e pseudotubercolari.

c) Preparazione e colorazione del bacillo tubercolare.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di pane.

10.

a) Tifo addominale. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Bacillo del tifo. Colibacillo. Caratteri morfologici, colturali e biologici. Tifosimili e colisimili. Diagnosi differenziale.

c) Preparazione e colorazione del bacillo del tifo.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di paste alimentari.

11.

a) Difterite. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Bacillo difterico. Caratteri morfologici, colturali e biologici. Bacilli pseudodifterici.

c) Preparazione e colorazione del bacillo difterico.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di carne.

12.

a) Colera. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Vibrione del colera. Caratteri morfologici, colturali e biologici. Colerasimili.

c) Preparazione e colorazione del vibrione del colera.

d) Analisi chimica ed esame microscopico di un campione di caffè o di zucchero o di cacao o di cioccolato.

13.

a) Carbonchio. Morva. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Bacilli del carbonchio, della morva e dell'edema maligno. Caratteri morfologici, colturali e biologici.

c) Preparazione e colorazione dei detti bacilli.

d) Analisi chimica delle vernici, smalti, stagnature degli utensili di cucina. Analisi chimica di una conserva alimentare (ricerca dei metalli tossici e degli antisettici).

14.

a) Malaria. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Parassiti della malaria, loro natura, loro importanza nella diagnosi clinica. Tecnica per l'esame microscopico del sangue malarico.

c) Diagnosi di un preparato di malaria. Preparazione e colorazione dei parassiti malarici.

d) Analisi chimica ed esame microscopico dei condimenti.

15.

a) Erisipela. Tetano. Eziologia, epidemiologia e profilassi.

b) Streptococco. Bacillo del tetano. Caratteri morfologici, colturali e biologici.

c) Preparazione e colorazione dei detti microrganismi.

d) Analisi chimica delle bevande alcooliche.

N. B. — L'allestimento dei preparati potrà essere fatto o da colture o mercè prelevamento di liquidi organici, o di prodotti patologici di animali infettati artificialmente, o dell'uomo ammalato, e l'osservazione loro potrà essere fatta tanto in preparato semplice e in goccia pendente, quanto con quei diversi mezzi di colorazione che la tecnica batteriologica insegna più adatti alla diagnosi, e ciò a seconda dei casi e del parere della commissione esaminatrice.

III GRUPPO.

Traumatologia di guerra.

Esame orale *a*) della durata di 15 minuti. Esame pratico *b*), *c*) fino al termine delle singole operazioni e fasciature.

1.

a) Armi da guerra in uso negli eserciti. Armi bianche ed armi da fuoco portatili antiche e moderne. Nozioni di balistica. Proiettili delle nuove armi da guerra, loro qualità fisiche. Armi e proiettili d'artiglieria.

b) Legatura dell'arteria carotide primitiva.

c) Apparecchi per le fratture della clavicola.

2.

a) Azione dei proiettili di medio e di piccolo calibro sui bersagli inanimati e sul corpo umano. Cambiamenti fisici dei proiettili e loro influenza sul potere vulnerante. Azione dei proiettili d'artiglieria sul corpo umano.

b) Legatura dell'arteria carotide esterna.

c) Apparecchi per le fratture della spalla e dell'omero.

3.

a) Traumi e loro classificazione in rapporto alle cause vulneranti. Influenza dei traumi sulla funzione e nutrizione dei tessuti. Complicazioni immediate e tardive dei traumi. Contusioni, ferite contuse e lacero-contuse.

b) Orchiectomia.

c) Fasciature per le ferite del pube e dello scroto.

4.

a) Ferite d'armi bianche. Caratteri anatomici e clinici. Processo di guarigione delle ferite. Norme generali nella cura delle ferite di guerra ed in particolare di quelle per armi da fuoco.

b) Legatura dell'arteria succlavia.

c) Apparecchi per le fratture e per le lussazioni del gomito.

5.

a) Complicazioni non infettive delle ferite in guerra. Stupore locale, schok, delirio traumatico, febbre traumatica.

b) Legatura dell'arteria ascellare.

c) Fasciatura compressiva per l'emostasi provvisoria delle ferite.

6.

a) Complicazioni settiche delle ferite in guerra. Tetano; gangrena traumatica; erisipela; piemia e setticemia. Profilassi e cura.

b) Legatura dell'arteria femorale.

c) Apparecchi per le fratture del collo del femore.

7.

a) Ferite d'arma da fuoco dei tessuti molli; loro caratteri anatomici in rapporto alle qualità fisiche ed alla struttura dei tessuti ed all'azione vulnerante dei proiettili. Sintomatologia, decorso ed esiti.

b) Legatura dell'arteria iliaca esterna.

c) Apparecchi per le fratture della diafisi del femore.

8.

a) Lesioni violente dei vasi sanguigni. Contusione e strappamento dei vasi. Ferite delle arterie e delle vene per armi bianche e da fuoco. Emorragie e sue varie forme. Emostasia nella chirurgia traumatica di guerra. Cura delle ferite vascolari e delle anemie traumatiche.

b) Legatura dell'arteria poplitea.

c) Apparecchi per le fratture della rotula.

9.

a) Ferite dei nervi per armi bianche e per armi da fuoco. Contusioni e ferite contuse dei nervi. Sintomatologia, decorso, complicazioni ed esiti delle ferite dei nervi e loro cura.

b) Neurorrafie e tenorrafie.

c) Fasciature immobilizzanti nella sutura dei nervi e dei tendini.

10.

a) Lesioni violente delle ossa. Azione dei proiettili moderni sulle ossa alle varie distanze. Evoluzione anatomica e clinica delle lesioni ossee e loro successioni morbose.

b) Amputazione del braccio.

c) Indicazioni e tecnica del massaggio nei traumatismi e nelle loro successioni morbose.

11.

a) Norme sulla cura delle lesioni ossee nella chirurgia di guerra. Immobilizzazione e mobilizzazione nella cura delle fratture. Sutura ossea. Amputazioni, disarticolazioni e resezioni; loro indicazioni e controindicazioni. Cura della neo e pseudoartrosi.

b) Amputazione dell'avambraccio.

c) Indicazione e tecnica della kinesiterapia nei traumatismi e nelle loro successioni morbose.

12.

a) Esplorazione delle ferite. Ricerca ed eseresi dei corpi estranei. Indicazioni e mezzi di esplorazione delle ferite nella chirurgia di guerra. I raggi Röntgen nella chirurgia traumatica e loro applicazione alla diagnosi delle ferite di guerra.

b) Amputazione della coscia.

c) Emostasi preventiva nelle operazioni sugli arti.

13.

a) Asepsi ed antisepsi nella chirurgia di guerra. Metodi per praticarla con mezzi preparati ed improvvisati. Anestesia locale e generale.

b) Amputazione della gamba.

c) Fasciature dei monconi d'amputazione.

14.

a) Lesioni violente del capo per traumi comuni. Contusione, commozione e compressione cerebrale. Sintomatologia, diagnosi e cura.

b) Trapanazione del cranio per la ricerca dell'arteria meningea media.

c) Fasciature per lesioni del capo.

15.

a) Ferite del cranio e dell'encefalo per arma da fuoco. Complicazioni e successioni morbose delle ferite cerebrali. Ferite dell'orecchio per arma da fuoco. Sintomi, decorso ed esiti.

b) Trapanazione dell'apofisi mastoide.

c) Apparecchi per le fratture e lussazioni dell'articolazione tibio-tarsica.

16.

a) Sintomatologia delle ferite dell'encefalo; loro localizzazione topografica. Indicazione per l'intervento operativo nelle ferite penetranti nel cranio. Norme per il trasporto dei feriti al capo.

b) Disarticolazione del braccio.

c) Apparecchi per le fratture dell'avambraccio e della mano.

17.

a) Lesioni dell'occhio e della cavità orbitaria per traumi comuni e per arma da fuoco. Complicazioni, esiti e cura delle ferite oculari.

b) Disarticolazione dell'avambraccio.

c) Fasciature per le lesioni dell'occhio e delle altre regioni della faccia.

18.

a) Ferite della faccia, del naso e della bocca. Diagnosi, prognosi e cura. Emostasia nelle ferite della cavità orale.

b) Legatura dell'arteria linguale.

c) Tecnica dell'estrazione dei denti. Scelta degli strumenti relativi all'avulsione di ciascun dente.

19.

a) Lesioni violente della regione parotidea e del mascellare inferiore ed in particolare di ferite per armi bianche e per armi da fuoco in dette regioni. Sintomi, decorso ed esiti.

b) Disarticolazione della mano.

c) Apparecchi per la frattura della mandibola.

20.

a) Lesioni del collo. Ferite dei vasi, dei nervi, del corpo tiroide e delle vie aeree. Sintomi, diagnosi e cura.

b) Tracheotomia.

c) Fasciature nelle lesioni del collo.

21.

a) Ferite del faringe e dell'esofago. Sintomatologia, decorso ed esiti. Complicazioni immediate e tardive nelle lesioni degli organi del collo. Norme per il trasporto dei feriti al collo.

b) Esofagotomia esterna.

c) Mezzi improvvisati per immobilizzare le fratture degli arti.

22.

a) Lesioni del torace. Contusioni e commozione toracica. Frattura delle costole e dello sterno. Rottura del polmone. Sintomatologia, diagnosi e cura.

b) Toracotomia e resezione costale.

c) Fasciatura nelle fratture delle costole.

23.

a) Ferite del polmone, del pericardio, del cuore e dei grossi vasi. Azione dei proiettili moderni negli organi toracici. Primi soccorsi ed emostasia nelle ferite del petto. Cura operativa delle successioni morbose nelle ferite del torace. Norme per il trasporto dei feriti al petto.

b) Disarticolazione della gamba.

c) Apparecchi per le fratture della gamba.

24.

a) Lesioni violente dell'addome. Contusioni e commozione addominale. Ferite penetranti e non penetranti. Sintomatologia, diagnosi e cura.

b) Laparatomia e suture intestinali.
c) Fasciature più opportune nelle ferite dell'addome.

25.

a) Azione dei proiettili moderni sui vari organi dell'addome. Sintomatologica delle singole lesioni viscerali e loro caratteri anatomici. Decorso, esiti e complicazioni.
b) Laparatomia e gastrorrafia.
c) Apparecchi per il trasporto dei feriti all'addome.

26.

a) Indicazioni e controindicazioni dell'intervento operativo nelle ferite penetranti dell'addome e particolarmente nelle lesioni del canale digerente per arma da fuoco.
b) Operazione radicale dell'ernia inguinale.
c) Fasciatura semplice e doppia dell'inguine.

27.

a) Lesioni del bacino per traumi comuni e per arma da fuoco. Lesioni della vescica, del retto e del perineo. Sintomatologia, decorso ed esiti. Complicazioni e successioni morbose.
b) Cistotomia soprapubica.
c) Apparecchi per le lesioni del bacino.

28.

a) Lesioni della colonna vertebrale; commozione spinale; ferite per armi bianche e per armi da fuoco. Lesioni del midollo e loro sintomatologia. Decorso ed esiti in rapporto al segmento leso. Indicazioni dell'intervento operativo. Norme per il trasporto dei feriti alla colonna vertebrale.
b) Uretrotomia.
c) Apparecchi per le lesioni della rachide.

29.

a) Lesioni dell'arto superiore. Contusioni e ferite della spalla e dell'ascella per armi da guerra. Fratture della clavicola, dell'omoplata e dell'articolazione scapolo-omerale. Ferite del braccio e fratture dell'omero.
b) Resezione della spalla.
c) Apparecchi per la resezione della spalla.

30.

a) Lesioni dell'arto superiore. Contusioni, ferite e fratture delle articolazioni del gomito e del polso. Ferite e lesioni os-

see dell'avambraccio e della mano per traumi comuni e per arma da fuoco. Norme per il trasporto dei feriti all'arto superiore.

b) Resezione del gomito.

c) Apparecchi per la resezione del gomito.

31.

a) Lesioni dell'arto inferiore per armi da guerra. Contusioni e ferite dell'anca e dell'inguine. Fratture dell'articolazione coxofemorale e del femore per proiettili di piccolo calibro. Sintomatologia, diagnosi e cura.

b) Resezione dell'anca.

c) Apparecchi per la resezione dell'anca.

32.

a) Lesioni dell'arto inferiore. Contusioni. Ferite e fratture dell'articolazione del ginocchio e del piede. Ferite e lesioni ossee della gamba e del piede per armi da fuoco. Norme per il trasporto dei feriti agli arti inferiori.

b) Resezione del ginocchio.

c) Apparecchi nella resezione del ginocchio.

AVVERTENZE GENERALI.

Negli esami del II e III gruppo i candidati estrarranno, volta per volta, un numero corrispondente alla tesi da svolgere.

Ogni candidato dovrà espletare lo svolgimento della tesi, non solo nella parte orale, ma anche nella parte pratica in presenza dell'intera sottocommissione, la quale potrà stabilire quale delle fasciature o degli apparecchi dovrà essere applicato nei singoli casi, e potrà altresì fare tutte le domande che crederà necessarie in rapporto agli argomenti contemplati nella tesi estratta.

Infine il candidato esporrà l'anatomia chirurgica della regione nella quale dovrà operarsi, accennando ai vantaggi del processo operativo che eseguirà.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª — 1907 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 aprile.

FEBBRAIO 28. — R. decreto n. 120 che provvede alla sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 277.

» 24. — Legge n. 85 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito ed il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi in rapporto al personale della giustizia militare, *pag.* 278.

APRILE 11. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 281.

» 12. — Partecipazione di ufficiali in congedo, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad esercitazioni militari non obbligatorie, *pag.* 295.

Atto N. **71.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 120 che provvede alla sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 28 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc.. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883(ser ie 3ª) che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 lebbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Vislo il R. decreto 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della predetta commissione;

Visto il R. decreto 14 giugno 1906, col quale fu provveduto alla sostituzione del presidente della commissione summentovata;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Durand de la Penne, marchese Luigi, senatore del Regno, in seguito a sua domanda per motivi di salute, viene esonerato dalla carica di presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Sismondo cav. Felice, senatore del Regno, è nominato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.
RAVA.

N. **72**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 84 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito ed il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi in rapporto al personale della giustizia militare.** — 21 marzo (1).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, è sostituito dal seguente:

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:
un tribunale supremo di guerra e marina;
tredici tribunali militari.

(1) Queste modificazioni verranno inserite nelle corrispondenti leggi quando si pubblicheranno i definitivi fascicoli della *Raccolta*: « Ordinamento del R. esercito, ecc. » e « Amministrazione e contabilità. »

Art. 2.

La tabella n. XVI del personale della giustizia militare, annessa al predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento, è sostituita dalla seguente:

1	avvocato generale militare;
1	sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1	id. id. di 2ª id. ;
3	avvocati fiscali militari di 1ª classe;
4	id. id. di 2ª id. ;
6	id. id. di 3ª id. ;
6	sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
7	id. id. di 2ª id. ;
6	id. id. di 3ª id. ;
2	segretari principali;
2	id. di 1ª classe;
4	id. di 2ª id. ;
7	id. di 3ª id. ;
12	sostituti segretari di 1ª classe;
10	id. id. di 2ª id. ;
5	id. id. aggiunti.
77	Totale
15	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (1);
92	Totale generale.

Art. 3.

La tabella n. VI, annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 è modificata, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, come segue:

Avvocato generale militare	L. 12,000
Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe	» 8,000
Sostituto avvocato generale militare di 2ª classe	» 7,000
Avvocato fiscale militare di 1ª classe . .	» 7,000
Id. 2ª id. . .	» 6,000
Id. 3ª id. . .	» 5,000
Sostituto avv. fiscale militare di 1ª classe	» 4,000
Id. 2ª id.	» 3,500
Id. 3ª id.	» 3,000

(1) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

Segretario principale	L.	5,000
Segretario di 1ª classe	»	4,500
Id. 2ª id.	»	4,000
Id. 3ª id.	»	3,500
Sostituto segretario di 1ª classe	»	3,000
Id. 2ª id.	»	2,500
Sostituto segretario aggiunto	»	2,000

Ufficiali istruttori e sostituti istruttori, stipendio del grado.

Art. 4.

Il soprassoldo fisso, di cui alla tabella n. IV lettera *p*), annessa al testo unico di cui al precedente art. 3, per gli ufficiali istruttori dei tribunali militari è ridotto a L. 400.

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1907.

Per gli impiegati, che a norma della presente legge ricevano un aumento di stipendio superiore al decimo, il computo del sessennio di servizio comincierà a decorrere dalla data suddetta.

Disposizioni transitorie.

I funzionari del pubblico Ministero e di segreteria dei tribunali militari, che si troveranno in eccedenza rispetto all'organico modificato dalla presente legge, verranno conservati in soprannumero sino a quando potranno entrare nell'organico stesso.

Quelli degli attuali segretari di 1ª classe a L. 3500, che non potranno essere compresi nella 1ª classe dei segretari a L. 4500 portata dal nuovo organico, saranno ascritti alla 2ª classe con stipendio di L. 4000, ma conserveranno il titolo di segretari di 1ª classe.

Gli attuali segretari di 2ª classe a L. 3000 passeranno a far parte della 3ª classe con stipendio di L. 3500, con servando però il titolo di segretari di 2ª classe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **73**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 11 aprile.

Al riparto pubblicato con l'*Atto* n. 106 del 1906 è sostituito il seguente, che andrà in vigore a datare dal 1° maggio p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	Sezioni
Segretariato generale. . . .	Divisione gabinetto civile . .	3
	Divisione gabinetto militare .	3
	Divisione pensioni, economato e cassa	3
	Divisione ragioneria	3
	Ufficio d'ispezione veterinaria.	—
	Direzione della *Rivista militare italiana*	—
Direzione generale fanteria .	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione fanteria	3
	Ufficio tiro a segno ed educazione fisica	1
Direzione generale cavalleria.	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione ippica.	2
	Ufficio personali di cavalleria e del corpo veterinario.	1
	Divisione artiglieria	3
	Laboratorio fotolitografico . .	—
	Divisione genio.	3
	Divisione amministrativa artiglieria e genio	3
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione assegni	3
	Divisione sussistenze. . . .	3
	Divisione vestiario ed equipaggiamento.	2
	Divisione personali amministrativi	2
	Divisione casermaggio e trasporti	2

	Ufficio personali sanitari e materiale sanitario (1)	1
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali. . . .	—
	Divisione 1ª leve	4
	Divisione 2ª leve	4
	Divisione truppa	4
	Divisione matricole	2
Direzione generale revisione dei conti.	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione conti degli assegni .	2
	Divisione conti del materiale.	3
	Divisione conti interni dei corpi	2

Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.

SEGRETARIATO GENERALE.

Divisione gabinetto civile.

1ª Sezione.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della casa militare di S. M. e dei Reali Principi. — Affari specialmente riservati. — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato. — Udienze. — Fatti accidentali. — Relazioni con la stampa.

2ª Sezione.

Trattazione dei ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina. — Personale di ruolo del Ministero. — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e personale civile e militare comandato al Ministero.

3ª Sezione.

Giustizia militare e relativo personale. — Decorazioni. — Pensioni mauriziane. — Stato civile e testamento in campagna. — Orfanotrofio militare. — Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Fondazioni di beneficenza in genere.

(1) È diviso in due riparti (*personali sanitari* e *materiale sanitario*) che continueranno a funzionare separatamente.

DIVISIONE GABINETTO MILITARE.

1ª Sezione.

Comunicazione agli altri uffici degli ordini e direttive del Ministro e Sottosegretario circa gli argomenti trattati dalla sezione.

Disposizioni e questioni di massima relative allo stato, all'avanzamento ed alle note caratteristiche degli ufficiali. — Regolamenti relativi alla disciplina ed al servizio. — Dislocazione e movimenti delle truppe. — Ordine pubblico. — Personale e servizio dell' istituto geografico. — Truppe coloniali ed all'estero. — Pratiche col comando del corpo di stato maggiore relative alle istruzioni militari. — Ufficiali a disposizione e fuori quadro. — Pubblicazione dei regolamenti, istruzioni, ecc. — Giornale militare e bollettino.

2ª Sezione.

Comunicazioni agli altri uffici degli ordini e direttive del Ministro e Sottosegretario relativi ad argomenti trattati dalla sezione.

Ordinamento dell'esercito e questioni di massima con esso collegate. — Circoscrizione territoriale. — Manifesti di chiamata per mobilitazione. — Concorso di agenti militarizzati. — Pratiche col comando del corpo di stato maggiore relative alla mobilitazione ed alla difesa dello Stato. — Polizia militare. — Viabilità. — Questioni tecnico-finanziarie aventi influenza sul bilancio. — Previsione, assestamento. — Direzione tecnica della tipografia ministeriale.

3ª Sezione.

Scuola di guerra. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. — Accademia militare. — Scuola militare. — Scuola di applicazione di sanità militare. — Collegi militari. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Scuola di cavalleria. — Scuola magistrale militare di scherma. — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi. — Personale civile e militare insegnante. — Fondazioni di beneficenza relative agli istituti militari.

DIVISIONE PENSIONI, ECONOMATO E CASSA.

1ª Sezione.

Sussidi. — Biblioteche militari di presidio. — Personale di servizio. — Servizio interno.

2ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio. — Assegni vitalizi ai veterani. — Archivi.

3ª Sezione.

Economato e cassa.

DIVISIONE RAGIONERIA.

1ª Sezione.

Questioni generali riguardanti il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. — Bilancio. — Conto consuntivo. — Situazione dei capitoli. — Conti delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri. — Statistica. — Ricognizioni dei mobili degli uffici del Ministero e di quelli territoriali.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese sui capitoli riguardanti i servizi di artiglieria, del genio e del tiro a segno e delle biblioteche militari. — Pagamento degli stipendi, assegni, gratificazioni, compensi e sussidi; delle spese casuali, di liti di ufficio, di stampa, di cancelleria, di posta e telegrafo. — Rimborso di spese e trasferte speciali. — Pagamento delle indennità per una sol volta in luogo di pensione. — Contabilità delle spese di giustizia e delle spese fisse. — Cessioni del quinto dello stipendio degli impiegati dell'amministrazione centrale.

3ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito. — Contabilità delle spese sui capitoli per le somministrazioni in natura; per le indennità eventuali, per i servizi di rimonta e del materiale sanitario; dell'istituto geografico. — Emissione di mandati di pagamento relativi a detti servizi. — Variazioni nella consistenza del patrimonio dello Stato. — Conti dei contabili consegnatari del materiale. — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari. — Situazioni patrimoniali. — Riscontro effettivo dei magazzini militari.

UFFICIO D'ISPEZIONE VETERINARIA.

Consulenza tecnica. — Studi sul servizio veterinario negli altri eserciti. — Provvedimenti igienici e di polizia sanitaria. — Ispezione delle infermerie. — Esperimenti d'indole igienico-sanitario e terapeutico. — Sopraintendenza ai lavori del gabinetto di batteriologia.

DIREZIONE DELLA « RIVISTA MILITARE ITALIANA ».

DIREZIONE GENERALE FANTERIA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Servizio disciplinare. — Affari specialmente riservati.

DIVISIONE FANTERIA.

1ª Sezione.

Nomine, destinazioni, aspettative, collocamenti in riforma, in posizione ausiliaria e a riposo, onorificenze, concorsi, destinazioni a cariche speciali ecc. per quanto riguarda il personale dei corpi mobili di fanteria.

2ª Sezione.

Avanzamento, destinazioni, aspettative, collocamenti in riforma, in posizione ausiliaria e a riposo, trasferimenti, onorificenze, ruoli ecc. per quanto riguarda il personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dei distretti e del corpo invalidi e veterani. — Personale delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. — Provvedimenti relativi ai matrimoni e alle licenze degli ufficiali amministrati dalla divisione. — Revisione delle note caratteristiche. — Servizio di archivio e dei libretti personali degli ufficiali amministrati dalla divisione.

3ª Sezione.

Ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di fanteria e del personale dei distretti militari. — Bollettino di mobilitazione. — Ruolo dei quadrupedi di fanteria.

Ufficio tiro a segno ed educazione fisica.

Affari inerenti al tiro a segno nazionale. — Istituzioni per l'educazione fisica.

DIREZIONE GENERALE CAVALLERIA.

Ufficio affari generali.

Ordine interno della direzione. — Affari comuni a più uffici. — Statistica.

Divisione ippica.

1ª Sezione.

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli. — Ordinamento ed amministrazione dei depositi. — Rimonta per l'esercito. — Cavalli di agevolezza. — Contratti.

2ª Sezione.

Foraggi per il servizio di pace e per la mobilitazione. — Paglia da lettiera per i quadrupedi di truppa. — Contratti. — Servizio contabile. — Rivista e requisizione quadrupedi e veicoli.

Ufficio personali di cavalleria e del corpo veterinario.

Servizio disciplinare ed amministrazione del personale ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) dell'arma di cavalleria, e del corpo veterinario. — Corso di perfezionamento pei sottufficiali delle armi a cavallo. — Corse militari e concorsi ippici. — Ruolo dei quadrupedi di cavalleria — Richieste per la rimonta dei quadrupedi di cavalleria.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Ufficiali d'artiglieria e delle fortezze in servizio attivo permanente ed in congedo, ed impiegati civili (ragionieri d'artiglieria, capi tecnici d'artiglieria e del genio, disegnatori). — Ordinamento, organici e mobilitazione d'artiglieria. — Ispezioni, regolamenti ed istruzioni d'artiglieria. — Scuole di tiro,

esercitazioni e tiro preparato. — Ruolo dei quadrupedi d'artiglieria. — Richieste alla direzione generale cavalleria per la rimonta dei quadrupedi di artiglieria.

2ª Sezione.

Materiale d'artiglieria. — Carreggio e bardature. — Guardabatteria nei forti.

3ª Sezione.

Armi portatili; bufetterie; materiali gruppo C dei corpi. — Capi armaiuoli.

UFFICIO DEL LABORATORIO FOTO-LITOGRAFICO.

Laboratorio foto-litografico. — Rivista d'artiglieria e genio.

DIVISIONE GENIO.

1ª Sezione.

Ufficiali del genio in servizio attivo permanente ed in congedo ed impiegati civili (ragionieri geometri ed assistenti locali del genio). — Ordinamento, organici e mobilitazione del genio. — Ispezioni, regolamenti ed istruzioni del genio. — Premio Henry. — Ruolo dei quadrupedi del genio. — Richieste alla direzione generale cavalleria per la rimonta dei quadrupedi del genio. — Colombi viaggiatori e guarda colombaia.

2ª Sezione.

Edifici militari e servizio territoriale del genio. — Revisione delle contabilità dei lavori ad economia.

3ª Sezione.

Fortificazioni. — Servitù militari. — Materiale dei corpi.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI ARTIGLIERIA E GENIO.

1ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso di artiglieria. — Personale degli operai di artiglieria e del genio. — Questioni di massima riflettenti tutti gli operai dipendenti dal Ministero.

2ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso del genio.

3ª Sezione.

Servizio contabile di artiglieria e del genio. — Risarcimento dei danni alle persone per infortuni.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Ufficio affari generali.

Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Affari generali di mobilitazione.

Divisione assegni.

1ª Sezione.

Stipendi ed assegni vari. — Spese per trasferte ed incarichi speciali. — Emolumenti a medici e veterinari civili. — Soprassoldi ai decorati. — Gratificazioni e sussidi a carico delle masse generali. — Anticipazioni di stipendio. — Cessioni, sequestri e pignoramenti per gli ufficiali ed impiegati civili delle amministrazioni dipendenti. — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio. — Cassa ufficiali.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazioni finanziarie dei corpi. — Ispezioni amministrative. — Responsabilità degli agenti verso l'amministrazione. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni.

3ª Sezione.

Anticipazioni degli assegni ai corpi e somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col tesoro. — Compilazione, revisione ed interpretazione dei regolamenti amministrativi. — Fondi e dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modelliario degli stampati. — Servizio della tipografia del reclusorio militare. — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi. — Amministrazione delle truppe all'estero.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

1ª Sezione.

Approvvigionamenti di mobilitazione. — Studi e statistica relativi.

2ª Sezione.

Servizio viveri e pane pel R. esercito. — Contratti. — Acquisti ad economia. — Contenzioso.

3ª Sezione.

Servizio tecnico degli stabilimenti delle sussistenze. — Provvista di macchinari, attrezzi e generi per gli stabilimenti medesimi. — Derrate e materiali alle truppe all'estero. — Derrate e materiali di riserva (escluso il foraggio). — Anticipazioni e contabilità pei servizi delle sussistenze.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa. — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale e cucina. — Magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti fra corpi e Stato. — Servizio ad economia. — Musiche. — Materiali per truppe all'estero.

2ª Sezione.

Appalti di robe di vestiario e di servizio generale e cucina. — Contratti. — Conti correnti coi provveditori. — Rendiconti verso lo Stato. — Servizio ad economia.

DIVISIONE PERSONALI AMMINISTRATIVI.

1ª Sezione.

Questioni di massima relative ai personali amministrati dalla divisione. — Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti. — Assistenti locali. — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

2ª Sezione.

Corpo di commissariato militare. — Corpo contabile militare. — Bollettino di mobilitazione.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

1ª Sezione.

Casermaggio e combustibile per la truppa. — Mobilia per gli uffici. — Illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia. — Somministrazioni dei comuni.

2ª Sezione.

Ordinamento generale dei trasporti militari. — Convenzioni ferroviarie e marittime pel trasporto di persone, quadrupedi e materiali. — Convenzioni per i trasporti extraferrovia. — Disposizioni pei pagamenti. — Servizio postale e telegrafico.

UFFICIO PERSONALI SANITARI E MATERIALE SANITARIO.

Ufficio personali. — Ufficiali del corpo sanitario militare. — Farmacisti militari. — Servizio tecnico sanitario. — Croce Rossa. — Servizio balneare.

Ufficio materiale. — Amministrazione del materiale sanitario. — Servizio della farmacia centrale.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Leggi, regolamenti ed istruzioni relative al servizio della direzione generale. — Massimario. — Personale, ordine interno, archivio e copisteria della direzione generale. — Apertura, distribuzione e spedizione del corriere. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

DIVISIONE 1ª LEVE.

1ª Sezione.

Operazioni di leva. — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi. — Questioni d'inscrizioni sulle liste di leva, di cittadinanza e di esclusione. — Uffici e commissari di leva. — Relazioni dei prefetti e sottoprefetti sul servizio della leva.

2ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero (articolo 86 della legge). — Commissione per l'esame dei ricorsi. — Istanze in via di grazia e quesiti. — Questioni in materia di stato.

3ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero (articoli 87 e 88 della legge). — Istanze in via di grazia e quesiti. — Questioni circa il rilascio dei documenti.

4ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di passaggi alla 3ª categoria dei militari residenti nel Regno ed all'estero. — Proscioglimento dal servizio in applicazione dell'art. 98 della legge. — Congedi anticipati per motivi di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

1ª Sezione.

Statistica militare. — Conti di leva. — Relazione sulla leva. — Chiamata delle classi. — Tabelle di reclutamento. — Situazione della forza.

2ª Sezione.

Surrogazioni. — Arruolamenti volontari ordinari. — Volontariato di un anno. — Ritardo del servizio. — Passaggi di categoria per libera elezione.

3ª Sezione.

Visite per delegazione. — Riforme e rivedibilità. — Rassegne speciali e di rimando. — Renitenti. — Amnistie e grazie.

4ª Sezione.

Disposizioni di massima relative al servizio della leva all'estero. — Passaporti. — Dispensa provvisoria e definitiva dal servizio degli inscritti all'estero e dei missionari. — Visita ed arruolamento degli inscritti all'estero. — Revisione delle relazioni dei consoli.

DIVISIONE TRUPPA.

1ª Sezione.

Stato dei sottufficiali. — Cariche speciali. — Dispensa dal servizio. — Disciplina e procedimenti penali. — Invio in congedo. — Impieghi civili ai sottufficiali e servizio sedentario. — Licenze. — Matrimoni. — Affari diversi.

2ª Sezione.

Avanzamento dei sottufficiali. — Allievi ufficiali di complemento. — Allievi sergenti. — Questioni di anzianità. — Movimenti di sottufficiali.

3ª Sezione.

Militari di truppa non sottufficiali. — Movimenti. — Disciplina. — Procedimenti penali. — Espulsioni. — Trasferimenti dall'esercito nell'armata e viceversa. — Licenze e matrimoni. — Riammissioni in servizio. — Congedamento di classi. — Sistemazione della forza in congedo. — Chiamate alle armi per istruzione. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati. — Affari diversi.

4ª Sezione.

Rafferme con premio e con soprassoldo. — Capitalizzazione e indennità. — Atti di pignoramento. — Cessioni e procure. — Bilanci. — Ex surrogati ordinari ed ex cambi.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati. — Matricola dei militari ed impiegati cessati dal servizio. — Croce per anzianità di servizio agli ufficiali. — Titoli nobiliari. — Annuario militare. — Campagne di guerra e relative medaglie.

2ª Sezione.

Matricola della truppa. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Passaggi di classe alle milizie e congedi assoluti. — Questioni di ferma. — Disertori. — Croce per anzianità di servizio ai militari di truppa. — Matricola degli operai. — Ruoli matricolari dei comuni.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

Ufficio affari generali.

Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Divisione conti degli assegni.

1ª Sezione.

Revisione dei prospetti della forza sotto le armi e delle relative variazioni. — Revisione e saldo dei rendiconti degli assegni ordinari; degli assegni per le reclute e delle spese di leva; degli assegni per gli uomini di truppa richiamati dal congedo; della indennità fissa per spese di viaggio degli uomini di truppa. — Revisione dei conti dazio degli stabilimenti delle sussistenze e dei corpi; dei conti della macinazione ad impresa. — Revisione delle spese per il servizio del corredo e dei magazzini centrali militari e per acquisto di materiale sanitario. — Revisione delle contabilità dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi.

2ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti per indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati; per indennità per servizi e posizioni speciali; per indennità e spese d'ufficio e di alloggio; per indennità di residenza degli impiegati civili in Roma; per spese di vettura; per spese a carico di altri Ministeri; per conti giudiziali; per pensioni degli allievi dell'Accademia e della Scuola militare. — Revisione dei rendiconti per acquisto dal commercio di derrate, paglia e combustibili; per spese d'illuminazione, riscaldamento e pulizia dei comandi, uffici e corpi di guardia di presidio; per alloggi forniti dai comuni alle truppe. — Revisione delle contabilità delle imprese paglia e combustibile ed altre forniture. — Revisione dei rendiconti speciali del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare; e dei rendiconti delle commissioni di rimonta e di precettazione e rivista dei quadrupedi.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali di servizi amministrativi in carico ai corpi, ai magazzini centrali e all'istituto geografico militare; delle contabilità in materie ed in contanti dei magazzini di casermaggio e delle biblioteche militari.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità d'artiglieria in materie ed in contanti; delle contabilità del genio in materie e di quelle in contanti per quanto riguarda le minute spese e le masse di economia; delle contabilità in materie ed in contanti dei depositi di allevamento cavalli.

3ª Sezione.

Revisione delle contabilità in materie ed in contanti degli stabilimenti delle sussistenze; delle contabilità dei trasporti del materiale dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne dei corpi stanziati nel territorio dei primi sei corpi d'armata. — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne dei corpi stanziati nel territorio degli ultimi sei corpi d'armata. — Bilanci delle scuole e collegi militari e del corpo invalidi e veterani. — Massa vestiario. — Convenzioni dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai e capi armaiuoli, in quanto, per questi ultimi, riguarda le riparazioni a carico delle masse interne.

N. 74. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Partecipazione di ufficiali in congedo, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad esercitazioni militari non obbligatorie.** — 12 aprile.

Le autorità militari, ogni qualvolta si rivolgano ad ufficiali in congedo, appartenenti alle amministrazioni dello Stato, per invitarli a partecipare ad esercitazioni militari non obbligatorie (come corsi d'istruzione, gare di tiro e sportive, ecc.), dovranno, prima di accogliere le adesioni degli interessati, accertarsi che i medesimi abbiano ricevuto il nulla osta dalla amministrazione dalla quale dipendono.

Saranno quindi fatte le relative varianti ai seguenti *Atti:*

Atto 77 del 1904. — Dopo il quarto comma *aggiungere:*

In caso affermativo gli ufficiali in congedo appartenenti ad amministrazioni dello Stato dovranno presentare, colla loro adesione, anche il nulla osta della amministrazione dalla quale dipendono.

Atto 58 del 1907. — Dopo il primo comma, *aggiungere:*

Ove appartengano ad amministrazioni dello Stato dovranno all'atto della domanda, presentare il nulla osta della amministrazione dalla quale dipendono.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile.

MARZO 17. — R. decreto n. 143, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 297.
APRILE 16. — Adozione di strumenti leggeri da zappatore per fanteria, *pag.* 298.
» 16. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alla società di tiro a segno nazionale, *pag.* 299.
» 19. — Cambio di denominazione di immobili militari nel territorio del IX e XII corpo d'armata, *pag.* 299.

Atto N. 75. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 143, che provvede alla sostituzione d'un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 17 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della predetta commissione;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1906, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la commissione summentovata;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del duca Lorenzo Sforza Cesarini è nominato membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale il principe Pietro Lanza di Scalea deputato al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.
RAVA.

N. 76. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di strumenti leggeri da zappatore per fanteria.** — (Con una tavola di disegno) (1). — 16 aprile.

All'*Atto* 184 del 1896, dopo il 1° capoverso, *aggiungere:*

Ad evitare possibili scambi fra i corpi che hanno in dotazione questi strumenti leggeri da zappatore, e per facilitare le ricerche negli smarrimenti che potessero verificarsi, degli strumenti stessi, sarà fatto imprimere, sulle loro parti in ferro uno speciale contrassegno.

Dalla tavola di disegno, annessa, rilevasi il sito in cui deve essere impresso il contrassegno, il quale, per ogni strumento, è costituito dalla sigla di ciascun reggimento preceduta dal numero del medesimo e da un altro numero progressivo, che si estende dalla cifra uno a quella che rappresenta la dotazione che ogni corpo deve avere, sia di vanghette che di piccozzini.

Tali contrassegni verranno apposti per cura dei reggimenti interessati servendosi delle serie numeriche di bolli a punzone da mm. 7 a 9 (14-2309) e delle tre rispettive lettere della serie alfabetica di bolli a punzoni pure da mm. 7 a 9 (14-2306) delle quali i corpi sono già provveduti a mente dello specchio a pag. 6 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C.

La spesa occorrente per la matricolazione degli attrezzi, sarà, dai corpi, posta a carico della rispettiva massa generale, applicando all'uopo l'importo dell'art. 51 della tariffa n. 3 della predetta istruzione, inerente alle sciabole da cavalleria mod. 900.

Il Ministro — VIGANÒ.

---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

N. **77**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale**. — 16 aprile.

Nello specchio che fa seguito all'*Atto* 328 del 1902, *dopo la voce:* VII-633, *aggiungere:*

VII	641	Pacchi di cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 91	N.	3	00

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **78**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di immobili militari nel territorio del IX e XII corpo d'armata**. — 19 aprile.

All'*Atto* 28 del corrente anno dovranno essere apportate le seguenti varianti:

Pag. 118. — Nella 3ª colonna, in corrispondenza della caserma Castello in Sassari, *invece di*: « ALESSANDRO LA MARMORA » *pongasi*: « ALBERTO LA MARMORA ». Nella 4ª colonna, *sostituire* all'attuale nota spiegativa, la seguente:

ALBERTO LA MARMORA. — Fece le prime armi nell'esercito napoleonico, acquistando fama di valoroso e provetto ufficiale e meritando a Bautzen la croce della legione d'onore dalle mani stesse dell'imperatore. Passato al servizio sardo, raggiunse il grado di generale nel 1840. Nel 1848 concorse all'ordinamento delle milizie venete e alla difesa di Venezia. Commissario straordinario in Sardegna nel 1849, e quindi comandante generale dell'isola, ne tracciò la carta al 250,000, che gli valse fama di scienziato.

Pag. 126. — Nella 3ª colonna, in corrispondenza della caserma Paramuro in Cefalù, *invece di*: « SALVATORE GUARNERI », *pongasi*: « NICOLA BOTTA ». Nella 4ª colonna, *sostituire* all'attuale nota spiegativa, la seguente:

NICOLA BOTTA.— Prese parte importante alla rivoluzione siciliana del 1848 ed al moto insurrezionale di Cefalù nel 1856, per il quale gli toccò la condanna a morte, commutatagli di poi nel carcere. Nel 1860, in Sicilia, dittatore Garibaldi, organizzò un battaglione di volontari, che guidò fino alla battaglia del Volturno.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile.

MARZO 24. — Legge n. 96 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, *pag.* 301.

APRILE 4. — R. decreto n. 192 che sopprime il tribunale militare di Messina ed estende la giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo, *pag.* 302.

» 24. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906, *pag.* 303.

» 24. — Soldati arcionisti, *pag.* 304.

» 25. — Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 304.

» 25. — Adozione della siringa tipo Luer, *pag.* 314.

» 26. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità esclusi quelli dei carabinieri reali, *pag.* 314.

» 26. — Mandati di rimborso e d'anticipazione, *pag.* 314.

Atto N. 39. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 96 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.** — 24 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1905-906 su taluni capitoli di « spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire duemilioniseicentocinquantasettemilaottocentoventisette e centesimi sessantuno (L. 2,657,827.61), ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

TABELLA *delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1905-906 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.*

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. n. 26.	— Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario L.	133,025.—
» n. 41.	— Spese di giustizia penale militare. . . . . »	3,351.94
	L.	136,556.94

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro del tesoro
A. MAJORANA.

N. **80**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 193 che sopprime il tribunale militare di Messina ed estende la giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo.** — 4 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito;

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901 n. 285, 21 luglio 1902 n. 303, 2 giugno 1904 n. 216, 3 luglio 1904 n. 300 e 9 luglio 1905, n. 347;

Vista la modificazione apportata a detto testo unico con l'art. 1 della legge 21 marzo 1907 n. 84;

Vista la tabella n. 6, annessa al R. decreto 22 febbraio 1906 che stabiliva la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tribunale militare territoriale di Messina è soppresso a datare dal 1° maggio 1907 e dalla stessa data la giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo viene estesa rispettivamente all'intero territorio dell'XI e del XII corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **81** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.** — 24 aprile.

Dalla legge 24 marzo 1907, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 77, che approva le eccedenze d'impegni di cui sopra, si desume il seguente prospetto:

CAPITOLI			Somme approvate
Numeri corrispondenti agli esercizi		DENOMINAZIONE	
1905-906	1906-907		
13	14	Pensioni ordinarie	78,463 37
15	16	Stati maggiori ed ispettorati	73,406 07
31	33	Indennità eventuali ed indennità di residenza in Roma per gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti. . . .	30,937 50
36	38	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione	19,126 50

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **82** — MILITARI DI TRUPPA. — **Soldati areonisti.** — 24 aprile.

All'*Atto* 205 del 1903 sono fatte le seguenti varianti:

Righe 3ª e 4ª, *in luogo di:* reggimento d'artiglieria a cavallo, *porre:* nei reggimenti d'artiglieria, da campagna ed a cavallo.

Righe 9ª e 10ª, *in luogo di:* pel reggimento d'artiglieria a cavallo, *porre:* per i reggimenti d'artiglieria, da campagna ed a cavallo.

Ai comma 1°, 2°, 3° e 4°, *sostituire i seguenti:*

1° — Dal 1° al 20 agosto i primi 15 reggimenti di cavalleria.

2° — Dal 21 agosto al 9 settembre gli ultimi 9 reggimenti di cavalleria ed i primi quattro reggimenti d'artiglieria da campagna.

3° — Dal 10 al 30 settembre i reggimenti d'artiglieria da campagna dal 5° al 15° inclusi.

4° — Dal 6 al 20 ottobre i rimanenti reggimenti da campagna e quello d'artiglieria a cavallo.

Righe 28ª e 29ª, *in luogo di:* alla 1ª compagnia operai di artiglieria, alla quale, *porre:* quelli di cavalleria al reggimento di quest'arma che è di stanza in Torino e quelli d'artiglieria al 1° reggimento artiglieria da fortezza.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **83**. — AVANZAMENTO. — **Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — 25 aprile.

Al III gruppo (Traumatologia di guerra) contenuto nell'*Atto* 70 del c. a. *è sostituito il seguente:*

Il Ministro — VIGANÒ.

III GRUPPO.

Tesi di traumatologia di guerra e chirurgia operativa.

(Esame orale (*a* della durata di 15 minuti. Esame pratico *b*) e *c*) fino al termine delle singole operazioni e fasciature).

1.

a) Armi da fuoco portatili in uso negli eserciti. Proiettili di medio e di piccolo calibro: loro caratteri fisici e qualità dinamiche. Moderni composti esplosivi. Moto dei proiettili e linee balistiche. Deviazione e rimbalzo dei proiettili. Zone vulneranti delle nuove armi alle varie distanze. Cambiamenti fisici dei proiettili e loro influenza sull'azione vulnerante.

Proporzioni delle perdite nelle guerre combattute coll'antico e col nuovo armamento. Il servizio chirurgico di guerra in rapporto alla potenza delle nuove armi.

b) Legatura dell'arteria carotide primitiva. Legatura della vena giugulare interna.

c) Medicazioni e fasciature del capo. Apparecchi per fratture del mascellare inferiore.

2.

a) Potere di penetrazione degli antichi e dei nuovi proiettili. Azione dinamica dei proiettili nei liquidi, nelle sostanze plastiche, nei corpi elastici e nei corpi duri. Valore balistico e dinamico del moto di rotazione dei nuovi proiettili. Azione esplosiva dei proiettili di medio e di piccolo calibro nelle sostanze inanimate e nei tessuti umani. Teorie sull'azione esplosiva. L'azione vulnerante delle antiche e delle nuove armi portatili in rapporto alla letalità e curabilità delle ferite. Proiettili d'artiglieria, loro composizione, moto e meccanismo di scoppio. Zone di caduta dei proiettili secondari e loro potere di penetrazione.

b) Legatura dell'arteria carotide esterna. Legatura dell'arteria ascellare.

c) Medicazioni e fasciature del collo. Apparecchi immobilizzanti per lussazioni della spalla e per fratture dell'omero.

3.

a) Traumatismi e vulnerazioni. L'azione traumatica nei suoi effetti sulla funzione e nutrizione dei tessuti. Febbre traumatica, commozione, shock. Astenie traumatiche. Infezioni post-

traumatiche e loro patogenesi. Contusioni e ferite contuse. Ferite d'armi bianche, loro frequenza in guerra; loro varietà e caratteri anatomici nelle varie regioni del corpo umano. Norme generali sulla cura delle ferite d'armi bianche e processo di riparazione. Ferite d'armi da fuoco dei tessuti molli. Caratteri anatomici delle ferite dei nuovi proiettili nei tegumenti, nei muscoli, nelle aponevrosi e negli organi interni. Penetrazione dei corpi estranei nelle ferite d'armi da fuoco. Qualità batteriche ed evoluzione delle ferite dei nuovi proiettili. Norme generali sulla cura delle ferite d'armi da fuoco. Prima medicazione e cura consecutiva.

b) Legatura dell'arteria succlavia. Legatura dell'arteria linguale.

c) Medicazioni e fasciature dell'arto superiore. Apparecchi immobilizzanti per fratture della clavicola.

4

a) Lesioni violente dei vasi sanguigni. Contusioni e rotture dei vasi sanguigni. Ferite delle arterie e delle vene per armi bianche. Azione vulnerante degli antichi e dei nuovi proiettili sulle arterie e sulle vene. Emorragie e sue varie forme. Aneurisma traumatico. Letalità per ferite vascolari in guerra. Cura delle ferite dei vasi sanguigni. Emostasi provvisoria e definitiva. Angiorrafia e sue indicazioni. Embolismo gassoso. Flebiti e trombosi. Cura delle anemie traumatiche. Trasfusione del sangue e del siero artificiale. Ferite dei nervi per armi bianche e per armi da fuoco. Sintomatologia, complicazioni ed esiti. Ferite dei tendini per armi bianche e per armi da fuoco.

b) Legatura dell'arteria iliaca esterna. Neurorrafie, tenorrafie e tenoplastiche.

c) Indicazione e tecnica del massaggio. Apparecchi immobilizzanti per fratture e lussazioni del gomito.

5.

a) Lesioni violente delle ossa. Fratture per cause comuni e loro varietà anatomiche. Azione dei proiettili sulle ossa alle varie distanze: sulle diafisi, sull'epifisi, e sulle ossa spongiose. Varietà anatomiche delle lesioni d'arma da fuoco delle ossa lunghe. Ferite d'arma da fuoco delle articolazioni, e fratture articolari. Fotoradiografia delle fratture. Norme generali sul primo soccorso e sulla cura delle lesioni d'arma da fuoco delle ossa e delle articolazioni. Indicazioni delle amputazioni primarie e consecutive. Esiti della cura conservativa. Cura delle pseudartrosi e delle neartrosi.

b) Legatura dell'arteria femorale. Amputazione del braccio. Resezione del ginocchio.

c) Medicazione e fasciatura dei monconi d'amputazione. Apparecchi immobilizzanti per fratture e distorsioni del piede.

6.

a) Azione dei proiettili sulle ossa larghe, e particolarmente sul cranio. Varietà delle fratture della volta e della base del cranio alle varie distanze. Fratture esplosive del cranio prodotte da proiettili delle nuove armi. Le deviazioni dei proiettili allungati attraverso lo scheletro umano. Le infezioni delle lesioni ossee prodotte dai proiettili da guerra. Profilassi e cura.

b) Legatura dell'arteria poplitea. Amputazione dell'avambraccio. Disarticolazione della mano.

c) Fasciature per ferite della mano. Apparecchi immobilizzanti per fratture dell'avambraccio.

7.

a) Infezioni più frequenti delle ferite di guerra. Infezione purulenta. Eresipela. Gangrena. Tetano. Profilassi e cura delle infezioni delle ferite. Esplorazione delle ferite. Metodi di ricerca dei corpi estranei. Radiografia e sua applicazione nella chirurgia di guerra. La prima medicazione delle ferite. Tecnica dell'asepsi e dell'antisepsi in chirurgia di guerra. Anestesia locale e generale. Rachio-anestesia.

b) Amputazione della gamba. Disarticolazione del braccio. Legatura ed angiorrafia della vena ascellare.

c) Medicazione e fasciatura per ferite del ginocchio. Apparecchi immobilizzanti per frattura della gamba.

8.

a) Traumatismi del capo. Fratture del cranio. Emorragie endocraniche. Commozione dell'encefalo; suoi gradi ed esiti. Teorie sulla commozione dell'encefalo. Contusione e compressione dell'encefalo. Indicazioni della trapanazione nei traumatismi cranio-encefalici Epilessia jacksoniana. Funzioni e localizzazioni cerebrali e loro applicazioni nella diagnosi dei traumatismi cranio-encefalici.

b) Trapanazione del cranio per la legatura dell'arteria meningea media. Resezione dell'epifisi superiore dell'omero.

c) Fasciatura emostatica per ferite dei vasi della piegatura del gomito. Apparecchi per le fratture della rotula.

9.

a) Ferite d'armi bianche del capo non penetranti in cavità cranica. Ferite d'arma da fuoco del cranio e dell'encefalo. Fratture esplosive della volta e della base del cranio. Azione dinamica esplosiva dell'encefalo. Deviazione dei proiettili traversanti il cranio. Caratteri anatomici ed evoluzioni delle ferite d'armi da fuoco del cervello. Ferite dei vasi sanguigni endocranici. Diagnosi, prognosi e cura delle ferite d'armi da fuoco dell'encefalo. Meningo encefalite, ed ascesso cerebrale. Radiografia del cranio. Letalità e curabilità delle ferite cranio-encefaliche dei nuovi proiettili. Indicazioni della trapanazione del cranio nei feriti di guerra.

b) Trapanazione del cranio e craniectomia per la cura dei traumi delle zone psico-motrici. Amputazione della coscia.

c) Apparecchi immobilizzanti per resezioni della spalla e del gomito.

10.

a) Ferite d'armi da fuoco dell'orecchio. Suppurazioni endocraniche d'origine otitica. Ferite d'armi bianche e da fuoco nella regione parotidea. Emostasi nelle ferite dei vasi della regione parotidea e della fossa pterigo-mascellare. Traumatismi e ferite dell'orbita e dell'occhio. Amaurosi traumatica: emorragie retrobulbari. Irite; irido ciclite; cateratta traumatica. Oftalmite simpatica. Cura delle ferite dell'orbita e dell'occhio. Ferite e fratture del capo, dei mascellari superiori ed inferiori. Ferite d'armi bianche e da fuoco del cavo orale. Emostasi nelle ferite della bocca.

b) Trapanazione e svuotamento della mastoide. Enucleazione dell'occhio.

c) Medicazione e fasciatura delle ferite dell'occhio e della faccia. Tecnica dell'avulsione dei denti.

11.

a) Ferite del collo per armi bianche e da fuoco. Ferite delle vie aeree, del faringe, dell'esofago e del corpo tiroide. Diagnosi e cura delle ferite degli organi mediani del collo. Tracheotomia preventiva. Esofagorrafia ed esagofostomia. Complicazioni delle ferite laringo-tracheali ed esofagee. Ferite della regione carotidea. Emostasi nelle ferite vascolari del collo. Emorragie secondarie. Ferite della regione sopraclavicolare ed

emostasi delle ferite dell'arteria e della vena succlavia. Ferite dei nervi del collo.

b) Tracheotomia. Laringotomia. Esofagotomia esterna.

c) Emostati preventiva degli arti. Apparecchi immobilizzanti per resezione del ginocchio e dell'anca.

12.

a) Traumatismi del torace: contusione; compressione e commozione del torace; rotture del polmone. Fratture delle costole e complicazioni. Ferite d'armi bianche e da fuoco penetranti nel petto. Azione dei proiettili antichi e dei proiettili di piccolo calibro sul polmone. Complicazioni delle ferite del polmone. Ferite del pericardio, del cuore e dei vasi mediastinici. Norme generali sul primo soccorso e sulla cura delle ferite penetranti nel torace. Traumi della rachide e del midollo spinale. Contusione e commozione spinale. Fratture e lussazione della rachide. Ferite d'armi bianche e da fuoco della rachide e del midollo spinale. Diagnosi delle ferite del midollo ed indicazioni della laminectomia.

b) Toracotomia e resezione delle costole. Disarticolazione dell'avambraccio. Operazione radicale dell'ernia inguinale.

c) Medicazioni e fasciature nelle ferite del torace e fratture delle costole. Apparecchi immobilizzanti nei traumatismi della rachide.

13.

a) Lesioni violente dell'addome. Contusione e commozione addominale. Rotture dell'intestino. Traumi del fegato, della milza e dei reni. Ernie traumatiche. Indicazioni della laparotomia nei traumi dell'addome. Ferite d'armi bianche e ferite d'armi da fuoco dell'addome. Le ferite dei nuovi proiettili sul canale digerente, sul fegato, sulla milza, sui reni, e sui vasi sanguigni della cavità addominale. Indicazioni e controindicazioni dell'intervento operativo nelle ferite d'armi bianche e d'armi da fuoco penetranti nell'addome, nella chirurgia ordinaria ed in quella di guerra. Traumi del bacino e degli organi pelvici. Ferite d'armi da fuoco della vescica, del retto, del perineo e dei vasi ileo-pelvici. Complicazioni ed indicazioni operative. Primi soccorsi ai feriti all'addome.

b) Laparotomia. Gastrotomia e gastrorrafia. Enterorrafie, enterotomie ed entero-anastomosi.

c) Medicazione e fasciatura nelle ferite dell'addome. Apparecchi per fasciature del bacino.

14.

a) Traumatismi dell'arto superiore. Fratture della clavicola. Contusioni e lussazioni scapolo-omerali. Ferite d'arma da fuoco della spalla e dell'articolazione scapolo-omerale. Indicazioni operative ed esiti. Ferite dell'ascella. Emostasi nelle ferite dei vasi dell'ascella. Ferite d'armi da fuoco del braccio. Lesioni dei vasi, dei nervi e dell'omero. Cura conservativa ed amputazione. Ferite d'armi bianche e da fuoco dei tessuti molli e dell'articolazione del gomito. Indicazioni operative. Artrotomia e resezione del gomito per ferite d'armi da fuoco. Ferite d'armi da fuoco dell'avambraccio. Lesioni dei vasi, dei nervi e delle ossa. Ferite d'armi da fuoco del polso e della mano. Emostasi delle ferite dei vasi dell'avambraccio e della mano. Sintomatologia delle ferite dei nervi e dell'arto superiore.

b) Resezione dell'articolazione del gomito. Uretrotomia esterna.

c) Medicazioni e fasciature nelle ferite del gomito. Apparecchi immobilizzanti per fratture del polso e della mano.

15.

a) Traumatismi dell'arto inferiore. Fratture del collo e della diafisi del femore. Ferite d'armi da fuoco dell'articolazione coxo-femorale e complicazioni. Indicazioni dell'artrotomia e della resezione dell'anca. Ferite d'armi bianche e d'armi da fuoco dei vasi della coscia: emostasi e circolazione collaterale arteriosa e venosa dopo la legatura dei grandi vasi della coscia. Lesioni del femore prodotte dai proiettili delle antiche e delle nuove armi. Indicazioni della cura conservativa e dell'amputazione della coscia. Osteomielite ed emorragie secondarie nelle ferite d'armi da fuoco nella coscia. Cura delle fratture d'armi da fuoco del femore. Ferite d'armi da fuoco del ginocchio. Emorragie ed infezioni. Indicazioni dell'artrotomia e della resezione del ginocchio. Ferite d'armi da fuoco della gamba, dell'articolazione tibio-astragalica e del piede ed indicazioni operative. Norme generali sulla cura conservativa nelle ferite dell'arto inferiore.

b) Cistotomia soprapubica. Resezione dell'anca. Disarticolazione della gamba.

c) Medicazioni e fasciature dell'anca e del perineo, apparecchi immobilizzanti per fratture del femore.

Avvertenze generali.

Negli esami del 2° e 3° gruppo non verranno ammessi, per ciascun giorno, più di otto individui, i quali estrarranno, volta per volta, un numero corrispondente alla tesi da svolgere.

Ogni candidato dovrà espletare lo svolgimento della tesi, non solo nella parte orale, ma anche nella parte pratica in presenza dell'intera sottocommissione, la quale potrà stabilire quale delle operazioni dovrà eseguire e quale delle fasciature o degli apparecchi dovrà essere applicato nei singoli casi, e potrà altresì fare tutte le domande che crederà necessarie in rapporto agli argomenti contemplati nella tesi estratta.

Infine il candidato esporrà l'anatomia chirurgica della regione su cui deve operare, accennando ai vantaggi del processo operativo prescelto.

N. **84**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione della siringa tipo *Luer*.** — 25 aprile.

Questo Ministero informa le amministrazioni dei corpi interessati, che nel prossimo fascicolo delle disposizioni speciali per l'artiglieria sarà inserita una nota relativa all'adozione della siringa tipo *Luer* in sostituzione di quella del *Pravaz*.

Le siringhe del tipo *Pravaz* ora esistenti presso i reggimenti d'artiglieria, dovranno essere conservate in servizio fino a consumazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **85**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali.** — 26 aprile.

All'*Atto* 21 del corrente anno, pagina 32, secondo capoverso, *dopo le parole* « gambali di cuoio » *aggiungere* « e di speroni alla scudiera ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **86**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Mandati di rimborso e d'anticipazione.** — 26 aprile.

L'interpretazione data da taluni corpi alle disposizioni dell'*Atto* 25 del corrente anno riguardanti la riscossione delle anticipazioni trimestrali per l'acquisto dal commercio di pane, foraggio, paglia e combustibile e per le indennità eventuali,

ha fatto sì che alcune anticipazioni riuscissero soverchiamente frazionate.

Pertanto, questo Ministero avverte che il frazionamento in più rate delle dette anticipazioni è obbligatorio soltanto quando la somma da riscuotersi superi i seguenti limiti: per le anticipazioni da riscuotersi dai consigli d'amministrazione, lire cinquemila; per quelle da riscuotersi dai distaccamenti, lire cinquecento per ogni compagnia, squadrone o batteria, di cui si compone il distaccamento; e che ogni rata non deve superare i limiti suddetti, a meno che non occorra una somma maggiore per pagamenti quindicinali o mensili convenuti coi fornitori, o per altre esigenze di servizio, nel qual caso sarà riscossa ogni volta la somma occorrente.

Cogli stessi criteri dovrà esser chiesta l'emissione di tanti mandati separati da parte dei corpi che risiedono in località non sedi di tesoreria, come fu prescritto nel terz'ultimo capoverso dell'*Atto* sopra citato.

Qualora un corpo, istituto o stabilimento debba effettuare spese per pane, foraggio, paglia e combustibile o per indennità eventuali in un trimestre per il quale non abbia preveduta alcuna spesa nè richiesto quindi alcuna anticipazione, inoltrerà al Ministero, subito all'atto del bisogno, un'apposita domanda d'anticipazione, anche se, per l'urgenza della spesa, non potesse, per farla, attendere la riscossione del mandato.

Sarà fatta soltanto eccezione per quei casi in cui la domanda d'anticipazione non potesse, presumibilmente, pervenire al Ministero almeno quindici giorni prima della fine del trimestre; nei quali casi il corpo, effettuata la spesa, o giunto il termine del trimestre, trasmetterà subito al Ministero il rendiconto per il rimborso della somma pagata (4° capoverso dell'*Atto* suddetto); chiedendo in pari tempo l'anticipazione per il trimestre successivo, se la spesa debba continuare.

Per l'esecuzione di queste disposizioni i corpi cureranno che da parte dei distaccamenti sia data subito notizia al consiglio d'amministrazione di tutte le spese improvvise che occorrano per i servizi avanti indicati.

Si avverte infine che le anticipazioni dovranno essere sempre conteggiate nel rendiconto del trimestre per il quale vennero date, anche se la riscossione abbia avuto luogo nel trimestre successivo.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 18ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 maggio.

FEBBRAIO 17. — Decreto ministeriale che modifica quello in data 11 ottobre 1906 che stabiliva nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare, *pag.* 313.

MARZO 3. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di spalto dell'opera a corona di S. Rocco al Porto della piazza di Piacenza, *pag.* 314.

» 17. — R. decreto di nomina dei membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, *pag.* 315.

Atto N. 87 — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che modifica quello in data 11 ottobre 1906 che stabiliva nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare.** — 17 febbraio.

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1906 con cui sono stabiliti i quadri organici per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione militare;

Riconosciuta la necessità d'includere in essi le operaie che prestano servizio presso la farmacia centrale militare;

Visto il regolamento operai borghesi approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

La tabella *E* annessa al citato decreto ministeriale costituente l'organico normale della farmacia centrale militare dovrà, a far tempo dal 1° gennaio 1907, essere sostituita dalla seguente:

Classe	Numero degli operai per ogni classe	Paga giornaliera	Annotazioni	Classe	Numero delle operaie per ogni classe	Paga giornaliera	Annotazioni
1ª	4	3 75		1ª	5	1 70	
2ª	12	3 00		2ª	8	1 60	
3ª	9	2 50		3ª	12	1 50	
				4ª	9	1 40	
	25				34		

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 febbraio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **88.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di spalto dell'opera a corona di S. Rocco al Porto della piazza di Piacenza.** — 3 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato, la parte di spalto dell'opera a corona di S. Rocco al Porto, della piazza di Piacenza, tratteggiata in rosso nel piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
MAJORANA.

N. 89. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto di nomina dei membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.** — 17 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

La commissione chiamata a dar parere sui ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva è così costituita:

Presidente: Cortese cav. Vittorio, tenente generale, presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

Membri:
- Cortese comm. avv. Carlo, consigliere di Stato;
- Pellecchi comm. avv. Giuseppe, consigliere di Stato;
- Vitelli cav. Gioacchino, maggiore del personale permanente dei distretti, in posizione di servizio ausiliario;
- Gobbi cav. Andrea, maggiore nel 48° reggimento fanteria.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio.

MARZO 21. — R. decreto n. 219, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani, *pag.* 317.
» 28. — Legge n. 154 sul personale civile dei depositi di allevamento cavalli, *pag.* 318.
APRILE 4. — Legge n. 198, che approva il trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia, *pag.* 319.
» 4. — R. decreto n. 203, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 324.

Atto N. **90.** — PENSIONI. — **R. decreto n. 219, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani.** — 21 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani 1848-49 approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1880, n. 5246;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 341;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Federico Gattorno, deputato al Parlamento nazionale, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani, in sostituzione del defunto deputato dott. Antonio Toaldi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 89, pag. 315. — Il nome del primo dei membri, *invece di:* Cortese comm. avv. Carlo, *leggasi:* Sandrelli comm. avv. Carlo.

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
A. MAJORANA.
C. MIRABELLO.

N. **91.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 154 sul personale civile dei depositi di allevamento cavalli.** — 28 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I posti di buttero e di assistente del personale civile inferiore dei depositi di allevamento cavalli sono soppressi.

I butteri e gli assistenti attualmente in servizio passano a far parte del personale degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, costituendo apposita categoria sotto la denominazione: « Sorveglianti e lavoranti dei depositi allevamento cavalli ».

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 158 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, la data d'inscrizione a matricola degli individui già in servizio nei depositi allorquando quel personale venne costituito in pianta stabile, corrisponde a quella del decreto ministeriale con cui essi furono nominati agenti o sotto agenti, butteri o assistenti nei detti stabilimenti.

Art. 3.

Ai sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento cavalli, di cui all'articolo 1°, spetta il trattamento della pensione stabilita dalla legge 15 luglio 1906, n. 360.

Art. 4.

Le pensioni per il personale dei sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento sono rette dalle stesse norme generali

di cui al titolo V, sezione II del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **92.** — COLONIA ERITREA. — **Legge n. 188, che approva il trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia.** — 4 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data al trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia, firmato ad Addis Abeba il 21 luglio 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Trattato di commercio e d'amicizia fra l'Italia e l'Etiopia.

Addis Abeba, 21 luglio 1906.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, guidati dal desiderio di rendere durevolmente amichevoli i rapporti fra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto a tale scopo, di concludere un trattato.

Ed in conformità, Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo ministro plenipotenziario comm. Federico Ciccodicola e

Sua Maestà l'Imperatore Menelik agendo in nome proprio come Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni alle quali intendono vincolare sè stessi come i loro eredi e successori:

Art. 1.

I nazionali protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena libertà di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l'industria.

Art. 2.

Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona e della proprietà.

Art. 3.

Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato, tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giurisdizione. Pei traffici di importazione e di esportazione, per qualunque strada in Etiopia, sarà pagata la dogana in un solo posto.

Art. 4.

I nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali, e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Abissinia alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gl'indigeni od i nazionali di un terzo Stato.

Art. 5.

Ciascuna delle due parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altro; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza e nel Tigrè risiederà uno a Macallè.

Art. 6.

Il presente trattato rimarrà in vigore per tre anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una nè l'altra delle parti annuncierà, mediante dichiarazione uffi-

ciale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine alla efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summentovata denunzia avrà avuto luogo.

Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica a mezzo del governo d'Italia sarà stata comunicata a Sua Maesta l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome del suo impero, ed il ministro plenipotenziario, comm. Federico Ciccodicola per Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di eguale tenore in lingua italiana ed amarica e vi hanno apposto i loro sigilli.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik).

(L. S.) FEDERICO CICCODICOLA.

Ratificato da S. M. il Re d'Italia, l'8 ottobre 1906.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro degli affari esteri

TITTONI.

N. **93**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 203, che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale**. — 4 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della predetta commissione;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1906, col quale fu provveduto alla nomina della commissione summentovata;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il maggiore generale nella riserva Burzio comm. Emilio, membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale, è esonerato, in seguito a sua domanda per motivi di salute, dalla carica stessa.

Art. 2.

Il maggiore generale nella riserva Lavagna cav. Giuseppe è nominato membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
VIGANÒ.
RAVA.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio.

MAGGIO 14. — Truppe in alta montagna, *pag.* 323.
» 14. — Località disagiate, *pag.* 333.
» 14. — Modificazione di alcune misure della giubba di panno da genio (escluso il treno), *pag.* 337.
» 15. — Nuove norme per le anticipazioni degli assegni ordinari e delle indennità eventuali e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti, *pag.* 343.
» 16. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio, *pag.* 351.
» 16. — Computo delle campagne d'Africa, *pag.* 351.
» 16. — Adozione di strumenti leggeri da zappatore per fanteria, *pag.* 351.

Atto N. 94. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Truppe in alta montagna** *. — 14 maggio.

§ 1.

I comuni da considerarsi *di alta montagna*, agli effetti del trattamento speciale stabilito per le truppe dal regolamento per le indennità eventuali approvato col R. decreto 19 aprile 1907 n. 201, e delle disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione, nell'istruzione sulle somministrazioni dei comuni alle truppe approvata col R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 e nel decreto ministeriale annuale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze, sono quelli compresi nel seguente elenco:

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Ala di Stura	*Bobbio Pellice* (1)	Bousson	*Cantoira*
Balme	Bonzo	Bovile	*Ceres*
Bardonecchia	*Borgone Susa*	*Bruzolo*	Cesana Torinese
Beaulard		*Bussoleno*	

(*) Del presente *Atto* e dei seguenti n. 95, 97 e 98 si farà un fascicolo a parte da inviarsi, in ragione di 4 esemplari per ciascun corpo, a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali vari, senza richiesta e senza spesa da parte dei corpi destinatari, a norma del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901. (Disposizione n. 1 del fascicolo n. 10 della Raccolta) (bozze di stampa).

(1) Per i comuni in carattere corsivo l'indennità si applica nelle località che raggiungono o superano l'altitudine di 800 metri.

Champlas du Col
Chiabrano
Chialamberto
Chianoc
Chiavrie
Chiomonte
Clavières
Coazze
Col S. Giov.
Condove
Desertes
Exilles
Faetto
Fenestrelle
Fénils
Ferrera Cenisio
Foresto di Susa
Forno Alpi Graie
Frassinere
Giaglione
Gravere
Groscavallo
Inverso Pinasca
Inverso Porte
Lemie
Maniglia
Massello
Mattie
Meana di Susa
Meano
Melezet
Mentoulles
Millaures
Mocchie
Mollières
Monpantero
Monastero di Lanzo
Mondrone
Novalesa
Oulx
Perosa Argentina
Perrero
Pessinetto
Pinasca
Pomaretto
Pragelato
Praly
Pramollo
Riclaretto
Roccapiatta
Rochemolles
Rorà
Roure
Rubiana
Salbertrand
Salza di Pinerolo
San Didero
San Germano Chisone
San Giorio
San Martino di Perrero
Sauze di Cesana
Sauze di Oulx
Savoulx
Solomiac
Thures
Traverse
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Valgioie
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Viù

Divisione militare di Novara.

Agaro
Alagna Valsesia
Albogno
Allain
Alpette
Andrate
Antey Saint André
Antronapiana
Arnaz
Arvier
Avise
Ayas
Aymaville
Baceno
Balmuccia
Bard
Beura
Bionaz
Boccioleto
Bognanco dentro
Bognanco fuori
Breya
Brissogne
Brusson
Buttogno
Camandona
Campello Monti
Campertogno
Campiglia Soana
Carcoforo
Cardezza
Carema
Ceppomorelli
Ceresole Reale
Cervatto
Challant St. Anselme
Challant St. Victor
Chambave
Chamois
Champ de Praz
Champorcher
Chanversod
Châtillon
Chiesanova
Cogne
Coimo
Coiromonte
Courmayeur
Cravagliana
Craveggia
Cravegna
Crodo
Cursolo
Dissimo
Domodossola
Donnaz
Doues
Druogno
Drusacco
Emarèse
Esio
Etroubles

Falmenta
Fenis
Finero
Fobello
Folsogno
Fomarco
Fontainemore
Formazza
Fornero
Forno
Frassinetto
Gignod
Gressan
Gressoney-la-Trinité
Gressoney-Saint-Iean
Gurro
Hône
Ingria
Introd
Issime
Issogne
Iovençan
La Magdeleine
La Salle
La Thuile
Lilliannes
Locana
Macugnaga
Malesco
Mollia
Monte Ossolano
Montescheno
Montjovet
Morgex
Morondo
Mozzio
Muriaglio
Noasca
Nus
Ollomont
Orasso
Oyace
Perloz
Piedicavallo
Pila
Piode
Pollein
Pont Bozet
Ponteу
Premia
Pré S. Didier
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Quart
Rassa
Rhême Notre Dame
Rhême Saint Georges
Ribordone
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Roisan
Ronco Canavese
Rossa
Sabbia
Saint Cristophe
Saint Dènis
Saint Marcel
Saint Nicolas
Saint Oyen
Saint Pierre
Saint Remy
Saint Vincent
Sale Castelnuovo
Salecchio Superiore
Salecchio Inferiore
Sambughetto
San Bartolomeo Valmara
San Paolo Cervo
Santa Maria Maggiore e Crana
Sarre
Schieranco
Scopa
Scopello
Seppiana
Sparone
Spoccia
Tappia
Toceno
Torgnon
Trasquera
Trontano
Vagna
Valchiusella
Valgrisanche
Valpelline
Valprato
Valsavaranche
Valtournanche
Vazzone con San Carlo
Vazzo
Verrayes
Verrès
Viceno
Vignanella
Villa d'Ossola
Villeneuve
Villette
Vocogno e Prestinone
Zornasco

Divisione militare di Cuneo.

Acceglio
Aisone
Albaretto Valle Macra
Alma
Andonno
Argentera
Bagnolo Piemonte
Barge
Battifoglio
Bellino
Bernezzo
Bersezio
Borgo San Dalmazzo
Boves
Briga Maritt.
Brondello
Brossasco
Busca
Canosio
Caraglio
Cartignano
Casteldelfino
Castelmagno
Celle Macra
Cervasca

Chiusa Pesio
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entraque
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola
Gambasca
Isasca
Limone Piemonte
Lisio
Lottulo
Marmora
Martiniana Po
Melle
Majola
Mombasiglio
Monastero di Vasco
Monasterolo Casotto
Montaldo di Mondovì
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Oncino
Ostana
Paesana
Paglieres
Pamparato
Peveragno
Piasco
Pietra Porzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Rittana
Roaschia
Robilante
Roburent
Roccabruna
Rocca forte-Mondovì
Roccasparvera
Roccavione
Rossana
Sambuco
Sampéyre
San Damiano Macra
Sanfront
San Michele di Prazzo
San Pietro di Monterosso
Scagnello
Stroppo
Tenda
Torre Mondovì
Ussolo
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Valmala
Venasca
Villar San Costanzo
Vinadio
Viola
Verudute

Divisione militare di Milano.

Armio
Biegno
Breglia
Buggiolo
Casasco d'Intelvi
Cavargna
Cerano d'Intelvi
Corrido
Cremia
Curiglia
Cusino
Dosso del Liro
Garzeno
Germasino
Introzzo
Livo
Lozzo
Monte Viasco
Musignano
Pallanzo
Pianello del Lario
Pigra
San Bartolomeo V. Cavargna
San Nazaro V. Cavargna
San Siro
Schignano
Seghebbia
Sueglio
Tremonico
Trezzone
Veleso
Vendrogno
Vercana
Zelbio

Divisione militare di Brescia.

Albaredo
Alone
Anfurro
Ardesio
Avenone
Averara
Aviatico
Azzone
Bogolino
Baresi
Barzio
Bema
Belprato
Berbenno Valtellina
Berzo Demo
Bindo
Blello
Bondione
Bormio

Borno
Bossico
Bovegno
Bracca
Branzi
Brumano
Bruglio in Monte
Campo d'Olcino
Carenno
Carona
Casargo
Caspoggio
Cassiglio
Cassina Valsassina
Castello dell'Acqua
Castione Presolana
Chiesa
Cimmo
Cimbergo
Civo
Collere
Collio
Colorina
Cornero
Concenedo
Corna
Cornalba
Cortenedolo
Corteno
Cortenova
Costa Serina
Costa Valle Imagna
Costa Volpino
Crandola
Cremeno
Cusio
Degagna
Dossena
Edolo
Esino Infer.
Esino Super.
Faedo
Fiume Nero
Fondra
Foppolo
Frerola
Fuipiano d'Almenno
Gandellino
Gargnano
Gerola Alta
Gerosa
Gorno
Gromo
Grosio
Grosotto
Hano
Incudine
Indovero
Introbbio
Irma
Isolato
Lanzada
Limone
Livemno
Livigno
Lizzola
Localello
Lodrino
Loveno Grumello
Lozio
Magno
Malonno
Margno
Marmentino
Mazzo Valtellina
Mello
Menarola
Mezzoldo
Moggio
Monno
Morbegno
Morterone
Mu
Mura
Navono
Oltre il Colle
Oltrepovo
Oltressenda Alta
Oneta
Onodegno
Orezzo
Ornica
Osimo
Pagnona
Paisco
Parlasco
Parzanico
Paspardo
Pedesina
Peia
Pezzare
Pezzoro
Pian Gaiano
Pinteda
Piazzatorre
Piazzo Alta
Piazzolo
Pontagna
Ponte di legno
Premana
Presegno
Prestine
Provaglio Sopra
Rasura
Rigosa
Rogolo
Roncobello
Rongio
Rota dentro
Rota fuori
San Gallo
San Giovanni
San Giacomo e Filippo
San Pietro d'Orzio
Santa Brigida
Santicolo
Saviore
Schilpario
Selino
Selvino
Serina
Somana
Sondalo
Sonico
Spriana
Taceno
Taleggio
Tartano
Teglio
Tenui
Tignale
Torre Santa Maria
Trabucchello
Tremosino
Treviso Bresciano
Valfurva
Vallere
Valgoglio
Valle di dentro
Valle di sotto
Valmassino
Valsecca
Vallorta
Vedeseta
Vezza d'Oglio
Villa d'Allegno
Vilminore
Vione
Zone

Divisione militare di Genova.

Altare	*Cenova*	Melogno (forte)	*Pigna*
Alto	*Cerisola (frazione di Garessio)*	*Mendalica*	*Pornassio*
Armo	*Conio*	*Montalto Ligure*	*Rezzo*
Baiardo	*Coscio d'Arroscia*	*Montegrosso Pian Latte*	*Rocchetta Nervina*
Bardineto	Giovo (forte)	*Nasino*	Triora
Calderara	*Lavina*	*Pieve di Teco*	Zuccarello (sbarramento)
Caprauna			
Carpasio			
Castel Vittorio			

Divisione militare di Verona.

Arsiero	Ferrara di Monte Baldo	*Lusiana*	Sbarramento Rivoli Ceraino
Asiago	*Forni*	*Posina*	*Selva di Progno*
Boscochiesanuova	Forte Castelletto	*Prun*	*Trello*
Breonio	Forte S. Marco (Caprino Veronese)	*Recoaro*	Valli dei Signori
Cerro Veronese	Foza	Roana	*Valrovina*
Cismon	Gallio	Rotzo	*Valstagna*
Conco	*Laghi*	Rovere di Velo	*Vestenanova*
Crespadoro	*Lastebasse*	San Mauro di Saline	
Enego		*Santorso*	
Erbezzo		*San Zeno di Montagna*	

Divisione militare di Padova.

Agordo	*Cercivento*	Drenchia	Gosaldo
Alleghe	*Chies d'Alpago*	Erto e Casso	Grimacco
Ampezzo	*Chiusaforte*	Falcade	*Lamon*
Arsiè	Cibiana	*Farra d'Alpago*	*Lauco*
Auronzo	Cimolais	*Fonzaso*	*La Valle*
Belluno	*Claut*	Forni Avoltri	*Lentiai*
Borca	*Comeglians*	Forni di Sopra	Ligosullo
Brenta Cismon (sbarramento)	Comelico Superiore	Forni di Sotto	*Limana*
Calalzo	Danta	Forno di Canale	*Longarone*
Cavazzo Carnico	*Dogna*	Forno di Zoldo	Lorenzago
	Domegge		Lozzo Cadore
			Lusevera
			Mel

Moggio Udinese
Ospitale
Osoppo
Ovaro
Paluzza
Paularo
Pedavena
Peravolo
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Platischis
Pontebba
Preone
Puos d'Alpago
Raccolana
Ravascetto
Raveo
Resia
Rigolato
Rivamonte
Rocca Pietore
Rodda
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro Cadore
San Tommaso
Santo Stefano di Cadore
San Vito del Cadore
Sappada
Sauris
Savogna
Selva Bellunese
Seren
Socchieve
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon
Tambre d'Alpago
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Treppo Carnico
Trinchiana
Vallada
Valle di Cadore
Verzegnis
Vigo
Villa Santina
Vodo
Voltago
Zoldo Alto
Zoppè
Zuglio

§ 2.

A chiarimento delle disposizioni contenute nei decreti e regolamenti citati si riassume il trattamento stabilito per gli ufficiali e per la truppa quando si trovano per servizio nelle località sopra indicate:

1. Indennità di accantonamento.

Ufficiali e uomini di truppa di stanza nei ricoveri, nei forti e nei presidî di alta montagna.

2. Indennità di marcia.

a) Riparti in escursione, quando pernottano fuori della residenza ordinaria;

b) Drappelli che, nei mesi invernali, si recano a visitare, d'ordine dei comandi di divisione militare, opere, magazzini o depositi lontani e di accesso faticoso, anche se non pernottano fuori della residenza;

c) Riparti comandati per la sorveglianza dei lavori di adattamento o di costruzione di strade, batterie, forti, fabbricati ecc. anche se eseguiti a scopo d'istruzione, e per l'armamento dei forti o delle batterie, quando però non sia eseguito a solo scopo d'istruzione;

d) Ufficiali ed uomini di truppa comandati per le esercitazioni con gli *sci*;

e) Ufficiali degli stati maggiori di battaglione alpini o di

brigata d'artiglieria, durante i tiri collettivi e di guerra ed il secondo e terzo periodo delle grandi escursioni;

f) Ufficiali degli stati maggiori di reggimento, durante il terzo periodo delle grandi escursioni;

g) Ufficiali comandati nella zona d'alta montagna a compiere un servizio isolato non compreso nel seguente n. 5, quando non debbano pernottare fuori della residenza, ma debbano percorrere distanze non minori di 10 chilometri fra l'andato e il ritorno.

3. Indennità di marcia aumentata di una lira.

Ufficiali di vettovagliamento in accompagnamento di salmerie e del carreggio, durante i periodi di escursioni e di manovre in alta montagna (compresi quelli incaricati del funzionamento dei forni someggiati).

4 Indennità di trasferta di 2ª categoria escluso il compenso chilometrico.

Ufficiali che compiono servizî di presidio (ispezioni alle guardie, visite mediche e veterinarie, visite a derrate, a materiali od a locali ecc.) che non richiedono pernottamento fuori della residenza, ma un percorso non minore di 10 chilometri fra l'andata ed il ritorno, anche quando la località ove si recano non sia considerata d'alta montagna.

5. Indennità di trasferta di 1ª categoria escluso il compenso chilometrico.

a) Ufficiali in alta montagna, comandati a compiere un servizio isolato in altra località pure d'alta montagna, che richieda il pernottamento fuori della sede del proprio riparto;

b) Ufficiali degli stati maggiori di battaglione alpini o di brigata d'artiglieria da montagna, durante il periodo delle escursioni di compagnia invernali e primaverili e durante il primo periodo delle grandi escursioni, anche se eseguite in località non considerate d'alta montagna;

c) Ufficiali degli stati maggiori di reggimento alpini o di artiglieria da montagna, durante le escursioni di compagnia invernali o primaverili e durante il primo e secondo periodo delle grandi escursioni, anche se eseguite in località non considerate d'alta montagna;

d) Ufficiali d'artiglieria e del genio comandati isolatamente per la sorveglianza dei lavori di adattamento o costruzioni di strade, batterie, forti, fabbricati ecc., anche se eseguiti a scopo d'istruzione, e per l'armamento dei forti o delle batterie quando non sia eseguito a solo scopo d'istruzione.

6. Indennità previste dallo specchio II delle indennità eventuali.

a) Ufficiali degli stati maggiori di reggimento, battaglione o brigata, pel viaggio di andata sul sito delle escursioni e pel ritorno alla sede per la via più breve;

b) Ufficiali che da una località di alta montagna si recano isolatamente, per ragioni di servizio, fuori della zona di alta montagna;

c) Ufficiali che da una località non considerata di alta montagna si recano nella zona di alta montagna, per eseguire ispezioni, sorvegliare esercitazioni o comunque a prestarvi servizio temporaneo.

Per questi ufficiali l'indennità di trasferta è dovuta pei giorni di viaggio ed anche pei primi 10 giorni di permanenza presso i riparti. Dopo, ricevono lo stesso trattamento stabilito per le truppe.

7. Indennità stabilite dal decreto ministeriale annuale pei servizi di presidio e adiacenze.

Ufficiali residenti fuori della zona di alta montagna che si recano in questa zona per servizî di presidio

8. Soprassoldi giornalieri di servizio per gli uomini di truppa.

A) Soprassoldo giornaliero di lire 1.00:

Uomini di truppa comandati presso ufficiali in servizio isolato, quando non possono prender parte al rancio.

B) Soprassoldo giornaliero di lire 0.50:

a) Sottufficiali d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento, durante le escursioni invernali ed estive nella zona di alta montagna;

b) Attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo, quando, durante le esercitazioni in alta montagna, restano

lontani dalle truppe, fuori della propria sede, per la custodia dei quadrupedi.

In quest'ultimo caso il soprassoldo tien luogo della indennità di marcia e di accantonamento, ed è cumulabile con la indennità di trasferta di 2ª categoria quando gli uomini di truppa non possono partecipare al rancio.

C) Soprassoldo giornaliero di lire 0.10:

Uomini di truppa addetti alle salmerie, durante le escursioni in alta montagna (tranne i maniscalchi, i sellai e gli allievi sellai).

Questo soprassoldo è cumulabile con la indennità di marcia.

D) Mercede per ogni ora di lavoro (n. 25 a.) — Specchio III ind. ev.):

Uomini di truppa impiegati nelle costruzioni di batterie occasionali e nel trasporto di materiali destinati all'armamento delle batterie stesse, quando non siano eseguiti al solo scopo d'istruzione.

Questa mercede è cumulabile con le indennità di servizio collettivo.

9. Disposizioni varie.

a) Le indennità di marcia e di accantonamento spettanti agli uomini di truppa, a norma dei numeri 1 e 2 di questo *Atto*, sono aumentate di centesimi 10.

L'aumento va a favore delle masse mensa e rancio, per le maggiori spese del vitto, e non può essere corrisposto alla mano. Pei sottufficiali conviventi alla mensa lo scotto deve in conseguenza essere portato a lire 1.20.

Nelle escursioni in montagna, l'aumento è dovuto dal giorno susseguente all'arrivo nella zona d'escursione, indipendentemente dall'altitudine delle località nelle quali le truppe compiono le escursioni o pernottano;

b) Le indennità di marcia e di accantonamento non sono cumulabili coi soprassoldi giornalieri stabiliti dal n. 20 *a*) *b*) dello Specchio III delle indennità eventuali pei sottufficiali guarda batteria nei forti, guarda forti, guarda colombai e guarda magazzini;

c) Agli uomini di truppa, tanto nelle escursioni quanto nei ricoveri e presidî di alta montagna, spetta l'aumento di un terzo della razione pane;

d) Agli ufficiali ed agli uomini di truppa nei ricoveri di

alta montagna è somministrato il pagliericcio a terra, con le lenzuola, quando possibile;

e) Gli ufficiali distaccati in località abitate di alta montagna ricevono l'alloggio in contanti, quando non sia fornito l'alloggio in natura dai comuni o dall'amministrazione militare, anche se la durata del distaccamento superi tre mesi;

f) Nella denominazione di « ufficiali » s'intendono compresi anche gl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, osservando, per l'assimilazione di rango a grado militare, le norme del § 9 del regolamento per le indennità eventuali.

Dal 1° aprile 1907 sono abrogati gli *Atti* 28 e 96 del 1904 con tutte le successive modificazioni.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **95**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Località disagiate**. — 14 maggio.

Le località da considerarsi *disagiate*, e nelle quali i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dal n. 20 lett. *a* e *b*) dello Specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali, sono raddoppiati pei sottufficiali guarda batterie nei forti, guarda forti, guarda magazzini, guarda colombaie titolari ed aggiunti, guarda stazioni e guarda mine in servizio isolato, sono quelle comprese nel seguente elenco:

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Moncenisio . . . . . — Ospizio — Forte Roncia — Magazzini Barriera Francia — Forte Varisello — Forte Cassa — Batteria Tagliata — Batteria Pattecreuse — Caserma Malamot.

Susa. . . . . — Forte Giaglione — Batteria occasionale della Brunetta — Batteria della Losa — Batteria dell'Olmo — Forte Pampalù — Batteria Paradiso — S. Chiara.

Exilles. . . . . — Forte principale — Fortino Serre la Garde — Oulx — Valle calambra — Fenile — Sapè — Case Garde.

Bardonecchia. . . . — Galleria del Fréjus — Magazzino della difensiva — Polveriera del presidio — Monte Gasparre e Tre Croci — Forte Bramafan e Colomion.

Cesana . . . . . — Forte Champlas-Seguin e batterie annesse — Petit Vallon — Corpo di guardia difensivo.

Fenestrelle . . . . . — Forte Valli — S. Carlo — Serre Marie Falouel — Colle delle Finestre — Ridotto S. Barbara delle Porte — Ridotto Carlo Alberto — Opere dell'Assietta.

Perrero . . . . . — Perrero — Batteria Podurante e Monte Castello.

Divisione militare di Novara.

Bard . . . . . — Forte principale — Batteria Machaby — Blokaus della Cou — Baraccamento di Valgrisanche.

Divisione militare di Cuneo.

Vinadio . . . . . — Opera principale — Fortino — Forte Serziera — Forte Neghino.

Tenda . . . . . — Forti Pepino e Taborda — Giaura e Tagliata della Galleria — Forti Colle Alto, Pernante e Margheria — Baraccamento della Panice.

Divisione militare di Brescia.

Rocca d'Anfo . . . — Sette batterie.

Edolo . . . . . — Interruzioni stradali.

Divisione militare di Genova.

Genova . . . . . — Prima sezione del fronte di terra (Forti S. Tecla; Richelieu; Monte Ratti e Quezzi).

— Stazione ferroviaria.

— Terza sezione del fronte di terra (Forti Sperone; Begato; Puino; Due Fratelli e Diamante).

— Quarta sezione del fronte di terra (da Begato all'avanzata Lanterna, compresi i forti esterni Belvedere e Crocetta).

Sbarramenti . . . . — Turchino — Giovo — Altare — Melogno Zuccarello.

Nava . . . . . — Sbarramento Molini di Triora.
Finalborgo . . . . . — Orco Feglino.
Savona . . . . . — Monte Ciuto — Madonna del Monte — Madonna degli Angeli — Batterie S. Elena e Capo di Vado.

Divisione militare di Verona.

Verona . . . . . — Forti S. Briccio e Monte Castelletto — Tomba — Castel S. Felice — 1°, 2°, 3° e 4° settore — Stazione ferroviaria.
Peschiera . . . . . — N. 11 Forti e la Cinta della Piazza.
Mantova . . . . . — Forte Pietole — Opere di Migliaretto — Forte Pompilio — Batterie Belgioioso Lunetta Batteria del Lago — Cittadella — Fossamana — Frassine.
Rivoli . . . . . — Forti Masua, S. Marco, Chiusa, Ceraino Monte Rivoli — Batteria dell'Incanal — Tagliata — Batteria Bassa di Rivoli.
Val Leogra . . . . — Forte Monte Maso e Tagliata Bariola — Interruzione stradale (Valle dei Signori).
Val d'Assa e Astico. — Batterie Monte Rasta e Canove — Tagliata Val d'Assa — Caserma difensiva di Monte Interrotto.
Pastrengo . . . . . — Forte Piovezzano — Monte Bolega — Poggio Croce — Poggio Pol.
Asiago . . . . . — Interruzioni stradali.

Divisione militare di Padova.

Primolano . . . . . — Forte Tombion — Batteria Fontanelle.
Cordevole . . . . . — Tagliata Sasso S. Martino.
Cadore . . . . . — Forti Monte Ricco e Monte Vaccher — Tai di Cadore — Interruzione stradale — Arsiè: interruzione stradale.

Divisione militare di Bologna.

Venezia . . . . . — Forte Mazzorbo — Batteria Casa Bianca Forte Torre S. Erasmo — Forte Treporti — Forti Malghera, Tron, Caroman — Polveriera Vignole — Laz-

zaretto nuovo — Isola Madonna del Monte — San Giorgio in Alga — Forte Brendole.

Bologna . . . . . — Stazione ferroviaria.

Divisione militare di Livorno.

Spezia . . . . . — Forte Monte Bastione — Monte Rocchetta — Monte Bastia — Batteria Monte Parodi — Fortino Castellana — Batteria Cava Castellana — Pegazzano — Forte Canarbino — Batteria Semaforo — Batterie Fresonara e Centrale.

Talamone . . . . . — Batteria Talamone.

Divisione militare di Roma.

Roma . . . . . — Forti: Bravetta — Boccea — Trionfale — Portuense — Ostiense — Monte Antenne — Pietralata — Casilina — Appia Pignatelli — Tiburtina — Ardeatina — Prenestina — Aurelia — Casal Braschi — Monte Mario — Batteria del Tevere n. 1 — Stazione ferroviaria.

Divisione militare di Cagliari.

Ozieri . . . . . — Colombaia militare.

Maddalena . . . . . — Batterie: Arbuticci — Baragge — Capo d'Orso — Monte Altura — Poggio Rasu superiore — Poggio Rasu inferiore — Stagnali — Colombaia militare — Forti Guardiavecchia e Trinità — Colmi — Punta Villa — Direzione di artiglieria.

Divisione militare di Napoli.

Gaeta . . . . . — Forte Emilio Savio.

Napoli . . . . . — Stazione ferroviaria.

Divisione militare di Bari.

Taranto . . . . . — Batterie: S. Vito — S. Pietro — Rondinella — Isola di S. Paolo.

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Messina . . . . . — Batterie: Serra la Croce — Polveriera — Ogliastri — S. Iacchiddu — Pietrazza — Giulitta — Mangialupi — Monte Gallo — Monte Campone — Monte dei Centri — Menaia — Matiniti superiore — Matiniti inferiore — Telegrafo — Arghillà — Catona — Pentimele Nord — Pentimele Sud — Pignatelli.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **96**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione di alcune misure della giubba di panno da genio (escluso il treno)**. — 14 maggio.

All'*Atto* 297 del 1903 vengono portate le seguenti varianti:

Pag. 796. — Allo specchio delle misure delle giubbe di panno da genio, escluso il treno, dovrà essere sostituito il seguente:

SPECCHIO *delle misure delle giubbe da panno da genio (escluso il treno)*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: totale	Metà larghezza della parte posteriore all'altezza del bavero	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il rivolto della manopola	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza delle maniche: al rombo	Metà larghezza delle maniche: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura della spalla al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al petto	Lunghezza del bandetto da sotto il braccio sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla punta del davanti passando sotto l'ascella al 3° occhiello	Lunghezza del bavero all'altezza	Altezza del bavero per tutta la sua lunghezza	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
1	1	510	725	215	650	235	230	165	800	245	490	505	600	450	70	90	60	260
	2	510	725	210	650	230	225	165	800	240	495	550	580	430	70	90	60	260
2	1	500	710	210	640	230	225	165	785	240	480	550	585	440	70	90	60	255
	2	500	710	205	640	225	220	160	785	235	485	530	565	420	70	90	60	255
3	1	490	695	205	630	225	220	160	770	235	470	535	570	430	70	90	60	250
	2	490	695	200	630	220	215	160	770	230	475	515	550	410	70	90	60	250
4	1	480	680	200	620	220	215	160	755	230	460	520	555	420	70	90	60	245
	2	480	680	195	620	215	210	160	755	225	465	500	535	400	70	90	60	245
5	1	470	665	195	610	215	210	160	740	225	450	505	540	410	70	90	60	240
	2	470	665	190	610	210	205	155	740	220	455	485	520	390	70	90	60	240
6	1	460	650	190	600	210	205	155	725	220	440	490	525	400	70	90	60	235
	2	460	650	185	600	205	200	150	725	215	445	475	510	390	70	90	60	235

Pag. 797. — Alla dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da genio, sostituire la seguente:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da genio (escluso il treno*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	2	1 54	3 08	2 92	5 84	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2	2	1 51	3 02	2 80	5 60	
2	1	5	1 50	7 50	2 74	13 70	
	2	5	1 47	7 35	2 70	13 50	
3	1	11	1 45	15 95	2 66	29 26	
	2	11	1 42	15 62	2 62	28 82	
4	1	20	1 40	28 00	2 58	51 60	
	2	20	1 37	27 40	2 54	50 80	
5	1	10	1 35	13 50	2 50	25 00	
	2	10	1 33	13 30	2 48	24 80	
6	1	2	1 32	2 64	2 44	4 88	
	2	2	1 29	2 58	2 42	4 84	
Totali		100		139 94		258 64	
			Media	1 39		2 58	

Pag. 799. — Alla dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali del genio, sostituire la seguente:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali del genio, escluso il treno.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40. Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1	1	2	1 58	3 16	2 92	5 84	
	2	2	1 55	3 10	2 80	5 60	
2	1	5	1 54	7 70	2 74	13 70	
	2	5	1 51	7 55	2 70	13 50	
3	1	11	1 49	16 39	2 66	29 26	
	2	11	1 46	16 06	2 62	28 82	
4	1	20	1 44	28 80	2 58	51 60	
	2	20	1 41	28 20	2 54	50 80	
5	1	10	1 39	13 90	2 50	25 00	
	2	10	1 37	13 70	2 48	24 80	
6	1	2	1 36	2 72	2 44	4 88	
	2	2	1 33	2 66	2 42	4 84	
Totali		100		143 94		258 64	
			Media	1 43		2 58	

All'*Alto* 143 del 1904 dovrà essere recata la seguente variante:

Pag. 518. — Al conto di costruzione della giubba di panno da genio, sostituire il seguente:

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da genio (escluso il treno).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1 390	7 00	9 730
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	— 150
Velluto in seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	10 00	— 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 580	0 35	— 903
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	— 079
Bottoni grandi da genio	»	10 —	% 1 00	— 100
Bottoni piccoli » »	»	6 —	— 65	— 039
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 200
				— —
Prezzo di costo.			L.	13 341
				— —
Prezzo di conteggio . .			L.	13 40

(1) Nella fornitura sono compresi 1 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, e per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

All'*Atto* 243 del 1906 dovrà essere recata la seguente modificazione:

Pag. 600. — Al conto di costruzione della giubba di panno da sottufficiali del genio, sostituire il seguente:

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del genio (escluso il treno)*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 430	9 50	13 585
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 020	7 50	— 150
Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	— 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 580	— 35	— 903
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	— 57	— 079
Bottoni grandi da sottufficiali del genio .	%	10 —	10 —	1 000
Bottoni piccoli » » » » .	»	6 —	6 50	— 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	4 600
Prezzo di costo . . . L.				20 847
Prezzo di conteggio . . . L				20 90

(1) Nella fornitura sono compresi il gancherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata provvederà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare siano somministrati alle amministrazioni interessate il campione-tipo della giubba modificata ed i relativi modelli (patrons) e tavole grafiche per il taglio delle stoffe.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **97.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuove norme per le anticipazioni degli assegni ordinarii e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti.** — 15 maggio.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 gli assegni per gli ufficiali sono stati, generalmente, inscritti in capitoli appositi, separati da quelli degli uomini e dei quadrupedi di truppa. Così pure le spese per le indennità eventuali, comprese quelle che erano prima inscritte nei capitoli delle competenze, sono state riunite in appositi capitoli.

In conseguenza, le disposizioni degli art. 31 e seguenti del regolamento d'amministrazione per le anticipazioni ai corpi e la resa dei conti dovranno intendersi applicabili con le modificazioni dipendenti dalle seguenti norme.

Art. 1.

Anticipazioni per assegni ordinari e spese di leva.

§ 1. Le richieste d'anticipazione per provvedere al pagamento degli assegni ordinari sono così distinte:

a) *Richiesta d'anticipazione degli assegni ordinari per gli ufficiali ed impiegati*, mod. 218-*A*;

b) *Richiesta d'anticipazione degli assegni ordinari per gli uomini e quadrupedi di truppa:* mod. 218-*B*.

A ciascuna delle dette richieste corrisponde una *Dimostrazione degli assegni*: mod. 219-*A* per gli ufficiali, mod. 219-*B* per la truppa.

§ 2. In base a tali richieste il Ministero emette sui rispettivi capitoli del bilancio i mandati corrispondenti, i quali saranno esigibili: dal primo giorno del mese pel quale si fece la richiesta, se riguardano assegni per la truppa; dal 25 del mese stesso se concernono assegni per gli ufficiali, salvo per questi ultimi che la somma venga ripartita in due o più mandati pagabili fuori dei capoluoghi di provincia, nel qual caso essi sono esigibili a cominciare dal giorno 16 del mese.

Quando debbasi corrispondere agli ufficiali parte dello stipendio prima del termine stabilito per la riscossione dei mandati, i corpi assegneranno, nella richiesta mod. 218-*A*, la somma equivalente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, e la ridomanderanno, per contro, con apposito *Prospetto* mod. 303.

§ 3. Nella *richiesta* mod. 218 *A* e nella relativa *dimostrazione* gli assegni degli ufficiali in servizio attivo permanente dovranno risultare distinti da quelli degli ufficiali in congedo.

§ 4. Delle indennità eventuali stabilite nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 saranno comprese nelle richieste mod. 218-*A* quelle indicate al n. 8.

Il comando del corpo di stato maggiore vi comprenderà inoltre quella di cui al n. 1-*d*.

Le legioni dei carabinieri reali vi comprenderanno anche le indennità di residenza agli ufficiali (n. 3 specchio III), le quali sono invece dagli altri corpi comprese nelle *Richieste* mod. 220 (§ 15-*b* del presente *Atto*); e le indennità di prima provvista e perdita di cavalli (n. 4 e 5 specchio III), le quali sono dagli altri corpi conteggiate fra le spese di rimonta (§ 27-*b* del presente *Atto*).

§ 5. La legione allievi carabinieri compilerà apposite *richieste* mod. 218-*A* per le spese della scuola allievi ufficiali dell'arma (*escluse le competenze del personale militare*), cioè per onorari a insegnanti civili, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione, ecc.

§ 6. Le *Richieste* mod. 218-*B* saranno distinte secondo che riguardino:

a) la forza organica dei singoli corpi;

b) le reclute presso i distretti;

c) gli uomini di truppa appartenenti a classi richiamate dal congedo per istruzione.

§ 7. Le richieste di cui alla lettera *a*) del numero precedente saranno mensili, e compilate con le norme ora in vigore.

§ 8. I reggimenti granatieri e pontieri del genio comprenderanno nelle loro richieste mod. 218-*B* anche il supplemento all'assegno giornaliero pel vitto (n. 30 lett. *a* e *b* dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907).

§ 9. Le legioni carabinieri reali vi comprenderanno anche le indennità eventuali di cui ai numeri 31, 33, 34 e 35 (1) del detto specchio III.

Esse vi comprenderanno inoltre l'indennità fissa spese di viaggio che dagli altri corpi vanno invece comprese nelle richieste mod. 220 § 15-*d* del presente *Atto*) e gli assegni di primo corredo per gli allievi, e per i carabinieri che dagli altri

(1) S'intende, pei premi d'arresto, che le legioni carabinieri conteggeranno solo quelli che debbono rimanere a carico del bilancio della guerra (§ 191 del regolamento sulle indennità eventuali).

corpi sono invece conteggiati fra le spese per il servizio dei materiali di corredo ed equipaggiamento.

§ 10. Le richieste di cui alla lettera *b* del § 6 saranno dai distretti militari compilate nell'occasione della chiamata annuale della classe di leva, e trasmesse al Ministero (*Div. assegni*) in modo che gli pervengano almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'arrivo delle reclute ai distretti.

Esse comprenderanno gli assegni giornalieri per tutti gli uomini che ogni distretto prevede di dover ricevere e per tutto il tempo in cui gli uomini stessi rimarranno presso il distretto anche se questo tempo abbracci due trimestri.

§ 11. Le richieste di cui alla lettera *c* del § 6 saranno compilate nell'occasione di ogni chiamata di una classe di leva per l'istruzione e trasmesse al Ministero (*Div. assegni*) in modo che gli pervengano almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'arrivo degli uomini ai corpi. Esse comprenderanno gli assegni giornalieri per tutti gli uomini che ogni corpo prevede di dover ricevere e per tutto il tempo in cui gli uomini stessi rimarranno alle armi, anche se questo abbracci due trimestri dello stesso esercizio finanziario. In quest'ultimo caso però la somma riscossa sarà, nei conti interni, tenuta a bilancio fino alla compilazione del rendiconto della chiamata (§ 21), e, naturalmente, saranno in egual modo tenute a bilancio le spese relative alla chiamata medesima.

Se la chiamata interessa due esercizi finanziari si compileranno due richieste per le corrispondenti giornate dei due trimestri.

§ 12. I distretti militari compileranno trimestralmente una richiesta (servendosi del mod. 218-*B*) per *le spese di leva*, e la trasmetteranno al Ministero (*Div. assegni*) in modo che gli pervenga almeno 15 giorni prima che cominci il trimestre al quale si riferisce. Essa sarà compilata tenendo conto, per massima, dei dati del corrispondente trimestre dell'esercizio precedente.

§ 13. La scuola militare e l'accademia militare, oltre alle richieste per gli assegni dovuti al personale dell'istituto, compileranno altresì mensilmente distinte richieste:

per la quota spesa mantenimento a carico degli allievi;

per le pensioni e mezze pensioni gratuite concesse dallo Stato agli allievi, e per gli assegnamenti dovuti ai professori e maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, a preparatori dei gabinetti scientifici.

Art. 2.

Anticipazioni per indennità eventuali.

§ 14. I fondi occorrenti pel pagamento delle indennità eventuali verranno chiesti trimestralmente con la *Richiesta di anticipazione per le indennità eventuali* mod. 220.

§ 15. Saranno compilate separate richieste secondo che riguardino:

a) le indennità pei viaggi e servizi collettivi ed isolati stabilite dagli specchi I e II annessi al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 (*escluse le spese di viaggio per i servizi di rimonta*, e quelle per *campagne geodetiche e topografiche eseguite per conto dell'istituto geografico militare*); — le indennità indicate ai numeri 9 e 10 del successivo specchio III; — le indennità per servizi di presidio ed adiacenze (*escluse quelle relative ai servizi delle sussistenze, dell'artiglieria e del genio*, le quali vanno conteggiate fra le spese pei detti servizi); — il trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede; — le indennità agli impiegati civili trasferiti di sede o collocati a riposo; — le indennità spese di viaggio per il personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli.

Queste somme saranno domandate ai n. 1 e 2 della *richiesta* mod. 220.

b) le indennità e i soprassoldi previsti nel detto specchio III (1) ai numeri: 1-*a* (*escluse le indennità inerenti ai servizi di rimonta all'estero, le quali vanno conteggiate fra le spese relative al servizio di rimonta* come quelle di cui al § 27-*b* del presente *Atto*), 1-*b*, 1-*c*, 3, 6, 7, 11, 12 *a*, 12 *b*, 12-*c*, 12 *d* (*solo pei comandati come macchinisti negli ospedali militari*), 12-*e*, 13, 14, 16-*c*, 16-*d*, 16-*e*, 16 *f*, 16 *g*, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 *c*, 31, 32 e 34.

Queste somme vanno dimostrate nel n. 3 della *richiesta*.

S'intende che anche l'indennità d'ospedale (n. 31) va compresa nelle richieste dei corpi cui i militari appartengono, e il pagamento ne sarà fatto dai corpi stessi, analogamente a

(1) S'intende che le spese di trasporto che possano occorrere nel compiere taluni dei servizi pei quali sono dovute le indennità o i soprassoldi stabiliti dallo specchio III, vanno comprese nella richiesta di cui alla precedente lettera *a*.

quanto è stabilito dal n. 2 della *Circolare* 21-1907 per gli aumenti giornalieri di servizio dovuti ai sottufficiali.

c) le indennità spese d'ufficio e di alloggio stabilite dagli specchi IV e V del citato regio decreto 19 aprile 1907 (n. 4 e 5 della *richiesta*).

d le indennità fisse per le spese di viaggio degli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono rinviati in congedo (n. 6 della *richiesta*).

§ 16. Le *Richieste* mod. 220 dovranno essere trasmesse al Ministero (*Div. assegni*) in modo che gli pervengano almeno 15 giorni prima che incominci il trimestre. Le richieste di cui alle lettere *a*, *b* e *d* del precedente numero verranno compilate sui dati del corrispondente trimestre dell'esercizio finanziario precedente, tenendo conto dei movimenti che allora ebbero luogo ma che non si ripeteranno, e di quelli nuovi che invece si preveda possano effettuarsi. La richiesta indicata alla lettera *c* sarà compilata in base ai bisogni prepresuntivi del trimestre cui si riferisce.

§ 17. Le legioni carabinieri reali invece delle richieste indicate al § 15 ne compileranno una sola comprendendovi: le indennità stabilite dagli specchi I e II annessi al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201; — i soprassoldi previsti nel successivo specchio III ai numeri 16, 19, 21, 33; — l'indennità di tramutamento alle famiglie di ufficiali ed impiegati.

Art. 3.

Rendiconti.

§ 18. Degli assegni e delle indennità dovute e delle anticipazioni sul bilancio i corpi rendono conto con separati rendiconti corrispondenti ad ogni capitolo ed articolo del bilancio medesimo.

I rendiconti da compilarsi saranno pertanto i seguenti:

a) *Rendiconto degli assegni ordinari per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per gli impiegati civili*, mod. 222-*A*;

b) *Rendiconto degli assegni ordinari per gli ufficiali in congedo*, mod. 222-*B*.

c) *Rendiconto degli assegni ordinari per gli uomini e quadrupedi di truppa*, mod. 222-*C*;

d) *Rendiconto delle spese di leva e degli assegni giornalieri per le reclute presso i distretti*, mod. 222-*D*;

e) *Rendiconto degli assegni per gli uomini di truppa ap-*

partenenti a classi richiamate dal congedo per istruzione, modello 222 *E*;

f) *Rendiconto delle indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati*, mod. 223-*A*;

g) *Rendiconto delle indennità per servizi e posizioni speciali*, mod. 223-*B*;

h) *Rendiconto delle indennità per spese d'ufficio e d'alloggio*, mod. 223-*C*;

i) *Rendiconto delle indennità fisse per spese di viaggio degli uomini di truppa*, mod. 223-*D*;

l) *Rendiconto delle indennità e spese di pubblica sicurezza*, mod. 224.

§ 19. Sui rendiconti degli assegni si conteggeranno, oltre gli assegni ordinari, le indennità eventuali da comprendersi nelle corrispondenti richieste d'anticipazione (§ 4, 8, 9 del presente *Atto*).

Le indennità eventuali comprese nelle richieste di cui all'articolo 2 del presente *Atto* saranno, naturalmente, conteggiate nei rendiconti relativi.

I soprassoldi ai sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile, ed ai comandati come ordinanze, di cui al n. 27 dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, saranno conteggiati sul rendiconto modello 223-*B* del corpo invalidi e veterani.

§ 20. I rendiconti mod. 222-*A*, 222-*B*, 223-*B* e 223-*C* sono nominativi, e così pure è nominativo il rendiconto mod. 223-*A* per quanto riguarda le indennità per viaggi e servizi isolati.

§ 21. Tutti i rendiconti sono trimestrali, salvo quello degli assegni per gli uomini richiamati per istruzione (mod. 222-*E*), il quale dovrà comprendere tutto il periodo della chiamata, a meno che questo abbracci due esercizi finanziari, nel qual caso si compileranno due rendiconti, ciascuno pei corrispondenti giorni del rispettivo esercizio.

§ 22. Il credito o debito risultante alla fine di ogni trimestre sarà riportato nel rendiconto del trimestre successivo, fino al termine dell'esercizio, venendo poi così disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto. Fanno però eccezione:

il rendiconto mod. 222-*E*, che deve abbracciare tutto il periodo della chiamata, o essere diviso per esercizio finanziario;

i rendiconti mod. 223,-*A* 223 *B* e 224, pei quali, data la loro specialità, si oppongono ragioni di revisione, e nei quali,

quindi, non si farà il riporto delle rimanenze da un trimestre all'altro.

§ 23. Nel rendiconto delle spese di leva e degli assegni giornalieri per le reclute presso i distretti mod. 222-*D*, e in quello degli assegni pei richiamati per istruzione mod. 222-*E*, le indennità fisse spese di viaggio saranno indicate per semplice dimostrazione, dovendosene invece fare il conteggio nel relativo rendiconto mod. 223-*D*.

Nel primo dei detti rendiconti saranno poi compresi, naturalmente, anche i soprassoldi di cui al n. 18 dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907.

§ 24. Le legioni carabinieri reali, invece dei distinti rendiconti mod. 223-*A*, 223-*B* e 223-*D* ne compileranno uno solo facendo uso del mod. 223-A, convenientemente adattato, e, occorrendo, unendovi apposita dimostrazione nominativa relativa alle indennità eventuali dovute per servizi e posizioni speciali.

§ 25. L'accademia militare e la scuola militare, per il conteggio delle pensioni e mezze pensioni gratuite concesse dallo Stato agli allievi, e per il conteggio degli assegnamenti dovuti ai professori e maestri civili ecc. (§ 13), potranno valersi di *Rendiconti* mod. 400 convenientemente adattati, riportandone le rimanenze trimestrali sino al termine dell'esercizio nel modo indicato al § 22.

§ 26. I rendiconti mod. 222-*A*, 222-*B*, 223-*A*, 223-*B*, 223-*C* e 224 dovranno essere spediti al Ministero (*Div. conti degli assegni*) non più tardi del giorno 20 del primo mese successivo al trimestre cui si riferiscono. Gli altri saranno inviati non più tardi dell'ultimo giorno del mese stesso.

§ 27. *Rendiconti speciali.* — Le indennità per servizi e posizioni speciali stabilite dallo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907 non enumerate nelle disposizioni che precedono saranno comprese nei rendiconti appresso indicati;

a) Sul *Rendiconto relativo alle spese per esigenze di mobilitazione* ecc., le spese di cui al n. 2;

b) Sul *Rendiconto speciale delle spese di rimonta*, le indennità per prima provvista e perdita di cavalli di cui ai n. 4 e 5 (eccettuati gli ufficiali dei carabinieri reali, V. § 4 del presente *Atto*), e i soprassoldi di cui al n. 17;

c) Sui *Rendiconti speciali pei servizi del genio*, il soprassoldo di cui al n. 12 *d* pei macchinisti e fuochisti addetti al servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra, e l'indennità di cui al n. 36 pei militari di truppa non provveduti d'alloggio;

d) Sul *Rendiconto speciale mod. 814 degli stabilimenti di commissariato*, il soprassoldo di cui al n. 12-*d* pei macchinisti, fuochisti e meccanici degli stabilimenti di commissariato, e il soprassoldo di cui al n. 12-*f* pei capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti stessi;

e) Sul *Rendiconto speciale dell'Istituto geografico militare*, il soprassoldo di cui al n. 15;

f) Sui *Rendiconti speciali dei servizi pei quali i lavori sono eseguiti*, la mercede di lavoro di cui al n. 25;

g) Sui *Rendiconti speciali delle spese a carico di altri ministeri*, i soprassoldi di cui al n. 29.

Art. 4.

Disposizioni finali.

§ 28. Sono aboliti:

Il *Prospetto della forza e delle variazioni* mod. 215-*D*, le attuali *Richieste* mod. 218 e le *Dimostrazioni* mod. 219; gli attuali *Rendiconti* mod. 220, 224 e 230; i *Fogli dimostrativi* mod. 222, 231 e 232; gli *Specchi dimostrativi* mod. 226, 356, 380-*A* e 380-*B*, e la *Nota dei mandati* mod. 391.

§ 29. Nei *Prospetti* mod. 215-*A-B* è soppressa la parte riguardante gli ufficiali.

Nel *Prospetto* mod. 215-*C* (*legioni carabinieri*) è stato aggiunto un quadro per la dimostrazione della forza dei ricoverati in luogo di cura per il conteggio delle indennità d'ospedale.

§ 30. L'attuale *Riepilogo analitico degli assegni per le spese di viaggio* mod. 225 viene sostituito dal *Riepilogo delle indennità per viaggi e servizi collettivi e isolati* mod. 225.

§ 31. Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° luglio 1907.

I corpi richiederanno subito al reclusorio militare le nuove *Richieste d'anticipazione* mod. 218 *A-B* (con le relative *Dimostrazioni* mod. 219 *A-B*) e mod. 220, dovendo incominciarne la compilazione fin dai primi giorni del prossimo giugno.

Richiederanno, inoltre, i nuovi rendiconti (§ 18) e riepiloghi (§ 30), nonchè i mod. 227, 228, 229, 304, 388, 403-*A* e 403 *B* i quali hanno subìte sostanziali modificazioni. Questi modelli saranno ai corpi inviati dal Reclusorio di mano in mano che ne sarà compiuta la stampa.

Il Ministro — VIGANÒ

N. **98** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio.** — 16 maggio.

Spetta il soprassoldo giornaliero di servizio, stabilito dal n. 20, lett. *a*) dello specchio III delle indennità eventuali, ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio addetti ai magazzini principali e succursali ed ai seguenti magazzini presidiari: *Moncenisio, Tenda, Ceraino.*

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **99.** — COLONIA ERITREA. — **Computo delle campagne d'Africa.** — 16 maggio.

In relazione all'*Atto* 219 del 17 settembre 1901 (Disposizione n. 19 del fascicolo 5 della Raccolta) (bozze di stampa) e in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale dell'8 maggio corrente, il Ministero determina che quanto veniva prescritto, col citato *Atto*, a riguardo del computo delle campagne d'Africa per coloro che rimpatriarono d'autorità, debba applicarsi anche agli ufficiali e militari di truppa i quali tornarono in Italia in seguito a propria domanda; epperciò anche per questi, se il periodo di tempo durante il quale fecero parte delle truppe d'Africa, ha superato sia pure di un sol giorno i 12, 24 e 36 mesi, deve computarsi una campagna in più.

Resta quindi abrogata ogni precedente disposizione per quanto non concordi colla presente.

I corpi, le direzioni e gli uffici, verificheranno a quali ufficiali o militari di truppa, tanto in servizio quanto in congedo, sia stata computata, in base alle norme fino ad ora vigenti, una campagna in meno, in relazione a quelle alle quali col presente *Atto* si riconosce il diritto, e trasmetteranno entro il 30 giugno p. v. le relative proposte di rettificazione ai fogli individuali, ed occorrendo, anche all'annuario militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **100.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di strumenti leggeri da zappatore per fanteria.** — 16 maggio.

Al 3° capoverso dell'*Atto* 76 del corrente anno, *sostituire:*

« Dalla tavola di disegno annessa rilevasi il sito in cui deve essere impresso il contrassegno, il quale per ogni strumento è

costituito dalla sigla di ciascun reggimento preceduta dal numero del medesimo e da un altro numero progressivo.

Detto contrassegno sarà limitato agli strumenti permanentemente in distribuzione ai riparti, e perciò il numero progressivo andrà per i reggimenti di fanteria dall'1 al 624, per le vanghette, e dall'1 al 96 per i piccozzini. Per i reggimenti bersaglieri la numerazione andrà rispettivamente sino ai numeri 572 ed 88 per gli strumenti in distribuzione alle compagnie ordinarie. Per le compagnie cicliste saranno date ulteriori disposizioni ».

Dopo il 5° capoverso dell'*Atto* predetto *aggiungere*:

« I comandi di corpo provvederanno a che gli strumenti da zappatore, eccedenti le quantità suindicate, siano conservati, senza alcun contrassegno, nel magazzino del deposito, provvedendo all'occorrenza per il loro invio alla sede del deposito distaccato dal reggimento.

Pei reggimenti ai quali non venne ancora effettuata la distribuzione sono state impartite le occorrenti disposizioni agli stabilimenti produttori perchè l'invio degli strumenti sia effettuato, nelle dovute proporzioni, rispettivamente alle sedi ed ai depositi staccati ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno.

MAGGIO 28. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 353.
» 30. — Conteggio della galletta distribuita ai cavalli, *pag.* 375.
» 30. — Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del II, V e XII corpo d'armata, *pag.* 375.

Atto N. **101.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — 28 maggio.

Il presente *Atto* sostituisce la disposizione n. 3 del fascicolo 26 della Raccolta (bozze di stampa) ed abroga tutte le circolari antecedenti sul servizio veterinario, riguardanti la profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.

Disposizioni generali.

1. I quadrupedi di nuova rimonta, provenienti dai depositi d'allevamento, potranno essere ammessi nelle scuderie comuni, ma tenuti separati dagli altri e giornalmente visitati da un ufficiale veterinario, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, allo scopo di sorprendere, fin dall'inizio, i casi di malattie diffusibili che dovessero insorgere, e prendere le relative misure sanitarie.

2. L'isolamento dovrà essere, invece, per lo stesso periodo di tempo, rigorosamente praticato per le rimonte di pronto servizio nazionali ed estere.

3. I quadrupedi di nuova rimonta non potranno essere distribuiti che ad unità immuni da malattie diffusibili.

G.G.1907

ERRATA-CORRIGE.

Atto 97

Pag. 344. — Nel § 4 *togliere le ultime parole:* le quali sono dagli altri corpi conteggiate fra le spese di rimonta (§ 27-*b* del presente *Atto*).

Pag. 347. — Nella 5ª riga del § 17, *togliere il numero:* 33.

Pag. 349. — Il comma *b*) del § 27 va rettificato come segue:

« *b*) Sul *Rendiconto speciale delle spese di rimonta*, i soprassoldi di cui al n. 17 ».

4. Gli equini dei privati ammessi, per imprescindibili servizi del corpo, ad entrare e rimanere per qualche tempo nelle caserme, saranno frequentemente visitati dall'ufficiale veterinario e sarà vietato siano abbeverati negli abbeveratoi della caserma o con recipienti in uso per quelli del corpo. Detti quadrupedi, inoltre, non dovranno, per nessun motivo, essere introdotti nelle scuderie, nè, tanto meno, attaccati o lasciati in prossimità dei muri delle scuderie stesse.

5. In occasione di campi, marce e manovre non si dovranno ricoverare i quadrupedi negli stallaggi, ma saranno per tal uso preferibilmente adibite le tettoie e, meglio ancora, l'accampamento.

6. Ogni infermeria cavalli, oltre una scuderia per le malattie mediche comuni, ed una per le malattie chirurgiche, dovrà averne una terza *di isolamento* per le malattie di natura diffusibile, escluse le morvo-farcinose o sospette di esserle.

I quadrupedi che vi saranno stati ricoverati, non potranno, dopo la guarigione, rientrare ai rispettivi riparti, se non dopo essere stati convenientemente disinfettati con lavature antisettiche. Così dicasi dei loro oggetti di governo e scuderia.

7. Di massima, la *scuderia d'isolamento* sarà impiantata fuori della caserma, in località non troppo lontana; e se, per circostanze di forza maggiore, essa fosse annessa alla caserma, dovrà avere apposita entrata dall'esterno, e le finestre che fossero rivolte all'interno della caserma stessa, dovranno essere munite d'inferriata e rete metallica.

8. In caso di nuovo impianto, la *scuderia d'isolamento* dovrà essere costruita sempre fuori della caserma, in luogo recintato ed a sistema cellulare. Le celle dovranno essere completamente intonacate di cemento, con pavimento impermeabile, mangiatoie e chiusure metalliche.

Le singole celle dovranno avere una cubatura di 50 metri cubi almeno, e nel recinto delle stesse dovranno esservi tanti colonnini di ghisa quante sono le celle, messi a debita distanza, non che un locale adatto per il ricovero del personale di guardia, e quelli per custodirvi fieno, avena, paglia, attrezzi, medicinali, ecc.

Morva.

9. Quando in una unità o scuderia si sia verificato un solo caso di morva, gli equini ad essa appartenenti saranno ritenuti sospetti e non da dichiararsi nuovamente immuni se non dopo

trascorsi almeno sei mesi dall'unico caso verificatosi, oppure dopo un malleinamento generale, da praticarsi quando vi sia motivo di ritenere che l'equino infetto abbia sparso il germe dell'infezione fra quelli coi quali ha coabitato.

Quando, invece, i casi d'infezione siano stati due o più, l'unità o scuderia suaccennata sarà considerata infetta, e gli equini ad essa appartenenti non saranno nuovamente dichiarati immuni se non dopo un malleinamento generale.

10. Ai poligoni di tiro, i cavalli dei reggimenti o delle unità di essi, nelle quali si siano manifestati da meno di sei mesi casi di morva, e non siano state epurate col malleinamento generale, saranno tenuti all'addiaccio.

11. Per gli equini anche lontanamente sospetti di malattie morvo-farcinose, si farà uso di capanne individuali, in località appartata, recintata e lontana dalla caserma, da costruirsi con la maggiore economia possibile, in considerazione del loro impiego precario e dell'opportunità di distruggere quelle che hanno ricoverato quadrupedi confermati morvosi.

Allo scopo d'impedire che i cavalli isolati, liberandosi della cavezza, possano uscire dalle capanne e mettersi in contatto tra loro, le capanne stesse saranno, nella parte posteriore, chiuse da due paracinte mobili.

12. L'infermeria cavalli cesserà di funzionare per quelle unità nelle quali si sia manifestato qualche caso di morva, ed i quadrupedi di esse, affetti da malattie comuni, saranno curati presso le stesse unità, finchè queste non siano state dichiarate immuni dall'accennata infezione.

13. Per i cavalli sospetti di morva, con o senza sintomi manifesti, verrà espletata la diagnosi nel più breve tempo possibile con i mezzi all'uopo indicati, cioè con le iniezioni diagnostiche di malleina, e con le inoculazioni sull'asino o sulla cavia maschio, quando si possa disporre del materiale patologico occorrente.

14. Verificandosi un caso sospetto di morva, tanto il cavallo sospetto, quanto i suoi vicini di posta, verranno subito isolati sotto capanna, per essere assoggettati, come è detto al n. 3, alle prove diagnostiche, e le relative poste, tanto dentro che fuori delle scuderie, come anche gli oggetti di bardatura e di governo, saranno tosto disinfettati.

15. Quando in un riparto si siano verificati, contemporaneamente od a breve distanza l'uno dall'altro, due o più casi sospetti, il riparto verrà isolato e proposto al Ministero per un malleinamento generale e le scuderie lasciate vuote dal riparto

stesso saranno sottoposte ad una accurata disinfezione, per essere poi rioccupate dai cavalli che dall'accennato esperimento malleinico risulteranno immuni.

16. I cavalli di una unità ritenuta sospetta, anche dietro la manifestazione di un caso isolato di morva, non potranno passare ad altri riparti e saranno sottoposti tutti i giorni a visita sanitaria. Per detta unità verranno usati dei mastelli, da vuotarsi volta per volta, non appena compiuta l'abbeverata, quando non sia possibile di poter disporre per essa di apposito abbeveratoio.

17. Salvo imprescindibili necessità, anche nei riparti immuni da morva, si osserverà, a scopo profilattico, che ciascun cavallo usi sempre i propri oggetti di bardatura e di governo e che conservi, dentro e fuori della scuderia, la posta assegnatagli.

Mediante tale disposizione, riesce possibile di praticare con speditezza, efficacia ed economia le disinfezioni parziali, ogni qualvolta si presenti qualche caso isolato di malattia diffusibile (1).

18. Nei riparti sospetti è proibito l'uso delle spugne per il governo dei cavalli ed in loro vece s'impiegherà la stoppa, i cui batuffoli, dopo essere stati usati, saranno, volta per volta, messi in apposito recipiente con soluzione di cresosol al 4 % prima d'essere gettati nel letamaio.

19. Per i riparti di cui è oggetto il numero precedente, saranno sospesi i cambi di distaccamento ed il loro intervento in comune nelle esercitazioni con altri riparti a cavallo, finchè non siano stati riammessi in libera pratica.

20. Quando le condizioni di salute dei quadrupedi di un reggimento o distaccamento si presentano normali, la visita sanitaria dovrà, dall'ufficiale veterinario incaricato, esser regolarmente praticata due volte alla settimana.

21. Allo scopo di tutelare le condizioni sanitarie degli equini della Sardegna, rimasti fino ad ora immuni dalla morva, si prescrive che i cavalli militari di ufficiali e di truppa, destinati in quell'isola, non vi debbano essere importati se non previo malleinamento per accertare che siano immuni dalla infezione in parola.

---

(1) Per le disinfezioni parziali e generali, in attesa di nuove istruzioni, rimangono in vigore le norme contenute nel compendio d'ippologia.

Per i cavalli d'ufficiali che abbiano risposto tipicamente alla malleina e che, perciò, occorresse di abbattere, i relativi proprietari potranno, in tal caso, chiedere l'indennità prevista dal regolamento per le indennità eventuali (edizione 1907).

Affinchè alla suaccennata disposizione debba uniformarsi la legione carabinieri reali di Cagliari, il comando generale dell'arma disporrà che la rimonta per i carabinieri dell'isola sia fatta nel continente, in località che il comando stesso crederà di stabilire, e che i cavalli incettati non siano inviati in Sardegna se non dopo riconosciuti immuni da morva per mezzo della malleina.

Malleina.

22. La *malleina* è l'estratto delle culture sterilizzate del bacillo della morva, la quale, inoculata sotto la cute dei cavalli mocciosi, determina diversi fenomeni reattivi. La inoculazione, invece, dello stesso preparato, anche a dosi maggiori, nei cavalli sani, non determina la medesima reazione, la quale fu perciò indicata caratteristica o specifica; atta, cioè, a svelare la esistenza della morva latente negli equini.

In pratica si dà, giustamente, la preferenza alla malleina liquida o bruta, la quale viene diluita, poco prima di essere usata, in una soluzione fenica al 0,50 %, nella proporzione di una parte di malleina bruta con nove di soluzione fenica.

Di questa diluzione, si iniettano, in ogni cavallo sospetto, centimetri cubici 2 e mezzo, che corrispondono a cmc. 0,25 di malleina concentrata, la quale, preparata convenientemente, e mantenuta al riparo dalla luce, dal calore e da ogni inquinamento, conserva la sua efficacia per un tempo variabile fra sei mesi, un anno ed anche due.

La soluzione fenicata, invece, perde in poco tempo della sua azione, anche se tenuta con le debite cautele, per cui sarà buona regola di usare la malleina recentemente diluita.

Azione della malleina.

23. L'iniezione di malleina alla dose suaccennata, è seguita da reazione termica, la quale, *anche se elevata, non è indizio sufficiente per stabilire la diagnosi della morva, quando si presenti da sola; quando, cioè, non sia accompagnata da reazione organica.*

La *reazione termica* consiste nella febbre malleinica che, di ordinario, incomincia a manifestarsi circa otto ore dopo l'iniezione, ed il suo valore diagnostico è subordinato al grado di

intensità, alla durata di essa ed a seconda che si abbia o no doppia curva termica.

La *reazione organica* si appalesa con fenomeni che possono essere soltanto locali o associati a disturbi generali. I fenomeni locali consistono in un edema nel punto di iniezione, il cui valore diagnostico varia pur esso a seconda del volume, della sensibilità, della durata, ed a seconda che sia accompagnato da ingorgo dei linfatici vicini o determini zoppia all'arto anteriore corrispondente al punto d'iniezione.

I *fenomeni generali* consistono nella perdita dell'appetito, tristezza, abbattimento, orripilazioni, tremori muscolari, ed hanno molto valore diagnostico.

Quando alla reazione termica si associa la reazione organica locale e generale, allora la reazione è *completa, tipica o positiva*, che si distingue dalla *incompleta od atipica*, nella quale predomina o la ipertermia o la reazione locale, senza che i fenomeni generali vi partecipino in maniera sensibile. Quando invece questi ultimi vi partecipano con qualche intensità, allora la reazione atipica ha valore positivo.

Non potendosi stabilire tassativamente i singoli fattori del responso malleinico, in ciascun esperimento si applicheranno i seguenti criteri:

1° Si dirà che il malleinamento è risultato *negativo* quando la febbre malleinica non ha oltrepassato di un grado la temperatura rettale media e che, con la mancanza assoluta di reazione organica generale, mancarono i fatti locali o furono insignificanti. In seguito a tale esperimento il cavallo malleinato si riterrà sano e potrà essere messo in libera pratica.

2° Il malleinamento è risultato *dubbio* quando la reazione malleinica si è presentata incompleta od atipica, cioè:

a) quando si ebbe in campo la sola ipertermia accentuata, oppure d'intensità modica ma persistente o a curva irregolare;

b) quando con la febbre malleinica che non ha oltrepassato il grado, l'edema locale è stato alquanto voluminoso, dolente e persistente, o quando, senza essere stato tale, si è accompagnato ad ingorgo dei linfatici vicini o ha dato luogo a claudicazione dell'arto corrispondente;

c) quando l'ipertermia fu moderata e non molto persistente, con fatti locali lievi, ma si ebbe la manifestazione fugace di qualche fenomeno generale.

In ciascuno di tali casi si dirà che il cavallo è sospetto, epperò dovrà essere tenuto sotto capanna, in attesa di un se-

condo malleinamento che verrà praticato dopo 30-40 giorni.

Se il risultato di quest'ultimo sarà negativo, dovrà il medesimo essere confermato con un altro esperimento, imperocchè un cavallo che abbia reagito in modo dubbio, non potrà essere messo in libera pratica se non dopo due prove successive con esito negativo.

Se, invece, il predetto secondo esperimento risultasse ancora dubbio, dal complesso della reazione ottenuta saranno tratti gli elementi per stabilire circa l'opportunità di ricorrere ad una terza prova, o di proporre l'abbattimento del quadrupede. Questo provvedimento dovrà essere sempre preso quando per tre volte l'iniezione diagnostica abbia dato risultato dubbio, ma in tal caso occorrerà l'autorizzazione del comando di corpo d'armata.

Tecnica delle iniezioni.

24. I cavalli sui quali occorre esperire la malleina dovranno essere tenuti a riposo e saranno sottoposti, nei due giorni che precedono le iniezioni, a tre esplorazioni termometriche per ciascun giorno, da praticarsi al mattino, al mezzogiorno ed alla sera con un termometro campionato ed a debita distanza dai pasti.

Dalla media delle sei temperature si ricaverà la temperatura media fisiologica.

Sia che si tratti di malleinamenti collettivi od individuali, sarà sempre ottima pratica il disporre che, sopra il medesimo cavallo, il termometro che ha servito per rilevare le temperature preventive, debba essere impiegato anche per quelle post-operatorie.

Se fra due osservazioni preventive, la differenza raggiunge o supera un grado, o se la media delle sei misurazioni termometriche suaccennate è uguale o superiore ai 39 gradi, la iniezione di malleina dovrà essere procrastinata.

E' buona pratica misurare la temperatura rettale immediatamente prima della iniezione e, dopo di questa, la termometria dovrà essere eseguita di due in due ore, fin che dura la febbre malleinica. Anche quando la temperatura sembrerà rientrata nei limiti normali, verranno fatte in seguito, ed a debita distanza, altre esplorazioni, onde rilevare una possibile ripresa della febbre, la quale, in tal caso, per la irregolarità della sua curva, avrebbe un valore diagnostico significante.

Poichè l'ipertermia d'ordinario incomincia a manifestarsi otto ore dopo la iniezione, questa dovrà essere eseguita alle

ore 22 o alle 24, onde aver modo d'iniziare le esplorazioni termometriche alle 6 o alle 8 del mattino successivo.

L'iniezione verrà fatta ai lati del collo, preferibilmente a sinistra, previa sterilizzazione con acqua bollente della siringa e dei relativi aghi, ed accurata antisepsi del punto d'innesto.

Impiego della malleina.

25. Allo scopo di rendere più sollecite le operazioni riguardanti l'impiego della malleina, quale mezzo di diagnosi delle affezioni morvo-farcinose, viene fatta facoltà ai direttori delle infermerie reggimentali e di distaccamento, ed agli ufficiali veterinari addetti ai presidi, di servirsi delle iniezioni di malleina, nei casi *isolati* sospetti di morva o di farcino.

Per ogni singolo caso, detti ufficiali veterinari, a mezzo dei loro comandi di reggimento o di distaccamento, dovranno *sempre*, ed a tempo utile, darne avviso ai rispettivi comandi di corpo d'armata, con la indicazione della località e del giorno in cui avrà luogo il malleinamento, affinchè possa, quando ne sia riconosciuta la opportunità, intervenire l'ufficiale superiore veterinario.

Per i casi sospetti che si verificassero nei distaccamenti, i rispettivi comandanti daranno avviso del malleinamento da eseguirsi al comando del proprio reggimento e contemporaneamente a quello del corpo d'armata, nella cui circoscrizione i distaccamenti si trovano.

Per le deduzioni pratiche, circa l'esito di ciascun malleinamento, gli ufficiali veterinari si atterranno alle istruzioni suindicate, e qualora in qualche quadrupede la prova diagnostica sia risultata tipicamente positiva, i consigli d'amministrazione daranno subito le disposizioni per l'abbattimento.

Per i malleinamenti collettivi (e come tali si devono ritenere quelli superiori al numero di tre) l'autorizzazione dovrà essere chiesta al Ministero per il tramite dei comandi di corpo d'armata e saranno sempre praticati sotto la direzione dei capi servizio veterinari addetti a questi ultimi. Tale autorizzazione sarà, con maggior ragione, richiesta per il malleinamento generale di un riparto, quando questo si trovi nelle condizioni accennate al n. 15.

Di ogni malleinamento, qualunque sia il risultato ottenuto, dovrà esserne fatta relazione al comando del corpo d'armata (ufficio del capo servizio veterinario) che ne darà comunicazione al Ministero, con la indicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia sanitaria stati adottati.

Adenite equina.

26. Si presenta comunemente nelle nuove rimonte, ma non risparmia i cavalli anziani. È malattia di facile diffusibilità fra i puledri, ed in certi anni decorre con caratteri gravi dando luogo a perdite piuttosto rilevanti, motivo per cui, all'importanza dei provvedimenti di polizia sanitaria, atti ad impedirne la diffusione, quali l'isolamento, le disinfezioni ecc. si aggiunge quella del trattamento curativo mediante il *siero antiadenitico*, con l'impiego del quale la malattia viene abbreviata nel decorso e facilitata la guarigione.

Qualunque ne sia la forma, i cavalli ammalati verranno curati nella *scuderia d'isolamento*, od in altro locale appartato se quella non bastasse, e ciò perchè le forme lievi possono assumere, da un giorno all'altro, carattere grave e diffusibile anche ai cavalli anziani.

Al riguardo, giova ricordare che l'infezione adenitica può decorrere anche senza la caratteristica tumefazione dei gangli linfatici sottomascellari, con o senza suppurazione, come, per esempio, nella *grippe*, malattia in cui predominano i fatti catarrali (rinite, laringo-faringite, bronchite) su quelli suppurativi.

È ovvio il dire che, oltre alle cure igieniche ed alle iniezioni del siero suaccennato, si ricorrerà a quegli altri aiuti terapeutici che fossero richiesti dal caso.

Il siero antiadenitico, preparato dal gabinetto batteriologico militare, verrà richiesto, dai direttori d'infermeria cavalli e dagli ufficiali veterinari addetti ai presidi, all'ufficio d'ispezione veterinaria, pel tramite dei rispettivi comandi.

Il siero viene spedito in boccette contenenti ciascuna 15 cmc. di liquido.

Per l'uso di tale siero si osserveranno le seguenti norme:

L'iniezione si fa sotto la cute con una comune siringa del Pravaz o del Lüer.

Se l'adenite equina non è molto grave, si inoculerà ogni giorno il contenuto di due o tre boccette in diverse ore della giornata. Nei giorni successivi, se la malattia è stazionaria, si continuerà con la stessa dose giornaliera. Se vi è miglioramento notevole si diminuirà gradatamente la dose.

Se la malattia è grave, si inoculerà il contenuto di 4, 6 boccette nel primo giorno, regolandosi nei giorni successivi a seconda del decorso della malattia.

In ogni caso, converrà non praticare le iniezioni sempre nella stessa regione, ma scegliere diversi punti egualmente adatti.

Nei casi benigni, in cui si annunzia una pronta guarigione spontanea, è inutile fare uso del siero.

Si deve tener conto che l'azione di questo siero è sopratutto antibatterica; essa provoca, cioè, la fagocitosi degli streptococchi per mezzo di leucociti. Per far sì che la fagocitosi acquisti il suo maximum di energia, è necessario di intervenire con dosi proporzionate al bisogno.

Il siero diventa inattivo se usato in periodo troppo avanzato d'intossicazione, e l'intervento ha tanta più probabilità di buon esito, quanto più è rapido.

Per cura delle direzioni infermerie cavalli, saranno restituite le boccette coi relativi tappi di gomma e le cassette di spedizione.

Carbonchio.

27. Nei quadrupedi dei reggimenti ed anche nei puledri dei depositi d'allevamento, la malattia si palesa non di frequente, e, per lo più, con casi isolati.

La forma ematica non è sempre di facile diagnosi, per le sue manifestazioni cliniche in parte comuni ad altre malattie a rapida e grave evoluzione, motivo per cui l'accertamento di essa, nella maggioranza dei casi, si desume dalla natura delle lesioni riscontrate all'autopsia e dall'esame microscopico, il quale dovrà essere praticato con la maggiore sollecitudine possibile, ricorrendo, per le ulteriori ricerche batteriologiche, al più vicino gabinetto di batteriologia o d'igiene, od a quello di batteriologia veterinaria militare.

E' bene ricordare che l'esame microscopico, per la constatazione nel sangue del bacillo carbonchioso, non può essere fatto utilmente che sull'animale ancora vivente o appena morto.

Quando il risultato di detto esame non si possa avere con sollecitudine, basterà il dubbio sorto in seguito alla natura delle lesioni rilevate sul cadavere, per adottare subito i provvedimenti necessari, come se si trattasse di carbonchio confermato.

I quadrupedi che furono vicini di posto a quello colpito da carbonchio, verranno segregati nella scuderia d'isolamento e tenuti in osservazione per 10 giorni.

Dalla scuderia ove il caso di carbonchio si è manifestato, verrà con precauzione asportata la lettiera, evitando ogni dispersione di materie organiche atte a diffondere il contagio.

Poichè è nota la grande resistenza delle spore del carbonchio, converrà che sia praticata alla scuderia una diligente disinfezione sporicida, senza di che il provvedimento riuscirebbe inefficace. A tal uopo, potrà essere usata, in soluzione al 5 %, la miscela del Laplace, composta in parti eguali di acido fenico impuro ed acido solforico del commercio.

Anche gli arnesi di barbatura e di governo del quadrupede carbonchioso e di quelli stati isolati, saranno sottoposti a conveniente disinfezione.

Per ciò che riguarda il trasporto e la distruzione della lettiera e del cadavere, occorrerà attenersi a quanto è stabilito dalla *ordinanza di polizia veterinaria* del 3 marzo 1904, e ciò col concorso dei mezzi forniti dalle autorità civili locali.

Quando si verificasse più d'un caso accertato di carbonchio, si dovrà ricorrere prontamente alla vaccinazione anticarbonchiosa degli equini del riparto o scuderia in cui i casi si sono manifestati.

Nei depositi d'allevamento cavalli, quando un caso di carbonchio si manifesti in un branco che trovasi al pascolo, i puledri di esso verranno messi a pascolare in altra località, e si ricorrerà alla vaccinazione anticarbonchiosa di tutto il branco, quando si siano avuti due o più casi accertati, a breve distanza l'uno dall'altro.

I pascoli sui quali si siano verificati casi di carbonchio, verranno dissodati ed adibiti a coltivazione per due anni almeno, salvo che, per ragioni di opportunità, non si ritenesse più conveniente di immunizzare colle vaccinazioni gli animali destinati a pascolarvi.

Tetano.

Norme circa la tecnica e le modalità delle iniezioni di antitossina Tizzoni.

L'antitossina è siero disseccato di cavallo immunizzato; si presenta sotto forma di frammenti di colore giallo-scuro, si altera in contatto di agenti chimici o sotto l'azione di temperature elevate; ma, viceversa, si conserva indefinitamente alla temperatura ordinaria se tenuta ben chiusa fuori del contatto dell'aria e della luce; a tal uopo viene fornita in boccette di vetro colorate ben chiuse con tappo smerigliato e paraffina. Ogni boccetta per uso veterinario ne contiene per 2,000,000 di U. I. (unità immunizzanti) che si sciolgono in non meno di

50 cent. cubici di acqua distillata e sterilizzata coll'ebollizione, quindi lasciata raffreddare.

L'antitossina secca è piuttosto lenta a sciogliersi, per cui, messala in recipiente di vetro sterilizzato, si deve versarvi sopra l'acqua e lasciarla per tre quarti d'ora od un'ora, finchè si rigonfia e prende l'aspetto di colla; allora con una bacchetta o pestello di vetro sterilizzato si agita e si stempera contro le pareti del recipiente finchè sia tutta sciolta, presentando l'aspetto di un liquido perfettamente identico al siero di sangue: è così pronta per l'iniezione.

Si può praticare la iniezione tracheale, endovenosa od ipodermica.

Qualunque sia la via preferita per la iniezione, tanto gli oggetti che servono per sciogliere l'antitossina, quanto l'apparecchio che si usa per iniettarla, devono essere scrupolosamente sterilizzati al calore.

L'apparecchio per le iniezioni tracheali è il seguente: (1)

Un ago ordinario della siringa di Pravaz, un poco più grosso di quello delle siringhe di uso comune in veterinaria, unito ad un tubo di gomma di circa 7 cent. di lunghezza; l'ago è attraversato da uno stiletto che può mettersi e levarsi attraverso il tubo di gomma e che serve a liberare l'ago stesso, una volta introdotto in trachea, dagli zaffi di cartilagine che frequentemente l'otturano; una boccia di vetro a doppia tubulatura della capacità di cento centimetri cubi circa; un tubo di gomma che si attacca all'estremo esterno di quello dei due tubi di vetro che pesca fino al fondo della boccia; un piccolo tubo di vetro che serve a mettere in comunicazione, una volta introdotto l'ago e constatatane la permeabilità, il tubo della boccia con quello dell'ago; finalmente un apparecchio che è in comunicazione colla branca corta della boccia e che serve a far pressione sul liquido in essa contenuto, apparecchio che può essere o il doppio soffiatore adoperato per il termo-cauterio Paquelin, oppure la siringa degli aspiratori Potain o Dieulafoy, o un'altra siringa premente qualunque.

L'uso di questo apparecchio è semplicissimo e comodo: ripiena prima la boccia del liquido da iniettare, tappata (essendo già unito il tubo corto di vetro col soffiatore o siringa premente) s'introduce l'ago in trachea, se ne cura la libertà del

(1) Stante l'urgenza dell'uso di questo apparecchio, sarà bene che ogni infermeria-cavalli lo abbia sempre pronto.

lume collo stiletto che quindi si estrae, e si introduce piuttosto a forza il tubetto di vetro nel tubo di gomma fissato all'ago. Facendo quindi agire l'apparecchio premente, il liquido, spinto nel tubo che pesca nel fondo, va a sgorgare in trachea con moto uniforme e regolare. Ad evitare movimenti o colpi di tosse dell'animale, è bene pungere la trachea piuttosto in basso: ad ogni modo, se uno o due colpi di tosse si producono sono più utili che nocivi, poichè provocano l'espulsione di una quantità di muco, saliva, sostanze alimentari ferme in bocca e nella retrobocca, per la diminuita o cessata azione dei vari gruppi muscolari della masticazione e della deglutizione.

L'azione dell'antitossina si comincia a notare nel cavallo tetanico circa 24 ore dopo la iniezione e la risoluzione dei fenomeni tetanici si verifica in ordine inverso a quello della loro comparsa.

Circa la quantità di antitossina da iniettare, è opportuno adoperare, al più presto, una intera dose contenente 2,000,000 di U. I. da ripetersi nelle 24 ore, se del caso.

Sarà opportuno di ricorrere ad altre dosi:

quando non si sia più al principio della malattia, ma siano passati più di tre o quattro giorni dal momento in cui si manifestarono i primi fenomeni;

quando la ferita sia estesa tanto da aver dato luogo ad assorbimento di maggiore quantità di veleno;

quando i fenomeni si siano presentati subito gravi e si siano succeduti rapidamente;

quando dalla prima iniezione non si ottenga un progressivo decrescere della malattia.

Occorrerà tener presente che è indispensabile riprendere le iniezioni di antitossina ogni qual volta la risoluzione dei fenomeni tetanici presenti una sosta qualsiasi.

Trattandosi di tetano da caudotomia, il mezzo di cura decisivo e, si direbbe, radicale consiste nella sollecita amputazione della parte ferita, asportando così il focolaio tetanico, e ciò sempre quando la lunghezza del moncone e la sovraeccitazione dell'animale lo permettano.

Nei casi di tetano acuto ed acutissimo, assunto da ferite esistenti alla superficie del corpo o da soluzioni di continuo del tubo digerente, si ha spesso a notare che l'effetto antitossico immediato, ottenuto colle prime iniezioni, in dose di 2 milioni, 2 ½, di U-I, comunemente usate, si appalesa soltanto con una temporanea, e relativamente breve, diminuzione delle contrazioni tetaniche dei muscoli masticatori e d'altre regioni del

corpo; mentre nessun miglioramento si avverte, in generale, sull'alterazione del respiro e sugli accessi ricorrenti di sovraeccitazione. Successivamente soltanto e dopo ripetute dosi di antitossina, iniettate anche a brevi intervalli, si possono rilevare effetti più spiccati ed estesi di attenuazione dell'intossicazione, che poscia, lentamente, si rendono permanenti. In molti casi però, anche dopo ottenuto un miglioramento tale da far ritenere l'ammalato in via di guarigione, basta una leggera causa eccitante per vederlo ricadere in accessi gravi.

Anche durante la cura antitossica, conviene spesso di mitigare lo stato di eccitamento, in alcuni momenti eccessivo, con ripetuti clisteri di cloralio od iniezioni ipodermiche di morfina, cogliendo il momento di calma relativa, prodotta dal narcotico, per praticare una accurata disinfezione del focolaio tetanico, quando esso sia accessibile.

Oltre alla quiete ed all'oscurità della scuderia, nella quale deve essere tenuto l'equino tetanizzato, venne trovata assai utile l'applicazione dell'apparecchio di sospensione, allo scopo di impedire che il malato cada o si getti sulla lettiera o nella corsia retrostante; nel qual caso i sintomi generali si aggravano repentinamente ed in grado così intenso da provocare, in breve, la morte per asfissia.

La tetanizzazione dei muscoli addominali, che non manca mai nel tetano acuto, dà luogo, per sè stessa, ad una cuprostasi spesso completa, per vincere la quale è molto più vantaggioso ricorrere allo svotamento manuale del retto, nei momenti di minor eccitazione, anzichè all'uso dei purganti, i quali, oltre al disturbo ed al grave eccitamento che arrecano al cavallo nel somministrarli, spesso aggravano lo stato generale del malato, coll'eccitazione prodotta dalle frequenti e dolorose defecazioni.

Si è finalmente osservato che nel periodo di risoluzione e di convalescenza di alcuni casi gravi, curati coll'antitossina, quando cioè il cavallo si alimenta già con facilità ed abbondantemente, e la rigidità tetanica è ridotta a pochi gruppi di muscoli, si accentua una atrofia generale della muscolatura, associata a debolezza generale.

Questo fatto però non è da attribuirsi alla quantità elevata d'antitossina, impiegata nei casi gravi, ma bensì alla intossicazione molto intensa, specialmente quando non può essere convenientemente trattata fin dal suo primo esordire. Tale marcatissima denutrizione, che può far ritenere il cavallo in preda a marasma, vien però lentamente a scomparire colle cure igienico-dietetiche successive a quella antitossica.

Per quest'ultima considerazione, sarà quindi conveniente che gli ufficiali veterinari curanti attendino gli effetti del trattamento dietetico-ricostituente, prima di proporre per la riforma o per l'abbattimento quei cavalli che, per avere sofferto di una grave infezione tetanica, si trovassero eccessivamente denutriti e debilitati.

È pure della massima importanza l'attenta osservazione del focolaio tetanico e la sua scrupolosa disinfezione, frequentemente praticata con soluzione di nitrato d'argento all'1 %, onde evitare che durante la cura si formi e si assorba nuova tossina del tetano.

Ogni infermeria cavalli che sia lontana dalla sede dell'ospedale, dovrà tenere a disposizione due dosi di antitossina per evitare ritardi nell'iniziare la cura.

Di ogni cura di tetano dovrà essere trasmessa al Ministero una breve relazione con l'esito ottenuto.

Altri morbi d'infezione

29. Per altri morbi d'infezione più comuni nei cavalli del R. esercito, quali la *piroplasmosi*, la *polmonite infettiva*, l'*influenza*, l'*affezione tifoide* ecc. si fa cenno complessivamente dei provvedimenti profilattici principali, lasciando che, in ciascun caso speciale, ne siano suggeriti altri, per circostanze di tempo e di luogo ritenuti necessari.

Poichè vi è affinità di forma clinica fra i morbi accennati, sarà opportuno, in caso di dubbio della diagnosi, di ricorrere all'esame del sangue, per stabilire se trattasi, o meno, di *piroplasmosi*, non essendo spesso possibile di stabilire tale diagnosi col semplice aiuto delle manifestazioni cliniche.

La *separazione* immediata dei cavalli ammalati dai sani, costituirà il primo provvedimento da adottarsi, raccomandabile anche nei casi di piroplasmosi, per la possibilità che i parassiti che innestano la malaria passino dagli ammalati ad altri cavalli sani che siano vicini.

A proposito di ciò, è bene fare osservare che i puledri inviati ai reggimenti, specie se provenienti dai depositi di Grosseto, di Persano e delle isole, portano seco in quantità considerevole delle zecche, le quali sono sospettate come ospite intermedio e quali trasmettitori del piroplasma.

Per la ragione suesposta, il provvedimento profilattico più efficace sarà, in tal caso, diretto a tenere i puledri il più pos-

sibilmente discosti dagli altri cavalli, ed a distruggere i parassiti che col governo della mano si distaccano, esercitando una disinfezione insetticida.

Nella *polmonite contagiosa* l'infezione assume sempre una certa gravità per le conseguenze che ne derivano, donde la necessità che all'accertamento della diagnosi debbano tener dietro provvedimenti radicali e decisivi.

Poichè è da ammettere che il contagio, di cui non si conosce ancora l'elemento specifico, è insito nell'ambiente dove si è manifestato, occorrerà che il provvedimento della separazione dei cavalli ammalati sia praticato in senso inverso a quello che si usa comunemente; si toglieranno, cioè, e si trasporteranno altrove, in località possibilmente lontana, tutti i cavalli non colpiti dall'infezione, giudicati sani previo esame clinico e termometrico, che verrà giornalmente ripetuto, onde sorprendere allo stato iniziale l'insorgenza di qualche caso latente che fosse sfuggito al primo esame.

I cavalli ammalati verranno ricoverati nella scuderia d'isolamento, quando questa si trovi fuori della caserma, o, per lo meno, nelle altre condizioni stabilite al n. 7. In caso contrario, occorrerà ricovevare i quadrupedi ammalati in locale appartato fuori della caserma, dopo di che, il locale infetto, rimasto vuoto, verrà sottoposto ad una diligente disinfezione che dovrà estendersi anche ai canali di scolo delle adiacenze.

Se la scuderia ha il ciottolato permeabile, la disinfezione del pavimento dovrà essere praticata in maniera da riuscire veramente efficace, a meno che per il suo stato di conservazione, non sia il caso di proporne addirittura la rinnovazione, sostituendolo con altro impermeabile.

Sia che si presenti una delle enumerate malattie od altra di natura diffusibile, alla separazione immediata dei cavalli ammalati, dovrà tenere dietro la pronta disinfezione delle loro poste e delle due laterali, come pure degli arnesi di bardatura e di governo, quando anche per questi ultimi il caso lo richiede.

Qualora si tratti di piroplasmosi, e sia possibile una diagnosi sollecita, basterà la disinfezione delle poste, allo scopo, più specialmente, di distruggere i parassiti che si presume siano annidati nella lettiera, e così impedire che i medesimi passino sul corpo di altri cavalli.

Tenuto presente che la piroplasmosi si affaccia di preferenza nei reggimenti che trovansi ai poligoni di tiro o in marcia, come pure durante le manovre od altre esercitazioni

di campagna, una cura profilattica vera, in tali periodi, consisterà nel passare ripetutamente, ogni giorno, dopo il lavoro, sul corpo dei cavalli con una soluzione di estratto di tabacco al 3 %, procurando d'insistere specialmente nelle parti più riposte, come il canale delle ganascie, la faccia inferiore dell'addome, gli inguini, il prepuzio, il perineo, la faccia interna delle coscie ecc. ove i parassiti di preferenza s'impiantano.

Ogni qualvolta si verificano casi di malattia infettiva avente carattere diffusibile, oltre ai principali provvedimenti di profilassi più sopra accennati, ed altri che per ciascun caso speciale venissero indicati, occorrerà badare alla rigorosa applicazione delle più importanti regole igieniche comunemente adottate, quali: l'alimentazione scelta, le abbeverate speciali, il buon governo della mano, la moderazione del lavoro, l'aereazione delle scuderie, le passeggiate igieniche, la prolungata esposizione dei cavalli all'ambiente esterno in ore e località opportune ecc.

Rogna.

30. La rogna, nelle sue tre specie, è qualche volta l'espressione della miseria organica degli individui su cui si presenta, oppure può essere la conseguenza delle poche cure igieniche, e più specialmente dell'insufficente governo della mano.

Si presenta in tutte le stagioni, ma di preferenza quando il pelo è più lungo e più fitto. Non è infrequente nei cavalli militari ed è temibile per la sua rapida diffusibilità e per la lentezza con la quale si lascia vincere, motivo per cui intere unità infette devono talora rimanere segregate ed immobilizzate per un periodo di tempo piuttosto lungo, prima di poter essere rimesse in libera pratica.

Per tali ragioni, e per le spese talora ingenti richieste in operazioni di disinfezione, la rogna è malattia che riveste un carattere piuttosto grave, donde la necessità che l'ufficiale veterinario vigili per poterla, all'uopo, sorprendere nelle sue prime manifestazioni e così non darle tempo di diffondersi.

La diffusione avviene non solo per contatto diretto fra cavallo e cavallo, ma anche indirettamente per mezzo della lettiera, degli oggetti di bardatura e di governo, non che per mezzo dell'uomo, al quale pure la *rogna sarcoptica* si trasmette.

Questa, delle tre specie suaccennate, è la più grave, imperocchè assume spesso la forma epizootica, ed anche perchè,

oltre all'opporre resistenza ai provvedimenti messi in opera per sradicarla, guarisce talvolta solo apparentemente, donde la facilità delle recidive.

Gli acari, dopo il loro passaggio sul corpo del cavallo, non determinano subito alterazioni della pelle, ma vi impiegano parecchi giorni, durante i quali la malattia mantiensi allo stato d'incubazione. Peraltro, in questo periodo si presenta un prurito insistente, che aumenta nelle ore più calde del giorno, mantenendosi vivo anche durante la notte, e tale manifestazione può essere sufficiente a far nascere il sospetto che si possa trattare di rogna, e giustificare, perciò, i provvedimenti di polizia sanitaria che potranno avvedutamente essere subito adottati.

Si procurerà di stabilire la diagnosi microscopica della malattia nel minor tempo possibile, e nel frattempo, si procederà alla separazione dei cavalli sospetti o dell'intera unità colpita, al cambio della lettiera, alla disinfezione della scuderia, degli arnesi di bardatura e di governo, alle lavature con soluzioni di estratto di tabacco al 3 %, da usarsi, a scopo preventivo, su tutti i cavalli del riparto, anche quando si sia proceduto soltanto a segregazioni parziali.

È fuor di dubbio che uno dei principali provvedimenti per combattere la malattia è la tosatura, con la quale, oltre la facile pulizia degli ammalati, si ottiene una più immediata medicazione delle parti lese e si previene altresì la diffusione dei parassiti che sarebbe altrimenti inevitabile col distacco del pelo, durante il governo della mano.

Circa le modalità da seguirsi per la raccolta del materiale da esaminare a scopo di diagnosi, converrà attenersi a quanto è indicato nelle annesse *norme generali per la spedizione di materiali patologici.*

Erpete tonsurante.

31. Si presenta con una certa frequenza sui cavalli di nuova rimonta e preferibilmente su quelli di provenienza estera.

La malattia si propaga per contatto diretto od indiretto ed è possibile che si trasmetta all'uomo. Dopo uno stadio d'incubazione di parecchi giorni, si presentano sul corpo delle chiazze circolari alquanto rilevate ove il pelo, dapprima irto e scolorato, si rompe a livello della cute. Per tali manifestazioni, la malattia, il più delle volte, è diagnosticabile a prima vista, e quando dovessero sorgere dei dubbi sulla sua natura, potranno

i medesimi essere tolti facilmente con l'esame microscopico dei peli e delle squame epiteliali raccolti nelle chiazze suddette.

Al primo manifestarsi della malattia, si dovrà subito provvedere all'immediato isolamento dei cavalli ammalati; alla disinfezione delle relative poste, previa asportazione della lettiera; ad impedire che con gli arnesi di bardatura e di governo, che hanno servito per i soggetti colpiti dall'erpete tonsurante, possa la malattia estendersi ad altri cavalli.

La tosatura è ottimo provvedimento che concorre ad abbreviare il periodo della malattia, la quale, di solito, cede abbastanza facilmente ai mezzi curativi e profilattici comunemente impiegati per combatterla.

Nella cura sono da ritenersi preferibili, alle pomate, le soluzioni antisettiche, per la facilità di poterle usare su tutto il corpo dei quadrupedi ammalati, e così impedire il succedersi dei trapianti del parassita da un punto all'altro della pelle, coi quali, talora, la malattia prolunga considerevolmente il suo decorso.

Denuncia delle malattie infettive ed infestive

32. Allo scopo di uniformarsi alle disposizioni contenute nella « Ordinanza di polizia sanitaria » del 3 marzo 1904, emanata dal Ministero dell'interno, direzione generale della sanità pubblica, si prescrive che tutte le malattie infettive e diffusive o sospette di esserle, che si verificano nei quadrupedi di truppa o d'ufficiali del R. esercito, siano immediatamente denunziate dall'autorità militare al sindaco della località nella quale la malattia si è sviluppata, e ciò in conformità dell'articolo 1° della citata ordinanza.

Per conseguenza, oltre al carbonchio, moccio, farcino, vaiuolo, rabbia, rogna ed afta epizootica, si dovrà denunziare anche la tifoidea, febbre d'influenza, polmonite infettiva o pasteurellosi del cavallo, non che tutte le altre malattie infettive e diffusive o sospette di esserle degli animali.

Ogni qualvolta occorra per ragioni sanitarie di accantonare od accampare i cavalli di un riparto, per allontanarli dalla loro sede, non potrà tale provvedimento essere attuato se non previ accordi con le autorità sanitarie locali, alle quali dovrà essere notificata la malattia per la quale il provvedimento si rende necessario.

Contemporaneamente alla denunzia, come è detto più sopra, i capi di corpo, riparto, stabilimento ecc. informeranno dei casi

occorsi per il tramite gerarchico il Ministero della guerra (Segretariato generale - Ufficio d'ispezione veterinaria) riferendo pure sulle misure profilattiche e repressive adottate al riguardo.

In casi eccezionali, le sovrindicate informazioni potranno anche essere date direttamente al Ministero, informandone contemporaneamente le superiori autorità gerarchiche.

Infine, le autorità militari dovranno, in ogni circostanza, coadiuvare quelle civili nella lotta contro le malattie diffusibili fra gli equini del R. esercito, nella ricorrenza delle quali le dette autorità militari si atterranno strettamente alle disposizioni di leggi, regolamenti ed ordinanze vigenti in materia sanitaria.

Norme generali per la spedizione di materiali patologici.

33. Nell'intento di disciplinare, con criteri uniformi, i sistemi di prelevamento, imballaggio e di spedizione, a scopo di diagnosi, dei pezzi patologici al gabinetto batteriologico di veterinaria militare, in modo che questo possa procedere prontamente all'esame dei materiali inviati, vengono stabilite le seguenti norme:

Il gabinetto può eseguire ricerche:

a) per mezzo dell'osservazione batterioscopica;
b) mediante culture;
c) mediante esperimenti d'inoculazione su animali;
d) con osservazioni istologiche;

ed a seconda delle prove che si richiedono, variano naturalmente i procedimenti per la raccolta e per la conservazione dei materiali; e i direttori delle infermerie cavalli seguiranno i metodi che nei singoli casi crederanno migliori per i vari materiali, avendo presenti le seguenti massime generali:

Tessuti, organi interni. — I pezzi dovranno essere prelevati possibilmente appena l'animale è morto, poichè i processi di putrefazione, che nel cadavere s'iniziano rapidamente, specialmente in estate, riescono di grave impaccio alle ricerche. Non è necessario che in via affatto eccezionale, di spedire grandi tratti di organi; è meglio scegliere i punti dove le alterazioni sono più recenti o caratteristiche e metterli in vasetti o provette, senza aggiunta di alcun liquido.

In caso di morva, spedire possibilmente pezzetti di setto nasale o di trachea ulcerati; in caso di morva nascosta, oltre ai noduli che si rinverranno ai polmoni, inviare qualche pezzetto

di glandule peribronchiali e di reni. In caso di rabbia, basta spedire: porzioni del midollo allungato in glicerina neutra, da servire per inoculazione nei conigli; porzione del cervelletto (corteccia) e la circonvoluzione di ippocampo, o corno di Ammone, in soluzione all'1 % di sublimato corrosivo, da usarsi per la prova istologica. Nei casi sospetti di carbonchio, spedire un pezzetto di milza; oppure, e questo metodo sarà preferibile durante la calda stagione, imbevere nel sangue del cuore o nella polpa splenica una piccola bacchetta di gesso e rinchiuderla in tubo o vaso di vetro sterile e tappato.

I pezzi dei vari organi dovranno essere posti separati per organo, in diversi recipienti, sui quali saranno scritte con precisione le indicazioni. Se si richiedono solo ricerche batterioscopiche, si potrà aggiungere una soluzione fenicata al 5 %, o alcool se si desidera che si faccia solo la ricerca istologica.

Sangue. — Nel prelevare il sangue per la ricerca di parassiti malarici, si avrà l'avvertenza di usare vetrini coprioggetti ben tersi (passati prima in acido cloridrico, poi in alcool od etere). Fatta un'accurata pulizia al labbro superiore del cavallo malato, lavandolo con acqua e sapone e poi con alcool, si pungerà sulla superficie cutanea con un grosso spillo e si darà tempo al formarsi della goccia di sangue, che si raccoglierà appoggiandovi sopra leggermente un vetrino, senza con questo toccare la pelle. Si bagna di questo sangue l'orlo di un coprioggetto, che si striscia a mano leggera su altri coprioggetti, avendo cura di adoperare successivamente altre gocce, che intanto fuorusciranno dalla puntura, in modo da usare sangue fresco, non coagulato. Si preparano così 8-10 vetrini, che si lasciano disseccare all'aria e si spediscono.

Se il sangue deve servire per cultura sui vari terreni nutritivi, o per inoculazione negli animali, si aspirerà dalla giugulare (previa rasatura ed accurata disinfezione della pelle) mediante pipetta Tursini o siringa del Pravaz bene sterilizzate. Si invierà la pipetta stessa, o si verserà con precauzione il sangue in provetta sterilizzata.

Catarro nasale. — Possibilmente di recente emissione, pulito, si introduce in un recipiente di vetro o di porcellana, che si chiuderà accuratamente con tappo smerigliato o con turacciolo di sughero. Nel caso che si desideri il solo responso batterioscopico, aggiungere qualche goccia di soluzione di acido fenico al 5 %

Essudati. — Prelevarli dall'animale vivente. È utile spedirli nella stessa pipetta o siringa con cui furono aspirati, oppure in provetta sterilizzata, chiusa alla lampada, o con turacciolo di gomma.

Pus. — In provetta sterilizzata, o, per le piccole quantità, sopra 8-10 vetrini coprioggetti, preparati per strisciamento ed essiccati all'aria.

Squame e croste cutanee. — Nei casi sospetti di scabbia, saranno raccolte croste massicce, spesse, brune o giallognole, prelevandole, previa tosatura del pelo e pulizia superficiale della cute, raschiando fino a sangue, da lesioni cutanee non mai ancora medicate. Sarà utile esporre il cavallo alcune ore al sole prima della raccolta, o ricoprirlo con coperte di lana, allo scopo di riscaldarne la cute e richiamare i parassiti alla superficie.

Nei casi sospetti di tigna, da trichophyton o da microsporon, sarà sufficiente raschiare qualche tratto di cute malata, mai medicata, e raccogliere le squame epidermiche e i peli colle loro radici.

Urine. — Bottiglie pulite, ben chiuse, con tappo smerigliato o di sughero, della capacità di 100 cmc.

Escrementi. — In vasetto a larga imboccatura, a tappo smerigliato.

In ogni caso, i recipienti contenenti i materiali ermeticamente chiusi ed avvolti in cotone, o carta pergamenata, in modo che non possano avvenire dispersioni di liquidi, verranno preservati in cassetta di legno o di latta, e si farà la spedizione al più presto possibile.

L'invio si farà per pacco postale soltanto se si tratta di pezzi voluminosi e pesanti; ma se il peso lordo non supera i 350 grammi, ciò che è sufficiente per le ricerche nella maggior parte dei casi, sarà meglio spedirli come *campione senza valore raccomandato ed espresso*, avendosi così il vantaggio di un più sollecito arrivo.

L'indirizzo è: al *Direttore del gabinetto batteriologico di veterinaria militare - presso i laboratori della sanità pubblica - Piazza Vittorio Emanuele - Roma.*

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **102.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio della galletta distribuita ai cavalli.** — 30 maggio.

In deroga a quanto dispone l'*Atto* 129 del 1905 (disposizione 22 del fascicolo n. 2 della Raccolta, bozze di stampa), si determina che l'importo della galletta che verrà distribuita ai cavalli, in applicazione della prescrizione contenuta nel § 601 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi modificato coll'*Atto* 162 del 1905, sia versato in tesoreria a reintegrazione del capitolo « pane alle truppe ».

I versamenti di cui trattasi verranno eseguiti appena avvenute le distribuzioni di galletta e saranno fatti in base alla corrispettiva quantità di avena distribuita in meno ai quadrupedi, calcolata al prezzo di fornitura dell'avena vigente nella sede ordinaria del corpo o riparto che ha consumata la galletta. Delle somme così versate in tesoreria le amministrazioni si daranno credito sul rispettivo rendiconto mod. 402 C.

Le quietanze di tesoreria saranno trasmesse al Ministero (Divisione ragioneria) coi corrispondenti certificati mod. 181-T (come prescrive l'*Atto* 172 del 1906, tenuto conto della errata-corrige posta nella dispensa 25ª, parte 1ª, del *giornale militare* dello scorso anno) pei conseguenti provvedimenti di reintegro.

I versamenti relativi alla galletta consumata durante l'esercizio volgente dovranno essere fatti entro il 30 giugno venturo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **103.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di immobili militari nei territori del II, V e XII corpo d'armata.** — 30 maggio.

D'ora innanzi gli immobili militari indicati nell'elenco che fa seguito, prenderanno rispettivamente il nome per ciascuno di essi a fianco segnato.

N.B. — **I comandanti dei corpi e distaccamenti che occupano o che occuperanno in seguito le caserme, provvederanno perchè dagli ufficiali sia data ragione, ai militari di truppa, della nuova denominazione e siano, ai militari stessi, illustrate la vita del personaggio o le vicende del casato da cui quella denominazione trasse origine.**

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE dell'immobile	NUOVA DENOMINAZIONE
		II corpo
Cuneo . . .	Caserma San Francesco.	Caserma Giusppe Pastore.
		V corpo
Peschiera .	Caserma reclusorio militare.	Caserma 30 maggio 1848 .
Legnago . .	Id. maggiore Bonafoux.	Id. maggiore De Bonafoux.
		XII corpo
Palermo . .	Caserma ex-forte Castellammare	Caserma Vincenzo Orsini .

NOTE SPIEGATIVE RIGUARDANTI LE NUOVE DENOMINAZIONI

d'armata

Giuseppe Pastore. — Sottotenente nell'artiglieria Sarda del 1817, prestò costantemente in quest'arma, fino al termine della lunga sua carriera, onorati ed importanti servizi, specialmente nel ramo tecnico.

Fu comandante superiore dell'artiglieria all'armata alla campagna del 1859.

d'armata

30 maggio 1848. — Il giorno 30 maggio 1848 S. A. R. Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, ottenne la resa della fortezza di Peschiera, investita sin dal 13 aprile e tenacemente difesa dal presidio austriaco.

N. B. — A correzione della denominazione data con l'*Atto* 136 del 1906.

d'armata

Vincenzo Orsini. — Ebbe parte importante nella rivoluzione siciliana del 1848 che lo liberò dal carcere borbonico toccatogli per le idee liberali. Nel 1860 fu dei Mille, ne comandò l'artiglieria e particolarmente contribuì all'espugnazione del forte di Castellammare in Palermo.

Ammesso col suo grado nel R. esercito, vi resse fino al 1864 il comando di una brigata. Seguì poi nuovamente Garibaldi nelle campagne del 1866 e dell'Agro romano.

Il Ministro — Vigano.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

GIUGNO 7. — Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217, *pag.* 379.

Atto N. **104.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217.** — 7 giugno.

Essendosi riscontrate inesattezze negli stati di servizio di alcuni assistenti locali del genio, nominati tali con il R. decreto 18 dicembre 1904 in applicazione della legge 2 giugno di quell'anno, n. 217, per quanto si riferiva al servizio dai medesimi prestato anteriormente, in qualità di capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti, si rese necessario provvedere per le necessarie rettificazioni.

Da tali rettificazioni però è derivato uno spostamento nella sede di anzianità relativa nella graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 (*Atto* 203 di detto anno), la quale perciò

ERRATA-CORRIGE

Atto 94, pagine 328-329. — Sotto il titolo: DIVISIONE MILITARE DI PADOVA, *porre soltanto le seguenti località di alta montagna*:

Agordo
Alleghe
Arsié
Auronzo
Belluno
Borca
Brenta Cismon (sbarramento)
Calalzo
Chies d'Alpago
Cibiana
Comelico superiore
Danta
Domegge
Falcade
Farrad'Alpago
Fonzaso
Forno di Canale
Forno di Zoldo
Gosaldo
Lamon
La Valle
Lentiai
Limana
Longarone
Lorenzago
Lozzo Cadore
Mel
Ospitale
Pedavena
Perarolo
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Puos d'Alpago
Rivamonte
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro Cadore
San Tommaso
Santo Stefano di Cadore
San Vito del Cadore
Sappada
Selva Bellunese
Seren
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon
Tambre d'Alpago
Trichiana
Vallada
Valle di Cadore
Vigo
Vodo
Voltago
Zoldo Alto
Zoppè

venne modificata con R. decreto 5 maggio 1907, con cui fu pure rettificato, in conseguenza, il precedente R. decreto 15 dicembre 1904, relativo alla nomina degli assistenti locali del genio militare provenienti dai suddetti capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti del genio militare.

La graduatoria in parola è stata pertanto modificata nel modo che risulta dallo specchio seguente:

COGNOME e NOME	COGNOME E NOME DELL'ASSISTENTE al quale deve seguire nel R. decreto 18 dicembre 1904
Calazzo Francesco	Frailich Pietro
Perrone Giacomo	Maestrelli Stefano
Giorgi Cesare	Quaja Angelo
Pagliari Alfonso	Giorgi Cesare (nella sede rettificata)
Conti Carlo	Monaco ing. Giovanni

Il Ministro — VIGANÒ.

(*Segue*) Errata-corrige all'*Atto* 91:

Aggiungere:

DIVISIONE MILITARE DI BOLOGNA.

Ampezzo	Forni Avoltri	*Paluzza*	Sauris
Carazzo Carnico	Forni di Sopra	*Paularo*	*Savogna*
Cercivento	Forni di Sotto	*Platischis*	*Socchieve*
Chiusaforte	Grimacco	*Pontebba*	*Tramonti di Sopra*
Cimolais	*Lauco*	*Preone*	*Tramonti di Sotto*
Claut	Ligosullo	*Raccolana*	Treppo Carnico
Comeglians	Lusevera	Ravascletto	*Verzegnis*
Dogna	*Moggio Udinese*	*Raveo*	*Villa Santina*
Drenchia	*Osoppo*	*Resia*	*Zuglio*
Erto e Casso	*Ovaro*	*Rigolato*	
		Rodda	

Atto 95, pag. 336. — Nella 3ª riga, *invece di*: Forte Brendole, *leggasi*: Forte Brondolo.

Atto 98, pag. 351. — Nell'ultima riga, *invece di*: Tenda, *leggasi*: Tenda (colle).

Atto 101 — Pag. 359. — Nella quart'ultima riga dell'ultimo periodo del n. 23, *togliere la parola*: sempre, — ed in fine del periodo stesso *alle parole*: comando del corpo d'armata, *sostituire*: Ministero.

Pag. 363. — Davanti alla prima riga del capitolo: **Tetano**, *mettere*: 28 —

Atto 103, pag. 376. — Nella terza colonna, in corrispondenza del presidio di Legnago, *invece di*: maggiore De Bonafoux, *leggasi*: maggiore De Bonafox.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno.

GIUGNO 10. — Distintivi di grado per sottufficiali, *pag.* 381.
» 11. — Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali, *pag.* 381.
» 13. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 384.
» 13. — Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 385.
» 14. — Biblioteche delle scuole, collegi, istituto geografico, farmacia centrale ed ospedali militari principali, *pag.* 385.
» 14. — Telegrammi espressi di Stato, *pag.* 386.
» 14. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guardamagazzini del casermaggio, *pag.* 387.

Atto **105**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado per sottufficiali.** — 10 maggio.

Al n. 2 dell'*Atto* 20 del corrente anno *deve essere sostituito il seguente:*

2. I sergenti maggiori ed i brigadieri dei carabinieri reali fanno uso dell'attuale distintivo da furiere.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **106**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali.** — 11 giugno.

All'*Atto* 21 del corrente anno dovranno essere portate le seguenti varianti:

Pag. 35, 36, 37 e 39. — Nelle descrizioni del cappello da alpini, da bersaglieri, del chepì da granatieri, fanteria di linea, sanità e sussistenza e del colbacco, alla fine del primo capoverso, *aggiungere:* « inoltre viene fornito di una fodera interna di tela di cotone nera lucida ».

Pag. 36. — Ai conti di costruzione del cappello guarnito da alpini e del cappello guarnito da bersaglieri, *sostituire i seguenti:*

CONTO DI COSTRUZIONE
del cappello guarnito da marescialli degli alpini.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito da alpini	»	1	3 30	3 300
Coccarda per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marascialli.	N.	1	0 20	0 200
Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16.	m.	0 30	2 50	0 750
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 500
Prezzo di costo . . . L.				4 750
Prezzo di conteggio . . . L.				4 80

(1) Nella fornitura è compresa una fodera di tela di cotone nera lucida.

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello guarnito da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito da bersaglieri . . .	N.	1 —	3 60	3 600
Coccarda per cappelli da marescialli dei bersaglieri	»	1 —	0 40	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 390
Prezzo di costo . . . L.				4 390
Prezzo di conteggio . . . L.				4 40

(1) Nella fornitura è compresa una fodera di tela di cotone nera lucida.

Pag. 38. — Al conto di costruzione del chepì guarnito da marescialli di fanteria di linea, granatieri, sanità e sussistenza, *sostituire il seguente:*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepi comune	N.	1 —	3 50	3 500
Coccarda per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 200
Cordoncino d'argento e seta nera del diametro di mm. 3	m.	0 360	1 00	0 360
Gallone d'argento e seta nera alto mm. 16	»	0 600	2 50	1 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 590
Prezzo di costo . . . L.				6 150
Prezzo di conteggio . L.				6 20

(1) Nella fornitura sono compresi una fodera di tela di cotone nera lucida e due bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.

Pag. 39. — Al conto di costruzione del chepì guarnito da marescialli d'artiglieria e genio, *sostituire il seguente:*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepi comune	N.	1 —	3 50	3 500
Coccarda per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 200
Cordoncino d'oro e seta nera, del diametro di mm. 3	M.	0 360	1 30	0 468
Gallone d'oro e seta nera, alto mm. 16 .	»	0 600	3 20	1 920
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 700
Prezzo di costo . . . L.				6 788
Prezzo di conteggio . . . L.				6 80

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni da sottufficiali d'artiglieria o del genio ed una fodera di tela di cotone nera lucida.

Pag. 40. — Al conto di costruzione del colbacco guarnito da marescialli di cavalleria, *sostituire il seguente:*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Colbacco sguarnito	N.	1 —	7 50	7 500
Coccarda per chepi, colbacchi e cappelli alpini da marescialli	»	1 —	0 20	0 200
Scudetti di pakfond con gancio per colbacchi.	»	2 —	0 08	0 160
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 390
Prezzo di costo . . . L.				8 250
Prezzo di conteggio . . . L.				8 30

(1) Nella fornitura è compresa una fodera di tela di cotone nera lucida.

Pag. 93. — Dopo l'ultimo comma *aggiungere il seguente:*
« Per i marescialli dei bersaglieri sono aboliti i cordoni ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **107**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 13 giugno.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906; 12 e 36 del 1907, sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione del genio di Verona:

Nella colonna « Uffici locali », in corrispondenza della 1ª sezione Verona, *cancellare:* Peschiera, ed in corrispondenza della 2ª sezione Verona, *cancellare:* Ceraino.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **108**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 13 giugno.

All'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie in vigore, pubblicato con l'*Atto* 271 del 1906, sono apportate le seguenti aggiunte:

Indicazione speciale	Numero categorico del Nomenclatore (Categoria III, Sezione I)	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	PREZZO di tariffa L.	PREZZO di tariffa C.	PREZZO Coi 25 % L.	PREZZO Coi 25 % C.	ANNOTAZIONI
O	3211	Emulsione di olio di fegato di merluzzo .	N.	1	20	1	50	Per ogni bottiglia di g. 500, vetro compreso.
O	3527	Tavolette compresse di permanganato di potassio (1). . . .	Scatola	0	30	0	37	g. 0.25 ciascuna.
O	3528	Tavolette compresse per acqua di Vichy artificiale (1). . . .	»	0	50	0	62	g. 1.00 ciascuna (2).

(1) In tubetti di vetro di 10 tavolette. — Scatola di 5 tubetti.
(2) Indicare nella richiesta se effervescente o non. - 10 tavolette servono per un litro di acqua.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **109**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Biblioteche delle scuole, collegi, istituto geografico, farmacia centrale ed ospedali militari principali.** — 14 giugno.

Allo scopo di ridurre il lavoro di scritturazione sul registro modello 328 *A* delle masserizie, nella parte relativa al carico dei libri delle biblioteche delle scuole, dei collegi, dell'istituto geografico, della farmacia centrale e degli ospedali militari principali, questo Ministero determina:

1° A datare dal 1° luglio prossimo le predette amministrazioni istituiranno l'inventario delle opere modello 512 *A*, nel quale, come viene praticato dalle biblioteche di presidio, noteranno tutti i libri che esse possiedono;

2° L'inventario non sarà rinnovato periodicamente, ma solo quando la molteplicità delle sue scritture lo renda indispensabile: ed allora il vecchio inventario verrà trasmesso al Ministero (Direzione generale revisione dei conti);

3° I libri esistenti e quelli che in ogni trimestre aumentano o diminuiscono il carico saranno riportati sul registro modello 328 *A* soltanto complessivamente a valore; invece sui giornali modello 328 *B* i movimenti dovranno essere trascritti di mano in mano che avvengono e colla stessa nomenclatura adoperata nell'inventario modello 512 *A*;

4° Le predette amministrazioni potranno tuttavia tenere quegli altri registri indicati nell'istruzione pel servizio e la contabilità delle biblioteche di presidio che ritenessero assolutamente indispensabili.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **110**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi espressi di Stato**. — 14 giugno.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, per diminuire l'uso non sempre giustificato che i pubblici uffici fanno dei telegrammi di Stato e rendere così più sollecito e regolare il servizio dei telegrammi privati e di quelli in franchigia veramente urgenti, ha istituito, per tutte le amministrazioni governative, i *telegrammi espressi di Stato*, che dovranno essere trasmessi per posta agli uffici destinatari.

Detti telegrammi dovranno sostituire i telegrammi ordinari di Stato, ogni qual volta le comunicazioni ferroviarie, esistenti tra le località di provenienza e quelle di destinazione, assicurino il loro arrivo all'ufficio destinatario, in tempo utile per l'emissione dei provvedimenti di sua competenza.

A tal uopo dai competenti uffici postali sarà inviata a ciascuna autorità militare interessata una tabella contenente l'indicazione dei treni utilizzabili secondo le diverse destinazioni dei telegrammi e l'ora utile per l'accettazione dei telegrammi stessi, e saranno successivamente comunicate in tempo opportuno le variazioni che dovessero apportarsi alla tabella suddetta.

Resta inteso però che, ove non concorrano le suaccennate condizioni e nei casi di speciale ed assoluta urgenza, potranno tuttora essere usati i telegrammi di Stato ordinari.

L'uso dei *telegrammi espressi di Stato* andrà in vigore col 1° luglio p. v., e lo stampato su cui i medesimi dovranno essere redatti, sarà per la prima volta provveduto direttamente dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta, alla quale poi le autorità militari si rivolgeranno per le richieste successive.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **111**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio**. — 14 giugno.

Ai magazzini presidiarii del casermaggio indicati nell'*Atto* 98 del corrente anno, nei quali spetta al sottufficiale guarda-magazzino il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 20, lett. *a*) dello specchio III delle indennità eventuali, è aggiunto quello di *Vinadio* con decorrenza dal 1° corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

GIUGNO 13. — Legge n. 337 che apporta modificazioni ai testi unici delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, e sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, *pag.* 389.

» 9. — Legge n. 335 che autorizza la spesa dell'esercizio 1906-907, per le truppe distaccate in Oriente (Candia), *pag.* 391.

» 19. — Commissioni di avanzamento per i gradi di truppa, *pag.* 393.

» 19. — Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali, *pag.* 406.

» 19. — Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali, *pag.* 417.

» 21. — Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc., *pag.* 434.

Atto N. **112.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 337 che apporta modificazioni ai testi unici delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito** (1). — 13 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti proposte di modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito, e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena, ed a quello dei depositi di allevamento cavalli:

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;

(1) Vedasi disposizione 2 del fascicolo n. 18 e disposizione 150 del fascicolo n. 2 della Raccolta (Bozze di stampa).

sei compagnie di disciplina;
un carcere militare;
due reclusori.

Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sono scelti fra gli ufficiali di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma di cavalleria* (*a*)

20	colonnelli;
32	tenenti colonnelli;
52	maggiori;
231	capitani;
598	tenenti e sottotenenti: (*b*)
933	totale.

(*a*) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il Ministero della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che, per ragioni di età, debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al loro collocamento in detta posizione.

(*b*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Articolo aggiuntivo proposto (21-bis).

Agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi, siano comandati, è concesso il seguente soprassoldo fisso:

FUNZIONI O GRADO	SOMMA ANNUA
Direttore	1.200
Capo sezione	1.000
Vice direttore e capitani veterinari e contabili . .	800
Tenenti veterinari e contabili	600

Il soprassoldo fisso di lire 300, stabilito per gli ufficiali veterinari addetti ai depositi dell'allevamento cavalli è soppresso.

Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi d'allevamento spetta una sola razione foraggio e l'indennità cavalli di lire 280.

Nel suddetto senso sono modificate le tabelle II, III e IV annesse alla legge sugli stipendi e assegni fissi pel regio esercito (testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 13 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

VIGANÒ.

N. **113**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 325 che autorizza la spesa dell'esercizio 1906-907 per le truppe distaccate in Oriente (Candia)**. — 9 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire quattrocentomila da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907, con la denominazione: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
CARCANO.

N. 114. — AVANZAMENTO — Commissioni di avanzamento per i gradi di truppa. — 19 giugno.

I. Le commissioni di avanzamento per i gradi di truppa, di cui al § 42 del regolamento sull'avanzamento, sono composte nel modo seguente:

1° PER CAPORALI E CAPORALI MAGGIORI.

a) *Commissione di battaglione*:

Comandante del battaglione . . . *Presidente;*
Comandanti di compagnia . . . *Membri effettivi;*
Aiutante maggiore in 2°, o ufficiale che ne fa le veci . . . . . *Segretario e membro consultivo;*
Ufficiali subalterni della compagnia alla quale appartiene l'aspirante a caporale od a caporale maggiore . *Membri consultivi.*

b) *Commissione di deposito*:

Relatore del consiglio d'amministrazione permanente . . . . . *Presidente;*
Capitano del deposito, Capitano direttore dei conti, } *Membri;*
Un ufficiale subalterno contabile *Membro consultivo e segretario.*

c) *Commissione di stato maggiore*:

Un comandante di battaglione . . *Presidente;*
Capitano aiutante maggiore in 1°, Un capitano a disposizione, o altro capitano designato dal comandante del corpo, } *Membri;*
Un aiutante maggiore in 2° . . . *Membro consultivo e segretario;*
Ufficiale addetto all'istruzione degli zappatori (nei reggimenti delle armi di fanteria e cavalleria), Capo musica (nei reggimenti di linea e granatieri). } *Membri consultivi.*

2° PER SOTTUFFICIALI.

Commissione di reggimento:

Comandante di corpo. . . . . *Presidente;*
Ufficiali superiori . . . . . *Membri effettivi;*
Capitano aiutante maggiore, o ufficiale che ne fa le veci. . . . . *Membro consultivo e segretario;*
Comandante della compagnia a cui il sottufficiale appartiene . . . *Membro consultivo.*

3° COMMISSIONI SPECIALI.

a) *Per i carabinieri reali:*

Il maggiore generale più anziano (e, in caso di assenza, l'altro), addetto al comando generale . . . *Presidente;*
Comandanti della legione territoriale di Roma e della legione allievi (e, in caso di assenza, i comandanti interinali delle legioni stesse), *Membri.*
Comandante della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali . . . *Membro e segretario.*

b) *Per il personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina:*

Comandante degli stabilimenti militari di pena . . . . . *Presidente;*
Comandante in 2° degli stabilimenti militari di pena,
Un ufficiale superiore del personale degli stabilimenti militari di pena, *Membri;*
Capitano addetto al reclusorio . . *Segretario.*

c) *Per le compagnie di sanità:*

Direttore di sanità militare . . . . *Presidente;*
Due ufficiali superiori medici (1). . *Membri;*
Comandante della compagnia di sanità . . . . . *Membro consultivo;*

d) *Per le compagnie di sussistenza:*

Direttore di commissariato. . . . *Presidente;*

(1) Il meno anziano fa da segretario.

Due ufficiali superiori di commissariato (1) . . . . . *Membri*;
Comandante della compagnia di sussistenza . . . . . *Membro consultivo.*

II. Nei corpi, nelle scuole, ecc. dove non sia possibile formare la commissione di avanzamento nei modi indicati al n. I, e nei corpi e riparti, presso i quali deve costituirsi una commissione unica per tutti i gradi, questa si formerà con gli ufficiali del consiglio d'amministrazione permanente, ai quali si aggiungeranno, con parere consultivo, i comandanti del riparto cui appartengono i militari oggetto di deliberazione, e l'aiutante maggiore in 1° del corpo, delle scuole, ecc. (o l'ufficiale che ne fa le veci), il quale assumerà, in tal caso, le funzioni di segretario, in sostituzione del segretario titolare del consiglio.

III. Ove si tratti di esprimere pareri, in materia di avanzamento, per militari appartenenti ad un riparto di truppa distaccato, i comandanti di corpo, prima di sottoporre la questione alla commissione d'avanzamento, promuoveranno una deliberazione di apposita commissione composta del comandante del distaccamento e dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani presenti alla sede del distaccamento.

Quando non sia possibile formare una commissione così composta, sarà sufficiente il parere del comandante del distaccamento.

IV. Per determinare il punto di classificazione, di cui è parola ai §§ 34 e 46 del regolamento sull'avanzamento, le commissioni d'avanzamento conferiranno un punto di merito relativo alla condotta ed all'autorevolezza degli aspiranti caporali e degli aspiranti vicebrigadieri.

Ai detti punti dovranno essere aggiunti quelli già riportati dai candidati negli esami di coltura generale, in quello sui vari regolamenti ed istruzioni e nell'esperimento pratico.

Il totale di questi punti, diviso per 5, rappresenterà il punto di classificazione finale del candidato.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato una media complessiva fra 5 e 10 punti.

Il Ministro — VIGANÒ.

---

(1) Il meno anziano fa da segretario.

MODELLO N. 1.
§ 40 del regolamento sull'avanzamento

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA AD AVANZAMENTO

per il (2) . . . . . .

(1) Corpo.
(2) Grado, cognome e nome.

GRADO E CARICA	COGNOME E NOME	SERVIZIO		DATA DI PROMOZIONE all'ultimo grado	
		Anni	Mesi		
1	2	3		4	

PROPOSTA	MOTIVI
5	6

MODELLO N. 11.
§ 46 del regolamento sull'avanzamento

(1) . . . . . .

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

della commissione di avanzamento

Il presente registro numerato e segnato in ciascun foglio dal sottoscritto contiene fogli n. .....

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo.

N. d'ordine	DATA	OGGETTO delle deliberazioni	RIASSUNTO delle deliberazioni

N. d'ordine	DATA	OGGETTO delle deliberazioni	RIASSUNTO delle deliberazioni

MODELLO N. III.
§ 48 del regolamento sull'avanzamento

(1) . . . . . .

QUADRO D' AVANZAMENTO

AVVERTENZA

L'anzianità è fissata dalla data di nomina o di promozione ai vari gradi della gerarchia. A parità della data di nomina o di promozione al grado attuale, l'anzianità è determinata dalla data di nomina o di promozione ai gradi inferiori; a parità di questa, dalla data di presentazione alle armi; a parità di questa data, da quella di nascita ed a parità di questa, dalla sorte.

(1) Corpo.

Anno

N. d'ordine	N. di matricola	GRADO E CARICA	COGNOME E NOME	SERVIZIO	
				Anni	Mesi
1	2	3	4	5	

1890....

E NOME		DATA dell'ultima promozione	Parere della commissione di avanzamento — Promovibile si	Parere della commissione di avanzamento — Promovibile no	ANNOTAZIONI
		6	7		8

N. **115** — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali** (1). — 19 giugno.

§ 1. — Generalità.

1. I tenenti dell'arma d'artiglieria provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali devono comprovare, mediante esame, di possedere la coltura professionale necessaria per la loro idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano.

2. L'esame consisterà in una prova scritta ed in prove orali su uno dei gruppi di programmi sotto indicati da scegliersi dal candidato:

gruppo *a*) (riguardante il servizio della artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna);

gruppo *b*) (riguardante il servizio della artiglieria da costa e da fortezza);

gruppo *c*) (riguardante il servizio treno).

3. L'esame verrà dato presso l'ispettorato generale d'artiglieria. Coloro che avranno scelto per le prove orali i programmi del gruppo *a*) o quello del gruppo *b*) prenderanno anche parte, come prova d'esame, ad un corso presso la scuola centrale di tiro da campagna o presso quella da fortezza.

4. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

5. A mano a mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato il proprio esame, o dichiarato di rinunciarvi, saranno lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi od uffici.

§ 2. — Invio delle proposte.

6. Il Ministero determina i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti d'artiglieria per poter concorrere all'esame d'idoneità all'avanzamento, come pure l'epoca nella quale dovrà aver luogo l'esame stesso.

7. I capi di corpo o d'ufficio, che hanno alla loro dipendenza tenenti d'artiglieria i quali si trovino nelle condizioni

---

(1) Col presente *Atto* restano aboliti quelli 228 del 1902 e 126 del 1905 (Disposizione 8 del fascicolo n. 4 della Raccolta — bozze di stampa).

di anzianità di cui al numero precedente ne trasmetteranno l'elenco nominativo direttamente al Ministero (servizio d'artiglieria).

8. Per ogni tenente dovrà unirsi allo elenco una dichiarazione personale indicante il gruppo di programmi su cui intende di essere esaminato, ovvero in caso di rinuncia all'esame, quella di cui al § 152 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito.

9. Saranno esclusi dall'esame i tenenti che fossero stati giudicati non idonei in due precedenti esami, ovvero che per due volte vi avessero volontariamente rinunciato, o che avessero rinunciato per una volta all'esame e che un'altra volta fossero riusciti non idonei, sempre che la rinuncia non sia stata motivata da infermità comprovata. Detti ufficiali dovranno essere compresi nell'elenco nominativo di cui al n. 7, indicando per ciascuno il motivo dell'esclusione dall'esame.

10. I tenenti risultati non idonei nell'esame saranno chiamati a ripeterlo nell'anno successivo, con facoltà di poter scegliere per le prove orali anche un gruppo di programmi diverso da quello scelto nel precedente anno.

11. I tenenti saranno chiamati all'esame con determinazione contenuta nel *bollettino delle nomine.*

§ 3. — Commissione esaminatrice.

12. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta nel modo seguente:

Un presidente (maggior generale o colonnello) e due sottocommissioni ciascuna delle quali composta di un presidente (ufficiale superiore) e due membri (ufficiali superiori o capitani). Il presidente ripartisce i compiti fra le due sottocommissioni.

13. Presso la commissione esaminatrice sarà poi destinato, per le funzioni di segretario, un capitano d'artiglieria; ed in ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno anziano o elevato in grado. Saranno poi designati come membri un ufficiale superiore ed un capitano.

§ 4. — Votazioni, rapporti, materie e programmi.

14. Il Ministero, prima dell'inizio dell'esame, trasmetterà al presidente della commissione un elenco dei candidati coll'indicazione dei gruppi dei programmi su cui intendono di essere esaminati.

A tale elenco saranno annessi:

a) il risultato ottenuto nella prova di cui al n. 3 per coloro che hanno scelto per le prove orali i programmi del gruppo *a*) o del gruppo *b*);

b) uno specchio da cui emerga se ciascun candidato si presenti all'esame per la 1ª o per la 2ª volta ed in quest'ultimo caso il risultato per ciascuna prova di quello già sostenuto.

15. Al termine di ogni prova la sottocommissione competente pronuncia il suo giudizio su ciascun candidato mediante votazione palese per *si* o per *no*. A questa votazione non prendono parte i membri supplenti, a meno che essi non assumano funzioni di membri effettivi.

Dopo terminate tutte le prove, la commissione in base al risultato di ciascuna prova, e premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sulla idoneità del candidato, procede ad una votazione finale a scrutinio palese per *si* o per *no*, la quale determina a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato nell'esame sostenuto. Il capitano segretario non prende parte nè alla discussione, nè alla votazione. I membri supplenti prendono parte alla discussione sull'idoneità del candidato, ma non alla votazione, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

16. Il candidato riconosciuto idoneo dopo essersi sottoposto alle prove orali dei programmi del gruppo *c*) non potrà aspirare all'avanzamento che nella specialità del treno d'artiglieria.

17. Ultimato l'esame il presidente invierà al Ministero (servizio d'artiglieria) pel tramite dell'ispettorato generale d'artiglieria i risultati in appositi specchi conformi all'unito modello, accompagnati da un succinto rapporto relativo all'andamento dell'esame stesso. Trasmetterà pure, per i tenenti che durante la sessione di esame vi avessero rinunciato, le dichiarazioni di cui al § 152 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, le quali in questo caso dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (servizio di artiglieria).

18. Il Ministero comunicherà, per via gerarchica, il risultato dell'esame ai tenenti esaminati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale degli ufficiali (casella *e*) delle note caratteristiche) colla seguente formula:

« Fu giudicato idoneo (o non idoneo) nell'esame sostenuto nell'anno.... per comprovare di possedere la coltura professio-

nale necessaria per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano ».

Per coloro che saranno risultati idonei sottoponendosi alle prove orali dei programmi del gruppo *c*) si faranno seguire a tale formula le parole: « nella specialità treno ».

19. Come si è indicato al n. 2, l'esame comprende una prova scritta e varie prove orali su uno dei gruppi di programmi di cui al numero predetto, da scegliersi dal candidato. Coloro che avranno scelto per le prove orali uno dei gruppi di programmi *a*) o *b*) dovranno inoltre prendere parte come prova, anche ad un corso presso la scuola centrale di tiro da campagna o da fortezza. Al termine del corso essi saranno giudicati per l'idoneità o meno in tale prova mediante votazione palese per *si* o per *no* da una commissione composta dal comandante della scuola, presidente, e di due membri (ufficiali superiori o capitani) da nominarsi da detto comandante. Tale giudizio sarà anch'esso sottoposto alla commissione riunita in seduta plenaria (di cui al n. 15) come elemento di base per la determinazione della idoneità o non idoneità del candidato nell'esame sostenuto.

20. La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema di argomento professionale; per esso sono lasciate a disposizione del candidato 6 ore di tempo.

Il Ministero farà preparare a tempo opportuno tre serie di temi, una per ciascuno dei tre gruppi di programmi *a*), *b*) e *c*) per le prove orali. Le tre serie saranno rimesse in piego chiuso al presidente della commissione esaminatrice.

Il piego verrà dissuggellato in presenza dei candidati.

Ogni candidato svolgerà un solo tema scelto fra quelli della serie corrispondente al gruppo di programmi prescelto per le prove orali e durante lo svolgimento del tema non potrà consultare alcun libro, ma valersi solo di un vocabolario.

21 Le prove orali riguarderanno tutte le materie di cui in ciascuno dei sotto indicati gruppi di programmi.

I membri della commissione potranno rivolgere domande ai candidati su qualsiasi punto dei programmi del gruppo prescelto.

GRUPPO *a*)

A) Materiale d'artiglieria da campagna e da montagna.

B) Impiego dell'artiglieria da campagna.

C) Istruzione sul tiro dei cannoni da campagna e da montagna.

D) Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

GRUPPO *b*)

A) Materiale d'artiglieria da difesa, d'assedio e da costa.

B) Fortificazione ; impiego dell'artiglieria nella guerra d'assedio.

C) Istruzione sul tiro delle artiglierie da difesa, d'assedio e da costa.

D) Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da costa e da fortezza.

GRUPPO *c*)

A) Materiale del treno.

B) Mobilitazione e servizi del treno d'artiglieria.

PROGRAMMI DEL GRUPPO *a*)

(riguardante il servizio delle artiglierie da campagna, a cavallo e da montagna).

20. Esame orale della durata di 30 minuti.

Sostanze esplosive.

1. Esplosivi in uso presso l'esercito — Composizione e caratteri.

2. Norme per la conservazione degli esplosivi — Magazzini — Recipienti — Accesso ai magazzini — Ripartizione degli esplosivi nei magazzini.

3. Norme per il maneggio degli esplosivi — Imballaggio — Trasporto.

4. Artifizi da guerra — Composizione e funzionamento — Conservazione ed impiego.

Munizioni da campagna e da montagna — Cartocci.

5. Proietti — Spolette ed inneschi.

6. Caricamento dei proietti — Composizione dei cartocci a bossolo.

Bocche da fuoco.

7. Caratteri generali delle bocche da fuoco in servizio nell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Caratteri particolari dei relativi congegni di chiusura e loro funzionamento.

Affusti.

8. Descrizione sommaria degli affusti in servizio nell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Congegni di punteria — Freni.

Armamenti.

9. Cenni sui principali accessori, strumenti da zappatore ed altri impiegati nel servizio delle batterie da campagna, a cavallo e da montagna.

Carri e cofani.

10. Carri delle batterie da campagna ed a cavallo — Cofani da montagna — Carreggio dei parchi, costituzione sommaria e carico principale dei singoli carri.

23. *B*) Esame orale della durata di 20 minuti.

Impiego dell'artiglieria da campagna.

1. Compiti dell'artiglieria — Ordinamento di una batteria e sua ripartizione — Formazione della batteria durante l'azione — Ricognizione del terreno e scelta della posizione — Caratteri generali delle posizioni per artiglierie.

2 Occupazione delle posizioni — Rifornimento delle munizioni — Riparo di inconvenienti durante il fuoco — Ripari da campagna ed appostamenti per artiglieria — Avvertenze speciali circa l'impiego delle batterie a cavallo.

3. L'artiglieria nel combattimento — Marcia con probabilità d'incontro col nemico — Incontro col nemico — Svolgimento del combattimento offensivo — Svolgimento del combattimento difensivo — Controffesa.

4. Occupazioni di posizioni fuori del contatto col nemico — Inseguimento — Ritirata — Combattimento di notte ed operazioni notturne — Protezione e difesa prossima — Impiego delle batterie campali nelle operazioni di montagna — Combattimento nei boschi e nei terreni fortemente coperti — Combattimento attorno a strette — Attacco e difesa di abitati — Impiego dell'artiglieria a cavallo addetta ad una divisione di cavalleria.

5. Formazione della fanteria — Formazione in ordine chiuso della compagnia, del battaglione e di più battaglioni — Ordini di combattimento della compagnia e del battaglione — Schieramento di più battaglioni per il combattimento — Posizione reciproca dei singoli reparti, loro movimenti —

Fuochi in ordine chiuso ed in ordine sparso — Direzione e condotta del fuoco — Disciplina del fuoco — Rifornimento delle munizioni — Preparazione del terreno — Addestramento ed impiego tattico dei reparti — Svolgimento dell'attacco e della difesa da parte di grossi reparti — Difesa contro cavalleria — Avanzata a sbalzi — Assalto e contrassalto.

6. Formazioni della cavalleria — Ordini chiusi dello squadrone, del reggimento, della brigata e della divisione — Impiego dei grandi reparti nel combattimento — Compito, forza e disposizioni delle schiere nel combattimento contro cavalleria — Distanze per le schiere — Marcia — Ordine di attesa — Modo di operare delle varie schiere — Esploratori del terreno e pattuglie di combattimento — Combattimenti di fronte — Schieramento per l'attacco contro fanteria — Artiglieria a cavallo — Passaggio di strette — Norme per l'impiego del combattimento a piedi — Fuochi.

24. *C*) Esame della durata di 20 minuti.

Istruzione sul tiro dei cannoni da campagna e da montagna.

1. Stima e misura delle distanze ed osservazione nel tiro.
2. Puntamento.
3. Tiro.

25. *D*) Esame orale della durata di 15 minuti.

Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

1. Mobilitazione dell'artiglieria — Disposizioni comuni a tutte le armi, corpi e servizi — Ordini e documenti relativi alla mobilitazione — Progetti e preparativi di mobilitazione — Disposizioni speciali per i comandi, truppe e servizi d'artiglieria — Operazioni preparatorie e operazioni durante la mobilitazione dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna.

2. Ripartizione dei servizi fra i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Assegnazione del personale — Relazione di servizio dei vari comandi e direzioni di artiglieria — Basi generali di composizione dei traini — Ripartizione del munizionamento fra i vari traini.

PROGRAMMI DEL GRUPPO *b*).

(riguardante il servizio delle artiglierie da costa e da fortezza).

26. *A*) Esame orale della durata di 30 minuti.

Materiale d'artiglieria d'assedio, da difesa e da costa.
Sostanze esplosive.

1.
2.
3. } Come nel programma *A* del gruppo *a*).
4.

Munizioni d'assedio, da difesa e da costa.

5. Proietti — Spolette ed inneschi — Cartocci.

6. Caricamento dei proietti — Scaricamento — Spalmatura.

Bocche da fuoco.

7. Caratteri generali delle varie specie di bocche da fuoco, d'assedio da difesa e da costa — Caratteri particolari dei relativi congegni di chiusura — Parti relative al puntamento.

Affusti e sott'affusti e mezzi di trasporto.

8. Differenti specie di affusti e sott'affusti ordinari e speciali per artiglieria d'assedio, da difesa e da costa con la indicazione delle bocche da fuoco per cui servono — Congegni di puntamento — Freni — Grue.

9. Descrizione ed uso di materiali occorrenti per il traino e per il trasporto delle artiglierie, degli affusti e dei sott'affusti — Rotaie a cingolo e carrelli a cingolo.

Armamenti, attrezzi ed accessori.

10. Cenni sui principali armamenti, attrezzi ed accessori occorrenti per il servizio di batteria.

Paiuoli.

11. Diverse specie di paiuoli e d'installazioni regolamentari ed eccezionali — Loro impiego — Paiuoli in muratura.

27. *B*) Esame della durata di 20 minuti.

Fortificazione permanente.

1. Scopo della fortificazione permanente — Diverse specie di piazze forti — Forti distaccati — Seconda linea o linea intermedia di forti — Batterie intermedie od annesse — Installazioni delle artiglierie nei forti.

Attacco e difesa delle fortezze.

2. Uffici delle fortificazioni nella guerra moderna.

3. Diverse specie di attacco — Attacchi improvvisi (sorprese e attacco di viva forza).

4. Attacchi preparati — 1° bombardamento — 2° blocco (investimento) — 3° blocco di un campo trincerato di grande estensione — 4° assedio regolare.

5. Successione delle operazioni dell'assedio regolare — Numero delle opere da attaccare — Scelta del fronte d'attacco — Progetto d'attacco — Installazione dei parchi d'artiglieria e del genio e loro costituzione.

6. Conquista delle posizioni avanzate — Batteria di 1ª posizione — Batteria di protezione — Assalto delle posizioni avanzate — Organizzazione delle posizioni conquistate.

7. Batteria di 2ª posizione — 1ª parallela — 2ª parallela — Conquista della linea dei forti — Lavori di zappa — Apertura della breccia — Ultime operazioni.

8. Attacco della 2ª linea di resistenza e del corpo di piazza — Guerra sotterranea — Levata dell'assedio.

9. Difesa — Preparazione in tempo di pace — Piano di difesa — Armamento di sicurezza e di difesa — Munizioni — Guarnigione — Lavori per l'apprestamento a difesa — Ordinamento della linea di difesa principale.

10. Operazioni contro l'investimento e contro i lavori della 1ª posizione d'artiglieria — Lotta con le artiglierie — Sortite.

11. Operazioni difensive dall'apertura della 1ª parallela alla caduta dei forti — Difesa della linea di resistenza intermedia e del corpo di piazza.

12. Inflessione dell'assedio regolare nei casi di piazze non preparate, di piccole piazze, di piazze in terreno perfettamente piano e in terreno montuoso — Attacco e difesa degli sbarramenti.

28. *C*) Esame orale della durata di 20 minuti.

Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, da difesa e da costa.

1. Strumenti per il tracciamento dei piani di direzione, per la misura delle distanze, per il puntamento delle artiglierie d'assedio e da difesa — Loro impiego.

2. Puntamento delle artiglierie d'assedio e da difesa.

3. Tiro con le artiglierie d'assedio e da difesa.

4. Tiro preparato con le artiglierie da difesa e d'assedio.

5. Descrizione ed impiego dei vari strumenti e congegni di punteria per le artiglierie da costa — Telemetri e telegoniometri e loro impiego.

6. Puntamento delle artiglierie da costa.

7. Tiro con le artiglierie da costa.

29. *D*) Esame della durata di 15 minuti.

Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da costa e da fortezza.

1. Mobilitazione dell'artiglieria — Disposizioni comuni a tutte le armi, corpi e servizi — Ordini e documenti relativi alla mobilitazione — Disposizioni generali per i comandi, truppe e servizi d artiglieria — Disposizioni speciali per i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza.

2. Parchi d'assedio d'artiglieria — Materiale per le operazioni d'assedio e pei vari servizi dei parchi — Gruppi mobili di batterie d'assedio — Personale assegnato ai gruppi mobili.

3. Mobilitazione di un gruppo mobile di batterie d'assedio — Mobilitazione di un parco d'assedio — Formazione sommaria delle batterie, colonne di munizioni, colonne di materiali e ve coli diversi — Formazione del comando e servizi dell'artiglieria all'assedio.

PROGRAMMA DEL GRUPPO *c*).

(riguardante il servizio treno)

30. *A*) Esame orale della durata di 20 minuti.

1. Carreggio per colonne munizioni e parchi d'artiglieria — Descrizione sommaria e caricamento principale.

2. Carreggio per servizi generali — Descrizione sommaria e caricamento principale.

3. Armi portatili — Moschetto 91 per truppe speciali — Sciabola baionetta — Cartucce per moschetto — Dotazione — Buffetterie — Accessori — Parti di ricambio — Modo di funzionare del moschetto — Inconvenienti nell'uso del moschetto e modo di prevenirli e di rimediarvi.

31. *B*) Esame orale della durata di 15 minuti.

Mobilitazione e servizi del treno d'artiglieria.

1. Mobilitazione dell'artiglieria — Ripartizione dei servizi fra i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Formazioni e servizi del treno di artiglieria.

2. Parchi d'artiglieria — Costituzione del treno ausiliario.

3. Condotta dei parchi, colonne viveri e convogli in guerra — Ricevimento — Disposizioni prima della partenza — Ordine e norme per le marce — Esecuzione della marcia — Scorte — Andature — Tappe — Fermate — Soggiorni — Arrivo alla tappa — Norme per speciali contingenze — Accantonamenti — Accampamenti.

MODELLO.

SPECCHIO *indicante il risultato dell'esame d'idoneità all'avanzamento d i tenenti d'artiglieria.*

Numero d'ordine	Corpo	CASATO e NOME	RISULTATO NELLE SINGOLE PROVE (1)												Risultato della votazione in seduta plenaria (1)		Indicazione se idoneo o non idoneo o idoneo pel treno
			Prova presso la scuola centrale di tiro		Prova scritta		Nelle materie delle prove orali (2)										
							A		B		C		D				
			si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	

(1) In queste colonne sarà indicato il numero dei *si* ed il numero dei *no* riportati da ciascun candidato.

(2) Per coloro che avranno dato l'esame orale sui programmi del gruppo *c)* si riempiranno sole le colonne *A B* ed in quelle *C* e *D* si metteranno dei tratti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **116**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per l'esame di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali** (1). — 19 giugno.

§ 1. — Generalità.

1. I tenenti dell'arma del genio provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, che non ne hanno superato gli esami finali, devono comprovare, mediante esame, di possedere la coltura professionale necessaria per la loro idoneità all'avanzamento, ad anzianità, al grado di capitano.

2. L'esame consisterà in una prova scritta ed in prove orali, pratiche e teorico-pratiche su uno dei gruppi di programmi sottoindicati, da scegliersi dai candidati:

gruppo *a*) (riguardante il servizio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri):

gruppo *b*) riguardante il servizio del treno).

3. L'esame verrà dato presso l'ispettorato delle truppe del genio.

4. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

5. A mano a mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato il proprio esame, o dichiarato di rinunciarvi, saranno lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi od uffici.

§ 2. — Invio delle proposte.

6. Il Ministero determina i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti del genio per poter concorrere all'esame d'idoneità all'avanzamento, come pure l'epoca nella quale dovrà aver luogo l'esame stesso.

7. I capi di corpo o d'ufficio, che hanno alla loro dipendenza tenenti del genio, i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui al numero precedente, ne trasmetteranno l'elenco nominativo direttamente al Ministero (servizio del genio).

---

(1) Col presente *Atto* restano aboliti quelli 33 del 1899, 260 del 1902 e 100 del 1903 (Disposizione 9 del fascicolo n. 4 della Raccolta — bozze di stampa).

8. Per ognuno dei tenenti dovrà unirsi all'elenco una dichiarazione personale dell'ufficiale, indicante il gruppo di programmi su cui intende di essere esaminato, ovvero, in caso di rinuncia all'esame, quella di cui al § 152 del Regolamento sull'avanzamento.

9. Saranno esclusi dall'esame i tenenti che fossero stati giudicati non idonei in due precedenti esami; ovvero che per due volte vi avessero volontariamente rinunciato; o che avessero rinunciato per una volta all'esame ed un'altra volta fossero riusciti non idonei, semprechè, però, la rinuncia non sia stata motivata da infermità comprovata.

Detti ufficiali dovranno essere compresi nell'elenco nominativo, indicando per ciascuno il motivo dell'esclusione dall'esame.

10. I tenenti risultati non idonei all'esame saranno chiamati a ripeterli nell'anno successivo, con facoltà di potere scegliere anche un gruppo di programmi diverso da quello scelto nel precedente anno.

11. I tenenti saranno chiamati all'esame con determinazione contenuta nel bollettino delle nomine.

§ 3. — Commissione esaminatrice.

12. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta come segue:

Presidente — un maggiore generale o colonnello
Membri effettivi — tre ufficiali superiori, sei ufficiali superiori o capitani
Membri supplenti — un ufficiale superiore, un capitano
Segretario — un capitano.

13. La commissione si suddividerà in tre sottocommissioni, ciascuna della quali composta di un presidente (ufficiale superiore) e due membri (ufficiali superiori o capitani), incaricate rispettivamente:

la 1ª delle prove nelle materie di cui alle lettere *A*) *B*) *I*) *L*) *M*) del § 5, per il gruppo *a*);

la 2ª delle prove nelle materie di cui alle lettere *C*) *D*) *N*) del § suddetto, per il gruppo stesso, e delle prove nelle materie di cui alle lettere *A*) *B*) *C*) per il gruppo *b*);

la 3ª della prova in iscritto per tutti i candidati e di quelle nelle materie di cui alle lettere *E*) *F*) *G*) *H*) per il gruppo *a*).

In ciascuna sottocommissione funzionerà come segretario il membro meno anziano o meno elevato in grado.

§ 4. — Votazioni e rapporti.

14. Prima dell'inizio dell'esame, il Ministero trasmetterà al presidente della commissione l'elenco dei candidati, coll'indicazione dei gruppi dei programmi su cui intendono essere esaminati, ed uno specchio da cui emerga se ciascun candidato si presenta all'esame per la 1ª volta o per la 2ª volta; ed, in quest'ultimo caso, il risultato, per ciascuna prova, di quello già sostenuto.

15. Al termine d'ogni prova, la sottocommissione competente pronuncia il suo giudizio su ciascun candidato, mediante votazione palese per *SI* o per *NO*.

A questa votazione non prendono parte i membri supplenti, a meno che essi non assumano funzioni di membri effettivi.

Dopo terminate tutte le prove, la commissione, in base al resultato di ciascuna prova, e premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sull'idoneità del candidato, procede ad una votazione finale a scrutinio palese per *SI* o per *NO*, la quale determina, a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato nell'esame sostenuto. A parità di voti prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alla discussione sull'idoneità del candidato, ma non alla votazione, a meno che non sostituiscano un membro effettivo. Il segretario non prende parte nè alla discussione, nè alla votazione.

16. Il candidato risultato idoneo, dopo essersi sottoposto alle prove dei programmi del gruppo *b*), non potrà aspirare all'avanzamento che nella specialità treno del genio.

17. Ultimato dalla commissione il suo compito, il presidente invierà al Ministero (servizio del genio), pel tramite dell'ispettorato generale del genio, i risultati in apposito specchio, conforme all'unito modello, accompagnato da un succinto rapporto relativo all'andamento dell'esame. Trasmetterà pure, per i tenenti che durante l'esame, vi avessero rinunciato le dichiarazioni, di cui al § 152 del Regolamento sull'avanzamento del R. esercito, le quali in questo caso dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Servizio del genio).

18. Il Ministero comunicherà, per via gerarchica, il risultato dell'esame ai tenenti interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale degli ufficiali (casella *e*) delle note caratteristiche colla seguente formula:

« Fu giudicato idoneo (o non idoneo) nell'esame, sostenuto nell'anno. . . . . per comprovare di possedere la coltura professionale necessaria per l'idoneità all'avanzamento, ad anzianità, al grado di capitano ».

Per coloro che saranno risultati idonei sottoponendosi alle prove dei programmi del gruppo *b*), si faranno seguire a tale formula le parole: « nel treno ».

§ 5. — Materie e programmi d'esame.

19. Come è stato accennato al n. 2, l'esame comprende una prova scritta e varie prove orali, pratiche, e teorico pratiche su uno dei gruppi di programmi, di cui al numero predetto, da scegliersi da ciascun candidato.

20. La prova scritta tanto per il gruppo *a*), quanto per il gruppo *b*), consisterà nello svolgimento di un tema di argomento professionale; per esso sono lasciate a disposizione del candidato 6 ore di tempo.

Il Ministero farà preparare, a tempo opportuno, due serie di tre temi, una per ciascuno dei due gruppi di programmi, le quali saranno rimesse in piego chiuso al presidente della commissione esaminatrice.

Il piego verrà disuggellato in presenza dei candidati.

Ogni candidato svolgerà un solo tema, a sua scelta, della serie relativa al gruppo su cui intende di essere esaminato, e durante l'esame non potrà consultare alcun libro, ma valersi solo di un vocabolario.

21. Le prove orali, pratiche e teorico-pratiche, riguarderanno tutte le materie, di cui in ciascuno dei sottoindicati gruppi di programmi.

I membri della commissione potranno rivolgere domande ai candidati su qualsiasi punto dei programmi del gruppo prescelto.

GRUPPO *a*).

PROVE ORALI.

A) Fortificazione campale e permanente; attacco e difesa delle piazze forti.

B) Nozioni sulle costruzioni.

C) Nozioni d'artiglieria.

D) Servizio del genio.

E) Mine e sostanze esplosive.

F) Telegrafia e telefonia.

G) Passaggio dei corsi d'acqua.

H) Ferrovie, ponti per ferrovia, gallerie e materiali ferroviari.

PROVE PRATICHE.

I) Rilievo topografico e progetti di fortificazione o di strade.

L) Progetto di fortificazione o di strade.

M) Progetto di costruzione.

N) Equitazione.

GRUPPO *b*).

PROVA TEORICO-PRATICA.

A) Ippologia.

PROVE ORALI.

B) Servizio del treno del genio.

PROVA PRATICA.

C) Equitazione.

22. I programmi delle prove orali, pratiche, e teorico-pratiche di ciascuno dei due gruppi saranno i seguenti:

I.

GRUPPO *a*)

(riguardante il servizio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri).

A) — FORTIFICAZIONE CAMPALE E PERMANENTE; ATTACCO E DIFESA DELLE PIAZZE FORTI.

(Prova orale della durata di 30 minuti)

Fortificazione campale.

1° Concetti odierni sullo scopo della fortificazione campale. — Gli effetti delle armi attuali. — La fortificazione campale è subordinata alla tattica.

2° *La fortificazione campale sulla linea di combattimento.* — Aspetto moderno della guerra campale — Mezzi per sottrarsi al fuoco nemico — Protezione data dal terreno — Ripari campali — Posizione del fuoco decisivo — Assalto

Preparazione del terreno sulla linea di combattimento — Caratteri generali e disposizioni di insieme — Capisaldi e punti

d'appoggio — Cortine difensive — Appostamenti per le armi a tiro celere e multiplo — Ostacoli nel concetto tattico moderno della fortificazione.

3° Formazione dei ripari campali — Condizioni a cui devono soddisfare — Ripari naturali ed artificiali — Utilizzazione delle accidentalità del terreno; strade incassate ed in rialzo; fossati; siepi; muri; argini; canali; cancellate; tavolati — Ripari artificiali di terra, e mezzi per raggiungere la invisibilità.

Profilo triangolare e sua resistenza indefinita ai proietti a traiettoria tesa — Ripari a formazione progressiva — Ripari completamente interrati — Disposizioni accessorie nei ripari campali; scolo delle acque; gradini; nicchie per munizioni ecc. — Protezione contro il tiro curvo, e limiti entro i quali può essere ottenuta nei ripari campali — Ripari coperti e ripari costituiti da trincee profonde ed assai ristrette alla bocca — Esempi vari.

4° Ripari per le bocche da fuoco — Occultamento — Scudi metallici e ripari di terra — Ripari per pezzo, ed esempi di formazione progressiva — Maschere naturali ed artificiali; distanza fra le maschere e l'appostamento — Ripari simulati.

5° Lavori complementari ed accessori — Sgombro del campo di tiro; condizioni cui deve soddisfare; limiti della zona nella quale dovrà essere eseguito — Norme pratiche per la riunione degli ostacoli coprenti; caso dei boschi e dei gruppi di caseggiati.

Ostacoli all'avanzata dell'avversario — Accidentalità naturali del terreno e costruzioni artificiali — Innondazioni; dighe. Difese accessorie e condizioni cui devono soddisfare; tipi più comuni; reticolati di filo di ferro; abbattute d'alberi; buche da lupo.

Mezzi attivi per contrastare l'avanzata del nemico; fogate, torpedini terrestri, granate a mano — Caratteri e condizioni del loro impiego.

6° *Centri di resistenza sulla linea di combattimento* — Ordinamento difensivo delle località — Casa isolata; difesa esterna ed interna; precauzioni contro gli incendi — Villaggi e loro importanza tattica; difesa esterna o perimetrale: difesa interna; lavori da eseguire — Boschi; difesa esterna ed interna.

7° *La fortificazione campale dietro la linea di combattimento.* — Ripari per le riserve; ripari naturali ed artificiali; condizioni cui devono soddisfare.

Lavori di comunicazione e di segnalazione; loro carattere

ed importanza — Vie di colonne — Rimozione di ostacoli — Riattamento di strade interrotte — Passaggi sui corsi d'acqua.

Impianti delle linee telegrafiche e telefoniche sul campo di battaglia e nella zona retrostante.

8° *Costruzione dei ripari.* — Attrezzamento e lavoro delle truppe di linea — Duplice categoria d'istrumenti; da parco e portatili — Caratteristiche di questi ultimi, limite del loro impiego; tipi ed esempi.

Impiego delle truppe del genio nella fase offensiva e difensiva — Compagnie del genio divisionali e gittamento dei piccoli ponti — Eseguimento dei lavori cogli strumenti da parco e portatili — Lavori di notte.

9° *Opere di fortificazione passeggiera.* — Casi d'impiego — Ridotte; loro armamento ed ampiezza — Particolari di ordinamento; traverse, stazioni al riparo, paradossi, parascheggie, bonetti, trincee di comunicazione — Rivestimenti ed indicazioni sui loro particolari d'eseguimento — Ricoveri blindati — Cenno sui blockhaus.

10° Afforzamento delle opere d'arte lungo le linee di tappa e delle stazioni di tappa — Organizzazione delle teste di ponte di manovra e di ritirata; semplici e doppie; piccole, medie e grandi.

Difese delle strette: avanti, indietro e nell'interno della stretta.

11° *Attacco e difesa delle posizioni rafforzate.* — Attacco delle posizioni — Operazioni preliminari; ricognizioni, concetti direttivi e difficoltà di eseguimento — L'azione dell'artiglieria; l'impiego degli obici — La marcia di avvicinamento — Costruzione degli appostamenti pel fuoco decisivo; natura, forma e tempo occorrente per costruirli — Distruzione delle difese accessorie — Assalto — Rafforzamento delle posizioni conquistate — Marcia di avvicinamento notturna ed attacco notturno.

Difesa delle posizioni — Scopo ed operazioni preliminari; impedimento alla ricognizione dell'attaccante e riconoscimento delle disposizioni di questo — Elementi della difesa per respingere gli attacchi; azione dell'artiglieria, della fucileria, e contrattacchi — Difese contro attacchi notturni; mezzi per illuminare il terreno d'attacco.

12° *Fortificazione campale, ed attacco e difesa in montagna.* — Caratteristiche del combattimento in montagna — Lavori per la preparazione a difesa di una posizione, e scopo cui devono tendere — Particolari d'esecuzione, e materiali di più

probabile impiego — Mezzi per agevolare l'impiego delle artiglierie — Comunicazioni, segnalazioni e distruzioni.

Attacco delle posizioni in montagna; sua caratteristica — Ricognizioni — Azione dell'artiglieria — Marcia d'avvicinamento — Modo di assicurare il collegamento delle diverse colonne — Attacco di notte.

Difesa; caratteristiche — Collocamento delle riserve — Controffensiva, e criteri secondo i quali dovrà spiegarsi; momento, direzione e truppe incaricate d'eseguirla — Compito dell'artiglieria.

Fortificazione permanente.

13° Fortificazione permanente dell'epoca contemporanea; fortificazione di terra, muratura e metalli; a cinta continua e forti staccati — Periodo attuale di transizione; fortificazione di calcestruzzo cementizio, a campo trincerato e a regioni fortificate.

14° Particolarità dell'ordinamento a cielo scoperto — Profilo; ramparo, fosso, spalto, terrapieno interno — Defilamento.

15° Del tracciato delle cinte continue e dei forti staccati — Parti fiancheggianti.

16° Ordinamento del ramparo; piazzuole, paiuoli, cannoniere, traverse, parascheggie.

17° Locali alla prova; ricoveri per uomini, magazzini del materiale, locali per il servizio delle munizioni.

18° Comunicazioni interne ed esterne — Ponti mobili — Difese accessorie — Inondazioni — Mine.

19° Ordinamento casamattato — Casematte in muratura e metalliche — Torri girevoli.

20° Forme complesse di fortificazione — Campi trincerati — Esempi di forti staccati e di cinte continue — Opere complementari.

21° Fortificazione in montagna — Fortificazione da costa.

Attacco e difesa delle piazze forti.

22° Attacco delle piazze forti — Attacchi irregolari: blocco od investimento, bombardamento, attacco per sorpresa, attacco di viva forza — Attacco ed assedio regolare — Attacco delle fortificazioni di montagna.

23° Difesa delle piazze forti — Apprestamenti a difesa e mezzi impiegati contro le varie specie di attacchi — Difesa delle fortificazioni di montagna.

B) — NOZIONI SULLE COSTRUZIONI.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° Pietre naturali — Materiali laterizi — Gesso — Calci — Cemento — Pozzolana — Sabbie — Malte comuni ed idrauliche — Calcestruzzi.

2° Legnami da costruzione e loro preparazione — Congiunzione dei legnami — Metalli da costruzione e loro impiego — Colori — Vernici.

3° Lavori murari — Varie specie di muratura — Classificazione e struttura delle volte — Costruzione effettiva delle opere murali.

4° Solai — Pavimenti — Soffitti — Scale — Armature dei tetti — Coperture degli edifici.

5° Edifici militari — Condizioni cui devono soddisfare — Norme di igiene che regolano la illuminazione, la ventilazione e la cubatura di aria nelle caserme — Vari tipi di caserme — Baraccamenti — Scuderie — Magazzini per materiali.

6° Lavori di terra — Misura degli scavi con i profili di prima e seconda pianta, e coi profili longitudinali e traversali — Scavo della terra e della roccia — Trasporti — Esecuzione dei rinterri — Consolidamento delle scarpe di terra.

7° Strade ordinarie — Struttura — Curve — Pendenze — Tracciamento — Opere d'arte.

8° Nozioni sulla resistenza dei materiali, e sull'uso delle formole più semplici contenute nei manuali d'ingegneria.

C) — NOZIONI D'ARTIGLIERIA.

(Prova orale della durata di 15 minuti).

1 Bocche da fuoco — Loro classificazione secondo il servizio cui sono destinate, il metallo, la forma dell'anima ed il sistema di caricamento.

2° Proietti — Spolette — Cannelli — Sacchetti — Cartocci — Descrizione sommaria delle munizioni dell'artiglieria italiana.

3° Affusti da campagna e da montagna — Carri da munizioni — Affusti e sottaffusti d'assedio, da difesa e da costa — Affusti per mortai e per cannoni a caricamento rapido — Loro descrizione sommaria.

4° Paiuoli d'assedio, da difesa, da barbetta, da casamatta — Paiuoli occasionali — Loro descrizione sommaria.

5° Varie specie di tiro in base ai caratteri della traiettoria — Massime distanze effettive ed utili del tiro — Penetrazione dei proietti — Cenni sulle varie specie di puntamento.

6° Esplosivi usati dall'artiglieria italiana — Polveri — Balistite — Filite — Fulmicotone — Pertite — Fulminati — Loro composizione, carattere ed impiego — Conservazione e trasporto degli esplosivi.

D) — Servizio del genio.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° Composizione dei vari comandi e servizi del genio presso le grandi unità di guerra dell'esercito — Loro attribuzione e dipendenze.

2° Compagnie zappatori — Parchi zappatori — Sezione da ponte.

3° Compagnie minatori — Parchi minatori — Cenni sul servizio delle interruzioni stradali.

4° Compagnie telegrafisti — Parchi telegrafici — Cenni sull'ordinamento del servizio telegrafico nelle zone di frontiera e nelle piazze marittime.

5° Compagnie pontieri — Equipaggi da ponte.

6° Compagnie ferrovieri — Parchi ferrovieri.

7° Compagnie specialisti — Parchi aerostatici e fotoelettrici.

8° Compagnie lagunari — Cenni sul loro servizio e sul loro materiale.

9° Parchi del genio di corpo d'armata e d'armata — Depositi centrali.

10° Ordinamento dell'arma del genio in tempo di pace — Ispettorati — Comandi — Direzioni e sottodirezioni — Reggimenti; specialità diverse a cui appartengono, ed in cui si suddividono — Formazione sommaria di ciascun reggimento.

11° Carri in uso pel servizio del genio — Loro descrizione sommaria — Materiali adoperati nella loro costruzione — Carichi massimi corrispondenti al loro completo caricamento — Traino del carreggio del genio.

12° Norme generali per la verifica e per il collaudo dei materiali del genio — Conservazione dei materiali e delle bardature in servizio, e nei magazzini.

E) — MINE E SOSTANZE ESPLOSIVE.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° Sostanze esplosive — Polveri — Nitroglicerina — Varie specie di dinamite — Fulmicotone — Acido picrico — Fulminato di mercurio — Loro composizione, caratteri ed impiego — Precauzioni da aversi nell'uso, nella conservazione e nel trasporto degli esplosivi.

2° Inneschi ad accensione ordinaria — Micce di vario genere — Inneschi ad accensione elettrica — Esploditori — Circuiti — Particolari sull'innescamento ed il brillamento delle mine.

3° Mine da campagna — Cartucce — Cariche — Applicazione degli esplosivi alla distruzione di comunicazioni (ponti, strade ordinarie, strade ferrate, ecc.) — Calcolo delle cariche occorrenti nei singoli casi — Applicazioni ad esempi concreti — Rimozioni di ostacoli — Fogate — Torpedini terrestri.

4° Mine interrate — Linee di minor resistenza — Imbuto — Zona di commozione — Calcolo delle cariche da usarsi nelle mine interrate — Costruzione dei pozzi e delle gallerie da mina — Camere da mina — Intasamento — Uso delle mine nella guerra d'assedio.

5° Interruzioni stradali predisposte fin dal tempo di pace — Loro ubicazione e disposizione a seconda dei casi — Calcolo delle cariche e delle dimensioni delle camere da mina e degli accessi — Materiali d'intasamento — Mezzi d'accensione.

F) — TELEGRAFIA E TELEFONIA.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° Descrizione del materiale costituente le sezioni elettriche, ottiche e di riserva dei parchi telegrafici in uso nell'esercito italiano.

2° Linee telegrafiche da campo pesanti e volanti — Loro stendimento, manutenzione e ripiegamento — Dati d'impiego relativi a tali linee, e criteri di scelta a seconda dei casi — Linee subacquee — Linee telegrafiche permanenti — Distruzione delle linee telegrafiche.

3° Stazioni telegrafiche elettriche da campo — Loro impianto ed esercizio — Verifica dei circuiti e riparazione dei guasti che si possono riscontrare nelle stazioni e nelle linee telegrafiche — Cenni sugli apparati telegrafici dello Stato.

4° Comunicazioni telegrafiche mediante gli apparati ottici da campo usati nell'esercito italiano — Criteri per la scelta delle località nelle quali dovranno stabilirsi le stazioni — Impianto delle stazioni — Ricerca delle stazioni corrispondenti — Modalità della trasmissione — Organizzazione dei servizi di stazione.

5° Descrizione degli apparati usati nelle stazioni ottiche permanenti — Ricerca delle stazioni corrispondenti — Collimatori — Impiego degli apparati per la trasmissione — Organizzazione del servizio di stazione.

6° Impiego del materiale telefonico da campo — Descrizione del materiale di stazione delle reti telefoniche delle piazze forti — Uso dei vari apparati — Avvertenze da aversi nell'esercizio degli impianti telefonici — Ricerca e riparazione dei guasti che possono riscontrarsi nelle stazioni e linee telefoniche.

7° Cenno sulla radiotelegrafia e sul suo impiego nel servizio militare.

G) — PASSAGGI DEI CORSI D'ACQUA.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° Nozioni sui corsi d'acqua — Ricognizioni dei corsi d'acqua — Misura della velocità della corrente e della larghezza di un corso d'acqua — Vari modi di passare un corso d'acqua.

2° Classificazione dei ponti militari — Asse del ponte — Carreggiata — Altezza del tavolato sul pelo d'acqua — Coscie — Tavolato — Rampe d'accesso.

3° Carichi e pressioni unitarie relative ai ponti militari per truppa e carreggio — Determinazione pratica delle dimensioni da assegnarsi alle tavole, travicelli e cavalletti — Resistenza all'affondamento delle barche e delle zattere usate come corpi di sostegno.

4° Ponti di barche, di portiere e di zattere — Preparazione del materiale — Costruzione effettiva di tali ponti.

5° Ponti di cavalletti e di palafitte — Preparazione del materiale — Costruzione effettiva di tali ponti.

6° Composizione e descrizione del materiale costituente l'equipaggio da ponte e la sezione da ponte in uso nell'esercito italiano.

7° Impiego del materiale da ponte regolamentare nello stabilimento dei ponti — Varie specie di ponti e vari metodi di gittamento — Criteri di scelta, a seconda dei casi — Applicazione ad esempi concreti — Ripiegamento dei ponti.

8° Ponti metallici portatili — Ponti Eiffel per strade ordinarie — Loro descrizione, montatura e varamento.

9° Prescrizioni da usarsi per il passaggio sui ponti militari — Conservazione e riparazioni di tali ponti — Distruzione dei ponti militari.

10° Passaggi dei corsi d'acqua su porti girevoli, scorrevoli e sulle chiatte — Costruzione dei galleggianti e degli scali con materiale regolamentare e di circostanza — Disposizioni delle funi e delle briglie — Attraversata — Norme di passaggio sui porti.

11° Passaggio dei corsi d'acqua su galleggianti sciolti — Preparazione dei galleggianti ed esecuzione del passaggio — Dei guadi — Loro ricerca e sistemazione — Passaggi a nuoto — Passaggio sul ghiaccio — Criteri di scelta sul mezzo di adottarsi per il passaggio dei corsi d'acqua.

II) — FERROVIE, PONTI PER FERROVIE, GALLERIE E MATERIALE FERROVIARIO.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° *Ferrovie ordinarie.* — Generalità — Curve — Pendenze — Tracciati — Profili — Piano stradale — Massicciata — Materiali d'armamento: guide, sostegni, chiodatura, steccatura, parti di rinforzo — Norme che regolano la posa dell'armamento — Tipi di armamento — Accessori di armamento; passaggi a livello, deviatoi, comunicazioni, intersezioni — Cenni sui lavori d'armamento — Riparazioni provvisorie delle ferrovie.

2° *Ferrovie a scartamento ridotto.* — Ferrovie ridotte od economiche e ferrovie portatili; loro struttura ed impiego — Tipi principali di ferrovie portatili.

3° *Ponticelli provvisori per ferrovie.* — Ponticelli a travata libera; generalità, costituzione delle coscie e delle travate dei vari tipi più usati; manopere per la loro costruzione e pel loro disarmo e disfacimento — Ponticelli con sostegni intermedi; generalità, cavalletti, stilate, ed altri tipi di corpi di sostegno; costruzione delle travate.

4° *Ponti Eiffel per ferrovie.* — Vari tipi di ponti: da 3 a 12 metri, da 15 a 30 metri, da 33 a 45 metri — Costruzione e scomposizione di una travata di tali ponti — Varamento e ritiro dei ponti da 15 a 30 metri e di quelli da 33 a 45 metri.

5° *Gallerie.* — Cenni sui profili e sui rivestimenti delle gallerie — Cenni generali sulle armature per le riparazioni delle gallerie — Tipi di armature per sostegno di rivestimenti deformati e che minacciano rovina, sia per gallerie a semplice binario, che per gallerie a doppio binario.

6° *Congegni fissi di stazione.* — Piattaforme o piani girevoli — Rifornitori e grù di alimentazione — Grù da pesi — Segnali fissi — Dischi girevoli, semafori, segnalamento elettrico a campana.

7° *Materiale mobile ferroviario.* — Materiale da trasporto: principali tipi di veicoli ferroviari e varie specie di freni ad essi applicati — Materiale di trazione; varie classificazioni delle locomotive: caldaia, apparecchio motore, altre parti essenziali di una locomotiva.

I) — RILIEVO TOPOGRAFICO.

(Prova pratica della durata di 8 ore)

Eseguire il rilievo di una data località ed il relativo disegno, servendosi di adatti strumenti e mediante semplici operazioni di geometria pratica per la determinazione dei punti principali; e poscia completare il disegno stesso, sul posto, nei suoi particolari, con rilievi a vista.

L) — PROGETTO DI FORTIFICAZIONE O DI STRADE.

(Prova pratica della durata di 8 ore).

Dato lo scopo tattico di una determinata posizione da ordinarsi a difesa, progettare su apposito piano quotato od a curve orizzontali, rappresentante il terreno che costituisce tale posizione, l'opera o le opere di fortificazione campale che si riterranno meglio corrispondenti all'azione, che la posizione stessa dovrà esercitare sul campo di battaglia;

oppure:

date due località situate in terreno determinato, dovendosi costruire tra di esse un tronco di strada ordinaria o mulattiera, progettare, in base a date condizioni, il tronco di strada anzidetto sopra un piano quotato od a curve orizzontali, rappresentante tale terreno.

In ogni caso, i candidati dovranno disegnare la planimetria, varie sezioni e tutti quei particolari che si riterranno necessari per ben rappresentare i vari lavori, corredando i progetti con una breve relazione e col computo sommario dei movimenti di terra e del tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori stessi.

M) — PROGETTO DI COSTRUZIONE.

(Prova pratica della durata di 8 ore)

Progettare una piccola costruzione per uso militare, di struttura mista di muratura e legname, dando ragione delle dimensioni con esempi di costruzioni analoghe esistenti o con dati pratici ricavati da manuali.

Tale progetto comprenderà piante, sezioni longitudinali e trasversali, particolari dell'armatura del tetto, dei solai, ecc., e sarà corredato da una breve relazione.

N) Equitazione.

(Prova pratica di durata da determinarsi dal presidente della commissione).

Il candidato dovrà dar prova di saper montare con franchezza a cavallo, in maneggio ed all'aperto, a tutte le andature.

II.

GRUPPO *b*)

(riguardante il servizio del treno).

A) — Ippologia.

(Prova teorico-pratica della durata di 30 minuti).

1° Conformazione del cavallo — Nomenclatura delle varie parti — Imperfezioni — Razze — Mantelli — Segni particolari — Dentizione e verificazione dell'età.

2° Struttura e meccanismo del piede — Conservazione delle unghie — Ferratura — Varie specie di ferri — Difetti dei piedi e loro correzioni colla ferratura.

3° Alimenti secchi e verdi — Bevande — Scuderie — Lettiere — Governo dei quadrupedi — Esercizio e riposo — Bagni — Cavalli in marcia per via ordinaria — Cavalli in viaggio per ferrovia e sulle navi.

4° Esame del cavallo di rimonta — Cure da prestarsi ai cavalli di nuova rimonta ed ai puledri appena giunti al corpo — Qualità da ricercarsi nell'acquisto e nella scelta dei cavalli — Guarantigie e casi redibitori.

5° Principali malattie esterne ed interne dei cavalli — Prime cure da prestarsi ai medesimi in ciascun caso.

6° Finimenti e bardature — Modo di adattarle ai quadrupedi da sella e da tiro.

Inoltre i candidati, valendosi dei cavalli, muli, e bardature messi a loro disposizione, dovranno dar prova di conoscere praticamente i particolari relativi ai quadrupedi ed ai materiali in servizio presso le compagnie treno del genio.

B) — SERVIZIO DEL TRENO DEL GENIO.

(Prova orale della durata di 30 minuti).

1° Composizione dei vari comandi e servizi del genio presso le grandi unità di guerra — Parchi zappatori — Sezioni da ponte — Parchi minatori — Parchi telegrafici — Parchi del genio d'armata e di corpo d'armata — Equipaggi da ponte — Parchi ferrovieri — Depositi centrali — Parchi areostatici e foto elettrici — Formazione in personale e quadrupedi dei drappelli del treno del genio addetti ai comandi ed ai parchi del genio in campagna.

2° Carri in uso pel servizio del genio — Loro descrizione sommaria — Materiali adoperati nella loro costruzione — Carichi massimi corrispondenti al loro completo caricamento — Traino del carreggio del genio.

3° Norme generali per la verifica e per il collaudo dei materiali del genio — Conservazione dei materiali e delle bardature in servizio e nei magazzini.

4° Marce di convogli — Ricevimento del materiale e formazione dei convogli di marcia — Disposizioni prima della partenza — Esame del materiale — Ordine di marcia — Velocità e lunghezza delle marce — Fermate — Norme di sicurezza in marcia e nelle fermate.

5° Strade e loro diverse specie — Passaggi difficili — Disposizioni da prendersi nel passaggio dei ponti, di guadi, di strette.

6° Arrivo a destinazione — Disposizioni da prendersi — Provvista di viveri, paglia e foraggi — Scelta e ripartizione degli accampamenti — Serenamenti — Soggiorni — Accantonamenti.

7° Trasporti per ferrovia e per acqua — Imbarco e sbarco del personale, del materiale e dei quadrupedi — Norme e disposizioni relative.

8° Norme da seguirsi in caso di attacco di un convoglio — Posizione dei parchi durante un combattimento — Disposizioni da prendersi dopo un combattimento.

C) — EQUITAZIONE.

(Prova pratica di durata da determinarsi dal presidente della commissione).

Il candidato dovrà dar prova di saper montare con franchezza a cavallo, in maneggio ed all'aperto, a tutte le andature.

MODELLO.

SPECCHIO *indicante il risultato dell'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio.*

N. d'ordine	Corpo	CASATO e NOME	RISULTATO NELLE SINGOLE PROVE																								Risultato della votazione in seduta plenaria		Indicazione della idoneità o non idoneità
			Prova scritta		A		B		C		D		E		F		G		H		I		L		M		N			
			si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	

Bollo, e firma dei membri della commissione che hanno preso parte alle votazioni.

N. B. — Nelle singole colonne corrispondenti ad ogni prova ed al risultato finale dovrà essere indicato il numero dei *si* e dei *no* riportati da ciascun candidato.

Per i tenenti che hanno prescelto il gruppo *b)* di programmi, si riempiranno le sole colonne corrispondenti alla prova scritta ed alle prove *A*, *B*, *C*, ed in quelle corrispondenti alle altre prove si segnerà un tratto. Per i medesimi nell'ultima colonna, dopo le parole: *idoneo* o *non idoneo*, si aggiungerà: *nel treno*.

Il Ministro — VIGANÒ.

ATTO 116

433

N. **117**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Ordinanze d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc.** — 21 giugno.

Il numero degli uomini di truppa comandati in servizio d'ordinanza, ai quali i comandi di corpo d'armata hanno facoltà di concedere il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 27 lettera *B*) dello specchio III delle indennità eventuali (sempre quando, a causa dell'orario d'ufficio, gli uomini stessi non possano convivere alla mensa o al rancio) è per ciascun comando od ufficio quello indicato nella seguente tabella.

Le ordinanze per i comandi di corpo d'armata, comandi di divisione e comandi di presidio sono fornite con soldati dei corpi di fanteria del presidio, appartenenti alla classe anziana; le relative richieste dovranno essere rivolte al comandante del presidio.

Per tutti gli altri comandi, uffici, ecc. le ordinanze debbono in massima essere tratte dal corpo invalidi e veterani e solo in mancanza di militari veterani, potranno essere adibiti a tale servizio soldati effettivi ai corpi del presidio, preferibilmente dell'arma di fanteria di linea, e che appartengano anche essi alla classe anziana.

Le richieste di tali ordinanze dovranno essere rivolte al comando della divisione militare di Napoli, cui spetterà di accertare scrupolosamente volta per volta se nel corpo invalidi e veterani esista il personale occorrente, disponendo in caso affermativo per l'invio degli individui domandati; ove poi non vi sia modo di soddisfare le richieste, ne avvertirà subito le autorità interessate, perchè possano richiedere al comandante del presidio che siano loro concessi provvisoriamente pel servizio d'ordinanza soldati dei corpi dipendenti, che si trovino nelle suindicate condizioni.

Il comando della divisione di Napoli terrà però ugualmente nota delle richieste avute e non soddisfatte, giacchè appena vi saranno veterani disponibili, dovrà subito provvedere che essi siano inviati alla sede del comando dell'ufficio richiedente in sostituzione dei soldati addettivi precariamente, i quali saranno fatti rientrare senza indugio ai corpi rispettivi.

L'*Atto* 5 del 1891, corrispondente all'*Atto* 389 della vecchia Raccolta, è abrogato.

Il Ministro — VIGANÒ.

Ordinanze d'ufficio.

COMANDI OD UFFICI	Numero per ufficio
Comandi di corpo d'armata	3
Comandi di divisione militare	4
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	2
Ispettorato di cavalleria	1
Ispettorato generale d'artiglieria	1
Ispettorati d'artiglieria	1
Ispettorato generale del genio	1
Ispettorati del genio	1
Ispettorato di sanità militare	2
Comandi d'artiglieria da campagna	1
Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza	1
Comandi del genio	1
Direzioni d'artiglieria	3
Direzioni degli arsenali di costruzione d'artiglieria di Torino e di Napoli	2
Direzioni delle fabbriche d'armi di Brescia, di Terni e di Torre Annunziata	3
Direzioni delle officine di costruzione d'artiglieria di Torino, di Genova e di Napoli	2
Direzione del laboratorio di precisione di Roma	3
Direzioni del laboratorio pirotecnico di Bologna e di Capua	4
Direzioni dei polverifici di Fossano e del Liri	1
Direzioni del genio	2
Sottodirezioni autonome del genio	1
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia	1
Direzioni di commissariato militare	2
Direzioni di sanità militare	1
Ufficio d'amministrazione di personali vari	2
Comando degli stabilimenti militari di pena	2
Istituto geografico militare	5
Tribunali militari	2
Comandi militari permanenti di stazione ferroviaria	1

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio.

LUGLIO 3. — Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, *pag.* 437.
» 4. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 460.
» 5. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 460.

Atto N. **118.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.** — 3 luglio.

La presente Istruzione sostituisce gli Atti n. 131 del 1899, n. 130 del 1903 e n. 163 del 1905, nonchè tutte le altre disposizioni relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi sia per le chiamate alle armi per istruzione, sia per quelle per ordine pubblico o per altro motivo.

A. — CHIAMATE ALLE ARMI PER ISTRUZIONE.

Capo I.

Condizioni richieste per la concessione dei soccorsi.

1. Possono ottenere il soccorso la moglie legittima del militare richiamato alle armi ed i figli legittimi o legittimati del medesimo che nel giorno stabilito pel richiamo del loro padre non abbiano ancora compiuto 12 anni di età, o che, pur avendo raggiunto tale età, comprovino con certificato medico, vidimato dal sindaco, che sono inabili a qualunque proficuo lavoro.

Questi certificati sono compilati su carta semplice e sono esenti dalla tassa di bollo.

Qualora il matrimonio civile sia contratto posteriormente al giorno stabilito per la presentazione alle armi, ma non oltre i trenta giorni seguenti il termine della chiamata, il soccorso potrà tuttavia essere accordato e decorrerà dalla data della pre-

---

N.B. — La presente *Istruzione* sarà pubblicata in fascicolo a parte e diramata colle norme consuete ai corpi e comandi interessati.

sentazione alle armi del richiamato, purchè risulti che le pratiche pel matrimonio furono iniziate prima o durante la chiamata.

2. I figli nati posteriormente alla chiamata del loro padre sono ammessi al soccorso dal giorno della loro nascita.

3. I figliastri del militare richiamato, se conviventi con lui ed a suo carico, agli effetti della concessione del soccorso, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati.

4. I soccorsi sono giornalieri e sono stabiliti come in appresso:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie	L. 0,50	L. 0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . .	» 0,25	» 0,20

5. La concessione del soccorso è subordinata alla condizione che la moglie ed i figli, per effetto del richiamo alle armi del militare, vengano a trovarsi in vero stato **di assoluto bisogno**, cioè che la famiglia, per effetto dell'allontanamento dal lavoro del suo capo, resti privata **di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza**.

6. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare siasi presentato all'autorità comunale o al rispettivo centro di presentazione, e continuerà sino a tutto il giorno successivo a quello in cui sarà ritornato al comune di sua residenza per termine della chiamata, salvo le seguenti eccezioni:

a) Nel caso di morte del militare richiamato avvenuta in servizio per causa indipendente dal servizio, il soccorso alla famiglia continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

b) Se al termine della chiamata il militare trovasi ricoverato all'ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso sarà continuato sino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio del direttore del luogo di cura, cesserà la inabilità al lavoro proficuo. In ogni caso tale concessione speciale non potrà durare meno di 8 giorni nè più di 90 dall'uscita dal luogo di cura.

c) Se il militare richiamato, durante il servizio, diventa inabile per infermità o ferite incontrate in servizio, e quindi acquista diritto alla pensione a norma di legge, il soccorso alla

famiglia sarà continuato fino al giorno precedente a quello della decorrenza della pensione, ma ad ogni modo non potrà continuare oltre il novantesimo giorno da quello in cui fu riconosciuta la inabilità che produsse il diritto a pensione.

d) Ove il militare durante il richiamo muoia per cause di servizio e la vedova o gli orfani acquistino diritto a pensione a norma di legge, il sussidio sarà continuato per novanta giorni dalla data della morte del militare, ma cesserà colla data della liquidazione della pensione, se tale liquidazione avverrà entro i novanta giorni.

e) Il soccorso non è accordato quando il militare richiamato sia dichiarato mancante per essersi presentato alle armi dopo l'ottavo giorno. Sarà invece sospeso quando il militare richiamato sia dichiarato disertore o sia condannato al carcere od a pene maggiori. Qualora però il dichiarato mancante alla chiamata o il disertore venga prosciolto da tale imputazione od assolto, il soccorso sarà concesso per tutto il periodo di tempo nel quale egli rimase a disposizione dell'autorità militare sia per ragione della chiamata, sia perchè in attesa del giudizio.

f) Se al termine della chiamata il militare si trovasse per punizione in una compagnia di disciplina, il soccorso alla famiglia cesserà quando, per termine della chiamata, il militare avrebbe potuto far ritorno alla propria residenza.

g) Se durante il richiamo il militare ottiene una breve licenza per qualsiasi motivo, il soccorso alla famiglia non sarà interrotto.

Se è mandato a casa in licenza straordinaria di convalescenza, il soccorso potrà essere continuato fino alla data del licenziamento della classe, a meno che il militare sia inabile al lavoro, nel quale caso il soccorso sarà continuato, al massimo, fino a novanta giorni dalla data dell'uscita dall'ospedale, come è detto alla lettera *b*).

Se invece è mandato a casa in licenza straordinaria di giorni sessanta per ragioni di famiglia, il soccorso cessa dal giorno successivo a quello del ritorno a casa.

h) Se per una ragione qualsiasi un militare richiamato sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso alla famiglia cesserà dal giorno successivo a quello del ritorno a casa del militare.

7. Nei casi accennati al precedente n. 6, il comandante del corpo o reparto cui appartenga il militare richiamato, dovrà informarne **subito** il sindaco del comune in cui risiede la fa-

miglia del richiamato, affinchè provveda per la continuazione o la cessazione del pagamento del soccorso.

Contemporaneamente il comandante del cennato corpo o reparto informerà della disposizione data il comando del distretto.

8. I comandanti dei corpi o reparti devono fare per lo stesso scopo la medesima duplice comunicazione, di cui al numero precedente, per quei richiamati per i quali il congedamento, per altre cause oltre quelle enumerate nel precedente n. 6, avvenga in una data diversa da quella indicata nella rispettiva circolare di chiamata. Tali comunicazioni devono essere fatte sollecitamente, onde i soccorsi relativi possano in tempo esser fatti cessare.

9. Il soccorso già accordato non dovrà essere più oltre corrisposto quando, per effetto di nuove informazioni, venisse in qualsiasi modo a risultare che la famiglia, alla quale fu concesso, non sia strettamente bisognosa.

Capo II.

Modalità per la concessione dei soccorsi.

10. Alla concessione dei soccorsi sovraintende il comandante della divisione, cui è affidato l'ufficio di invigilare perchè dai distretti e dai corpi dipendenti siano in tempo debito compiute tutte le operazioni prescritte e adottati criterî uniformi, nonchè di riferire al Ministero circa casi speciali o di singolare importanza.

I soccorsi sono concessi dai comandanti dei distretti militari, in base ai pareri emessi da una commissione istituita in ogni comune e composta del sindaco, del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità.

La commissione è presieduta dal sindaco e decide a maggioranza di voti.

11. Pubblicato il decreto ed il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione, i distretti, a mente del paragrafo 725 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, compileranno per ogni comune e per ogni chiamata, elenchi nominativi, in duplice esemplare, conformi all'unito modello *A* (n. 21-*A* del catalogo, ediz. 1906), dei militari che hanno obbligo di rispondere a ciascuna chiamata e li invieranno subito ai sindaci rispettivi, comprendendovi anche i militari rinviati da chiamate precedenti.

I comandanti di divisione dovranno accertarsi che i distretti abbiano ottemperato in tempo debito a tale prescrizione.

12. I sindaci faranno subito apporre sugli elenchi le indicazioni relative allo stato civile dei richiamati di cui alle colonne 3, 4 e 5 e quindi, senza indugio, convocheranno la commissione per la concessione dei soccorsi.

La commissione dovrà procedere con la massima cura all'accertamento dei cespiti da cui le famiglie dei richiamati traggono i mezzi di sussistenza, assumendo, ove occorra, informazioni con quei mezzi che reputerà migliori. Formulerà quindi il suo giudizio circa la necessità del soccorso, apponendo un *sì* od un *no* nella colonna 7 dell'elenco.

Per i militari le cui famiglie siano ritenute bisognose di soccorso si apporrà anche nella colonna 6 degli elenchi la indicazione della mercede giornaliera percepita dal richiamato pel proprio lavoro.

La commissione terrà le sedute che siano necessarie per esaurire il suo còmpito ed, occorrendo, sospenderà le sedute, in attesa delle informazioni che avesse creduto necessario di assumere.

Nel caso di discrepanza di parere tra i membri della commissione, sarà inserita apposita nota nella colonna 8 dell'elenco, indicando quale dei membri della commissione stessa abbia dato parere negativo.

Le decisioni della commissione saranno riportate su ambedue gli esemplari degli elenchi, dei quali uno dovrà essere restituito al distretto, per cura del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali membro della commissione, almeno un mese prima del giorno stabilito per la prima chiamata.

A tal fine il cennato comandante ritirerà, nell'ultima seduta della commissione, un esemplare dei detti elenchi, e, dopo di aver bene accertato che negli elenchi stessi siano state apposte tutte le indicazioni richieste, ne ritirerà un esemplare e lo spedirà nel giorno medesimo al comando del distretto militare.

13. Ciascun distretto provvede alla concessione dei soccorsi ed a tutte le operazioni ad essa inerenti per i richiamati che si trovano nei comuni di propria giurisdizione, anche se appartenenti ad altri distretti.

Per i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio, dovranno seguirsi le seguenti norme:

a) Il richiamato che ritenga di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso ne deve far domanda al sin-

daco del comune nel quale si trova, fornendo tutte le indicazioni necessarie, secondo le avvertenze dei relativi manifesti di chiamata.

b) In base a tali indicazioni il sindaco assumerà le necessarie informazioni e sottoporrà all'esame della commissione anche la concessione dei soccorsi dei militari di cui si tratta, comprendendoli in un elenco separato tracciato a mano eguale al modello *A*. Tutti questi elenchi saranno mandati al distretto nella cui giurisdizione si trova il comune nel quale i richiamati risiedono.

Occorrendo saranno compilati elenchi suppletivi.

c) Per coloro i quali si trovino fuori del proprio comune con la propria famiglia, le commissioni si limiteranno ad indicare tale circostanza nella colonna annotazioni del modello *A* ricevuto dai distretti, aggiungendo, ove consti, l'indicazione del comune nel quale si trovino, e ciò per norma del distretto di leva.

Nei casi nei quali il richiamato si trovi in comune diverso da quello della famiglia, la concessione del soccorso è di competenza del distretto sotto la cui giurisdizione si trova la famiglia.

14. I comandanti dei distretti, pur seguendo in massima i pareri delle commissioni, debbono esaminare, in base alla entità delle mercedi indicate negli elenchi, se le commissioni si siano attenute alle disposizioni del precedente numero 5 circa la concessione del soccorso, e se abbiano tenuto criterio uniforme nel formulare i loro pareri.

In caso di rilevanti discrepanze assumono **subito** (rivolgendosi però sempre a comandi di carabinieri reali retti da ufficiali) le necessarie informazioni per stabilire definitivamente a quali famiglie indicate negli elenchi debba essere concesso il soccorso.

15. Ciò stabilito, i comandi dei distretti faranno compilare senz'altro, **per ogni richiamato, la cui famiglia sia stata ammessa al soccorso**, una dichiarazione, conforme al modello *B* (n. 21-*D*) del catalogo, ediz. 1906), ponendo nel relativo stampato le indicazioni richieste tanto nella parte superiore quanto in quella inferiore, eccettuate in quest'ultima le indicazioni (1) e (2) relative al corpo o reparto cui il richiamato stesso si presenterà, la durata per la quale dovrà essere pagato il soccorso, la data e la firma.

16. Tali dichiarazioni dovranno essere spedite dai distretti ai rispettivi sindaci, non tutte insieme, ma separatamente per

ogni chiamata ed almeno dodici giorni prima del giorno stabilito per la chiamata dei militari cui le dichiarazioni stesse sono intestate.

17. I sindaci, ricevute le predette dichiarazioni, provvederanno **subito** perchè queste siano distribuite ai rispettivi titolari, avvertendo loro che le dichiarazioni medesime dovranno essere dagli interessati ben conservate e consegnate ai comandi dei corpi o reparti ai quali si presenteranno, senza di che il soccorso non verrà corrisposto alle loro famiglie.

Le dichiarazioni che non potessero essere consegnate ai militari, saranno dai sindaci rinviate subito al distretto, indicando il motivo (cambiamento di residenza, morte, ecc.), per cui le dichiarazioni stesse non poterono essere recapitate. Ove si tratti di cambiamento di residenza, sarà pure indicata, possibilmente, la precisa nuova dimora dei militari.

18. I sindaci avranno altresì cura di far noto ai militari, alle cui famiglie sia stato rifiutato il soccorso, che possono reclamare al comando della divisione militare territoriale, presentando il relativo ricorso, in carta semplice, subito o durante la loro permanenza alle armi ovvero entro dieci giorni il loro ritorno in famiglia.

I ricorsi che venissero presentati ai sindaci, prima che i richiamati raggiungano i corpi o reparti rispettivi, saranno inviati **nel giorno stesso della presentazione** ai distretti militari, i quali li trasmetteranno, muniti delle necessarie notizie, ai comandi di divisione, che, assunte al più presto le informazioni che crederanno del caso, faranno conoscere con tutta sollecitudine la loro decisione ai ricorrenti per mezzo dei distretti. Questi, ove il reclamo sia stato accolto favorevolmente, accerteranno che il militare abbia risposto alla chiamata e disporranno presso il sindaco perchè venga pagato subito il soccorso, corrispondendo anche gli arretrati. È ovvio avvertire che in questo caso non dovranno essere compilate le dichiarazioni modello *B*.

Pei ricorsi presentati dai militari durante la loro permanenza alle armi od entro dieci giorni il loro ritorno in famiglia saranno seguite le norme di cui ai successivi numeri 21 e 22.

19. All'atto medesimo della presentazione alle armi, i comandi di corpo o reparto cureranno di ritirare le dichiarazioni, di cui al precedente numero 15, dai richiamati che ne sono provvisti e provvederanno, **nel giorno stesso**, perchè siano completate le indicazioni della parte inferiore.

Quindi faranno tagliare le dette dichiarazioni secondo la linea segnata e disporranno perchè la parte inferiore di essa venga spedita, con la **massima sollecitudine**, ai sindaci dei comuni indicativi e la parte superiore ai comandi dei distretti militari che rilasciarono le dichiarazioni.

I comandi di corpo o reparto prenderanno poi nota dei militari provvisti delle dichiarazioni e dei comuni in cui risiedono le loro famiglie per le ulteriori comunicazioni che dovessero fare in seguito ai rispettivi sindaci circa la cessazione o la continuazione del soccorso nei casi previsti dal n. 6 della presente *Istruzione*.

20. In base agli inviti ricevuti dai corpi o reparti, di cui al numero precedente, i sindaci faranno consegnare **subito** alla moglie di ciascun richiamato, presentatosi alle armi ed ammesso alla concessione del soccorso, una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il modello *C* (n. 21-*E* del catalogo, ediz. 1906) qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare, e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare munita della carta di riconoscimento nel prossimo lunedì, e così ogni lunedì successivo, nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

In caso che la moglie fosse morta, o si fosse allontanata dalla casa coniugale, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre andrà a favore dei figli.

21. Qualora fra i richiamati presentatisi ve ne siano di quelli che reclamino per non essere le loro famiglie state ammesse alla concessione del soccorso, i comandi di corpo o reparto li avvertiranno che essi possono ricorrere, subito e fino a dieci giorni il loro ritorno a casa, al comando della divisione militare territoriale.

I ricorsi, in carta semplice, che venissero presentati dai militari durante la loro permanenza alle armi saranno **subito** trasmessi dai comandi anzidetti ai distretti sotto la cui giurisdizione trovansi i comuni in cui risiedono le famiglie dei richiamati. I distretti invieranno, a loro volta, i ricorsi, muniti delle notizie necessarie, ai comandi di divisione, che, assunte al più presto le informazioni che crederanno del caso, decideranno inappellabilmente e faranno conoscere, con tutta sollecitudine, la loro decisione ai ricorrenti per mezzo dei distretti. Questi, ove il reclamo sia stato accolto favorevolmente, disporranno senz'altro presso il sindaco perchè venga subito

pagato il soccorso, corrispondendo anche gli arretrati. È ovvio avvertire che in questi casi non dovranno essere compilate le dichiarazioni modello *B*.

22. I richiamati, invece, che reclamano entro i dieci giorni seguenti il loro ritorno in famiglia, dovranno presentare il ricorso, in carta semplice, al sindaco del comune di residenza, il quale, nello **stesso giorno della presentazione**, dovrà trasmetterlo al comando del distretto. Questo e quello della divisione provvederanno seguendo la procedura indicata nel numero precedente.

Capo III.

Pagamento dei soccorsi.

23. I comuni anticipano le somme per il pagamento dei soccorsi e ne ricevono poi rimborso dal distretto militare nel cui territorio è situato il comune, nei modi stabiliti dalle presenti norme.

Le spese di ufficio che potessero occorrere per effettuare il pagamento dei soccorsi saranno a carico dei comuni.

24. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero che per difetto di fondi non possono pagare il soccorso, i distretti potranno, dietro richiesta, anticipare la somma presumibilmente necessaria per i bisogni delle chiamate che avranno luogo entro l'anno.

25. Per eseguire il pagamento e per la conseguente liquidazione delle spese sono stabiliti appositi registri, secondo il modello *C* (n. 21-*E* del catalogo, ediz. 1906) annesso alle presenti norme, che saranno distribuiti ai sindaci dai distretti secondo il bisogno.

In massima non si deve porre mano ad un registro senza che sia esaurito il registro precedente.

Ogni carta di riconoscimento è suddivisa in *otto* scontrini numerati che servono di ricevuta per ogni singolo pagamento.

Se una carta di riconoscimento sia esaurita, se ne deve dare un'altra con espresso riferimento alla precedente.

Qualora alcuno dei fogli del registro modello *C* si renda inservibile per errore di scrittura o per altra causa, non si dovrà strappare, ma lasciandolo attaccato alla matrice, si dovrà annullare, scrivendovi sopra la parola « annullato ».

All'atto del pagamento l'incaricato staccherà lo scontrino apposito e lo attaccherà nella corrispondente casella della parte fissa del registro.

Le ricevute sono esenti da ogni tassa di bollo.

Eseguendo l'ultimo pagamento, l'incaricato ritirerà tutte le carte di riconoscimento e le unirà al registro corrispondente.

26. Il pagamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti al lunedì di ogni settimana.

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso per i giorni già decorsi, compresa la domenica. Nei lunedì successivi sarà pagato per la settimana precedente o sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il richiamato si sia restituito al comune.

27. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per nessun titolo potranno essere corrisposti a società di assicurazione od associazioni in genere.

Non potranno essere ceduti nè sequestrati.

In nessun caso e per nessun titolo potranno i comuni reclamare la restituzione del soccorso già pagato.

28. I distretti richiederanno al reclusorio di Gaeta i registri necessari, secondo le norme consuete per la richiesta degli stampati, e, dopo di averli numerati progressivamente, li intesteranno ai vari comuni e li distribuiranno ai sindaci, secondo il bisogno, ritirandone ricevuta, nella quale dev'essere indicato il numero dei registri avuti, nonchè i numeri che contrassegnano i registri stessi.

I distretti dovranno tenere nota dei registri consegnati ai sindaci, indicando il numero progressivo dei registri, la data di consegna e la data della ricevuta fattane dai rispettivi sindaci.

L'importo degli stampati deve essere pagato al reclusorio dai distretti che ne chiederanno poi rimborso col modello 400 di cui al n. 34.

I distretti non devono portare in conto spese di stampati oltre quelli prescritti in questa *Istruzione*.

29. L'importo dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati sarà rimborsato dal Ministero della guerra per mezzo dei distretti militari.

Capo IV.

Rendiconto e rimborso delle spese.

30. Entro 20 giorni dal termine dell'ultima chiamata che avrà luogo nel corso dell'anno i comuni invieranno al distretto militare il rendiconto della spesa, portando a credito le somme sborsate ed a debito, ove ne sia il caso, le anticipazioni ricevute a senso del n. 24.

Il rendiconto dovrà essere compilato secondo il modello *E* annesso alla presente *Istruzione*, e tracciato a mano, e ad esso saranno uniti i registri e tutti gli altri documenti che servano a giustificazione della spesa.

Il rendiconto, per i casi di cui al precedente n. 6, nei quali la concessione del soccorso seguitasse oltre il suddetto termine di 20 giorni, dovrà essere inviato al distretto non appena sia cessato il pagamento del soccorso.

31. I distretti, oltre a fare riscontri, si assicureranno che i pagamenti siano stati debitamente eseguiti, ed entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto, provvederanno al rimborso della spesa al comune interessato.

I distretti, sia per le anticipazioni, sia per i rimborsi fatti, dovranno ritirare dai comuni la quietanza staccata dal bollettario e sottoscritta dal cassiere comunale col nome e cognome e con la indicazione della somma pagata in cifre e in lettera; quindi apporranno in calce al rendiconto dei comuni apposita dichiarazione da firmarsi dal comandante del distretto, dalla quale risulti che furono eseguiti i riscontri sulle matrici.

Le spese di posta per inviare ai comuni il rimborso delle somme da essi anticipate sono conteggiate dai distretti nei rendiconti modello 400, di cui al n. 34.

Il rimborso ai comuni, come pure le anticipazioni di cui al n. 24, si faranno possibilmente con vaglia del tesoro, o con vaglia cambiari e fedi di credito, secondo che vi sia sopra luogo sede della banca d'Italia, o dei banchi di Napoli o di Sicilia. Altrimenti con vaglia postali, la cui spesa sarà conteggiata dai distretti nel rendiconto modello 400 di cui al n. 34, al quale saranno unite le relative ricevute per comprovare la spesa postale.

Nel caso che il rimborso o l'anticipazione avvenga con vaglia del tesoro, l'ufficio che ha effettuato il pagamento dovrà rimettere al distretto che richiese l'emissione del vaglia la bolletta rilasciata dal cassiere o tesoriere comunale.

Le quietanze che i cassieri comunali rilasciano ai distretti per le anticipazioni e per i rimborsi sono esenti dalla tassa di bollo.

Alle osservazioni che i distretti trovassero da fare sui rendiconti, i sindaci devono rispondere con sollecitudine per non ritardare i rimborsi e la sistemazione dei conti.

Nascendo sui rendiconti contestazioni che non possano risolversi fra distretto e comune, se ne riferirà al Ministero della guerra (*Direzione generale revisione dei conti*).

32. I registri inviati dai comuni ai distretti a giustificazione della spesa rimarranno presso i distretti.

In occasione di altre chiamate alle armi, per le quali sia stabilita la concessione dei soccorsi, i registri non esauriti saranno rinviati ai sindaci rispettivi, e sul frontespizio dei medesimi dovrà essere apposta una dichiarazione, firmata dal comandante del distretto, nei seguenti termini:

« Il presente registro, per la chiamata dei militari della « classe . . . . , incomincia a valere dal foglio n. . . . . »

33. Nel mese di gennaio d'ogni anno tutti i distretti, sia di 1ª che di 2ª classe, pel tramite del comando della divisione, invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una relazione particolareggiata delle operazioni eseguite e degli inconvenienti occorsi, unendo uno specchio statistico secondo l'unito modello *D*, che sarà tracciato a mano.

Tale relazione si riferirà a tutte le chiamate avvenute entro l'anno precedente per qualsiasi motivo.

34. Eseguiti i rimborsi ai comuni, i distretti di 2ª classe compileranno apposito rendiconto, modello 400 del catalogo, unendovi i rendiconti e le quietanze dei comuni e lo invieranno al rispettivo distretto di 1ª classe. In questo rendiconto saranno comprese anche le spese occorse per l'invio dei rimborsi ai sindaci e le spese degli stampati dai distretti chiesti e pagati al reclusorio militare.

I distretti di 1ª classe, esaminati i rendiconti dei distretti di 2ª classe, li riepilogheranno compreso il proprio rendiconto, ed invieranno il rendiconto riepilogativo, insieme con i rendiconti e le quietanze dei comuni, al Ministero della guerra (*Direzione generale revisione dei conti*).

Ogni qualvolta i dati compresi nei rendiconti presentati dai comuni non siano sufficienti per poter verificare l'esattezza dell'ammontare d'ogni singolo soccorso pagato in rapporto alla durata della chiamata, sarà cura dei distretti di completare i dati medesimi con quelle annotazioni che riterranno opportune e che potranno desumere dai registri modello *C* o dagli altri documenti trasmessi dai comuni insieme ai rendiconti.

35. Per i soccorsi che si pagassero oltre il termine della chiamata nei casi speciali indicati nel precedente n. 6 e per quei soccorsi per i quali le relative operazioni contabili stessero troppo a lungo pendenti, saranno compilati rendiconti suppletivi, per non ritardare l'invio dei rendiconti principali.

In tali casi dovrà sempre farsi cenno, nella trasmissione dei rendiconti principali, dei suddetti pagamenti o contabilità pendenti.

B. — CHIAMATE ALLE ARMI PER ORDINE PUBBLICO O PER ALTRO MOTIVO.

CAPO V.

Condizioni richieste per la concessione dei soccorsi.

36. **Valgono le stesse norme stabilite per le chiamate alle armi per istruzione, contenute dal n. 1 al n. 9 incluso della presente istruzione.**

CAPO VI.

Modalità per la concessione dei soccorsi.

37. All'atto della presentazione i comandi dei corpi o dei reparti di corpo (qualora a questi avvenga la presentazione) interpelleranno **subito** ciascuno dei richiamati se abbia moglie e figli nelle condizioni di cui al n. 1, ed in caso affermativo se chieda che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendolo della misura del soccorso e che questo spetta però soltanto alla moglie ed ai figli il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente, o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

38. Appena indetta la chiamata i distretti invieranno **subito** ai sindaci i registri modello *C*, avvertendoli che riceveranno gli elenchi dei richiamati richiedenti il soccorso direttamente dai corpi e che dovranno provvedere al pagamento dei soccorsi secondo le norme del presente Capo VI.

39. I comandi dei corpi o dei reparti di corpo compileranno quindi per comune, **entro 24 ore dall'atto della presentazione dei richiamati**, elenchi nominativi *in triplice esemplare*, secondo l'unito modello *F* (n. 21-*F* del catalogo, ediz. 1906), dei militari che abbiano chiesto il soccorso e li trasmetteranno subito ai sindaci dei comuni in cui risiedono le famiglie dei militari richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

40. I sindaci, con la scorta degli elenchi ricevuti dai corpi, *elenchi dai quali risulta anche la data della presentazione dei richiamati*, accerteranno al più presto possibile la legalità del matrimonio, il numero dei figli e l'allegato bisogno della famiglia del militare che ha chiesto il soccorso, valendosi del concorso dell'arma dei carabinieri reali e delle autorità di

pubblica sicurezza. Quindi, **sotto la loro personale responsabilità**, senza che occorra di convocare la commissione, decideranno circa la concessione del soccorso, e faranno consegnare subito alla moglie dei richiamati ammessi al soccorso una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il modello *C* qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare, munita della detta carta di riconoscimento, nel prossimo lunedì e così ogni lunedì successivo nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

Se la moglie fosse morta o si fosse allontanata dalla casa coniugale, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre andrà a favore dei figli.

In pari tempo i sindaci faranno conoscere le loro decisioni ai corpi e ai distretti, trasmettendo loro una copia degli elenchi ricevuti dai corpi e cancellando in essa i nomi di coloro alle cui famiglie non sia stato concesso il soccorso.

I corpi, ricevuta detta copia, daranno subito partecipazione agli interessati della ammissione o meno al soccorso.

I distretti, per le ammissioni e le esclusioni che ritenessero irregolari, chiederanno informazioni, rivolgendosi però sempre a comandi dei carabinieri reali retti da ufficiali, e ordineranno quindi ai sindaci, secondo i casi, di far cessare il pagamento del soccorso o di far nuove concessioni, dando in pari tempo comunicazione agli interessati per mezzo dei corpi delle variazioni fatte alle decisioni dei sindaci.

41. Il sindaco deve avvertire le famiglie, alle quali fosse rifiutato il soccorso, che esse possono, volendo, ricorrere al comando della divisione militare entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia del richiamato.

42. Il ricorso, in carta semplice, dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al comandante del distretto, indicando le ragioni per le quali ha creduto di rifiutare il soccorso. Il comandante del distretto lo trasmetterà quindi al comandante della divisione, munendolo delle notizie che riterrà del caso.

I comandanti di divisione, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso e ne daranno per mezzo del distretto sollecita comunicazione al sindaco che dovrà dar subito comunicazione della decisione al ricorrente.

43. Nel caso che la decisione del comandante della divisione sia favorevole al ricorrente si dovranno corrispondere tutti gli arretrati.

CAPO VII.

Pagamento dei soccorsi.

44. **Valgono le stesse norme stabilite per le chiamate alle armi per istruzione, contenute dal n. 23 al n. 29 incluso della presente istruzione.**

CAPO VIII.

Rendiconto e rimborso delle spese.

45. **Valgono le stesse norme stabilite per le chiamate alle armi per istruzione, contenute dal n. 30 al n. 35 incluso della presente istruzione.**

Il Ministro — VIGANÒ.

MODELLO **A** N. 21-A del Catalogo.
(*Atto* n. 118 del 1907)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

ELENCO *dei militari in congedo del suddetto comune appartenenti alla classe 18.... i quali hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta pel giorno . . . . . per la durata di giorni . . . . .*

N. d'ordine	COGNOME e NOME	Se ammogliati legittimamente	Numero dei figli d'età inferiore a 12 anni e di quelli d'età superiore inabili a lavoro proficuo	Arte o professione esercitata dal militare	Mercede giornaliera percepita dal richiamato col proprio lavoro	Se la famiglia sia reputata bisognosa del soccorso	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . *li* . . . . *19*... Bollo del Distretto IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . *li* . . . . *19*... Bollo del Comune LA COMMISSIONE COMUNALE

Avvertenze. — Le colonne 1 e 2 saranno riempite a cura del distretto.
Le colonne 3, 4 e 5 saranno riempite a cura del sindaco. L'arte o professione sarà indicata soltanto per coloro che risultino ammogliati.
Le colonne 6 e 7 saranno riempite a cura della commissione comunale per la concessione dei soccorsi.
Nelle colonne 3 e 7 basterà apporre un *si* o un *no*.
Nella colonna annotazioni dovrà indicarsi se la famiglia del richiamato risiede in comune diverso e possibilmente in quale comune.

MODELLO **B**
Atto n. 118 del 1907)

N. 21-*D* del Catalogo.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Riconosciuto che la famiglia del militare . . . . . ., richiamato alle armi per istruzione nel corrente anno 19 . ., trovasi nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per ottenere il soccorso fissato per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi, si dichiara, in conformità del parere espresso dalla commissione del comune di . . . . . ., che la famiglia stessa è meritevole di tale beneficio.

. . . . ., addì . . . . . 19 . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Bollo del Distretto

. . . . . (1)

In conformità della dichiarazione rilasciata dal comando del distretto di . . . . . al militare . . . . . ., richiamato alle armi per istruzione nel corrente anno 19 . ., s'invita il Sindaco del comune di . . . . . a far pagare il soccorso alla famiglia del militare stesso composta della moglie e di n. . . . figli.

Il soccorso deve essere corrisposto a partire dal giorno . . . . . fino al giorno . . . . . Nel caso che il soccorso dovesse cessare prima o dopo l'ultimo giorno indicato, verranno fatte speciali comunicazioni.

. . . . ., addì . . . . . 19 . .

IL . . . . . (2)

Bollo del Corpo o Reparto

(1) Indicare il corpo o reparto cui il militare si presenta.

(2) Comandante, direttore, ecc. del corpo o reparto cui il militare si presenta.

Avvertenza. — *Perchè il soccorso venga corrisposto alla famiglia, il militare deve portare con sè al corpo o reparto cui si presenta questo documento e deve consegnarlo subito ai propri superiori.*

Serve soltanto per le chiamate alle armi per istruzione

MODELLO C
(*Atto* n. 118 del 1907)

N. 21-*E* del Catalogo.

Serve per le chiamate alle armi per istruzione e per quelle per ordine pubblico od altro motivo

Distretto militare di . . . . . *N. del registro. . . .*

COMUNE DI . . . . . .

REGISTRO

dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi

N. ... d'ordine.

(1) . . . . . .

della classe 18.... richiamato alle armi col R. Decreto . . . . 19... Moglie (2) . . . . . con n.(3) - figli. Soccorso complessivo concesso per il primo lunedì L. . . . . Per ogni lunedì successivo L. . . . . .

8° lunedì	
7° lunedì	
6° lunedì	
5° lunedì	
4° lunedì	
3° lunedì	
2° lunedì	
1° lunedì	

N.B. Il buono pagato e firmato sarà unito alla matrice nella casella corrispondente.

(1) Cognome e nome del richiam.
(2) Cognome e nome della moglie.
(3) Numero dei figli minori di 12 anni e di quelli di età superiore ma inabili al lavoro proficuo.

Importo	
Lire	Cent.

SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI

N. ... d'ordine.

Comune di . . . . . .

Il Sindaco del suddetto comune attesta che la famiglia del militare (1). . . . . è composta della moglie (2) . . . . . e di n.(3) . . figli ed ha diritto pel primo lunedì al soccorso complessivo di L. . . . . e per ogni lunedì successivo di L. . . . .

Il Sindaco

8° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
7° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
6° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
5° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
4° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
3° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
2° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
1° lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*

MODELLO **D**
(*Atto n. 118 del 1907*)

(*Da tracciarsi a mano*)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

SPECCHIO *statistico relativo ai soccorsi dovuti e pagati alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nell'anno 19..*

Numero d'ordine	CLASSI	Numero dei richiamati a Ruolo	Numero dei richiamati presentatisi	Numero dei richiamati le cui famiglie furono dichiarate bisognose nell'elenco ricevuto dai sindaci	Numero delle mogli e dei figli dei richiamati stati designati bisognosi di soccorso		Numero dei richiamati a cui fu concesso il soccorso	Numero delle mogli e dei figli a cui fu pagato il soccorso		Importo del soccorso pagato	Annotazioni
					mogli	figli		mogli	figli		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
Totali . . .											

. . . . . *li* . . . . . *19* . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Serve per le chiamate alle armi per istruzione e per quelle per ordine pubblico od altro motivo

MODELLO **E**
(*Atto* n. 118 del 1907)

(*Da tracciarsi a mano*)

COMUNE DI . . . . . .

RENDICONTO *dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi nell'anno* . . . . . .

Numero d'ordine	Classe	CASATO E NOME del richiamato	CASATO E NOME della moglie o della persona alla quale fu rilasciata la carta di riconoscimento	Numero dei figli che ottennero il soccorso	DATA di presentazione	DATA dell'invio in congedo	Numero delle giornate di soccorso pagate alla moglie a L.	Importo	Numero delle giornate di soccorso pagate ai figli a L.	Importo	Importo totale di cui si chiede rimborso

Il sottoscritto dichiara che eseguiti i riscontri sulle matrici del modello *C* risulta di doversi rimborsare al Comune la somma di L. . . . . .

Data . . . . . .

A . . . . . *addì* . . . . . *19*. .

(Bollo)

IL SINDACO

(Bollo)

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Serve per le chiamate alle armi per istruzione e per quelle per ordine pubblico od altro motivo

MODELLO **F**
(Atto n. 118 del 1907)

N. 21-*F* del Catalogo.

Si trasmette
al signor Sindaco
di . . . . . (1)

. . . . . (2)

ELENCO *dei richiamati presentatisi alle armi che hanno chiesto il soccorso a favore della propria famiglia, alla quale sarà senz'altro corrisposto il soccorso, qualora consti al sindaco che essa si trova nelle volute condizioni di bisogno* — **senz' attendere l' autorizzazione del Distretto** *(n. 40 della Istruzione).*

Serve soltanto per le chiamate alle armi per ordine pubblico od altro motivo (escluse quelle per istruzione).

(1) Sindaco del comune di residenza delle famiglie dei richiamati.
(2) Indicare il corpo.

N. d'ordine	Classe	COGNOME e NOME	COGNOME E NOME della moglie e data del matrimonio civile		Numero dei figli d'età inferiore ai 12 anni e di quelli d'età superiore ma inabili a lavoro proficuo		INDIRIZZO PRECISO della moglie e dei figli	DATA di presentazione al comune e al centro di presentazione (v. 6 dell'istruzione)	Se sia stato o no accordato il soccorso (Basta apporre un sì o un no)
			Cognome e nome	data del matrimonio civile	N.	Età			

A . . . ., addì . . . . . 19. . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

. . . . . .

ATTO 118

450

N. **119.** — TRASPORTI. — **Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — 4 luglio.

Dopo il terzo capoverso del § 2 dell'*istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto*, pubblicata con l'*Atto* 11 del 1906, *aggiungere:*

« Nella richiesta dei libretti mod. *A bis* dovranno essere indicate tutte le persone per le quali serviranno. Inoltre, se fra esse sianvi ascendenti o collaterali, il capo di corpo, di stabilimento, di ufficio ecc. dovrà dichiarare che, compiuti i necessari accertamenti, gli è risultato che le persone medesime trovansi nelle condizioni volute per aver diritto di viaggiare a tariffa differenziale (*Regolamento trasporti militari sulle ferrovie*, § *19*, *lettere a*) e *b*)). Le richieste di libretti mod. *A bis* non corredate da tali indispensabili indicazioni non avranno corso ».

Per il Ministro — G. Valleris.

N. **120.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 5 luglio.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899 n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi quello di *Recoaro*, in cui il reddito medio di una camera abitabile supera ora le lire otto mensili.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di *Recoaro*, per gli alloggi e gli accessori relativi che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Per il Ministro — G. Valleris.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

LUGLIO 4. — R. decreto n. 390 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi, *pag.* 461.

» 4. — R. decreto n. 391 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 463.

Atto N. **121**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 390 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi** (1). — 4 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti ed agli omessi di leva che incorsero nel reato di renitenza o di omissione nella leva sulle classi del 1886 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; sulle classi del 1885 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

b) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che, per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

c) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'articolo 90 della legge sulla leva marittima;

d) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

(1) L'istruzione per l'applicazione di questo decreto verrà pubblicata nella prossima dispensa.

Art. 2.

I renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente all'amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1870.

Per quelli nati dal 1° gennaio 1870 fino al 1886 incluso se appartenenti alla leva di terra e fino al 1885 se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 dicembre 1907 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, e non più tardi del 31 dicembre 1908 presso le autorità diplomatiche e consolari se residenti all'estero.

Però coloro che risiedano all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi alla amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 marzo 1909 se inscritti della leva di terra o militari del regio esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno 1909 se inscritti della leva di mare o militari del corpo reali equipaggi. Questo termine è prorogato sino al 31 marzo o al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 dicembre 1908 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli articoli 120 e 120 bis della legge sul reclutamento dell'esercito e 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunta la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi predette.

Possono poi coloro che risiedono all'estero essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, purchè:

a) siano inabili al servizio militare;

b) abbiano diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria;

c) abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio;

d) effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

È pure concessa amnistia ai militari del regio esercito e della regia marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1867 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1870 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spon-

tanea o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 dicembre 1907 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1908 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MIRABELLO.
ORLANDO.

N. **122.** — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 391 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — 4 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanze le

quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di finanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MIRABELLO.
LACAVA.

In seguito al precitato R. decreto saranno inviati in congedo illimitato:

a) i militari del R. esercito che avrebbero avuto diritto al congedo, i quali, alla data del precitato decreto, si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione ;

b) i militari provenienti dalla R. marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 32 mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio.

MAGGIO 30. — R. decreto n. 375 che modifica il R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 465.

LUGLIO 4. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 390 del 4 luglio 1907, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi, *pag.* 467.

» 9. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 481.

» 9. — Soppressione dell'infermeria presidiaria di Bard, *pag.* 481.

» 10. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa, *pag.* 481.

» 11. — Viaggi a tariffa militare compiuti, per ragioni di servizio, con treni diretti o direttissimi, *pag.* 493.

» 12. — Adozione di strumenti leggeri da zappatore per fanteria, *pag.* 494.

Atto N. **123**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 375 che modifica il R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare**. — 30 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico ap-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 97

Pag. 346. — Nel comma *b*) del § 15 *cancellare* i numeri « 13 » e « 14 », e al numero « 20 » *sostituire*: « 20 (*esclusi i soprassoldi ai guardamagazzini del casermaggio, i quali vanno compresi* nel rendiconto *mod. 814 dei consegnatari*, giusta il § 27 *d*) ».

Pag. 349. — Al comma *c*) del § 27 *aggiungere*: « nonchè i soprassoldi di cui ai numeri 13 e 14 »;

Pag. 350. — Al comma *d*) del § 27 *aggiungere*: « e sullo stesso rendiconto mod. 814 dei consegnatari dei magazzini di casermaggio, il soprassoldo di cui al n. 20 pei sottufficiali guardamagazzini del casermaggio ».

Atto 114, pag. 393. — Nell'ultima linea della lettera b) della rubrica: « 3° commissioni speciali » *alle parole*: Capitano addetto al reclusorio... *Segretario.* » *sostituire*: Capitano addetto al comando degli stabilimenti militari di pena... *Segretario*.

provato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901 n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno, 3 luglio 1904 n. 216 e 300, 9 luglio 1905 n. 347, 12 luglio 1906 n. 176 e 21 marzo 1907 n. 84;

Visto l'articolo 4 del R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1903 n. 470, che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare;

Visto il Nostro decreto 19 luglio 1906 n. 454 che apporta alcune modificazioni al precedente, in quanto si riferisce alle norme di ammissione in quel personale;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 19 maggio 1898 n. 172, modificato coi Regi decreti 25 maggio 1899 n. 274 ed 8 luglio 1899 n. 341 e con i Nostri decreti 23 agosto 1900 n. 338, 4 dicembre 1902 n. 555, 26 aprile 1903 n. 177, 23 luglio 1903 n. 362, 13 dicembre 1903 n. 526, 21 aprile 1904 n. 160 e 15 luglio 1906 n. 399;

Riconosciuta la necessità di modificare il predetto Nostro decreto 3 dicembre 1903 n. 470, in quanto si riferisce alla composizione della commissione, che deve pronunciarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 18 del predetto Nostro decreto n. 470, in data 3 dicembre 1903, è sostituito il seguente:

« La commissione di grado superiore per gli ufficiali dell'arma del genio, stabilita ai sensi dell'art. 159, del regolamento 19 maggio 1898 sull'avanzamento del R. esercito, si pronuncia definitivamente sulla idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità, sia a scelta, degli impiegati compresi negli specchi di proposte di avanzamento ».

Gli ultimi due commi del successivo art. 19 del predetto Nostro decreto sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **124** — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 380 del 4 luglio 1907, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi** — 4 luglio.

Renitenti ed omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1870

§ 1. I renitenti e gli omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1870 non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, dappoichè la rispettiva classe di leva è stata o sarà congedata in modo assoluto entro il 31 dicembre 1908; essi sono pertanto esonerati dall'obbligo di prestar servizio alle armi anche se siano idonei e abbiano obblighi di servizio di 1ª categoria. I renitenti nati negli anni suddetti saranno pertanto, a cura dei prefetti o dei sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modelli 58 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia già stato deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota alla autorità medesima, che ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento deve pronunziarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione di lui alla amnistia.

Ove sia stato condannato, dovrà invece essere dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte di appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè vengano dalle me-

desime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1869 e precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età, e siano poi stati dichiarati renitenti.

Agli interessati poi che ne facciano domanda, i comandi dei distretti militari faranno pervenire, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche e consolari, il foglio di congedo assoluto.

Renitenti nati negli anni dal 1870 al 1886 incluso.

I. — RENITENTI CHE SIANSI GIÀ COSTITUITI ALLE AUTORITÀ DEL REGNO.

§ 4. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero, i quali, alla data del R. decreto di amnistia del 4 luglio 1907, n. 390, siano già stati denunciati alla autorità giudiziaria e siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, secondo è indicato nel precedente § 2, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

§ 5. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti o dai sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari con la formola indicata nel § 40 della presente istruzione, e perchè, nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

§ 6. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria e se appartengano a classi posteriori a quella del 1869, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata

alle armi della classe rispettiva come è detto al § 63 dell'istruzione permanente per le operazioni di leva (anno 1904), eccettuati beninteso coloro che, essendo rimpatriati dall'estero, dichiarino di volersi valere del disposto nel § 438 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1907) che ha sostituito il § 64 della citata istruzione permanente, i quali saranno subito avviati alle armi.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla leva successiva, tenuto presente il disposto del § 630 del regolamento sul reclutamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il consiglio di leva pronuncierà la sua deliberazione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

§ 7. Dopo che il consiglio di leva avrà pronunciato la sua deliberazione a senso del paragrafo precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti o dai sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia da lui promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Saranno poi fatte, per cura dei prefetti e dei sottoprefetti, le comunicazioni indicate nel precedente § 5.

II. — Renitenti che risiedono nel Regno e si presentano al consiglio di leva

§ 8. Riguardo ai renitenti residenti nel Regno i quali si presentino ai consigli di leva non più tardi del 31 dicembre 1907, si provvederà nel modo indicato nei precedenti §§ 6 e 7.

III. — Renitenti provenienti dall'estero o residenti all'estero.

a) *Renitenti contemplati nel § 266 della Istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1907).*

§ 9. Riguardo ai renitenti contemplati nel § 266 della Istruzione per il servizio della leva all'estero (1) i quali si presen-

(1) Il § 266 della Istruzione per il servizio della leva all'estero contempla:

a) i renitenti i quali per le loro condizioni di salute siano inabili al servizio militare;

b) i renitenti i quali abbiano diritto alla dispensa provvisoria o alla dispensa definitiva dal servizio alle armi;

c) i renitenti i quali abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª ca-

tino al consiglio di leva ovvero alle autorità diplomatiche e consolari, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel capo XXI della Istruzione medesima. Perciò, quando sia stato riconosciuto, con le norme ivi indicate, che essi si trovano in una delle condizioni specificate nel citato § 266, la nota di renitenza loro attribuita potrà essere dai consigli di leva cancellata in via amministrativa, senza che occorra di deferirli all'autorità giudiziaria per la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 10. Per quelli dei renitenti menzionati nel paragrafo precedente i quali invochino la dispensa provvisoria dal servizio perchè si trovano all'estero in qualità di missionari, ai termini dell'art. 34, ultimo alinea, della legge sulla emigrazione, si osserveranno le disposizioni dei §§ 258 e seguenti della istruzione pel servizio della leva all'estero: avvertendosi per altro che essi potranno conseguire la dispensa soltanto nel caso che provino con la produzione di un regolare certificato di aver compito i loro studi in uno degli istituti del Regno o della colonia Eritrea che, giusta le istruzioni impartite dal Ministero, possano considerarsi come preparatori per le missioni.

---

tegoria per un titolo esistente all'apertura della loro leva, anche se il relativo titolo fosse venuto a cessare;

d) i renitenti i quali abbiano acquistato il diritto al passaggio alla 3ª categoria prima del giorno in cui, se fossero stati arruolati nella 1ª categoria, avrebbero dovuto presentarsi alle armi ai termini della istruzione per il servizio della leva all'estero (cioè entro il 1º dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto concorrere alla leva) o, se appartenenti a classi anteriori a quella dei nati nel 1888, ai termini della abrogata istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero (cioè entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui avrebbero dovuto concorrere alla leva), anche se il relativo titolo fosse venuto a cessare;

e) i renitenti i quali, per risiedere in località remota o disagiata, ovvero per infermità debitamente accertata, avrebbero potuto invocare il rimando alla leva successiva in applicazione dei §§ 124 e 125 della citata istruzione;

f) i renitenti i quali, per legittimi motivi, non abbiano potuto presentarsi in tempo utile all'autorità diplomatica o consolare, e che avrebbero perciò dovuto essere rimandati alla leva ventura in applicazione del § 126 della citata istruzione.

b) *Renitenti che hanno diritto alla 2ª categoria.*

§ 11. I renitenti residenti all'estero appartenenti a classi anteriori a quella dei nati nel 1872, ovvero alla classe 1886, i quali abbiano diritto alla 2ª categoria, possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno.

Perciò quando si presenti un renitente di una delle classi sovra menzionate, la posizione del quale non possa essere regolata a mente del precedente § 9, le autorità diplomatiche e consolari chiederanno d'urgenza al prefetto o sottoprefetto competente se al renitente medesimo spetti l'assegnazione alla 2ª categoria.

In caso affermativo, pronunzieranno riguardo al renitente la decisione di arruolamento nella 2ª categoria e gli rilasceranno il foglio provvisorio di congedo illimitato di 2ª categoria conforme al mod. n. 13 del regolamento sul reclutamento (modello n. 4 *B* del catalogo) (1) facendogli conoscere che egli avrà obbligo di presentarsi alle armi in caso di mobilitazione.

Se invece il renitente non abbia diritto alla 2ª categoria, le autorità diplomatiche e consolari procederanno a loro riguardo, a seconda dei casi, con le norme di cui ai seguenti §§ 12 a 16.

c) *Renitenti che devono essere arruolati nella 1ª categoria senza diritto alla dispensa dal servizio e che possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno.*

§ 12. I renitenti residenti all'estero i quali non si trovino in veruna delle condizioni menzionate nei precedenti §§ 9 e 11 (cioè i renitenti idonei alle armi i quali non abbiano diritto nè alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria nè alla dispensa dal servizio alle armi) e che perciò debbano essere arruolati nella 1ª categoria, potranno essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, soltanto quando siano per compiere entro il 31 dicembre 1908 il 39° anno di età (nel qual caso, senza che essi debbano presentarsi alle autorità diplomatiche e consolari, si procederà a loro riguardo con le norme di cui al

(1) Essendo rarissimo il caso di militari in tali condizioni, non si ritiene opportuno di distribuire il citato modello alle autorità diplomatiche e consolari, le quali perciò favoriranno, ove occorra di farne uso, farlo compilare a mano.

precedente § 1 (1)); ovvero se si trovino in una delle condizioni seguenti, ed a condizione che si presentino alle autorità diplomatiche e consolari non più tardi del 31 dicembre 1908:

1° quando chiedano di farsi surrogare da un fratello residente all'estero o nel regno: nel qual caso le autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle disposizioni del capo XVI della Istruzione suddetta pel servizio della leva all'estero;

2° quando chiedano di essere ammessi al ritardo del servizio quali studenti di università straniere o di istituti assimilati alle università, o quali allievi missionari ovvero in qualità di volontari di un anno ai termini dell'art. 118 della legge sul reclutamento: nel qual caso le autorità medesime provvedono a seconda dei casi con le norme dettate dai capi XIV, XV dell'Istruzione citata, avvertendo che prima di ammettere gli aspiranti al ritardo del servizio per l'art. 120 della legge al compimento delle relative pratiche si dovrà procedere al loro arruolamento nella 1ª categoria;

3° ovvero, se non intendano di ritardare il servizio, quando chiedano, avendone i requisiti, di assumere la qualità di volontari di un anno, con obbligo di imprendere la ferma al giorno 1° dicembre successivo al loro arruolamento (cioè al 1° dicembre 1907, o al 1° dicembre 1908 ovvero al 1° dicembre 1909): nel qual caso le autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle norme di cui al capo XIV della menzionata Istruzione.

§ 13. Dei provvedimenti presi e delle determinazioni pronunziate in conformità dei precedenti §§ 11 e 12, le autorità diplomatiche e consolari informeranno sollecitamente i prefetti e i sottoprefetti oppure, quando sia prescritto, il Ministero della guerra, avvertendo sempre di indicare il giorno in cui ebbe luogo la presentazione del renitente aspirante alla amnistia.

Tanto il Ministero quanto i prefetti e i sottoprefetti, dopo che siano state eseguite le pratiche di competenza del Ministero stesso o dei consigli di leva, giusta le disposizioni della Istruzione per il servizio della leva all'estero, deferiranno alla competente autorità giudiziaria il renitente che abbia regolato la sua posizione entro il termine stabilito nel regio decreto del 4 luglio 1907, n. 390, perchè sia ammesso all'amnistia; ed avranno poi cura di notificare alle autorità diplomatiche e consolari l'av-

(1) Ai renitenti che si trovino in questa condizione e ne facciano domanda, le autorità diplomatiche e consolari provvederanno perchè il comando del distretto militare competente faccia pervenire il foglio di congedo assoluto.

venuta emissione della relativa declaratoria, per le comunicazioni da farsi in proposito all'interessato, e di informarne altresì il comando del competente distretto militare.

d) *Renitenti che possono essere ammessi all'amnistia soltanto quando si presentino al consiglio di leva nel Regno.*

§ 14. I renitenti che devono essere arruolati nella 1ª categoria con obbligo di compiere la ferma loro spettante, i quali non possono regolare la loro posizione nei modi enunciati nei precedenti §§ 11 e 12, potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che si presentino personalmente al consiglio di leva entro il 31 marzo 1909.

A questo intento essi dovranno presentarsi in tempo utile alle autorità diplomatiche o consolari competenti per essere munite del foglio di via obbligatorio mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento, sul quale le autorità medesime avranno cura di indicare sempre in modo preciso la data dell'avvenuta presentazione.

I renitenti poi che si presenteranno al consiglio di leva dopo il citato termine 31 marzo 1909 potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che provino di essersi presentati alla competente autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 dicembre 1908, e che il ritardo nella loro presentazione al consiglio di leva sia dipeso esclusivamente o dalla lontananza e dalla difficoltà delle comunicazioni col paese ove si trovavano, ovvero da un ritardo nell'arrivo del piroscafo ovvero da altra causa non ad essi imputabile.

Sarà perciò opportuno che le autorità diplomatiche e consolari, quando possano prevedere che il renitente, sebbene siasi ad esse presentato entro il 31 dicembre 1908, non possano giungere nel Regno in tempo per presentarsi al consiglio di leva entro il 31 marzo dell'anno successivo, facciano menzione di questa circostanza sul foglio di via obbligatorio, per opportuna norma del consiglio di leva.

§ 15. Le autorità diplomatiche e consolari, riguardo ai renitenti che si trovano nelle condizioni menzionate nel precedente § 13, si asterranno dal pronunciare la decisione di arruolamento nella 1ª categoria: e si limiteranno a rilasciare loro il citato foglio di via obbligatorio e ad avvertirli che per fruire dell'amnistia sono tenuti a presentarsi alle autorità del Regno non più tardi del 31 marzo 1909.

§ 16. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno riguardo ai suddetti renitenti nei modi indicati nei precedenti §§ 6 e 7: e nel

deferirli alla competente autorità giudiziaria avranno cura di indicare in modo preciso il giorno in cui ebbe luogo la loro presentazione alla Regia autorità diplomatica o consolare, e all'autorità nel Regno, perchè ne sia tenuto conto agli effetti della ammissione alla amnistia, giusta il disposto dell'art. 2 del regio decreto del 4 luglio 1907, n. 390.

Omessi nati negli anni dal 1870 al 1886 incluso.

§ 17. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi riguardanti i renitenti alla leva nati negli anni dal 1870 al 1886 incluso, debbono essere in tutto applicate anche agli individui nati nell'anno 1870 e negli anni seguenti fino all'anno 1886 incluso ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 161 e 162 della legge sul reclutamento, e che facciano non più tardi del 31 dicembre 1908 le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi all'amnistia concessa col regio decreto del 4 luglio 1907, n. 390.

Militari incorsi nel reato di diserzione semplice e mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Militari nati precedentemente al 1° gennaio 1870.

§ 18. I comandanti di corpo e di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al corpo o distretto rispettivo nati antecedentemente al 1° gennaio 1870, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del regio decreto del 4 luglio 1907, n. 390.

§ 19. I comandanti medesimi avranno poi cura di inscrivere nella matricola dei predetti militari la variazione riguardante la loro ammissione alla amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla commissione d'inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale militare.

Agli interessati che ne facciano domanda, trasmetteranno poi, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche o consolari, e non prima del 31 dicembre 1908, il foglio di congedo assoluto.

Militari nati dopo il 31 dicembre 1869.

I. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE SEMPLICE PER AVER ABBANDONATO IL CORPO.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 20. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1869 e che anteriormente al 4 luglio 1907 siano incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di corpo e di distretto avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio.

I comandanti di distretto provvederanno altresì per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

b) *Militari che debbono costituirsi all'autorità nel Regno.*

§ 21. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, hanno obbligo di venire alle armi, dovranno, per godere dell'amnistia, munirsi, non più tardi del 31 dicembre 1908, del foglio di via obbligatorio modello n. 65 *A* del regolamento sul reclutamento (mod. n. 36 *K* del catalogo) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari, per poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al proprio corpo o distretto di leva non più tardi del 31 marzo 1909.

Per quelli che si presentassero dopo il 31 marzo 1909 si terranno presenti le avvertenze dei due ultimi capoversi del precedente § 14.

§ 22. I comandanti di corpo e di distretto ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito, indicando la data della loro presentazione, al competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia; e provvederanno altresì per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 23. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero che siano o si ritengano inabili al servizio militare, potranno chie-

dere non più tardi del 31 dicembre 1908 di essere sottoposti a visita, ai termini e con le modalità indicate nei §§ 238 e seguenti della istruzione per il servizio della leva all'estero, per quei provvedimenti di rassegna che risulterà il caso di prendere riguardo a loro.

Qualora nella visita siano riconosciuti idonei, dovranno regolarsi nel modo indicato nel precedente § 21.

§ 24. I comandanti di corpo e di distretto, ricevuto che abbiano i verbali di visita, e accertatisi che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1908 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, promuoveranno i prescritti provvedimenti di rassegna; e se nella rassegna i detti militari saranno confermati inabili al servizio, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia. Informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari delle determinazioni state prese nelle rassegne suddette e dell'avvenuta emissione della declaratoria di ammissione all'amnistia, per le comunicazioni da farsi agli interessati.

Qualora invece nella rassegna i militari suddetti siano dichiarati idonei al servizio militare i comandi dei distretti militari li precetteranno a presentarsi alle armi con le norme e nel termine indicati nel § 423 della istruzione per il servizio della leva all'estero: e li deferiranno all'autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia soltanto nel caso che siansi presentati per imprendere servizio entro il termine come sopra loro assegnato.

II. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE PER NON AVER RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI DELLA RISPETTIVA CLASSE DI LEVA PER COMPIERE LA FERMA.

a) *Militari che si sono costituiti alle autorità nel Regno.*

§ 25. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1869 e che anteriormente al 4 luglio 1907 siano incorsi nel reato di diserzione semplice perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 20, disponendo altresì, ove già non sia stato fatto, per la loro assegnazione ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

b) *Militari che debbono costituirsi alle autorità nel Regno.*

§ 26. Per quelli tra i suddetti militari, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare e non avendo diritto alla assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria nè alla dispensa dal servizio, hanno obbligo di venire alle armi, si deve provvedere nei modi indicati nei §§ 21 e 22, avvertendo che debbono altresì essere assegnati ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero* (1).

§ 27. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, si trovino nelle condizioni previste per ottenere la dispensa provvisoria o definitiva dal servizio stesso ai termini dell'articolo 33 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1908 presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari per provare siffatta circostanza, a mente dei capi XIII e XX dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

§ 28. Per quelli che, non più tardi del 31 dicembre 1908, chiedano di regolare la loro posizione mediante la surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno; oppure chiedano la ammissione al ritardo del servizio quali studenti di università o di istituti assimilati, anche in qualità di volontari di un anno, si procederà nei modi rispettivamente indicati nei capi XVI, XIV e XV della istruzione predetta.

§ 29. Quelli che, arruolati in 1ª categoria, chiedano in via di ricorso l'assegnazione alla 3ª categoria, ovvero il passaggio alla 3ª categoria medesima in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1908 presentare la relativa domanda alle autorità diplomatiche o consolari le quali, facendovi constare la data della presentazione, la trasmetteranno subito al prefetto o sottoprefetto competente per gli ulteriori provvedimenti.

§ 30. Per quelli che siano o si ritengano inabili al servizio, si provvederà nel modo indicato nei §§ 23 e 24.

(1) Riguardo ai disertori menzionati nei §§ 27, 28 e 29 della presente istruzione resterà, in forza delle disposizioni medesime, sospesa fino al 1 gennaio 1909 l'applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 288 e 289 della istruzione per il servizio della leva all'estero.

§ 31. Le autorità diplomatiche e consolari faranno le prescritte comunicazioni circa i provvedimenti presi nei casi previsti dal precedente paragrafo, trasmettendo in pari tempo i relativi documenti ai rispettivi comandi di distretto militare, con l'avvertenza di indicare sempre la data della avvenuta presentazione dei militari interessati; però, ove trattisi di missionari che chiedano la dispensa dal servizio o di aspiranti alla surrogazione, al volontariato di un anno o al ritardo del servizio, le relative comunicazioni dovranno essere fatte al Ministero della guerra.

Il Ministero e i comandi di distretto, dopo aver preso i provvedimenti di loro competenza e accertato che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1908 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla amnistia; ed informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari dei provvedimenti medesimi e della avvenuta emissione della relativa declaratoria, per le opportune comunicazioni da farsi agli interessati.

III. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE SEMPLICE PER NON AVERE RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI PER EVENTUALITÀ O MANCANTI ALLA CHIAMATA ALLE ARMI PER ISTRUZIONE.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 32. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del regio decreto di amnistia, i comandanti di distretto procederanno conformemente alle norme indicate nel § 20.

b) *Militari che intendono rimpatriare.*

§ 33. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata a senso del precedente § 32, i quali, essendo residenti all'estero, intendano rimpatriare per regolare nel regno anzichè all'estero la loro posizione, si atterranno alle norme contenute nel § 21 della presente istruzione.

I comandanti dei distretti ai quali costoro si saranno presentati, li deferiranno tutti al competente avvocato fiscale af-

finchè promuova la declaratoria di ammissione alla amnistia, e, se del caso, rilasceranno loro in pari tempo il *nulla osta* per ritornare all'estero.

c) *Militari che desiderano regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.*

§ 34. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata alle armi a senso del precedente § 32 i quali, trovandosi all'estero, desiderino di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, non più tardi del 31 dicembre 1908, chiedere, per mezzo della autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Quelli che sono o si ritengono inabili al servizio potranno anche chiedere di essere ammessi a visita, analogamente al disposto dal § 23, agli effetti della rassegna.

§ 35. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale, oppure, secondo i casi, provvederà perchè siano compiute le pratiche di rassegna, a mente dei §§ 238 e seguenti dell'istruzione per il servizio della leva all'estero; quindi deferirà i medesimi al competente avvocato fiscale militare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferiti alla 3ª categoria

§ 36. I prefetti e i sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 3ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1908 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia per aver già scontato la pena loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto, e che chiedano di essere surrogati da un fratello ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, trasferiti alla 3ª categoria.

Disposizioni varie.

§ 37. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del codice penale, il quale stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale « e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti « penali di essa », non siavi alcun dubbio circa l'applicabilità del regio decreto di amnistia, in data 4 luglio 1907, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio della amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

§ 38. I Regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo regio decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale, insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

§ 39. I prefetti e sottoprefetti faranno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle deliberazioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prender nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro modello n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva, e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto, in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (Regio decreto 16 agosto 1901, n. 503).

§ 40. I comandanti di corpo e di distretto disporranno perchè sulla matricola dei militari i quali siano stati ammessi al beneficio dell'amnistia, venga inscritta la relativa variazione con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa col*

regio decreto del 4 luglio 1907, n. 390, con declaratoria del . . . . . (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data* . . . . .

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **125**. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 9 luglio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906; 12, 36 e 107 del 1907, sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione di Bari e la sottodirezione autonoma di Cagliari.

Nella colonna « Uffici locali » in corrispondenza della prima sezione Bari, *cancellare* Barletta; ed in corrispondenza della seconda sezione Sassari, *cancellare* Ozieri.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **126**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Soppressione dell' infermeria presidiaria di Bard.** — 9 luglio.

A datare dal 31 luglio corrente la infermeria presidiaria di Bard è soppressa.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **127**. — TRASPORTI. — **Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.** — (Con 1 tavola). — 10 luglio.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha istituito dei biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per gli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato

e rispettive famiglie, per gli operai degli stabilimenti militari nonchè per le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.

La concessione avrà vigore dal 1° agosto p. v. e varrà per tutte le linee ferroviarie esercitate dallo Stato, comprese quelle di Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio, Padova-Bassano, eccezione fatta soltanto per le seguenti:

Ferrovie secondarie romane (Roma-Marino-Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno).

Roma Capranica-Viterbo con diramazione Capranica-Ronciglione.

Varese-Porto Ceresio.

Cerignola stazione-Cerignola Città.

Si riproducono qui appresso le norme per tali abbonamenti e quelle che concernono gli abbonamenti pel pubblico, nella parte che può interessare gli impiegati, i militari e gli operai, perchè comuni alle due concessioni.

A) — **Norme per gli abbonamenti degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.**

1. Agli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, designati dall'articolo 2 della concessione *C* (*Atto* 117 del 1902) punti *a*) e *b*); alle persone di famiglia specificate all'articolo 4 della concessione predetta, conviventi abitualmente con gli impiegati ed agenti medesimi ed a loro carico (articolo 2 sopra citato) nonchè agli operai ed ai lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito e della R. marina, indicati nella nota (1) a pagina 13 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1° febbraio 1903), si rilasciano, per percorrenze non superiori a chilometri 60, biglietti di abbonamento, di durata non inferiore ad un mese, il prezzo dei quali si computa **riducendo del 50 per cento** l'importo dell'abbonamento ordinario per la classe, durata, percorrenza e categoria di linee richieste.

Uguale facilitazione è accordata alle persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa del R. esercito e della R. marina, ammesse a viaggiare a tariffa differenziale *B*, però nei soli casi previsti dal comma *b*) del seguente n. 2.

2. Tale riduzione è applicabile:

a) nel caso in cui l'impiegato, l'agente o l'operaio abbia stabilito la propria dimora fuori della città in cui presta servizio, ed unicamente per il percorso dalla sede dell'ufficio alla località scelta come dimora;

b) quando occorrano agli impiegati ed agenti ed alle loro famiglie, nonchè alle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa, cure balneari e climatiche; nei quali casi è ammesso un percorso diverso da quello suindicato, entro però il limite di chilometri 60 sopra previsto e sempre che il punto di partenza sia o la sede dell'ufficio o la località scelta come dimora a' sensi della lettera *a*).

3. Per ottenere i biglietti d'abbonamento l'impiegato od agente, l'ufficiale, il militare di truppa o l'operaio deve farne motivata domanda al proprio comandante di corpo, capo d'ufficio, ecc., dimostrando di trovarsi nelle condizioni volute per fruire della concessione. Il comandante di corpo, capo d'ufficio, ecc., accertata la verità dell'esposto, trasmette la domanda al Ministero della guerra (*Divisione casermaggio e trasporti*).

Per la constatazione dell'identità delle persone abbonande è prescritta la speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 2 delle condizioni particolari d'applicazione della tariffa per gli abbonamenti ordinari. Tale tessera non è però necessaria per gli impiegati ed agenti provvisti di libretto con fotografia, pei quali questo servirà come documento di identificazione personale.

Il Ministero trasmette le domande alla direzione generale delle Ferrovie dello Stato e questa provvede che i biglietti di abbonamento richiesti, e, occorrendo, le tessere di riconoscimento, siano consegnati agli interessati dal capo della stazione ferroviaria nella quale dovranno iniziarsi i viaggi, previo il pagamento di tutte le tasse relative (1).

4. I biglietti per le persone di famiglia si rilasciano soltanto a condizione che l'agente od impiegato ne sia esso pure provvisto, o se ne provveda per lo stesso percorso; la concessione non è però subordinata a questa condizione nel caso previsto dal comma *b*) dell'art. 2.

5. Pei biglietti da rilasciarsi giusta le presenti norme non è richiesto deposito cauzionale; ma è fatto ugualmente obbligo all'impiegato, agente, operaio, ufficiale o militare di truppa di restituire i biglietti, non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza, al proprio comandante di corpo, capo d'ufficio, ecc., a cura del quale dovranno essere consegnati al capo della stazione ferroviaria emittente ritirandone ricevuta.

6. I biglietti sono valevoli per tutti i treni, anche diretti, che hanno vetture della classe rispettiva, subordinatamente

(1) Per la consegna dei biglietti vedasi articolo 2 delle condizioni particolari d'applicazione della tariffa per gli abbonamenti ordinari.

alle condizioni di percorrenza od altre stabilite dall'orario ufficiale per l'uso di determinati treni da parte degli abbonati ordinari.

L'amministrazione può inoltre escludere, per questi soli abbonamenti, l'uso di altri treni.

7. I biglietti non danno diritto a fermate nelle stazioni intermedie del percorso.

8. Lo smarrimento dei biglietti deve tosto essere denunciato a sgravio di ogni conseguente responsabilità, per lo indebito uso che altri potrebbe farne.

In caso di smarrimento non si ammettono abbuoni e neppure la sostituzione del biglietto, se il tempo mancante alla sua scadenza non è maggiore di un mese. Dei biglietti la cui restante validità supera un mese sarà accordato il rilascio di duplicato verso pagamento del solo diritto fisso.

9. Qualora in caso di trasloco, malattia, od altre eventualità specialmente giustificate, l'uso dell'abbonamento restasse impedito per più di un mese, l'amministrazione accorderà il rimborso della quota del prezzo relativa ai mesi interi mancanti alla scadenza del biglietto, considerando la frazione di un mese come un mese intero.

10. Tutte le norme e condizioni degli abbonamenti ordinari sono estese, in quanto non contrastino con quelle di cui sopra, agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa.

L'impiegato, l'ufficiale, l'agente, l'operaio o il militare di truppa sarà tenuto responsabile di ogni abuso od inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti, anche da parte delle persone della propria famiglia.

B) — **Tariffa e condizioni dei biglietti d'abbonamento ordinari.**

1°) Tariffa.

1° L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rilascia biglietti di abbonamento di 1ª, 2ª e 3ª classe per i periodi di tempo ed ai prezzi risultanti dalle annesse tabelle.

2° Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, le linee della rete sono divise in tre categorie, come dagli elenchi qui pure allegati (1).

---

(1) L'amministrazione ha facoltà di disporre, mediante avviso al pubblico, il passaggio di linee in categoria superiore a quella assegnata dall'elenco annesso alla presente tariffa, allorquando l'aumento di treni, l'istituzione di servizi diretti od altre analoghe circostanze giustifichino tale provvedimento.

I prezzi per le percorrenze su linee di 2ª e di 3ª categoria si ottengono riducendo, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento quelli stabiliti dalla presente tariffa per le linee di 1ª categoria, per la relativa classe, percorrenza e durata.

3° Tutti i prezzi della presente tariffa comprendono le imposte erariali nella misura complessiva del 16 per cento, vigenti sui trasporti a grande velocità.

4° Pei ragazzi di età superiore ai tre anni non è concessa alcuna riduzione sui detti prezzi.

5° L'importo degli abbonamenti comprendenti linee ascritte a più categorie si ottiene: stabilendo prima il prezzo in base alla presente tariffa sull'intera percorrenza, come se le linee richieste appartenessero tutte alla 1ª categoria, e moltiplicando, poi, il prezzo medesimo pel rapporto fra la *somma* delle varie percorrenze, ridotte (per le linee di 2ª e 3ª categoria) rispettivamente, del 10 e del 20 per cento, e *l'effettiva lunghezza* dell'itinerario del biglietto (1).

6° . . . . . .

7° . . . . . .

8° In aggiunta al prezzo dell'abbonamento si riscuote il diritto fisso di *una lira* PER OGNI BIGLIETTO.

---

(1) ESEMPIO. — Abbonamento in 2ª classe per un anno per km. 48 di cui:

Km. 12 di linee di 1ª categoria;
Km. 10 » » 2ª »
Km 26 » » 3ª »

Prezzo per Km. 48 per linee di 1ª categoria L. 357,

$$\text{L. } 357 \times \frac{12 + 0{,}9 \times 10 + 0{,}8 \times 26}{48} = \text{L. } 310{,}88$$

Prezzo del biglietto: L. 310,90, oltre il diritto fisso.

N. B. — *Godendo gli impiegati ecc. della riduzione del 50 per cento sulla presente tariffa, il prezzo del biglietto di cui nell'esempio sarebbe per essi di L. 155,45.*

Prezzi dei biglietti di abbonamento di 1ª classe — Linee di 1ª categoria.

Percorrenze in chilometri	Durata dell'abbonamento in mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prezzo per ogni viaggiatore											
Fino a 5	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117
» 6	21	31	42	52	63	73	84	94	105	115	126	136
» 7	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
» 8	27	40	54	67	81	94	108	121	135	148	162	175
» 9	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195
» 10	33	49	66	82	99	115	132	148	165	181	198	214
» 11	35	52	70	87	105	122	140	157	175	192	210	227
» 12	37	55	74	92	111	129	148	166	185	203	222	240
» 13	39	58	78	97	117	136	156	175	195	214	234	253
» 14	41	61	82	102	123	143	164	184	205	225	246	266
» 15	43	64	86	107	129	150	172	193	215	236	258	279
» 16	45	67	90	112	135	157	180	202	225	247	270	292
» 17	47	70	94	117	141	164	188	211	235	258	282	305
» 18	49	73	98	122	147	171	196	220	245	269	294	318
» 19	51	76	102	127	153	178	204	229	255	280	306	331
» 20	53	79	106	132	159	185	212	238	265	291	318	344
da 21 a 22	55	82	110	137	165	192	220	247	275	302	330	357
» 23 » 24	57	85	114	142	171	199	228	256	285	313	342	370
» 25 » 26	59	88	118	147	177	206	236	265	295	324	354	383
» 27 » 28	61	91	122	152	183	213	244	274	305	335	366	396
» 29 » 30	63	94	126	157	189	220	252	283	315	346	378	409
» 31 » 32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	390	422
» 33 » 34	67	100	134	167	201	234	268	301	335	368	402	435
» 35 » 36	69	103	138	172	207	241	276	310	345	379	414	448
» 37 » 38	71	106	142	177	213	248	284	319	355	390	426	461
» 39 » 40	73	109	146	182	219	255	292	328	365	401	438	474
» 41 » 42	75	112	150	187	225	262	300	337	375	412	450	487
» 43 » 44	77	115	154	192	231	269	308	346	385	423	462	500
» 45 » 46	79	118	158	197	237	276	316	355	395	434	474	513
» 47 » 48	81	121	162	202	243	283	324	364	405	445	486	526
» 49 » 50	83	124	166	207	249	290	332	373	415	456	498	539
» 51 » 54	85	127	170	212	255	297	340	382	425	467	510	552
» 55 » 58	87	130	174	217	261	304	348	391	435	478	522	565
» 59 » 60	89	133	178	222	267	311	356	400	445	489	534	578

CARTA indicante a quali categorie sono inscritte le linee delle Ferrovie dello Stato agli effetti dell'applicazione della tariffa per biglietti d'abbonamento ordinari ~~(1° luglio 1907)~~.

(1° Agosto 1907).



CARTA indicante a quali categorie sono inscritte le linee delle Fer
per biglietti d'abbonamento ord

Prezzi dei biglietti di abbonamento di 2ª classe. — Linee di 1ª categoria

Percorrenza in chilometri	Durata dell'abbonamento in mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prezzo per ogni viaggiatore											
Fino a 5	13	19	26	32	39	45	52	58	65	71	78	84
» 6	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	90	97
da 7 a 8	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117
» 9 » 10	21	31	42	52	63	73	84	94	105	115	126	136
» 11 » 12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
» 13 » 14	27	40	54	67	81	94	108	121	135	148	162	175
» 15 » 16	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195
» 17 » 18	33	49	66	82	99	115	132	148	165	181	198	214
» 19 » 20	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
» 21 » 24	39	58	78	97	117	136	156	175	195	214	234	253
» 25 » 28	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273
» 29 » 32	45	67	90	112	135	157	180	202	225	247	270	292
» 33 » 36	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312
» 37 » 40	51	76	102	127	153	178	204	229	255	280	306	331
» 41 » 44	53	79	106	132	159	185	212	238	265	291	318	344
» 45 » 48	55	82	110	137	165	192	220	247	275	302	330	357
» 49 » 52	57	85	114	142	171	199	228	256	285	313	342	370
» 53 » 56	59	88	118	147	177	206	236	265	295	324	354	383
» 57 » 60	61	91	122	152	183	213	244	274	305	335	366	396

Prezzi dei biglietti di abbonamento di 3ª classe. — Linee di 1ª categoria.

Fino a 5	11	17	22	28	33	39	44	50	55	61	66	72
» 6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
» 7	13	20	26	33	39	46	52	59	65	72	78	85
» 8	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91
» 9	15	23	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98
» 10	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104
da 11 a 12	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117
» 13 » 14	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
» 15 » 16	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143
» 17 » 18	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
» 19 » 20	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169
» 21 » 22	27	41	54	68	81	95	108	122	135	149	162	176
» 23 » 24	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182
» 25 » 26	29	44	58	73	87	102	116	131	145	160	174	189
» 27 » 28	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195
» 29 » 30	31	47	62	78	93	109	124	140	155	171	186	202
» 31 » 35	33	49	66	82	99	115	132	148	165	181	198	214
» 36 » 40	35	52	70	87	105	122	140	157	175	192	210	227
» 41 » 45	37	55	74	92	111	129	148	166	185	203	222	240
» 46 » 50	39	59	78	98	117	137	156	176	195	215	234	254
» 51 » 55	41	62	82	103	123	144	164	185	205	226	246	267
» 56 » 60	43	64	86	107	129	150	172	193	215	236	258	279

2°) CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.

1. *Uffici abilitati al rilascio dei biglietti* . . . . . .

2. *Domande di biglietti.* — La domanda di abbonamento (1), deve indicare:

a) il nome, cognome, grado o qualifica della persona che si vuole abbonare e, per le persone di famiglia, il grado di parentela;

b) il percorso e la classe per cui deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo ed il modo di pagamento, allorchè si intenda di effettuarlo in rate (art. 3°).

. . . . . .

Per la constatazione della propria identità, l'abbonato ha obbligo di munirsi di una speciale tessera, che l'amministrazione rilascia mediante rimborso della relativa spesa in L. 1,50 (2).

A tale uopo l'abbonato deve allegare alla prima domanda di biglietto due esemplari della propria fotografia in busto, non montata su cartoncino, di formato detto « biglietto da visita » e coll'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro. Tali fotografie devono essere firmate dall'abbonato.

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione.

I libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici anche esteri dell'unione postale, possono fare le veci della tessera speciale sopra indicata.

All'atto della domanda il richiedente è tenuto a pagare il diritto fisso (vedi punto 8° della *Tariffa*).

Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento, il diritto fisso resta acquisito all'amministrazione (3).

I biglietti non sono consegnati prima del giorno che precede la decorrenza di validità.

Avvenendo qualche casuale ritardo nella spedizione della domanda o del biglietto, la responsabilità dell'amministrazione è limitata alla restituzione al richiedente del diritto fisso, se egli rinuncia all'uso del biglietto.

(1) La decorrenza dell'abbonamento può incominciare da qualunque giorno del mese.

(2) Quest'obbligo non sussiste per gli abbonamenti degli impiegati e degli agenti muniti di libretto con fotografia (V. n. 3 delle apposite norme).

(3) Poichè gli impiegati non anticipano il pagamento del diritto fisso, provvederanno a ciò all'atto in cui dichiareranno alla stazione ferroviaria che rinunciano al biglietto domandato.

In caso contrario gliene verrà rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza, sempre però nel termine di cinque giorni.

Al ricevimento del biglietto l'abbonato deve assicurarsi che esso corrisponda esattamente alla sua richiesta. Non si accetta verun reclamo in proposito se non fatto immediatamente.

3. *Pagamento rateale dell'abbonamento.* — Per gli abbonamenti di validità superiore ad un mese il prezzo può essere pagato in rate mensili, bimensili, ecc. frazionando la durata dell'abbonamento stesso in più periodi, anche non eguali, mensili o multipli di mese.

In tale caso, il pagamento si effettua nel modo seguente:

1° *Versamento.* — L'abbonato paga il prezzo di un abbonamento corrispondente alla durata del primo periodo, e riceve un biglietto di eguale validità.

2° *Versamento.* — L'abbonato paga la differenza fra il costo di un abbonamento pel numero di mesi pari alla durata del primo periodo sommata con quella del secondo, e l'importo precedentemente versato, e riceve, in sostituzione di quello scaduto, un nuovo biglietto valido pel secondo periodo; e così di seguito nei periodi successivi, fino a che l'ultimo versamento rateale addizionato coi precedenti, corrisponda al prezzo stabilito in tariffa per l'intera durata dell'abbonamento.

La concessione del pagamento rateale è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che ne sia fatta preventiva richiesta sulla domanda d'abbonamento;

2° che l'abbonato paghi per ciascuno di tali biglietti il diritto fisso di L. 1;

3° che la scadenza di ogni biglietto coincida colla decorrenza del successivo, non essendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento;

4° che all'atto del rinnovo del biglietto parziale sia restituito quello scaduto.

4. *Incedibilità del biglietto - Diritti dell'abbonato.* — Il biglietto d'abbonamento è personale, nè può quindi essere usato da altri che non sia la persona alla quale fu intestato e la cui firma è stata originariamente apposta sul biglietto stesso.

Il biglietto è immutabile rispetto sia alla percorrenza sia al periodo di validità, che non è prorogabile per qualsiasi motivo. Per i biglietti annuali è però ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore, verso pagamento del diritto fisso e della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata per tanti

mesi interi quanti ne mancano alla scadenza dell'abbonamento e considerando la frazione di mese come un mese intero.

Il biglietto dà diritto di viaggiare illimitatamente — entro i termini del rispettivo periodo di validità e nella classe corrispondente — su tutte le linee per le quali è valevole, e con tutti i convogli per i quali non sia fatta riserva nelle avvertenze dell'orario ufficiale. I convogli speciali, purchè in servizio pubblico, sono pure a disposizione dell'abbonato.

. . . . . .

5. *Firma dell'abbonato - Esibizione del biglietto - Conseguenze derivanti dalla mancanza del biglietto.* — Il biglietto non è valido se non è firmato in inchiostro dall'abbonato. Esso deve essere esibito insieme alla tessera (1) ad ogni richiesta del personale di servizio, il quale può richiedere all'abbonato di confermare la sua identità col ripetere la firma. L'abbonato che per una qualsiasi ragione non può presentare il biglietto o la tessera (1) è soggetto al pagamento delle tasse dovute dai viaggiatori sprovvisti di biglietto.

L'abbonato trovato in un convoglio, o all'arrivo, col biglietto mancante di firma, è soggetto al pagamento del prezzo del viaggio, nel primo caso fino alla prossima stazione ove possa discendere per firmarlo, e nel secondo caso dall'ultima stazione di fermata del convoglio. Non si accordano rimborsi degli importi riscossi in applicazione di dette disposizioni.

6. *Viaggi in classe superiore ed in posti di lusso.* — L'abbonato può, per una percorrenza qualsiasi fra due stazioni di fermata, passare da una classe inferiore ad una classe superiore, previa domanda e pagamento della differenza tra la tariffa normale (a base costante, o differenziale A, secondo i casi) delle due classi . . . . . .

7. *Scadenza del biglietto.* — Il periodo di validità scade alle ore 24 del giorno indicato come ultimo . . . . . .

8. *Smarrimento del biglietto.* — (V. art. 8 delle norme speciali).

9. *Divieti concernenti il traffico dei piccoli colli. Sanzioni relative.* — È vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di sè nella carrozza, o spedendo come bagaglio, qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi, non facente quindi parte del suo bagaglio personale.

Per effetto di questa disposizione, l'abbonato è tenuto — su

(1) Gli impiegati abbonati esibiranno invece il loro libretto di viaggio (V. n. 3 delle apposite norme).

richiesta del personale ferroviario — ad aprire i colli, tanto se spediti, quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto con le formalità indicate dall'articolo 105 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Il contravventore alla disposizione del primo capoverso del presente articolo incorre nella perdita del biglietto di abbonamento, senza pregiudizio della applicazione dell'articolo 10 delle citate tariffe e condizioni pei trasporti.

Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui al secondo capoverso del presente articolo, incorre, a forma dell'ultimo capoverso dell'art. 51 del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, nelle pene di polizia comminate dal primo capoverso dell'art. 64 del detto regolamento.

10. *Riconsegna del biglietto.* — (V. art. 5 delle norme speciali).

11. *Interruzioni di linee, ritardi ecc.* — Nessun rimborso di prezzo od altro diritto a compenso od a cambiamento di itinerario o proroga della validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti e fermate di convogli, nè per cambiamenti di servizio, diminuzione di convogli e simili, per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.

12. *Penalità per abusi.* — Oltre che nel caso previsto dall'art. 9, il biglietto viene dichiarato nullo e ritirato, colla perdita della eventuale restante validità.... nei seguenti altri casi:

1°) se usato o se vien tentato di usarne da persona diversa dall'abbonato;

2°) se comunque alterato nella disposizione o nelle indicazioni;

3°) se usato o se vien tentato di usarne dopo la scadenza della validità.

In tutti i casi suddetti, e sia che l'irregolarità venga accertata prima di iniziare il viaggio, o nel corso dello stesso, o all'arrivo, i viaggiatori sono inoltre soggetti al pagamento dell'importo fisso di L. 45 per la prima classe, di L. 30 per la seconda, e di L. 20 per la terza.

Per le dette irregolarità, se constatate in corso di viaggio od all'arrivo, i viaggiatori sono anche sottoposti, nei casi primo e secondo, a forma dell'art. 10 delle tariffe e condizioni per i trasporti, al pagamento dell'importo di un biglietto a tariffa intera calcolato sulla distanza dalla stazione originaria del convoglio, più di una sovratassa uguale a tre volte l'importo stesso, senza pregiudizio delle altre penalità comminate per detti casi dal Regolamento per la polizia e sicurezza delle strade ferrate, e di

ogni altra azione; nel caso terzo, al pagamento, a forma dell'articolo 33 delle tariffe suddette, dell'importo di un biglietto come sopra, più di una sovratassa uguale all'importo stesso. In quest'ultimo caso, se l'abbonamento non era scaduto all'atto in cui fu intrapreso il viaggio, l'importo del biglietto e della sovratassa si computa per il percorso dalla stazione dalla quale l'abbonamento cessò di essere valido.

Per ogni altra irregolarità, quali il viaggiare, senza preventivo avviso al personale del convoglio, in classe superiore a quella del biglietto, o su percorsi o con treni per i quali il biglietto non è valevole, o prima della decorrenza della sua validità, ecc. sono applicabili le tasse e penalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore e segnatamente dagli articoli 10, 33 e 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

13. *Disposizioni generali* — Tutte le condizioni e norme relative al trasporto dei viaggiatori in generale sono estese agli abbonati in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

C) — **Elenchi delle linee ferroviarie e loro ripartizione in categorie.** (1)

(art. 2 della tariffa).

LINEE DI 1ª CATEGORIA.

Milano-Chiasso
Bardonecchia stazione-Torino
Torino-Milano
Milano-Venezia
Milano-Arona-Domodossola-Iselle
Novara-Arona
Santhià-Arona
Venezia-Treviso-Pontebba
Torino-Alessandria-Novi-Genova
Milano-Pavia-Tortona-Alessandria *e diramazione* Tortona-Novi
Milano-Mortara-Alessandria
Novara-Mortara
Voghera-Piacenza
Milano-Piacenza-Bologna
Verona-Peri *confine*
Venezia-S. Donà-Portogruaro
Venezia-Bologna
Udine-Cormons *confine*
Ventimiglia-Genova
Genova-Pisa Roma
Bologna-Pistoia-Firenze
Firenze-Empoli Pisa - Livorno *e diramazione* Livorno Colle Salvetti
Firenze-Chiusi-Roma
Bologna-Ancona
Roma-Napoli
Napoli-Torre Annunziata- Castellammare-Gragnano
Caserta-Aversa-Napoli
Milano-Gallarate-Varese
Novara-Pino
Napoli-Battipaglia

(1) Nell'annessa carta a colori sono a colori sono indicate le linee ripartite in categorie.

LINEE DI 2ª CATEGORIA

Monza-Lecco-Colico
Chiavenna-Colico-Sondrio
Treviglio-Bergamo
Modena-Mantova-Verona
Parma-Sarzana *e diramazione* S. Stefano Vezzano-Spezia
Trofarello-Savona
Pistoia-Pisa
Ancona-Foggia
Foggia-Caserta
Foggia-Brindisi
Falconara-Orte
Roma-Sulmona-Pescara
Brindisi-Otranto
Cancello-Codola-Nocera
Codola Avellino-Benevento
Trofarello-Chieri
Vercelli-Cava Manara e Bressana B.-Broni
Sampierdarena-Ovada-Asti
Faenza-Firenze
Treviso-Belluno
Gallarate-Laveno
Avenza-Carrara
Empoli-Chiusi
Ciampino-Frascati
Bergamo-Rovato
Parma-Piadena-Brescia Iseo
Cremona-Treviglio
Cavallermaggiore-Alessandria
Torino-Torre Pellice-Barge
Cancello-Torre Annunziata.
Codogno - Cremona - Mantova-Legnago-Monselice
Terontola-Foligno
Pavia-Casalpusterlengo
Vercelli-Valenza
Bussoleno-Susa
Albate C.-Lecco
Castelbolognese-Ravenna
Foggia-Lucera
Palazzolo-Paratico

LINEE DI 3ª CATEGORIA

Quelle non iscritte nelle precedenti categorie.

Del presente *Atto* saranno fatti degli estratti che i comandanti di corpo, capi di ufficio, ecc. chiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari varî nel numero occorrente sia per uso d'ufficio, sia per conto degli ufficiali, impiegati ed operai che li richiedessero. Il prezzo di ogni estratto è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **128**. — TRASPORTI. — **Viaggi a tariffa militare compiuti, per ragioni di servizio, con treni diretti o direttissimi.** — 11 luglio.

Giusta i §§ 10 e 22 del *regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*, pei viaggi coi treni *diretti* o *direttissimi* spet-

tano all'amministrazione ferroviaria determinati prezzi minimi; per l'uso poi dei treni *direttissimi* sonvi limitazioni dalle quali risulta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione stessa il prezzo del biglietto calcolato in base ad una determinata percorrenza.

Dati questi vincoli, dovuti alla necessità di limitare per quanto possibile l'uso dei treni diretti e direttissimi da parte delle persone che debbono compiere brevi viaggi fruendo di tariffe ridottissime, ne viene che, per tali viaggi, la tariffa vigente pel pubblico può risultare più vantaggiosa di quella militare.

Pertanto, ogni qual volta imprescendibili necessità di servizio impongano che ufficiali, impiegati civili (regolamento citato allegato n. 4) o militari di truppa si valgano di treni *diretti* o *direttissimi*, o l'uso loro sia consigliato dall'opportunità di compiere in un solo giorno l'incarico che viene loro affidato, le autorità, dalle quali le dette persone dipendono, accerteranno preventivamente se la tariffa militare risulti più vantaggiosa di quella pel pubblico; e, solo in tal caso, le muniranno — occorrendo — dei prescritti documenti di viaggio.

Qualora non debbano viaggiare a tariffa militare, se ne farà constare con apposita annotazione sul *certificato* (o foglio) *di viaggio*, poichè ad ogni modo, alle dette persone spetta solo il rimborso del prezzo del trasporto con treno diretto fissato pel pubblico.

È abrogato l'*Atto* 201 del 1899.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **129**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di strumenti leggeri da zappatore per fanteria.** — 12 luglio.

Al 3° capoverso dell'*Atto* 100 del corrente anno, *sostituire*:

« Detto contrassegno sarà limitato agli strumenti permanentemente in distribuzione ai riparti, e perciò il numero progressivo andrà, per i reggimenti di fanteria, dall'1 al 624, per le vanghette, e dall'1 al 96 per i piccozzini. Per i reggimenti bersaglieri la numerazione andrà, rispettivamente, sino ai numeri 572 ed 88, per gli strumenti in distribuzione alle compagnie ordinarie. La dotazione di attrezzi leggeri da zappatore delle compagnie ciclisti, prescritte dalla relativa istruzione, dovrà rimanere permanentemente in carico alla compagnia, essere tutta contrassegnata, e, per conseguenza, seguirla nei cambi di guarnigione ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1967 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 28ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 luglio.

GIUGNO 30. — Legge n. 384 di riordinamento della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali, *pag.* 495.

LUGLIO 7. — Legge n. 436 che concede l'aumento di favore alla media degli stipendi per la pensione degli ufficiali subalterni, *pag.* 499.

» 14. — Legge n. 479 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, *pag.* 499.

» 14. — Legge n. 482 che apporta aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, *pag.* 505.

» 14. — Legge n. 483 recante provvedimenti per i sottufficiali, *pag.* 509.

» 14. — Legge n. 484 recante provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali, *pag.* 512.

» 14. — Legge n. 495 che sancisce provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito, *pag.* 514.

Atto N. **130**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 384 di riordinamento della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali.** — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1907 i ruoli organici del personale d'ordine delle amministrazioni centrali degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e della Corte dei conti, sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella *A* e conseguentemente modificati come alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M* *N*, pure annesse alla presente legge.

Art. 2.

Le variazioni tanto in aumento come in diminuzione che in avvenire si dovessero introdurre nei ruoli organici stabiliti dall'art. 1 saranno fatte, per ciascun grado e per ciascuna classe, in rigorosa corrispondenza agli stipendi ed alle percentuali stabilite nella tabella *A*.

Art. 3.

I funzionari, pei quali venga a mancare nei nuovi ruoli il posto che attualmente occupano, saranno mantenuti in eccedenza nel grado e nella classe corrispondenti, col titolo e stipendi relativi: la differenza però fra questo stipendio e quello del grado e della classe immediatamente inferiori sarà loro corrisposta a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Art. 4.

Salvo i diritti acquisiti, secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nelle carriere d'ordine, contemplate dall'art. 1, saranno conferite:

a) il posto di archivista capo, a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe;

b) il posto di archivista di seconda classe, agli applicati di prima classe, in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso, e per due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito;

c) le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità, congiunta al merito.

Le ammissioni si faranno secondo le norme da stabilirsi con regolamento per ciascuna amministrazione.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per la attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà applicata in conformità alla annessa tabella *O* anche al personale d'ordine della Direzione generale del fondo per il culto la quale per l'attuazione introdurrà nel suo bilancio le variazioni necessarie.

TABELLA A.

Percentuale dei posti per gradi e per classe nei ruoli organici del personale d'ordine delle amministrazioni centrali.

GRADO	Stipendio	Classe	Percentuale dei posti nel grado sul numero totale dei posti di ruolo	Percentuale dei posti nella classe sul totale dei posti di ruolo
Archivisti capi	4,000	»	5	5
Archivisti	3,500	1ª	35	20
Id.	3,000	2ª		15
Applicati	2,500	1ª	60	30
Id.	2,000	2ª		21
Id.	1,500	3ª		9
			100	100

Annotazioni. — Le frazioni di percentuale superiori ai 50/100 si calcolano per interi: quando però in attuazione di tale criterio si verifichino dei posti in eccedenza o in diminuzione rispetto a quelli portati dagli attuali ruoli organici, quelli in eccedenza saranno eliminati nell'ultima classe degli applicati e quelli in diminuzione compensati con la creazione di altrettanti posti nella 1ª classe del grado nel quale si verificano le maggiori frazioni.

N.B. — Non si riportano le tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, perchè riguardano altri Ministeri.

TABELLA G.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruolo organico del personale d'ordine dell'amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Archivisti capi . . .	—	12	12	4,000	48,000	48,000
Archivisti	1ª	50	88	3,500	175,000	289,000
Id.	2ª	38		3,000	114,000	
Applicati	1ª	75	150	2,500	187,500	326,000
Id.	2ª	(1) 52		2,000	104,000	
Id.	3ª	23		1,500	34,500	
			250			663,000

(1) Un posto di applicato di 1ª classe sarà conferito all'assistente della Biblioteca centrale del Ministero.

N.B. — Non si riportano le tabelle *H*, *I*, *L*, *M*, *N*, *O* perchè riguardano altri Ministeri, la Corte dei conti e la direzione generale del fondo per il culto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
ORLANDO.
LACAVA.
CARCANO
VIGANÒ.
MIRABELLO.
RAVA.
GIANTURCO.
COCCO-ORTU.

N. **131**. — PENSIONI. — **Legge n. 436 che concede l'aumento di favore alla media degli stipendi per la pensione degli ufficiali subalterni.** — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

L'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302, è sostituito dal seguente:

L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito pei capitani dall'art. 86 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, è fissato in L. 300, ed è esteso agli ufficiali subalterni.

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei liquidati a partire dalla entrata in vigore della legge 3 luglio 1904, n. 302, saranno modificati in base a quanto è detto nell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **132**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.— **Legge n. 479 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'ammi-

nistrazione della guerra (testo unico approvato con R. decreto n. 525, del 14 luglio 1898), modificata con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1° All'ultimo alinea dell'art. 66 è sostituito il seguente:

Il numero, il grado e le classi dei suddetti disegnatori sono determinati dalla tabella numero XXIII.

2° Alle attuali tabelle XVII, XX, XXI e XXII degli ingegneri geografi e dei topografi, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici d'artiglieria e del genio, annesse al testo unico suddetto, sono sostituite le seguenti:

TABELLA XVII. — *Degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Ingegneri geografi.

1 Geodeta capo;
1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 Ingegnere geografo principale di 1ª o 2ª classe;
1 Ingegnere geografo principale di 2ª classe o ingegnere geografo di 1ª classe;
2 Ingegneri geografi di 1ª, 2ª o 3ª classe.

6 totale ingegneri geografi.

Topografi.

1 Primo topografo;
2 Topografi capi di 1ª classe;
4 Topografi capi di 2ª classe;
10 Topografi capi di 3ª classe;
15 Topografi principali di 1ª classe;
20 Topografi principali di 2ª classe;
24 Topografi di 1ª classe;
28 Topografi di 2ª classe.

104 totale topografi.

TABELLA XX. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

1	Primo ragioniere;
2	Ragionieri capi di 1ª classe;
4	» » 2ª »
18	Ragionieri principali di 1ª classe;
35	» » 2ª »
30	» » 3ª »
30	Ragionieri di 1ª classe;
48	» 2ª »
Totale n. 168	

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

1	Primo ragioniere geometra;
3	Ragionieri geometri capi di 1ª classe;
13	» » » 2ª »
30	Ragionieri geometri principali di 1ª classe;
39	» » » 2ª »
45	» » » 3ª »
38	Ragionieri geometri di 1ª classe;
37	» » 2ª »
Totale n. 206	

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

1	Capotecnico capo di 1ª classe;
2	Capitecnici capi di 2ª classe;
7	Capitecnici principali di 1ª classe;
20	» » 2ª »
33	» » 3ª »
35	Capitecnici di 1ª classe;
19	» 2ª »
11	» 3ª »
Totale n. 128	

3° Alle attuali tabelle annesse al testo unico sopra ricordato sono aggiunte le seguenti:

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori.*

4	Disegnatori	capi di	1ª classe;
6	»	»	2ª »
6	»	»	3ª »
40	Disegnatori	di	1ª classe;
34	»		2ª »
30	»		3ª »
Totale n. 120			

TABELLA XXVI. — *Degli assistenti del genio.*

100	Assistenti del genio	di	1ª classe;
70	»	»	2ª »
30	»	»	3ª »
Totale n. 200			

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del testo unico sopracitato, è sostituita la denominazione di *assistenti del genio* a quella di *assistenti locali del genio* e nello art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli assistenti del genio.

Art. 2.

È approvata la seguente modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (testo unico approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

Nella tabella VI, nelle parti relative agli ingegneri geografi e topografi, ai ragionieri e capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti del genio sostituire:

Ingegneri geografi e topografi.

	Stipendio annuo
Geodeta capo.	L. 6000
Ingegnere geografo principale di 1ª classe	» 5500
» » » di 2ª classe	» 4500
Ingegnere geografo di 1ª classe.	» 3500
Id. id. di 2ª classe.	» 3000
Id. id. di 3ª classe.	» 2500

	Stipendio annuo
Primo topografo	L. 5500
Topografo capo di 1ª classe	» 5000
Id. id. di 2ª classe	» 4500
Id. id. di 3ª classe	» 4000
Topografo principale di 1ª classe	» 3500
Id. id. di 2ª classe	» 3000
Topografo di 1ª classe	» 2500
Id. di 2ª classe	» 2000

Ragionieri d'artiglieria e genio.

Prime ragioniere	L. 5500
Ragioniere capo di 1ª classe	» 5000
» » di 2ª classe	» 4500
» principale di 1ª classe	» 4000
» » di 2ª classe	» 3500
» » di 3ª classe	» 3000
» di 1ª classe	» 2500
» di 2ª classe	» 2000

Capitecnici di artiglieria e genio.

Capotecnico capo di 1ª classe	L. 5500
» » di 2ª classe	» 5000
» principale di 1ª classe	» 4500
» » di 2ª classe	» 4000
» » di 3ª classe	» 3500
» di 1ª classe	» 3000
» di 2ª classe	» 2500
» di 3ª classe	» 2000

Disegnatori.

Disegnatore capo di 1ª classe	L. 3500
» » di 2ª classe	» 3100
» » di 3ª classe	» 2700
» di 1ª classe	» 2300
» di 2ª classe	» 1800
» di 3ª classe	» 1500

Assistenti del genio.

Assistente del genio militare di 1ª classe	L. 2400
» » » di 2ª classe	» 2000
» » » di 3ª classe	» 1500

Art. 3.

Saranno nominati con decreto Reale topografi, ragionieri e ragionieri geometri di seconda classe, rispettivamente, tutti gli aiutanti topografi, gli aiutanti ragionieri di artiglieria e gli aiutanti ragionieri geometri del genio, qualunque sia il tempo pel quale hanno prestato servizio in quest'ultima classe.

Art. 4.

Gli assistenti del genio, che risulteranno in eccedenza all'organico stabilito colla presente legge, vi saranno mantenuti nelle classi cui ora appartengono, fino a che, per effetto delle vacanze che si formeranno di mano in mano e delle promozioni che potranno aver luogo, non si saranno raggiunti i limiti dell'organico stesso.

Per ogni tre vacanze che si verificheranno in ciascuna delle due classi superiori degli assistenti, le prime due vacanze andranno in conto della diminuzione dell'organico, e la terza sarà coperta con promozione d'impiegati della classe inferiore.

Art. 5.

Gli attuali assistenti, provenienti dai capi operai, capi lavoranti e lavoranti del genio, giusta la legge 2 giugno 1904, n. 217, saranno, fino a completa estinzione, considerati in eccedenza ai posti stabiliti dalla tabella XXVI, nella misura di:

N. 13 nei posti di assistenti del genio di 1ª classe;
» 9 » » 2ª »
» 5 » » 3ª »

N. 27

e le norme da seguirsi per la loro promozione nelle varie classi saranno analoghe a quelle stabilite dall'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1904, n. 630.

Art. 6.

Per tutti gli impiegati che, per effetto della presente legge, riceveranno aumento di stipendio senza promozione di classe o di grado, gli aumenti sessennali di stipendio di cui già godono o che trovansi in corso alla data di applicazione della presente legge, saranno, a partire dalla data ora detta, computati sulla base del nuovo stipendio.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal 1° del mese successivo a quello della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **133**. — PENSIONI. — **Legge n. 482 che apporta aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70**. — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, aggiungere:

Però per gli ufficiali dell'esercito attivo permanente sotto indicati, e pei farmacisti militari, la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

GRADO	Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, personale permanente dei distretti, personale delle fortezze 1		Corpo sanitario, di commissariato, contabile, veterinario e farmacisti militari 3		Reali carabinieri 3	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Sottotenente	1/34	1/51	1/36	1/55	1/36	1/55
Tenente	1/33	1/50	1/35	1/53	1/35	1/53
Capitano	1/33	1/50	1/36	1/55	1/35	1/52
Maggiore	1/35	1/52	1/38	1/57	1/37	1/55
Tenente colonnello . . .	1/37	1/56	»	»	»	»
Farmacista di 1ª classe .	»	»	1/37	1/56	»	»
Farmacista capo di 2ª cl.	»	»	1/37	1/55	»	»
Farmacista capo di 1ª cl.						
Chimico farmacista direttore	»	»	1/35	1/53	»	»
Chimico farmacista ispettore						

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

Art. 2.

All'art. 67 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all' ufficiale del corpo veterinario militare;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'accademia militare.

Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopradetti.

Art. 3.

All'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, vengono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario però è limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

Art. 4.

All' art. 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori potranno però, anche prima di aver raggiunti i 52 anni di età ed i 30 anni di servizio, far valere

il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di capitano.

In questo caso la pensione sarà loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Art. 5.

Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani la pensione sarà liquidata in base alle aliquote stabilite, per la rispettiva arma di provenienza, dalla tabella dell'art. 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n 70.

Art. 6.

Per gli ufficiali del R. esercito è computabile, agli effetti della pensione, il tempo da essi passato come ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno.

Disposisioni transitorie.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili solo agli ufficiali che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1. In servizio attivo permanente — in aspettativa — in disponibilità;

2. In posizione di servizio ausiliario.

A coloro, fra questi ultimi, che, essendo richiamati in servizio, avessero conseguita una promozione, sarà concesso il diritto di opzione fra:

a) il trattamento delle vigenti leggi (testo unico quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389);

b) la liquidazione della pensione, secondo la tabella dell'art. 1 della presente legge, fatta sulla media degli stipendi del grado col quale furono collocati in posizione ausiliaria, calcolata come se in quel grado avessero trascorsi anche gli anni passati nel grado superiore quali richiamati in servizio, e di quel grado stesso avessero goduto tutti gli aumenti stabiliti da leggi successive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
CARCANO.

N. **134.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — PENSIONI. — **Legge n. 483 recante provvedimenti per i sottufficiali.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È stabilita per i sottufficiali del R. esercito, meno quelli dell'arma dei carabinieri reali, ma inclusi tutti gli altri raffermati con premio, la *posizione di servizio sedentario*, la quale comprenderà tutti gli impieghi ora occupati dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e quelli di assistenti locali.

Art. 2.

In questa posizione possono essere trasferiti, i sottufficiali che abbiano compiuto trent'anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

È in facoltà del Ministero di collocare i sottufficiali indicati all'art. 1 nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, anche prima del 30° anno di servizio, purchè abbiano almeno vent'anni di servizio.

I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 3.

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Quelli di cui al comma due dell'articolo precedente che avessero grado inferiore saranno promossi marescialli di compagnia al 28° anno di servizio compiuto, marescialli di battaglione al 29° e marescialli di reggimento al 30°.

Art. 4.

L'assegno giornaliero complessivo dei gradi di sottufficiale in servizio sedentario, è il seguente:

Sergente maggiore	L. 4,00
Maresciallo di compagnia	» 4,50
» di battaglione	» 5,00
» di reggimento. . . .	» 5,50

È escluso ogni altro aumento dipendente dalle disposizioni dell'art. 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 5.

Il sottufficiale raffermato con premio avrà diritto di riscuotere, all'atto del trasferimento in servizio sedentario, le indennità di rafferma che in quel momento avrà maturate.

Art. 6.

Il diritto all'impiego civile, di cui all'articolo 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificato dalla presente legge, deve esser fatto valere dal sottufficiale, mediante domanda, al momento in cui compie 12 anni di servizio.

Il sottufficiale, all'atto in cui acquista diritto al collocamento a riposo, perde quello di ottenere l'impiego civile.

Art. 7.

Gli attuali ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, gli assistenti locali ed i sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile fino alla promulgazione della presente legge, conserveranno integri i loro diritti ad occupare gli impieghi nelle diverse amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni preesistenti.

Art. 8.

Alla tabella II, che fa seguito al testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita, per la parte che riguarda i sottufficiali, la seguente tabella:

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna dai 20 ai 30 anni	Pensione a 30 anni	Aumento annuale dai 30 ai 40 anni	Massimo della pensione a 40 anni
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali					
Maresciallo di reggimento . .	730	20	930	40	1,330
Id. di battaglione . . .					
Id. di compagnia . . .					
Furiere maggiore	600	20	800	35	1,150
Brigadiere dei carabinieri reali, furiere	550	17	720	33	1,050
Sergente maggiore					
Vice-brigadiere dei carabinieri reali	500	15	650	30	950
Sergente					

N.B. — Le pensioni sopra indicate saranno aumentate di un quinto o di due quinti, a seconda che si tratti di sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado o di marescialli d'alloggio dei reali carabinieri con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, giusta il disposto dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 9.

La liquidazione della pensione per i sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà fatta ai termini dell'articolo stesso, eguagliando il massimo della pensione alla pensione massima fissata dalla tabella a 40 anni di servizio.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le leggi sullo stato dei sottufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
CARCANO.

N. **135**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 484 recante provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302, 8 luglio 1906, n. 305, 19 luglio 1906, n. 372, e 30 dicembre 1906, n. 647 sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA VI. — Nella parte relativa agli *ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti*, sostituire:

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	1ª	classe	L. 2000
	2ª	»	» 1800
	3ª	»	» 1500
	4ª	»	» 1200

Nella parte relativa agli *assistenti locali*, oltre a cambiare la denominazione di *assistenti locali* in quella di *ufficiali d'ordine dei magazzini militari*, sostituire:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	1ª	classe	L. 1800
	2ª	»	» 1500
	3ª	»	» 1200

Art. 2.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato colle leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906, *aggiungere* le seguenti tabelle:

TABELLA XXIV — *Degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.*

Ufficiali d'ordine	di	1ª	classe	N.	200
»	»	2ª	»	»	660
»	»	3ª	»	»	1250
»	»	4ª	»	»	204
			Totale	n.	2314

TABELLA XXV — *Degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.*

Ufficiali d'ordine	dei	magazzini	militari	di	1ª	classe	N.	100
»	»	»	»	»	»	2ª	»	»	345
»	»	»	»	»	»	3ª	»	»	33
							Totale	n.	478

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del su citato testo unico, è sostituita la denominazione di *ufficiali d'ordine dei magazzini militari* a quella di *assistenti locali* e, nell'art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Art. 3.

Gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari saranno nominati con decreto reale.

Art. 4.

All'articolo 2 della legge 2 giugno 1904, n. 217, *aggiungere:*

È fatta facoltà al Ministero della guerra di trasferire, in misura non superiore al terzo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli assistenti locali ora denominati, per effetto della presente legge, *ufficiali d'ordine dei magazzini militari*, dopo quelli esistenti, quegli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra, che, prima di ottenere tale nomina, erano anche in nota quali aspiranti ad uno degli impieghi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, purchè siano giudicati idonei e meritevoli in base a norme da stabilirsi dal Ministero stesso.

Art. 5.

Gli ufficiali d'ordine e gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, alla data di decorrenza della presente legge, godevano aumento sessennale, continueranno a percepirlo con lo stipendio della classe alla quale saranno assegnati nella misura stabilita per il nuovo stipendio.

Quelli invece che alla data suddetta non avevano ancora compiuto il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno, nella classe alla quale rimangono, i sei anni di servizio dalla data di nomina nella classe stessa prima dell'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **136**. — AVANZAMENTO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — PENSIONI. — **Legge n. 495 che sanciscе provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 3 luglio 1904, n. 302 (provvedimenti per gli ufficiali inferiori del Regio esercito), è sostituito il seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali inferiori del R. esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono modificati nella misura seguente:

Sottotenente e capomusica . . .	L. 2000
Tenente.	» 2400
Tenente con un quinquennio . .	» 2800
Tenente con due quinquenni . .	» 3200
Capitano	» 3400
Capitano con un quinquennio . .	» 3800
Capitano con due quinquenni . .	» 4300

L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di tre anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

Ai capi musica spetta un aumento di stipendio di L. 300 dopo ciascuno dei primi 4 quinquenni di servizio ».

Art. 2.

La terza annotazione alla seconda tabella del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito (approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, nn. 300 e 301) è sostituita con la seguente:

« Gli ufficiali superiori di fanteria negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari; gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani dei reggimenti di fanteria con 4 o più anni di grado, o con 18 o più anni di servizio in qualità di ufficiali, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti, ed il capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola di guerra, nella scuola centrale di fanteria e nella scuola militare hanno diritto ad una razione di foraggio ».

Art. 3.

All'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (avanzamento nel R. esercito) modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; e 3 e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303, è sostituito il seguente:

« La permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in:

3 anni pel grado di tenente;
4 anni pel grado di capitano;
2 anni per i gradi successivi.

Per il grado di sottotenente provvede l'articolo 35 ».

Il secondo periodo del 2° comma dell'art. 35 della legge predetta è sostituito col seguente:

« I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e dei corpi contabile e veterinario di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado ».

Art. 4.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge il Ministero della guerra richiederà annualmente la somma necessaria, la quale andrà in aumento della ordinaria assegnazione.

Per l'esercizio 1907-908 tale aumento resta autorizzato nella complessiva somma di lire 1,300,000, che sarà ripartita con decreto ministeriale tra i vari capitoli della parte ordinaria.

Art. 5.

Qualora ad un maggiore che cessi dal servizio dovesse essere assegnata una pensione inferiore a quella che, in conseguenza della presente legge, avrebbe liquidato continuando nel grado di capitano fino a quel momento, cogli aumenti quinquennali stabiliti per quel grado, e computando il quinquennio di favore, la pensione verrà invece liquidata come se non fosse intervenuta la promozione a maggiore.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge andranno in vigore col 1° luglio 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
CARCANO.



Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 27 luglio.

GIUGNO 6. — Legge n. 287 per la nomina di una commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 517.

» 27. — Retta da corrispondersi dagli ufficiali superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari, *pag.* 519.

LUGLIO 11. — Legge n. 491 con la quale è istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno un laboratorio chimico per le sostanze esplosive, *pag.* 520.

» 11. — R. decreto n. 510 che modifica la circoscrizione del servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna, *pag.* 522.

» 14. — Legge n. 505 relativa all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea, *pag.* 523.

» 22. — Divisa degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'agro romano *pag.* 524.

» 22. — Coperta sottosella per la cavalleria, *pag.* 527.

» 25. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 527.

» 26. — Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari. *pag.* 538.

Atto N. **137**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Legge n. 287 per la nomina di una commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.** — 6 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sarà nominata una commissione con l'incarico di indagare tutto quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione sarà composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera a norma dell'art. 13 paragrafo penultimo del proprio regolamento, e di cinque membri nominati con decreto reale udito il Consiglio dei ministri.

Eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

I deputati membri della commissione continueranno nel proprio ufficio anche se in loro cesserà il mandato legislativo.

Art. 3.

Per l'esecuzione del suo mandato, la commissione potrà citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possono condurre all'accertamento della verità, il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale e con le pene corrispondenti stabilite dal codice penale, da applicarsi dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 4.

La commissione riferirà al Parlamento entro un anno dalla sua costituzione.

Art. 5.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila da iscriversi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 col titolo:

« Spesa per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Per opportuna conoscenza delle autorità militari si comunicano i nomi dei componenti la suindicata commissione.

Senatori.

Taverna conte Rinaldo, tenente generale della riserva — Melodìa cav. Nicolò.

Casana (dei baroni) nob. ing. Severino.

Del Mayno conte Luchino, tenente generale in posizione ausiliaria.

Guala avv. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, a riposo.

Sismondo cav. Felice, tenente generale in posizione ausiliaria.

Deputati.

Finocchiaro-Aprile avv. Camillo.
Guicciardini conte Francesco.
Sacchi avv. Ettore.
Fusinato cav. Guido, professore ordinario nella R. università di Torino.
Crespi dott. Silvio.
Ferraris cav. Carlo, professore ordinario nella R. università di Padova.

Membri nominati con decreto reale.

di Broglio S. E. nob. dott. Ernesto, presidente della Corte dei conti.
Baldissera cav. Antonio, tenente generale in posizione ausiliaria.
Bettolo S. E. Giovanni, vice ammiraglio - capo di S. M. della R. marina.
Cassis marchese dott. Giovanni, consigliere di Stato.
Bernardi cav. Paolo, ragioniere generale dello Stato.

La commissione ha nominato l'ufficio di presidenza e quello di segreteria, i quali risultano costituiti come segue:

Ufficio di presidenza

Taverna conte Rinaldo tenente generale della riserva — *Presidente.*
di Broglio S. E. nob. dott. Ernesto, presidente della Corte dei conti.
Finocchiaro-Aprile avv. Camillo. } *Vice presidenti.*

Ufficio di segreteria.

Mazzoccolo avv. Enrico, referendario della Corte dei conti — *Segretario generale.*
Pizzi rag. Severino, primo segretario della Corte dei conti — *Segretario economo.*
Fontolan Giuseppe, applicato della Corte dei conti — *Archivista.*

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **138.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Retta da corrispondersi dagli ufficiali superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari.** — 27 giugno.

In attesa d'introdurre le necessarie varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito, si

porta a conoscenza delle amministrazioni militari il seguente R. decreto col quale si modifica la retta da pagarsi dagli ufficiali superiori ed inferiori ammessi negli stabilimenti balneari militari.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 27 marzo 1870, col quale fu determinata la retta da corrispondersi dagli ufficiali superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari;

Riconosciuta la convenienza di aumentare la retta fissata dal predetto decreto per poter migliorare il vitto somministrato agli ufficiali stessi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La retta attualmente stabilita pel ricovero degli ufficiali superiori ed inferiori negli stabilimenti balneari militari è aumentata di centesimi 20 e quindi resta fissata come appresso:

Ufficiali superiori	L. 6,20
Capitani	» 4,20
Subalterni . . .	» 3,20

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 15 giugno 1907.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione di questo decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la voluta registrazione.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE. VIGANÒ.

N. **139.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 491 con la quale è istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno un laboratorio chimico per le sostanze esplosive.** — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno, un laboratorio chimico per le sostanze esplosive allo scopo di fare ricerche e studi sulla natura, sulla composizione, sulla stabilità, sulla conservazione, sulla potenza e sugli effetti delle sostanze esplosive ai fini scientifici, della difesa nazionale, della pubblica incolumità e sicurezza e dell'incremento dell'industria degli esplosivi.

Art. 2.

Il personale del laboratorio tecnico è costituito da:
1° un direttore, con stipendio di L. 8000;
2° due chimici principali, a L. 4500 ciascuno;
3° due chimici assistenti, a L. 3500 ciascuno;
4° due inservienti, a L. 1200 ciascuno.

La segreteria della commissione consultiva per gli esplosivi è formata da un direttore col grado di capo sezione a L. 4500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a lire 4000 e di un ufficiale d'ordine a L. 1500.

Alla nomina di detto personale si provvederà secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 3.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive costituita con R. decreto 21 ottobre 1901, eserciterà per mezzo dei suoi membri designati dal Ministero dell'interno, le ispezioni che siano indicate di volta in volta dal Ministero, di sua iniziativa, o sulla proposta della commissione stessa.

Art. 4.

Per l'impianto del laboratorio chimico ed il suo arredamento è approvata la spesa di L. 250.000, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1906-907 del Ministero dell'interno.

Per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e per quelle occorrenti alla commissione consultiva per l'esplicazione delle sue funzioni, è autorizzata nel bilancio dell'interno la maggior spesa di L. 70 mila, da inscriversi nella parte ordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1907-908 e seguenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
MIRABELLO.
CARCANO.

N. **140**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 510 che modifica la circoscrizione del servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna**. — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto n. 56 del 22 febbraio 1906 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna sarà ordinato conforme è stabilito dalla tabella annessa al presente decreto e, per ordine Nostro, firmata dal ministro della guerra.

Art. 2.

La tabella suddetta andrà in vigore alla data del 1° aprile 1907.

Art. 3.

Col presente decreto viene abrogata la tabella n. 2 annessa al R. decreto n. 56 sovracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

oreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna.

COMANDI d'artiglieria da campagna	CORPI D'ARMATA nel cui territorio i comandi d'artiglieria hanno giurisdizione
Milano	I e III corpo d'armata.
Alessandria	II corpo d'armata.
Mantova.	IV e V corpo d'armata.
Bologna	VI e VII corpo d'armata.
Firenze	VIII e IX corpo d'armata.
Napoli.	X, XI e XII corpo d'armata.

Roma, addì 11 luglio 1907.

V°, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. **141**. — COLONIA ERITREA. — **Legge n. 505 relativa all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere all'impianto di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.

Art. 2.

A partire dal 1907-908 nel bilancio del Ministero della marina sarà inscritta l'annua somma di L. 110,000 per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche accennate nel precedente articolo.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno portate in aumento alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.
TITTONI.
SCHANZER.
CARCANO.

N. **142**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divisa degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'agro romano.** — 22 luglio.

Per opportuna informazione delle autorità militari e dei componenti il R. esercito, si comunica che, per la disposizione contenuta nel regolamento di polizia e d'igiene dell'agro romano, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 622, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha sostituito gli attuali sorveglianti forestali che esercitano il servizio di sorveglianza nella zona di bonificamento dell'agro romano an-

zidetto, con personale affatto nuovo, istituendo un *corpo speciale di agenti di sorveglianza.* A tali agenti è attribuita la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza. Essi dovranno sempre indossare l'uniforme che è quasi identica a quella stabilita col R. decreto 5 gennaio 1879, n. 4635 in esecuzione dell'art. 51 del regolamento per l'attuazione della legge forestale 20 giugno 1877, modificata con R. decreto 18 febbraio 1904, n. 94.

Gli oggetti di divisa e l'armamento di detti agenti sono qui di seguito specificati:

Tabella descrittiva della divisa degli agenti di sorveglianza dell'agro romano.

Giubba in panno turchino scuro chiusa sul davanti da una fila di 7 bottoni di metallo giallo, orlata di panno verde quercia col colletto rivoltato e guarnita sugli avambracci d'un cordoncino di lana verde.

Pantalone corto di panno grigio con banda di panno verde quercia, della larghezza di un centimetro.

Cappello di feltro nero all'alpina di forma tronco conica sormontato da calotta emisferica e munita al fondo di tesa leggermente incurvata sul davanti e sul di dietro, rialzata alle parti laterali.

Ai due fianchi all'altezza di mm. 120, vi sono due occhielli di metallo verniciato in nero per l'aereazione. La tesa è ricoperta di tela lucida nera ed inferiormente di stoffa di lana nera. Nella parte inferiore del cappello è apposta tutto all'ingiro una sopraffascia di pelle nera verniciata, l'estremità della tesa è orlata della stessa pelle.

L'altezza del cappello è costante di mm. 140, quella della sopraffascia di mm. 45.

Sul davanti il cappello porta uno speciale stemma reale in ottone alto 100 mm. e largo 90 mm. sovrapposto ad una piccola coccarda nazionale di lana di 40 mm. di diametro.

Detto stemma consiste nella croce Sabauda in campo rosso, sormontata dalla corona reale, guarnita ai due lati rispettivamente da una delle iniziali A. R. (Agro romano) e sorretta da fronde di quercia colorate in verde.

Il cappello è inoltre munito di un soggolo di cuoio nero verniciato.

Sul lato sinistro del lembo superiore della suddetta sopraffascia, porta un fregio ad angolo con il vertice in su di galloncino di lana verde largo mm. 5 e vi è apposta una nap-

pina verde con una tulipa di ottone, ove è infissa la penna d'aquila lunga da 30 a 35 cm. esclusa la parte infissa.

Spalline di cordoncino di lana verde.

Berretto di panno turchino con orlatura e fascia di panno verde quercia, visiera spiegata orizzontale e stemma reale sul davanti ricamato di lana verde, e con ai due lati rispettivamente una delle iniziali A. R. (Agro romano).

Mantello lungo di panno bigio, con cappuccio amovibile.

Copertina bianca al berretto ed al cappello per la stagione estiva.

Stivali di color nero, con facoltà di portare i gambali pure di color nero nella stagione estiva.

Speroni.

I brigadieri sono distinti dalle guardie nel modo seguente:

Alamaro d'oro intessuto di lana verde sul bavero della giubba e del mantello, della larghezza di due centimetri e lunghezza di cinque.

La giubba è guarnita ai paramani delle maniche con un gallone d'oro intessuto di lana verde di millimetri 16 di larghezza, disposto ad angolo col vertice in su.

Sopra la fascia del berretto, portano pure un galloncino d'oro intessuto di lana verde di millimetri 5 e lo stemma reale sul berretto stesso è ricamato in oro.

Le spalline sono di cordoncino d'oro intessuto di lana verde della stessa forma di quelle di lana verde delle guardie.

Sul cappello all'alpina hanno al lato sinistro, all'interno del fregio ad angolo di galloncino di lana verde fissato per le guardie, un gallone d'oro intessuto di lana verde con il vertice in su, come quello dei paramani della giubba.

Nella stagione estiva si deve far uso in servizio della divisa di tela.

Armamento per gli agenti di sorveglianza dell'agro romano.

1. Moschetto da cavalleria mod. 1870 con baionetta attaccata e giberna a bandoliera con tracolla di cuoio nero opaco, larga mm. 60.

2. Pistola a rotazione con fondina di cuoio nero, appesa al fianco ed assicurata al collo con cordone grosso di lana verde.

3. Sciabola da cavalleria.

Gli agenti portano all'impugnatura della sciabola una dragona di cuoio nero.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **143**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Coperta sottosella per la cavalleria**. — 22 luglio.

L'*Atto* 88 del 1901 (Disposizione n. 10 del fascicolo n. 11 della Raccolta-bozze di stampa) è abrogato.

I corpi di cavalleria faranno uso, di qui innanzi, di una copertina sottosella di lana bianca, simile a quella inventariata all'8ª-363, ma colle dimensioni aumentate di cm. 5 per lato, conservando però, fino a consumazione, quella ora in uso.

Le norme da seguirsi dai corpi per la surrogazione delle coperte grigio marrone e per la provvista di quelle di lana bianca, saranno impartite, alle amministrazioni interessate, dall'ispettorato di cavalleria.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **144**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 25 luglio.

Al riparto pubblicato con l'*Atto* 73 del corrente anno, per quanto riguarda la divisione conti del materiale (pag. 294), è *sostituito il seguente*:

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali di servizi amministrativi in carico ai corpi, ai magazzini centrali e all'istituto geografico militare; delle contabilità in materie ed in contanti delle biblioteche militari.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità in materie ed in contanti delle sussistenze, dei magazzini di casermaggio, dei depositi di allevamento cavalli e dei rendiconti delle spese per i mobili di ufficio.

Revisione delle contabilità d'artiglieria in materie ed in contanti, delle contabilità del genio in materie e di quelle in contanti per quanto riguarda le paghe operai, le indennità di trasferte e soprassoldi e le masse di economia.

3ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei trasporti del materiale dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **145.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.** — 26 luglio.

Dopo la pubblicazione dell'*Atto* 159 del 1906 è aumentato il numero dei carretti in distribuzione, i quali, in aggiunta a quelli di cui è parola nell'*Atto* su ricordato, sono stati assegnati ai presidi e dislocati negli edifici indicati nel seguente specchio.

Presidio	Denominazione degli edifici
Roma	Caserma Vittorio Emanuele.
Torino.	» Ferdinando di Savoia.
Campobasso	» Gabriele Pepe.
Mistretta.	» S. Francesco.
Sciacca	» S. Francesco.
Pozzuoli.	» Castello.
Marsala	» 11 maggio 1860.
Macerata	» Mario Compagnoni.
Teramo	» Mezzacapo.
Casale.	» Carlo Alberto.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª **1907** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto.

GIUGNO 23. — R. decreto n. 411 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, *pag.* 529.

LUGLIO 31. — Trasporti in treni diretti sulla linea Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro, *pag.* 547.

» 31. — Indirizzo della corrispondenza diretta alla R. Agenzia consolare in Aleppo, *pag* 547.

AGOSTO 1°. — Ricognizioni annuali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari, *pag.* 548.

» 2. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa, *pag.* 551.

Atto N. **146**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 411 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256** (1). — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione, approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, approvato col R. decreto 9 aprile 1896, n. 93;

Visto il R. decreto 14 maggio 1905, n. 227, col quale sono stati stabiliti i modelli per le contabilità semestrali e pei conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra soggetti al vincolo del riscontro effettivo;

(1) Con la pubblicazione del presente R. decreto, vengono modificate le disposizioni 12 e 18 del fascicolo n. 2 della Raccolta (bozze di stampa).

ERRATA-CORRIGE

Atto 101. — Nella penultima riga del n. 28, *dopo la parola:* Ministero, *aggiungere:* (Ufficio d'ispezione veterinaria).

Atto 129. — Nella 9ª riga, ai numeri 572 ed 88, *sostituire, rispettivamente:* 618 e 113. — Nelle righe 9ª e 10ª *cancellare le parole:* per gli strumenti in distribuzione alle compagnie ordinarie.

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni e le consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, dipendenti dal Ministero della guerra, a cominciare dall'esercizio 1907-908, saranno dimostrate da un elenco semestrale delle variazioni conforme all'unito modello *B* e da un registro riassuntivo delle consistenze e delle variazioni conforme all'unito modello *C*.

Art. 2.

L'elenco delle variazioni modello *B* del primo semestre finanziario sarà inviato alla Corte dei conti entro il mese di febbraio.

L'elenco delle variazioni del secondo semestre finanziario sarà trasmesso alla Corte entro il mese di agosto.

Il registro riassuntivo modello *C* dovrà pervenire alla Corte non oltre la fine del mese di settembre, insieme al conto giudiziale di cui al seguente articolo 3.

Art. 3.

I conti giudiziali che debbono presentare i consegnatari dei magazzini predetti saranno compilati, a partire dall'esercizio 1907 e 908, in conformità dell'unito modello *D*.

Art. 4.

Con la contabilità semestrale sarà trasmesso alla Corte dei conti un elenco in doppio esemplare dei documenti che la compongono, conforme all'unito modello *E*. Un esemplare di tale elenco sarà da essa restituito al Ministero della guerra munito di ricevuta.

Art. 5.

I citati Regi decreti 9 aprile 1896, n. 93, 23 dicembre 1897, n. 532 e 14 maggio 1905, n. 227, sono modificati in conformità del presente R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
VIGANÒ.

Mod. B.

ESERCIZIO 19 .... 19.... SEMESTRE 19..... 19. ...

(a). . . . . .

ELENCO

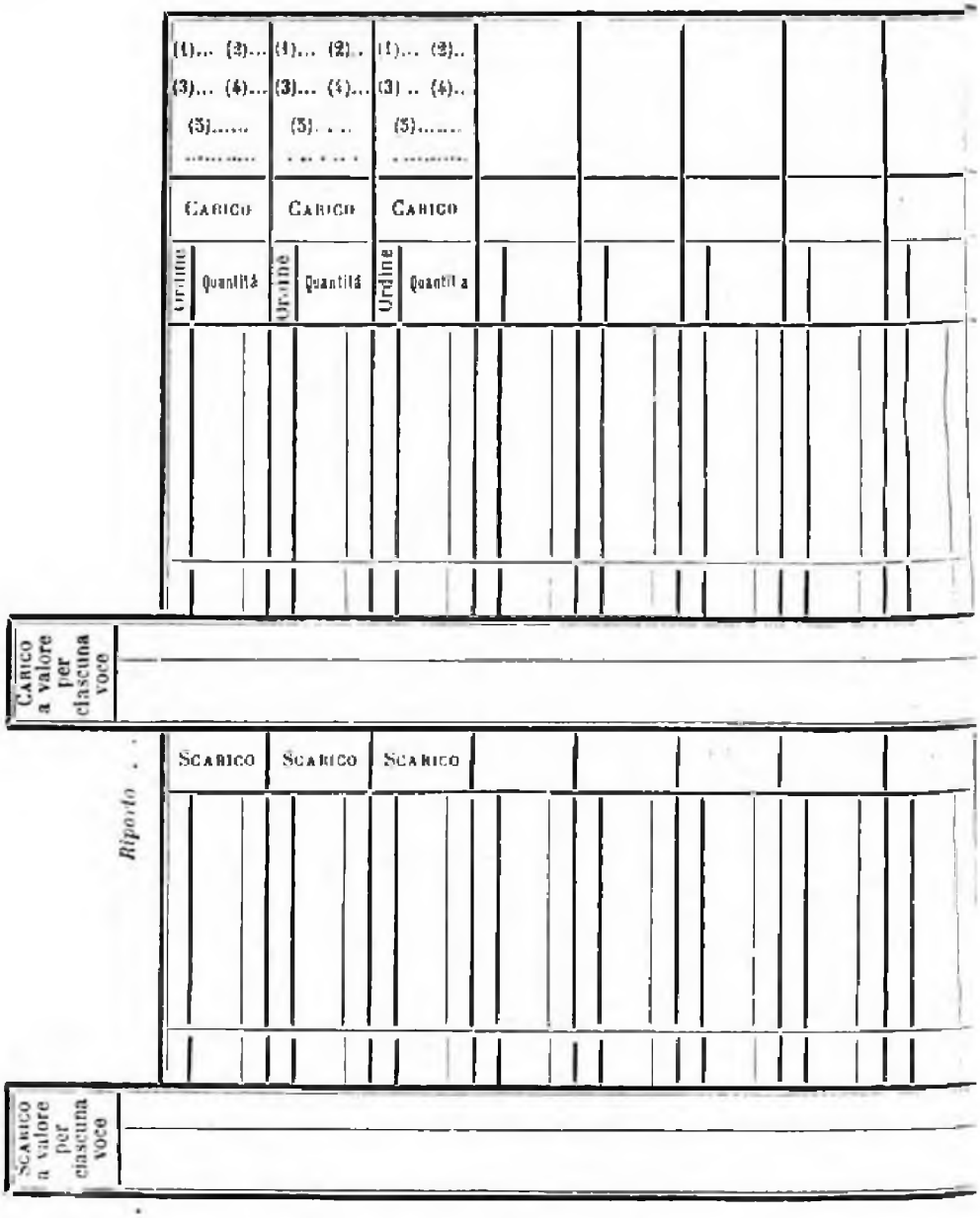
delle variazioni avvenute dal . . . . . 19. . .
al. . . . . 19. . .

AVVERTENZE

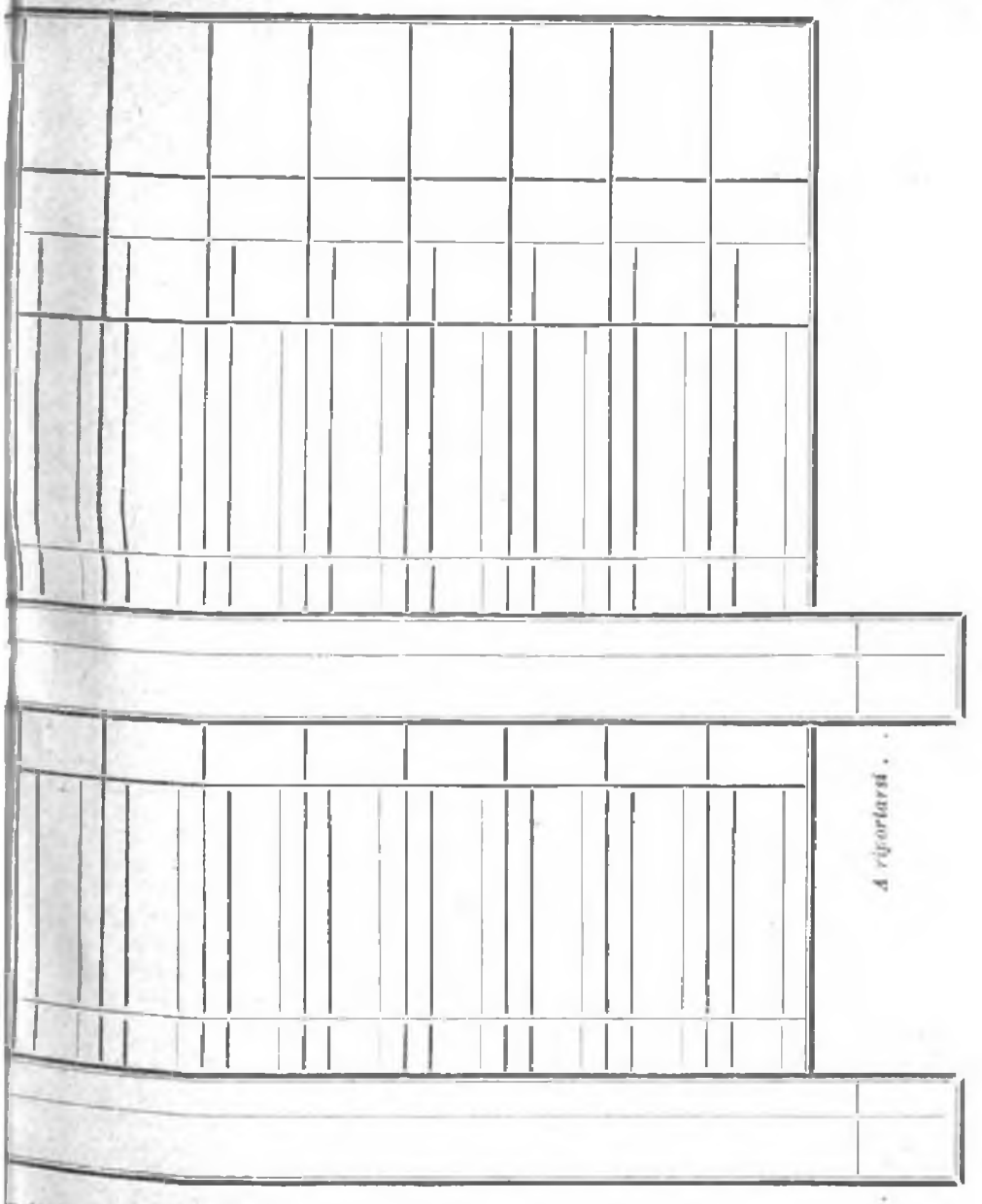
1. Questo elenco comprende le sole voci dei materiali che fanno variazione al carico del magazzino da trascriversi per ordine di categoria e di numero categorico.
2. Per ogni oggetto è riportata la sola prima parola della nomenclatura della voce, anche se questa sia contraddistinta col numero rosso.
3. Le voci per le quali, a motivo di numerosi movimenti, risultasse insufficiente lo spazio loro assegnato, saranno riportate in altre caselle della stessa categoria, facendo gli opportuni richiami.
4. Nell'elenco mod. *B* del 1° semestre, le due colonne trasversali del carico e dello scarico a valore per ciascuna voce e il riepilogo a valore rimarranno in bianco. Però si faranno i totali del carico e dello scarico a quantità per ciascuna voce e questi totali saranno riportati, sempre per ciascuna voce, nell'elenco mod. *B* del 2° semestre. In quest'ultimo oltre i totali del carico e dello scarico a quantità per ciascuna voce che risulteranno alla fine dell'esercizio, si determinerà l'importo a valore per ciascuna voce nelle due colonne trasversali. Per le voci di cui al n. 3 il valore si stabilirà soltanto nella facciata in cui figura la quantità totale aumentata o diminuita.
5. I totali dei valori di ciascuna pagina del 2° semestre nelle due colonne trasversali, saranno riportati successivamente fino al termine della categoria ed i totali di ciascuna categoria saranno riepilogati in fondo all'elenco stesso onde stabilire l'ammontare degli aumenti e delle diminuzioni a valore per l'intero esercizio.
6. In fine dell'elenco mod. *B* del secondo semestre si compilerà un riepilogo generale a valore. Tale riepilogo, che comprenderà le rimanenze al principio ed alla fine dell'esercizio e gli aumenti e le diminuzioni intermedie, sarà seguito dalla data e dalla firma del consegnatario o dei componenti il consiglio d'amministrazione.
7. Le norme suesposte si applicheranno pure nei casi di cambio di gestione, avvertendo che quando il cambio avviene nel 1° semestre la chiusura dell'elenco in corso avrà luogo con norme analoghe a quelle stabilite per l'elenco del 2° semestre.
8. Le voci nuove saranno iscritte tanto nell'elenco mod. *B* che nel registro riassuntivo mod. *C* in fine della categoria a cui appartengono.

(a) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.

CATEGORIA



(1) Numero categorico. — (2) Unità di misura. — (3) Stato d'uso. — Prez



A riportarsi . .

A riportarsi . .

nitario. — (5) Nomenclatura.

RIEPILOGO GENERALE A VALORE

Valore della consistenza al ..... 19 come dal Registro riassuntivo mod. *C* precedente	
Valore degli aumenti dell'esercizio	
Totale consistenza ed aumenti . . .	
Valore delle diminuzioni dell'esercizio . . .	
Valore della consistenza al 19	

A . . . . . addì . . . . . 19 . .

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

(1) Il consiglio d'amministrazione, o consegnatario, ecc.
(2) Il capo ragioniere del Ministero.

Mod. C.

ESERCIZIO FINANZIARIO 19. . . 19. . .

(1) . . . . . .

REGISTRO RIASSUNTIVO

delle rimanenze e dei movimenti avvenuti dal . . . . . 19. .

al. . . . . 19. . .

Il presente registro, numerato e segnato su ciascun foglio dal sottoscritto, contiene fogli N. . . .

A . . . . . addì . . . . . 19. . .

(2) . . . . . .

(3) . . . . . .

AVVERTENZA.

a) Le rimanenze a quantità e valore al principio dell'esercizio o della gestione debbono trascriversi nel presente registro non appena sarà chiuso l'analogo registro precedente, seguendo l'ordine di categoria e di numero categorico.

b) Per ogni oggetto è riportata la sola prima parola della nomenclatura della voce, ad eccezione dei materiali non iscritti nel modello per gli inventari o nel nomenclatore, pei quali la nomenclatura deve essere scritta per intero e contraddistinta con apposita numerazione in rosso

c) In fine del registro si compilerà un riepilogo generale a valore distinto per categorie. Tale riepilogo sarà seguito dalla data di chiusura e dalle firme dei componenti del consiglio di amministrazione (pei magazzini di commissariato dal consegnatario).

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.

(2) Relatore, presidente del consiglio d'amministrazione o consegnatario, ecc.

(3) Il capo ragioniere del Ministero.

Categoria	Numero d'ordine categorico	DESIGNAZIONE degli OGGETTI	Stato d'uso	Unità di misura	Prezzo della unità	RIMANENZA al ..... 19..		AUMEN (a quali
						Quantità	Importo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

TOTALE rimanenza ed aumenti col. 7 + 9	DIMINUZIONI (a quantità)	RIMANENZA al ..... 19..		ANNOTAZIONI
		Quantità	Importo	
10	11	12	13	14

(1). . . . . .

Esercizio 19. . . 19. . .

CONTO GIUDIZIALE

del valore del materiale mobile in consegna alla suindicata amministrazione dal. . . . . al. . . . . .

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.

DEBITO al.....19..	AUMENTI	TOTALE del debito e degli aumenti	DIMINUZIONI	RIMANENZA al.....19..	*ANNOTAZIONI*

Il (1) . . . . . sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . . . 19. . . gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal . . . . . al . . . . . ed il conseguente carico al. . . . . 19. . . sono nelle precise quantità e valore risultanti dagli elenchi delle variazioni mod. *B* e dal registro riassuntivo mod *C* relativi al detto periodo di tempo e nel loro complesso riportati nel presente conto.

A. . . . . addì . . . . . 19. . .

Certifico conforme alle risultanze (1) . . . . . contabili tenute dal Ministero della guerra

Roma, addì . . . . . 19. .

IL CAPO RAGIONIERE DEL MINISTERO.

(1) Il consiglio d'amministrazione, o il consegnatario, ecc.

Mod. E.

MINISTERO DELLA GUERRA

SPECCHIO *dei documenti costituenti la contabilità del riscontro dei magazzini presentata dal* (1)
dal 19 *al* 19

Numero dei documenti	DESCRIZIONE SOMMARIA
	Richieste di carico mod. *A* dal N. al N.
	Richieste di scarico mod. *A* dal N. al N.
	Elenchi delle variazioni mod. *B*.
	Registro riassuntivo mod. *C*.
	Copia di contratti per vendita di materiali allegati agli ordini di scarico N.
	Copia di contratti per trasformazione di materiali allegati agli ordini di scarico N.
	Quietanze di versamento in tesoreria relative agli ordini di scarico N.
	Processi verbali allegati agli ordini di scarico N.
	Decreti ministeriali di scarico uniti agli ordini di scarico N.
	Decreti ministeriali di addebito uniti agli ordini di scarico N.
	Autorizzazioni ministeriali di cambio di nomenclatura uniti agli ordini di scarico N.
	Specchi di dichiarazioni fuori servizio di materiali uniti agli ordini di scarico N.

. . . . . addì . . . . . 19. . .

(2) . . . . . .

Per ricevuta dei suddetti documenti
Dalla Corte dei conti, divisione XI, addì . . . . . 19. .

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

. . . . . .

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.
(2) Il direttore capo di divisione.

Mod. F.

(1). . . . . .

. . . . Semestre 190 . . . 90 . . .

SPECCHIO *numerico dei materiali aumentati e diminuiti dal carico durante il suddetto semestre.*

AVVERTENZE.

1. I dati per la compilazione del presente specchio si desumono dall'elenco delle variazioni mod. *B*
2. Lo specchio del 2° semestre comprenderà le quantità aumentate o diminuite durante l'intero esercizio, conformemente all'avvertenza 4ª dell'elenco mod. *B*.
3. La descrizione sarà fatta per ordine di categoria e numero categorico, avvertendo di lasciare fra una categoria e l'altra uno spazio in bianco di alcune righe.

(1) Direzione, stabilimento, ecc.

Categoria	Numero categorico (o rosso)	Classe o prezzo per gli oggetti non distinti in classe (a)	Unità di misura	Quantità: Aumentate	Quantità: Diminuite
Categoria	Numero categorico (o rosso)	Classe o prezzo per gli oggetti non distinti in classe (a)	Unità di misura	Quantità: Aumentate	Quantità: Diminuite
Categoria	Numero categorico (o rosso)	Classe o prezzo per gli oggetti non distinti in classe (a)	Unità di misura	Quantità: Aumentate	Quantità: Diminuite

a) Riferibile specialmente ai magazzini di casermaggio ed ai panifici.

Categoria	Numero categorico (o rosso)	Classe o prezzo per gli oggetti non distinti in classe (a)	Unità di misura	Quantità		Categoria	Numero categorico (o rosso)	Classe o prezzo per gli oggetti non distinti in classe (a)	Unità di misura	Quantità		Categoria	Numero categorico (o rosso)	Classe o prezzo per gli oggetti non distinti in classe (a)	Unità di misura	Quantità	
				Aumentate	Diminuite					Aumentate	Diminuite					Aumentate	Diminuite

A . . . . . addì . . . . . .

Il . . . . . (b)

(b) Consiglio, o consegnatario pei magazzini di sussistenza.

NORME ESECUTIVE.

Per l'applicazione del nuovo metodo di contabilità stabilito col R. decreto che precede, le amministrazioni interessate, oltre alle avvertenze stampate in fronte ai nuovi moduli, terranno presenti anche le seguenti norme:

a) Gli elenchi delle variazioni mod. *B* dovranno trasmettersi al Ministero semestralmente, entro i mesi di gennaio e luglio per il semestre scaduto e vi debbono essere allegate le richieste di carico e scarico (mod. *A*) e tutti gli altri documenti giustificativi prescritti dai regolamenti ed istruzioni in vigore.

b) Unitamente agli elenchi delle variazioni mod *B* dovrà pure trasmettersi al Ministero uno specchio conforme al mod. *F*, che fa seguito a queste *Norme*, compilato secondo le avvertenze insertevi in prima pagina.

c) Come è detto nell'avvertenza 4ª inserta nell'elenco delle variazioni mod. *B*, i valori dei materiali aumentati o diminuiti nel 1° semestre deve determinarsi soltanto nell'elenco del 2° semestre; in conseguenza il prospetto valutativo (o riepilogo a valore) — per le variazioni dell'intero esercizio finanziario — sarà inviato soltanto con la contabilità del 2° semestre.

Rimane invariata la compilazione e trasmissione semestrale del Riepilogo a valore delle richieste di carico e scarico, riflettenti i passaggi di materiali fra consegnatari (titolo VI).

d) Il registro mod. *C* sarà trasmesso al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno, accompagnato dal conto giudiziale mod. *D* e dai documenti prescritti dai regolamenti speciali e che già si univano all'abolito registro di carico.

e) Quantunque sia detto nell'avvertenza *b*) al registro riassuntivo mod. *C* di riportare su questo registro la sola prima parola della nomenclatura dell'oggetto, le amministrazioni dovranno tuttavia aggiungere ad essa le indicazioni indispensabili a ben determinare i materiali conteggiati: così, ad esempio, si scriverà « Fuciti mod. 70/87, o mod. 91, ecc., » e non soltanto « Fucili » Rottame di ottone; di zinco; di rame, ecc. » e non soltanto « Rottame ».

Lo stesso dicasi per i materiali degli altri servizi.

f) Per la provvista degli stampati mod. *B*, *C*, *D*, *F*, le amministrazioni inoltreranno le relative richieste al reclusorio militare (Gaeta).

g) Non potendo gli stampati occorrenti alla formazione del registro mod. *C*, da impiantarsi con la data del 1° luglio corrente, essere distribuiti fra breve, le amministrazioni prenderanno nota delle rimanenze risultanti alla chiusura dei conti per l'esercizio 1906-907, sugli aboliti registri mod. 1022, che trovansi già intestati per il corrente esercizio, per riportarle poi, a suo tempo, sul nuovo registro di carico mod. *C*.

h) Lo specchio mod. *E*, dei documenti costituenti le contabilità di riscontro, prescritto dal succitato R. decreto, sarà compilato dal Ministero; le amministrazioni però, per l'invio dei conti, continueranno ad usare quello già per esse stabilito, conformandolo, per quanto è possibile, a quello ora adottato.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **147**. — TRASPORTI. — **Trasporti in treni diretti sulla linea Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro.** — 31 luglio.

In seguito ad accordi con la Società « Veneta » per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, i militari isolati nonchè i piccoli drappelli di truppa destinati a stazioni interne della linea Portogruaro-S. Giorgio di Nogaro-Udine, possono pure valersi, nel limite dei posti di 3ª classe disponibili, anche dei treni diretti pel percorso Portogruaro-S. Giorgio di Nogaro e viceversa, anche se non ricorrano per tali militari le speciali condizioni di cui al § 28 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ed. 1903).

Pei viaggi con tali treni è dovuto il solo prezzo a tariffa militare calcolato sull'intera percorrenza, cioè senza l'applicazione della tassa minima stabilita dal § 10 del citato regolamento.

E' abrogato l'*Atto* 79 del 1901.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **148**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza diretta alla R. Agenzia consolare in Aleppo.** — 31 luglio.

La corrispondenza di qualsiasi natura, i pieghi, i pacchi postali e casse destinati al R. consolato d'Italia in Aleppo dovranno avere il seguente indirizzo:

« *R. Agenzia Consolare d'Italia in Alessandretta per il Consolato in Aleppo* ».

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **149**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricognizioni annuali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari**. — 1° agosto.

L'istruzione per le ricognizioni sopra indicate, pubblicata coll'*Atto* 160 del 1905, è sostituita dalla seguente:

Istruzione

per l'esecuzione del R. decreto 18 settembre 1905, n. 512.

Le ricognizioni della mobilia di proprietà dello Stato negli uffici dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari, (ancora esistenti) dei comandanti di corpo d'armata, prescritte dal R. decreto su citato (*Atto* 160 del 1905), dovranno essere tutte eseguite non prima del luglio e non più tardi del 30 novembre d'ogni anno.

Per la mobilia d'ufficio dei comandi di corpo d'armata e di divisione, degli uffici del tribunale supremo di guerra e marina, del consiglio dell'ordine militare di Savoia, degli ispettorati, della commissione veterani, della commissione permanente pei magazzini centrali militari, e per la mobilia degli altri uffici retti da ufficiali generali, la ricognizione deve essere eseguita da un ufficiale o da un impiegato superiore in grado o anzianità a quello che ha la consegna della mobilia, giusta l'articolo 62 del regolamento per il servizio ad economia del commissariato militare, approvato con R. decreto 3 luglio 1904 (capo di stato maggiore, capo dell'ufficio dell'ispettorato, segretario della commissione, ecc.) in contraddittorio di quest'ultimo.

Negli altri uffici (eccetto che nei depositi allevamento cavalli e nelle sezioni staccate dei medesimi) la ricognizione dovrà essere eseguita, in contraddittorio del capo ufficio (consegnatario della mobilia a senso del già citato articolo 62 di regolamento), da un altro ufficiale od impiegato a lui superiore in grado o anzianità, che risieda stabilmente nella città ove ha sede l'ufficio o che vi si rechi per ispezioni o altri motivi di servizio, provvedendo in tempo ad avvertirlo di eseguire in quella occasione anche la suddetta ricognizione. Se nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre non vi è stato in quella sede nè stabilmente nè occasionalmente alcun ufficiale superiore in grado o anzianità al capo dell'ufficio, la ricogni-

zione sarà eseguita solamente da quest'ultimo, che nel verbale indicherà la ragione per la quale si è da lui proceduto alla ricognizione.

Pei mobili degli alloggi (ancora esistenti) dei comandanti di corpo d'armata, la ricognizione sarà eseguita, in contraddittorio dell'ufficiale delegato per le operazioni d'inventario (art. 62 già citato), dallo stesso ufficiale che procede alla ricognizione dei mobili nell'ufficio del comando, o, se questi è inferiore in grado o anzianità a quello suddetto incaricato delle operazioni d'inventario, da un altro ufficiale da designarsi dal comandante del corpo d'armata.

Le ricognizioni della mobilia nei depositi allevamento cavalli e nelle relative sezioni staccate saranno eseguite, in contraddittorio del relatore (che firmerà il verbale in qualità di consegnatario), dagli ufficiali incaricati delle ispezioni a tali stabilimenti, in occasione delle ispezioni medesime, o, se durante il periodo dal 1° luglio al 30 novembre queste non siano avvenute, dal direttore del deposito o dal capo della sezione.

Della ricognizione si farà constare con verbale conforme al modello che fa seguito alla presente istruzione, in quattro esemplari (o tre quando la ricognizione sia stata eseguita dal solo capo ufficio senza l'intervento di un altro ufficiale od impiegato), due dei quali dovranno essere trasmessi entro il mese di dicembre al Ministero (Segretariato generale — Ragioneria), che ne manderà uno al Ministero del tesoro. Degli altri due esemplari uno sarà conservato dall'ufficio cui appartiene il funzionario incaricato della ricognizione, e l'altro sarà custodito dal consegnatario della mobilia.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

ESERCIZIO 190. . -90. . .

MINISTERO DELLA GUERRA

(1) . . . . . .

PROCESSO VERBALE

di constatazione della mobilia di proprietà dello Stato.

L'anno millenovecento . . . . addì . . del mese di . . . . nei locali del (1) . . . . . ;

In esecuzione delle disposizioni del R. decreto 18 settembre 1905, n. 513 e giusta le istruzioni emanate dal Ministero della guerra con *Atto* del *Giornale militare* in data 1° agosto 1907, n. 149 dovendosi procedere alla ricognizione annuale della mobilia di proprietà dello Stato esistente presso l'ufficio del (1) . . . . . in consegna a . . . . . ; il sottoscritto, delegato da . . . . . alla ricognizione predetta, si è recato nei locali dell'ufficio summenzionato e, in contraddittorio col consegnatario degli oggetti di cui sopra, ha eseguito la verifica delle scritture d'inventario, e la constatazione materiale delle suppellettili esistenti presso l'ufficio medesimo.

Da tale operazione è emerso che (2) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Di ciò si è redatto in quadruplo il presente verbale da cui si fa eziandio constatare che il valore attribuito, a tutt'oggi, alla mobilia esistente è di L. . . . . .

IL FUNZIONARIO DELEGATO IL CONSEGNATARIO (3) IL CAPO UFFICIO (3)

Visto: IL CAPO RAGIONIERE

---

(1) Comando, direzione ecc.

(2) i risultati delle scritture confrontano per quantità e qualità con quelli della constatazione materiale eseguita.

oppure:

i risultati delle scritture non confrontano con quelli della eseguita constatazione materiale e ciò pei seguenti motivi: (spiegare le ragioni delle differenze dichiarando che gli inventari, mediante le relative variazioni, furono posti in perfetto accordo con lo stato reale degli oggetti).

(3) Quando il capo ufficio è pure consegnatario, apporrà una sola firma sotto lo spazio compreso tra le due indicazioni: *Il consegnatario* e *Il capo ufficio*.

N. **150.** — TRASPORTI. — **Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.** — 2 agosto.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha ora disposto che le *tessere di riconoscimento*, prescritte dal n. 3 delle *Norme per gli abbonamenti degli impiegati ed agenti ecc.*, riprodotte nell'*Atto* 127 del corrente anno, siano rilasciate esclusivamente dalle stazioni ferroviarie dalle quali si iniziano i viaggi.

Pertanto nell'ultimo capoverso del citato n.° 3 sono sostituiti i seguenti:

« Il Ministero trasmette le domande alla direzione generale delle ferrovie dello Stato e questa provvede che i biglietti di abbonamento richiesti, siano consegnati agli interessati dal capo della stazione ferroviaria nella quale dovranno iniziarsi i viaggi, previo pagamento di tutte le tasse relative (1).

Per ottenere la tessera di riconoscimento gli interessati, dopo ricevuto dal Ministero l'avviso che questo ha trasmesso la loro richiesta d'abbonamento alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, faranno apposita domanda al capo della locale stazione ferroviaria sui moduli da questa forniti, e con le formalità che essi indicano, producendo ad un tempo la fotografia in doppio esemplare ».

Del presente *Atto* saranno fatti degli estratti che i comandanti di corpo, capi di ufficio, ecc. chiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari nel numero occorrente per modificare gli estratti dell'*Atto* 117 richiesti sia per uso d'ufficio, sia per conto degli ufficiali, impiegati ed operai. Tali estratti sono ceduti gratuitamente.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto.

GIUGNO 16. — R. decreto n. CCLXXVII che costituisce in ente morale il legato « Todini » a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna e ne approva lo statuto, *pag.* 533.

LUGLIO 14. — R. decreto n. 556 che stabilisce l'uso delle stellette da parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, *pag.* 555.

AGOSTO 5. — Computo del servizio utile al conseguimento della croce per anzianità di servizio, *pag.* 557.

» 6. — Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria, *pag.* 557.

» 8. — Indirizzo della corrispondenza diretta al R. consolato generale d'Italia in Calcutta, *pag.* 558.

Atto N. **151** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. CCLXXVII che costituisce in ente morale il legato « Todini » a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna e ne approva lo statuto.** — 16 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il foglio in data 6 marzo 1902, addizionale al testamento olografo in atti presso il notaio Alessandro Colizzi, di Roma, col quale il tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini disponeva un legato di lire 1000, la rendita delle quali dovrà essere annualmente erogata, in occasione della festa delle bandiere, in premi di lire cinque cadauno, da distribuirsi in parti eguali ai granatieri anziani dei due reggimenti della brigata granatieri di Sardegna che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere;

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto l'articolo 2 del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente norme sulle formalità per la costituzione di enti morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 31 maggio 1907;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato di lire mille disposto dal tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini per la concessione di premi di lire cinque cadauno a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna, che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere, è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo di osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Statuto organico della « Fondazione Todini ».

Art. 1.

Avrà nome di « Fondazione Todini » il legato di lire mille, fatto dal tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini con foglio in data 6 marzo 1902 a favore della brigata granatieri di Sardegna, per la concessione di premi di lire cinque cadauno ai soldati anziani della brigata stessa che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire mille investito in una cartella di rendita consolidata intestata alla « Fondazione Todini » e depositata presso il 1° reggimento granatieri.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento predetto d'accordo con il comandante del 2° reggimento granatieri.

Art. 4.

Le rendite dell'ente saranno divise in parti eguali tra i due reggimenti della brigata granatieri di Sardegna ed impiegato nel modo voluto dal testatore.

Art. 5.

Le somme, che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo.

Art. 6.

Disposizioni transitorie.

Alle spese di tasse o altre occorrenti per entrare in possesso del legato, per l'acquisto del certificato di rendita e per la costituzione in ente morale della Fondazione sarà fatto fronte con le prime rendite provenienti dal capitale della Fondazione.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. **158**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 556 che stabilisce l'uso delle stellette da parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data 29 gennaio 1903, n. 37, riguardante l'uso delle stellette a cinque punte, come segno caratteristico della divisa militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari dell'esercito e dell'armata in servizio attivo e quelli in congedo richiamati in servizio con decreto reale o ministeriale, debbono portare sul bavero dell'abito della rispettiva divisa le stellette a cinque punte come segno della soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 323 del codice penale militare e 362 del codice penale militare marittimo.

Art. 2.

L'uso di tali stellette è esteso fin dal tempo di pace ai corpi armati in servizio dello Stato, i quali siano designati a concorrere in tempo di guerra con propri riparti mobilitati alla difesa del paese, come segno di questa loro speciale destinazione.

Art. 3.

Portano pure le stellette gli ufficiali in congedo che, sebbene non richiamati in servizio nei modi detti all'art. 1 e quindi non soggetti alla giurisdizione militare, debbano indossare la divisa in seguito ad ordine, invito od autorizzazione dell'autorità superiore.

Art. 4.

Il R. decreto 29 gennaio 1903, n. 37, è abrogato.

Art. 5

Le autorità militari di terra e di mare e quelle della guardia di finanza denunzieranno alla autorità giudiziaria le contravvenzioni al presente decreto per l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
C. MIRABELLO.
LACAVA.

N. **153**. — ONORIFICENZE. — **Computo del servizio utile al conseguimento della croce per anzianità di servizio**. — 5 agosto.

In relazione al disposto dell'art. 2 della legge n. 482 in data 14 luglio 1907, recante aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, questo Ministero avverte che anche per gli effetti della concessione della croce d'oro per anzianità di servizio (istituita con R. decreto 8 novembre 1900) devono essere computati come servizio utile:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia agli ufficiali medici;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria agli ufficiali veterinari;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenenti di artiglieria e genio agli ufficiali che siano stati assunti in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbiano passato ai corsi dell'accademia militare.

Tali periodi di sei e tre anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

In tal senso resta pertanto modificato il n. 2 dell'*Atto* 226 del 1900 (Disposizione n. 48 del fascicolo n. 17 della Raccolta — bozze di stampa).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **154**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio di artiglieria**. — 6 agosto.

In relazione alla nuova circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna, di cui all'*Atto* 140 ufficiale del corrente anno, il 2° comma del N. B. della tabella (circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza) annessa all'*Atto* 77 del 1906 è sostituito dal seguente:

« Fino a nuove disposizioni sono posti alla dipendenza disciplinare e tecnica dell'ufficio comando d'artiglieria da costa e da fortezza presso il comando del V corpo d'armata la 5ª brigata del 1° reggimento da fortezza, la 1ª del 2°, il gruppo delle compagnie operai, la 1ª brigata del 1° reggimento da costa e le direzioni di artiglieria di Verona, Venezia e Mantova ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **155**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza diretta al R. consolato generale d'Italia in Calcutta**. — 8 agosto.

La corrispondenza da inviarsi al R. consolato generale d'Italia in Calcutta dovrà, d'ora innanzi, portare sulla busta ben distintamente la seguente indicazione:

Post Box n. 75.

Ciò è necessario per evitare che la corrispondenza diretta a quel consolato abbia a subire dei forti ritardi e possa anche talvolta andare smarrita.

Uguali norme valgono per le spedizioni di pacchi, casse ecc.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto.

LUGLIO 9. — Decreto ministeriale con cui è concesso l'aumento del terzo della indennità di trasferta agli ufficiali in servizio di rimonta nel territorio dello Stato, *pag.* 559.

» 10. — Decreto ministeriale con cui sono stabiliti i soprassoldi spettanti ai sottufficiali guarda magazzini del foraggio ed ai soldati di fanteria comandati in accompagnamento dei carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre, *pag.* 560.

» 14. — R. decreto n. CCXCV di fondazione dell'Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie, *pag* 561.

AGOSTO 9. — Adozione di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo, *pag.* 569.

» 16. — Utilizzazione della paglia che ha servito per la giacitura della truppa, *pag.* 569.

Atto N. **156.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale con cui è concesso l'aumento del terzo della indennità di trasferta agli ufficiali in servizio di rimonta nel territorio dello Stato.** — 9 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 2 e 5 del R. decreto n. 201 in data 19 aprile 1907, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito;

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 652, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 371, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1907-908, non approvati al 30 giugno 1907;

Considerato che gli ufficiali incaricati del servizio di rimonta nel territorio dello Stato vengono a trovarsi in condizioni eccezionali, dovendo quasi sempre, nel corso delle loro operazioni, soggiornare in località di fiera, dove sono costretti a pagare a carissimo prezzo il vitto e specialmente l'alloggio;

Nota. — Il Ministero si riserva di apportare le conseguenti aggiunte, anche per quanto riguarda il susseguente *Atto* 157, al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito.

DECRETA

Agli ufficiali comandati in servizio di rimonta nel territorio dello Stato è accordato, a datare dal 1° aprile 1907 — quando, cioè, le commissioni avevano già iniziate le loro operazioni — e per tutta la durata del servizio, l'aumento del terzo della tariffa dell'indennità di trasferta di 1ª categoria stabilita dallo specchio II annesso al R. decreto n. 201 in data 19 aprile 1907.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **157.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale con cui sono stabiliti i soprassoldi spettanti ai sottufficiali guarda-magazzini del foraggio ed ai soldati di fanteria comandati in accompagnamento dei carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre.** — 10 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Ritenuta la necessità di adibire alcuni sottufficiali al servizio di custodia e di sorveglianza dei magazzini del foraggio;

Ritenuta egualmente la necessità di comandare alcuni soldati di fanteria per l'accompagnamento di carri delle sezioni colonne viveri, durante le grandi manovre;

Riconosciuto che, per l'indole e la specialità dei detti servizi, si deve corrispondere ai militari che ne sono incaricati un apposito compenso;

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 652, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 371, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1907-908, non approvati al 30 giugno 1907;

Considerato che i servizi speciali predetti non sono compresi fra quelli previsti nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

In base alla facoltà concessa dall'art. 4 del R. decreto medesimo;

DECRETA

Art. 1.

Il servizio che devono prestare i sottufficiali addetti ai magazzini del foraggio è assegnato alla categoria di quelli previsti nel n. 20, lettera *a*), dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, ed ai sottufficiali medesimi spetta quindi il soprassoldo giornaliero di L. 0,50 sotto l'osservanza delle norme del relativo regolamento.

Art. 2.

Il servizio che devono prestare i soldati di fanteria comandati in accompagnamento dei carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre è assimilato a quello di cui al n. 16, lettera *c*), dello specchio citato, ed ai soldati medesimi spetta quindi il soprassoldo giornaliero di L. 0,40, stabilito per gli uomini di truppa comandati isolati durante le manovre coi quadri, sotto l'osservanza delle norme del relativo regolamento.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1907.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 10 luglio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **158**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. CCXCV di fondazione dell'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie.** — 14 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto l'articolo 2 del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni circa le formalità da seguire per la costituzione dei corpi morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato (sezione III), emesso nell'adunanza del 28 giugno 1907;

Visto lo statuto organico dell'erigendo Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È creato in Roma un Istituto di beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie col titolo di « Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III per gli ufficiali pensionati di terra e di mare e per le loro famiglie ».

Art. 2.

Scopo dell'Istituto è quello di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie meno favoriti dalla sorte.

Art. 3.

Il primo fondo dell'Istituto è costituito dal capitale proveniente dalla disciolta associazione vestiario fra gli ufficiali, quale risulterà al 1° luglio 1907. Esso sarà intangibile e soltanto le rendite saranno destinate alla beneficenza.

Art. 4.

L'Istituto è eretto in Ente morale.

Art. 5.

L'amministrazione del detto Istituto sarà affidata al Consiglio d'amministrazione assistito dal Comitato dei Sindaci della Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia, eretta in Ente morale con decreto 23 maggio 1899, del quale inoltre faranno parte un ufficiale generale o superiore quale rappresentante del Ministero della guerra ed un ammiraglio o ufficiale superiore quale rappresentante del Ministero della R. marina.

Art. 6.

L'Istituto funzionerà secondo le norme stabilite nello Statuto annesso al presente decreto.

Art. 7.

Con apposito compromesso, da stipularsi fra il Ministro della guerra ed il presidente della Società fra gli ufficiali pen-

sionati di terra e di mare del Regno, saranno stabilite le modalità per il passaggio del capitale predetto al nuovo Istituto in modo da assicurare il funzionamento delle Casse ufficiali per gli ufficiali in servizio attivo.

Art. 8.

Il capitale dovrà essere investito in rendita dello Stato o in titoli garantiti dallo Stato intestati all'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

STATUTO

dell'Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III.

TITOLO I.

Costituzione, sede e scopo.

Art. 1.

È fondato in Roma un Istituto di beneficenza col titolo: *Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III* a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno e delle loro famiglie.

Art. 2.

La sede è in Roma presso la Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare, eretta in ente morale con R. decreto 23 maggio 1899.

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è la beneficenza, la quale si estrinsecherà mediante la concessione di sussidi in danaro a quegli ufficiali pensionati e famiglie che per circostanze eccezionali versano in ristrettezze finanziarie.

Il sussidio non può avere carattere permanente o periodico, ma è determinato sulle domande, volta per volta che sono presentate.

TITOLO II.

Patrimonio e suo impiego.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un primo capitale di lire 500,000 proveniente dal fondo scorta della soppressa mutua associazione vestiario fra gli ufficiali, che verrà versato dal Ministero della guerra, a suo tempo, colle norme stabilite dal compromesso di cui è cenno all'articolo 7 del R. decreto;

b) dalle altre somme che risulteranno dalla liquidazione definitiva del fondo scorta anzidetto, le quali saranno successivamente versate dal Ministero della guerra, sempre coll'osservanza delle norme stabilite nel compromesso sopra citato;

c) da donazioni, lasciti ecc., da parte dello Stato, di Enti o di privati o da qualsiasi altro straordinario provento.

Art. 5.

In caso di contestazioni per parte di terzi circa l'impiego del fondo predetto, il nuovo Ente risponderà, rilevando in tal modo l'amministrazione militare da ogni molestia.

TITOLO III.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato dal Consiglio d'amministrazione della Società degli ufficiali pensionati di terra e di mare, che è eletto nell'assemblea generale di settembre della Società stessa e rinnovato con le norme stabilite dal relativo Statuto approvato con R. decreto 23 maggio 1899, e si compone di:

1 Presidente
3 Vice-Presidenti
15 Consiglieri.

Art. 7.

Fanno inoltre parte del Consiglio con voto deliberativo un ufficiale generale o superiore, quale delegato del Ministero della guerra, ed un ammiraglio o ufficiale superiore, quale delegato del Ministero della R. marina.

Art. 8.

I vice-presidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono per anzianità o per delegazione in caso d'assenza. In mancanza od in assenza dei vice-presidenti ne fanno le veci i consiglieri più anziani o delegati del Consiglio.

TITOLO IV.

Adunanze ed attribuzioni del consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo in massima ogni mese, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

A parità di voti la deliberazione s'intende respinta.

Art. 11.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di provvedimenti riguardanti il personale.

Art. 12.

Tutti i membri del Consiglio prestano l'opera loro gratuitamente, non possono avere rapporti d'interesse coll'Istituto e non votano nel caso di deliberazioni che riguardino essi o i loro congiunti od affini.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, i suoceri ed i generi; nè possono farne parte i parenti ed affini sino al secondo grado del cassiere.

Art. 13.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati dai membri intervenuti alla seduta.

Art. 14.

I membri del Consiglio che non intervengono a tre consecutive adunanze senza giustificato motivo decadono dalla carica per deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 15.

Il presidente nuovo eletto riceve dal suo predecessore o da chi ne fa le veci la consegna dell'ufficio entro otto giorni dalla sua elezione.

La consegna sarà fatta mediante processo verbale corredato dello stato attivo e passivo dell'Istituto, da compilarsi in duplice esemplare col concorso del Consiglio.

Un esemplare è ritirato dal presidente cessante, l'altro è conservato in archivio.

Art. 16.

Per il passaggio delle altre cariche da un titolare all'altro, spetta alla presidenza determinarne i modi e le cautele.

Art. 17.

Il Consiglio nomina e revoca gli impiegati d'ufficio ed il personale di servizio i cui assegni sono fissati dal regolamento.

Art. 18.

Il Consiglio fa compilare, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

TITOLO V.

Giunta del Consiglio e sue attribuzioni.

Art. 19.

Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta composta di:

1 Vice presidente — **Presidente.**
2 Consiglieri — Membri effettivi.
2 Consiglieri — Membri supplenti.

La Giunta è rinnovata annualmente.

Art. 20.

Spetta alla Giunta:

a) esaminare e riferire al Consiglio sulle domande di sussidio;

b) provvedere d'urgenza per la concessione di quei sussidî che non risponderebbero più allo scopo, se dilazionati.

Il presidente della Giunta può essere autorizzato dal presidente del Consiglio a firmare i mandati di pagamento relativi ai sussidî.

TITOLO VI.

Attribuzioni del presidente del Consiglio d'amministrazione

Art. 21.

Il presidente del Consiglio ha la rappresentanza dell'Istituto e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Può sospendere per gravi ed urgenti motivi il personale stipendiato. Può prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

TITOLO VII.

Cassa.

Art. 22.

Il servizio di cassa è fatto dal cassiere dell'Istituto, il quale presta cauzione nella misura fissata dal regolamento.

Art. 23.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il cassiere se non sono muniti della firma del presidente, o di quello fra i membri del Consiglio che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato.

TITOLO VIII.

Comitato dei Sindaci.

Art. 24.

Il comitato dei Sindaci è composto:

di tre membri effettivi e di due supplenti.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Rispetto al Consiglio, hanno il diritto di proposta, ma non quello di veto.

Art. 25.

Ai Sindaci spetta invigilare sulla regolarità delle spese e delle entrate, esaminando all'uopo gli atti, i registri e le carte dell'Istituto ed ispezionando la cassa.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Qualora la Società ufficiali pensionati di terra e di mare venisse a sciogliersi, l'amministrazione dell'Istituto resterà affidata ai due delegati dei Ministeri della guerra e della marina fino a quando la Società stessa sia ricostituita ed eretta in ente morale.

Art. 27.

Il capitale dell'Istituto non potrà mai essere destinato ad altro scopo che non sia quello della beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie, eccettuato il caso previsto dall'art. 5 del presente statuto.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie

Art. 28.

L'accertamento del capitale che dal Ministero della guerra dovrà essere passato al presidente del Consiglio d'amministrazione dello Istituto, quale primo fondo patrimoniale, sarà fatto col concorso di rappresentanti del Ministero e dell'Istituto, mediante apposito verbale.

Le modalità relative al tempo ed alla misura dei singoli versamenti sono quelle stabilite nell'apposito compromesso.

Le somme tutte che verranno passate all'istituto, fino a completo versamento del capitale complessivo proveniente dal fondo scorta della cessata associazione vestiario fra gli ufficiali, saranno a cura del Ministero della guerra investite in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato ed intestati all'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati e rispettive famiglie.

Art. 29.

Il presente Statuto andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione del R. decreto che erige l'Istituto in ente morale.

Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. **159**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo.** — 9 agosto.

In relazione al R. decreto 23 giugno 1907, n. 411 (*Atto* 146) il Ministero ha disposto presso il reclusorio militare per la stampa dei nuovi modelli prescritti per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo, modelli che vengono inseriti nel *Catalogo* ai numeri seguenti:

N. 1024. — *Elenco delle variazioni avvenute nel materiale* (mod. B);

N. 1025. — *Registro riassuntivo delle rimanenze e dei movimenti* (mod. C);

N. 1026. — *Conto giudiziale del valore del materiale mobile in consegna* — mod. D (che sostituisce l'attuale mod. 1023, il quale perciò resta abolito);

N. 1027. — *Specchio numerico dei materiali aumentati e diminuiti dal carico* (mod. F).

Rimane inteso che per la contabilità dei magazzini non soggetti a riscontro effettivo si continuerà a far uso degli attuali mod. 1022-A e 1022-B sotto l'osservanza delle norme stabilite coll'*Atto* 141-1905 (*Disposizione* 19 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* — bozze di stampa).

In conseguenza di quanto precede i corpi regoleranno le loro richieste al predetto reclusorio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **160**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Utilizzazione della paglia che ha servito per la giacitura della truppa.** — 16 agosto.

A complemento di quanto è prescritto dal § 22 della disposizione n. 60 e dal § 4 della disposizione n. 61, fascicolo 2, della Raccolta (bozze di stampa) si stabilisce quanto segue:

La paglia derivante dal disfacimento dei pagliericci, dovrà essere esclusa dall'impiego per lettiera, perchè, essendo trita e polverosa, determina facilmente nei quadrupedi delle tossi generali ed ostinate.

La paglia, invece, che ha servito per la giacitura a terra della truppa, potrà essere vantaggiosamente utilizzata come lettiera, semprechè sia stata usata per breve tempo in luoghi puliti ed asciutti, così d'aver conservata quasi la sua lunghezza naturale, e si presenti priva di polvere, terra, fango e di altre materie che possano in qualche modo renderla impropria all'igiene dei quadrupedi.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto.

AGOSTO 1°. — R. decreto che costituisce in deposito la sezione staccata di allevamento cavalli di Portovecchio (Sermide) e in sezione staccata l'attuale deposito di Palmanova, *pag.* 571.

» 21. — Commissione d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 572.

» 21. — Attestati per gare di ginnastica, *pag.* 572.

Atto N. 481. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che costituisce in deposito la sezione staccata di allevamento cavalli di Portovecchio (Sermide) e in sezione staccata l'attuale deposito di Palmanova.** — 1° agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificata con le leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, n. 479 e 484 del 14 luglio 1907;

Visto il R. decreto 3 agosto 1903 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 11 luglio 1907 n. 462 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1907-908;

Visto il Nostro decreto 20 luglio 1879 col quale veniva istituito un deposito di allevamento cavalli a Palmanova;

Visto il Nostro decreto 5 dicembre 1897 col quale il già deposito allevamento cavalli di Portovecchio veniva costituito in sezione staccata alla dipendenza del deposito di Palmanova;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1907 il deposito allevamento cavalli di Palmanova cessa dal funzionare come stabilimento autonomo e viene costituito in sezione staccata.

Art. 2.

Dalla stessa data l'attuale sezione allevamento cavalli di Portovecchio (Sermide) viene costituita in deposito che avrà alla sua dipendenza la suddetta sezione staccata di Palmanova.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **162**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Commissione d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra.** — 21 agosto.

Nell'elenco dei componenti la commissione d'inchiesta, nominata colla legge n. 287 del 6 giugno 1907, con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, di cui all'*Atto* 137 del *giornale militare* corrente anno, al tenente generale in posizione ausiliaria Baldissera cav. Antonio, deve essere sostituito il tenente generale in posizione ausiliaria Perruchetti cav. Giuseppe.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **163**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Attestati per gare di ginnastica.** — 21 agosto.

È stata effettuata la stampa di un *attestato* per gare di ginnastica, da rilasciare ai riparti che meglio si distinguono negli esperimenti annuali, a senso dei numeri 37 e 38 della istruzione di ginnastica militare (corsa, marcia, passaggio di ostacoli, scalata di muri, ecc.).

Gli attestati potranno essere richiesti, dopo terminati gli esperimenti, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in numero di due per ogni reggimento avente due o più battaglioni fissi alla sede, e di uno per gli altri.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 4, e verrà rimborsato all'ufficio oradetto con operazione di conto corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 34ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 4. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 573.
4. — Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217, *pag.* 573.
R. decreto 23 maggio 1907 n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità, *pag.* 574.

Atto N. **164**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 4 settembre.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi quello di *Asiago* in cui il reddito medio di una camera abitabile supera le lire 8 mensili.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di *Asiago*, per gli alloggi e gli accessori relativi che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **165**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazione alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217.** — 4 settembre.

Essendosi riscontrate inesattezze negli stati di servizio di alcuni ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, nominati tali col R. decreto 15 dicembre 1904, in applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217, per quanto si riferiva al servizio dai medesimi prestato anteriormente, in qualità di capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti, si rese necessario provvedere per le opportune rettificazioni.

Da tali rettificazioni però è derivato uno spostamento nella sede di anzianità relativa alla graduatoria stabilita col R. de-

creto 1° agosto 1904 (*Atto* 203 di detto anno), la quale perciò venne modificata con R. decreto 30 maggio 1907 come risulta dal seguente specchio:

COGNOME E NOME	COGNOME E NOME DELL'IMPIEGATO al quale deve seguire nel R. decreto 1° agosto 1904
Ghielmetti Angelo.	D'Afile Antonio.
Marinucci Giuseppe	Cordero Michele.
Aldrighi Enrico	Damonte Oreste.
Malvezzi Ettore	Speranza Giuseppe.
Sardi Pietro	Capriolio Antonio (nella sede rettificata).
Mattiello Giovanni	Toraldo Antonio.
Caselgrandi Vittorio	Bruna Andrea.
Filippini Filippino.	Donati Enrico.
Gasti Paolo	Vigna Natalino (nella sede rettificata).
Bugatti Vitaliano	Ajello Giuseppe.
Riccardi Antonio	Taffarel Ciro.
Opipero Carlo	Fino Giuseppe.
Conegliano Sabbato	De Rosa Luigi.
Piazzi Natale	Ronco Carlo.
de Simone Enrico.	Michelangeli Rinaldo.
Lovera Restituto	Salvini Liborio.
Gabrielli Alfredo	D'Avanzo Francesco.
Gajoni Berti Alessandro . . .	Galloni Pio.
Pitti Maurizio	Calcagni Guido.
Cieni Alfredo.	Belladonne Domenico.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **166**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto 23 maggio 1907 n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità.** — 6 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vedute le norme regolatrici della concessione *C*, di cui nella legge 29 dicembre 1901, n. 562;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'uso della concessione *C*, di cui nella legge 29 dicembre 1901, n. 502, è esteso ai viaggi degli impiegati dello Stato per causa di missione o di trasferimento con indennità (1).

Art. 2.

Nei casi di missione, il rimborso della spesa del viaggio in ferrovia è commisurato al costo effettivo del biglietto in base alla tariffa della concessione *C*, accresciuto di un decimo, con le norme e coi criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Per ottenere dagli uffici competenti il rimborso, gl'impiegati dello Stato devono, mediante presentazione di apposito scontrino conforme al modulo prescritto, giustificare l'acquisto fatto a tariffa ridotta del biglietto ferroviario pel percorso più breve e per la classe corrispondente al proprio grado, tanto per l'andata quanto pel ritorno.

Art. 4.

Ove per la missione compiuta fossero occorsi spostamenti successivi, gli impiegati devono per ogni spostamento in ferrovia presentare il corrispondente scontrino.

Art. 5.

Lo scontrino presentato a giustificazione del viaggio compiuto deve essere munito del bollo della stazione di partenza, con la data ed il numero del treno usufruito, apposta a cura del bigliettario. Le altre indicazioni dello scontrino devono essere segnate di pugno dell'impiegato.

Art. 6.

Gli uffici che effettuano i rimborsi possono, nel caso di dubbi o di contestazioni, esigere che la presentazione dello scontrino sia accompagnata dal libretto ferroviario dell'impiegato richiedente.

---

(1) Nulla è però innovato per quanto riguarda i viaggi per missione, o compensati con indennità, degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti. (Regolamento trasporti militari sulle ferrovie, § 17, lett. *d*).

Art. 7.

Agli impiegati forniti di stipendio inferiore alle lire 6000 annue compete il rimborso della seconda classe, salvo che abbiano il grado o le funzioni di ispettore centrale.

Al personale di basso servizio compete il rimborso della terza classe.

Art. 8.

Fermo il disposto dell'articolo 1° del presente decreto, nel caso di trasferimento con indennità competono agli impiegati, al personale di basso servizio ed alle loro famiglie, i compensi di cui nel R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

SCONTRINO da sottoporsi al bollo della stazione ferroviaria di partenza nei casi di viaggi a spese dello Stato o compensati da indennità.

STRADE FERRATE ITALIANE.

Impiegati dello Stato.

MINISTERO . . . . . .

Libretto n. . . . . . (1)

Scontrino n. . . . . per la classe . . . . .

per }
da } . . . . . .

Bollo ad umido della stazione

(1) Numero del libretto di viaggio posseduto dall'impiegato.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 38ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre.

SETTEMBRE 12. — Tassazione dei veicoli smontati trasportati sui piroscafi della società di navigazione generale italiana, *pag.* 577.

» 13. — Autorizzazione agli ufficiali alpini e agli ufficiali del reggimento artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio, *pag.* 577.

» 14. — Errata-corrige al 5° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 578.

Atto N. **167.** — TRASPORTI. — **Tassazione di veicoli smontati trasportati sui piroscafi della società di navigazione generale italiana.** — 12 settembre.

Per l'esatta interpretazione della convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare (*Atto* 219 del 1899), nella parte che riguarda la tassazione dei veicoli, si fa noto che, in relazione ad accordi interceduti fra l'amministrazione militare e la società di navigazione generale italiana,

a) i veicoli in genere spediti sia montati sia smontati, sono sempre tassati *a numero*;

b) gli affusti di cannone (i quali per la loro struttura si prestano ad una scomposizione che ne riduce sensibilmente il volume) sono tassati *come veicoli*, e quindi *a numero*, se spediti montati; come *materiali voluminosi*, se spediti smontati, cioè ai prezzi stabiliti dall'art. 26 della citata convenzione, calcolati in base al peso degli affusti stessi, coll'aumento del 50 %, ferma però la tassa per lo sbarco e l'imbarco fissata per i materiali dal successivo articolo 42.

Le autorità militari prenderanno nota del presente *Atto* a fianco degli articoli 25 e 28 della citata convenzione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **168.** — CAVALLI. — **Autorizzazione agli ufficiali alpini e agli ufficiali del reggimento artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio.** — 13 settembre.

Sono abrogate le disposizioni numero 18 e 19 del fascicolo n. 6 della Raccolta (bozze di stampa) riferentisi all'autorizza-

zione concessa agli ufficiali alpini e agli ufficiali del reggimento d'artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio.

Gli ufficiali che attualmente si trovino in possesso di un mulo di servizio potranno conservarlo finchè esso sarà riconosciuto idoneo.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **169.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Errata-corrige al 3° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 14 settembre.

Pagina 22. — All'attuale nota (1) a piè di pagina, *si sostituisca*: « (1) Saranno inventariate alle corrispondenti nomenclature ai numeri 916, 917 e 927 ».

Pagina 23. — All'attuale nota (1) a piè di pagina, *si sostituisca*: « (1) Saranno inventariate alle corrispondenti nomenclature ai numeri 928, 879 e 880 ».

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre.

SETTEMBRE 18. — Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda magazzini del casermaggio, *pag.* 579.
» 25. — Proposte e commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente, *pag.* 579.
» 25. — Servizio del casermaggio, *pag.* 600.
» 25. — Spesa relativa ai nastri, nastrini e cordoncini per le decorazioni dei militari di truppa, *pag.* 600.
» 26. — Disposizioni relative ai macchinisti ed ai fuochisti per la brigata lagunari, *pag.* 600.
» 27. — Località disagiate, *pag.* 604.

Atto N. **120.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio.** — 18 settembre.

Ai magazzini presidiarii del casermaggio, di cui negli *Atti* 98 e 111 del corrente anno e nei quali spetta al sottufficiale guarda-magazzino il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito nel n. 20, lett. *a*), dello specchio III delle indennità eventuali, è aggiunto quello di *Cesana Torinese*, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **121.** — AVANZAMENTO. — **Proposte e commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente.** — 25 settembre.

(Sostituisce l'*Atto* 63 del 1900, modificato dagli *Atti* 255 e 262 del 1902, e 241 del 1906).

Specchi di proposte d'avanzamento.

1. Gli specchi di proposte d'avanzamento, dei quali è parola nel § 157 del regolamento sull'avanzamento, devono essere conformi agli uniti modelli *A* ed *A bis*.

Le commissioni proponenti, di cui al § 150 del regolamento, compilano uno specchio *A* per ciascun colonnello e per ciascun ufficiale generale; ed uno specchio *A bis* per ciascun grado e per ciascun'arma, corpo o personale, cui appartengono gli uf-

ficiali che trovansi nei limiti di anzianità indicati, anno per anno, dal Ministero con apposita circolare.

Per i colonnelli del personale permanente dei distretti e di quello delle fortezze non si compilano gli specchi di proposte d'avanzamento. Tuttavia, entro determinati limiti d'anzianità, che il Ministero si riserva di far conoscere anno per anno, anche durante la permanenza in servizio attivo dei colonnelli di detti personali, si compileranno per essi gli specchi di proposte d'avanzamento nella riserva, in previsione del loro passaggio in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo.

2. In quei gradi e ruoli nei quali l'avanzamento ha luogo parte ad anzianità e parte a scelta, si compila uno specchio *A bis* per ciascun modo di avanzamento. Gli ufficiali giudicati per entrambe le specie di avanzamento debbono essere inscritti in entrambi gli specchi di proposte, per ordine di anzianità.

3. I nomi degli ufficiali sull'idoneità dei quali all'avanzamento le commissioni non devono (§ 153 del regolamento), o non possono (§ 155) pronunciarsi, sono riepilogati, per ciascun grado, e per ciascun'arma corpo o personale, in appositi elenchi, modello *A ter*, dai quali devono risultare esplicitamente i motivi per i quali il giudizio non fu pronunciato.

4. Nella colonna *Annotazioni* dello specchio di proposta (modello *A bis*) si deve far cenno, se del caso:

a) dei risultati ottenuti nelle prove o negli esperimenti a cui l'ufficiale sia stato chiamato per l'avanzamento ad anzianità;

b) dei titoli già conseguiti dall'ufficiale per l'avanzamento a scelta;

c) se l'ufficiale si trova già inscritto sul quadro d'avanzamento (quando si tratti dell'applicazione del 1° comma del § 172); oppure sia stato escluso dall'avanzamento, indicandone il motivo;

d) della proposta pel passaggio dell'ufficiale nel personale dei distretti (1):

e) della proposta pel passaggio dell'ufficiale nel personale delle fortezze (1).

---

(1) Pei criteri e per le modalità da seguirsi nei trasferimenti di ufficiali nel personale permanente dei distretti o delle fortezze, di autorità od a loro domanda, vedasi la disposizione n. 7 del fascicolo n. 2 (*Stato degli ufficiali*) della Raccolta (bozze di stampa).

Composizione delle commissioni di grado superiore.

5. La composizione delle commissioni di grado superiore, di cui è parola nel § 163 del regolamento, risulta dall'annesso specchio.

6. Gli ufficiali generali e superiori ai quali spetta di far parte delle commissioni di grado superiore, e che siano temporaneamente assenti per licenza o per altre cause, non escluse le esigenze di servizio, quando non risultino improrogabili (il che dovrà essere riconosciuto dal presidente della commissione o dal Ministero, secondochè si tratta dell'assenza di un membro o dello stesso presidente), devono essere richiamati per assistere alle sedute della commissione, almeno quando essa si pronunzia sull'avanzamento di ufficiali che sono alla loro dipendenza, e quando la loro assenza ridurrebbe le commissioni a meno dei tre membri indispensabili (§ 163 del regolamento).

7. Qualora, anche tenuto conto delle prescrizioni contenute nel comma precedente, venisse a mancare il presidente, lo sostituirà il più elevato in grado, o più anziano dei membri.

8. Se la commissione si riducesse a meno di tre membri, il presidente o chi lo sostituisce la completerà fino a tale numero, scegliendo nuovi membri tra gli ufficiali che siano di grado superiore a quello dei giudicandi, e che risiedano nel territorio del corpo d'armata nel quale la commissione ha sede.

Trasmissione degli specchi di proposte d'avanzamento alle commissioni di grado superiore.

9. Gli specchi di proposte di avanzamento sono trasmessi, per la via gerarchica, dai presidenti delle commissioni compilatrici al presidente della commissione di grado superiore (§ 160 del regolamento), accompagnati, di massima, dalle carte personali degli ufficiali compresi negli specchi stessi.

Qualora le carte personali, a mente del n. 62 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, debbano seguire, separatamente dagli specchi di proposte d'avanzamento, una via più lunga della gerarchica, l'autorità gerarchica, che avrà ricevuto i soli specchi di proposte d'avanzamento, ne sospenderà l'inoltro finchè non le siano pervenute anche le carte personali.

10. Dalle autorità che vi danno corso, non viene inscritta alcuna osservazione sugli specchi di proposte di avanzamento.

Se del caso, del loro parere in proposito esse fanno menzione in foglio a parte.

11. Le carte relative ai colonnelli ed agli ufficiali generali vengono trasmesse dal comandante del corpo d'armata, al Ministero, il quale a suo tempo le invia al presidente della commissione centrale.

12. Anche le proposte di avanzamento degli ufficiali che abbiano cambiato recentemente di sede, individualmente o col proprio riparto, devono essere trasmesse alla commissione di grado superiore del corpo d'armata nel quale essi risiedono all'atto della compilazione delle proposte stesse. E a tale proposito si rammenta che anche alle commissioni di grado superiore è fatta facoltà di sospendere le loro deliberazioni in mancanza di sicuri elementi di giudizio (§ 167 del regolamento), e che i presidenti delle medesime commissioni possono chiedere informazioni sugli ufficiali da giudicare (§ 165) agli ispettori, alle autorità territoriali e a quelle altre che abbiano avuto tali ufficiali alla loro dipendenza. Nessuno può esimersi dal fornire tali informazioni, col suo esplicito giudizio in merito all'ufficiale.

Specchi di avanzamento.

13. Gli specchi di avanzamento, di cui al § 168, compilati dalle commissioni di grado superiore, saranno conformi allo unito modello *B*, tranne quelli compilati dalla commissione centrale, che saranno di modello speciale, a forma di verbale.

In quei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta si compilano distinti specchi pei due modi di avanzamento, analogamente a quanto è detto al n. 2; da questi specchi devono risultare anche le esclusioni dall'avanzamento e le sospensioni di giudizio.

14. Per gli ufficiali superiori che, conseguendo l'avanzamento, devono coprire una carica di comandante di corpo o capo servizio, e per l'avanzamento a tutti i gradi di generale, si compila uno specchio di avanzamento individuale, affinchè la commissione possa su di esso esprimere tutti i giudizi richiesti dal § 166, se si tratta di colonnelli o di ufficiali generali; e, negli altri casi, possa riassumere tutte le più ampie indicazioni che ritenesse opportune circa le qualità dell' ufficiale, ed i servizi ai quali il medesimo sia ritenuto meglio adatto.

Per gli ufficiali dei bersaglieri le commissioni di grado superiore si pronunciano, oltrechè sulla loro idoneità all'avanza-

mento, anche sulla loro attitudine ad essere conservati, col grado superiore, nei bersaglieri.

15. Per gli ufficiali giudicati meritevoli di avanzamento a scelta nei gradi e ruoli previsti dagli articoli 36 e 38 della legge, si fa cenno nello specchio, del titolo acquisito per questo avanzamento.

16. Anche le commissioni di grado superiore dovranno motivare in modo esplicito le esclusioni dall'avanzamento e le sospensioni di giudizio.

Trasmissione degli specchi d'avanzamento.

17. Gli specchi di avanzamento vengono, dai presidenti delle commissioni di grado superiore, trasmessi al Ministero (Ufficio competente).

Il Ministro — VIGANÒ.

COMPOSIZIONE *delle commissioni*

Composizione delle commissioni

UFFICIALI

Colonnelli ed ufficiali generali	Ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, dei comandi, corpi, riparti, direzioni, stabilimenti ecc. stanziati nel territorio di ciascun corpo d'armata, esclusi quelli di stato maggiore.
Capo di stato maggiore dell'esercito	Comandante di corpo d'armata.
Comandanti di corpo d'armata.	Comandanti di divisione.
Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali . . .	Comandante di brigata . . .
Ispettore generale di artiglieria. . . .	Comandante d'artiglieria . . .
Ispettore generale del genio	Comandante del genio. . . .
Ispettore di cavalleria.	Ispettore degli alpini, o . . .
Ispettore capo di sanità militare. . .	Maggiore generale a disposizione (competente) . . . .
Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali della rispettiva arma o corpo.	Capo di istituto (con grado di generale). . . . .
	Comandante di brigata, designato, per gli ufficiali dei bersaglieri e dei distretti. . .
	Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali dipendenti.
	Comandante di corpo . . . .
	Comandante di distaccamento (se il comando del corpo ha sede in altro corpo d'armata).
	Capo servizio. . . . .
	Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali inferiori dipendenti.
	Direttore di sanità, o ufficiale superiore veterinario addetto al comando del corpo d'armata, per giudicare gli ufficiali del rispettivo corpo.

(1) Circa la presidenza della commissione, se è più anziano del comandante del corpo d'

di grado superiore.

DA GIUDICARE		
Ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, addetti e comandati al Ministero della guerra, degli ispettorati e del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, esclusi quelli di stato maggiore.	Ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso di stato maggiore, ed ufficiali addetti e comandati al comando del corpo di stato maggiore.	Ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, delle colonie e comandati all'estero.
Comandante del corpo d'armata di Roma. Comandante della divisione di Roma. Capo della divisione gabinetto militare (per gli ufficiali del segretariato generale, meno i veterinari). Capo dell'ufficio di ispezione veterinaria (per gli ufficiali dipendenti). Direttore generale di fanteria (per gli ufficiali delle direzioni generali fanteria e leve e truppa). Direttore generale di cavalleria (per gli ufficiali della direzione generale). Ispettore generale d'artiglieria o del genio (per gli ufficiali, dell'arma rispettiva, degli ispettorati, della divisione artiglieria, della divisione genio, dell'ufficio del laboratorio fotolitografico, e per quelli della divisione amministrativa artiglieria e genio) (1). Direttore generale dei servizi amministrativi (per gli ufficiali delle direzioni generali servizi amministrativi e revisione dei conti). Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali (per gli ufficiali del comando generale dell'arma) (1). Ispettore di cavalleria (per gli ufficiali dell'ispettorato). Ispettore capo di sanità militare (per gli ufficiali dell'ispettorato).	Capo di stato maggiore dell'esercito. Comandante in 2° del corpo di stato maggiore Ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore.	Tre ufficiali generali (uno dei quali avente rango di comandante di corpo d'armata), da designarsi annualmente dal Ministero.

mata di Roma.

Mod. A.
Regolamento sull'avanzamento
(*Atto* 171 del 1907)

N. 162 del calal.
(R. 1907)

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO A SCELTA

del (2) . . . . . .
(3) . . . . . .

che si trova compreso nel limite di anzianità indicato nella Circolare ministeriale N. . . del . . . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio del presente modello per ciascun colonnello o per ciascun ufficiale generale giudicato.

§ 2. — I motivi dell'esclusione dall'avanzamento o della sospensione del giudizio devono essere formulati in modo chiaro ed esplicito, a mente dei §§ 154 e 155 del regolamento sull'avanzamento.

§ 3. — È assolutamente indispensabile, per evitare reclami e contestazioni, che gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento, appongano la loro firma, nella seconda pagina del presente specchio.

§ 4. — A parità di voti prevale l'opinione favorevole alla sospensione del giudizio.

§ 5. — Lo specchio completato viene firmato dai membri della commissione proponente.

---

(1) Comando. — (2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale sul conto del quale si pronuncia il giudizio. — (3) Carica o comando tenuto dall'ufficiale.

Motivazione del voto di esclusione dall'avanzamento o di sospensione di giudizio.

Voti { *contrari n.* .....
favorevoli n. ...

Firma dell'ufficiale escluso dall'avanzamento per presa visione del giudizio che lo riguarda.

A . . . . . *li* . . . . . *19* . .

LA COMMISSIONE

Mod. A *bis*.
Regolamento sull'avanzamento
(*Atto* 171 del 1907)

N. 163 del catal.
(R. 1907).

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO

(2) . . . . . .

dei (3) . . . . . *del* (4) . . . . . .
appartenenti al . . suddetto (4). . . . . .
che si trovano compresi nei limiti di anzianità indicati nella Circolare ministeriale N. . . del . . . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Dev'essere compilato un distinto specchio, dalle commissioni proponenti, per ciascun grado e per ciascuna arma, corpo o personale cui appartengono gli ufficiali che trovansi nei limiti d'anzianità, indicati anno per anno dal Ministero con apposita circolare.

Gli ufficiali vi sono inscritti per ordine d'anzianità.

§ 2. — Negli specchi non vanno compresi i colonnelli del personale permanente dei distretti e del personale delle fortezze. Si compileranno però, per questi ufficiali, le proposte di avanzamento *nella riserva*.

§ 3. — In quei gradi e ruoli, nei quali l'avanzamento ha luogo parte ad anzianità e parte a scelta, si compila uno specchio di proposta per ciascun modo di avanzamento. Gli ufficiali che possono essere proposti per anzianità e per scelta debbono essere inscritti in entrambi gli specchi. Per quelli già inscritti per l'avanzamento ad anzianità od a scelta nell'anno precedente e che si ritengano ancora idonei non si compilano specchi di proposta d'avanzamento (§ 153 del regolamento).

§ 4. — Per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento ciò si deve far risultare in modo esplicito; e la motivazione della esclusione dovrà essere formulata in termini precisi indicando di quale dei requisiti richiesti dal § 137 del regolamento il candidato si è ritenuto mancante.

§ 5. — È assolutamente indispensabile, per evitare reclami e contestazioni, che gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento ad anzianità od a scelta, appongano la loro firma, per presa visione, nell'apposita colonna del presente specchio.

§ 6. — Nella colonna *Annotazioni* dello specchio si deve far cenno, se del caso:

a) dei risultati ottenuti nelle prove o negli esperimenti a cui l'ufficiale sia stato chiamato per l'avanzamento ad anzianità;

b) dei titoli già conseguiti dall'ufficiale per l'avanzamento a scelta;

c) se l'ufficiale si trova già inscritto sul quadro d'avanzamento (quando si tratti dell'applicazione del 1° comma del § 172); oppure sia stato escluso dall'avanzamento altre volte, indicandone il motivo;

d) della proposta pel passaggio dell'ufficiale nel personale dei distretti o delle fortezze (vedi disposizione n. 7 del fascicolo *Stato degli ufficiali*).

§ 7. — Lo specchio viene firmato, al termine delle inscrizioni, dai membri della commissione proponente.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

(1) Corpo, distretto, comando, direzione, ecc. — (2) *Ad anzianità* od *a scelta*. — (3) Grado degli ufficiali compresi nello specchio. — (4) Arma, corpo, ecc.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Pagina e colonna dell' *Annuario* del..... in cui si trova inscritto	DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale	GIUDIZIO in merito all'avanzamento a (1)	NUMERO dei voti	
					favorevoli	sfavorevoli
1	2	3	4	5	6	

(1) Ad anzianità o a scelta. — (2) N. § 6 delle *Avvertenze*.

MOTIVO DELLA NON IDONEITÀ	FIRME DEGLI UFFICIALI esclusi dall'avanzamento (1) . . . . . per presa visione del giudizio che li riguarda	*ANNOTAZIONI* (2)
7	8	9

A . . . . . *li* *190*

LA COMMISSIONE

Mod. A^ter
Regolamento sull'avanzamento
Atto 171 del 1907

N. 167 del catal.
(R. 1907)

(1) . . . . . .

ELENCO

dei (2) . . . . . *del* (3) . . . . . *appartenenti al . . suddett . .* (1) . . . . . *che si trovano compresi nei limiti di anzianità indicati nella circolare ministeriale N. . . del . . . . . e che dalla commissione proponente non furono inclusi negli specchi di proposte d'avanzamento.*

AVVERTENZE.

§ 1. — Dev'essere compilato un distinto specchio, per ciascuno grado e per ciascun'arma, corpo o personale, cui appartengono ufficiali che, pur trovandosi nei limiti di anzianità, indicati anno per anno dal Ministero con apposita circolare, non siano stati giudicati, in obbedienza alle prescrizioni contenute nei §§ 153 e 155 del regolamento sull'avanzamento.

§ 2. — Nell'apposita colonna dell'elenco devono essere chiaramento ed esplicitamente indicati i motivi per i quali la commissione non ha dovuto, o potuto pronunciarsi in merito alla idoneità all'avanzamento di ciascuno degli interessati.

§ 3. — A parità di voti prevale il giudizio favorevole alla sospensiva.

§ 3. — L'elenco viene firmato al termine delle inscrizioni, dai membri della commissione che lo ha compilato.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

(1) Corpo, distretto, comando, direzione, ecc. — (2) Grado degli ufficiali compresi nello specchio. — (3) Arma, corpo, ecc.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Pagina e colonna dell'*Annuario* del. . . . . in cui si trova inscritto	DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale	GIUDIZIO in merito all'avanzamento a (1). . . . .
1	2	3	4	5

(1) Ad anzianità od a scelta.

Numero dei voti con cui fu deliberata la sospensione del giudizio.		MOTIVO PER IL QUALE IL GIUDIZIO NON FU FORMULATO	*ANNOTAZIONI*
favorevoli	contrari		
6	7	8	9

A . . . . . B 190

LA COMMISSIONE

Mod. B.
Regolamento sull'avanzamento
(*Atto* 171 del 1907)

N. 464 del catal.
(R. 1907).

COMMISSIONE DI AVANZAMENTO

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI AVANZAMENTO

a (2) . . . . . .

dei (3) . . . . . *del* (4) . . . . . .

presi in esame dalla commissione sopraindicata per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per l'anno 19 . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente specchio di avanzamento viene compilato dalle commissioni di grado superiore per ciascun grado di ogni arma, corpo o personale.

Gli ufficiali vi sono inscritti per ordine di anzianità.

§ 2. — In quei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta, si compilano distinti specchi pei due modi d'avanzamento. Gli ufficiali che possono essere proposti per anzianità e per scelta debbono essere inscritti in entrambi gli specchi. In questi si includono anche i nomi degli ufficiali per i quali le commissioni proponenti non hanno formulato alcun giudizio, a mente del § 153 del regolamento sull'avanzamento, od hanno sospeso il giudizio a mente del § 155; ed infine quelli per i quali la commissione di grado superiore credesse a sua volta di sospendere il giudizio, a mente del § 167.

§ 3. — Per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento, o per i quali il giudizio è sospeso, devono essere chiaramente ed esplicitamente indicati i motivi dell'esclusione o della sospensione del giudizio.

§ 4. — A parità di voti prevale il giudizio favorevole alla sospensiva.

§ 5. — Per gli ufficiali dei bersaglieri, le commissioni di grado superiore si pronunciano, oltre che sulla loro idoneità all'avanzamento, anche sulla loro attitudine ad essere conservati, col grado superiore, nei bersaglieri.

§ 6. — Per l'ufficiale giudicato meritevole di avanzamento a scelta nei gradi e ruoli previsti agli art. 36 e 38 della legge sull'avanzamento si farà cenno, nello specchio, anche del titolo acquisito per tale avanzamento.

§ 7. — Per l'ufficiale proposto pel passaggio nel personale permanente dei distretti o nel personale delle fortezze, sarà notato sullo specchio il parere della commissione circa la proposta stessa.

§ 8. — Lo specchio viene firmato, al termine delle iscrizioni, dai membri della commissione proponente.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

---

(1) del . . . Corpo d'armata; o degli ufficiali di stato maggiore; o degli ufficiali del Ministero, degli ispettori, e del Comando generale dell'arma dei carabinieri reali, esclusi quelli di stato maggiore; o degli ufficiali delle colonie e comandati all'estero. — (2) Se *ad anzianità* o *a scelta*. — (3) Grado degli ufficiali compresi nello specchio. — (4) Arma, corpo, ecc.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale	GIUDIZIO in merito all'avanzamento a (1) . . . . . (*idoneo* o *non idoneo* o *giudizio sospeso*)	NUMERO dei vo	
				favorevoli	
1	2	3	4	5	6

(1) Anzianità od a scelta.

MOTIVO DELLA NON IDONEITÀ	MOTIVO DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
7	8

A . . . . . li . . . . . 190 . .

LA COMMISSIONE

N. **172**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio del casermaggio.** — 25 settembre.

A datare dal 1° ottobre 1907 l'attuale magazzino presidiario del casermaggio di Vercelli è tramutato in magazzino succursale del casermaggio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **173**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spesa relativa ai nastri, nastrini e cordoncini per le decorazioni dei militari di truppa.** — 25 settembre.

A complemento delle disposizioni emanate con l'*Atto* 211 del 1906, il Ministero determina che la spesa per l'acquisto dei nastrini e dei cordoncini riguardanti le decorazioni dei militari di truppa e quella per l'attaccatura dei medesimi sulle giubbe e sui cappotti, per le truppe che ne sono provviste, sieno poste a carico della massa generale dei corpi, cui i militari stessi sono effettivi.

Egualmente va imputata alla massa generale la spesa per la rinnovazione dei nastri delle decorazioni dei militari predetti.

I nastrini ed i cordoncini debbono essere acquistati dal commercio in quantità limitata ai bisogni di un solo anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **174**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni relative ai macchinisti ed ai fuochisti per la brigata lagunari.** — (Con una tavola di disegno) (1). — 26 settembre.

Allo scopo di provvedere al reclutamento dei macchinisti e dei fuochisti occorrenti per il servizio dei trasporti militari, affidato alla brigata lagunari, si dispone quanto segue:

1. I macchinisti, ed i fuochisti della brigata lagunari sono nominati in seguito a concorso, per esami, fra i militari di truppa in servizio appartenenti a tutti i corpi del R. esercito, che soddisfacciano alle condizioni appresso indicate.

Qualora non si giunga a trovare fra questi il numero di macchinisti e fuochisti occorrenti, l'ora detto concorso verrà esteso anche ai militari di truppa in congedo, sia del R. esercito, che della R. marina, avvertendo che se sottufficiali, non potranno essere riammessi in servizio che come caporali maggiori.

I caporali e caporali maggiori riammessi in servizio come macchinisti, non potranno essere promossi sergenti, anche se provenienti da sottufficiali che abbiano rinunciato al grado per

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

ottenere la riammissione, se non dopo sei mesi di servizio, e i i soldati, se non dopo 12 mesi (compresi 6 mesi da caporale), dalla data della riammissione, non dovendosi computare, agli effetti dell'avanzamento, il servizio prestato prima del loro congedamento.

2. Per essere ammessi al concorso, di cui al precenente n. 1, oltre agli altri requisiti di età e d'idoneità fisica che di volta in volta saranno stabiliti,

gli aspiranti macchinisti dovranno possedere uno dei due titoli qui sotto indicati per ordine di precedenza:

A) la patente di macchinista in 1ª od in 2ª, della quale è cenno negli articoli 207 e 208 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice della marina mercantile;

B) essere stati dichiarati fuochisti autorizzati da una delle capitanerie di porto del Regno, in base alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 11 aprile 1886, n. 3781 (serie 3ª), che modifica il codice suindicato, e nell'articolo 6 della circolare del Ministero della marina n. 2344 in data 19 maggio 1886 relativo alla legge stessa;

e gli aspiranti fuochisti, oltre a non appartenere alla categoria dei sottufficiali, dovranno avere uno dei seguenti titoli:

a) la patente di conduttore di caldaie a vapore, a senso del prescritto dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1888 sulla pubblica sicurezza, e dal regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto n. 290 in data 27 giugno 1897.

b) essere stati sottocapi fuochisti o fuochisti scelti, artefici o comuni, nella R. marina.

c) il certificato d'idoneità alle funzioni di macchinista conduttore di locomotive in servizio militare (allegato *D* all'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti).

3. Gli aspiranti macchinisti e fuochisti, i cui titoli saranno riconosciuti validi, verranno sottoposti ad un esame teorico-pratico, di cui saranno stabiliti i programmi al momento in cui verrà bandito il concorso.

4. I militari aspiranti all'impiego di macchinisti, superati gli esami, saranno nominati macchinisti, e, qualora non fossero sottufficiali, conseguiranno il grado di sergente a mano a mano che raggiungeranno il minimo di 12 mesi di servizio militare (di cui almeno 6 come caporali), richiesto dall'art. 3 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. eser-

cito, tenuto conto della disposizione di cui al n. 1, che stabilisce non debba computarsi agli effetti dell'avanzamento il servizio prestato prima della riammissione.

5. I militari aspiranti all'impiego di fuochisti, superati gli esami, saranno nominati fuochisti, e, qualora non fossero caporali, conseguiranno tale grado di mano in mano che avranno compiuto sei mesi di servizio effettivo alle armi.

Essi potranno al massimo raggiungere il grado di caporale maggiore.

I medesimi però, qualora conseguano il titolo di cui alla lettera *b*) del n. 2, potranno essere ammessi al concorso per macchinisti, e, nel caso siano nominati tali, saranno loro applicate le norme stabilite per detti militari.

6. Fra due, o più concorrenti, che abbiano uguali titoli od abbiano riportato lo stesso punto di classificazione negli esami teorici-pratici, di cui al precedente n. 4, sarà data la precedenza a quelli che comprovino, con validi documenti, di aver già navigato in qualità di macchinista o di fuochista a bordo di piroscafi.

7. Tanto i macchinisti, quanto i fuochisti, che provengano dal congedo, e che non siano mai stati sotto le armi, dovranno compiere anzitutto un corso di istruzione militare della durata di due mesi.

8. I fuochisti assumeranno la ferma di anni cinque, prescritta dal 1° capoverso dell'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 e modificato dalla legge 28 giugno 1891, n. 315.

9. L'avanzamento dei caporali fuochisti al grado di caporale maggiore sarà regolato in base ai §§ 30 e 31 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento sopra menzionato.

10. Ai sottufficiali macchinisti è applicabile la legge 19 luglio 1906, n. 372.

11. I caporali e caporali maggiori fuochisti, dopo compiuti i primi cinque anni di servizio, potranno essere ammessi senza restrizione di numero, a tre rafferme triennali con premio.

Ultimata la terza rafferma, essi potranno essere trattenuti alle armi, col trattamento previsto dalle disposizioni in vigore, fino a che, per condotta, per capacità e per qualità fisiche ed intellettuali, saranno riconosciuti idonei a disimpegnare il servizio di fuochista.

12. Tanto i macchinisti, quanto i fuochisti militari, avranno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio, dopo aver compiuto venti anni di servizio ed aver raggiunto quarantadue anni di età, giusta il prescritto dall'articolo 9 del testo

unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

13. Ai macchinisti e fuochisti militari verrà corrisposto uno speciale soprassoldo giornaliero di servizio nella misura appresso indicata:

MACCHINISTI.

pel maresciallo di reggimento e di brigata . .	L. 2,50
pel maresciallo di compagnia	» 2,25
pel sergente maggiore e sergente.	» 2,00
pel caporale e soldato.	» 1,75

FUOCHISTI.

pei caporali maggiori e caporali con 20 anni di servizio	L. 2,00
pei caporali maggiori e caporali con 12 anni di servizio	» 1,75
pei caporali maggiori e caporali con 6 anni di servizio	» 1,50
pei caporali maggiori e caporali con meno di 6 anni di servizio	» 1,25
pei soldati	» 1,00

14. I macchinisti verranno impiegati come conduttori delle macchine di bordo dei rimorchiatori della brigata, e saranno altresì incaricati della loro regolare manutenzione e degli occorrenti lavori di riparazione, sia a bordo, che in officina.

15. I fuochisti saranno impiegati quali coadiuvatori dei macchinisti sia a bordo, che nei lavori di riparazione alle macchine dei rimorchiatori.

16. Le mancanze commesse dai macchinisti e fuochisti militari in linea disciplinare saranno punite con le norme dei regolamenti militari; quelle commesse in servizio di macchinista e fuochista, con multe, o sospensioni dello speciale soprassoldo, oltre le punizioni disciplinari, che fossero ravvisate convenienti.

17. Sono adottati pei macchinisti e fuochisti della brigata lagunari i tre distintivi sotto indicati:

a) Elica a tre palette ricamate in oro su panno nero, pei sottufficiali macchinisti;

b) Elica a tre palette ricamate in lana rossa su panno nero, pei soldati e caporali macchinisti;

c) Elica a due palette ricamate in lana rossa su panno nero, pei soldati e caporali fuochisti.

Tali distintivi saranno portati cuciti sulla manica sinistra della giubba di panno e del cappotto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **175.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Località disagiate.** — 27 settembre.

Alle località da considerarsi *disagiate*, indicate nell'*Atto* 95 del corrente anno, nelle quali i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dal n. 20, lett. *a*) e *b*), dello Specchio III delle indennità eventuali sono raddoppiati pei sottufficiali guarda batterie nei forti, guarda forti, guarda magazzini, guarda colombaie, guarda stazioni e guarda mine in servizio isolato, sono aggiunte le seguenti, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

DIVISIONE MILITARE DI CUNEO.

Sampeyre . . . . . — Sbarramento.

DIVISIONE MILITARE DI PIACENZA.

San Rocco al Porto. — Batteria.

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Praglia . . . . . — Magazzini dell'ex convento.

DIVISIONE MILITARE DI LIVORNO.

Spezia . . . . . — Batterie Bramapane e MonteAlbano.

DIVISIONE MILITARE DI CAGLIARI.

Palau. . . . . — Magazzino di mobilitazione.

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Messina . . . . . — Batterie Antenna mare e Puntal Ferraro.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 ottobre.

SETTEMBRE 2. — R. decreto n. 650 col quale la sede del distretto militare di Udine è trasferita a Sacile, *pag.* 605.
OTTOBRE 10. — Diritti di segreteria su contratti stipulati dai corpi per le provviste dei viveri, *pag.* 606.
» 11. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, *pag.* 607

Atto N. **176**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 650 col quale la sede del distretto militare di Udine è trasferita a Sacile**. — 2 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto n. 56 del 22 febbraio 1906 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare;

Visto il Nostro decreto n. 510 dell'11 luglio 1907 che modifica il precedente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede dell'attuale distretto militare di Udine è trasferita da Udine in Sacile. Tale distretto nella sua nuova sede continuerà ad avere giurisdizione sulla intera provincia di Udine.

Art. 2.

In conseguenza di quanto è disposto nel precedente art. 1, nella tabella n. 1, annessa al Nostro decreto n. 56 del 22 febbraio

ERRATA-CORRIGE.

Atto 82, pag. 304. — Nel comma 4° —, *in luogo di*: « Dal 6 al 20 », *sostituire*: « Dal 1° al 20 ».

1906, sopra menzionato, nella colonna intestata « Distretti militari » e in corrispondenza della « divisione militare di Bologna (11ª) », *invece di:* « Udine », *sostituire:* Sacile ».

Art. 3.

Il ministro della guerra determinerà la data a partire dalla quale avranno vigore le disposizioni contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 2 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Per la facoltà accordata dall'art. 3 del R. decreto sopra riportato, il trasferimento a Sacile del distretto militare di Udine dovrà considerarsi avvenuto, agli effetti amministrativi, sotto la data del 1° luglio corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **177**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Diritti di segreteria su contratti stipulati dai corpi per le provviste di viveri**. — 10 ottobre.

Il Ministero delle finanze ha notato che alcuni corpi domandano agli uffici del registro l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria sui contratti stipulati per le provviste di viveri, anche se il loro importo superi le lire 4000, basandosi sulla normale n. 86 del Bollettino demaniale per l'anno 1879, secondo la quale i contratti per i viveri, stipulati colla formula allora in vigore, si consideravano come convenzioni private e quindi non soggetti a diritti di segreteria.

Il paragrafo 407 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti, per le contrattazioni relative alla provvista dei viveri ammette l'uso delle semplici scritture private unicamente pei presidi costituiti da un distaccamento comandato da un solo ufficiale o quando l'importo presunto non superi le lire

quattromila, e prescrive, per gli altri casi, l'uso dei mod. 38 o 39, i quali come risulta anche dall'avvertenza appiedi di essi, hanno la forma di atto pubblico, e quindi i contratti stipulati in base ad essi sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.

Si avvertono i corpi che le prescrizioni da applicarsi sono esclusivamente quelle dell'istruzione sui contratti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **178.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego.** — 11 ottobre.

La legge 19 luglio 1907, n. 515, sulla riforma dell'ordinamento organico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, ha sostituito la classe degli *aiutanti postali-telegrafici*, indicata nello specchio *B* della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego (13 luglio 1903), con quella degli *ufficiali d'ordine.*

Per opportuna norma delle autorità militari interessate si avverte pertanto che, d'ora innanzi, per la dispensa dalla chiamata alle armi tale qualifica sarà apposta sui modelli 5, in luogo di quella di aiutante postale-telegrafico stata abolita.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre.

OTTOBRE 2. — Norme e programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 609.

» 18. — Adozione della borsa di cinturino con guaina, per vanghetta, per bersaglieri ciclisti e della borsa di cinturino con guaina, per piccozzino, per bersaglieri ciclisti, *pag.* 612.

» 22. — Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di maniscalchi, *pag.* 612.

» 24. — Modificazioni al regolamento per il personale famigliare degli istituti militari, *pag.* 612.

» 25. — Somministrazione di medicinali ai comandi del corpo della R. guardia di finanza, agli ufficiali e ai sottufficiali ammogliati del corpo stesso e ai sottufficiali ammogliati della R. marina, *pag.* 614.

——— Decisioni di massima, *pag.* 614

Atto N. **179**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra**. — 2 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 431, per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 384, di riordinamento della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali;

Sulla proposta del sottosegretario di Stato:

DECRETA:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme ed il seguente programma dell'esame di concorso per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

È abrogato il decreto ministeriale 9 ottobre 1906 (*Atto* 244).

Norme e programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

§ 1. L'esame è per concorso. Il numero dei posti messi a concorso, il tempo in cui questo avrà luogo e il termine per

la presentazione delle domande per l'ammissione ad esso, saranno determinati con ordine del giorno.

§ 2. Al concorso potranno prendere parte gli applicati di 1ª classe dell'amministrazione centrale della guerra, i quali, entro il termine prescritto, ne abbiano fatto domanda.

§ 3. La commissione esaminatrice sarà composta di:

un direttore capo di divisione — *presidente*,
un capo sezione — *commissario*,
un archivista capo — *commissario*,
un vicesegretario — *segretario*,

quest'ultimo avrà voto consultivo, ma non deliberativo.

§ 4. Gli esami si comporranno di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte consisteranno:

1° nello svolgimento di un tema d'indole generale, in lingua italiana;

2° nel fare un progetto di titolario degli atti di un servizio di nuova istituzione attinente all'amministrazione militare, sulla indicazione data dalla commissione delle materie di questo servizio.

I temi per le due prove scritte saranno proposti, discussi e deliberati dalla commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) statuto del Regno;

b) circoscrizione amministrativa, giudiziaria e militare;

c) attribuzioni dei vari Ministeri — uffici che ne dipendono — organi consultivi e di controllo;

d) scompartimento dei servizi del Ministero della guerra — servizio di protocollo e di archivio — franchigia postale e telegrafica.

§ 5. Durante le prove in iscritto saranno sempre presenti nella sala almeno due membri della commissione.

§ 6. Quel candidato che durante le prove in iscritto, avrà in qualsiasi guisa, compromesso, a giudizio della commissione, la sincerità degli esami, sarà escluso dall'esame, salve le misure disciplinari che il Ministero crederà di prendere.

§ 7. Durante gli esami in iscritto non è permesso ai candidati di consultare libri o scritture; facendolo, incorrerebbero nella detta esclusione.

§ 8. Ogni candidato firmerà il proprio lavoro e lo consegnerà ad uno dei commissari presenti nella sala, il quale, alla pre-

senza del candidato, vi annoterà l'ora in cui il lavoro gli fu rimesso e vi apporrà la propria firma.

§ 9. La durata delle prove scritte sarà determinata dalla commissione, e quella della prova orale sarà di venti minuti, salva la facoltà del presidente di prolungarla per quel candidato per il quale la commissione non abbia potuto formarsi esatto giudizio nel tempo stabilito.

§ 10. Per ogni singola prova si farà una votazione in forma palese, nella quale ciascun commissario disporrà di venti punti. Il punto di ciascun candidato in ogni prova sarà il risultato della media dei punti assegnatigli da ciascun commissario.

§ 11. Per tener conto delle prove di perizia, assiduità, zelo e condotta in genere, date dal candidato, verrà comunicato alla commissione esaminatrice il punto di merito complessivo, che, in base ad apposite note caratteristiche preparate dai capi di servizio, col concorso dei rispettivi capi di divisione e capi sezione, sarà stato in tempo debito assegnato a ciascun candidato dalla commissione di cui all'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 431, per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra.

§ 12. La media finale di ciascun candidato sarà il risultato della media dei singoli punti riportati da esso in ciascuna prova.

§ 13. La commissione esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati in ordine decrescente di merito, indicando la media finale conseguita da ciascuno di essi ed i singoli punti che l'hanno determinata.

§ 14. Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati che, avendo conseguito per ciascuna prova un punto non inferiore ai $^{15}/_{20}$ ed una media finale non inferiore ai $^{16}/_{20}$, siano primi classificati fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 2 ottobre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **180**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della borsa di cinturino con guaina, per vanghetta, per bersaglieri ciclisti e della borsa di cinturino con guaina, per piccozzino, per bersaglieri ciclisti**. — (Con una tavola di disegno) (1). — 18 ottobre.

Sono adottate per i bersaglieri ciclisti:

La borsa di cinturino con guaina, per vanghetta;

La borsa di cinturino con guaina, per piccozzino.

L'arsenale di costruzione di Torino distribuirà, a ciascuno dei reggimenti stessi, un campione dei materiali adottati, nonchè una serie di 46 borse per vanghetta e 25 borse per piccozzino.

Per adattare le guaine regolamentari dei predetti strumenti alle borse di nuova adozione, vennero apportate lievi modificazioni alle guaine medesime. Tali modificazioni saranno effettuate dai reggimenti bersaglieri secondo i modelli che riceveranno dal predetto arsenale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **181**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia**. — 22 ottobre.

All'*Atto* 57 del 1906 è apportata la seguente modificazione:

Al secondo comma del n. 12, *dopo la parola*: alpini, *aggiungere*: e del genio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **182**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento per il personale familiare degli istituti militari**. — 24 ottobre.

Al regolamento sovraricordato, inserto al n. 14 del fascicolo 21 della Raccolta (bozze di stampa), dovranno apportarsi le seguenti aggiunte e varianti, le quali avranno effetto dal 1° luglio scorso:

§ 8. Elevare da lire 300 a lire 480 la paga iniziale indicata per i famigli e da lire 600 a lire 800 quella indicata per i cuochi.

---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa

§ 10. Elevare da lire 1200 a lire 1400 la paga massima indicata per i capi famigli e per i cuochi e da lire 800 a lire 1000 quella per i famigli semplici.

§ 14 (4ª riga) *cancellare le parole*: « se la malattia » sino alla fine del periodo *e sostituirvi*: « se la malattia è prodotta da causa diversa, il famiglio ha diritto a 30 giorni di paga e vitto; e qualora la malattia si protragga per un tempo superiore a tale limite, è in facoltà del comandante dell'istituto di prorogare la concessione per altri due mesi, ridotta però alla metà paga (compreso il vitto) ».

§ 37. Elevare nella seguente misura i sussidi mensili continuativi per i famigli della scuola e dei collegi militari licenziati per riduzione di personale o per menomata attitudine:

a) fino a 20 anni di servizio, lire 30;

b) da oltre 30 fino a 40 anni di servizio, lire 35;

c) oltre 40 anni di servizio, lire 40.

Sostituire il seguente quadro organico del personale familiare degli istituti a quello che fa seguito al regolamento sovra indicato (Allegato A).

QUALIFICA E PAGA	Accademia	Scuola	Collegio di Napoli	Collegio di Roma
Capi famigli . di 1ª classe a L. 1200	1	2	1	1
» 2ª » » 1000	1	3		
Famigli . . . » 1ª » » 780	2	4	2	2
» 2ª » » 720	3	6	2	2
» 3ª » » 660	4	8	3	3
» 4ª » » 600	6	18	4	4
» 5ª » » 540	10	40	5	6
» 6ª » » 480	8	31	3	4
Cuochi — Paga iniziale normale L. 800	2	3	2	2
TOTALI . .	37	145	22	24

A tutto il personale è inoltre accordato il vitto in natura od in contanti, calcolato, in quest'ultimo caso, in ragione di lire 20 mensili.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **183**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali ai comandi del corpo della R. guardia di finanza, agli ufficiali e ai sottufficiali ammogliati del corpo stesso e ai sottufficiali ammogliati della R. marina**. — 24 ottobre.

La facoltà di prelevare medicinali a pagamento dalle farmacie militari, sotto la rigorosa osservanza delle norme contenute nel regolamento d'amministrazione, e nel fascicolo 24 (Disposizione 17) della Raccolta (bozze di stampa), è estesa anche ai comandi del corpo della R. guardia di finanza per i rispettivi stabilimenti di cura, nonchè agli ufficiali del corpo stesso e ai sottufficiali ammogliati. Dell'importo di tali somministrazioni sarà chiesto rimborso dagli ospedali militari principali, comprendendolo nel *Riepilogo valutativo* mod. 777, di cui al § 2660 regolamento d'amministrazione.

Facoltà analoga a quella suindicata è estesa pure ai sottufficiali ammogliati della R. marina.

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Ufficiali comandati agli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione. — Con la decisione di massima n. 16 del 1900 (disposizione n. 180 del fascicolo n. 2 della Raccolta — bozze di stampa) il Ministero rammentò che gli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione sono da compiersi nei servizi ordinari o nell'occasione di qualche esercitazione di marcia; che per conseguenza non devono corrispondersi indennità di viaggio agli ufficiali che eseguono tali esperimenti.

Il Ministero conferma tale prescrizione e dispone che, quando non sia possibile di usufruire per quello scopo dei servizi ordinari o delle esercitazioni di marcia, gli esperimenti in parola si eseguano nell'interno dei limiti del presidio. (*Div. conti degli assegni*).

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 ottobre.

OTTOBRE 30. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 615.

Atto N. **184.** — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo.** — 30 ottobre.

(Sostituisce l'*Atto* 214 del 1902, modificato dagli *Atti* 243 del 1902, 27 del 1903, 162 del 1904 e 263 del 1906. — Disposizione n. 14 del fascicolo n. 4 della *Raccolta* — bozze di stampa).

1. Possono concorrere all'avanzamento gli ufficiali in congedo i quali siano stati dichiarati idonei all'avanzamento stesso dalle commissioni d'avanzamento di grado superiore.

Il giudizio delle commissioni superiori d'avanzamento è formato tenendo conto:

a) delle note caratteristiche e del parere espresso dalla commissione compilatrice delle proposte d'avanzamento;

b) del parere espresso dalle autorità militari superiori;

c) dei risultati degli esami od esperimenti, quando questi siano prescritti.

L'esito favorevole di tali prove, essendo uno soltanto degli elementi essenziali del giudizio delle commissioni superiori di avanzamento, non può mai costituire un titolo di per sè solo alla promozione.

2. Giusta il disposto del § 207 del regolamento per l'avanzamento il Ministero farà conoscere in principio di ogni anno, con circolare inserta nel *giornale militare*, entro quali limiti di anzianità per ciascuna categoria di ufficiali in congedo e per ciascun ruolo e grado, devono essere compilate le proposte di avanzamento e la data per la quale tali proposte debbono essergli trasmesse.

Ufficiali di complemento e di milizia territoriale.

(eccettuati quelli dei carabinieri reali, e dei corpi sanitario e veterinario) (1).

3. A senso del § 204 del regolamento sull'avanzamento, la idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale si accerta:

(1) Per gli ufficiali dei carabinieri reali, dei corpi sanitario e veterinario, vedi n. 27 e seguenti.

a) per gli ufficiali dell'arma di fanteria, e dei corpi di commissariato e contabile mediante esami:

b) per gli ufficiali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio e per quelli di fanteria, commissari e contabili qualificati *mediocri* o *cattivi* nelle rispettive note caratteristiche, mediante esperimenti.

4. Dalle suddette prove sono dispensati a senso del § 205 del regolamento sull'avanzamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale:

a) che già si trovino iscritti nel quadro di avanzamento;

b) che provengano dal servizio attivo permanente, essendone stati dispensati nel quadriennio scadente al 30 settembre dell'anno in cui si compilano le proposte d'avanzamento ed abbiano riportato, durante il servizio stesso, la dichiarazione di idoneità all'avanzamento;

c) che in seguito a servizio prestato (escluso quello di 1ª nomina), anche senza assegni, nel biennio scadente al 30 settembre dell'anno in cui si compilano le proposte d'avanzamento, siano stati giudicati idonei all'avanzamento dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche;

d) che abbiano riportato la classificazione di *ottimo* nei corsi d'istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero, e frequentati nel biennio di cui al comma precedente.

5. Per essere valido agli effetti dell'avanzamento, il servizio di cui al comma *c*) del precedente n. 4 dovrà essere della durata continuativa di almeno giorni 15.

Quando, però, l'ufficiale prenda parte all'*intero svolgimento* di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali (1), questo servizio sarà valido agli effetti suindicati anche se di durata minore di quella anzidetta. Per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tale servizio dovrà essere di massima prestato presso un corpo o riparto di truppa. Sarà però considerato come valido agli effetti dell'avanzamento anche il servizio prestato da ufficiali di qualunque arma o corpo coi nuclei automobilisti per tutta la durata di una delle grandi esercitazioni annuali.

6. I corpi ai quali sono effettivi gli ufficiali in congedo compresi nei limiti di anzianità stabiliti dalla circolare indicata al n. 2, appena ricevuta la partecipazione di cui al successivo n. 44, disporranno perchè siano invitati gli ufficiali stessi a sostenere le prove di cui al presente *Atto*, meno naturalmente, quelli pei

(1) Grandi manovre, manovre di campagna, scuole di tiro, esercitazioni d'avanscoperta, ecc.

quali non debbono essere compilati specchi di avanzamento, giusta il disposto del successivo n. 42, e quelli che hanno titolo a dispensa dalle prove stesse.

Detti inviti saranno fatti per lettera, conforme ai mod. 1 o 2 (a seconda che trattisi rispettivamente di ufficiali da sottoporsi ad esami ovvero ad esperimenti) seguendo nella trasmissione le norme stabilite dall'*Atto* 78 del 1902 (1), ed avendo cura di ritirarne sempre ricevuta dall'interessato, o da persona che si incarichi del recapito.

7. Gli ufficiali interessati dovranno rilasciare esplicita dichiarazione scritta di adesione o di rinuncia (mod. 3).

Le dichiarazioni di adesione per gli ufficiali di cui al n. 3 comma *b*) del presente *Atto*, dovranno dai corpi essere trasmesse al Ministero, *direttamente*, almeno un mese prima del tempo in cui gli ufficiali stessi intendono d'iniziare l'esperimento.

I corpi indicati al precedente n. 6 trasmetteranno quindi ai rispettivi distretti di residenza un elenco contenente l'indicazione del nome e cognome degli ufficiali che hanno rilasciato dichiarazione di adesione a sostenere le prove.

8. Per gli ufficiali i quali, trovandosi in eccezionali circostanze, *debitamente accertate*, non abbiano potuto compiere lo esperimento od esame nei termini prescritti dai n. 14 e 23 ed a cui potesse spettare la promozione prima che sia compilato il quadro d'avanzamento dell'anno successivo, i comandanti di corpo d'armata faranno, volta per volta, le proposte che crederanno del caso circa la loro chiamata agli esami od esperimenti e la convocazione delle commissioni relative.

9. S'intendono esclusi definitivamente dall'avanzamento, a senso del § 191 del regolamento sull'avanzamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che per due volte consecutive, *e nell'arma, o corpo e categoria cui appartengono*, non siano stati inscritti nel quadro d'avanzamento, o per ragioni di condotta, o perchè dichiarati non idonei alle prove, o perchè abbiano per due volte rinunziato all'avanzamento, ovvero siano stati dichiarati non idonei alla prova in una volta ed abbiano rinunziato all'avanzamento in un'altra.

La rinunzia alle prove equivale alla rinunzia all'avanzamento.

Della rinunzia sarà presa nota sulle carte personali degli ufficiali.

10. Gli ufficiali che, per essere indisponibili, o residenti all'estero, o per trovarsi nel caso eccezionale indicato al n. 8,

(1) Disposizione n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (bozze di stampa).

non possono concorrere all'avanzamento, non debbono essere considerati come rinunciatarii agli effetti del precedente numero, essendo per essi differita soltanto la prova dell'idoneità.

Nella Colonia Eritrea e nei paesi ove siano corpi di truppe italiane e la possibilità di ivi sostenere le prove prescritte, il Ministero si riserva di dare, volta per volta, le disposizioni opportune, su proposta dei comandi, depositi, ecc., cui gli ufficiali interessati sono effettivi.

11. Gli ufficiali che non avranno rilasciato la dichiarazione di adesione di cui al n. 7, ovvero, avendola rilasciata, non si presentassero alle prove, saranno considerati come se avessero rinunziato all'avanzamento, salvo il caso d'infermità comprovata.

12. In base alle prescrizioni del § 210 del regolamento sull'avanzamento, le commissioni d'avanzamento non dovranno pronunciarsi sull'idoneità degli ufficiali già dati in nota dal Ministero come *esclusi difinitivamente* dall'avanzamento stesso.

Questi ufficiali potranno però riacquistare diritto a concorrere all'avanzamento, quando provino all'autorità militare da cui dipendono, che tutte le rinuncie precedenti, oppure tutte meno una, avvennero per infermità, accertata mediante certificato medico *debitamente legalizzato*.

In tal caso essi potranno venire ammessi alle prove di cui nel presente *Atto*, oppure a far valere i titoli alla dispensa dalle prove stesse.

13. In relazione al disposto dell'art. 47 della legge per l'avanzamento, sono esclusi dagli esami od esperimenti i tenenti di complemento non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente.

I tenenti stessi dovranno, però, essere posti in avvertenza dai corpi cui sono effettivi, *non appena la loro classe sia passata nella milizia territoriale*, che essi, per l'art. 15 della legge per l'avanzamento, possono chiedere l'inscrizione nei ruoli della detta milizia, senza attendere il 40° anno di età, e quindi, se riconosciuti idonei all'avanzamento nelle prove che potranno sostenere dopo la inscrizione medesima, essere promossi capitani nella milizia stessa insieme ai tenenti di pari anzianità.

Esami.

14. Gli esami di cui al precedente n. 3, lettera *a*), dovranno aver luogo nel mese di ottobre di ciascun anno, e ad essi saranno ammessi gli ufficiali dell'arma di fanteria e dei corpi di commissariato e contabile compresi nei limiti di anzianità di

cui al n. 2 del presente *Atto*, *esclusi quelli classificati mediocri o cattivi nelle rispettive note caratteristiche*, pei quali provvede il successivo n. 22.

15. I comandanti di corpo d'armata, tenute presenti le esigenze dei vari servizi, stabiliranno in quali giorni e presso quali corpi dovranno aver luogo gli esami stessi, e ripartiranno gli ufficiali stati ammessi agli esami, dando le necessarie disposizioni per la composizione e per la sede delle commissioni esaminatrici.

16. Gli esami consisteranno nello svolgimento dei programmi che fanno seguito al presente *Atto*. L'esame teorico avrà la durata da mezz'ora a tre quarti d'ora.

17. Le commissioni saranno composte:

per gli ufficiali superiori: di un maggiore generale, presidente, e di due colonnelli o di un colonnello e di un tenente colonnello, membri;

per i capitani: di un comandante di reggimento o di distretto, presidente, e di due ufficiali superiori, membri:

per i subalterni: di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani, membri.

18. Le commissioni esaminatrici prenderanno conoscenza, prima degli esami, delle carte personali di ciascun ufficiale, le quali dovranno essere loro trasmesse dalle autorità che le hanno in consegna.

19. Qualora dette commissioni non potessero essere costituite come sopra è detto, specialmente per gli ufficiali commissari e contabili, i comandanti di corpo d'armata provvederanno nel modo più conveniente, prendendo gli opportuni accordi coi comandanti dei corpi d'armata vicini.

20. Per ogni ufficiale che si presenterà all'esame, sarà compilato apposito verbale, in cui verrà indicato il risultato della votazione sulla sua idoneità all' avanzamento, eseguita nel modo prescritto dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'avanzamento.

Ultimati gli esami, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè dei risultati delle prove sia data *immediata* comunicazione alle autorità presso cui, giusta il n. 81 della *istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, sono conservate le carte personali degli ufficiali esaminati.

21. Gli ufficiali che si presentano agli esami hanno diritto agli assegni stabiliti dal § 116 del regolamento sulle indennità eventuali.

Esperimenti.

22. Gli esperimenti di cui è cenno al precedente n. 3, lettera *b*), debbono essere sostenuti dagli ufficiali di cavalleria,

artiglieria e genio che non hanno prestato servizio nel biennio indicato al n. 4, comma *c*), ovvero, avendolo prestato, non vi hanno riportato la voluta dichiarazione di idoneità, e quelli dell'arma di fanteria e dei corpi di commissariato e contabile giudicati *mediocri o cattivi* nelle rispettive note caratteristiche.

23. Questi esperimenti, che consistono in un servizio della durata stabilita dal n. 5, debbono essere sostenuti prima della fine del mese di ottobre dell'anno in cui si compilano le proposte di avanzamento.

24. In questi esperimenti gli ufficiali debbono essenzialmente dare prova di sapere disimpegnare bene le attribuzioni del grado cui aspirano.

25. L'idoneità di questi ufficiali deve risultare dalle note caratteristiche che, al termine del servizio, debbono essere compilate a senso del n. 20 dell'*Atto* 78 del 1902 (1).

Corsi preparatori.

26. Gli ufficiali che, allo scopo di meglio prepararsi all'esame od all'esperimento, desiderassero frequentare, senza diritto ad alcun assegno, un corso preparatorio presso un corpo od ufficio, potranno farne domanda, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo con la maggiore larghezza possibile, purchè non vi si oppongano esigenze di servizio.

Questi corsi preparatori, pei quali non son fissati nè durata, nè programmi di istruzione, nè norme disciplinari ben determinate, costituendo un'agevolazione, libera nel tempo e nel modo, concessa all'ufficiale per prepararsi agli esami o agli esperimenti, non possono dar luogo a titoli eventuali all'avanzamento, qualunque sia il profitto tratto dall'ufficiale; *e quindi in seguito ad essi non vengono compilate note caratteristiche.*

Ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva

(di tutte le armi e di tutti i corpi)

E

Ufficiali di complemento e di milizia territoriale

(dei carabinieri reali, medici e veterinari).

27. Conformemente a quanto è disposto dal seguente n. 31, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, in relazione alle indicazioni contenute nella circolare di cui al n. 2

(1) Disposizione n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (bozze di stampa).

del presente *Atto*, siano compilati gli specchi di proposte d'avanzamento, e gli specchi d'avanzamento per gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi e per gli ufficiali dei carabinieri reali, medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale, compresi nei limiti di anzianità indicati nella circolare ora detta, residenti nel territorio di loro giurisdizione, pei quali ufficiali non occorrono esami od esperimenti per essere inscritti sui rispettivi quadri d'avanzamento

28. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali delle suddette categorie, armi e corpi, che per due volte consecutive non vennero inscritti nel quadro d'avanzamento, sia perchè giudicati non idonei, sia per rinunzia volontaria non motivata da infermità comprovata.

Pei sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario militare provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi e corpi a mente del 2° comma dell'art. 12 della legge sull'avanzamento, non si terrà alcun conto delle esclusioni dall'avanzamento da essi subite precedentemente al loro passaggio nei corpi sanitario e veterinario suddetti.

29. Nel dare il proprio giudizio sugli ufficiali di riserva, le commissioni di avanzamento non debbono fondarsi esclusivamente sulle note caratteristiche, che per taluno di essi possono risalire ad una data troppo remota, ma anche sulla conoscenza personale degli ufficiali stessi o sulle informazioni che sul conto dei medesimi possono essere loro fornite dalle autorità competenti.

30. Nel calcolo del tempo prescritto dall'art. 19 della legge sull'avanzamento per la promozione degli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva, si dovrà computare come anno intiero la permanenza nel grado, maggiore di 6 mesi.

Disposizioni comuni.

Proposte d'avanzamento.

31. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, in relazione alle indicazioni di tempo contenute nella circolare di cui al n. 2, siano compilate le *proposte d'avanzamento* di cui all'articolo 30 della legge per l'avanzamento e § 206 del relativo regolamento, le quali proposte dovranno essere fatte, conformemente al regolamento stesso, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche dei corpi, uffici, comandi, presso cui trovansi conservate le carte personali dei singoli ufficiali.

Conseguentemente le proposte d'avanzamento saranno fatte:

a) per i maggiori generali, dal comandante del corpo di armata nel cui territorio l'ufficiale risiede, e dai dipendenti comandanti di divisione;

b) per i colonnelli, dal comandante del corpo d'armata, e dal comandante della divisione nel cui territorio l'ufficiale risiede;

c) per i tenenti colonnelli, dal comandante della divisione nel cui territorio l'ufficiale risiede, e da un maggior generale designato dal predetto comandante di divisione;

d) per i maggiori, da un maggior generale e da un colonnello designati dal comandante della divisione nella quale l'ufficiale risiede;

e) per i capitani, dal comandante e dagli ufficiali superiori del distretto di residenza o del corpo al quale l'ufficiale appartiene;

f) per i subalterni, dal comandante, e dagli ufficiali superiori e capitani del distretto di residenza, o del corpo al quale l'ufficiale appartiene.

32. Le commissioni stesse, nel formulare le dette proposte, si atterranno alle norme stabilite dai §§ 208 e 209 del regolamento per l'avanzamento astrazione fatta, bene inteso, di quanto si riferisce all'avanzamento a scelta, che non ha luogo per gli ufficiali in congedo.

SPECCHI DI PROPOSTE D'AVANZAMENTO.

33. I giudizi espressi dalle commissioni proponenti saranno riportati dalle commissioni stesse in appositi *specchi di proposte d'avanzamento*, da compilarsi, per ogni categoria di ufficiali e per ciascun'arma o corpo, e grado, analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del § 157 del citato regolamento per l'avanzamento.

34. Gli specchi di proposte all'avanzamento debbono essere conformi al modello *A bis* prescritto dall'*Atto* 171 del 1907, coll'avvertenza che nella prima pagina, oltre al grado, si dovrà indicare anche la categoria d'ufficiali in congedo elencati in ciascun specchio.

Di tali specchi le commissioni proponenti debbono compilarne uno per ciascun colonnello e per ciascun ufficiale generale, ed uno per ciascun grado e per ciascuna arma, corpo o personale cui appartengono gli ufficiali degli altri gradi che trovansi nei limiti d'anzianità indicati, anno per anno, dal Ministero con la circolare di cui al precedente n. 2.

Per i colonnelli del personale permanente dei distretti e di quello delle fortezze, in posizione ausiliaria, non si compilano

gli specchi di proposta d'avanzamento. Tuttavia, entro determinati limiti di anzianità che il Ministero si riserva di fare conoscere anno per anno, anche durante la permanenza in servizio ausiliario dei colonnelli di detti personali, si compileranno per essi gli specchi di proposta di avanzamento *nella riserva*, in previsione del loro passaggio in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo.

35. Per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento e per quelli a proposito dei quali viene sospeso il giudizio, devesi in modo esplicito, e in conformità con le prescrizioni dei §§ 208 e 209 del regolamento fare risultare la motivazione della esclusione o della sospensione del giudizio.

36. Nella colonna *annotazioni* dello specchio di proposta si deve far cenno dei risultati ottenuti negli esami o negli esperimenti ai quali l'ufficiale sia stato chiamato per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GRADO SUPERIORE.

37. In relazione alle indicazioni contenute nella circolare di cui al n. 2 saranno, per cura del Ministero e dei comandanti di corpo d'armata, convocate le *commissioni d'avanzamento di grado superiore* di cui ai §§ 213, 214 del regolamento per l'vanzamento, le quali saranno composte come risulta dal seguente specchio.

Composizione delle commissioni di grado superiore.

UFFICIALI DA GIUDICARE	
Colonnelli e maggiori generali	Ufficiali, di tutte le armi e corpi, sino al grado di tenente colonnello incluso, residenti in ciascun corpo d'armata
Commissione centrale di avanzamento di cui al primo comma del § 162 del regolamento.	Comandante di corpo d'armata. Comandanti di divisione. Comandante di corpo, Comandante di distretto, Capo servizio . . . . — Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali inferiori dipendenti. Direttore di sanità, o ufficiale superiore veterinario addetto al comando del corpo d'armata, per giudicare gli ufficiali del rispettivo corpo, e di grado inferiore al loro.

Trasmissione degli specchi di proposte d'avanzamento alle commissioni di grado superiore.

38. Gli specchi di proposte d'avanzamento sono trasmessi dai presidenti delle commissioni compilatrici, *unitamente alle carte personali degli ufficiali compresi negli specchi*, alle superiori autorità indicate al § 212 del regolamento per l'avanzamento, restando inteso che per gli ufficiali effettivi ad un corpo residente fuori del territorio di loro stanza o giurisdizione, detti specchi di proposte verranno trasmessi ai comandanti del corpo d'armata nel cui territorio risiedono gli ufficiali stessi. I documenti che devono essere presentati alla commissione centrale d'avanzamento vengono, dai comandanti di corpo d'armata, trasmessi al Ministero.

39. Dalle autorità che dànno corso agli specchi di proposte d'avanzamento non viene inscritta alcuna osservazione sugli specchi stessi. Se del caso, del loro parere in proposito essi fanno menzione in foglio a parte.

Specchi d'avanzamento.

40. Gli specchi d'avanzamento di cui al § 216 del regolamento sull'avanzamento, compilati dalle commissioni di grado superiore per ogni categoria di ufficiali e per ciascun grado e ruolo, saranno conformi al modello B prescritto dall'*Atto* 171 del 1907, coll'avvertenza che nella prima pagina, oltre al grado, si dovrà indicare anche la categoria di ufficiali in congedo elencati in ciascun specchio. Gli specchi d'avanzamento compilati dalla commissione centrale saranno di modello speciale a forma di verbale.

Trasmissione degli specchi d'avanzamento.

41. Compiuta la compilazione degli specchi d'avanzamento degli ufficiali di ciascun grado e di ciascun ruolo, il presidente della commissione li trasmette al Ministero della guerra (§ 217 del regolamento) e vi allega *le dichiarazioni di rinuncia degli ufficiali, coi documenti relativi; i verbali degli esami, per quelli che sostennero le prove; e, per gli ufficiali già esclusi dall'avanzamento e quindi ammessi alle prove a tenore del precedente n. 12, i documenti comprovanti la malattia che li costrinse a rinunciare ai precedenti esami o esperimenti.*

Disposizioni varie.

42. *Non saranno compilati specchi d'avanzamento per gli ufficiali:*

a) *già esclusi definitivamente dall'avanzamento;*

b) *che non possono ottenere promozione per gli articoli 19 o 47 della legge sull'avanzamento;*

c) *che si trovino nella condizione di cui al n. 47 del presente Atto;*

d) *indisponibili.*

Il Ministero però potrà provvedere, qualora lo reputi opportuno, perchè dalle competenti commissioni siano compilati nel corso dell'anno specchi d'avanzamento suppletivi, previo accertamento della idoneità nei modi voluti, a riguardo degli ufficiali che vengano a cessare dalle condizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), ed ai quali potesse spettare la promozione prima della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno successivo.

43. Se talun ufficiale, compreso nei limiti di anzianità stabiliti nella circolare di cui al n. 2, fosse ritenuto non possedere la necessaria idoneità fisica pel servizio militare, esso dovrà essere sottoposto a visita medica militare.

Ove realmente fosse riconosciuto non più atto a prestar servizio, ne sarà riferito al Ministero per gli ulteriori provvedimenti, trasmettendo allo stesso Ministero il certificato della visita medica.

44. Il Ministero, compilati i *quadri d'avanzamento* ai varî gradi per ciascun ruolo e per ciascuna categoria di ufficiali in congedo, fa conoscere alle varie autorità militari i nomi degli ufficiali dipendenti che vi sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi secondo le modalità previste dal § 219 del regolamento. Agli ufficiali esclusi dall'avanzamento, per rinunzia motivata da infermità, dovrà essere data comunicazione della agevolazione che è loro fatta dal 2° comma del n. 12 del presente *Atto*.

45. Quando l'ufficiale già inscritto nel quadro d'avanzamento divenisse non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, ovvero in servizi cui fosse chiamato posteriormente alla detta inscrizione riportasse note caratteristiche sfavorevoli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento dovranno attenersi al disposto del § 172 del regolamento per l'avanzamento.

46. Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento non possono essere promossi finchè rimangono nella categoria cui appartengono, anche se in seguito a servizio prestato dopo la loro esclusione definitiva, fossero dichiarati meritevoli del grado superiore, salvo sempre l'eccezione di cui al 2° comma del precedente n. 12.

47. Non possono conseguire la promozione a capitano i te-

nenti che coprano l'impiego di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti, di ufficiali d'ordine dei magazzini militari e di assistenti del genio.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROGRAMMI.

I.

Esame teorico per gli ufficiali di fanteria.

* *Regolamento di disciplina militare.*

Doveri generali d'ogni militare (capo I del libro I).
Doveri propri dei superiori (articoli 20 e 23 del capo II).
Doveri propri degli inferiori (capo III del libro I).
Del comandante di compagnia (capo XIX del libro I).
Degli ufficiali subalterni di compagnia (capo XX del libro I).
Dei militari di truppa (capi XV, XVI, XVII e XXI del libro I).
Giuramento degli ufficiali e della truppa (Appendice al libro I, art. 114).
Delle ricompense militari (libro II).
Delle punizioni disciplinari (libro III).

Istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile M. 1870-87 (1).

Capo 1°. — Fucili mod. 70/87.
Capo 3°. — Munizioni per armi mod. 70/87.
Capo 4°. — Accessori e bufetterie per armi mod. 70/87.
Parte II. — Pulitura e conservazione.
Parte III. — Funzionamento del fucile, maneggio dell'alzo e regole di puntamento — Buon uso dell'arme — Posizione del tiratore.
Parte V. — Pratica del fucile — Tiro a bersaglio — Lezioni di tiro individuale.
Parte VI. — Stima delle distanze.

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria

(Volume primo ed. 1906, volume secondo ed. 1898) (2).

Fucile mod. 1891, (Capo 1° della parte I del volume primo).
Pratica del fucile, tiro delle reclute, tiro individuale, tiri collettivi (Parte II del volume primo).
Stima delle distanze (Parte III del volume primo).
Pistola a rotazione mod. 1889 (Parte I del volume secondo).

(1) Solamente per gli ufficiali di milizia territoriale.
(2) La parte che tratta della pistola a rotazione, anche per gli ufficiali tutti di milizia territoriale.

Regolamento pel servizio territoriale e relativa appendice.

(Edizione 1905).

Servizio di presidio: generalità, servizio di guardia ed ispezione alle guardie. (Capi 1°, 2° e 3° della parte II).
Onori e precedenze (Parte III).
Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza. (Appendice).

Regolamento di istruzione e di servizio interno per le varie armi.

(Edizione 1907).

Ordinamento della caserma.
Servizio di caserma.
Servizio del rancio.
Operazioni ordinarie di caserma.

* *Codice penale per l'esercito.*

(Edizione 1882).

Delle pene.
Del tradimento.
Dei reati in servizio.
Disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione.
Della diserzione.
Dell'abuso di autorità.

Regolamento di servizio in guerra.

(Edizione 1896, parte I)

* Usi di guerra.

Istruzione per le marce
e per il servizio di esplorazione e di sicurezza in campagna.

(Edizione 1905 — bozze di stampa)

Servizio di sicurezza in marcia.
Servizio di sicurezza in stazione.
Pattuglie.

* *Ufficiali in congedo.*

Reclutamento — Avanzamento — Obblighi di servizio — Cessazione — (Leggi 29 giugno 1882, n. 830 e 25 gennaio 1888, n. 5177 e legge 2 luglio 1896, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902).

Dipendenza e residenza. (*Atto* 78 del 1902, dispensa 13ª del *giornale militare*, Parte 1ª, di detto anno e Decisione di massima n. 8 del 1902 dispensa 20ª del *giornale militare*, Parte 1ª di detto anno) (1).

Ufficiali sprovvisti di divisa ed irreperibili. (*Atto* 220, dispensa 44ª, *giornale militare*, Parte 1ª, 1891; *Atto* 159, dispensa 39ª, *giornale militare*, Parte 1ª, 1893; *Atto* 111, dispensa 16ª, *giornale militare*, Parte 1ª, 1905) (1).

ESAME PRATICO PER GLI UFFICIALI DI FANTERIA.

Esercizi in ordine chiuso ed esercizi per il combattimento con riparti corrispondenti al grado cui i candidati aspirano.

II.

Esame teorico per gli ufficiali commissari (2).

Organica e legislazione militare.

Principali nozioni sulla legge del reclutamento — Ordinamento — Gerarchia — Grandi unità — Divisione del territorio — Ordinamento nazionale, regionale e misto — Compagnie sussistenza — Comando supremo e organi ausiliari.

Amministrazione — Sue funzioni direttive, esecutive e di controllo.

Nozioni compendiose pei servizi territoriali d'Artiglieria — Genio — Sanità — Veterinaria — ed estese cognizioni sui servizi territoriali di commissariato (Sussistenza — Foraggio — Paglia e legna — Casermaggio).

Mobilitazione — Operazioni principali — Completamento dei riparti dell'esercito permanente e costituzione delle milizie — Formazioni di guerra — Cenno sulla costituzione delle grandi unità di guerra: armate, corpi d'armata e divisioni — Comandi e direzioni di servizi — Cenni sulla radunata.

Sussistenze militari.

Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari.

Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari.

---

(1) V. fascicolo n. 30 delle Raccolte (bozze di stampa).

(2) Fanno parte di questo programma anche le parti segnate con asterisco nel programma per l'esame teorico degli ufficiali di fanteria.

Servizio in guerra.

Ricognizioni amministrative rispetto ai bisogni del servizio di commissariato — Servizio delle intendenze — Stabilimenti — Relazioni di comando, di direzione e di servizio fra organi e mezzi.
Organamento e funzionamento del servizio di vettovagliamento — Mezzi — Stabilimenti — Sezioni sussistenza e panattieri — Vettovagliamento nel periodo della mobilitazione e radunata.
Vettovagliamento mediante incetta delle risorse locali, per mezzo dell'affluenza da tergo e per mezzo dei viveri di riserva.
Cenni sui servizi dei trasporti, di tappa, postale e telegrafico, e veterinario.
Servizio vestiario ed equipaggiamento, e di cassa.
Stato civile in guerra.
Lettura delle carte topografiche — Grafici di marcia.

Esame pratico per gli ufficiali commissari.

L'ufficiale dovrà dar prova di essere idoneo a ben disimpegnare qualunque servizio, così interno come esterno, proprio del grado cui aspira.

III.

Esame teorico per gli ufficiali contabili (1).

Regolamento di disciplina militare.

Degli ufficiali contabili (capo XIV, libro I).

Organica e legislazione militare.

Nozioni principali sulla legge del reclutamento.
Nozioni compendiose sull'ordinamento del R. esercito, sulla circoscrizione militare e sull'organamento dei servizi territoriali, in particolar modo di quelli del pane, dei viveri, dei foraggi.
Cenni sulla mobilitazione, radunata e formazione di guerra.

(1) Fanno parte di questo programma anche le parti segnate con asterisco nel programma per l'esame teorico degli ufficiali di fanteria.

Sussistenze militari.

Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari.
Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti militari.

Servizio in guerra.

Servizio delle intendenze, con speciale riguardo ai servizi di sanità e di commissariato — Servizio dei trasporti — Cenni sommari sui servizi di tappa, postale e telegrafico — Servizi di cassa, e vestiario ed equipaggiamento.

Amministrazione e contabilità dei corpi.

Costituzione, agenti e responsabilità dei consigli d'amministrazione.
Assegni — Indennità speciali per le truppe in campagna.
Materiale — Vettovaglie di riserva.
Situazione della forza.
Contabilità delle compagnie.
Conti di cassa — Servizio dei viveri — Nozioni compendiose sui servizi interni.
Servizio interno di magazzino.
Casermaggio e alloggi.
Movimenti di truppa isolati e collettivi.
Trasporti — Richiamati dell'esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.
Servizi dei distretti — Ospedali militari.

Esame pratico per gli ufficiali contabili.

Analogo a quello prescritto per gli ufficiali commissari.

(1) . . . . .

MOD. N. 1

N. . . . di protocollo

. . . . . addì . . . . . 19 .

OGGETTO

Invito a sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

La Circolare del *Giornale militare* del corrente anno, n. . . . . ha stabilito che possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno . . . . . i . . . . . con anzianità a tutto il . . . . . .

La S. V., avendo l'anzianità del . . . . . nel grado di . . . . . e non avendo diritto alla dispensa dagli esami prescritti dall'*Atto* 184 del 1907 per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, è invitata a dichiarare nell'annesso modello se intenda, o pur no, sottoporsi agli esami stessi; con avvertenza che qualora la S. V. non dia riscontro al presente prima del . . . . . , o, aderendo, non ottemperi all'obbligo assunto, s'intenderà che abbia rinunziato all'avanzamento, per tutti gli effetti di cui al § 191 del regolamento sull'avanzamento, secondo il quale *l'ufficiale che per due volte consecutive non siastato inscritto sul quadro d'avanzamento della categoria, corpo ed arma cui appartiene, è definitivamente escluso dall'avanzamento stesso*

Qualora la S. V. lo preferisca, potrà, invece che sostenere gli esami di cui dianzi è cenno, prestare, sotto le armi, un servizio continuativo di giorni 15, o anche di minor durata se prenderà parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali (3).

Al Signor (2). . . . .

. . . . . .

La S. V. è avvertita che, ove desiderasse prepararsi agli esami di accertamento della idoneità all'avanzamento, potrà essere ammesso ad un corso preparatorio, previa domanda al comando del corpo d'armata nel cui territorio V. S. risiede.

(4) . . . . . .

(1) Indicazione del corpo.
(2) Indirizzo.
(3) Grandi manovre, manovre di campagna, ecc
(4) Il comandante, il direttore ecc. ecc.

(1) .....

Mod. N. 2.

N. .. di protocollo

.... *addì* ..... *19...*

OGGETTO

Invito a sostenere l'esperimento per l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

La Circolare del *Giornale militare* del corrente anno n..... ha stabilito che possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno ..... i ..... con anzianità a tutto il .....

La S. V. avendo l'anzianità del ..... nel grado di ..... e non avendo diritto alla dispensa dall'esperimento prescritto dall'*Atto* 184 del 1907 per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento, è invitata a dichiarare nell'annesso modello se intenda, oppur no, di sottoporsi all'esperimento, con avvertenza che qualora la S. V. non dia riscontro al presente prima del ....., od aderendo, non ottemperi poi all'obbligo assunto, s'intenderà che abbia rinunziato all'avanzamento, per tutti gli effetti di cui al § 191 del regolamento sull'avanzamento, secondo il quale *l'ufficiale che per due volte consecutive non sia stato inscritto sul quadro d'avanzamento della categoria, corpo ed arma cui appartiene, è definitivamente escluso dall'avanzamento stesso.*

Qualora aderisca, dovrà indicare il tempo in cui desidera di prestare i prescritti 15 giorni di servizio, avvertendo che questo dovrà essere prestato non più tardi del prossimo mese di ottobre e che il servizio stesso potrà avere anche una minore durata qualora la S. V. prenda parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali (3).

Al Signor (2) .....

.....

Ove desiderasse di prepararsi all'esperimento, la S. V. potrà essere ammessa ad un corso preparatorio, previa domanda al comando del corpo d'armata nel cui territorio V. S. risiede.

(4) ....

(1) Indicazione del corpo.
(2) Indirizzo.
(3) Grandi manovre, manovre di campagna, ecc
(4) Il comandante, il direttore ecc.

(Da stamparsi nella terza pagina del modello 1). MOD. N. 3

Il sottoscritto, avendo presa visione della lettera di V. S. in data . . . . . 19 . . . N. . . ., dichiara che (1) . . . *accetta di sottoporsi agli esami che avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.*

(2) . . . . . .

(1) Chi non accetta deve esplicitamente dichiararlo, scrivendo in questo spazio la parola « **non** ».

(2) Firma e grado.

(Da stamparsi nella terza pagina del modello 2). MOD. N. 3

Il sottoscritto, avendo presa visione della lettera di V. S. in data . . . . . 19 . . . N. . . ., dichiara che (1) . . . *accetta di sottoporsi all'esperimento prescritto, esprimendo il desiderio di essere chiamato in servizio presso il* (2) . . . . . *a datare dal . . . . . 19 . . .*

(3) . . . . . .

(1) Chi non accetta deve esplicitamente dichiararlo, scrivendo in questo spazio la parola « **non** ».

(2) Indicazione del corpo preferito per la prestazione del servizio. Il Ministero, però si riserva piena facoltà di stabilire la destinazione in relazione alle esigenze del servizio.

(3) Firma e grado.

(A tergo del modello 3)

Al Signor (1) . . . . . .

(2) . . . . . .

. . . . . .

(1) Autorità da cui è pervenuto l'invito.
(2) Corpo.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 novembre.

OTTOBRE 30. — Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e lavori per parte della direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia, *pag.* 635.

» 30. — Servizio del casermaggio, *pag.* 636.

» 31. — Inscrizione a matricola dei matrimoni contratti dai militari di leva prima di giungere alle armi, *pag.* 636.

NOVEMBRE 1° — Conteggio delle quote posto-letto per gli aggregati ai soli effetti disciplinari, *pag.* 637

Atto N. **185**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e lavori per parte della direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia.** — 30 ottobre.

All'*Atto* 270 del 1906 sono apportate le seguenti varianti:

Al n. 2 *aggiungere:*

« Tutte le spese inerenti all'esecuzione delle provviste o dei lavori, comprese anche quelle relative all'imballaggio ed alle spedizioni, sono a carico del corpo od ufficio richiedente.

Nell'addebito da farsi dall'officina non viene però tenuto conto delle spese per le spedizioni affidate all'impresa trasporti militari, per le quali dev'essere rilasciata la prescritta lettera di vettura, con imputazione alla massa del corpo ricevente o ad uno dei capitoli del bilancio, a seconda che l'ammontare delle provviste e dei lavori dev'essere rimborsato coi fondi dell'una o dell'altro.

A tal fine i corpi, gli uffici e le direzioni, nel richiedere i materiali od i lavori, dovranno indicare all'officina la massa o il capitolo del bilancio a cui carico rimborseranno le spese ».

Al n. 3 *aggiungere:*

« L'officina verserà trimestralmente in tesoreria l'ammontare dei materiali caduti o dei lavori eseguiti, trasmettendo poscia al Ministero (divisione ragioneria) le relative quietanze. Quelle del 4° trimestre dell'esercizio finanziario saranno trasmesse *non più tardi* del 15 luglio immediatamente successivo ».

Al n. 5 *sostituire il seguente:*

« 5. Alle disposizioni del presente *Atto*, per quanto riguarda

sia la specie dei materiali sia il modo di pagamento, fanno eccezione quelle in vigore per i reggimenti e le direzioni del genio ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **186**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio del casermaggio**. — 30 ottobre.

A datare dal 1° gennaio 1908 per ogni posto letto usato dai componenti le famiglie dei marescialli dovrà versarsi in tesoreria, a reintegrazione del bilancio, capitolo casermaggio per le truppe, una quota di L. 0,03.

Mentre il Ministero si riserva di modificare in tal senso la istruzione per i servizi ad economia del commissariato militare (parte II, casermaggio e servizi affini) avverte che dalla data suddetta gli effetti letterecci occorrenti per i componenti le famiglie dei marescialli dovranno essere prelevati dai corpi con buoni distinti, portanti la dicitura « a pagamento diretto ».

Alla fine di ogni trimestre i conseguatari dei magazzini principali del casermaggio comprenderanno tali buoni nell'epilogo modello 896 di cui all'art. 49 della citata istruzione.

Le sezioni di commissariato, i corpi ed i consegnatari dei detti magazzini si atterranno pel riscontro dei buoni e degli epiloghi, per il pagamento ed il versamento in tesoreria delle somme dovute, a quanto dispone l'articolo stesso per le altre prestazioni a pagamento diretto.

I corpi riterranno di volta in volta sugli assegni dei marescialli le quote da essi dovute per le giornate di posto-letto fruite dai componenti le famiglie rispettive.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **187**. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola dei matrimoni contratti dai militari di leva prima di giungere alle armi**. — 31 ottobre.

Nell'interesse del servizio e della disciplina, essendosi riconosciuta la utilità di far risultare a matricola anche i matrimoni legalmente contratti dai militari prima che giungano alle armi per compiere la loro ferma di leva, il Ministero determina che sui fogli matricolari dei militari che si trovano in queste condizioni, sia indicato, nello specchio contenente i *contrassegni personali, matrimoni e vedovanze*, il nome della mo-

glie e la data in cui il matrimonio venne contratto, adottando la formula seguente:

« Ammogliato con . . . . . il . . . . . prima di giungere alle armi » cancellando le parole già stampate sul detto modello, riferentesi all'autorizzazione del comandante del corpo d'armata per quei militari che contraggono matrimonio trovandosi alle armi.

La indicazione medesima dovrà poi essere riportata anche sul registro dei militari ammogliati mod. 69 seguendo le norme in vigore.

I comandanti di corpo pertanto, al giungere di ogni nuova classe sotto le armi accerteranno quali militari sono ammogliati, procurandosi i relativi certificati di matrimonio e, se del caso, anche quelli di nascita dei figli, in base ai quali documenti verranno poi effettuate le inscrizioni suddette.

Analoga indagine e accertamento dovrà farsi attualmente per i militari delle classi già incorporate, in modo che ogni comandante di corpo possa conoscere, di tutti i militari da lui dipendenti, quali e quanti siano gli ammogliati, con o senza prole.

Al congedamento di ogni classe, dovranno essere cancellati dal registro dei militari ammogliati, i nomi di quelli inviati in congedo, in maniera che il registro stesso rappresenti la posizione dei militari sotto le armi, nei riguardi dello stato civile.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **188**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle quote posto-letto per gli aggregati ai soli effetti disciplinari.** — 1° novembre.

Per regolare in modo uniforme il conteggio della quota *posto-letto* per gli uomini di truppa aggregati ai soli effetti disciplinari, il Ministero determina che, nel dare ai corpi di aggregazione il rimborso prescritto dalle disposizioni vigenti, i corpi ai quali i militari di cui trattasi sono effettivi debbano trattenere la detta quota *posto-letto*.

In conseguenza, spetterà agli stessi corpi di effettività di darsi debito di tale quota sul *rendiconto degli assegni ordinari* mod. 222-*C*, e di comprendere le corrispondenti giornate sul proprio *Riepilogo* mod. 350-*B*. All'uopo, i corpi di aggregazione dovranno trasmettere mensilmente a quelli cui gli uo-

mini sono effettivi, apposita *Dimostrazione* mod. 350-*A*, senza tener conto dei risultati di essa nei loro riepiloghi mod. 350 *B*.

Le suindicate norme, per quanto riguarda gli aggregati dell'arma dei carabinieri reali, sono soltanto applicabili agli uomini effettivi alla legione allievi.

Le presenti disposizioni avranno effetto col 1° ottobre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 novembre.

AGOSTO 17. — R. decreto n. 694 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 639.
NOVEMBRE 4. — Quietanze e certificati di tesoreria, *pag.* 640.
» 9. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 641.
—— —— —— Decisioni di massima, *pag.* 641.

Atto N. **189**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 694 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra.** — 17 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 462, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con Nostro decreto in data 11 gennaio 1906, n. 8, è sostituito il seguente a datare dal 1° luglio 1907:

8 Capi uscieri:
se con più di 6 anni di permanenza nella classe L. 1870
se con meno di 6 anni di permanenza nella classe » 1700
31 Uscieri di 1ª classe:
se con più di 12 anni di permanenza nella classe » 1700
se con più di 6 anni di permanenza nella classe » 1650
se con meno di 6 anni di permanenza nella classe » 1500
25 Uscieri di 2ª classe:
se con più di 6 anni di permanenza nella classe » 1430
se con meno di 6 anni di permanenza nella classe » 1300
3 Uscieri di 3ª classe:
se con meno di 6 anni di permanenza nella classe » 1100

2	Commessi	L. 1800
1	Commesso	» 1600
1	Legatore di libri (con due aumenti sessennali sullo stipendio di L. 1500)	» 1800
1	Legatore di libri (con due aumenti sessennali sullo stipendio di L. 1350)	» 1500

Art. 2.

Gli uscieri di 3ª classe che per effetto del presente ruolo organico vengono a risultare in eccedenza sono conservati in soprannumero collo stipendio di L. 1100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **190.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze e certificati di tesoreria.** — 4 novembre.

Le amministrazioni militari, appena ritirate dalle sezioni di tesoreria le quietanze comprovanti i versamenti da esse effettuati nelle sezioni medesime, dovranno trasmetterle a questo Ministero (divisione ragioneria) senza attendere la compilazione delle relative contabilità, alle quali le dette quietanze saranno invece unite a cura degli uffici del Ministero.

A facilitare tale compito, le amministrazioni militari dovranno indicare sulle varie contabilità o su di un foglio da unirvisi, il numero d'ordine delle quietanze, il loro ammontare e la sezione di tesoreria che le rilasciò, come pure la data e il numero dell'elenco con cui furono trasmesse.

Ove poi si tratti di versamenti di somme reintegrabili al bilancio della guerra (cessione o vendita di materiali, sopravanzi di anticipazioni, prestazioni di casermaggio ecc.) da imputarsi a speciali capitoli del bilancio dell'entrata (per questo esercizio ai capitoli 89, 101, 135 e 145), le amministrazioni dipendenti dovranno richiedere colle quietanze originali, anche i corrispondenti certificati mod. 181-T, da trasmettersi a questo Ministero unitamente alle quietanze suddette.

Ad evitare infine indugi ed errori nella compilazione dei documenti di cui trattasi, si richiama l'attenzione delle autorità militari sulle avvertenze poste a tergo dell'elenco descrittivo n. 344 del catalogo.

Il presente *Atto* terrà luogo di quello n. 172 dello scorso anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **191** — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo**. — 9 novembre.

Nello specchio annesso al n. 37 dell'*Atto* 184 del corrente anno, dopo le parole « Ciascuno a sua volta per giudicare gli ufficiali inferiori dipendenti », aggiungere la chiamata « (1) », e in calce allo specchio scrivere:

« (1) Si intende che la espressione « ufficiali inferiori dipendenti » deve essere interpretata a senso dell'ultimo capoverso del comma *a*) del n. 15, dell'*Atto* relativo alla « Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo » (disposizione n. 20 del fascicolo n. 30 della raccolta — bozze stampa). »

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Note caratteristiche. — Si avvertono le varie autorità che l'elenco delle domande che vengono mantenute, prescritto dal n. 49 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, deve essere naturalmente trasmesso al Ministero per la consueta via gerarchica, e tutte le autorità per le quali passano devono esprimere i loro pareri in merito. (*Div. gabinetto militare*).

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre.

OTTOBRE 31. — Norme per la carta intestata da corrispondenza e per i bolli d'ufficio, *pag.* 643.

NOVEMBRE 13. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 686.

Atto N. **492**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la carta intestata da corrispondenza e per i bolli d'ufficio**. — 31 ottobre.

§ 1. L'intestatura a stampa della carta, ed i bolli d'ufficio, di cui debbono far uso per il carteggio i comandi, i corpi, e gli uffici militari, sono stabiliti dalle annesse *tabelle*: *A* (*ordinamento del tempo di pace*); *B* (*riparti che si costituiscono solo pel tempo di guerra.*)

§ 2. L'intestatura della carta sarà sormontata dallo stemma dello Stato adottato dalla Consulta araldica, secondo il tipo seguente:



§ 3. I bolli d'ufficio sono di due specie, *a umido* ed *a secco*. Tanto gli uni quanto gli altri debbono essere di ottone, avere la forma circolare del diametro di millimetri 35 se a umido e di millimetri 25 se a secco, e portare impresso lo stemma dello Stato, del tipo riprodotto al paragrafo precedente, con intorno la denominazione dell'ufficio o corpo in caratteri ben chiari e nitidi. Saranno, ove occorra, usate acconce abbreviature per modo da non oltrepassare il limite di *cinquanta* lettere nei bolli a umido e di *quarantacinque* in quelli a secco, indipendentemente dagli spazi occorrenti fra una parola e l'altra.

§ 4. Il bollo *a umido* sarà apposto presso la firma nei fogli di congedo, copie di stati di servizio e di fogli matricolari, documenti di viaggio, biglietti di licenza, certificati medici, attestazioni che possono interessare terzi, atti di riscossione, rendiconti firmati dai consigli d'amministrazione, ed in generale

in tutte le carte, attergati, specchi, relazioni ed altri documenti che non rechino l'intestatura e stampa dell'ufficio di chi li firma. Sarà pure apposto sulla chiusura delle lettere e dei pieghi e pacchi in partenza.

Il bollo *a secco* serve specialmente per la chiusura delle lettere, dei pieghi e pacchi riservati ed assicurati.

§ 5. I bolli d'ufficio presentemente in uso presso i comandi, corpi ed uffici, che avessero indicazioni non sostanzialmente diverse da quelle qui stabilite, saranno conservati ed usati fino a consumazione ancorchè abbiano forme e dimensioni differenti da quelle ora prescritte, e dovranno essere rinnovati con altri di tipo regolamentare solo di mano in mano che per l'uso vengano ad essere assolutamente inservibili.

§ 6. I bolli resi inservibili dall'uso dovranno, appena rinnovati, essere distrutti sotto la responsabilità dei comandanti dei corpi o riparti o dei capi d'ufficio che li avevano in consegna.

I bolli dei corpi od uffici che vengano soppressi ed i bolli da sostituirsi per cambiamento di leggenda dovranno essere inviati al Ministero (*Divisione assegni*).

§ 7. I bolli d'ufficio, sia per servizi di nuovo impianto, sia per sostituzione di quelli resi dall'uso inservibili, devono dai comandi, corpi ed uffici militari essere commessi alla regia zecca di Roma. La richiesta sarà fatta con lettera affrancata, indicando, con la massima chiarezza, la leggenda (comprese le eventuali abbreviature di cui al § 3) che dovrà essere impressa, e pei bolli a umido indicando altresì se debbano essere provviste le relative scatole contenenti gli accessori (cuscinetto, spazzolino ed inchiostro per le impronte).

Il prezzo dei bolli, franchi di porto, è fissato: per quelli a secco in L. 5; per quelli a umido in L. 6 se senza scatola, e in L. 8 se con la scatola.

L'ammontare delle commissioni verrà alla zecca rimesso dai comandi, corpi ed uffici committenti, appena essi avranno ricevuto i bolli e le relative fatture, con vaglia del tesoro o vaglia-cartoline intestati al *Tesoriere della regia zecca, Roma*. Le amministrazioni residenti in Roma provvederanno invece mediante pagamento diretto.

Sono abrogati: gli *Atti* 156 del 1900; 278 del 1901; 41 e 281 del 1902 (Disposizioni n. 2 e 5 del fascicolo 8 della Raccolta — bozze di stampa) e tutte le altre disposizioni contrarie alle presenti Norme.

Il Ministro — VIGANÒ.

TABELLA A.

Intestatura della carta e leggenda dei bolli d'ufficio pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti compresi nell'*ordinamento del tempo di pace*.

Avvertenze.

1. Il Comando del Corpo di stato maggiore, l'Istituto geografico militare, gli ispettorati, le scuole, gli stabilimenti d'artiglieria, l'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari e gli altri istituti non esplicitamente menzionati nella *tabella* useranno, per intestatura della carta e per i bolli d'ufficio, le denominazioni stabilite dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, prendendo norma dagli esempi dati nella presente *tabella* per gli altri comandi, corpi ed uffici.

2. I comandanti di riparti o capi d'ufficio, che reggono altresì il comando del presidio, fanno uso per questo della carta e del bollo (se ne siano provvisti) del rispettivo comando od ufficio, se non che nella carta va aggiunta, a mano, l'indicazione: *Comando del presidio di* . . . . . .

3. I distaccamenti non costituiti da unità organiche faranno uso della carta intestata stabilita per i riparti del corpo, cancellandovi l'indicazione « battaglione » o « compagnia » e sostituendovi, a mano: *Distaccamento di:* . . . . . .

4. Nelle intestature della carta le indicazioni punteggiate (. . . [a]) vanno lasciate in bianco per essere poi scritte a mano.

Così pure, le parole che nelle postille della *tabella* sono in corsivo vanno scritte a mano; quelle in carattere virgolato debbono invece essere stampate o, se trattasi di bolli, incise.

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
1	Comandi di corpo d'armata	**Comando del I Corpo d'armata (Torino)**
2	Comandi di divisione	**Comando della Divisione militare di Torino**
3	Comandi di brigata di fanteria	**Comando della Brigata Puglie** (71° e 72° Regg. fanteria)
4	Comandi di gruppo alpino	**Comando del 1° gruppo alpino**
5	Comandi di brigata di cavalleria	**Comando della 1ª brigata di cavalleria**
6	Comandi d'artiglieria o del genio militare	**Comando d'artiglieria da campagna** (1) (o **del genio militare**) **di Torino**
7	Legioni territoriali dei carabinieri reali	**Legione territoriale dei carabinieri reali di Roma** Ufficio..... (2)
8	Riparti delle legioni carabinieri reali	**Legione territoriale dei carabinieri reali di Roma** Divisione (3) di Perugia

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		Annotazioni
	a umido	a secco	
Comando del I corpo d'armata	1	1	(1) O « da costa o da fortezza ». (2) Ufficio *del comando e maggiorità* o *d'amministrazione*. (3) O « Compagnia — Tenenza — Sezione — Stazione. » Le stazioni non hanno bolli.
Comando della Divisione militare di Torino	1	1	
Comando della Brigata Puglie	1	1	
Comando del 1° gruppo alpino	1	1	
Comando 1ª brigata di cavalleria	1	1	
Comando d'artiglieria da campagna (1) (*o* del genio) di Torino	1	1	
Legione carabinieri Roma — Comando —	1	1	
Legione carabinieri Roma — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Carabinieri reali — Divisione (3) di Perugia —	1	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
9	Reggimenti di fanteria	**1° Reggimento fanteria di linea (1)** Ufficio..... (2)
		Reggimento Nizza Cavalleria (1°) Ufficio..... (2)
10	Reggimenti di cavalleria	**Reggimento Lancieri di Aosta (6°)** Ufficio..... (2)
		Reggimento Cavalleggeri di Foggia (11°) Ufficio..... (2)
11	Reggimenti d'artiglieria	**1° Reggimento artiglieria da campagna (3)** Ufficio..... (2)
		Reggimento artiglieria a cavallo (4) Ufficio..... (2)
12	Reggimenti del genio	**1° Reggimento genio** (Zappatori) (5) Ufficio..... (2)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		Annotazioni
	a umido	a secco	
1° Reggimento fanteria (1) — Comando —	1	1	(1) O « Granatieri — Bersaglieri — Alpini ».
Reggimento Nizza cavalleria — Comando —	1	1	(2) Ufficio *del comando e maggiorità* o *d'amministrazione*, o (pei reggimenti d'artiglieria o del genio) *del materiale*.
Reggimento lancieri Aosta — Comando —	1	1	(3) O « da costa — da fortezza ». Pel 3° reggimento da fortezza si aggiungerà sotto l'intestazione « (d'assedio) ».
Reggimento cavalleggeri Foggia — Comando —	1	1	(4) O « da montagna. »
I° Reggimento artiglieria da campagna (3) — Comando —	1	1	(5) Oppure, per gli altri reggimenti « Telegrafisti — Pontieri... », ecc.
Reggimento artiglieria a cavallo (4) — Comando —	1	1	
1° Reggimento genio — Comando —	1	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
13	Depositi reggimentali	**5° Reggimento fanteria di linea** (1) — Deposito
14	Brigate autonome d'artiglieria	**Brigata artiglieria da montagna del Veneto** — Ufficio..... (2)
		Brigata artiglieria da costa della Sardegna Ufficio..... (2)
15	Brigata ferrovieri del genio	**Brigata ferrovieri del genio** — Ufficio ..... (2)
16	Battaglioni e riparti corrispondenti dei reggimenti delle varie armi	**4° Reggimento fanteria di linea** (1) — 1° Battaglione (3)
17	Compagnie, squadroni e batterie	**8° Reggimento fanteria di linea** (4) — 2ª Compagnia (5)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
5° Reggimento fanteria (1) — Deposito —	1	1	(1) O « Granatieri - Bersaglieri - Alpini - Artiglieria da campagna (o da costa, o da fortezza) - Genio ». Pei reggimenti di cavalleria sarà usata la dicitura indicata al n. 10. (2) Ufficio *del comando e maggiorità* o *d'amministrazione* o (per la brigata ferrovieri) *del materiale*. (3) O « Mezzo reggimento » o « Brigata ». Pei battaglioni alpini sarà messa la loro speciale denominazione, p. es: « Battaglione Mondovì ». (4) O « Granatieri - Bersaglieri - Alpini - Artiglieria da campagna (o da costa, o da fortezza) - Genio ». Pei reggimenti di cavalleria, per le brigate autonome d'artiglieria e per la brigata ferrovieri saranno usate le diciture indicate rispettivamente ai numeri 10, 14 e 15. (5) O « Squadrone » o « Batteria ». Le compagnie del treno d'artiglieria aggiungeranno: *treno*; le compagnie del genio aggiungeranno l'indicazione della specialità cui appartengono. Nella carta per le compagnie alpini sarà pure messa, sotto l'indicazione del reggimento, quella del rispettivo battaglione.
Brigata artiglieria da montagna del Veneto — Comando —	1	1	
Brigata artiglieria da montagna del Veneto — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Comando —	1	1	
Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Brigata ferrovieri — Comando —	1	1	
Brigata ferrovieri — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
4° Reggimento fanteria (1) — 1° Battaglione — (3)	1	—	
—	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
18	Direzioni d'artiglieria	**Direzione d'artiglieria di Torino**
19	Sezioni staccate d'artiglieria	**Direzione d'artiglieria di Venezia** — **Sezione staccata di Bologna**
20	Direzioni del genio	**Direzione del genio militare di Verona**
21	Sottodirezioni autonome del genio	**Sottodirezione autonoma del genio militare di Novara**
22	Sottodirezioni del genio	**Direzione del genio militare di Milano** — **Sottodirezione di Brescia**
23	Sezioni staccate del genio	**Direzione del genio militare di Napoli** — **Sezione staccata di Gaeta**
24	Uffici locali del genio	**Sottodirezione autonoma del genio militare di Piacenza** — **Ufficio locale di Cremona**
25	Direzioni di sanità	**Direzione di sanità militare del I corpo d'armata**
26	Ospedali militari principali	**Direzione dell'Ospedale militare principale di Roma**
		— Ufficio..... (1)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		*Annotazioni*
	a umido	a secco	
Direzione d'artiglieria di Torino	1	1	(1) Ufficio *della direzione*, oppure *d'amministrazione*.
Direzione d'artiglieria di Venezia — Sezione staccata di Bologna —	1	—	
Direzione del genio di Verona	1	1	
Sottodirezione autonoma del genio di Novara	1	1	
Direzione del genio militare di Milano — Sottodirezione di Brescia —	1	1	
Direzione del genio militare di Napoli — Sezione staccata di Gaeta —	1	—	
—	—	—	
Direzione di sanità del I corpo d'armata	1	1	
Ospedale militare di Roma — Direzione —	1	1	
—			
Ospedale militare di Roma — Ufficio d'amministrazione —	1	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
27	Ospedali militari succursali	**Ospedale militare succursale di Parma**
28	Infermerie presidiarie	**Infermeria presidiaria di Cremona**
29	Depositi di convalescenza	**Deposito di convalescenza di Moncalieri**
30	Direzioni di commissariato	**Direzione di commissariato militare del I corpo d'armata** — Ufficio.....(1)
31	Sezioni di commissariato	**Sezione di commissariato della divisione militare di Novara** (2)
32	Uffici locali di commissariato	**Ufficio locale di commissariato militare del presidio di Spezia**
33	Panifici militari	**Panificio militare di Roma**
34	Magazzini centrali militari	**Magazzino centrale militare di Napoli**
35	Distretti militari	**Comando del Distretto militare di Torino** Ufficio.....(3)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	Annotazioni
Ospedale militare di Parma	1	1	(1) Ufficio della *Direzione* oppure *d'amministrazione*. (2) Quando in una Divisione siavi due sezioni, nella intestatura della carta si dirà: « 1ª (o 2ª) sezione di commissariato della divisione militare di... in... ». Nei bolli: « 1ª (o 2ª) sezione di commissariato in... ». (3) Ufficio *del comando e maggerità* o *d'amministrazione*.
Infermeria presidiaria — Cremona —	1	1	
—	—	—	
Direzione di commissariato del I corpo d'armata	1	1	
Direzione di commissariato del I corpo d'armata — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Sezione di commissariato di Novara	1	1	
Ufficio locale di commissariato di Spezia	1	1	
Panificio militare di Roma	1	—	
Magazzino centrale militare di Napoli	1	1	
Distretto militare di Torino	1	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
36	Comandi di fortezza	**Comando della fortezza di Peschiera**
37	Commissioni militari di linea	**Commissione militare di linea di Torino**
38	Comandi di stazione ferroviaria permanenti	**Comando militare permanente della stazione ferroviaria di Roma**
39	Tribunali militari	**Tribunale militare territoriale di Firenze** Ufficio..... (1)
40	Comando degli stabilimenti militari di pena	**Comando degli stabilimenti militari di pena** Ufficio ..... (2)
41	Reclusorio militare	**Stabilimenti militari di pena** Comando del reclusorio militare (3)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Comando fortezza di Peschiera	1	1	(1) Ufficio *del presidente — dell'avvocato fiscale militare — dell'ufficiale istruttore.* (2) Ufficio del *comando e maggiorità o d'amministrazione.* (3) O « Direzione dei laboratori ».
Commissione militare di linea di Torino	1	1	
Comando stazione ferroviaria di Roma	1	1	
Tribunale militare di Firenze	1	1	
Stabilimenti militari di pena — Comando —	1	1	
—			
Stabilimenti militari di pena — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Stabilimenti militari di pena — Comando del reclusorio (3) —	1	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
42	Carcere militare	**Stabilimenti militari di pena** — Comando del carcere militare
43	Compagnie di disciplina	**Stabilimenti militari di pena** — 2ª Compagnia di disciplina

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		*Annotazioni*
	a umido	a secco	
Stabilimenti militari di pena — Comando del carcere —	1	1	
Stabilimenti militari di pena — 2ª Compagnia di disciplina —	1	—	

TABELLA *B*.

Intestatura della carta e leggenda dei bolli d'ufficio pei riparti che si costituiscono solo *per il tempo di guerra*.

Avvertenze.

1. I riparti da costituirsi pel tempo di guerra non esplicitamente menzionati nella *tabella* avranno la carta intestata ed i bolli d'ufficio consimili a quelli dei corrispondenti riparti dell'esercito permanente, coll'aggiunta, per quelli di milizia mobile, dell'indicazione « (M. M.) » Per es.: « 3° Reggimento alpini — Battaglione Pinerolo — . . . ª Compagnia (M. M.); — 1° Reggimento artiglieria da campagna (*o* da costa *o* da fortezza) — . . . ª Brigata (M. M.) ».

2. Per la corrispondenza degli ufficiali dei carabinieri reali addetti agli stati maggiori del Gran quartiere generale, dell'Intendenza generale, delle intendenze d'armata e dei corpi d'armata sarà fatto uso della carta degli stati maggiori rispettivi aggiungendovi a mano: *Carabinieri reali.*

Occorrendo, i detti ufficiali potranno pure servirsi dei bolli d'ufficio dei medesimi stati maggiori.

3. Per i depositi centrali d'armata, gli stabilimenti e corpi da cui sono costituiti faranno uso della carta intestata pel servizio proprio, aggiungendovi, a mano, analoga indicazione come nel seguente esempio:

« Direzione d'artiglieria di . . . .

Deposito centrale d'artiglieria della 2ª *Armata.*

4. Pei comandi di zona costiera, gli ufficiali incaricati di reggerli faranno uso della stessa carta intestata del comando od ufficio di cui sono titolari, aggiungendovi a mano: *Comando della zona costiera di* . . . Se gli ufficiali siano esclusivamente destinati ad un comando di zona, potranno far stampare la carta appositamente con l'oradetta indicazione, o, quando ciò non sia possibile, valersi della carta di una delle dipendenti compagnie, facendovi le opportune correzioni a mano.

5. Nelle intestature della carta, le indicazioni punteggiate (. . . °) vanno lasciate in bianco per essere poi scritte a mano.

Così pure le parole che nelle postille della *tabella* sono in corsivo vanno scritte a mano; quelle in carattere virgolato debbono invece essere stampate o, se trattasi di bolli, incise.

Al posto delle indicazioni 00' saranno stampati o, se trattasi di bolli, incisi i numeri dei riparti cui le indicazioni stesse si riferiscono.

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI		INTESTATURA DELLA CARTA
1	Gran quartiere generale	Comando supremo dell'esercito	Regio Esercito Italiano — **Comando supremo dell'Esercito**
2		Stato maggiore	**Gran quartiere generale dell'Esercito** — Stato maggiore
3		Ufficio d'amministrazione	**Gran quartiere generale dell'Esercito** — Ufficio d'amministrazione
4	Quartiere generale della Intendenza generale	Stato maggiore	**Intendenza generale dell'Esercito** — Stato maggiore
5		Ufficio d'amministrazione	**Intendenza generale dell'Esercito** — Ufficio d'amministrazione
6		Direzione generale dei trasporti e tappe	**Intendenza generale dell'Esercito** — Direzione generale dei trasporti e tappe
7	Quartieri generali d'armata	Stato maggiore	**Comando generale della I^a^ Armata** — Stato maggiore
8		Ufficio d'amministrazione	**Comando generale della I^a^ Armata** — Ufficio d'amministrazione
9		Comandi d'artiglieria e del genio	**Quartiere generale della I^a^ Armata** — Comando d'artiglieria (o del genio)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		Annotazioni
	a umido	a secco	
—	—	—	
Gran quartiere generale — Stato maggiore —	1	1	
—	—	—	
Intendenza generale — Stato maggiore —	1	1	
—	—	—	
Direzione generale trasporti e tappe	1	1	
1ª Armata — Stato maggiore —	1	1	
—	—	—	
1ª Armata — Comando d'artiglieria — (o del genio)	1	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI		INTESTATURA DELLA CARTA
10	Quartieri generali d'intendenza d'armata	Stato maggiore	**Intendenza della 2ª Armata** — Stato maggiore
11		Ufficio d'amministrazione	**Intendenza della 2ª Armata** — Ufficio d'amministrazione
12		Direzioni di artiglieria, genio, sanità, commissariato, veterinaria, e trasporti e tappe	**Intendenza della 2ª Armata** — Direzione d'artiglieria (*o* del genio — di sanità — di commissariato — di veterinaria — dei trasporti e tappe)
13	Quartieri generali di corpo d'armata	Stato maggiore	**Comando del IV corpo d'armata** — Stato maggiore
14		Ufficio d'amministrazione	**Quartiere generale del IV corpo d'armata** — Ufficio d'amministrazione
15		Comandi d'artiglieria e del genio	**Quartiere generale del IV corpo d'armata** — Comando d'artiglieria (*o* del genio)
16		Direzioni di sanità e di commissariato	**Quartiere generale del IV corpo d'armata** — Direzione di sanità (*o* di commissariato)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		*Annotazioni*
	a umido	a secco	
2ª Armata — Stato maggiore d'intendenza —	1	1	
—	—	—	
2ª Armata — Direzione d'artiglieria — (*o* del genio - di sanità - di commissariato - di veterinaria - dei trasporti e tappe)	1	1	
IV Corpo d'armata — Stato maggiore —	1	1	
—	—	—	
IV Corpo d'armata — Comando d'artiglieria (*o* del genio)	1	1	
IV Corpo d'armata — Direzione di sanità — (*o* di commissariato)	1	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI		INTESTATURA DELLA CARTA
17	Stati maggiori di divisione	Stato maggiore	**Comando della 2ª Divisione di fanteria (o di cavalleria)** — Stato maggiore
18		Ufficio d'amministrazione	**Comando della 2ª Divisione di fanteria (o di cavalleria)** — Ufficio d'amministrazione
19		Uffici di sanità e di commissariato	**Comando della 2ª Divisione di fanteria (o di cavalleria)** — Ufficio di sanità (o di commissariato)
20	Reggimenti di carabinieri reali		**00° Reggimento carabinieri reali** (Legione territoriale - ...) (1) — Ufficio..... (2)
21	Battaglioni di carabinieri reali		**00° Reggimento carabinieri reali** (Legione territoriale - ...) (1) — ...° Battaglione
22	Compagnie carabinieri reali		**00° Reggimento carabinieri reali** (Legione territoriale - ...) (1) — ...ª Compagnia

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
2ª Divisione di fanteria (o di cavalleria)	1	1	(1) Aggiungere, a stampa, il nome della città sede della legione che forma il comando del reggimento. (2) Ufficio *del comando e maggiorità o d'amministrazione.* (3) Del *Gran quartiere generale* — dell'*Intendenza generale* — della ...ª *armata* — della *Intendenza della...ª armata* — del ...º *corpo d'armata* — della ...ª *divisione*.....
—	—	—	
2ª Divisione di fanteria (o di cavalleria) — Ufficio di sanità — (o di commissariato)	1	1	
00º Reggimento carabinieri	1	1	
00º Reggimento carabinieri — 3º Battaglione —	1	—	
—	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
23	Sezioni carabinieri reali	**Sezione carabinieri reali addetta allo Stato maggiore** del ..... (1)
24	Battaglioni presidiari	**00° Battaglione presidiario** (Deposito ...° fanteria - Novara) (2)
25	Compagnie presidiarie	**00ª Compagnia presidiaria** (Deposito ...° fanteria – Roma) (2)
26	Distaccamenti presidiari	**Distaccamento presidiario di Nisida** (Deposito ...° fanteria – Napoli) (2)
27	Comandi di brigata di fanteria di milizia mobile	**Comando della Brigata Ivrea (M. M.)** (...° e ...° Regg. fanteria (2)
28	Reggimenti di fanteria di milizia mobile	**00° Reggimento fanteria (M. M.)** (Deposito ..° fanteria – Torino) (2) — Ufficio..... (3)
29	Battaglioni di fanteria di milizia mobile	**00° Reggimento fanteria (M. M.)** (Deposito ..° fanteria – Ancona) (2) — 2° Battaglione
30	Compagnie di fanteria di milizia mobile	**00° Reggimento fanteria (M. M.)** (Deposito ..° fanteria – Viterbo) (2) — 1ª Compagnia

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Sezione carabinieri reali	1	1	(1) Del Gran quartiere generale — dell'Intendenza generale — della...ª armata — della Intendenza della...ª armata — del..º corpo d'armata — della ..ª divisione..
00º Battaglione presidiario	1	—	(2) I numeri dei reggimenti dell'esercito permanente debbono essere lasciati in bianco (n. 5 *Avvertenze* della tabella).
—	—	—	(3) Ufficio *del comando e maggiorità o d'amministrazione.*
—	1	—	
Comando della Brigata Ivrea (M. M.)	1	1	
00º Reggimento fanteria (M M)	1	1	
00º Reggimento fanteria (M. M.) — 2º Battaglione —	1	—	
—	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
31	Battaglioni bersaglieri di milizia mobile	**00° Battaglione bersaglieri (M. M).** (Deposito ..° bersaglieri - Torino)(1)
32	Compagnie bersaglieri di milizia mobile	**00° Battaglione bersaglieri (M. M.)** (Deposito ..° bersaglieri - Livorno)(1) 2ª Compagnia
33	Comandi di brigata di fanteria di milizia territoriale	**Comando della 3ª Brigata di fanteria di milizia territoriale**
34	Reggimenti di fanteria di milizia territoriale	**00° Reggimento fanteria di milizia territoriale** (Distretto mil. Pinerolo) Ufficio..... (2)
35	Battaglioni di fanteria di milizia territoriale	**00° Battaglione fanteria di milizia territoriale** (Distretto mil. Roma)
36	Compagnie di fanteria di milizia territoriale	**00° Battaglione fanteria di milizia territoriale** (Distretto mil. Bologna) ...ª Compagnia
37	Battaglioni alpini di milizia territoriale	**Battaglione alpini di milizia territoriale Pieve di Teco** (1° Regg. alpini)

LEGENDA DEI BOLLI	Bolli		Annotazioni
	a umido	a secco	
88° Battaglione bersaglieri (M. M.)	1	—	(1) I numeri dei reggimenti dell'esercito permanente debbono essere lasciati in bianco (n. 5 *Avvertenze* della tabella).
—	—	—	(2) Ufficio *del comando e maggiorita o d'amministrazione.*
Comando della 3ª brigata fanteria (M. T.)	1	1	
00° Reggimento fanteria milizia territoriale	1	1	
00° Battaglione fanteria milizia territoriale	1	—	
—	—	—	
Battaglione alpini di milizia territoriale Pieve di Teco	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
38	Compagnie alpini di milizia territoriale	**Battaglione alpini di milizia territoriale di Fenestrelle** (3° Regg. alpini) ...ª Compagnia
39	Mezzi reggimenti di cavalleria di milizia mobile	**Mezzo reggimento cavalleria (M. M.) della ...ª Divisione** (Deposito cavalleria di Vercelli).
40	Squadroni di milizia mobile	**Mezzo reggimento cavalleria (M. M.) della ...ª Divisione** (Deposito cavalleria di Vercelli) ...° Squadrone
41	Comandi di gruppo divisionale di brigate d'artiglieria da campagna.	**Comando di gruppo divisionale di brigate d'artiglieria da campagna della ...ª Divisione** (1° Regg. artiglieria da campagna)
42	Comando di gruppo suppletivo di brigate d'artiglieria da campagna.	**Comando di gruppo suppletivo di brigate d'artiglieria da campagna del ...° Corpo d'armata** (3° Regg. artiglieria da campagna)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
—	—	—	
Mezzo regg. cavalleria (M. M.)	1	1	
—	—	—	
Comando gruppo divisionale brigate artiglieria — ..ª Divisione —	1	—	
Comando gruppo suppletivo brigate artiglieria — ..° Corpo d'armata —	1	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
43	Brigate d'artiglieria e del genio di milizia territoriale	**7ª Brigata artiglieria da fortezza (o del genio) di milizia territoriale** (..° Regg. artiglieria da costa) (1)
44	Compagnie d'artiglieria e del genio di milizia territoriale	**18ª Compagnia d'artiglieria da fortezza (o del genio) di milizia territoriale** (..° Regg. artiglieria da fortezza) (1)
45	Parchi d'artiglieria d'armata	**Parco d'artiglieria della ...ª armata** (Regg. artiglieria a cavallo) (2)
46	Parchi d'artiglieria di corpi d'armata	**Parco d'artiglieria del ..° corpo d'armata** (5° Regg. artiglieria da campagna) (2)
47	Parchi d'artiglieria di divisione di cavalleria	**Parco d'artiglieria della ..ª divisione di cavalleria** (2) (Reggimento artiglieria a cavallo)
48	Gruppi mobili di parco d'artiglieria d'assedio	**Gruppo mobile del parco d'artiglieria d'assedio di .....** Comando (3) (11° Regg. artiglieria da campagna)
49	Colonne munizioni	**Colonna munizioni del ..° corpo d'armata** (5) (8° Regg. artiglieria da campagna)
50	Sezioni treno d'artiglieria	**Sezione treno addetta al.....** (6) (11° Regg. artiglieria da campagna)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
7ª Brigata artiglieria (o genio) milizia territoriale	1	—	(1) O « (...° Reggimento del genio) ». (2) Quando la carta deve usarsi dalle sezioni del parco, sotto l'intestatura a stampa si metterà l'indicazione della sezione. (3) Oppure: « *Direzione d'artiglieria, Comando delle truppe, Comando dei servizi tratno, Comando brigata treno, Compagnia treno* ». (4) Oppure: « *Direzione d'artiglieria, Comando delle truppe, Comando dei servizi tratno, Comando brigata treno* ». (5) O: « della ...ª *Divisione di fanteria* - del ...° *Gruppo alpino* ». Quando la carta deve usarsi dalle sezioni della colonna sotto l'intestatura o stampa si metterà: « 1ª o 2ª *sezione* ». (6) Si indichera poi lo stato maggiore, lo stabilimento, ecc. cui la sezione è addetta, p. es: *allo Stato maggiore del Gran quartiere generale — allo Stato maggiore della 2ª divisione di fanteria (o cavalleria) — alla Sezione di sanità della 6ª divisione di fanteria.*
—	—	—	
Parco d'artiglieria della ..ª armata	1	—	
Parco d'artiglieria del ..° corpo d'armata	1	—	
Parco d'artiglieria della divisione cavalleria	1	—	
Gruppo mobile del parco d'artiglieria d'assedio di ... — Comando (4) —	1	—	
Colonna munizioni del ...° corpo d'armata (5)	1	—	
—	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
51	Salmerie a disposizione del gruppo alpino	**Salmeria a disposizione del 3° gruppo alpino** (11° Regg. artiglieria da campagna) — Comando
52	Distaccamenti operai d'artiglieria	**Distaccamento operai d'artiglieria addetto al parco d'artiglieria della ..ª armata (1)**
53	Parchi del genio d'armata	**Parco del genio della ..ª armata** — (1° Regg. genio)
54	Parchi del genio di corpo d'armata	**Parco del genio del ..° corpo d'armata** (2) — (1° Regg. genio)
55	Riparti di parco d'assedio del genio	**Riparto di parco d'assedio del genio di ...** (Direzione genio .....) — Comando (3)
56	Sezioni treno del genio	**Sezione treno addetta al .....** (5) (1° Regg. genio)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		*Annotazioni*
	a umido	a secco	
—	—	—	(1) Ovvero: « al gruppo mobile di parco d'artiglieria d'assedio di ... ».
	«		(2) Vedasi annotazione al numero 56.
			(3) Oppure: « *Direzione dei servizi del treno - Sezione zappa e mina - Sezione da ponte - Sezione telegrafica* ».
			(4) Oppure: « *Direzione* dei servizi del treno ».
			(5) Si indicherà poi il riparto o stabilimento cui la sezione è addetta.
—	—	—	Le sezioni assegnate ai parchi del genio di corpo d'armata avranno la carta intestata di cui al n. 54, affinchè possa essere usata altresì dal comando del parco. Quando essa deve servire per la sezione treno, sotto l'intestatura si metterà poi: *Sezione treno*.
Parco del genio della ...ª armata	1	—	
Parco del genio del ...° corpo d'armata	1	—	
Riparto di parco d'assedio del genio di ..... — Comando (4) —	—	—	
—	—	1	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
57	Sezioni ferroviarie militari	**Sezione ferroviaria militare di .....** (Brigate ferrovieri del genio) Servizio ..... (1)
58	Parchi aereostatici	**Parco aereostatico da campagna del .....** (3° Regg. genio) **Parco aereostatico da fortezza** (3° Regg. genio)
59	Parchi foto-elettrici	**Parco foto-elettrico leggero del .....** (3° Regg. genio) **Parco foto-elettrico pesante del .....** (3° Regg. genio)
60	Depositi avanzati di materiale sanitario	**Deposito avanzato di materiale sanitario della ...ª armata** (Ospedale mil. princ. Verona) (2)
61	Ospedali da campo	100° **Ospedale da campo** (Ospedale mil. princ. Bologna
62	Ospedaletti da campo	000° **Ospedaletto da campo** (Ospedale mil. princ. Torino)
63	Sezioni di sanità	**Sezione di sanità** d..... (5) (Ospedale mil. princ. Verona)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	Annotazioni
—	—	—	(1) Servizio *del movimento e traffico*, o *della trazione e materiale* o *della manutenzione e lavori*. (2) Pei riparti del deposito che vengono distaccati presso un corpo d'armata, si aggiungerà a mano: *Riparto assegnato al...° Corpo d'armata.* (3) « del ...° corpo d'armata - della ...ª divisione di fanteria (o cavalleria) - da montagna ». Quando la sezione debba suddividersi, nella carta del riparto che si distacca si aggiungerà a mano: *Riparto assegnato a ....*
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
Ospedale da campo	1	—	
Ospedaletto da campo	1	—	
Sezione di sanità	1	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
64	Treni attrezzati trasporto feriti e malati	**Treno attrezzato trasporto feriti e malati N° 00** (Ospedale mil. princ. Torino)
65	Infermerie avanzate	**Infermeria avanzata di ... .** (Ospedale mil. princ. Bologna)
66	Ospedali di riserva	**Ospedale di riserva di Pavia** (Ospedale mil. princ. Alessandria)
67	Servizio di sanità nei forti e nelle piazze forti (compagnie, mezze compagnie o plotoni di milizia territoriale)	**Distaccamento di truppe di sanità (M. T.) pel servizio del forte** (1) **di .....** (Ospedale mil. princ. Ancona)
68	Stabilimenti avanzati di vettovagliamento	**Stabilimento avanzato di vettovagliamento della ...ª armata** (Direzione di commissariato militare di Verona)
		(2).....
69	Colonne viveri	**Colonna viveri del ..° corpo d'armata** (3) (11° Regg. artiglieria da campagna)
		Colonna viveri ordinari ed avena (4) **del ..° gruppo alpino** (5° Regg. artiglieria da campagna)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Treno trasporto feriti e malati	1	—	(1) O «della piazza forte». (2) «Magazzino avanzato viveri ordinari - Parco viveri di riserva - Parco buoi - Panificio avanzato (...ª sezione panattieri)». (3) Quando la carta deve usarsi dalle sezioni della colonna, sotto l'intestatura a stampa si metterà poi: 1ª (o 2ª 3ª ecc.) *Sezione*. (4) O: «di riserva».
—	—	—	
Ospedale di riserva	1	—	
—	—	—	
— Magazzino avanzato viveri —	1	—	
— Parco viveri di riserva —	1	—	
— Parco buoi —	1	—	
— Sezione panattieri —	1	—	
—	—	—	
—	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
70	Parchi viveri e scarpe di riserva di corpo d'armata	**Parco viveri e scarpe di riserva del ...° corpo d'armata** (Direzione di commissariato militare di Torino)
71	Sezioni sussistenze	**Sezione sussistenze** del ..... (1) (Direzione di commissariato militare di Roma)
72	Sezioni panattieri per gruppo alpino	**Sezione panattieri del ..° gruppo alpino** (2)° Regg. artiglieria da campagna
73	Stabilimenti per il primo impianto dei servizi di intendenza	**Magazzino di rifornimento principale** (2) di ..... (Direzione di commissariato militare di Torino)
		Panificio da campo di..... (Direzione di commissariato militare di Verona)
74	Servizio delle sussistenze nei forti e nelle piazze forti (compagnie, mezze compagnie o plotoni di milizia territoriale)	**Distaccamento di truppe di sussistenza (M. T.) pel servizio del forte** (4) di ..... (Direzione di commissariato militare di Milano)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		*Annotazioni*
	a umido	a secco	
Parco viveri di riserva	1	—	(1) Della ...ª *armata* - del ...° *corpo d'armata* - o *della* ..ª *divisione di fanteria* (o *cavalleria*). (2) O « di distribuzione ». (3) O « della piazza forte ».
Sezione sussistenze	1	—	
Sezione panettieri gruppo alpino	1	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
75	Parchi vestiario ed equipaggiamento d'armata	**Parco vestiario ed equipaggiamento della ..ª armata** (Distretto mil. Piacenza)
76	Infermerie cavalli	**..ª Infermeria cavalli** (16° Regg. artiglieria)
77	Comandi di tappa	**Comando di tappa di...**

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
—	—	—	
Infermeria cavalli	1	—	
— Comando di tappa —	1	-	

N. **193**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito**. — 13 novembre.

Al n. 26 dell'*Atto* 101 del corrente anno, vengono fatte le seguenti aggiunte:

« Per sopperire alle spese cui deve sottostare il gabinetto di batteriologia veterinaria militare per la produzione del siero antiadenitico, le amministrazioni dei corpi rimborseranno trimestralmente al 13° reggimento artiglieria, dal quale amministrativamente dipende l'accennato gabinetto, lire 0,50 per ogni boccetta di siero prelevato, e lire 1 per ogni spedizione, a rimborso di spese d'imballaggio.

Tali spese dovranno dai corpi essere conteggiate a carico della massa cavalli fra quelle dei medicinali (§ 2210-f del regolamento d'amministrazione).

Il 13° reggimento artiglieria verserà, ogni trimestre, al gabinetto di batteriologia le somme che vennero ricavate dalla cessione del siero, dell'impiego delle quali il gabinetto stesso darà la dimostrazione con rendiconto trimestrale a parte ».

Le disposizioni del presente *Atto* avranno effetto dal 1° gennaio 1908.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 novembre.

NOVEMBRE 22. — Applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino delle nomine*, *pag.* 687.
——————— Decisioni di massima, *pag.* 687.

Atto N. **194**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicazione delle disposizioni inserte nel Bollettino delle nomine**. — 22 novembre.

È apportata la seguente variante all'*Atto* 2 del 1872 (Disposizione 2 del fascicolo n. 10 della Raccolta — bozze di stampa

Al n. 15 è sostituito il seguente:

« 15. Le prescrizioni contenute nel presente *Atto* sono pure applicabili agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, ad eccezione, per quanto riguarda il n. 6, dei ragionieri e capitecnici di artiglieria e genio e dei ragionieri geometri ed assistenti del genio, per le quali categorie d'impiegati vige quanto è stabilito rispettivamente ai numeri 58 e 73 del regolamento pel servizio territoriale ».

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Qualifica di ottimo richiesta per l'avanzamento a scelta dei graduati di truppa. — Il Ministero avverte che per le proposte di avanzamento a scelta nei gradi di truppa, è necessario e sufficiente che la qualifica di *ottimo*, richiesta dal secondo comma del paragrafo 36 del regolamento sull'avanzamento, risulti dalle deliberazioni emesse dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, a mente del n. 101 della relativa istruzione.

Delle annotazioni che alle note suddette fossero state apposte dalle autorità superiori, terranno conto invece, a mente del comma *a*) del paragrafo 44 del regolamento, le commissioni d'avanzamento, nell'emettere il loro giudizio complessivo circa l'idoneità all'avanzamento, ad anzianità od a scelta, dei vari candidati. (*Div. gabinetto militare*).

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 novembre.

SETTEMBRE 2. — R. decreto n. 684 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 689.
NOVEMBRE 14. — R. decreto n. 726 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 700.
» 28. — Invio al Ministero delle richieste d'anticipazioni d'assegni, *pag.* 704.

Atto N. **195**. — COLONIA ERITREA. — **R. decreto n. 684 che approva le tabelle organiche del R. corpo d' truppe coloniali.** — 2 settembre.

/ITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea e l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge;

Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea, approvato col Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali per l'esercizio finanziario 1907-908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 2 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Tittoni.
Viganò.

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e riparti costituenti il R. corpo di truppe coloniali.*

	UOMINI					QUADRUPEDI					
	Italiani			Indigeni		di truppa da					
							sella			soma e tiro	
	ufficiali	impiegati civili	truppa	militari	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	cammelli corridori	muli	muletti
1. Comando delle Regie truppe	13	»	47	»	8	11	»	»	»	»	»
2. Compagnia carabinieri reali	3	»	57	150	»	6	»	80	10	»	»
3. Compagnie cacciatori	9	»	354	»	»	9	»	»	»		
4. Battaglioni indigeni	70	»	16	2744	»	74	»	16	»		
5. Squadrone indigeni	2	»	3	60	»	4	58	»	»		
6. Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio	2	2	50	»	2	3	»	»	»	»	
7. Compagnia cannonieri	7	»	23	260	»	7	»	»	»	»	
8. Batteria indigena	3	»	7	135	»	6	»	10	»	26	52
9. Servizio treno	2	»	22	240	»	2	»	»	»	120	200
10. Servizio del genio	3	1	27	30	»	3	»	3	»	»	6
11. Direzione del servizio di sanità e del personale addetto ai luoghi di cura	6	1	29	»	18	6	»	»	»	»	»
12. Compagnia confinaria	3	»	»	180	»	3	»	»	»	»	8
13. Tribunale militare	»	2	1	»	1	»	»	»	»	»	»
14. Deposito della colonia Eritrea	3	»	16	»	»	1	»	»	»	1	»
Totali	126	6	652	3799	29	135	58	109	10	147	412
	132					871					
	Ufficiali ed impiegati		Truppa italiana	Militari indigeni	Indigeni non militari	Quadrupedi					

TABELLA N. 1. — *Comando delle Regie truppe.*

	COMINI			
	italiani			
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Comando.				
Colonnello (comandante) (1)	1	»	»	3
Maggiore o tenente colonnello (capo di stato maggiore) (2) (3)	1	»	»	2
Capitano di stato maggiore (3)	1	»	»	1
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (5)	3	»	»	3
Servizio di commissariato e conti.				
Capitano commissario (4)	1	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili (4) (6)	5	»	»	»
Servizio veterinario.				
Ufficiale inferiore veterinario (4)	1	»	»	1
Sottufficiali (7)	»	21	»	»
Caporali maggiori e caporali	»	8	»	»
Allievo maniscalco	»	1	»	»
Soldati	»	17	»	»
Ordinanze d'ufficio, interpreti e piantoni	»	»	8	»
Totali	13	47	8	11

(1) Ha diritto a 2 attendenti, che sceglie tra i soldati ed ascari dei riparti di truppa.

(2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i seguenti comandi, riparti e servizi: comando delle truppe, compagnia carabinieri reali, compagnia continaria, squadrone indigeni, direzione dei servizi di sanità, tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente, che traggono dai soldati od ascari effettivi ai riparti di truppa, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(4) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(5) Uno di essi disimpegna anche le funzioni di ufficiale istruttore presso il tribunale militare.

(6) Uno dei 5 posti può essere occupato da un tenente commissario o da un subalterno che abbia conseguito l'idoneità a capitano commissario.

(7) Di cui 11 al comando truppe, 10 agli uffici magazzini e depositi del servizio commissariato e conti.

N. B. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio avventizio, quando ve ne sia il bisogno, manovali indigeni nel numero strettamente indispensabile.

TABELLA N. 2. — *Compagnia carabinieri reali.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	Italiani					
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	cammelli corridori
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»
Tenenti	2	»	»	4	»	»
Marescialli d'alloggio	»	4	»	»	»	»
Brigadieri	»	8	»	»	»	»
Vice brigadieri	»	7	»	»	»	»
Carabinieri	»	38	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	14	»	»	»
Zaptiè	»	»	130	»	»	»
Quadrupedi (1)	»	»	»	»	80	10
Totali	3	57	150	6	80	10

(1) Se le circostanze di servizio lo richiedono possono sostituirsi i 10 cammelli con altrettanti muletti.

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*

(tre compagnie)

	UOMINI italiani		Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa	
Una compagnia.			
Capitano (comandante)	1	»	1
Ufficiali subalterni	2	»	2
Sottufficiali	»	3	»
Caporali maggiori	»	3	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Caporali	»	5	»
Trombettieri	»	3	»
Attendenti	»	3	»
Soldati	»	100	»
Totali di una compagnia	3	118	3
Due compagnie	6	236	6
Totali di tre compagnie	9	354	9

TABELLA N. 4. — *Battaglioni indigeni.*

(due battaglioni di 4 compagnie e due di 5).

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da soma e da tiro
Stato maggiore di battaglione.						
Maggiore (comandante)	1	»	»	2	»	»
Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno a disposizione	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	2	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»	1	»
Armaiuolo	»	1	»	»	1	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»
Conducenti	»	»	2	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	7
Totale stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Una compagnia.						
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»	»
Tenenti	2	»	»	2	»	»
Scium-basci	»	»	1	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	6	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»
Conducenti	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	125	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totale di una compagnia	3	»	150	3	»	6
Stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Quattro compagnie	12	»	600	12	»	24
Totale di un battaglione di 4 compagnie	16	4	611	17	4	31
Stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Cinque compagnie	15	»	750	15	»	30
Totale di un battaglione di 5 compagnie	19	4	761	20	4	37
Due battaglioni di quattro compagnie	32	8	1222	34	8	62
Due battaglioni di cinque compagnie	38	8	1522	40	8	74
Totale di quattro battaglioni	70	16	2744	74	16	136

N. B. I comandanti dei battaglioni indigeni hanno le attribuzioni di comandante di corpo oltre che pei battaglioni stessi, anche per le compagnie cacciatori, secondo stabilira il comandante delle truppe.

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	militari indigeni	di ufficiali	cavalli da sella	muli da soma e da tiro
Capitano o tenente	1	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	1	»	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»
Buluc-basci	»	»	2	»	2	»
Muntaz	»	»	4	»	4	»
Trombettieri	»	»	2	»	2	»
Attendenti	»	»	2	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	1	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	1	»
Conducenti	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	45	»	45	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	3
Totali	2	3	60	4	58	3

TABELLA N. 6 — *Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio.*

	UOMINI				Quadrupedi di ufficiali
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	
Maggiore (comandante) (1) (2)	1	»	»	»	1
Ufficiale subalterno (2)	1	»	»	»	1
Aiutante ragioniere	»	1	»	»	»
Capotecnico di 3ª classe	»	1	»	»	»
Sottufficiali di contabilità	»	»	2	»	»
Sottufficiali consegnatari	»	»	2	»	»
Sottufficiali capi-operai	»	»	3	»	»
Caporali maggiori operai	»	»	2	»	»
Caporali operai	»	»	12	»	»
Soldati operai	»	»	39	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	2	2	50	2	3

(1) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i riparti e servizi d'artiglieria, del genio e del treno.

(2) Hanno diritto all'attendente, che traggono dai riparti d'artiglieria, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 7. — *Compagnia cannonieri.*

	UOMINI			QUADRUPEDI	
	italiani				
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da salma e da tiro
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	6	»	»	6	»
Sottufficiali di contabilità	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	12	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»
Soldati operai	»	4	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»
Muntaz	»	»	24	»	»
Tamburini	»	»	7	»	»
Attendenti	»	»	7	»	»
Ascari	»	»	216	»	»
Quadrupedi da basto (1)	»	»	»	»	7
Totali	7	23	260	7	7

(1) Coi quadrupedi da salma le sezioni concorrono ai rifornimenti di acqua, legna, ecc. occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8. — *Batteria indigeni.*
(6 pezzi).

	UOMINI			QUADRUPEDI			
	italiani				di truppa		
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	da salma e da tiro: muli	da salma e da tiro: muletti
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	4	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali	»	3	»	»	3	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»
Operaio di batteria	»	1	»	»	1	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»
Buluc-basci	»	»	7	»	1	»	»
Muntaz	»	»	7	»	1	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	1	»	»
Allievi maniscalchi	»	»	3	»	»	»	»
Allievi sellai	»	»	3	»	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»	»
Ascari	»	»	108	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	26	52
Totali	3	7	135	6	10	26	52

TABELLA N. 9. — *Servizio treno.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani				da basto e da tiro	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muli	muletti
Capitano (capo servizio)	1	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	1	»	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»
Sottufficiali	»	5	»	»	»	»
Caporali maggiori e caporali	»	5	»	»	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	3	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Allievi sellai	»	3	»	»	»	»
Carradori	»	2	»	»	»	»
Fabbro	»	1	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	4	»	»	»
Muntaz	»	»	10	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	2	»	»	»
Ascari	»	»	221	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	120	200
Totali	2	22	240	2	120	200

N. B. — Sono compresi nella tabella i conducenti e i quadrupedi che il treno deve fornire per i servizi locali dei presidi, nelle proporzioni stabilite dal comando truppe.

TABELLA N. 10. — *Servizio del genio.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani			truppa indigena	di truppa		
	ufficiali	impiegati civili	truppa		di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (capo servizio)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1	»	»
Aiutante ragioniere	»	1	»	»	»	»	»
Sottufficiali contabili ed assistenti ai lavori	»	»	5	»	»	»	»
Sezione telegrafisti.							
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1	»	»
Sottufficiali telegrafisti	»	»	2	»	»	»	»
Caporali maggiori telegrafisti	»	»	2	»	»	»	»
Caporali telegrafisti	»	»	4	»	»	»	»
Soldati telegrafisti	»	»	14	»	»	»	»
Buluk-basci	»	»	»	1	»	»	»
Muntaz	»	»	»	2	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	1	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	»	23	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	3	6
Totali. . . .	3	1	27	30	3	3	6

N. B. — La sezione telegrafisti è impiegata nell'esercizio delle linee telegrafiche militari e nella telegrafia ottica

TABELLA N. 11. — *Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura.*

	UOMINI				Quadrupedi
	italiani			indigeni non militari	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		Quadrupedi di ufficiali
Capitano medico (1) (3)	1	»	»	»	1
Ufficiali subalterni medici (2) (3)	5	»	»	»	5
Farmacista di 3ª classe	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	»	2	»	»
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	»	4	»	»
Caporali infermieri	»	»	2	»	»
Aiutanti farmacisti laureati	»	»	3	»	»
Soldati aiutanti di sanità	»	»	2	»	»
Soldati infermieri	»	»	16	»	»
Infermieri ed ordinanze	»	»	»	18	»
Totali	6	1	29	18	6

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità e di direttore dell'ospedale militare di Asmara.
(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 12. — *Compagnia confinaria.*

	UOMINI			Quadrupedi	
	italiani				
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	2	»
Scium-basci	»	»	1	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»
Muntaz	»	»	6	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»
Conducenti	»	»	8	»	»
Ascari	»	»	153	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	8
Totali	3	»	180	3	8

TABELLA N. 13. — *Tribunale militare.*

	UOMINI		
	italiani		
	impiegati civili	truppa	indigeni non militari
Sostituto avvocato fiscale militare	1	»	»
Ufficiale istruttore (1)	»	»	»
Sostituto segretario	1	»	»
Caporali e soldati scritturali	»	1	»
Ordinanza d'ufficio	»	»	1
Totali	2	1	1

(1) L'ufficiale istruttore è in forza al comando truppe, dove normalmente fa servizio.

TABELLA N. 14. — *Deposito della colonia Eritrea in Napoli.*

	UOMINI italiani		Quadrupedi	
	ufficiali	truppa	di ufficiali	muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (comandante) (1)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni contabili	2	»	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»
Caporali	»	3	»	»
Soldati	»	9	»	»
Quadrupedi da tiro	»	»	»	1
Totali	3	16	1	1

(1) Può anche essere un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*
TITTONI.

Visto: *Il Ministro della guerra*
VIGANÒ.

N. **196.** — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 726 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — 14 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminati i loro obblighi di servizio e che alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di finanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza, che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
LACAVA.
MIRABELLO.

In esecuzione del R. decreto 14 novembre 1907, n. 726 saranno inviati in congedo illimitato:

a) i militari del R. esercito che, alla data del precitato decreto, si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione;

b) i militari provenienti dalla R. marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 30 mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **197**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Invio al Ministero delle richieste d'anticipazioni d'assegni**. — 28 novembre.

Avviene di frequente che, contrariamente alle prescrizioni contenute nel § 191 del regolamento d'amministrazione ed al richiamo fatto con la *Circolare* 167 del 1904, le *Richieste d'anticipazioni dei fondi per assegni ordinari* pervengano al Ministero molti giorni dopo i termini stabiliti, senza che i corpi curino neppure di dare le prescritte informazioni sulle cause del ritardo.

Ne consegue, che i mandati d'anticipazione non sempre possano arrivare a tempo agli uffici incaricati dei pagamenti, e che i corpi, non potendoli riscuotere alle date stabilite, vengano spesso a trovarsi senza i fondi loro occorrenti.

Allo scopo, pertanto, di evitare il ripetersi di tali inconvenienti, il Ministero richiama tutte le amministrazioni alla stretta osservanza delle disposizioni su ricordate.

Siccome però per gli assegni degli ufficiali e degli impiegati sono ora compilati, giusta il § 2 dell'*Atto* 97 del corrente anno, mandati separati da quelli della truppa, il Ministero determina che, pur restando ferme le disposizioni del § 191° del regolamento d'amministrazione per quanto concerne l'invio delle richieste d'anticipazione degli assegni ordinari per gli uomini di truppa (mod. 218-*B*), possa essere ritardato l'invio di quelle relative agli ufficiali (mod. 218-*A*) purchè però pervengano non oltre il 20° giorno del mese antecedente a quello cui si riferiscono.

Le richieste, che giungessero dopo i suindicati termini e senza le giustificazioni del ritardo, saranno senz'altro respinte.

A soluzione poi di dubbi sollevati, si avverte che tutte le richieste d'anticipazioni, di cui all'*Atto* 97 del corrente anno, debbono essere compilate in duplice esemplare, comprese quelle per le indennità eventuali (mod. 220). Anche in queste ultime dovranno essere trascurate le frazioni di decina di lire, e la loro trasmissione dovrà sempre farsi nel tempo prescritto dal § 16 dell'*Atto* medesimo.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

DICEMBRE 4. — Assegnazione dei cavalli di carica agli ufficiali, *pag.* 703.
» 5. — Stagnatura delle gavette, degli oggetti di cucina ecc. *pag.* 703.
» 5. — Spese per la numerazione e la ristagnatura delle gavette, *pag.* 704.

Atto N. **198.** — CAVALLI. — **Assegnazione dei cavalli di carica agli ufficiali.** — 4 dicembre.

Al 1° comma del n. 8 dell'*Atto* 225 del 1902 (Disposizione n. 17 del fascicolo 6 della Raccolta, bozze di stampa) è sostituito il seguente:

« 8. I cavalli di carica assegnati agli ufficiali di stato maggiore seguono gli ufficiali utenti nei cambi di residenza e di servizio (comandi territoriali, uffici, scuole militari, istituti ecc.), continuando a rimanere effettivi ai reggimenti dai quali furono prelevati ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **199.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina ecc.** — 5 dicembre.

Sostituisce l'*Atto* 51 del 1895, modificato dall'*Atto* 54 del 1905. (Disposizione n. 53 del fascicolo 11 della Raccolta, bozze di stampa).

Nell'intento di evitare men che rette interpretazioni delle norme che regolano la stagnatura delle gavette, degli oggetti da cucina, ecc., il Ministero stima opportuno coordinare e completare come appresso le prescrizioni all'uopo attualmente in vigore.

1. Per ragioni d'igiene la stagnatura anzidetta dovrà farsi con stagno non inferiore ai 900/1000, curando che il lavoro sia eseguito nei locali occupati dal corpo e sotto continua vigilanza per impedire sostituzioni o frodi. Qualora però le circostanze lo consigliassero, come ad esempio, quando si trattasse di fruire di mezzi che i corpi non posseggono (vasche, forni ecc.) la stagnatura potrà essere eseguita fuori di caserma purchè siene rigorosamente prese tutte le precauzioni atte a tutelare l'amministrazione.

2. La stagnatura dovrà essere eseguita secondo le buone regole dell'arte, dovrà riescire uniforme, brillante e non lasciare spazi scoperti.

Gli oggetti aventi aggrappature, piastrine, passanti ecc. sotto i quali facilmente si formano gli acidi dei bagni e dove per contro non penetra lo stagno, dovranno, dopo la stagnatura, essere lavati ripetutamente in acqua preferibilmente calda per asportare ogni traccia di acido e poi fatti asciugare al calore; da ultimo si dovranno otturare col saldatore i meati che ancora si riscontrassero lungo le dette aggrappature, le piastrine ecc.

3. Quando la stagnatura abbia per scopo di sostituire lo stagno preesistente perchè di titolo inferiore al prescritto, si dovrà prima asportare completamente lo stagno stesso, sia col calore che con bagni acidi. La prima operazione dovrà essere eseguita con cura particolare nella parte interna dei recipienti.

4. Le direzioni degli ospedali militari principali acquisteranno dal commercio stagno fino, al titolo non minore di 990 millesimi, per i bisogni dei corpi stanziati nella rispettiva divisione militare.

5. I corpi richiederanno sempre alla direzione dell'ospedale militare principale della divisione lo stagno loro occorrente, pagandone l'importo al prezzo di costo che sarà loro indicato.

6. È in facoltà delle direzioni stesse di utilizzare, per soddisfare a siffatte richieste, gli attrezzi di stagno da cucina e da mensa di modello abolito di cui dispongano e non si servano, purchè il metallo ricavato sia ridotto prima al titolo prescritto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **200**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Spese per la numerazione e la ristagnatura delle gavette.** — 5 dicembre.

All'*Atto* 131 del 1902 (Disposizione n. 71 del fascicolo n. 11 della Raccolta, bozze di stampa) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Al comma *c*) *sostituire il seguente*:

« *c*) Ristagnatura semplice:

gavette grandi, lire 0,50;
gavette piccole, lire 0,40 ».

Dopo il comma *c*) così modificato, *aggiungere*:

« *d*) Ristagnatura, previa asportazione dello stagno preesistente:

gavette grandi, lire 0,60;
gavette piccole, lire 0,50 ».

Nel secondo alinea ad « *Atto* 51 del 1895 » *sostituire*: « *Atto* 199 del 1907 ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre.

DICEMBRE 9. — Norme da osservarsi dai distretti militari per il conteggio degli assegni per le reclute ritardatarie e per gli uomini fuori forza, *pag.* 707.

» 12. — Impianti di carburo di calcio e di acetilene nei fabbricati e stabilimenti militari, *pag.* 709.

» 13. — Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Mantova-Asola e Mantova-Viadana, *pag.* 710.

Atto N. **201.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da osservarsi dai distretti militari per il conteggio degli assegni per le reclute ritardatarie e per gli uomini fuori-forza.** — 9 dicembre.

Affinchè i distretti militari si regolino in modo uniforme nel conteggio degli assegni dovuti per le *reclute* che si presentano isolatamente dopo spirato il trimestre nel quale avviene l'invio ai corpi del grosso della classe, e per gli individui da prendere nei conti come *uomini fuori-forza*, si avverte quanto segue:

1. L'assegno giornaliero per le *reclute* (L. 0,99) va conteggiato nel *Rendiconto delle spese di leva e degli assegni gior-*

ERRATA-CORRIGE

Atto 192. — Tabella B, pag. 672 e seguenti:

Rettificare le leggende dei bolli d'ufficio di cui ai numeri 41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54 e 55 rispettivamente come segue: Comando gruppo divisionale brigate artiglieria. — Comando gruppo suppletivo brigate artiglieria. — Parco d'artiglieria d'armata. — Parco d'artiglieria di corpo d'armata. — Gruppo mobile di parco d'artiglieria d'assedio — Comando (4). — Colonna munizioni di corpo d'armata (o di divisione di fanteria, o di gruppo alpino). — Parco del genio d'armata. — Parco del genio di corpo d'armata. — Riparto di parco d'assedio del genio — Comando (4).

Pag. 677. — In corrispondenza del numero 55, nella colonna *bolli a umido, porre*: « 1 ».

Pag. 669 e 677. — In corrispondenza dei numeri 26 e 56, nella colonna *bolli, togliere*: « 1 ».

Atto 199, pag. 703. — Nella seconda riga del n. 1, *invece di*: 900/1000, *leggasi*: 990/1000.

nalieri delle reclute presso i distretti mod. 222-*D* com'è prescritto dal § 2, comma terzo, delle *Avvertenze* al rendiconto medesimo; senonchè, invece dei *Ruolini di posizione* mod. 221 e della *Dimostrazione riepilogativa*, vi sarà allegato un *Elenco* dal quale risultino: le date di arrivo al distretto e di partenza pei corpi di ciascuna recluta, le variazioni individuali e le giornate di assegno dovute, nonchè l'indicazione, per semplice dimostrazione, dell'indennità fissa spese di viaggio da conteggiarsi poi nell'apposito *Rendiconto* mod. 223-*D*.

Al detto *elenco* saranno uniti i fogli di congedo provvisorio e gli altri documenti giustificativi prescritti dal secondo comma del citato § 2 delle *avvertenze* al mod. 222-*D*.

Con la compilazione di tale *elenco* viene a cessare la necessità di dimostrare le reclute ritardatarie nel *Prospetto della forza* mod. 215-*A* (§ 263 del regolamento d'amministrazione), ond'è che i distretti non faranno altrimenti uso di questo documento. Essi faranno invece pervenire trimestralmente al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) uno specchio indicante nominatamente le reclute che, pur essendo state dichiarate idonee al servizio militare, non furono tuttavia assegnate ai corpi o rimasero presso i distretti per una qualsiasi ragione, o furono inviate in licenza di convalescenza, o ricoverate in ospedali, o tradotte alle carceri civili in attesa di giudizio.

2. L'assegno di mantenimento (L. 0,80) dovuto per gli individui da prendersi nei conti come *uomini fuori-forza* (individui indicati nel § 1278 del regolamento d'amministrazione, e così pure gli aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, i renitenti, i trasferiti in 1ª categoria per libera elezione, i disertori, i provenienti dalle carceri civili, gli ammessi a ritardare il servizio, i provenienti dalla R. guardia di finanza, gli inscritti indigenti reduci dall'estero, gli ammessi a visita anticipata, ecc.) sarà conteggiato dai distretti nel *Foglio dimostrativo* mod. 227, e quindi inscritto a credito, con distinto articolo, nel *Rendiconto* mod. 222-*D*, al quale il detto *foglio* sarà allegato.

L'indennità fissa spese di viaggio sarà conteggiata nel *Rendiconto* mod. 223-*D* dai corpi nei quali gli uomini predetti vengono definitivamente incorporati. In conseguenza, i distretti non debbono richiederla allo Stato, ma chiederanno invece rimborso ai corpi medesimi — come dalla disposizione 135 del fascicolo n. 2 della Raccolta (bozze di stampa) — delle indennità di trasferta corrisposte agli individui e delle spese di

viaggio pagate, sia dal comune di residenza al distretto, sia da questo alla sede dei corpi medesimi.

Per gli individui, per contro, che si presentino ai distretti per contrarre l'arruolamento, e vengano invece da essi distretti rinviati in patria senza essere stati incorporati, i distretti medesimi conteggeranno le indennità di trasferta e le spese di viaggio pagate tanto per la venuta quanto per il ritorno (in luogo delle indennità fisse), nel proprio *Rendiconto* mod. 223-*D*, in distinto articolo.

Le indennità fisse spese di viaggio per gli aspiranti all'ammissione nei plotoni d'istruzione, continueranno ad essere conteggiate con le norme contenute nella *Decisione di massima* n. 10 del 1906.

3. Le somministrazioni in natura ricevute dai distretti per conto dello Stato tanto per le *reclute* quanto per gli *uomini fuori-forza* verranno, naturalmente, detratte nel *Rendiconto* mod. 222-*D*.

4. Per far fronte alle spese occorrenti per le reclute e per gli altri uomini indicati ai numeri precedenti non saranno chieste anticipazioni sul bilancio, stante la poca importanza delle spese medesime e l'impossibilità di prevederle con sufficiente approssimazione.

5. Le presenti norme s'intenderanno avere effetto dal 1° ottobre 1907.

Le precedenti disposizioni ad esse contrarie sono da considerarsi abrogate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **202**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Impianti di carburo di calcio e di acetilene nei fabbricati e stabilimenti militari**. — 12 dicembre.

In esecuzione all'art. 4 del decreto 17 giugno 1907 n. 15780 del Ministero di agricoltura industria e commercio, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento, approvato con il R. decreto 29 novembre 1906 n. 660, sul carburo di calcio e sull'acetilene agl'impianti governativi, si stabilisce che tutto quanto, nei riguardi dell'amministrazione militare, concerne le visite, la sorveglianza dei depositi e gl'impianti dell'amministrazione stessa, è affidato:

alle direzioni del genio, quando si tratta di depositi ed impianti in fabbricati e locali che le direzioni medesime hanno in consegna o che sono in uso pel servizio di presidio;

alle direzioni di artiglieria quando si tratta di stabilimenti od uffici d'artiglieria;

rispettivamente ai comandi del genio e di artiglieria quando si tratta di impianti fatti per cura di direzioni del genio o di artiglieria.

Di conseguenza i corpi, stabilimenti ed altri uffici militari, che abbiano eseguito o vogliano eseguire detti depositi ed impianti, debbono, secondo i casi, informare subito la competente direzione del genio o quella di artiglieria, ed i rispettivi comandi del genio o di artiglieria, affinchè possa verificarsi se sono state osservate le misure precauzionali prescritte dal citato regolamento, fare le necessarie denuncie ed assumerne poi la sorveglianza.

A tale effetto resta inteso:

a) che, per i depositi ed impianti stati eseguiti direttamente dai corpi, stabilimenti ed uffici militari, le competenti direzioni del genio o d'artiglieria, secondo i casi, designeranno l'ufficiale incaricato delle visite e della relativa sorveglianza imposte dal regolamento;

b) che, per i depositi ed impianti fatti a cura delle direzioni del genio e di artiglieria, spetta ai rispettivi comandi del genio e di artiglieria designare l'ufficiale incaricato delle verificazioni e delle visite medesime.

Gl'incaricati della sorveglianza rispondono personalmente della scrupolosa osservanza delle norme regolamentari, e a tale scopo faranno, anche di loro iniziativa, visite ed ispezioni, e manderanno i verbali relativi, col visto del proprio capo di servizio per lo accertamento della firma, direttamente al Ministero di agricoltura industria e commercio.

Nel caso d'infrazioni al regolamento, i detti incaricati riferiranno direttamente al Ministero della guerra, provocando, se sarà il caso, dal comando della divisione i provvedimenti che non ammettessero dilazione.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **203.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Mantova-Asola e Mantova-Viadana.** — 12 dicembre.

Le facilitazioni pei trasporti militari sulle tramvie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana, contenute nell'*Atto* 43 del 1902, sono prorogate a tutto il 24 novembre 1908.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

Roma, 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª 1907 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre.

NOVEMBRE 10. — R. decreto n. 741 che modifica il R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470 in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in merito definitivo sull'idoneità all'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 714.

» 10. — R. decreto n. 736 che modifica il R. decreto 20 ottobre 1904, n. 585 (Disposizione n. 20 del fascicolo n. 4 della Raccolta) in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento degli assistenti del genio militare, *pag.* 713.

DICEMBRE 16. — Divisa dei marescialli di tutte le armi o specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali, *pag.* 714.

» 16. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 714.

» 18. — Istruzione per l'applicazione del copricanna di nuovo modello ai fucili mod. 91, *pag.* 715.

» 20. — Documenti di viaggio e di trasporto per gli allievi dei collegi militari che trovansi in licenza, *pag.* 715.

» 21. — Commissioni d'avanzamento per le compagnie di sanità e di sussistenza, *pag.* 716.

Atto N. **204**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 741 che modifica il R. decreto 3 dicembre 1903 n. 470, in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sull'idoneità all'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare.** — 10 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901 n. 285, 21 luglio 1902 n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904 n. 216 e 300, 9 luglio 1905 n. 347, 12 luglio 1906 n. 176, 21 marzo 1907 n. 84 e 14 luglio 1907 n. 479;

Visto l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3);

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1903 n. 470 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare;

Visti i Nostri decreti 19 luglio 1906 n. 454 e 30 maggio 1907 n. 375 che apportavano alcune modificazioni al precedente in quanto si riferisce alle norme d'ammissione in quel personale, ed alla composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento di quel personale;

Riconosciuta ora la necessità di modificare quanto era disposto nel R. decreto del 30 maggio u. s. n. 375 allo scopo di fissare in modo definitivo come debba essere composta la commissione sopracitata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 18 del predetto Nostro decreto n. 470 in data 3 dicembre 1903 già modificato col Nostro decreto n. 375 del 30 maggio u. s. è sostituito il seguente:

« La commissione superiore di avanzamento per i ragionieri geometri del genio, composta degli ispettori dell'arma, si pronuncia definitivamente sulla idoneità all'avanzamento sia ad anzianità che a scelta degli impiegati compresi negli specchi di proposta di avanzamento. Qualora uno degli ispettori del genio, fosse impedito, per qualsiasi motivo, di far parte della commissione suddetta sarà sostituito dal comandante titolare od interinale del genio di Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.

N. **205**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 736 che modifica il R. decreto 20 ottobre 1904 n. 585 (Disposizione n. 20 del fascicolo 1 della Raccolta) in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunciarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento degli assistenti del genio militare.** — 10 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901 n. 285, 21 luglio 1902 n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904 n. 216 e 300, 9 luglio 1905 n. 347, 12 luglio 1906 n. 176, 21 marzo 1907 n. 84 e 14 luglio 1907 n. 479;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1904 n. 585 concernente lo stato degli assistenti locali del genio militare;

Riconosciuta la necessità di modificare il predetto Nostro decreto 20 ottobre 1904 n. 585 in quanto si riferisce alla composizione della commissione che deve pronunciarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento sia ad anzianità che a scelta del personale degli assistenti del genio militare;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 10 del predetto Nostro decreto n. 585 del 20 ottobre 1904 è sostituito il seguente:

« La commissione superiore di avanzamento stabilita per i ragionieri geometri del genio si pronuncia definitivamente sulla idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità che a scelta, degli assistenti del genio compresi negli specchi di proposta di avanzamento ».

Gli ultimi due commi del successivo articolo 11 sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.

N. **206**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali.** — 16 dicembre.

Alla tavola XVII annessa all'*Atto* 21 del corrente anno, sostituire quella che si pubblica col presente.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **207**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — 16 dicembre.

All'*Atto* 101 del corrente anno dopo il titolo « **Morva** » *inserire :*

« 9. Presso i reggimenti e depositi d'allevamento, tutti i cavalli di nuova rimonta, nazionale ed estera, verranno, a scopo profilattico, sottoposti alla prova della malleina, fatta eccezione per quelli inviati ai corpi dai depositi e presso i quali abbiano già subita detta prova.

Tale provvedimento dovrà essere praticato non appena i cavalli di nuovo acquisto siano giunti a destinazione, escludendo quelli che presentassero sintomi di malattie d'acclimatazione o prodromi di esse, per i quali la malleinazione verrà rimandata a guarigione ottenuta e prima che siano ammessi ai relativi riparti o branchi.

Per quei puledri che per causa di forza maggiore non avessero potuto subire la malleinazione presso i depositi, dovrà esserne fatto cenno nei relativi stati segnaletici all'atto del loro invio ai corpi, affinchè presso questi ultimi siano isolati e sottoposti alla prova diagnostica ».

Il n. 9 dell'*Atto* stesso, *correggerlo in:* 9 *bis*.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **208**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Istruzione per l'applicazione del copricanna di nuovo modello al fucili mod. 91.** — 18 dicembre.

Nell'applicare il copricanna di nuovo modello al fucile mod. 91, i corpi dovranno attenersi alle seguenti norme:

1. Togliere dal fucile, sprovvisto di copri canna, il bocchino e la fascetta, e cercare una fascetta modificata che si investa con facilità sul fusto; mandarla a posto, e verificare se il piuolo della molletta penetra completamente nel corrispondente foro della fascetta.

Scelta così la fascetta conveniente, separarla nuovamente dal fucile.

2. Disporre sul fucile il copricanna nuovo modello, e, tenendo, in principio, la parte anteriore alquanto distaccata dalla canna, far penetrare la parte posteriore di esso negli intagli dei fianchi dello zoccolo, spingendo forte con la mano e dando anche, ove occorra, leggeri colpi sull'estremità anteriore con una stecca di legno, in modo che il copricanna vada esattamente a posto. Provare se il ritto può essere liberamente rovesciato.

Trovato così il copricanna che corrisponde, toglierlo dall'arma.

3. Investire la fascetta già scelta al copricanna già provato, e mandare a posto l'uno e l'altra, battendo anche leggeri colpi con stecca di legno sulla estremità anteriore del copricanna fino a che il piuolo della molletta non si sia investito completamente nel foro della fascetta.

4. Rimettere a posto il bocchino.

Il Ministro — Viganò.

N. **209**. — TRASPORTI. — **Documenti di viaggio e di trasporto per gli allievi dei collegi militari che trovansi in licenza.** — 20 dicembre.

Ad eliminare il carteggio, cui attualmente dànno luogo le richieste dei documenti di viaggio e di trasporto da parte degli allievi, arruolati o no, dei collegi militari durante il periodo delle licenze, il Ministero determina che tali richieste siano dagli interessati (o dalle rispettive famiglie) rivolte al comando del distretto o, in difetto, al comando dell'arma dei carabinieri reali della località ove ha sede la famiglia dell'allievo.

I predetti comandi daranno corso alle domande che loro verranno rivolte soltanto se verrà loro esibito il foglio di li-

cenza (mod. 698), anche per rilevarne se il richiedente sia arruolato o no e gli spetti quindi viaggiare *a tariffa militare* (richiesta mod. *B*) o *a tariffa differenziale* (richiesta mod. *D*). Il trasporto a tariffa militare del bagaglio (richiesta mod. *C* — parte 2ª) nel prescritto limite (kg. 30) spetta tanto agli allievi *arruolati* quanto a quelli *non arruolati*.

I comandi di stazione dei carabinieri reali rivolgeranno ai comandi di sezione più prossimi le domande di richieste modello *C* e *D* che loro venissero presentate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **209**. — AVANZAMENTO. — **Commissioni d'avanzamento per le compagnie di sanità e di sussistenza.** — 21 dicembre.

Visto il § 42 del regolamento sull'avanzamento, quale fu modificato col R. decreto 25 luglio 1907 n. 678, la composizione delle *commissioni speciali* d'avanzamento per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza, di cui all'*Atto* 114 del *giornale militare* del corrente anno, è modificata come segue:

c) Per le compagnie di sanità:

Direttore di sanità militare del IX corpo d'armata . . . . . — *Presidente.*

Direttore dell'ospedale militare principale di Roma. . . . . } *Membri.*
Un maggiore medico addetto all'ospedale militare principale di Roma . . . . . }

Comandante la 9ª compagnia di sanità . . — *Membro consultivo e segretario.*

d) Per le compagnie di sussistenza:

Direttore di commissariato militare del IX corpo d'armata . . . . . — *Presidente.*

Capo della sezione di commissariato della divisione militare di Roma . . . . . } *Membri.*
Maggiore commissario addetto alla direzione di commissariato di Roma . . . . . }

Comandante la 9ª compagnia di sussistenza — *Membro consultivo e segretario.*

Le anzidette commissioni uniche per le compagnie di sanità e per quelle di sussistenza si aduneranno presso il comando del IX corpo d'armata, il cui comandante, a senso del § 17 del regolamento sull'avanzamento, provvederà alle promozioni dei sottufficiali delle dette compagnie.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 48ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 dicembre.

DICEMBRE 15. — Legge n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 719.

» 24. — Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non hanno superato gli esami finali, *pag.* 724.

» 26. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 724.

» 27. — Trasporti sulle linee Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Luino e Milano-Arona, *pag.* 724.

» 27. — Trasporti sulle ferrovie esercitate a regime economico, *pag.* 725.

Atto N. **211**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — 15 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i cittadini idonei alle armi debbono essere arruolati nel Regio esercito. Sono assegnati alla 1ª categoria tutti coloro, che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di età;

2° figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altri figli maggiori di 12 anni;

3° nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi.

Art. 3.

Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico o primogenito di padre, che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8;

2° figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

3° nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

4° nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

5° primogenito di orfani di padre e di madre;

6° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni;

7° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 4.

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte dell'esercito permanente o del Corpo Reale equipaggi, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.

Art. 5.

I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre, di cui nei precedenti articoli 2 e 3, alla condizione però che il riconoscimento sia avvenuto entro dieci anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

Gli stessi figli naturali non possono però conseguire detta esenzione, quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Art. 6.

L'inscritto che abbia un fratello consanguineo sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nell'esercito permanente o nel Corpo Reale equipaggi, ovvero in una delle condizioni di cui all'art. 88 del vigente testo unico, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria.

Questa assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie, che non abbiano altro figlio vivente asse-

gnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata sino a che l'altro abbia compiuto la ferma.

Art. 7.

Le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordati.

I titoli per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sono quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva, cui gli inscritti concorrono per ragione di età e quelli che vengono a verificarsi durante la leva stessa.

Il titolo di cui all'articolo 6, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, deve mantenersi perfetto sino alla chiusura della leva.

I rivedibili ed i rimandati per legale motivo possono far valere anche i titoli che sorgono durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della leva alla quale gli inscritti concorrono e per quelli verificatisi nell'ultimo trimestre delle operazioni di leva, non oltre il 90° giorno da quello in cui si sono verificati, salvo, per gli inscritti residenti all'estero, le norme, che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

Allo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a termini del codice civile;

3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni dodici, decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione dal servizio di 1ª categoria.

Art. 9.

Il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'assegnazione alla 2ª categoria e che posteriormente

alla chiusura della leva nella quale fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcuna delle condizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio all'una o all'altra categoria, purchè non abbia vivente altro fratello assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si è verificata la modificazione alla composizione della famiglia, salvo per i militari residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Sono modificazioni della composizione della famiglia nel senso del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come non esistente, a senso dell'art. 8;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione dei figli naturali.

Gli ufficiali di complemento, che, dopo la loro nomina ad ufficiali, siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 10.

La chiamata alle armi potrà essere ritardata alle stesse condizioni previste dall'articolo 120 del testo unico vigente, anche per gli studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali, che saranno designate dal regolamento.

Art. 11.

I militari, i quali siano in attesa di giudizio, perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, o che siano imputati di mancanza alla chiamata, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo, sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 12.

Sono abolite tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con Regio decreto

6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), le quali siano contrarie alla presente legge.

Con R. decreto sarà stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Per dieci anni dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'articolo 5, purchè il riconoscimento sia avvenuto entro il primo anno dalla data, in cui la presente legge entrerà in vigore.

Art. 14.

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della presente legge possono essere fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 15.

Le surrogazioni effettuate prima del 1° dicembre 1907, danno diritto al fratello surrogante di conseguire l'assegnazione in 2ª categoria, nel caso in cui egli avrebbe avuto titolo alla 3ª categoria a norma del testo unico.

Art. 16.

Il ministro della guerra è autorizzato ad impartire le norme per la prima applicazione della presente legge, e nel caso che essa sia applicata alla classe 1888, è altresì autorizzato a lasciare in congedo illimitato, sotto determinate condizioni, i militari di 1ª e di 2ª categoria della detta classe, che risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907, i quali avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per alcuni dei titoli contemplati dalla legge preesistente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **212**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non hanno superato gli esami finali.** — 24 dicembre.

All'*Atto* 115 del corrente anno apportare le seguenti varianti:

Pag. 407, n. 13. — *Dopo le parole:* « Saranno poi designati come membri », *aggiungere:* « supplenti »;

Pag. 410. — *Dove è segnato il numero* « 20 », *mettere invece:* « 22 A) ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **213**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 26 dicembre.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899, modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906; 12, 36, 107 e 125 del 1907, sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione di Roma:

Nella colonna « Uffici locali » in corrispondenza della 1ª sezione Roma, *cancellare*: Civitavecchia.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **214**. — TRASPORTI. — **Trasporti sulle linee Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Luino e Milano-Arona.** — 27 dicembre.

1. Per il trasporto in *servizio locale*, con *qualunque treno*, dei viaggiatori sulle linee Milano-Gallarate-Varese Porto Ceresio e Gallarate-Luino e per quelli con *treni non diretti* sulla linea Milano-Arona, è in vigore *per il pubblico* una speciale tariffa.

Tale tariffa vale anche per le persone che sulle altre ferrovie dello Stato hanno diritto alla *tariffa differenziale*; epperò, per questi viaggi dovranno le persone stesse astenersi

dal produrre i documenti prescritti per conseguire ribassi di tariffa.

Invece per i viaggi in *servizio cumulativo* fra le dette linee e le altre, nonchè per quelli, sia in *servizio locale* sia in *servizio cumulativo*, con treni diretti sulla Milano-Arona, valgono le disposizioni ordinarie, e quindi le persone aventi diritto alla *tariffa differenziale* potranno chiederne l'applicazione.

2. I biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno *pei viaggi in servizio locale* sulle linee di cui trattasi sono esclusivamente di 1ª e 3ª classe.

3. Nei viaggi in *servizio locale* a *tariffa del pubblico* i ragazzi di statura minore di un metro sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; per tutti gli altri è dovuto il prezzo intero.

4. Nulla è innovato per quanto riguarda i viaggi, su tali linee, delle persone aventi diritto all'applicazione della *tariffa militare*, con l'avvertenza però che pei viaggi *in servizio locale* dovranno acquistarsi soltanto biglietti di 1ª e 3ª classe; mentre per i viaggi in *servizio cumulativo* varranno per *la prima classe* anche *quelli di seconda.*

È abrogato l'*Atto* 265 del 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **215.** — TRASPORTI. — **Trasporti sulle ferrovie esercitate a regime economico.** — 27 dicembre.

1. Sono esercitate *a regime economico* le seguenti linee ferroviarie dello Stato:

Bologna-Poggio Rusco;
Brescia-Cremona;
San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno;
Giulianova-Teramo;
Bari-Taranto;
Barletta-Spinazzola;
Brescia-Iseo;
Casarsa-Spilimbergo;
Foggia-Lucera;
Foggia-Manfredonia;
Lecce-Otranto;
Rocchetta S. A.-Gioia del Colle;
Treviso-Motta di Livenza;
Zollino-Gallipoli;
Rovigo-Chioggia;

Lucca-Bagni di Lucca;
Avellino Rocchetta S. A.;
Lecce-Francavilla, con diramazione Novoli-Nardò;
Sparanise-Gaeta;
Salerno-Mercato S. Severino;
Sicignano-Lagonegro.

2. I prezzi dei viaggi sulle dette linee risultano dalla nuova parte III (1) del *prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie*, che surroga ed annulla quella esistente.

Tali prezzi, mentre sono sempre più elevati di quelli della *tariffa militare*, sono in varî casi minori di quelli della *tariffa differenziale*. Perciò le persone, che hanno diritto a viaggiare *a tariffa militare*, continueranno a richiederne l'applicazione producendo i documenti all'uopo prescritti. Invece quelle che possono viaggiare *a tariffa differenziale* ne domanderanno l'applicazione solo quando, col raffronto fra i prezzi della parte I e della parte III del prontuario, accerteranno, sia pel caso di trasporti in servizio interno su dette linee, sia nel caso di servizio cumulativo con altre, essere la detta tariffa più vantaggiosa di quella del pubblico.

3. Sui treni che percorrono le linee ad *esercizio economico* non esistono che due classi: I e III.

4. Nei viaggi in *servizio interno* i viaggiatori a *tariffa militare* ed a *tariffa differenziale* avranno diritto di prendere posto in *prima* classe, pagando i prezzi stabiliti dalle tariffe stesse, per la *seconda* classe. È fatta eccezione soltanto pei viaggiatori a *tariffa differenziale* sulle due ultime linee di cui al n. 1, i quali dovranno sempre acquistare i biglietti a *tariffa del pubblico*.

Nei viaggi in *servizio cumulativo* i viaggiatori suddetti avranno diritto di acquistare il biglietto di viaggio fino a destinazione; e, se muniti di biglietto di *seconda* classe, di prendere posto in *prima* classe limitatamente al percorso sulle linee *ad esercizio economico*.

5. Per tutti gli altri trasporti valgono le norme vigenti per le linee *ad esercizio ordinario*.

Sono abrogati gli *Atti* 146 e 256 del 1901, 165 e 212 del 1902, 68, 197, 240, 250 e 251 del 1903, 64 e 87 del 1904.

---

(1) In corso di pubblicazione; questa sarà annunciata da apposita circolare.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma 1907. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 49ª **1907** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 27. — Grandi esercitazioni ed esercitazioni annuali, *pag.* 727.
» 27. — Servizio territoriale durante le esercitazioni annuali o grandi esercitazioni, *pag.* 740.

Atto N. **216**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Grandi esercitazioni ed esercitazioni annuali.** — 27 dicembre.

Il Ministero ha determinato che d'ora innanzi le esercitazioni dei quadri e delle truppe che si devono svolgere fuori dai presidi ordinari, sieno regolate dalle seguenti prescrizioni:

I.

Grandi esercitazioni delle truppe.

Si comprendono sotto il titolo di *grandi esercitazioni delle truppe*:

le grandi manovre;
le esercitazioni di montagna aventi carattere strategico;
le esercitazioni combinate tra esercito e marina;
le manovre effettive d'assedio delle piazze forti;
i grandi esperimenti di mobilitazione che interessino più corpi d'armata.

La preparazione e direzione effettiva delle grandi esercitazioni sarà assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, o da un tenente generale comandante di corpo d'armata designato al Ministro dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Il capo di stato maggiore dell'esercito disporrà inoltre per la preparazione dei campi di divisione o di brigata di milizia mobile, e per la formazione delle rispettive unità, indicando al Ministro i personali occorrenti per comporne o completarne i quadri.

È devoluta allo stesso capo di stato maggiore l'alta direzione dei campi suddetti.

II.

Viaggio di stato maggiore.

Il capo di stato maggiore dell'esercito (o, per sua delegazione, il comandante in 2° del corpo di stato maggiore) prepara ed attua ogni anno una speciale esercitazione, con quadri di ufficiali generali e di ufficiali del corpo di stato maggiore, che si designa col titolo di *viaggio di stato maggiore*.

Dispone, inoltre, eventualmente, per l'attuazione di speciali ricognizioni di determinate zone di territorio nazionale, in ordine alla difesa dello Stato.

III.

Esercitazioni annuali.

Comprendono tutte le esercitazioni che non siano quelle già indicate o quelle costituenti le istruzioni normali, giornaliere, dei quadri e delle truppe, che si svolgono nei singoli presidi e fra presidi vicini.

Sono devolute:

1. *Ai comandanti di corpo d'armata:*

a) la preparazione e direzione:

delle manovre di campagna di corpo d'armata;

delle manovre coi quadri con ufficiali dei comandi, direzioni e corpi dipendenti;

b) le disposizioni relative:

alle manovre di campagna di divisione di fanteria;

ai campi di brigata di fanteria;

ai tiri collettivi e periodi speciali d'istruzione;

alle escursioni delle truppe alpine;

agli esperimenti di mobilitazione che si effettuano nell'interno del corpo d'armata e che non richiedono provvedimenti di competenza dell'autorità centrale.

2. *All'ispettore di cavalleria:*

a) la preparazione e direzione del viaggio d'istruzione di cavalleria e delle esercitazioni di avanscoperta;

b) le disposizioni relative ai campi di brigata e di divisione di cavalleria.

3. *Agli ispettori generali d'artiglieria e del genio:*

le disposizioni relative alle esercitazioni speciali della propria arma.

Per le esercitazioni di cui ai precedenti capoversi 2 e 3, le quali hanno esclusivamente per scopo l'istruzione tecnica

delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, gli ispettori su nominati compilano i rispettivi progetti dopo avere preso i necessari accordi coi comandanti di corpo d'armata interessati, e li presentano al capo di stato maggiore dell'esercito per l'approvazione definitiva; dopo di che, il capo di stato maggiore informa i comandanti di corpo d'armata interessati di questa definitiva approvazione e comunica il benestare agli ispettori.

IV.

Progetti per le esercitazioni e preventivi delle spese.

1. Ogni anno, entro il mese di gennaio, ciascun comandante di corpo d'armata, tenendo presenti le esigenze d'istruzione per le singole armi e corpi, comunica al capo di stato maggiore dell'esercito:

a) i progetti sommari per il completo svolgimento delle esercitazioni indicate al n. 1 del capo precedente;

b) la spesa che all'incirca si ritiene necessaria per l'attuazione dei singoli progetti tenendo conto delle sole *indennità eventuali*.

Analoghe comunicazioni trasmettono pure, nel mese suddetto, l'ispettore di cavalleria e gli ispettori generali di artiglieria e del genio per le esercitazioni di loro speciale competenza (viaggio d'istruzione di cavalleria; esercitazioni di avanscoperta; campi di brigata e di divisione di cavalleria; scuole di tiro; esercitazioni ai forti di sbarramento; esercitazioni complementari dell'artiglieria da fortezza; tiri speciali da costa; esercitazioni tecniche delle truppe del genio, ecc.), dopo aver preso, come già è stato detto, i necessari accordi coi comandanti di corpo d'armata interessati.

2. Sulla base di tali progetti sommari, il capo di stato maggiore dell'esercito, in relazione ai fondi messi a sua disposizione dal Ministero della guerra, determina e comunica ai comandanti di corpo d'armata ed agli ispettori interessati la somma sulla quale ciascuno di essi può realmente fare assegnamento per l'attuazione delle esercitazioni di sua competenza.

3. Ricevuta tale comunicazione, i comandanti ed ispettori suddetti compilano, in modo succinto, i progetti definitivi delle esercitazioni e li trasmettono al capo di stato maggiore dell'esercito entro il mese di marzo.

Ciascun progetto deve essere corredato dal preventivo particolareggiato delle spese, riassunto per ogni specie di esercitazioni, e compilato in base ai moduli qui annessi (allegati 1 e 2).

4. Esaminati tali progetti, il capo di stato maggiore dell'esercito avverte i comandanti di corpo d'armata e gli ispettori interessati che possono dare le conseguenti disposizioni esecutive, e trasmette al Ministero (divisione gabinetto militare) lo specchio riassuntivo di tutte le esercitazioni annuali (20 copie), nonchè lo specchio riassuntivo dei preventivi delle spese.

5. Per le esercitazioni invernali e primaverili delle truppe alpine e per le esercitazioni in genere, che si debbano eseguire prima dell'aprile, le disposizioni esecutive sono date dai comandanti di corpo d'armata od ispettori interessati senza che occorra l'autorizzazione del capo di stato maggiore. A quest'ultimo però saranno trasmessi, per sua conoscenza ed a parte, in relazione all'epoca in cui tali esercitazioni si debbono compiere, i relativi progetti ed i preventivi delle spese, da comprendersi, questi ultimi, nel prospetto riassuntivo da inviarsi dal comando del corpo di stato maggiore al Ministero.

V.

Relazioni finali e consuntivi delle spese.

Per le manovre di campagna i comandanti di corpo d'armata compilano e trasmettono al capo di stato maggiore dell'esercito una relazione in cui, in modo conciso, siano trattati separatamente in fascicoletti o semplici fogli staccati i vari argomenti indicati nel qui unito schema (allegato n. 3).

Per le manovre d'assedio coi quadri le relazioni finali sono trasmesse al capo di stato maggiore dell'esercito con le modalità prescritte dalla relativa istruzione.

Per le esercitazioni speciali della cavalleria, dell'artiglieria e del genio, le relazioni finali sono dai rispettivi direttori trasmesse, per il tramite delle competenti autorità tecniche, agl'ispettori di cavalleria ed agli ispettori generali d'artiglieria e del genio; questi le esaminano e, dopo averne data comunicazione, per le eventuali osservazioni e proposte, ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio si sono svolte le esercitazioni, prendono i conseguenti provvedimenti di loro competenza e riferiscono succintamente al capo di stato maggiore dell'esercito

quelle sole osservazioni e proposte che riguardano provvedimenti di competenza dell'autorità centrale o che meritano di essere portate a conoscenza dell'autorità stessa per il loro speciale interesse organico, tecnico, disciplinare, istruttivo.

Per tutte le altre esercitazioni annuali le relazioni sono dai direttori trasmesse per via gerarchica ai comandanti di corpo di armata nel cui territorio si sono svolte le esercitazioni; detti comandanti riferiscono succintamente al capo di stato maggiore dell'esercito quelle sole osservazioni e proposte che rivestono carattere di speciale importanza o che riguardano provvedimenti di competenza dell'autorità centrale. Quando si tratta di esercitazioni che si sono svolte nel territorio di un corpo d'armata diverso di quello in cui le truppe hanno la loro sede normale, una copia della relazione dev'essere trasmessa, per sua conoscenza, al comandante di quest'ultimo corpo d'armata.

In tali relazioni non debbono figurare apprezzamenti sul valore militare delle singole zone di manovra, nè proposte di lavori da eseguirsi, le quali ultime debbono, se mai, formare oggetto di regolare proposta in sede opportuna.

Le relazioni riassuntive, o le osservazioni e proposte, sulle esercitazioni che si svolgono nel periodo estivo debbono giungere al capo di stato maggiore dell'esercito per il 15 ottobre di ogni anno; quelle che si riferiscono alle esercitazioni invernali e primaverili delle truppe alpine ed alle eventuali esercitazioni che si compiono all'infuori del periodo estivo, debbono essere trasmesse al suddetto capo di stato maggiore al termine delle esercitazioni stesse.

Per ciascuna delle esercitazioni eseguite, i comandanti di corpo d'armata e gli ispettori competenti debbono trasmettere al capo di stato maggiore dell'esercito, *il più presto possibile ed in ogni caso non più tardi di 20 giorni dal termine della esercitazione,* il conto consuntivo delle spese effettivamente incontrate, valendosi di specchi conformi a quelli impiegati per il calcolo preventivo (allegati n. 1 e 2).

Il capo di stato maggiore dell'esercito trasmetterà quindi, appena possibile, al Ministero (divisione gabinetto militare) uno specchio riepilogativo di detti conti consuntivi.

VI.

Restano abrogate le circolari: 2004 del 3 marzo 1900 — 2400 e 2401 del 21 aprile 1900 — 4405 dell'11 luglio 1900 — 1802 del 18 marzo 1901 — 1081 del 26 aprile 1903 — 5

del 9 gennaio 1904, e, conseguentemente, le circolari che vi hanno apportato aggiunte e varianti. Così pure debbono intendersi fin d'ora modificate, essenzialmente in quanto riguarda la compilazione e la trasmissione dei progetti e delle relazioni, le norme contenute in altre circolari non abrogate, oppure nelle disposizioni in vigore, che non fossero in armonia col presente *Atto*.

Le norme particolari per la preparazione e lo svolgimento delle varie esercitazioni, saranno emanate direttamente dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Spetta, d'ora innanzi, al capo di stato maggiore dell'esercito di determinare le varianti al presente *Atto*, che l'esperienza fosse per suggerire.

Formulate queste varianti il capo di stato maggiore le trasmetterà al Ministero, affinchè si pubblichino (assieme a quelle relative alla parte amministrativa che potrebbero pure venir suggerite dall'esperienza, al Ministero), secondo le norme generali vigenti per le varianti ai regolamenti ed alle istruzioni.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1.

(1) . . . . . .

. . . . . .

SPECCHIO DIMOSTRATIVO

delle spese [2] . . . . . *per le* [3] . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *190* .

(1) Comando del . . . . corpo d'armata o ispettorato . . . . . .
(2) Preventivate o sostenute.
(3) Indicare la specie delle esercitazioni.

CORPI che hanno preso parte alle esercitazioni	SPESE A CARICO DEL BILANCIO																
	INDENNITÀ EVENTUALI						CASERMAGGIO, ecc.			Foraggi (a)	Mater. e stabili di artigl. (b)	Materiali e lavori del genio militare			SPESE VARIE		Totale a carico del bilancio
	Spese di trasporto		Indennità				Maggiori spese per legna ed alloggiamenti								Corpo di stato magg. comandi ecc.		
	Di nomina (ufficiali e truppa) e quadrupedi	Indennità fissa pel trasporto bagaglio	Indennità di marcia	Indennità di accantonamento	Indennità di servizio isolato	Soprassoldo ai cadetti, legionari, guide a cavallo	Maggior costo della legna	Differenza fra l'importo della paglia acquistata e quello delle giornate dei posti di letto	Somministrazione di alloggi fatte dai comuni	Compensi da corrispondere alle imprese	Riparazioni e materiali varî non a carico delle masse	Riparazioni e provvista di materiali varî non a carico delle masse	Provvista di acqua	Danni alle proprietà per alloggiamenti, manovre, ecc.	Carte, topografiche, cancelleria, vetture, telegr., candele, mense, ecc.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Totale																	

N. B. Le spese saranno desunte nel seguente modo:

Colonna 1 — Pei movimenti collettivi le spese saranno desunte dalla richiesta mod. C; per
» 2 — Dal quadro D del foglio di viaggio mod. 203.
» 3 e 4 — Dai modelli 228.
» 5 — Per gli ufficiali dai certificati di viaggio; per la truppa dai giornali di contabilità.
» 6 — Specchi dimostrativi mod. 226.
» 7 e 12 — Dai titoli di cassa. In questa colonna si dovrà inscrivere la differenza fra la
» 9 — Come dai rendiconti mod. 346.
» 10 e 23 — I dati saranno richiesti, se occorre, alla direzione di commissariato in base ai
» 11 — I relativi dati dovranno essere richiesti alle direzioni d'artiglieria.
» 12, 13 e 14 — I relativi dati dovranno essere richiesti alle direzioni del genio, le quali indi ligoni e simili.
» 15 — Come da rendiconti da spedirsi al comando del corpo di stato maggiore.
» 18 — Se per spese di tale natura dovesse provvedere il bilancio (casermaggio e ra del capitolo casermaggio.
» 18 a 25 — Dai titoli di cassa.
» 26 — Dai titoli di cassa e dai giornali di contabilità di compagnia.
» 28 a 31 — Si indicheranno a *numero* le razioni foraggio (di accantonamento e di marcia

Per la compilazione del presente specchio quale *consuntivo*, se i dati da richiedersi ad altri enti mazione possibile.

SPESE A CARICO DELLE MASSE										NOTE				
Massa generale				Massa rancio		Massa cavalli	Varie		Totale generale delle spese	(a) Razioni foraggio N.		(b) Muniz. a salve N.		Varie
Per noleggio di carri e quadrupedi per trasporti di materiali, derrate, ecc.	Provvista e noleggio di materiali vari per alloggiamenti	Riparazioni ad armi, materiali, ecc. dovute alle speciali manovre, esercitazioni, ecc.	Altre spese dipendenti dalle speciali manovre, esercitazioni, ecc. (movimenti isolati di uomini di truppa, carte, bandelle-riolette)	Maggior costo dei viveri	Compensi dovuti alle imprese	Differenza fra l'importo della paglia da lettiera provvista e quello della giornata di indennità fissa in guarnigione		Totale a carico delle masse		Di accantonamento	Di marcia	Cartucce	Cartocci	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

movimenti isolati dai certificati di viaggio.

spesa che si sarebbe incontrata alla sede di guarnigione e quella effettivamente sostenuta.

capitoli d'onere sulle somministrazioni fatte durante il periodo delle esercitazioni.

olteranno anche le spese preventive e sostenute per affitto di terreni, sistemazione e preparazione di po-

aporti), verrebbero emanati appositi ordini e la somma relativa andrebbe iscritta in apposita colonna

e le munizioni a salve consumate nelle esercitazioni.
non potessero essere esattamente conosciuti in tempo, si indicherà la somma con la maggiore approssi-

ALLEGATO N. 2

SPECCHIO

delle spese per le esercitazioni coi quadri

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE (1) . . . . . durante (2) . . . . . (3) . . . . . nel territorio del (4) . . . . . nell'anno . . . . .

	Indennità personale		Trasporto personale bagaglio e cavalli	Spese di vettura	Indennità alla truppa e soprassoldo alle guide	Cancelleria e carte topografiche	Spese per alloggi	IMPORTO TOTALE	*Annotazioni*
	Giornate num.	Spese lire							
Direzione delle manovre e partiti									
Comandi superiori che (5)									
							TOTALE L.		

(1) Da sostenersi o sostenute.

(2) Le manovre coi quadri di corpo d'armata, di cavalleria, d'assedio, viaggi d'istruzione di cavalleria, ricognizioni di frontiera.

(3) Da svolgersi o svoltesi.

(4) . . . Corpo d'armata.

(5) Intendono assistere od hanno assistito.

SCHEMA

per le relazioni intorno alle manovre di campagna

. . . . CORPO D'ARMATA

I.

Indicazioni generali.

Specie delle esercitazioni annuali	Riparti intervenuti	Forza		Numero e specie delle esercitazioni eseguite	Maggiori spese	
		Uomini	Cavalli		Preventivate	Incontrate
Manovre di campagna della divisione di Torino.	15 battaglioni . . . . 4 batterie . . . . . 1 squadrone . . . 1 compagnia zappatori del genio.	7100	570	5 a brigate contrapposte. 1 di marcia di divisione in vicinanza del nemico. (2 a divisioni contrapposte)	18000	15000
Id. id. Novara	12 battaglioni . . . . 4 batterie . . . . . 1 squadrone . . . . 1 compagnia zappatori del genio.	5700	530	4 a reggimenti contrapposti. 3 a brigate contrapposte. 1 di attacco notturno d'avamposti. (2 a divisioni contrapposte)	3700	40000
Campo di cavalleria di Cameri	4 reggimenti (22 squadroni) . . . . 2 batterie a cavallo . . . . . . 1 compagnia ciclisti	3100	2000	7 di evoluzioni. 5 a brigate contrapposte. 3 a divisioni contrapposte col campo di Gallarate.	90000	81000

II.

Breve relazione sullo svolgimento delle manovre.

1. Indirizzo seguito nelle esercitazioni.
2. Osservazioni circa il grado d'istruzione e l'impiego tattico delle truppe.
3. Richiamati dal congedo (allenamento, istruzione, spirito militare, ecc.).
4. Funzionamento dei comandi, e disciplina delle truppe.
5. Varia.

III.

Servizio sanitario.

1. Indicazioni relative allo stato sanitario (per cento medii degli ammalati giornalieri e degli entrati in luoghi di cura, malattie predominanti e loro cause, provvedimenti igienici presi, ecc.).
2. Funzionamento del servizio sanitario.
3. Servizio della Croce Rossa.

IV.

Servizio commissariato.

. . . . . .
. . . . . .

V.

Altri servizi. — Loro funzionamento

1.
2.
3.
ecc.

in fogli separati per ciascun servizio.

VI.

Notizie sul richiamo delle classi dal congedo e sulle formazioni di milizia mobile o di milizia territoriale.

1. Invio dei richiamati dai comuni ai corpi.
2. Presentazione, vestizione, ecc.
3. Funzionamento dei depositi.
4. Quadri. — Ufficiali e sottufficiali.
5. Varia.

VII.

Proposte.

a) Esercitazioni annuali e loro indirizzo, istruzione delle truppe, chiamate di ufficiali e truppa dal congedo per istruzione, ecc.
b) Servizio dell'artiglieria e del genio.
c) Servizio sanitario.
d) Servizio di commissariato.
e) Varia.

in fogli separati.

N. **217**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Servizio territoriale durante le esercitazioni annuali o grandi esercitazioni.** — 27 dicembre.

Ogni anno, non appena il capo di stato maggiore dell'esercito abbia dato le disposizioni per le grandi esercitazioni ed i progetti delle esercitazioni annuali siano diventati esecutivi, i comandanti di corpo d'armata dovranno trasmettere al Ministero (divisione gabinetto militare) uno specchio, conforme al seguente modello, indicante il modo col quale verrà provveduto al servizio territoriale nei singoli presidi dipendenti, durante l'assenza delle truppe per le esercitazioni suddette:

Esercitazione che impone il movimento	Presidio cui occorre provvedere	Riparto destinatovi	Presidio da cui venne tratto	Durata del distaccamento eventuale		*Annotazioni*
				dal	al	

È fatta facoltà ai comandanti di corpo d'armata interessati di impiegare riparti alpini nel servizio territoriale durante le grandi esercitazioni annuali e le manovre di campagna. Tale impiego però dovrà essere limitato al minor numero di riparti ed alla più breve durata possibile. — In tal caso i riparti alpini, a ciò destinati, dovranno abbandonare le sedi estive prima dell'inizio delle grandi esercitazioni, appena quanto basti per sostituire in tempo i riparti di altri corpi che partono per le esercitazioni stesse e dovranno ritornare alle rispettive sedi invernali od estive, a seconda che il ritorno coincida o non col congedamento della classe anziana, non appena i predetti riparti d'altri corpi saranno rientrati in guarnigione.

Il presente *Atto* sostituisce la circolare n. 3303 dell'8 giugno 1907 (divisione gabinetto militare).

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1907 — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1907

PARTE PRIMA

A

ABBONAMENTI pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari, nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa. . . . . *Pag.* 481, 551

ADOZIONE del pantalone corto per i minatori del genio. . . . » 98

Idem di strumenti verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali . . . . . » 187

Idem di strumenti leggeri da zappatore per fanteria » 298, 351, 494

Idem della siringa tipo Luer . . . . . » 314

Idem di nuovi modelli per la contabilità dei magazzini sottoposti a riscontro effettivo . . . . . » 529, 569

Idem della borsa di cinturino con guaina, per vanghetta, per bersaglieri ciclisti e della borsa di cinturino con guaina, per piccozzino, per bersaglieri ciclisti . . . . . » 612

AGENTI di sorveglianza del bonificamento dell'agro romano. — Loro divisa . . . . . » 524

AGENZIA consolare in Aleppo. — Indirizzo della corrispondenza ad essa diretta . . . . . » 547

AGGIUNTE E VARIANTI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il *titolo* delle varie pubblicazioni).

ALLIEVI dei collegi militari che trovansi in licenza. — Documenti di viaggio e di trasporto per essi . . . . . » 715

ALLOGGI forniti dai comuni . . . . . » 216

AMNISTIA ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.

R. decreto n. 390 che la concede . . . . *Pag.* 461

Istruzione per l'applicazione del R. decreto predetto » 467

ANTICIPAZIONI degli assegni ordinari e delle indennità eventuali e compilazione dei corrispondenti rendiconti. — Nuove norme relative . . . . . » 343

Idem di assegni. — Invio al Ministero delle relative richieste . » 701

APPENDICE alla parte II dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 184

APPLICAZIONE della legge 19 luglio 1906, n. 372. . . . . » 18

Idem delle disposizioni inserte nel bollettino delle nomine . . » 687

ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale . . . . . » 188

ARMAMENTO dei tamburini . . . . . » 149

ARRUOLAMENTO volontario di un anno. — R. decreto che stabilisce la somma da pagarsi pel 1907 . . . . . » 159

ASSEGNAZIONE di cavalli di carica agli ufficiali . . . . . » 703

ASSEGNI giornalieri pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali in base alla legge 30 dicembre 1906, n. 647. — Loro scomposizione . . . . . » 13

ASSEGNO giornaliero dei furieri maggiori e furieri capi armaiuoli » 193

ASSISTENTI DEL GENIO. — R. decreto che modifica la composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento degli assistenti del genio militare . . . . . » 713

ASSISTENTI LOCALI. — Legge n. 484 recante provvedimenti a loro favore. . . . . » 512

ATTESTATI per gare di ginnastica . . . . . » 572

AUTONOMIA tecnica ed amministrativa conferita alla sottodirezione del genio di Chieti con R. decreto n. 659 . . . . » 15

AUTORIZZAZIONE agli ufficiali alpini e agli ufficiali del reggimento artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio . . . . . » 577

AVANZAMENTO a scelta dei graduati di truppa. — Qualifica di ottimo, richiesta . . . . . » 687

B

BIBLIOTECHE delle scuole, collegi, istituto geografico, farmacia centrale ed ospedali militari principali . . . . *Pag.* 385

C

CAMBIO DI DENOMINAZIONE di immobili militari:
nei territori del IV, VII, IX e XII corpo d'armata. *Pag.* 111
nel territorio del IX corpo d'armata . . . . . » 299
nei territori del II, V e XII corpo d'armata. . . » 375
CAMPAGNE di guerra negli anni 1848-1849 e 1859. — R. decreto n. 22 relativo al loro riconoscimento . . . . » 153
Idem d'Africa. — Loro computo . . . . . » 351
CAPIMUSICA con anzianità anteriore al 1° luglio 1904. — Indennità annua loro dovuta . . . . . » 133
CAPITANI delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità . . . . . » 196
CARICAMENTI dei materiali di artiglieria. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecate ai fascicoli 52° e 53° . » 184
CARICAMENTO del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo e dei parchi d'artiglieria per divisione di cavalleria (fascicolo 55°). — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 192
CARRETTA DA BATTAGLIONE. — Tariffa per le modificazioni da rarecarvi per rendere le fiancate amovibili e le stanghe in due pezzi . . . . . » 256
CARRETTO REGGI-BARELLA per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari. — Edifici militari ai quali è assegnato . . . . . » 528
CARTA INTESTATA da corrispondenza e bolli d'ufficio. — Norme relative . . . . . » 643
CAVALLI DI CARICA. — Loro assegnazione agli ufficiali . . » 703
CERTIFICATI DI ACCONTO per lavori e provviste. — Loro compilazione su carta bollata . . . . . » 132
CIRCOSCRIZIONE pel tempo di pace della R. guardia di finanza » 223

COMANDI d'artiglieria da campagna. — R. decreto n. 540 che modifica la loro circoscrizione . . . . . *Pag.* 522
COMMISSIONE centrale del tiro a segno nazionale:
R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro . . . . . » 19, 297, 321
R. decreto che provvede alla sostituzione del presidente . . . . . » 277
Idem per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — R. decreto di nomina dei membri . . . » 315
Idem permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro » 317
Idem che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare. — Regi decreti che modificano la sua composizione . . . . . » 465, 711
Idem per indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra. — Legge n. 287 che la nomina . . . . » 517
Idem d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 572
Idem che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla idoneità all'avanzamento degli assistenti del genio militare. — R. decreto che modifica la sua composizione . . » 713
COMMISSIONI di avanzamento per i gradi di truppa. . . . » 392
Idem di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . » 579
Idem di avanzamento per le compagnie di sanità e di sussistenza . . . . . » 716
COMPUTO delle campagne d'Africa. . . . . » 351
Idem del servizio utile al conseguimento della croce per anzianità di servizio . . . . . » 557
CONCORSI a sottotenente medico in servizio attivo permanente. — Norme relative . . . . . » 185
CONDONO e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina . . . . » 463, 700
CONSOLATO generale d'Italia in Calcutta. — Indirizzo della corrispondenza ad esso diretta . . . . . » 558
CONTEGGIO della galletta distribuita ai cavalli . . . . . » 375
Idem delle quote posto-letto per gli aggregati ai soli effetti disciplinari . . . . . » 637

CONTEGGIO degli assegni per le reclute ritardatarie e per gli uomini fuori-forza. — Norme relative da osservarsi dai distretti militari. . . . . *Pag.* 707
CONTRATTI stipulati dai corpi per le provviste di viveri. — Diritti di segreteria . . . . . » 606
COPERTA SOTTOSELLA per la cavalleria. . . . . » 527
COPRICANNA di nuovo modello per i fucili mod. 91. — Istruzione per la sua applicazione . . . . . » 715
CORSO di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia . . . . . » 612
COSTITUZIONE in ente morale del legato « Todini » a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna ed approvazione dello Statuto. — R. decreto relativo. » 553
Idem in deposito della sezione staccata di allevamento cavalli di Portovecchio e in sezione staccata del deposito di Palmanova. — R. decreto relativo. . . . . » 571
CROCE per anzianità di servizio. — Computo del servizio utile al suo conseguimento . . . . . » 557

D

DECORAZIONI dei militari di truppa. — Spesa relativa ai nastri, nastrini e cordoncini . . . . . *Pag.* 600
DEPOSITO di allevamento cavalli di Palmanova. — Sua costituzione in sezione staccata . . . . . » 571
DESTINAZIONE degli ufficiali alle scuole militari . . . . . » 110
DIRITTI DI SEGRETERIA sui contratti stipulati dai corpi per le provviste di viveri . . . . . » 606
DISPOSIZIONI relative ai macchinisti ed ai fuochisti per la brigata lagunari . . . . . » 600
Idem inserte nel bollettino delle nomine. — Loro applicazione » 687
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA:
Modificazioni alle norme per la loro pubblicazione. » 8
Pubblicazione della 3ª dispensa dell'anno 1906 . » 20
DISTINTIVI di grado per i sottufficiali . . . . . » 26, 381
DISTRETTO di Udine. — Trasferimento della sua sede a Sacile. » 605
DIVIETO ai sottufficiali ed ai militari di truppa raffermati, in servizio effettivo, di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali ecc. » 9

DIVISA dei marescialli di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 27, 311, 381, 714
Idem dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi. . . » 159
Idem degli agenti di sorveglianza del bonificamento dell'agro romano . . . . . » 524
Idem — R. decreto n. 556 che stabilisce l'uso delle stellette da parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza . . . . . » 555

E

ECCEDENZE d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e di ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-1906 . . . . . *Pag.* 301
Idem d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-1906 . . . . . » 303
EDIFICI MILITARI ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari . . . . . » 528
ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Aggiunte apportatevi . . . . . » 385
ESAME DI CONCORSO al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra. — Norme e programmi relativi . . . . . » 609
ESERCITAZIONI annuali e grandi esercitazioni e servizio territoriale durante le medesime . . . . . » 727, 740
ESPERIMENTI di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile . . . . . » 196

F

FACILITAZIONI pei trasporti sulle tramvie Mantova-Asola e Mantova-Viadana . . . . . *Pag.* 710
FASCICOLO dei materiali dei depositi centrali di artiglieria. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . » 184
FORMAZIONI e caricamenti delle batterie da 70 da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . » 192

G

GALLETTA distribuita ai cavalli. — Suo conteggio . . . *Pag.* 375
GARE di tiro, di stima delle distanze e di sport militare. — Premi relativi . . . . . » 208
Idem annuali varie di reggimento e di presidio. — Partecipazione ad esse degli ufficiali in congedo . . . . . » 210
Idem di ginnastica. — Attestati relativi . . . . . » 572
GIUBBA di panno da genio (escluso il treno). — Modificazione di alcune misure. . . . . » 337
GRADUATORIA stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 247. — Modificazione arrecatavi . . . . . » 379, 573

I

IMMOBILI MILITARI che hanno cambiato denominazione, appartenenti ai territori:
del IV, VII, IX e XII corpo d'armata . . *Pag.* 111
del IX corpo d'armata . . . . . » 299
del II, V e XII corpo d'armata. . . . . » 375
IMPIANTI di carburo di calcio e di acetilene nei fabbricati e stabilimenti militari . . . . . » 709
INDENNITÀ di viaggio e d'ospedale pei nuovi gradi di sottufficiale stabiliti dalla legge 19 luglio 1906, n. 372. — Tariffe relative. . . . . » 11
Idem annua ai capimusica con anzianità anteriore al 1° luglio 1904 . . . . . » 133
Idem di trasferta agli ufficiali di servizio di rimonta nel territorio dello Stato. — Decreto ministeriale che l'aumenta di un terzo . . . . . » 559
INDIRIZZO della corrispondenza diretta alla R. agenzia consolare in Aleppo . . . . . » 547
Idem della corrispondenza diretta al R. consolato generale d'Italia in Calcutta . . . . . » 558
INFERMERIA PRESIDIARIA di Bard. — Sua soppressione . » 481
INSCRIZIONE a matricola dei matrimoni contratti dai militari di leva prima di giungere alle armi . . . . . » 636

ISTITUTO di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie. — R. decreto di fondazione . . . . *Pag.* 561

ISTRUZIONE sul servizio delle artiglierie da costa. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 10

Idem per i comandanti di tappa. — Sua pubblicazione . . » 110

Idem per la divisa degli ufficiali del R. esercito. — Modificazioni arrecatevi . . . . . » 142

Idem sui lavori da zappatore per la fanteria. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 148

Idem sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 187

Idem sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi. . . » 192

Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 192

Idem di ginnastica militare per la fanteria. — Estensione della sua applicazione alle altre armi. . . . . » 209

Idem per la concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi . . . . . » 437

Idem sui documenti di viaggio e di trasporto. — Aggiunta apportatavi . . . . . » 460

Idem per l'applicazione del R. decreto n. 390 del 4 luglio 1907, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . . . . » 467

Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego . . . . . » 607

Idem per l'applicazione dei copricanna di nuovo modello ai fucili mod. 91 . . . . . » 715

L

LABORATORIO CHIMICO per le sostanze esplosive. — Legge n. 491 che lo istituisce alla dipendenza del Ministero dell'interno . . . . . *Pag.* 520

LEGATO « TODINI » a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna. — R. decreto che lo costituisce in ente morale e ne approva lo statuto . . . . » 553

LEGGE n. 645 che assegna alla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 la spesa complessiva di lire 16,000,000 . . . . *Pag.* 3
Idem n. 647 recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 4
Idem n. 372 del 19 luglio 1906. — Sua applicazione. . . » 18
Idem n. 83 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1887 » 222
Idem n. 84 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito ed il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito in rapporto al personale della giustizia militare . . . . . » 278
Idem n. 96 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 » 301
Idem n. 102 relativa ad eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906 . . . . . » 303
Idem n. 154 sul personale civile dei depositi di allevamento cavalli . . . . . » 318
Idem n. 188 che approva il trattato di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia. . . . . » 319
Idem n. 327 che apporta modificazioni ai testi unici delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dell'amministrazione della guerra e sugli stipendi ed assegni fissi per R. esercito . . . . . » 389
Idem n. 325 che autorizza la spesa dell'esercizio 1906-907 per le truppe distaccate in Oriente (Candia) . . . . » 391
Idem n. 384 di riordinamento della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali . . . . . » 495
Idem n. 436 che concede l'aumento di favore alla media degli stipendi per la pensione degli ufficiali subalterni. . » 499
Idem n. 479 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. . . . » 499
Idem n. 482 che apporta aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. . . . » 505

LEGGE n. 483 recante provvedimenti per i sottufficiali . . *Pag.* 509
Idem n. 484 recante provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali . . . . . » 512
Idem n. 495 che sancisce provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori del R. esercito . . . . . » 514
Idem n. 287 per la nomina di una commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 517
Idem n. 491 con la quale è istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno un laboratorio chimico per le sostanze esplosive . . . . . » 520
Idem n. 505 relativa all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea . » 523
Idem n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. . . . . » 719
LEVA sui nati nel 1887. — Legge n. 83 recante le relative disposizioni . . . . . » 222
LIBRETTI di viaggio. — Norme per la loro restituzione . . » 192
LOCALITÀ disagiate . . . . . » 333, 604

M

MACCHINISTI E FUOCHISTI per la brigata lagunari. — Disposizioni ad essi relative . . . . . *Pag.* 600
MAGAZZINI dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256. — R. decreto n. 441 che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni nelle consistenze, in essi avvenute e disposizioni relative all'adozione dei modelli stessi . . . . . » 529, 569
MAGAZZINO presidiario di Vercelli, tramutato in magazzino succursale del casermaggio . . . . . » 600
MALATTIE diffusibili nei quadrupedi del R. esercito. — Loro profilassi. . . . . » 353, 686, 714
MANDATI di rimborso e di anticipazione. — Norme relative. » 108, 311
MARESCIALLI di tutte le armi e specialità, esclusi quelli dei carabinieri reali. — Loro divisa . . . . » 27, 311, 384
MATERIALI d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale. — Loro somministrazioni ed esecuzionedi lavori. » 211, 299

MILITARI raffermati in servizio effettivo. — Divieto loro fatto di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali, ecc. . . . . *Pag.* 9

Idem che si trovano in istato di liberazione condizionale o di condanna condizionale. . . . . » 21

Idem da trasferirsi nelle compagnie di disciplina . . . » 131, 192

Idem stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi:

R. decreto n. 390 che concede amnistia ad essi ed ai renitenti ed omessi di leva . . . . . » 461

Istruzione per l'applicazione del R. decreto predetto » 467

Idem e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina. — Regi decreti n. 391 e n. 726 che condonano o riducono le loro punizioni . . . . . » 463, 700

Idem di leva che contrassero matrimonio prima di giungere alle armi. — Relativa inscrizione a matricola. . . . . » 636

MOBILI di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari. — Loro ricognizioni annuali. . . . . » 548

MODELLI per dimostrare le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro istituito della legge 11 luglio 1897, n. 256:

R. decreto n. 411 che ne stabilisce di nuovi . » 529

Disposizioni relative all'adozione dei nuovi modelli di cui il R. decreto predetto . . . . . » 569

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale di artiglieria e genio e suo estratto:

Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 8

Errata-corrige al 5° fascicolo di aggiunte e varianti. » 378

MODIFICAZIONE ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. (Vedi alle voci: — *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il *titolo* delle varie pubblicazioni).

Idem alle norme per la pubblicazione delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* . . . . . » 8

Idem alla divisa dei carabinieri reali. . . . . » 159

Idem al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . » 188

Idem alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza . . . . . » 223

MODIFICAZIONE al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 278, 389, 499
Idem al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito . . . . . » 278, 389, 499
Idem di alcune misure della giubba di panno da genio (escluso il treno). . . . . » 337
Idem alla graduatoria stabilita col R. decreto 1° agosto 1904 per l'applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217. » 379, 573
Idem al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. » 719

N

NOMENCLATORE del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I. — Aggiunte e varianti arrecatevi. *Pag.* 26, 94, 104, 183, 184
NOMINA di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale. — R. decreto relativo. . . . » 19, 297, 321
Idem dei membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — R. decreto relativo. » 315
Idem di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani. . . . . » 317
Idem di una commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra. — Legge n. 287 relativa . . . . . » 517
NORME per la presentazione dei telegrammi di Stato in franchigia, diretti a più destinazioni, o circolari . . . . . » 131
Idem per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente . . . . . » 185
Idem per le anticipazioni degli assegni ordinari e delle indennità eventuali, e per la compilazione dei corrispondenti rendiconti . . . . . » 343
Idem e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali . . . . . » 406, 417, 724
Idem per la carta intestata da corrispondenza e per i bolli di ufficio . . . . . » 643

NORME da osservarsi dai distretti militari per il conteggio degli assegni per le reclute ritardatarie e per gli uomini fuori-forza . . . . . *Pag.* 707
NOTE caratteristiche. . . . . » 641

O

OGGETTI DI CORREDO speciali per i ciclisti . . . . . *Pag.* 130
OPERAI per i reggimenti d'artiglieria . . . . . » 128
Idem delle direzioni d'artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio ecc. — Decreto ministeriale che sostituisce la tabella *E* annessa al decreto ministeriale 11 ottobre 1906, riguardante l'organico normale della farmacia centrale militare . . . . . » 313
OPERE della piazza di Genova. — R. decreto che radia alcune di esse dal novero delle fortificazioni dello Stato . . » 213
Idem della piazza di Legnago. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato quelle di riva sinistra dell'Adige . . . . . » 214
ORDINAMENTO del servizio di commissariato militare: riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali. . » 211
ORDINANZE d'ufficio assegnate ai comandi, uffici, direzioni, ecc. » 434
ORGANICO del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. decreto n. 694 che lo stabilisce. » 639
Idem del R. corpo di truppe coloniali. — R. decreto n. 684 che approva le relative tabelle. . . . . » 689

P

PAGLIA che ha servito per la giacitura della truppa. — Sua utilizzazione . . . . . *Pag.* 569
PARTECIPAZIONE degli ufficiali in congedo alle varie gare annuali di reggimento e di presidio . . . . . » 210
Idem di ufficiali in congedo, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad esercitazioni militari non obbligatorie . . » 295
PERSONALE civile dei depositi di allevamento cavalli. — Legge n. 154 ad esso relativa. . . . . » 318
Idem di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico . . » 639

PREMI per le gare di tiro, di stima delle distanze e di sport militare . . . . . *Pag.* 208
PROFILASSI delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito. » 353, 686, 714
PRONTUARIO delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana. — 2ª serie di aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 14
PROVVEDIMENTI per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 4
Idem per i sottufficiali. — Legge n. 483 relativa . . . . . » 509
Idem per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali. — Legge n. 484 relativa . . . . . » 512
Idem per gli ufficiali inferiori del R. esercito. — Legge n. 495 relativa . . . . . » 514
PUBBLICAZIONE di istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il *titolo* delle varie pubblicazioni).
Idem di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria . » 184

Q

QUALIFICA di ottimo richiesta per l'avanzamento a scelta dei graduati di truppa . . . . . *Pag.* 687
QUIETANZE e certificati di tesoreria . . . . . » 640

R

RADIAZIONE dal novero delle fortificazioni dello Stato:
di alcune opere della piazza di Genova . . . *Pag.* 213
delle opere di riva sinistra dell'Adige della piazza di Legnago . . . . . » 214
di un tratto di spalto dell'opera a corona di S. Rocco al Porto della piazza di Piacenza . . . . . » 314
RAGIONIERI GEOMETRI del genio militare. — Regi decreti numeri 375 e 741 che modificano la composizione della commissione che deve pronunziarsi in modo definitivo sulla loro idoneità all'avanzamento . . . . » 465, 711
REGOLAMENTO organico pel servizio dei tribunali militari — R. decreto n. 647 che vi apporta modificazioni . . . . . » 1

REGOLAMENTO sul servizio di tappa. — Sua pubblicazione. *Pag.* 20
Idem sull'uniforme. — Modificazioni apportatevi . . . . » 24, 142
Idem di disciplina militare. — Modificazioni apportatevi . . » 105
Idem pel servizio territoriale. — Modificazioni apportatevi. » 105, 129
Idem organico per l'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 105
Idem d'istruzione e di servizio interno per le varie armi — Modificazioni apportatevi. . . . . » 105
Idem per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari. — R. decreto che lo approva e lo contiene . . . . . » 135
Idem per il servizio del materiale d'artiglieria (edizione 1896). — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 191
Idem per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale . . . . . » 219
Idem per il personale familiare degli istituti militari. — Modificazioni arrecatevi . . . . . » 612
RETTA da corrispondersi dagli ufficiali superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari . . . » 549
RICHIESTE d'anticipazioni d'assegni. — Loro invio al Ministero » 701
RICOGNIZIONI annuali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e negli alloggi militari . . . . . » 548
RICONOSCIMENTO delle campagne da guerra degli anni 1848-1849 e 1859. — R. decreto n. 22 relativo . . . » 153
RIORDINAMENTO della carriera d'ordine nelle amministrazioni centrali. — Legge relativa . . . . . » 495
RIPARTO territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni arrecatevi . . . . . » 188
Idem del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato in base all'ordinamento del servizio . . » 211

S

SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . *Pag.* 281, 527
SCOMPOSIZIONE dei nuovi assegni giornalieri risultanti dalla legge 30 dicembre 1906, n. 647 pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 13

SERVITÙ MILITARI intorno ai forti Montorio, Preara e Ca Bellina della piazza di Verona. — R. decreto che ne modifica le zone . . . . . *Pag.* 25

Idem intorno alla polveriera Castello n. 2 della piazza di Alessandria. — R. decreto che ne determina le zone . » 195

Idem intorno all'opera e alle difese di Cima di Campo in Val Brenta. — R. decreto che ne determina le zone . » 217

SERVIZIO del genio. — Varianti alla circoscrizione territoriale » 16, 132 257, 384, 481, 724

Idem d' artiglieria. — Tariffa per le modificazioni alla carretta da battaglione per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi . . . . . » 256

Idem d'artiglieria per i comandi d'artiglieria da campagna. — R. decreto n. 510 che ne modifica la circoscrizione . . » 522

Idem d'artiglieria. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 557

Idem del casesmaggio. — Magazzino di Vercelli . . . . . » 600

Idem del casermaggio. — Posti letto per i componenti delle famiglie dei marescialli. . . . . » 636

Idem territoriale durante le esercitazioni annuali o grandi esercitazioni . . . . . » 727

SEZIONE STACCATA di allevamento cavalli di Portovecchio. — Sua costituzione in deposito . . . . . » 571

SIRINGA tipo Luer. — Sua adozione. . . . . » 311

SOLDATI arcionisti. — Varianti all'*Atto* 205 del 1903 . . . . » 304

Idem di fanteria comandati in accompagnamento dei carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre. — Soprassoldo loro spettante . . . . . » 560

SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1907. — R. decreto n. 24 che la stabilisce . . . » 159

SOMMINISTRAZIONE di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale, . » 211, 299

Idem di medicinali ai comandi del corpo della R. guardia di finanza, agli ufficiali ed ai sottufficiali ammogliati del corpo stesso e ai sottufficiali ammogliati della R marina . » 614

SOMMINISTRAZIONI dei comuni alle truppe . . . . » 460, 573

Idem a pagamento immediato ai vari corpi ed uffici del R. esercito di materiali e lavori per parte della direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia . . . . . » 635

SOPPRESSIONE del tribunale militare di Messina ed estensione della giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo R. decreto n. 192 relativo . . *Pag.* 302
Idem dell'infermeria presidiaria di Bard . . . . . » 481
SOPRASSOLDI spettanti ai sottufficiali guarda-magazzini del foraggio ed ai soldati di fanteria comandati in accompagnamento dei carri delle sezioni colonne viveri durante le grandi manovre. — Decreto ministeriale che li stabilisce . » 560
SOPRASSOLDO giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio. . . . . » 351, 387, 579
SOSTITUZIONE di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 19, 297, 321
Idem del presidente della commissione predetta . . . . . » 277
Idem di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani . . . . . » 317
Idem di un membro della commissione d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 572
SOTTODIREZIONE del genio di Chieti. — R. decreto n. 659 che le conferisce autonomia tecnica ed amministrativa . » 15
SOTTOTENENTI medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente. — Temi degli esami che debbono sostenere . . . . » 259, 304
SOTTUFFICIALI in servizio effettivo. — Divieto loro fatto di essere amministratori, consiglieri, sindaci di società, istituti commerciali, industriali, ecc. . . . . » 9
Idem — Distintivi di grado. . . . . » 26, 381
Idem guarda-magazzini del casermaggio. — Soprassoldo giornaliero di servizio. . . . . » 351, 387, 579
Idem — Legge n. 483 recante provvedimenti per essi . . . » 509
Idem guarda-magazzini del foraggio.— Soprassoldo loro spettante » 560
Idem delle armi a cavallo. — Corso di perfezionamento nell'equitazione e corso militare di mascalcia . . . . . » 612
SPALTO dell'opera a corona di S. Rocco al Porto della piazza di Piacenza. — R. decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di esso. . . . . » 314
SPESA relativa ai nastri, nastrini e cordoncini per le decorazioni dei militari di truppa. . . . . » 600
Idem per la numerazione e la ristagnatura delle gavette. . . » 704
STAGNATURA delle gavette, degli oggetti da cucina, ecc. . . . » 703

STAZIONI delle ferrovie dello Stato autorizzate a rilasciare biglietti di andata e ritorno a tariffa differenziale . . . *Pag.* 214
Idem radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea. — Legge n. 505 relativa al loro impianto ed esercizio . » 523
STELLETTE. — R. decreto n. 556 che stabilisce il loro uso da parte dei militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza . . . . . » 555
STRUMENTI verificatori per i moschetti mod. 91 per truppe speciali. — Loro adozione . . . . . » 187
Idem leggeri da zappatore per fanteria. — Loro adozione » 298, 351, 494

T

TABELLE organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, ecc. — Decreto ministeriale che sostituisce la tabella *E* relativa alla farmacia centrale militare . . . . . *Pag.* 313
Idem organiche del R. corpo di truppe coloniali. — R. decreto n. 684 che le approva . . . . . » 689
TAMBURINI — Loro armamento . . . . . » 149
TARIFFA per le modificazioni alla carretta da battaglione per rendere le fiancate amovibili e le stanghe in due pezzi . » 256
TARIFFE delle indennità di viaggio e d'ospedale pei nuovi gradi di sottufficiali stabiliti dalla legge 19 luglio 1906, n. 372 » 11
TASSAZIONE di veicoli smontati trasportati sui piroscafi della società di navigazione generale italiana . . . . . » 577
TELEGRAMMI di Stato in franchigia, diretti a più destinazioni, o circolari. — Norme per la loro presentazione . . » 131
Idem espressi di Stato . . . . . » 386
TEMI degli esami che debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente . . . . . » 259, 304
TENENTI di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali. — Norme e programmi per l'esame d'idoneità al loro avanzamento. . . . . » 406, 417, 724
TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Leggi n. 84, 112 e 470 che vi apportano modificazioni . . . . . » 278, 389, 499

TESTO UNICO delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. — Leggi n. 84, 112, e 470 che vi apportano modificazioni . . . . . *Pag.* 278, 389, 499
Idem delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge n. 482 che vi apporta aggiunte e modificazioni . . . . » 505
Idem delle leggi sul reclutamento del R. esercito. — Legge n. 763 che vi arreca modificazioni . . . . . » 719
TRAMVIE Mantova-Asola e Mantova-Viadana. — Facilitazioni pei trasporti su esse . . . . . » 710
TRASFERIMENTO della sede del distretto militare di Udine a Sacile » 605
TRASPORTI militari sul mare . . . . . » 128
Idem in treni diretti sulla linea Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro . . . . . » 547
Idem sulle linee Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Luino e Milano-Arona . . . . . » 724
Idem sulle ferrovie esercitate a regime economico . . . . » 725
TRATTAMENTO delle truppe nelle località di alta montagna . » 17
TRATTATO di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia. — Legge n. 188 che lo approva . . . . . » 319
TRIBUNALE militare di Messina. — R. decreto n. 192 che lo sopprime e che estende la giurisdizione dei tribunali militari territoriali di Bari e di Palermo . . . . » 302
TRUPPE nelle località di alta montagna. — Loro trattamento . » 17
Idem in alta montagna . . . . . » 323
Idem distaccate in Oriente (Candia). — Legge che autorizza la spesa dell'esercizio 1906-907 . . . . . » 391

U

UFFICIALI da destinarsi alle scuole militari. — Modificazioni alle norme relative . . . . . *Pag.* 110
Idem in congedo. — Loro partecipazione alle varie gare annuali di reggimento e di presidio. . . . . » 210
Idem in congedo appartenenti ad amministrazioni dello Stato. — Loro partecipazione ad esercitazioni militari non obbligatorie . . . . . » 295
Idem subalterni. — Legge n. 436 che concede loro l'aumento di favore alla media degli stipendi per la pensione . » 499
Idem inferiori del R. esercito. — Legge n. 495 che sancisce provvedimenti a loro favore . . . . . » 514

UFFICIALI superiori ed inferiori ricoverati negli stabilimenti balneari militari. — Retta che devono corrispondere . *Pag.* 519
Idem in servizio di rimonta nel territorio dello Stato. — Decreto ministeriale che concede loro l'aumento del terzo della indennità di trasferta. . . . . » 559
Idem pensionati di terra e di mare e loro famiglie. — R. decreto di fondazione, a loro favore, dell'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III . . . . . » 561
Idem alpini e del reggimento artiglieria da montagna. — Autorizzazione loro fatta di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio. . . . . » 577
Idem in servizio attivo permanente. — Proposte e commissioni d'avanzamento di grado superiore . . . . . » 579
Idem comandati agli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione . . . . . » 614
Idem in congedo. — Norme per il loro avanzamento . » 615, 641
UFFICIALI D'ORDINE delle amministrazioni dipendenti. — Legge n. 484 recante provvedimenti a loro favore . . » 512
UTILIZZAZIONE della paglia che ha servito per la giacitura della truppa . . . . . » 569

V

VARIANTI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* o sotto il *titolo* delle varie pubblicazioni).
Idem alla circoscrizione territoriale per il servizio del genio. *Pag.* 16, 132, 257
VEICOLI smontati trasportati sui piroscafi della società di navigazione generale italiana. — Loro tassazione . . . . . » 577
VIAGGI di andata e ritorno a tariffa differenziale . . . . . » 214
Idem sulle ferrovie, per abbonamenti, degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa . . . . . » 481, 551
Idem a tariffa militare compiuti, per ragioni di servizio, con treni diretti o direttissimi . . . . . » 493
Idem a spese dello Stato o compensati con indennità . . . » 574

Roma, 1908. — Tip. E. Voghera.

DVIZIO DI SANITÀ MILITARE

CORI	STAFI	DIREZIONI di ospedale principale — Direttori	OSPEDALI succursali	DEPOSITI di convalescenza	INFERMERIE presidiarie	INFERMERIE di istituti militari	di compa di dis e staz militari
		Comandante — Terziani, C. - Gaeta		Scuola d'applicazione di sanità militare (U. M.)	Direttore - Morino, C.		
				Collegio militare di Napoli	Comand. - Gardini, C. . . .		
				Id. id. di Roma	Id. - Carpi, C.		
				Scuola centrale di tiro di fanteria	Id. - Crispo, M. G. . . .		
				Scuola di cavalleria (U.V.)	Id. - Pugi, M. G. . . .		
		Compagnie di disciplina —		Scuola centrale di tiro d'artiglieria.	Id. - Sangermano, T. C.		
		Di punizione:		Scuola magistrale militare di scherma	Direttore tecnico - Parise. . .		
		– Peschiera. – Francavilla Fontana.					
		Speciali:					
		– Milazzo. – Peschiera. —					
		arcere militare - Napoli —					
		elusorio militare - Gaeta.					

COMMISSIONI MILITARI DI LINEA

Torino	Venezia	Ancona	Na
—	—	—	—
Commissario :	Commissario :	Commissario :	Comma
Cattaneo, magg. stato magg.	Galli, cap. genio (regg.)	Berretta, cap. art. (regg.)	Bregan stato (regg.)

Comandi di stazioni dipendenti:

Torino (centrale)	Milano (centrale)	Firenze (S. Maria Novella)	Roma
Alessandria	Verona (Porta Vescovo)	Pisa (centrale)	Napoli
Genova (Piazza Principe)	Piacenza	Ancona	Messina
	Parma		
	Bologna (centrale)		

STANZE DEI CORPI al 15 febbraio 1908.

